



REPUBBLICA ITALIANA

# Regione Lombardia

## BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - GIOVEDÌ, 22 OTTOBRE 2009

3° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Sommario

### D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

#### D.G. Agricoltura

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 9 OTTOBRE 2009 - N. 10195 (4.3.0)  
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 – Modifica parziale ed integrazione dei bandi  
delle Misure 112, 121, 211, 214, 311 A, 311 B, 311 C, 323 C . . . . . 3

Anno XXXIX - N. 221 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese



**D) ATTI DIRIGENZIALI**

GIUNTA REGIONALE

**D.G. Agricoltura**

(BUR2008031)

**D.d.u.o. 9 ottobre 2009 - n. 10195**

(4.3.0)

**Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Modifica parziale ed integrazione dei bandi delle Misure 112, 121, 211, 214, 311 A, 311 B, 311 C, 323 C****IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA  
PROGRAMMAZIONE INTERVENTI PER LE FILIERE  
AGROINDUSTRIALI E LO SVILUPPO RURALE**

Visti:

- la d.g.r. n. 6270 del 21 dicembre 2007 di approvazione delle Disposizioni Attuative Quadro delle misure 111, 112, 123, 124, 132, 211, 214, 221, 311 A, Progetti concordati;
- la d.g.r. n. 7947 del 6 agosto 2008 di approvazione delle Disposizioni Attuative Quadro delle misure 114, 122, 125, 133, 216, 223, 226, 312, 313, 321, 323, 331;
- la d.g.r. n. 8639 del 12 dicembre 2008 di modifica ed integrazione delle Disposizioni Attuative Quadro delle misure 112, 114, 121, 122, 123, 125, 216, 221, 223, 226, 311, 323;
- la d.g.r. n. 10086 del 7 agosto 2009 di modifica ed integrazione delle Disposizioni Attuative Quadro delle misure 112, 121, 211, 214, 216, 311, 312, 323;

Visti:

- il d.d.u.o. n. 1472 del 19 febbraio 2008 di approvazione dei bandi delle misure 111, 112, 121, 221, Progetti concordati;
- il d.d.u.o. n. 2723 del 18 marzo 2008 di approvazione dei bandi delle misure 123, 124, 211, 311 A;
- il d.d.u.o. n. 5971 del 6 giugno 2008 di rettifica, modifica ed integrazione dei bandi delle misure 111, 112, 121, 123, 124, 132, 211, 214, 221, 311 A, Progetti concordati;
- il d.d.u.o. n. 7840 del 16 luglio 2008 di approvazione dei bandi delle misure 311 B, 311 C;
- il d.d.u.o. n. 187 del 16 gennaio 2009 di approvazione dei bandi delle misure 122, 125 A, 223, 323 C;
- il d.d.u.o. n. 2712 del 19 marzo 2009 di approvazione dei bandi delle misure 125 B, 132, 211, 214, 226;

Considerato che:

- la d.g.r. n. 10086 del 7 agosto 2009 ha recepito le modifiche alle schede di misura del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 proposte dall'Autorità di Gestione e approvate dalla Commissione UE con nota n. 179853 del 22 luglio 2009;
- per le misure 121, 311 A, 311 B, 311 C e 323 C le modifiche apportate alle Disposizioni Attuative Quadro determinano un aumento delle percentuali di contributo applicate;
- per le misure 112, 211 e 214 le modifiche apportate alle Disposizioni Attuative Quadro determinano una variazione dei premi e delle indennità erogate;
- a seguito delle modifiche ed integrazioni alle Disposizioni Attuative Quadro approvate con la sopra citata delibera è necessario procedere a modificare ed integrare i bandi delle misure 112, 121, 211, 214, 311 A, 311 B, 311 C, 323 C, per adeguarli alle nuove disposizioni;
- i referenti delle misure hanno rappresentato la necessità di modificare ed integrare in alcuni punti i testi dei bandi approvati, per semplificare e meglio specificare le procedure amministrative;
- le modifiche e le integrazioni proposte dai referenti delle misure non determinano variazioni sostanziali dei testi approvati, ma ne migliorano la forma e ne facilitano la lettura e l'interpretazione;

Considerato altresì che:

- è necessario stabilire la decorrenza e le modalità di applicazione delle nuove percentuali di contributo, dei premi e delle indennità richiamate al punto precedente;
- la normativa comunitaria di riferimento prevede che, in caso di variazioni di contributi, premi e indennità, i nuovi valori non hanno effetto retroattivo e possono essere applicati solo alle domande non comprese in atti di finanziamento già approvati;

Ritenuto pertanto:

- di dover procedere a modificare parzialmente ed integrare i

bandi delle misure 112, 121, 211, 214, 311 A, 311 B, 311 C, 323 C approvate con i decreti sopra richiamati, come meglio dettagliato nella scheda di modifica, allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di stabilire che le percentuali di contributo, i premi e le indennità relative alle sopra citate misure vengono applicate con le seguenti modalità:

- misura 112 - i nuovi premi si applicano alle domande presentate a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Alle domande presentate prima della pubblicazione del presente atto si applicano i premi approvati con decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 1472 del 19 febbraio 2008;
- misura 121 - le nuove percentuali di contributo si applicano alle domande presentate dall'1 gennaio 2009, non comprese in atti di riparto già approvati dalla Direzione Generale Agricoltura. Per le domande presentate prima dell'1 gennaio 2009, comprese in atti di riparto approvati dalla Direzione Generale Agricoltura (domande ammesse a finanziamento e domande istruite positivamente ma non finanziate), rimangono confermate le percentuali di contributo stabilite con decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 1472 del 19 febbraio 2008;
- misura 211 - le nuove indennità si applicano alle domande presentate nel 2009. Alle domande presentate nel 2008 si applicano gli importi stabiliti con decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 2723 del 18 marzo 2008;
- misura 214 - le nuove indennità si applicano alle domande iniziali e di conferma presentate nel 2009. Alle domande presentate nel 2007 e nel 2008 si applicano gli importi stabiliti con i relativi decreti della Direzione Generale Agricoltura;
- misura 311 A, 311 B, 311 C - le nuove percentuali di contributo si applicano alle domande presentate dall'1 gennaio 2009, non comprese in atti di riparto già approvati dalla Direzione Generale Agricoltura. Per le domande presentate prima dell'1 gennaio 2009, comprese in atti di riparto approvati dalla Direzione Generale Agricoltura (domande ammesse a finanziamento e domande istruite positivamente ma non finanziate), rimangono confermate le percentuali di contributo stabilite con decreti della Direzione Generale Agricoltura n. 1472 del 19 febbraio 2008 e n. 7840 del 16 luglio 2008;
- misura 323 C - le nuove percentuali di contributo si applicano alle domande presentate dal 17 marzo 2009. Per le domande presentate prima del 17 marzo 2009, comprese in atti di riparto approvati dalla Direzione Generale Agricoltura (domande ammesse a finanziamento e domande istruite positivamente ma non finanziate), rimangono confermate le percentuali di contributo stabilite con decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 187 del 16 gennaio 2009.

Ravvisata altresì la necessità di approvare il testo coordinato dei bandi delle misure 112, 121, 211, 214, 311 A, 311 B, 311 C, 323 C che comprende tutte le modifiche apportate, come da allegati n. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto l'articolo 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

**DECRETA**

1. di modificare parzialmente ed integrare i bandi delle misure 112, 121, 211, 214, 311 A, 311 B, 311 C, 323 C, come da scheda di modifica, allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di stabilire che le percentuali di contributo, i premi e le indennità relative alle sopra citate misure vengono applicate con le seguenti modalità:

- misura 112 - i nuovi premi si applicano alle domande presentate a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Alle domande presentate prima della pubblicazione del presente atto si applicano i premi approvati con decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 1472 del 19 febbraio 2008;
- misura 121 - le nuove percentuali di contributo si applicano alle domande presentate dall'1 gennaio 2009, non comprese in atti di riparto già approvati dalla Direzione Generale Agri-

coltura. Per le domande presentate prima dell'1 gennaio 2009, comprese in atti di riparto approvati dalla Direzione Generale Agricoltura (domande ammesse a finanziamento e domande istruite positivamente ma non finanziate), rimangono confermate le percentuali di contributo stabilite con decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 1472 del 19 febbraio 2008;

- misura 211 - le nuove indennità si applicano alle domande presentate nel 2009. Alle domande presentate nel 2008 si applicano gli importi stabiliti con decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 2723 del 18 marzo 2008;
- misura 214 - le nuove indennità si applicano alle domande iniziali e di conferma presentate nel 2009. Alle domande presentate nel 2007 e nel 2008 si applicano gli importi stabiliti con i relativi decreti della Direzione Generale Agricoltura;
- misura 311 A, 311 B, 311 C - le nuove percentuali di contributo si applicano alle domande presentate dall'1 gennaio 2009, non comprese in atti di riparto già approvati dalla Direzione Generale Agricoltura. Per le domande presentate prima dell'1 gennaio 2009, comprese in atti di riparto approvati dalla Direzione Generale Agricoltura (domande ammesse a finanziamento e domande istruite positivamente ma non finanziate), rimangono confermate le percentuali di contributo stabilite con decreti della Direzione Generale Agricoltura n. 1472 del 19 febbraio 2008 e n. 7840 del 16 luglio 2008;
- misura 323 C - le nuove percentuali di contributo si applicano alle domande presentate dal 17 marzo 2009. Per le domande presentate prima del 17 marzo 2009, comprese in atti di riparto approvati dalla Direzione Generale Agricoltura (domande ammesse a finanziamento e domande istruite positivamente ma non finanziate), rimangono confermate le percentuali di contributo stabilite con decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 187 del 16 gennaio 2009.

3. di approvare il testo coordinato dei bandi delle misure 112, 121, 211, 214, 311 A, 311 B, 311 C, 323 C che comprende tutte le modifiche apportate, come da allegati n. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Agricoltura.

Il dirigente dell'unità organizzativa:  
Giorgio Bleyntat

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

## ALLEGATO 1

TESTO PRECEDENTE	TESTO MODIFICATO
<b>MISURA 112</b>	
<b>3. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO</b>	<b>3. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO</b>
<p>...</p> <p>C. insediarsi in una impresa agricola che garantisce il rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori dalla data di presentazione della domanda (igiene e sicurezza: d.P.R. 547/55, d.P.R. 303/56, d.lgs. 626/94, normativa in materia di fitofarmaci: d.lgs. 194/95, d.P.R. 290/01, macchine, impianti e attrezzature d.P.R. 459/96) e loro successive modifiche e integrazioni.</p> <p>Qualora il piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola comporti la ristrutturazione o la nuova costruzione di fabbricati, il richiedente si impegna ad attenersi alla indicazioni contenute nelle Linee Guida Regionali "Criteri igienici e di sicurezza in edilizia rurale" (BURL n. 6 3° Supplemento Straordinario del 10 febbraio 2006); si impegna altresì a garantire, durante l'esecuzione di tali interventi edilizi il rispetto del d.lgs. 494/96 (Direttiva Cantieri).</p> <p>La verifica del rispetto delle norme, per quanto di competenza, spetta ai Dipartimenti di prevenzione delle ASL.</p> <p>La Provincia trasmette all'ASL l'elenco delle domande di premio finanziate, chiedendo di segnalare gli eventuali esiti negativi, rilevati a partire dalla data di presentazione delle domande, dei controlli effettuati nell'ambito dell'attività ispettiva presso le aziende agricole connesse alle medesime domande;</p> <p>...</p>	<p>...</p> <p>C. insediarsi in una impresa agricola che garantisce il rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori dalla data di presentazione della domanda (igiene e sicurezza: d.lgs. 81/2008, fitofarmaci: d.lgs. 194/95, d.P.R. 290/01, macchine, impianti e attrezzature d.P.R. 459/96) e loro successive modifiche e integrazioni.</p> <p>Qualora il Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola preveda interventi di ristrutturazione o nuova costruzione di fabbricati, il richiedente si impegna ad adottare le indicazioni contenute nelle "Linee guida integrate in edilizia rurale e zootecnia" approvate con Decreto Direzione Generale Sanità n. 5368 del 29 maggio 2009, disponibile all'indirizzo Internet <a href="http://www.agriprel.it/Repository/deposito/lq01/">http://www.agriprel.it/Repository/deposito/lq01/</a>; si impegna altresì a garantire il rispetto del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.</p> <p>La verifica del rispetto delle norme, per quanto di competenza, spetta ai Dipartimenti di prevenzione delle ASL;</p> <p>...</p>
<b>3.1 CONDIZIONI PER LA LIQUIDAZIONE DEL PREMIO DI INSEDIAMENTO</b>	<b>3.1 CONDIZIONI PER LA LIQUIDAZIONE DEL PREMIO DI INSEDIAMENTO</b>
<p>A. La singola decisione in merito all'erogazione del premio di primo insediamento deve essere presa entro i 18 mesi successivi all'insediamento stesso<sup>6</sup>.</p> <p>Quale data di insediamento si considera la data della prima movimentazione della partita IVA;</p> <p>B. la Provincia verifica il rispetto del Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, compreso il raggiungimento degli obiettivi in esso indicati, entro i cinque anni successivi alla data di adozione della decisione individuale di concedere il premio, ossia dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del provvedimento di ammissione a finanziamento della domanda di premio.</p> <p>Qualora il giovane agricoltore insediato, in assenza di cause di forza maggiore<sup>7</sup>, risulti inadempiente alle disposizioni del Piano aziendale, si provvede alla revoca dei benefici concessi e al recupero del premio eventualmente già liquidato. Tale eventualità si verifica anche nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano aziendale, in assenza delle suddette cause di forza maggiore, indipendentemente dal finanziamento delle Misure del "pacchetto giovani" di cui al successivo paragrafo 4.</p>	<p>La singola decisione in merito all'erogazione del premio di primo insediamento deve essere presa entro i 18 mesi successivi all'insediamento stesso<sup>6</sup>.</p> <p>Quale data di insediamento si considera la data della prima movimentazione della partita IVA.</p>
<b>4. ACCESSO ALLE ALTRE MISURE PREVISTE DAL PIANO AZIENDALE CON IL "PACCHETTO GIOVANI"</b>	<b>4. ACCESSO ALLE ALTRE MISURE PREVISTE DAL PIANO AZIENDALE CON IL "PACCHETTO GIOVANI"</b>
<p>...</p> <p>- l'ammissione a finanziamento del premio in applicazione della presente Misura, implica la contemporanea ammissione a finanziamento di tutte le domande connesse al "pacchetto giovani", purché positivamente istruite e purché le stesse raggiungano una soglia di punteggio minimo definita dal Comitato di Gestione.</p> <p>Qualora alla data di presentazione della domanda di premio ai sensi della Misura 112, una delle Misure del "pacchetto giovani" non sia attivata, la richiesta di sostegno per quest'ultima deve essere presentata entro 4 mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) delle relative disposizioni attuative per la presentazione delle domande.</p> <p>...</p>	<p>...</p> <p>- l'ammissione a finanziamento del premio in applicazione della presente Misura, implica la contemporanea ammissione a finanziamento di tutte le domande connesse al "pacchetto giovani", purché positivamente istruite e purché le stesse raggiungano una soglia di punteggio minimo definita dal Comitato di Gestione.</p> <p>...</p>

6. A QUANTO AMMONTA IL PREMIO	6. A QUANTO AMMONTA IL PREMIO																																				
<p>Il sostegno è erogato in conto capitale come premio unico e ammonta a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• € 25.000 in zona svantaggiata di montagna;</li> <li>• € 17.000 in tutte le altre zone.</li> </ul> <p>Gli aiuti previsti dalle altre Misure incluse nel piano aziendale e finanziate tramite il “pacchetto giovani” sono erogati secondo le disposizioni attuative relative alle singole misure.</p>	<p>Il sostegno è erogato in conto capitale come premio unico e ammonta a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• € 15.000 in zona svantaggiata di montagna<sup>4</sup>;</li> <li>• € 10.000 in tutte le altre zone.</li> </ul> <p>Nel caso in cui il richiedente aderisca alla presente Misura con modalità “pacchetto giovani”, comprendente la richiesta dei contributi ai sensi delle Misure 121 e/o 311 con una spesa ammissibile per una di queste due Misure maggiore o uguale a € 50.000 in zona svantaggiata di montagna e a € 80.000 in tutte le altre zone, l'importo del premio è elevato a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• € 38.000 in zona svantaggiata di montagna;</li> <li>• € 26.000 in tutte le altre zone.</li> </ul> <p>Il suddetto aumento del premio è concesso alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola connesso alla Misura 112 riporti in modo esplicito la richiesta contemporanea del contributo concedibile ai sensi delle Misure 121 e/o 311;</li> <li>- il Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola preveda interventi finalizzati al conseguimento di obiettivi relativi a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• innovazioni di processo e/o di prodotto, anche nell'ambito della diversificazione,</li> <li>• prodotti di agricoltura biologica, DOP, IGP, VQPRD, IGT o a materie prime necessarie alla realizzazione di questi prodotti,</li> <li>• fonti energetiche rinnovabili,</li> <li>• miglioramento dell'efficienza irrigua,</li> <li>• progetti di filiera corta;</li> </ul> </li> <li>- la presentazione delle domande di aiuto ai sensi delle Misure 121 e/o 311 avvenga entro il periodo che intercorre tra la presentazione della domanda ai sensi della presente Misura e la prima data utile, stabilita al successivo paragrafo 11, in cui viene presa la singola decisione in merito all'erogazione del premio di primo insediamento, ossia la data di pubblicazione dell'atto di ammissione a finanziamento;</li> <li>- le domande di aiuto presentate ai sensi delle Misure 121 e/o 311 siano favorevolmente istruite. In caso di adesione ad entrambe le Misure è sufficiente che una delle due domande di aiuto presentate sia istruita favorevolmente.</li> </ul> <p>I premi sopra indicati si applicano alle domande presentate dal giorno successivo di pubblicazione delle presenti disposizioni attuative sul BURL. A tutte le domande presentate prima di tale data si applicano i premi stabiliti nel bando approvato con decreto n. 1472 del 19 febbraio 2008.</p> <p>Gli aiuti previsti dalle altre Misure incluse nel Piano aziendale e finanziate tramite il “pacchetto giovani” sono erogati secondo le disposizioni attuative relative alle singole Misure.</p>																																				
<p><b>7. PUNTEGGIO DI PRIORITÀ</b></p>	<p><b>7. PUNTEGGIO DI PRIORITÀ</b></p>																																				
<p>...</p> <p>Gli elementi che danno diritto all'attribuzione dei punti di priorità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.</p> <p>Gli elementi di priorità relativi alle caratteristiche degli interventi devono essere valutati per primi.</p> <p>...</p>	<p>...</p> <p>Gli elementi che danno diritto all'attribuzione dei punti di priorità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.</p> <p>Ogni domanda per poter proseguire l'iter istruttorio deve raggiungere una soglia di punteggio minimo pari a 3 punti.</p> <p>Gli elementi di priorità relativi alle caratteristiche degli interventi devono essere valutati per primi.</p> <p>...</p>																																				
<p><b>Tabella 3</b></p>	<p><b>Tabella 3</b></p>																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Comparto produttivo interessato dagli interventi</th> <th>Punteggio base max punti 6</th> <th>Punteggio aggiuntivo provinciale max punti 4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Carne bovina</td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Carne suina</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Carne equina</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Carne avicola</td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Carne ovicaprina</td> <td>4</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Comparto produttivo interessato dagli interventi	Punteggio base max punti 6	Punteggio aggiuntivo provinciale max punti 4	Carne bovina	4		Carne suina	2		Carne equina	2		Carne avicola	4		Carne ovicaprina	4		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Comparto produttivo interessato dagli interventi</th> <th>Punteggio base max punti 6</th> <th>Punteggio aggiuntivo provinciale max punti 4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Carne bovina</td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Carne suina</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Carne equina</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Carne avicola</td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Carne ovicaprina</td> <td>4</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Comparto produttivo interessato dagli interventi	Punteggio base max punti 6	Punteggio aggiuntivo provinciale max punti 4	Carne bovina	4		Carne suina	2		Carne equina	2		Carne avicola	4		Carne ovicaprina	4	
Comparto produttivo interessato dagli interventi	Punteggio base max punti 6	Punteggio aggiuntivo provinciale max punti 4																																			
Carne bovina	4																																				
Carne suina	2																																				
Carne equina	2																																				
Carne avicola	4																																				
Carne ovicaprina	4																																				
Comparto produttivo interessato dagli interventi	Punteggio base max punti 6	Punteggio aggiuntivo provinciale max punti 4																																			
Carne bovina	4																																				
Carne suina	2																																				
Carne equina	2																																				
Carne avicola	4																																				
Carne ovicaprina	4																																				

Lattiero caseario	6	
Uova	3	
Miele	3	
Vitivinicolo	5	
Ortofrutta	6	
Cereali	2	
Olio d'oliva	4	
Alimenti per animali (*)	3	
Florovivaismo	5	
Energetico	4	
<b>Totale punteggio massimo</b>	<b>6</b>	<b>4</b>

Lattiero caseario	6	
Uova	3	
Miele	3	
Vitivinicolo	5	
Ortofrutta	6	
Cereali	2	
Olio d'oliva	4	
Alimenti per animali (*)	3	
Florovivaismo	5	
Energetico	4	
Agriturismo	4	
Altre attività di integrazione al reddito	4	
<b>Totale punteggio massimo</b>	<b>6</b>	<b>4</b>

Tabella 4

Comparto produttivo	Tipo di intervento per ambito territoriale del Piano aziendale	Punteggio base max punti 21	Punteggio aggiuntivo provinciale max punti 12
Carne bovina	Protezione dell'ambiente nelle zone B (*)	18	
	Miglioramento della competitività della linea vacca-vitello nelle zone B	21	
Carne suina	Protezione dell'ambiente nelle zone B (*)	18	
	Prevenzione sanitaria e sicurezza dei prodotti nelle zone B	6	
Carne equina	Aumento della capacità produttiva nelle zone C e D	9	
Carne avicola	Protezione dell'ambiente nelle zone B (*)	15	
	Prevenzione sanitaria e sicurezza dei prodotti nelle zone B	6	
Lattiero caseario	Contenimento dei costi di produzione nelle zone C e D	12	
	Prevenzione sanitaria e sicurezza dei prodotti	15	
	Protezione dell'ambiente nelle zone B (*)	18	
Uova	Protezione dell'ambiente nelle zone B (*)	18	
	Prevenzione sanitaria e sicurezza dei prodotti nelle zone B	6	
Vitivinicolo	Trasformazione dei prodotti di qualità ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (CE) n. 1974/06 nelle zone C e D	15	
Ortofrutta	Risparmio idrico	18	
	Incremento immissione sul mercato di produzioni di qualità ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (CE) n. 1974/06	18	
Cereali	Risparmio idrico	18	
	Risparmio energetico	18	
	Incremento immissione sul mercato di produzioni di qualità ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (CE) n. 1974/06	18	

Tabella 4

Comparto produttivo	Tipo di intervento per ambito territoriale del Piano aziendale	Punteggio base max punti 21	Punteggio aggiuntivo provinciale max punti 12
Carne bovina	Protezione dell'ambiente nelle zone B (*)	18	
	Miglioramento della competitività della linea vacca-vitello nelle zone B	21	
Carne suina	Protezione dell'ambiente nelle zone B (*)	18	
	Prevenzione sanitaria e sicurezza dei prodotti nelle zone B	6	
Carne equina	Aumento della capacità produttiva nelle zone C e D	9	
Carne avicola	Protezione dell'ambiente nelle zone B (*)	15	
	Prevenzione sanitaria e sicurezza dei prodotti nelle zone B	6	
Lattiero caseario	Contenimento dei costi di produzione nelle zone C e D	12	
	Prevenzione sanitaria e sicurezza dei prodotti	15	
	Protezione dell'ambiente nelle zone B (*)	18	
Uova	Protezione dell'ambiente nelle zone B (*)	18	
	Prevenzione sanitaria e sicurezza dei prodotti nelle zone B	6	
Vitivinicolo	Trasformazione dei prodotti di qualità ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (CE) n. 1974/06 nelle zone C e D	15	
Ortofrutta	Risparmio idrico	18	
	Incremento immissione sul mercato di produzioni di qualità ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (CE) n. 1974/06	18	
Cereali	Risparmio idrico	18	
	Risparmio energetico	18	
	Incremento immissione sul mercato di produzioni di qualità ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (CE) n. 1974/06	18	

Olio d'oliva	Riconversione varietale nelle zone C e D	18	
Alimenti per animali	Risparmio idrico	18	
	Risparmio energetico	21	
	Incremento immissione sul mercato di produzioni di qualità ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (CE) n. 1974/06	12	
Floro-vivaismo	Risparmio idrico	18	
	Protezione delle colture nelle zone A, B, C	12	
<b>Totale punteggio massimo</b>		<b>21</b>	<b>12</b>

(\*): il punteggio viene assegnato ai richiedenti, la cui azienda è localizzata in zona vulnerabile, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 8/5868 del 21 novembre 2007 "Integrazione con modifica al programma d'azione per la tutela e risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile (d.lgs. n. 152/2006, art. 92 e d.m. 7 aprile 2006") e adeguamento dei relativi criteri e norme tecniche generali di cui alla d.g.r. n. 6/1714971996, approvati con deliberazione di Giunta n. 8/5215 del 2 agosto 2007", che presentano un Piano aziendale finalizzato all'osservanza delle disposizioni del Programma di azione per le zone vulnerabili ai nitrati della regione Lombardia.

...

Olio d'oliva	Riconversione varietale nelle zone C e D	18	
Alimenti per animali	Risparmio idrico	18	
	Risparmio energetico	21	
	Incremento immissione sul mercato di produzioni di qualità ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (CE) n. 1974/06	12	
Floro-vivaismo	Risparmio idrico	18	
	Protezione delle colture nelle zone A, B, C	12	
Energia rinnovabile	Produzione energetica nelle zone C e D	18	
	Produzione energetica negli altri territori ammissibili	9	
Agriturismo	Ampliamento dell'offerta di turismo rurale nelle zone C e D	15	
	Ampliamento dell'offerta di turismo rurale negli altri territori ammissibili	6	
Altre attività di integrazione al reddito	Avvio di altre attività di integrazione del reddito nelle zone C e D	15	
	Avvio di altre attività di integrazione del reddito negli altri territori ammissibili	6	
<b>Totale punteggio massimo</b>		<b>21</b>	<b>12</b>

(\*): il punteggio viene assegnato ai richiedenti, la cui azienda è localizzata in zona vulnerabile, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 8/5868 del 21 novembre 2007 "Integrazione con modifica al programma d'azione per la tutela e risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile (d.lgs. n. 152/2006, art. 92 e d.m. 7 aprile 2006") e adeguamento dei relativi criteri e norme tecniche generali di cui alla d.g.r. n. 6/17149 del 1 agosto 1996, approvati con deliberazione di Giunta n. 8/5215 del 2 agosto 2007", che presentano un Piano aziendale finalizzato all'osservanza delle disposizioni del Programma di azione per le zone vulnerabili ai nitrati della regione Lombardia.

...  
Alle domande ritenute ammissibili che prevedono intervento da realizzarsi nell'ambito di "progetti concordati" finanziati, sarà assicurato il finanziamento in via prioritaria, purché siano positivamente istruite e raggiungano una soglia di punteggio minimo definita dal Comitato di Gestione.

**8.1 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA**

Le domande possono essere presentate ininterrottamente dal giorno di pubblicazione delle presenti disposizioni attuative sul BURL al 31 gennaio 2010. Tuttavia, al fine dell'istruttoria delle domande e della redazione delle graduatorie, la presentazione delle domande è suddivisa in sette periodi, come indicato nella seguente tabella:

Presentazione delle domande	Periodo						
	I	II	III	IV	V	VI	VII
Data inizio	Dal giorno di Pubblicazione sul BURL	16.04.2008	01.06.2008	16.09.2008	16.01.2009	16.04.2009	11.09.2000
Data fine	15.04.2008	31.05.2008	15.09.2008	15.01.2009	15.04.2009	10.09.2009	31.01.2010

**9. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA**

L'istruttoria della domanda è affidata alla Provincia e prevede lo svolgimento di controlli amministrativi che comprendono:

**8.1 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA**

Le domande possono essere presentate ininterrottamente fino al 10 settembre 2010. Tuttavia, al fine dell'istruttoria delle domande e della redazione delle graduatorie, la presentazione delle domande è suddivisa in nove periodi, di cui gli ultimi sei sono indicati nella seguente tabella:

Presentazione delle domande	Periodo					
	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Data inizio	16.09.2008	16.01.2009	16.04.2009	11.09.2009	01.02.2010	16.04.2010
Data fine	15.01.2009	15.04.2009	10.09.2009	31.01.2010	15.04.2010	10.09.2010

**9. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA**

L'istruttoria della domanda è affidata alla Provincia e prevede lo svolgimento di controlli amministrativi che comprendono:



- la verifica della validità tecnica del Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola;
- il controllo tecnico e la risoluzione di eventuali anomalie sanabili del modello unico di domanda informatizzato presentato a SIARL e della scheda di Misura, anche attraverso specifici documenti prodotti dall'impresa su richiesta della Provincia che ha in carico l'istruttoria. La risoluzione delle anomalie e delle segnalazioni e la convalida dei dati dichiarati a seguito dell'istruttoria determinano l'aggiornamento del fascicolo aziendale tramite segnalazione al CAA di competenza;
- la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative;
- l'attribuzione del punteggio di priorità secondo i criteri definiti nel precedente paragrafo 7;
- la redazione, da parte del funzionario incaricato, del verbale di ammissibilità o di non ammissibilità della domanda, atto che conclude l'istruttoria.

- la verifica della validità tecnica del Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola;
- il controllo tecnico e la risoluzione di eventuali anomalie sanabili del modello unico di domanda informatizzato presentato a SIARL e della scheda di Misura, anche attraverso specifici documenti prodotti dall'impresa su richiesta della Provincia che ha in carico l'istruttoria. La risoluzione delle anomalie e delle segnalazioni e la convalida dei dati dichiarati a seguito dell'istruttoria determinano l'aggiornamento del fascicolo aziendale tramite segnalazione al CAA di competenza;
- la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative;
- l'attribuzione del punteggio di priorità secondo i criteri definiti nel precedente paragrafo 7;
- la determinazione dell'importo del premio; qualora il beneficiario abbia aderito alle Misure 121 e/o 311 e le istruttorie relative a tali Misure non fossero ancora terminate, l'importo del premio viene determinato sulla base degli investimenti previsti dal Piano aziendale;
- la redazione, da parte del funzionario incaricato, del verbale di ammissibilità o di non ammissibilità della domanda, atto che conclude l'istruttoria.

**10. COMPLETAMENTO DELLE ISTRUTTORIE E GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI AIUTO AMMISSIBILI**

...

	Periodo						
	I	II	III	IV	V	VI	VII
Termine per invio alla Regione delle graduatorie; entro tali date devono essere concluse le istruttorie, compresi i riesami	13.06.2008	15.09.2008	14.11.2008	13.03.2009	15.06.2009	10.11.2009	31.03.2010

...

**10. COMPLETAMENTO DELLE ISTRUTTORIE E GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI AIUTO AMMISSIBILI**

...

	Periodo					
	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Termine per invio alla Regione delle graduatorie; entro tali date devono essere concluse le istruttorie, compresi i riesami	13.03.2009	15.06.2009	10.11.2009	31.03.2010	11.06.2010	12.11.2010

...

**11. PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO**

La Regione Lombardia, con successivo atto, definisce i criteri di riparto alle Province delle risorse finanziarie disponibili.  
 La Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, dopo il ricevimento dalle Province del provvedimento di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili di cui al precedente paragrafo 10, con proprio atto provvede alla:

- suddivisione delle risorse finanziarie e definisce, in relazione alla dotazione finanziaria disponibile, la quota di risorse assegnata alle domande ammissibili a finanziamento di ciascuna Provincia;
- approvazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento di ciascuna Provincia.

...

	Periodo						
	I	II	III	IV	V	VI	VII
Data di pubblicazione dell'atto con cui la Regione ripartisce i fondi alle Province; l'atto rappresenta la comunicazione di ammissione a finanziamento ai richiedenti	14.07.08	13.10.08	15.12.08	15.04.09	13.07.09	14.12.09	03.05.10

...

**11. PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO**

La Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, dopo il ricevimento dalle Province del provvedimento di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili di cui al precedente paragrafo 10, con proprio atto provvede alla:

- suddivisione delle risorse finanziarie e definisce, in relazione alla dotazione finanziaria disponibile, la quota di risorse assegnata alle domande ammissibili a finanziamento di ciascuna Provincia;
- approvazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento di ciascuna Provincia.

...

	Periodo					
	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Data di pubblicazione dell'atto con cui la Regione ripartisce i fondi alle Province; l'atto rappresenta la comunicazione di ammissione a finanziamento ai richiedenti	15.04.2009	13.07.2009	15.12.2009	04.05.2010	13.07.2010	17.12.2010

...

La Provincia inoltre trasmette all'ASL l'elenco delle domande di premio finanziate, chiedendo di segnalare gli eventuali esiti negativi, rilevati a partire dalla data di presentazione delle domande, dei controlli effettuati nell'ambito dell'attività ispettiva presso le aziende agricole connesse alle medesime domande.

**13. DOMANDA DI PAGAMENTO DEL PREMIO**

Per richiedere il pagamento del premio, il beneficiario deve presentare una apposita "domanda di pagamento" alla Provincia, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione dell'ammissione a finanziamento. In caso contrario la Provincia

**13. DOMANDA DI PAGAMENTO DEL PREMIO**

Per richiedere il pagamento del premio, il beneficiario deve presentare una apposita "domanda di pagamento" alla Provincia, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione dell'ammissione a finanziamento. In caso contrario la Provincia

<p>chiede al beneficiario di presentare la richiesta entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.</p>	<p>chiede al beneficiario di presentare la richiesta entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Qualora il beneficiario abbia aderito alle Misure 121 e/o 311 con modalità "pacchetto giovani", la domanda di pagamento del premio deve essere presentata almeno 4 mesi dopo la data di presentazione delle domande di aiuto relative alle Misure 121 e/o 311 del "pacchetto giovani", per garantire che le Province possano terminare le relative istruttorie.</p>																																											
<p><b>13.1 CONTROLLI AMMINISTRATIVI INERENTI ALLA DOMANDA DI PAGAMENTO DA PARTE DEI BENEFICIARI</b></p>	<p><b>13.1 CONTROLLI AMMINISTRATIVI INERENTI ALLA DOMANDA DI PAGAMENTO DA PARTE DEI BENEFICIARI</b></p>																																											
<p>I controlli amministrativi relativi alle domande di pagamento del premio consistono nella verifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dei i requisiti soggettivi previsti di cui ai precedenti paragrafi 2, 3 e 3.1;</li> <li>della polizza fideiussoria a garanzia del raggiungimento della capacità professionale di cui al precedente paragrafo 2, lettera B, e/o del rispetto dei requisiti obbligatori di cui al precedente paragrafo 3, lettere C e D.</li> </ul>	<p>I controlli amministrativi relativi alle domande di pagamento del premio consistono nella verifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dei requisiti soggettivi previsti di cui ai precedenti paragrafi 2, 3 e 3.1;</li> <li>della polizza fideiussoria a garanzia del raggiungimento della capacità professionale di cui al precedente paragrafo 2, lettera B, e/o del rispetto dei requisiti obbligatori di cui al precedente paragrafo 3, lettera D;</li> <li>dell'esito positivo dell'istruttoria delle domande di aiuto presentate ai sensi delle Misure 121 e/o 311, qualora il beneficiario abbia aderito alla presente Misura con modalità "pacchetto giovani"; in caso di esito negativo o mancata chiusura della stessa istruttoria, il premio viene riportato a: <ul style="list-style-type: none"> <li>€ 15.000 in zona svantaggiata di montagna<sup>4</sup>;</li> <li>€ 10.000 in tutte le altre zone.</li> </ul> </li> </ul>																																											
<p><b>17. ELENCHI DI LIQUIDAZIONE</b></p>	<p><b>17. ELENCHI DI LIQUIDAZIONE</b></p>																																											
<p>...</p> <table border="1" data-bbox="58 912 708 1100"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="7">Periodo</th> </tr> <tr> <th>I</th> <th>II</th> <th>III</th> <th>IV</th> <th>V</th> <th>VI</th> <th>VII</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Termine per la definizione dell'importo erogabile e invio degli elenchi liquidazione all'OPR</td> <td>13.03. 2009</td> <td>15.06. 2009</td> <td>31.08. 2009</td> <td>13.12. 2009</td> <td>15.03. 2010</td> <td>10.09. 2010</td> <td>31.01. 2011</td> </tr> </tbody> </table> <p>...</p>		Periodo							I	II	III	IV	V	VI	VII	Termine per la definizione dell'importo erogabile e invio degli elenchi liquidazione all'OPR	13.03. 2009	15.06. 2009	31.08. 2009	13.12. 2009	15.03. 2010	10.09. 2010	31.01. 2011	<p>...</p> <table border="1" data-bbox="708 912 1360 1100"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="6">Periodo</th> </tr> <tr> <th>IV</th> <th>V</th> <th>VI</th> <th>VII</th> <th>VIII</th> <th>IX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Termine per la definizione dell'importo erogabile e invio degli elenchi liquidazione all'OPR</td> <td>13.12. 2009</td> <td>15.03. 2010</td> <td>10.09. 2010</td> <td>31.01. 2011</td> <td>15.03. 2011</td> <td>12.09. 2011</td> </tr> </tbody> </table> <p>...</p>		Periodo						IV	V	VI	VII	VIII	IX	Termine per la definizione dell'importo erogabile e invio degli elenchi liquidazione all'OPR	13.12. 2009	15.03. 2010	10.09. 2010	31.01. 2011	15.03. 2011	12.09. 2011
		Periodo																																										
	I	II	III	IV	V	VI	VII																																					
Termine per la definizione dell'importo erogabile e invio degli elenchi liquidazione all'OPR	13.03. 2009	15.06. 2009	31.08. 2009	13.12. 2009	15.03. 2010	10.09. 2010	31.01. 2011																																					
	Periodo																																											
	IV	V	VI	VII	VIII	IX																																						
Termine per la definizione dell'importo erogabile e invio degli elenchi liquidazione all'OPR	13.12. 2009	15.03. 2010	10.09. 2010	31.01. 2011	15.03. 2011	12.09. 2011																																						
<p><b>21.1 IMPEGNI ESSENZIALI</b></p>	<p><b>21.1 IMPEGNI ESSENZIALI</b></p>																																											
<p>Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle somme indebitamente percepite. Gli impegni essenziali sono:</p> <p>...</p> <p>6. rimanere insediato nell'azienda per almeno 5 anni a partire dalla data di liquidazione del premio stesso a valere sulla Misura 112, mantenendo tutte le condizioni previste per l'insediamento stesso;</p> <p>...</p> <p>8. presentare la domanda di pagamento entro 6 mesi dalla data di pubblicazione dell'ammissione a finanziamento; nel caso di richiesta di liquidazione in assenza del possesso dei requisiti, alla domanda di pagamento deve essere allegata la polizza fideiussoria, come indicato al precedente paragrafo 15;</p> <p>...</p> <p>11. provvedere all'adeguamento, dalla data di presentazione della domanda, alle norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori di cui al paragrafo 3, lettera C, di aspetti di particolare rilevanza (impianto elettrico aziendale, protezione di alberi cardanici e prese di forza, scale portatili, protezione vasconi, fornitura dei DPI, servizi igienici e spogliatoi) documentato da esito negativo a seguito dei controlli effettuati dalle ASL nell'ambito dell'attività ispettiva presso le aziende agricole e segnalato alle Province.</p>	<p>Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dal premio e la restituzione delle somme indebitamente percepite. Gli impegni essenziali sono:</p> <p>...</p> <p>6. rimanere insediato nell'azienda per almeno 5 anni a partire dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di ammissione a finanziamento della domanda di premio presentata a valere sulla Misura 112, mantenendo tutte le condizioni previste per l'insediamento stesso;</p> <p>...</p> <p>8. presentare la domanda di pagamento entro 6 mesi dalla data di pubblicazione dell'ammissione a finanziamento; nel caso di richiesta di liquidazione in assenza del possesso dei requisiti, alla domanda di pagamento deve essere allegata la polizza fideiussoria, come indicato al precedente paragrafo 15;</p> <p>...</p> <p>11. provvedere all'adeguamento, dalla data di presentazione della domanda, alle norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori di cui al paragrafo 3, lettera C, di aspetti di particolare rilevanza (impianto elettrico aziendale, protezione di alberi cardanici e prese di forza, scale fisse e portatili, protezione vasconi, fornitura dei DPI, servizi igienici e spogliatoi) documentato da esito negativo a seguito dei controlli effettuati dalle ASL nell'ambito dell'attività ispettiva presso le aziende agricole e segnalato alle Province.</p>																																											
<p><b>21.2 IMPEGNI ACCESSORI</b></p>	<p><b>21.2 IMPEGNI ACCESSORI</b></p>																																											
<p>Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal contributo e la restituzione delle somme indebitamente percepite.</p> <p>...</p>	<p>Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal premio e la restituzione delle somme indebitamente percepite.</p> <p>...</p>																																											

<p><b>22.1 CONTESTAZIONI PER MANCATO ACCOGLIMENTO O FINANZIAMENTO DELLA DOMANDA</b></p>	<p><b>22.1 CONTESTAZIONI PER MANCATO ACCOGLIMENTO O FINANZIAMENTO DELLA DOMANDA</b></p>																																																																																								
<p>Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda, al soggetto interessato è data facoltà di esperire tre forme alternative di ricorso, come di seguito indicato:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ricorso gerarchico alla Regione Lombardia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione<sup>12</sup>, che deve risolversi: <ul style="list-style-type: none"> <li>di norma entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso, salvo comprovate necessità istruttorie da parte della Regione, le quali devono essere comunicate tempestivamente al ricorrente;</li> <li>non oltre i 90 giorni, allorquando la Regione, stimando inconsistenti le ragioni del ricorso, si avvale del silenzio-diniego, senza fornire alcuna comunicazione al ricorrente;</li> </ul> </li> <li>ricorso giurisdizionale al TAR competente: <ul style="list-style-type: none"> <li>entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione,</li> <li>non oltre i 60 giorni successivi al termine ultimo dei 90 giorni considerati per l'operatività del silenzio-diniego, di cui al secondo alinea del precedente punto 1.;</li> </ul> </li> <li>ricorso al Capo dello Stato <b>entro 120 giorni</b> dal ricevimento della comunicazione.</li> </ol>	<p>Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda l'interessato può proporre azione entro 60 giorni avanti al giudice amministrativo competente per territorio (TAR) nonché ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di decadenza.</p>																																																																																								
<p><b>22.2 CONTESTAZIONI PER PROVVEDIMENTI DI DECADENZA O DI RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO</b></p>	<p><b>22.2 CONTESTAZIONI PER PROVVEDIMENTI DI DECADENZA O DI RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO</b></p>																																																																																								
<p>Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del premio, emanati a seguito dell'effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire i seguenti ricorsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ricorso gerarchico alla Regione Lombardia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione<sup>12</sup>, che deve risolversi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso, salvo comprovate necessità istruttorie da parte della Regione, le quali devono essere comunicate tempestivamente al ricorrente; trascorsi i 90 giorni e in assenza di comunicazione da parte della Regione, opera il silenzio diniego e, pertanto, il ricorso si intende respinto;</li> <li>ricorso al Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di procedura Civile.</li> </ol>	<p>Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del premio, emanati a seguito dell'effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire azione proposta avanti il Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di procedura Civile.</p>																																																																																								
<p><b>24. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ</b></p>	<p><b>24. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ</b></p>																																																																																								
<p>... Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 2 del documento "Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali" approvate con d.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008, pubblicate sul BURL n. 12 del 21 marzo 2008 e disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura <a href="http://www.agricoltura.regione.lombardia.it">www.agricoltura.regione.lombardia.it</a> nella sezione dedicata al PSR 2007-2013.</p>	<p>... Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 2 del documento "Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali" approvate con d.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008 e successive modifiche e integrazioni disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura <a href="http://www.agricoltura.regione.lombardia.it">www.agricoltura.regione.lombardia.it</a> nella sezione dedicata al PSR 2007-2013.</p>																																																																																								
<p><b>25. RIEPILOGO TEMPISTICA</b></p>	<p><b>25. RIEPILOGO TEMPISTICA</b></p>																																																																																								
<p>Nella seguente tabella è riportato il crono-programma per il periodo di applicazione della Misura compreso tra il giorno di pubblicazione delle presenti disposizioni attuative sul BURL e il 28 febbraio 2010.</p>	<p>Nella seguente tabella è riportato il crono-programma per il periodo di applicazione della Misura compreso tra il giorno 16 settembre 2008 e il 10 settembre 2010.</p>																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="7">Periodo</th> </tr> <tr> <th>I</th> <th>II</th> <th>III</th> <th>IV</th> <th>V</th> <th>VI</th> <th>VII</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Data inizio periodo di presentazione delle domande alla Provincia</td> <td>Dal giorno di pubblicazione sul BURL</td> <td>16.04.08</td> <td>01.06.08</td> <td>16.09.08</td> <td>16.01.09</td> <td>16.04.09</td> <td>11.09.09</td> </tr> <tr> <td>Data fine periodo di presentazione delle domande alla Provincia</td> <td>15.04.08</td> <td>31.05.08</td> <td>15.09.08</td> <td>15.01.09</td> <td>15.04.09</td> <td>10.09.09</td> <td>31.01.10</td> </tr> <tr> <td>Termine per invio alla Regione delle graduatorie; entro tali date devono essere concluse le istruttorie, compresi i riesami</td> <td>13.06.08</td> <td>15.09.08</td> <td>14.11.08</td> <td>13.03.09</td> <td>15.06.09</td> <td>10.11.09</td> <td>31.03.10</td> </tr> <tr> <td>Data di pubblicazione dell'atto con cui la Regione ripartisce i fondi alle Province; l'atto rappresenta la comunicazione di ammissione a finanziamento ai richiedenti</td> <td>14.07.08</td> <td>13.10.08</td> <td>15.12.08</td> <td>15.04.09</td> <td>13.07.09</td> <td>14.12.09</td> <td>03.05.10</td> </tr> </tbody> </table>		Periodo							I	II	III	IV	V	VI	VII	Data inizio periodo di presentazione delle domande alla Provincia	Dal giorno di pubblicazione sul BURL	16.04.08	01.06.08	16.09.08	16.01.09	16.04.09	11.09.09	Data fine periodo di presentazione delle domande alla Provincia	15.04.08	31.05.08	15.09.08	15.01.09	15.04.09	10.09.09	31.01.10	Termine per invio alla Regione delle graduatorie; entro tali date devono essere concluse le istruttorie, compresi i riesami	13.06.08	15.09.08	14.11.08	13.03.09	15.06.09	10.11.09	31.03.10	Data di pubblicazione dell'atto con cui la Regione ripartisce i fondi alle Province; l'atto rappresenta la comunicazione di ammissione a finanziamento ai richiedenti	14.07.08	13.10.08	15.12.08	15.04.09	13.07.09	14.12.09	03.05.10	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="6">Periodo</th> </tr> <tr> <th>IV</th> <th>V</th> <th>VI</th> <th>VII</th> <th>VIII</th> <th>IX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Data inizio periodo di presentazione delle domande alla Provincia</td> <td>16.09.2008</td> <td>16.01.2009</td> <td>16.04.2009</td> <td>11.09.2009</td> <td>01.02.2010</td> <td>16.04.2010</td> </tr> <tr> <td>Data fine periodo di presentazione delle domande alla Provincia</td> <td>15.01.2009</td> <td>15.04.2009</td> <td>10.09.2009</td> <td>31.01.2010</td> <td>15.04.2010</td> <td>10.09.2010</td> </tr> <tr> <td>Termine per invio alla Regione delle graduatorie; entro tali date devono essere concluse le istruttorie, compresi i riesami</td> <td>13.03.2009</td> <td>15.06.2009</td> <td>10.11.2009</td> <td>31.03.2010</td> <td>11.06.2010</td> <td>12.11.2010</td> </tr> <tr> <td>Data di pubblicazione dell'atto con cui la Regione ripartisce i fondi alle Province; l'atto rappresenta la comunicazione di ammissione a finanziamento ai richiedenti</td> <td>15.04.2009</td> <td>13.07.2009</td> <td>15.12.2009</td> <td>04.05.2010</td> <td>13.07.2010</td> <td>17.12.2010</td> </tr> </tbody> </table>		Periodo						IV	V	VI	VII	VIII	IX	Data inizio periodo di presentazione delle domande alla Provincia	16.09.2008	16.01.2009	16.04.2009	11.09.2009	01.02.2010	16.04.2010	Data fine periodo di presentazione delle domande alla Provincia	15.01.2009	15.04.2009	10.09.2009	31.01.2010	15.04.2010	10.09.2010	Termine per invio alla Regione delle graduatorie; entro tali date devono essere concluse le istruttorie, compresi i riesami	13.03.2009	15.06.2009	10.11.2009	31.03.2010	11.06.2010	12.11.2010	Data di pubblicazione dell'atto con cui la Regione ripartisce i fondi alle Province; l'atto rappresenta la comunicazione di ammissione a finanziamento ai richiedenti	15.04.2009	13.07.2009	15.12.2009	04.05.2010	13.07.2010	17.12.2010
		Periodo																																																																																							
	I	II	III	IV	V	VI	VII																																																																																		
Data inizio periodo di presentazione delle domande alla Provincia	Dal giorno di pubblicazione sul BURL	16.04.08	01.06.08	16.09.08	16.01.09	16.04.09	11.09.09																																																																																		
Data fine periodo di presentazione delle domande alla Provincia	15.04.08	31.05.08	15.09.08	15.01.09	15.04.09	10.09.09	31.01.10																																																																																		
Termine per invio alla Regione delle graduatorie; entro tali date devono essere concluse le istruttorie, compresi i riesami	13.06.08	15.09.08	14.11.08	13.03.09	15.06.09	10.11.09	31.03.10																																																																																		
Data di pubblicazione dell'atto con cui la Regione ripartisce i fondi alle Province; l'atto rappresenta la comunicazione di ammissione a finanziamento ai richiedenti	14.07.08	13.10.08	15.12.08	15.04.09	13.07.09	14.12.09	03.05.10																																																																																		
	Periodo																																																																																								
	IV	V	VI	VII	VIII	IX																																																																																			
Data inizio periodo di presentazione delle domande alla Provincia	16.09.2008	16.01.2009	16.04.2009	11.09.2009	01.02.2010	16.04.2010																																																																																			
Data fine periodo di presentazione delle domande alla Provincia	15.01.2009	15.04.2009	10.09.2009	31.01.2010	15.04.2010	10.09.2010																																																																																			
Termine per invio alla Regione delle graduatorie; entro tali date devono essere concluse le istruttorie, compresi i riesami	13.03.2009	15.06.2009	10.11.2009	31.03.2010	11.06.2010	12.11.2010																																																																																			
Data di pubblicazione dell'atto con cui la Regione ripartisce i fondi alle Province; l'atto rappresenta la comunicazione di ammissione a finanziamento ai richiedenti	15.04.2009	13.07.2009	15.12.2009	04.05.2010	13.07.2010	17.12.2010																																																																																			

Termine per la definizione dell'importo erogabile e invio degli elenchi liquidazione all'OPR	13.03.09	15.06.09	31.08.09	13.12.09	15.03.10	10.09.10	31.01.11	Termine per la definizione dell'importo erogabile e invio degli elenchi liquidazione all'OPR	13.12.2009	15.03.2010	10.09.2010	31.01.2011	15.03.2010	12.09.2011
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------

**MISURA 121**

**3. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO**

...  
 C. garantire il rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori dalla data di presentazione della domanda (igiene e sicurezza: d.P.R. 547/55, d.P.R. 303/56, d.lgs. 626/94, normativa in materia di fitofarmaci: d.lgs. 194/95, d.P.R. 290/01, macchine, impianti e attrezzature d.P.R. 459/96) e loro successive modifiche e integrazioni.  
 Qualora il piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola comporti la ristrutturazione o la nuova costruzione di fabbricati, il richiedente si impegna ad attenersi alle indicazioni contenute nelle Linee Guida Regionali "Criteri igienici e di sicurezza in edilizia rurale" (BURL n. 6 3° supplemento straordinario del 10 febbraio 2006); si impegna altresì a garantire, durante l'esecuzione di tali interventi edilizi il rispetto del d.lgs. 494/96 (Direttiva Cantieri).  
 La verifica del rispetto delle norme, per quanto di competenza, spetta ai Dipartimenti di prevenzione delle ASL.  
 La Provincia trasmette all'ASL l'elenco delle domande di premio finanziate, chiedendo di segnalare gli eventuali esiti negativi, rilevati a partire dalla data di presentazione delle domande, dei controlli effettuati nell'ambito dell'attività ispettiva presso le aziende agricole connesse alle medesime domande;  
 ...  
 G. essere in possesso del permesso di costruire o in alternativa, laddove ne ricorrano le condizioni ai sensi della legge regionale n. 12 dell'11 marzo 2005, Titolo III, articolo 62, della Denuncia di Inizio Attività (DIA) assentita per le opere per le quali è richiesto il contributo ai sensi della presente Misura.

**3. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO**

...  
 C. garantire il rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori dalla data di presentazione della domanda (igiene e sicurezza: d.lgs. 81/2008; fitofarmaci: d.lgs. 194/95, d.P.R. 290/01; macchine, impianti e attrezzature d.P.R. 459/96) e successive modifiche e integrazioni.  
 Qualora il Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola preveda interventi di ristrutturazione o nuova costruzione di fabbricati, il richiedente si impegna ad adottare le indicazioni contenute nelle "Linee guida integrate in edilizia rurale e zootecnia" approvate con Decreto Direzione Generale Sanità n. 5368 del 29 maggio 2009, disponibile all'indirizzo Internet <http://www.agriprel.it/Repository/deposito/Ig01/>; si impegna altresì a garantire il rispetto del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.  
 La verifica del rispetto delle norme, per quanto di competenza, spetta ai Dipartimenti di prevenzione delle ASL;  
 ...  
 G. essere in possesso del permesso di costruire o in alternativa, laddove ne ricorrano le condizioni ai sensi della legge regionale n. 12 dell'11 marzo 2005 e successive modifiche e integrazioni, Titolo III, articolo 62, della Denuncia di Inizio Attività (DIA) assentita per le opere per le quali è richiesto il contributo ai sensi della presente Misura.

**4. INTERVENTI AMMISSIBILI**

...  
 C. realizzazione e/o ristrutturazione degli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti aziendali, a condizione che almeno il 60% della materia prima lavorata sia di provenienza aziendale. Per le cooperative, i prodotti conferiti dai soci sono considerati di provenienza aziendale;  
 D. introduzione di sistemi di qualità ai sensi delle norme ISO, EMAS ed EurepGap<sup>8</sup>;  
<sup>8</sup>Il documento normativo GlobalGap è uno schema per la certificazione internazionale delle Good Agriculture Practices - GAP (buone pratiche agricole) promossa dall'omonima organizzazione che riunisce le più importanti aziende di distribuzione europee, nata per sostenere la commercializzazione di prodotti agricoli coltivati secondo i principi dell'agricoltura sostenibile. Le finalità del protocollo EurepGap sono: produzioni più sicure per il consumatore; rintracciabilità; minimo impiego di prodotti chimici; attenzioni specifiche per la protezione ambientale; cura degli aspetti igienici nella manipolazione dei prodotti alimentari; salute e sicurezza dei lavoratori e le loro condizioni di lavoro; elementi relativi alla gestione aziendale.  
 ...  
 J. acquisto ...  
 ...  
 L. realizzazione di nuove serre (serre fisse, serre mobili, tunnel e relativi impianti) con caratteristiche innovative dal punto di vista delle tecnologie adottate e finalizzate al risparmio energetico, idrico e alla salvaguardia ambientale;

**4. INTERVENTI AMMISSIBILI**

...  
 C. realizzazione e/o ristrutturazione degli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti aziendali, a condizione che almeno i 2/3 della materia prima lavorata siano di provenienza aziendale. Per le cooperative, i prodotti conferiti dai soci sono considerati di provenienza aziendale;  
 D. introduzione di sistemi di qualità ai sensi delle norme ISO, EMAS e GlobalGap<sup>8</sup>;  
<sup>8</sup>Il documento normativo GlobalGap è uno schema per la certificazione internazionale delle Good Agriculture Practices - GAP (buone pratiche agricole) promossa EUREP (Euro-Retailer Produce Working Group), organizzazione che riunisce le più importanti aziende di distribuzione europee, nata per sostenere la commercializzazione di prodotti agricoli coltivati secondo i principi dell'agricoltura sostenibile. Le finalità del protocollo GlobalGap (denominazione a partire dal 2007 della precedente certificazione EurepGap) sono: produzioni più sicure per il consumatore; rintracciabilità; minimo impiego di prodotti chimici; attenzioni specifiche per la protezione ambientale; cura degli aspetti igienici nella manipolazione dei prodotti alimentari; salute e sicurezza dei lavoratori e le loro condizioni di lavoro; elementi relativi alla gestione aziendale.  
 ...  
 J. acquisto di nuove macchine e attrezzature così come definite dal d.m. del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 454 del 14 dicembre 2001, articolo 1, paragrafi 2 e 3, per l'ammodernamento del parco macchine, limitatamente a quanto riportato nell'allegato 1 della presente Misura;  
 ...  
 L. realizzazione di nuove serre (serre fisse, serre mobili, tunnel e relativi impianti) con caratteristiche innovative dal punto di vista delle tecnologie adottate e finalizzate al risparmio energetico e idrico;

	<p>...</p> <p>P. acquisto e/o realizzazione di impianti aziendali mobili, semi mobili e fissi al servizio della singola azienda agricola, che abbiano ad oggetto la trasformazione e la valorizzazione degli effluenti di allevamento, da soli o addizionati con biomasse, residui e sottoprodotti ottenuti in prevalenza nell'azienda medesima.</p> <p>Pertanto, ai fini della valorizzazione energetica e dell'utilizzazione agronomica in impianti aziendali o interaziendali degli effluenti di allevamento, le biomasse sottoposte a digestione anaerobica o ad altri processi e che possono essere addizionate agli effluenti di allevamento, sono le seguenti:</p> <p>a) residui delle coltivazioni, come paglie, stocchi, collietti di barbabietola, residui della potatura e residui delle imprese agricole di cui al comma 7a e 7c dell'articolo 101 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, che trasformano o valorizzano le proprie produzioni vegetali;</p> <p>b) residui delle trasformazioni o valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall'industria agro-alimentare conferiti all'impianto di trattamento non soggetti al campo di applicazione della parte IV del d.lgs. 152/2006, se utilizzati in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore o biogas;</p> <p>c) sottoprodotti d'origine animale non destinati al consumo umano, che sono residui delle trasformazioni o valorizzazioni effettuate dall'agroindustria, o dalle imprese agricole di cui al comma 7b dell'articolo 101 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 che trasformano o valorizzano le proprie produzioni animali, purché siano rispettate, nella fase di conferimento e di gestione dell'impianto di trattamento, le condizioni di cui alla lettera p), comma 1 dell'articolo 183 del d.lgs. 152 modificato dal d.lgs. n. 4/2008 e la disciplina del Reg. CE n. 1774/2002;</p> <p>d) prodotti agricoli d'origine vegetale, come mais e sorgo insilati, siloerba, ecc prodotti ad esclusivo fine di conferimento ad un impianto di trattamento per ricavarne energia;</p> <p>Q. realizzazione di coperture delle vasche di stoccaggio degli effluenti di allevamento, finalizzate al contenimento di emissioni azotate e di carbonio e alla prevenzione della formazione e dispersione in atmosfera di particolati fini, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 18 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24.</p> <p>R. acquisto di nuovi autonegozi adibiti esclusivamente alla commercializzazione dei prodotti aziendali su aree pubbliche, a condizione che almeno i 2/3 dei prodotti commercializzati siano di provenienza aziendale; per le cooperative, i prodotti conferiti dai soci sono considerati di provenienza aziendale.</p>
<p><b>4.1 SPESE GENERALI</b></p>	<p><b>4.1 SPESE GENERALI</b></p>
<p>Le spese generali sono riconosciute fino ad un massimo, calcolato in percentuale sull'importo dei lavori al netto dell'IVA, del:</p> <p>a) 10% nel caso di interventi inerenti alle opere;</p> <p>b) 5% nel caso di interventi inerenti agli impianti e alle dotazioni fisse.</p> <p>Le spese generali comprendono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. i costi di redazione del Piano aziendale;</li> <li>2. la progettazione degli interventi proposti;</li> <li>3. la direzione dei lavori e la gestione del cantiere;</li> <li>4. la certificazione dei sistemi di qualità di cui alla lettera D del precedente paragrafo;</li> <li>5. le spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR fino ad un importo massimo di € 200;</li> <li>6. spese per la costituzione di polizze fideiussorie.</li> </ol>	<p>Le spese generali sono riconosciute fino ad un massimo, calcolato in percentuale sull'importo dei lavori al netto dell'IVA, del:</p> <p>a) 10% nel caso di interventi inerenti alle opere;</p> <p>b) 5% nel caso di interventi inerenti agli impianti e alle dotazioni fisse.</p> <p>Le spese generali comprendono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. i costi di redazione del Piano aziendale;</li> <li>2. la progettazione degli interventi proposti;</li> <li>3. la direzione dei lavori e la gestione del cantiere;</li> <li>4. la certificazione dei sistemi di qualità di cui alla lettera D del precedente paragrafo;</li> <li>5. le spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR fino ad un importo massimo di € 200;</li> <li>6. spese per la costituzione di polizze fideiussorie.</li> </ol> <p>Le spese generali devono essere rendicontate con fatture relative a beni e servizi connessi agli interventi oggetto di finanziamento.</p>
<p><b>5. LIMITI E DIVIETI</b></p>	<p><b>5. LIMITI E DIVIETI</b></p>
<p>Il richiedente può chiedere che gli interventi previsti dalla Misura 121 siano finanziati anche con altre "fonti di aiuto"</p>	<p>Il richiedente può chiedere che gli interventi previsti dalla Misura 121 siano finanziati anche con altre "fonti di aiuto" diverse dal</p>

diversi dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, presentando domande di finanziamento anche per bandi previsti da altre "fonti di aiuto".  
Tuttavia, gli aiuti non sono cumulabili e pertanto, in caso di ammissione a finanziamento di due o più domande, il richiedente deve optare per una di esse e rinunciare formalmente alle altre. Copia della comunicazione di rinuncia deve essere inviata anche all'Amministrazione che ha ammesso la domanda a finanziamento.

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, presentando domande di finanziamento anche per bandi previsti da altre "fonti di aiuto".  
Tuttavia, gli aiuti non sono cumulabili con altre fonti di finanziamento e pertanto, in caso di ammissione a finanziamento di due o più domande, il richiedente deve optare per una di esse e rinunciare formalmente alle altre. Copia della comunicazione di rinuncia deve essere inviata anche all'Amministrazione che ha ammesso la domanda a finanziamento.

ORTOFRUTTA	<ul style="list-style-type: none"> <li>o tutti gli investimenti per i beneficiari non soci di Organizzazioni dei Produttori<sup>10</sup> riconosciute ai sensi del Regolamento (CE) 2200/1996;</li> <li>o per i beneficiari soci di Organizzazioni dei Produttori: nuovi impianti frutticoli; strutture relative a attività di produzione, trasformazione, lavorazione e conservazione; impianti relativi alla trasformazione e conservazione; impianti antigrandine e antibrina; impianti fissi per irrigazione e fertirrigazione; serre e strutture fisse per la coltivazione in condizioni protette; hardware e software connessi a nuovi macchinari e impianti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o non deve essere aumentata la capacità produttiva dei prodotti che beneficiano dell'indennità comunitaria di ritiro<sup>11</sup>: albicocche, angurie, arance, cavolfiori, clementine, limoni, mandarini, melanzane, mele, meloni, nettarine, pere, pesche, pomodori, satsuma, uve da tavola. Tale condizione non vale per i prodotti DOP e IGP e per le produzioni biologiche realizzate da aziende iscritte al relativo elenco regionale.</li> <li>o sono esclusi gli investimenti che possono essere attuati dai beneficiari soci di Organizzazioni dei Produttori, nell'ambito dei Programmi Operativi. In particolare: riconversioni varietali orticole e frutticole, queste ultime limitatamente ad impianti già esistenti; personale al servizio dell'O.P. per il programma operativo, attività commerciale, assistenza tecnica, lotta integrata; materiali e parti di impianti mobili per irrigazione e fertirrigazione (es. manichette); materiali di copertura per colture e serre (teli, materiali pacciamanti, reti ombreggianti); operazioni colturali (cimature, diradamenti, ecc.); macchinari specifici per operazioni colturali (es. trapiantatrice per insalata, raccogliatrice automatica per pomodoro); impianti relativi alla lavorazione dei prodotti; spese per assistenza tecnica e materiali per applicazione disciplinari lotta integrata; hardware e software relativi a impianti e macchinari già esistenti</li> </ul>
------------	---	--

ORTOFRUTTA	<ul style="list-style-type: none"> <li>o tutti gli investimenti per i beneficiari non soci di Organizzazioni dei Produttori<sup>10</sup> riconosciute ai sensi del Regolamento (CE) 2200/1996;</li> <li>o per i beneficiari soci di Organizzazioni dei Produttori: nuovi impianti frutticoli; strutture relative a attività di produzione, trasformazione, lavorazione e conservazione; impianti relativi alla trasformazione e conservazione; impianti antigrandine e antibrina; impianti fissi per irrigazione e fertirrigazione; serre e strutture fisse per la coltivazione in condizioni protette; hardware e software connessi a nuovi macchinari e impianti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o non deve essere aumentata la capacità produttiva dei prodotti che beneficiano dell'indennità comunitaria di ritiro<sup>11</sup>: albicocche, angurie, arance, cavolfiori, clementine, limoni, mandarini, melanzane, mele, meloni, nettarine, pere, pesche, pomodori, satsuma, uve da tavola. Tale condizione non vale per i prodotti DOP e IGP e per le produzioni biologiche realizzate da aziende iscritte al relativo elenco regionale.</li> <li>o sono esclusi gli investimenti che possono essere attuati dai beneficiari soci di Organizzazioni dei Produttori, nell'ambito dei Programmi Operativi. In particolare: riconversioni varietali orticole e frutticole, queste ultime limitatamente ad impianti già esistenti; personale al servizio dell'O.P. per il programma operativo, attività commerciale, assistenza tecnica, lotta integrata; materiali e parti di impianti mobili per irrigazione e fertirrigazione (es. manichette); materiali di copertura per colture e serre (teli, materiali pacciamanti, reti ombreggianti); operazioni colturali (cimature, diradamenti, ecc.); macchinari specifici per operazioni colturali (es. trapiantatrice per insalata, raccogliatrice automatica per pomodoro); impianti relativi alla lavorazione dei prodotti; spese per assistenza tecnica e materiali per applicazione disciplinari lotta integrata; hardware e software relativi a impianti e macchinari già esistenti</li> </ul>
------------	---	--

**6. TIPOLOGIE DI AIUTO**

L'aiuto può essere concesso secondo le seguenti tipologie:

- **contributo in conto capitale:** è possibile richiedere una erogazione in base all'anticipo, previa garanzia fideiussoria, o allo stato di avanzamento del progetto, e un saldo finale;
- **contributo in conto interessi sui finanziamenti concessi:** gli interventi sono calcolati in equivalente sovvenzione lorda con abbuono di interessi su mutui

**6. TIPOLOGIE DI AIUTO**

L'aiuto può essere concesso secondo le seguenti tipologie:

- **contributo in conto capitale:** è possibile richiedere una erogazione in base all'anticipo, previa garanzia fideiussoria, o allo stato di avanzamento del progetto, e un saldo finale;
- **contributo in conto interessi sui finanziamenti concessi:** gli interventi sono calcolati in equivalente sovvenzione lorda con abbuono di interessi su mutui

<p>concessi da Istituti di credito. Possono scegliere tra le due tipologie di aiuto, conto capitale o conto interessi, i richiedenti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• hanno i requisiti di giovane agricoltore<sup>12</sup>;</li> <li>• non hanno i requisiti di giovane agricoltore<sup>12</sup> e propongono un programma di investimento che, in termini di spesa riconosciuta ammissibile, risulti inferiore a € 200.000 nelle zone A e B ed inferiore a € 250.000 nelle zone C e D.</li> </ul> <p>Per tutti gli altri richiedenti il contributo è erogato solo in conto interessi.</p>	<p>concessi da Istituti di credito. Possono scegliere tra le due tipologie di aiuto, conto capitale o conto interessi, i richiedenti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sono Enti Pubblici;</li> <li>• hanno i requisiti di giovane agricoltore<sup>12</sup>;</li> <li>• non hanno i requisiti di giovane agricoltore<sup>12</sup> e propongono un programma di investimento che, in termini di spesa riconosciuta ammissibile in sede di istruttoria della domanda di contributo, risulti inferiore a € 400.000;</li> <li>• non hanno i requisiti di giovane agricoltore<sup>12</sup> e conducono un'impresa o una società ubicata in zona svantaggiata montana.</li> </ul> <p>Per tutti gli altri richiedenti il contributo è erogato solo in conto interessi.</p>
--	---

<b>6.1 A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO</b>	<b>6.1 A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO</b>
---	---

<p><b>A) Contributo in conto capitale</b> L'ammontare massimo del contributo è il seguente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>30%</b> della spesa ammessa, elevato al <b>40%</b> per le aziende ubicate in zone svantaggiate montane;</li> <li>2) <b>35%</b> della spesa ammessa, elevato al <b>45%</b> per le aziende ubicate in zone svantaggiate montane condotte da giovani agricoltori<sup>12</sup>.</li> </ol> <p><b>B) Contributo in conto interessi</b> È concesso l'abbuono degli interessi sul mutuo stipulato con gli Istituti di credito convenzionati. L'importo del contributo viene liquidato dall'OPR all'Istituto finanziario intermediario previa stipula di apposita convenzione.</p> <p>Il contributo viene erogato mediante un abbattimento di <b>cinque punti</b> percentuale del tasso fisso di riferimento utilizzato per il calcolo degli interessi.</p> <p>Il tasso da applicare per la stipula del mutuo è identificato nel IRS (Interest Rate Swap – tasso di riferimento per i mutui a tasso fisso) in vigore alla stipula del contratto di mutuo, eventualmente maggiorato di un'aliquota (spread) stabilita nella contrattazione tra l'Istituto di credito e il beneficiario. L'importo del contributo è calcolato sommando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'importo corrispondente all'abbattimento previsto sugli interessi relativi alle rate già rimborsate al momento dell'erogazione del contributo;</li> <li>• l'importo corrispondente all'attualizzazione dell'abbattimento previsto degli interessi sulle rate di ammortamento del mutuo successive alla data di erogazione del contributo;</li> <li>• l'importo degli eventuali costi delle garanzie fornite dal sistema regionale delle garanzie sino ad un massimo del 6% dell'importo garantito.</li> </ul> <p>L'importo spettante, erogato in unica soluzione a seguito di accertamento finale, viene attualizzato utilizzando per il calcolo il tasso indicato dalla Commissione Europea, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea.</p> <p>Il contributo può essere concesso sino al raggiungimento dell'Equivalentente Sovvenzione Lorda (ESL) pari a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>30%</b> della spesa ammessa, elevato al <b>40%</b> per le aziende ubicate in zone svantaggiate montane;</li> <li>2) <b>35%</b> della spesa ammessa, elevato al <b>45%</b> per le aziende ubicate in zone svantaggiate montane condotte da giovani agricoltori<sup>12</sup>.</li> </ol> <p>Il contratto di mutuo da stipulare con Istituti di credito che abbiano sottoscritto l'apposita convenzione con l'OPR deve avere una durata compresa tra 7 e 15 anni.</p>	<p><b>A) Contributo in conto capitale</b> L'ammontare massimo del contributo, espresso in percentuale della spesa ammessa, è il seguente:</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Tipo di impresa o di società richiedente</th> <th colspan="2">Ubicazione dell'impresa o della società richiedente</th> </tr> <tr> <th>Zone non svantaggiate</th> <th>Zone svantaggiate montane</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Condotta da agricoltore non giovane</td> <td style="text-align: center;">35%</td> <td style="text-align: center;">45%</td> </tr> <tr> <td>Condotta da giovane agricoltore<sup>12</sup></td> <td style="text-align: center;">40%</td> <td style="text-align: center;">50%</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>B) Contributo in conto interessi</b> È concesso l'abbuono degli interessi sul mutuo stipulato con gli Istituti di credito convenzionati. L'importo del contributo viene liquidato dall'OPR all'Istituto finanziario intermediario previa stipula di apposita convenzione.</p> <p>Il contributo viene erogato mediante un abbattimento di <b>cinque punti</b> percentuale del tasso fisso di riferimento utilizzato per il calcolo degli interessi.</p> <p>Il tasso da applicare per la stipula del mutuo è identificato nel IRS (Interest Rate Swap – tasso di riferimento per i mutui a tasso fisso) in vigore alla stipula del contratto di mutuo, eventualmente maggiorato di un'aliquota (spread) stabilita nella contrattazione tra l'Istituto di credito e il beneficiario. L'importo del contributo è calcolato sommando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'importo corrispondente all'abbattimento previsto sugli interessi relativi alle rate già rimborsate al momento dell'erogazione del contributo;</li> <li>• l'importo corrispondente all'attualizzazione dell'abbattimento previsto degli interessi sulle rate di ammortamento del mutuo successive alla data di erogazione del contributo;</li> <li>• l'importo degli eventuali costi delle garanzie fornite dal sistema regionale delle garanzie sino ad un massimo del 6% dell'importo garantito.</li> </ul> <p>L'importo spettante, erogato in unica soluzione a seguito di accertamento finale, viene attualizzato utilizzando per il calcolo il tasso indicato dalla Commissione Europea, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea.</p> <p>Il contributo, espresso in percentuale della spesa ammessa, può essere concesso sino al raggiungimento dell'Equivalentente Sovvenzione Lorda (ESL), pari a:</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Tipo di impresa o di società richiedente</th> <th colspan="2">Ubicazione dell'impresa o della società richiedente</th> </tr> <tr> <th>Zone non svantaggiate</th> <th>Zone svantaggiate montane</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Condotta da agricoltore non giovane</td> <td style="text-align: center;">35%</td> <td style="text-align: center;">45%</td> </tr> <tr> <td>Condotta da giovane agricoltore<sup>12</sup></td> <td style="text-align: center;">40%</td> <td style="text-align: center;">50%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Il contratto di mutuo da stipulare con Istituti di credito che abbiano sottoscritto l'apposita convenzione con l'OPR deve avere una durata compresa tra 7 e 15 anni.</p>	Tipo di impresa o di società richiedente	Ubicazione dell'impresa o della società richiedente		Zone non svantaggiate	Zone svantaggiate montane	Condotta da agricoltore non giovane	35%	45%	Condotta da giovane agricoltore <sup>12</sup>	40%	50%	Tipo di impresa o di società richiedente	Ubicazione dell'impresa o della società richiedente		Zone non svantaggiate	Zone svantaggiate montane	Condotta da agricoltore non giovane	35%	45%	Condotta da giovane agricoltore <sup>12</sup>	40%	50%
Tipo di impresa o di società richiedente	Ubicazione dell'impresa o della società richiedente																						
	Zone non svantaggiate	Zone svantaggiate montane																					
Condotta da agricoltore non giovane	35%	45%																					
Condotta da giovane agricoltore <sup>12</sup>	40%	50%																					
Tipo di impresa o di società richiedente	Ubicazione dell'impresa o della società richiedente																						
	Zone non svantaggiate	Zone svantaggiate montane																					
Condotta da agricoltore non giovane	35%	45%																					
Condotta da giovane agricoltore <sup>12</sup>	40%	50%																					

	Le percentuali di aiuto sopra richiamate si applicano alle domande presentate dall'1 gennaio 2009, non comprese in atti di riparto già approvati dalla Direzione Generale Agricoltura. Per le domande presentate prima dell'1 gennaio 2009, comprese in atti di riparto approvati dalla Direzione Generale Agricoltura (domande ammesse a finanziamento e domande istruite positivamente ma non finanziate), rimangono confermate le percentuali di contributo stabilite con decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 1472 del 19 febbraio 2008.																																										
<b>7. PRIORITÀ DI ACCESSO</b>	<b>7. PRIORITÀ DI ACCESSO</b>																																										
Alle domande, ritenute ammissibili, che prevedano interventi da realizzarsi nell'ambito di "progetti concordati" finanziati, sarà assicurato il finanziamento in via prioritaria, purché positivamente istruite e purché le stesse raggiungano una soglia di punteggio minimo definita dal Comitato di Gestione.	Alle domande, ritenute ammissibili, che prevedano interventi da realizzarsi nell'ambito di "progetti concordati" finanziati, sarà assicurato il finanziamento in via prioritaria.																																										
<b>8. PRIORITÀ D'INTERVENTO</b>	<b>8. PRIORITÀ D'INTERVENTO</b>																																										
... Nelle aree LEADER, in caso di applicazione della presente Misura con modalità a bando nell'ambito dei Piani di Sviluppo Locale (PSL), il punteggio aggiuntivo provinciale viene assegnato dal GAL in coerenza con gli obiettivi dei singoli PSI. I criteri per l'assegnazione di questo punteggio sono approvati dal comitato di gestione del PSR congiuntamente ai bandi proposti dai GAL che provvedono alla pubblicazione degli stessi. Gli elementi di priorità relativi alle caratteristiche del programma di investimenti devono essere valutati per primi. ... In caso di interventi attinenti a più comparti produttivi, per l'assegnazione del punteggio di cui alla tabella 5 si considera il comparto cui è connessa la maggior spesa ammissibile. Nell'ambito della seguente tabella può essere assegnato un solo punteggio inerente al tipo d'intervento e all'ambito territoriale cui è connessa la maggior spesa ammissibile. Qualora il Piano aziendale non riguardi i tipi d'intervento e gli ambiti territoriali considerati in tabella 5 non viene assegnato tale punteggio di priorità. ...	... Ogni domanda per poter proseguire l'iter istruttorio deve raggiungere una soglia di punteggio minimo pari a 15 punti. Nelle aree LEADER, in caso di applicazione della presente Misura con modalità a bando nell'ambito dei Piani di Sviluppo Locale (PSL), il punteggio aggiuntivo provinciale viene assegnato dal GAL in coerenza con gli obiettivi dei singoli PSI. I criteri per l'assegnazione di questo punteggio sono approvati dal comitato di gestione del PSR congiuntamente ai bandi proposti dai GAL che provvedono alla pubblicazione degli stessi. Gli elementi di priorità relativi alle caratteristiche del programma di investimenti devono essere valutati per primi. ... In caso di interventi attinenti a più comparti produttivi, per l'assegnazione del punteggio di cui alla tabella 5 si considera il comparto cui è connessa la maggior spesa ammissibile. Per ciascun comparto produttivo può essere attribuito un solo punteggio per "tipologia di intervento per ambito territoriale". Qualora il Piano aziendale non riguardi i tipi d'intervento e gli ambiti territoriali considerati in tabella 5 non viene assegnato tale punteggio di priorità. ...																																										
<b>8.1 PRIORITÀ CONNESSA ALLE MISURE A (1.1) E B (1.2) DEL PSR 2000-2006</b>																																											
A conclusione dell'istruttoria di ammissibilità della presente Misura, è assegnato un punteggio aggiuntivo pari a 20 punti alle domande provenienti da richiedenti che hanno presentato domanda di aiuto ai sensi delle Misure a (1.1) e b (1.2) del PSR 2000-2006, favorevolmente istruite e risultate ammissibili a finanziamento ma non finanziate per carenza di fondi. Il suddetto punteggio aggiuntivo è assegnato a condizione che la domanda di contributo per la presente Misura venga presentata entro il 30 settembre 2008.																																											
<b>9.1 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA</b>	<b>9.1 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA</b>																																										
Le domande possono essere presentate ininterrottamente dal giorno successivo alla pubblicazione delle presenti disposizioni attuative sul BURL al 30 giugno 2010. Tuttavia, al fine dell'istruttoria delle domande e della redazione delle graduatorie, la presentazione delle domande è suddivisa in cinque periodi, come indicato nella seguente tabella:	Le domande possono essere presentate ininterrottamente fino al 31 dicembre 2010. Tuttavia, al fine dell'istruttoria delle domande e della redazione delle graduatorie, la presentazione delle domande è suddivisa in sei periodi, di cui gli ultimi quattro sono indicati nella seguente tabella:																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Presentazione delle domande</th> <th colspan="5">Periodo</th> </tr> <tr> <th>I</th> <th>II</th> <th>III</th> <th>IV</th> <th>V</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Data inizio</td> <td>Dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURL</td> <td>01.07.2008</td> <td>01.01.2009</td> <td>01.06.2009</td> <td>01.01.2010</td> </tr> <tr> <td>Data chiusura</td> <td>30.06.2008</td> <td>31.12.2008</td> <td>31.05.2009</td> <td>31.12.2009</td> <td>30.06.2010</td> </tr> </tbody> </table>	Presentazione delle domande	Periodo					I	II	III	IV	V	Data inizio	Dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURL	01.07.2008	01.01.2009	01.06.2009	01.01.2010	Data chiusura	30.06.2008	31.12.2008	31.05.2009	31.12.2009	30.06.2010	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Presentazione delle domande</th> <th colspan="4">Periodo</th> </tr> <tr> <th>III</th> <th>IV</th> <th>V</th> <th>VI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Data inizio</td> <td>01.01.2009</td> <td>01.06.2009</td> <td>01.01.2010</td> <td>01.07.2010</td> </tr> <tr> <td>Data chiusura</td> <td>31.05.2009</td> <td>31.12.2009</td> <td>30.06.2010</td> <td>31.12.2010</td> </tr> </tbody> </table>	Presentazione delle domande	Periodo				III	IV	V	VI	Data inizio	01.01.2009	01.06.2009	01.01.2010	01.07.2010	Data chiusura	31.05.2009	31.12.2009	30.06.2010	31.12.2010
Presentazione delle domande		Periodo																																									
	I	II	III	IV	V																																						
Data inizio	Dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURL	01.07.2008	01.01.2009	01.06.2009	01.01.2010																																						
Data chiusura	30.06.2008	31.12.2008	31.05.2009	31.12.2009	30.06.2010																																						
Presentazione delle domande	Periodo																																										
	III	IV	V	VI																																							
Data inizio	01.01.2009	01.06.2009	01.01.2010	01.07.2010																																							
Data chiusura	31.05.2009	31.12.2009	30.06.2010	31.12.2010																																							
<b>9.4 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE</b>	<b>9.4 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE</b>																																										
Oltre alla documentazione amministrativa specificata nel precedente paragrafo 9.3, per essere ammessi all'istruttoria di ammissibilità è necessario presentare la seguente documentazione:	Oltre alla documentazione amministrativa specificata nel precedente paragrafo 9.3, per essere ammessi all'istruttoria di ammissibilità è necessario presentare la seguente documentazione:																																										



<p>a. Copia cartacea della domanda e della scheda di Misura firmate in originale con fotocopia di documento di identità;</p> <p>b. Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, compilato secondo il modello allegato alla Misura 112, che comprenda un parere preventivo positivo relativo alla sostenibilità finanziaria dell'investimento, espresso da un Confidi operante nel settore agricolo o da un Istituto bancario. Le informazioni desunte dal piano aziendale concorrono all'attribuzione del punteggio di priorità per il programma di investimenti presentato;</p> <p>c. progetto e il computo metrico analitico estimativo preventivo delle opere a firma di un tecnico progettista iscritto a un Ordine Professionale, corredati dai disegni relativi alle opere in progetto;</p> <p>d. copia del permesso di costruire o in alternativa, laddove ne ricorrano le condizioni ai sensi della legge regionale n. 12 del 2005, Titolo III, articolo 62, della Denuncia di Inizio Attività (DIA) assentita per le opere per le opere connesse con il programma di investimento;</p> <p>e. parere di compatibilità del progetto definitivo con gli strumenti di salvaguardia e di gestione dei siti Natura 2000, qualora l'intervento ricada, in tutto o in parte, in tali siti;</p> <p>f. parere di compatibilità del progetto definitivo con gli strumenti di pianificazione dei parchi e delle riserve naturali, qualora l'intervento ricada, in tutto o in parte, in tali aree;</p> <p>g. tre preventivi di spesa, forniti da ditte in concorrenza, nel caso di acquisto di dotazioni finanziabili, ossia macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci del prezzario della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, indicando il preventivo considerato e le motivazioni della scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, appare il più conveniente. Nel caso in cui non si scelga l'offerta economicamente più vantaggiosa, deve essere fornita una breve relazione tecnico/economica sottoscritta da un tecnico qualificato. Per l'acquisto di beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di € 5.000,00, IVA esclusa, fermo restando l'obbligo di presentare tre preventivi, è sufficiente una dichiarazione del beneficiario, con la quale si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell'importo previsto. È fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica.</p> <p>h. autocertificazione, riferita alla situazione del giorno di presentazione della domanda, relativa a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• autorizzazione del proprietario, qualora il richiedente sia un soggetto diverso, ad effettuare gli interventi oppure esito della procedura prevista parere dell'Ente competente ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 203 del 1982 "Norme sui contratti agrari";</li> <li>• per gli interventi ricadenti in aree demaniali, presenza di regolare concessione e pagamento del canone, con l'indicazione dei rispettivi estremi;</li> <li>• rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori dalla data di presentazione della domanda, di cui al precedente paragrafo 3, lettera C;</li> </ul> <p>i. elenco dei documenti allegati alla domanda.</p> <p>Tutte le informazioni e/o i dati indicati in domanda e nella scheda di Misura sono resi ai sensi del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, articoli 46 e 47, e costituiscono "dichiarazioni sostitutive di certificazione" e "dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà". La Provincia, in conformità a quanto previsto dalla legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, comunica al richiedente il nominativo del funzionario responsabile del procedimento, come stabilito dal paragrafo 6.2 del Manuale OPR.</p>	<p>a. Copia cartacea della domanda e della scheda di Misura firmate in originale con fotocopia di documento di identità;</p> <p>b. Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, compilato secondo il modello allegato alla Misura 112, che comprenda un parere preventivo positivo relativo alla sostenibilità finanziaria dell'investimento, espresso da un Confidi operante nel settore agricolo o da un Istituto bancario. Le informazioni desunte dal piano aziendale concorrono all'attribuzione del punteggio di priorità per il programma di investimenti presentato;</p> <p>c. progetto e il computo metrico analitico estimativo preventivo delle opere a firma di un tecnico progettista iscritto a un Ordine Professionale, corredati dai disegni relativi alle opere in progetto;</p> <p>d. copia del permesso di costruire o in alternativa, laddove ne ricorrano le condizioni ai sensi della legge regionale n. 12 del 2005, Titolo III, articolo 62, della Denuncia di Inizio Attività (DIA) assentita per le opere connesse con il programma di investimento;</p> <p>e. tre preventivi di spesa, forniti da ditte in concorrenza, nel caso di acquisto di dotazioni finanziabili, ossia macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci del prezzario della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, indicando il preventivo considerato e le motivazioni della scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, appare il più conveniente. Nel caso in cui non si scelga l'offerta economicamente più vantaggiosa, deve essere fornita una breve relazione tecnico/economica sottoscritta da un tecnico qualificato. Per l'acquisto di beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di € 5.000,00, IVA esclusa, fermo restando l'obbligo di presentare tre preventivi, è sufficiente una dichiarazione del beneficiario, con la quale si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell'importo previsto. È fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica.</p> <p>f. autocertificazione, riferita alla situazione del giorno di presentazione della domanda, relativa a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• autorizzazione del proprietario, qualora il richiedente sia un soggetto diverso, ad effettuare gli interventi oppure esito della procedura prevista parere dell'Ente competente ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 203 del 1982 "Norme sui contratti agrari";</li> <li>• per gli interventi ricadenti in aree demaniali, presenza di regolare concessione e pagamento del canone, con l'indicazione dei rispettivi estremi;</li> <li>• rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori dalla data di presentazione della domanda, di cui al precedente paragrafo 3, lettera C;</li> </ul> <p>g. elenco dei documenti allegati alla domanda.</p> <p>Tutte le informazioni e/o i dati indicati in domanda e nella scheda di Misura sono resi ai sensi del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, articoli 46 e 47, e costituiscono "dichiarazioni sostitutive di certificazione" e "dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà". La Provincia, in conformità a quanto previsto dalla legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, comunica al richiedente il nominativo del funzionario responsabile del procedimento, come stabilito dal paragrafo 6.2 del Manuale OPR.</p>
<p><b>9.6 PARERI DI COMPATIBILITÀ DELLE AREE PROTETTE E SITI NATURA 2000</b></p>	
<p>Qualora l'intervento ricada, in tutto o in parte, in tali aree e siti, gli enti gestori di parchi, riserve o siti natura 2000 esprimono il parere entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta</p>	

completa di progetto o di relazione. Il termine è ridotto a trenta giorni in caso di varianti in corso d'opera di cui al paragrafo 15.1. Il parere di compatibilità ha come oggetto le possibili conseguenze negative dell'intervento:

- sulle zone facenti parte della rete "Natura 2000", ossia Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale;
- sull'area protetta.

In tutti i casi, il parere si intende provvisoriamente acquisito qualora l'ente gestore non comunichi il diniego entro i termini sopra indicati: la Provincia prosegue l'istruttoria tenendo conto di eventuali pareri che dovessero giungere prima della chiusura dell'istruttoria.

**10. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA**

L'istruttoria della domanda è affidata alla Provincia e prevede lo svolgimento di controlli amministrativi che comprendono:

...

- il controllo tecnico sulla documentazione allegata alla domanda di aiuto; per la verifica della congruità dei prezzi contenuti nei computi metrici estimativi analitici, si fa riferimento al primo prezzo dell'anno pubblicato dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato (C.C.I.A.A.) della provincia di appartenenza;

L'istruttoria della domanda è affidata alla Provincia e prevede lo svolgimento di controlli amministrativi che comprendono:

...

- il controllo tecnico sulla documentazione allegata alla domanda di aiuto; per la verifica della congruità dei prezzi contenuti nei computi metrici estimativi analitici, si fa riferimento ai prezzi riportati nel primo prezzo dell'anno pubblicato dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato (C.C.I.A.A.) della provincia di appartenenza, forfettariamente scontati fino al 20%;

**10. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ' DELLA DOMANDA**

**11. COMPLETAMENTO DELLE ISTRUTTORIE E GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI AIUTO AMMISSIBILI**

...

	Periodo				
	I	II	III	IV	V
Termine per l'invio alla Regione delle graduatorie; entro tali date devono essere concluse le istruttorie, compresi i riesami	31.10.2008	30.04.2009	30.09.2009	30.04.2010	29.10.2010

...

**11. COMPLETAMENTO DELLE ISTRUTTORIE E GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI AIUTO AMMISSIBILI**

...

	Periodo			
	III	IV	V	VI
Termine per l'invio alla Regione delle graduatorie; entro tali date devono essere concluse le istruttorie, compresi i riesami	30.09.2009	30.04.2010	29.10.2010	02.05.2011

...

**12. PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO**

La Regione Lombardia, con successivo atto, definisce i criteri di riparto alle Province delle risorse finanziarie disponibili. La Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, dopo il ricevimento dalle Province del provvedimento di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili di cui al precedente paragrafo 10, con proprio atto provvede alla:

- suddivisione delle risorse finanziarie e definisce, in relazione alla dotazione finanziaria disponibile, la quota di risorse assegnata alle domande ammissibili a finanziamento di ciascuna Provincia;
- approvazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento di ciascuna Provincia.

...

...

	Periodo				
	I	II	III	IV	V
Data di pubblicazione dell'atto con cui la Regione ripartisce i fondi alle Province; l'atto rappresenta la comunicazione di ammissione a finanziamento ai richiedenti	01.12.2008	03.06.2009	02.11.2009	31.05.2010	29.11.2010

...

**12. PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO**

La Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, dopo il ricevimento dalle Province del provvedimento di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili di cui al precedente paragrafo 10, con proprio atto provvede alla:

- suddivisione delle risorse finanziarie e definisce, in relazione alla dotazione finanziaria disponibile, la quota di risorse assegnata alle domande ammissibili a finanziamento di ciascuna Provincia;
- approvazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento di ciascuna Provincia.

...

...

	Periodo			
	III	IV	V	VI
Data di pubblicazione dell'atto con cui la Regione ripartisce i fondi alle Province; l'atto rappresenta la comunicazione di ammissione a finanziamento ai richiedenti	03.11.2009	01.06.2010	30.11.2010	07.06.2011

...

...

La Provincia inoltre trasmette all'ASL l'elenco delle domande di premio finanziate, chiedendo di segnalare gli eventuali esiti negativi, rilevati a partire dalla data di presentazione delle domande, dei controlli effettuati nell'ambito dell'attività ispettiva presso le aziende agricole connesse alle medesime domande.

**14. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI**

Gli interventi devono essere realizzati entro e non oltre 15 mesi dalla pubblicazione sul BURL del provvedimento di suddivisione delle risorse finanziarie di cui al precedente paragrafo 12.

**14. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI**

Gli interventi devono essere realizzati entro e non oltre 15 mesi dalla pubblicazione sul BURL del provvedimento di suddivisione delle risorse finanziarie di cui al paragrafo 12, come indicato nella seguente tabella.

	Periodo				
	I	II	III	IV	V
Termine per la realizzazione dei lavori	01.03.2010	03.09.2010	02.02.2011	31.08.2011	29.02.2012

Nel caso di programmi di investimento inerenti al solo acquisto di:

- impianti mobili, semi mobili e fissi di cui al precedente paragrafo 4, lettera I),
- nuove macchine e attrezzature di cui al precedente paragrafo 4, lettera J),
- nuove apparecchiature e strumentazioni informatiche di cui al precedente paragrafo 4, lettera N),

gli acquisti devono avvenire entro e non oltre 12 mesi, come indicato nella seguente tabella.

	Periodo				
	I	II	III	IV	V
Termine per l'acquisto delle dotazioni	01.12.2009	03.06.2010	02.11.2010	31.05.2011	29.11.2011

**16. DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'ANTICIPO**

Il beneficiario può richiedere alla Provincia, tramite una apposita **"domanda di pagamento"**, l'erogazione di un anticipo, pari al 20% dell'importo del contributo concedibile.

...

La durata della garanzia della polizza fideiussoria è pari al periodo di realizzazione dell'intervento più 18 mesi di rinnovo automatico ed eventuali ulteriori proroghe semestrali su espressa richiesta dell'OPR<sup>19</sup>.

Al termine della verifica della documentazione presentata, il funzionario istruttore redige il relativo verbale.

La Provincia propone all'OPR la liquidazione dell'anticipo secondo le procedure e le regole stabilite nel "Manuale" OPR.

Non sono concessi anticipi per interventi relativi all'acquisto di macchine ed attrezzature e dotazioni fisse, di cui al precedente paragrafo 4, lettere I e J, la cui installazione non sia soggetta al rilascio di concessione edilizia.

**17. DOMANDA DI PAGAMENTO DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)**

Il beneficiario può presentare alla Provincia una sola **"domanda di pagamento"** per lavori parzialmente eseguiti. Per richiedere l'erogazione dello stato di avanzamento lavori, il beneficiario deve allegare alla domanda:

- fatture quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice;
- tracciabilità dei pagamenti effettuati (vedi "Manuale")
- stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori;
- polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, a favore dell'OPR o a favore della Provincia nel caso di Aiuti di Stato, come precisato al successivo paragrafo 23, contratta con un istituto di credito o assicurativo compreso nell'elenco dell'OPR, di importo pari all'anticipo richiesto, maggiorato<sup>18</sup> del 10%, nel caso in cui il SAL sia superiore al 60% dell'importo dell'investimento globale ammesso;
- computo metrico.

L'importo relativo allo stato di avanzamento è determinato in percentuale sulla base delle opere realizzate.

Non è prevista la possibilità di richiedere lo stato di avanzamento lavori per interventi relativi all'acquisto di macchine ed attrezzature innovative e dotazioni fisse di cui al precedente paragrafo 4, lettera J, la cui installazione non sia soggetta al rilascio di concessione edilizia.

Al termine della verifica della documentazione presentata il funzionario istruttore redige il relativo verbale.

Per ottenere il SAL la spesa già sostenuta deve essere compresa tra un minimo del 30% e un massimo del 90% dell'importo dell'investimento globale ammesso.

	Periodo			
	III	IV	V	VI
Termine per la realizzazione degli interventi	03.02.2011	01.09.2011	29.02.2012	07.09.2012

**16. DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'ANTICIPO**

La richiesta di anticipo è prevista solo per i contributi concessi in conto capitale.

Il beneficiario può richiedere alla Provincia, tramite una apposita **"domanda di pagamento"**, l'erogazione di un anticipo, pari al 20% dell'importo del contributo concedibile.

...

Al termine della verifica della documentazione presentata, il funzionario istruttore redige il relativo verbale.

La Provincia propone all'OPR la liquidazione dell'anticipo secondo le procedure e le regole stabilite nel "Manuale" OPR.

**17. DOMANDA DI PAGAMENTO DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)**

La richiesta del SAL è prevista solo per i contributi concessi in conto capitale.

Il beneficiario può presentare alla Provincia una sola **"domanda di pagamento"** per lavori parzialmente eseguiti.

Per ottenere il SAL la spesa già sostenuta deve essere compresa tra un minimo del 30% e un massimo del 90% dell'importo dell'investimento globale ammesso.

Il SAL non è concesso a chi ha beneficiato dell'anticipo.

Per richiedere l'erogazione dello stato di avanzamento lavori, il beneficiario deve allegare alla domanda:

- fatture quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice;
- tracciabilità dei pagamenti effettuati (vedi "Manuale")
- stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori;
- computo metrico.

L'importo relativo allo stato di avanzamento è determinato in percentuale sulla base delle opere realizzate.

Al termine della verifica della documentazione presentata il funzionario istruttore redige il relativo verbale.

<p>Lo stato di avanzamento lavori non è concesso a chi ha beneficiato dell'anticipo.</p> <p>...</p>	<p>...</p>
<p><b>18. DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO</b></p>	<p><b>18. DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO</b></p>
<p>Per richiedere il saldo del contributo, il beneficiario deve presentare una apposita "domanda di pagamento" alla Provincia, allegando la documentazione indicata al capitolo 9.3 del "Manuale", entro la data di scadenza del termine di esecuzione dei lavori, comprensivo di eventuali proroghe. In caso contrario la Provincia chiede al beneficiario di presentare la richiesta entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta stessa</p>	<p>Per richiedere il saldo del contributo, il beneficiario deve presentare una apposita "domanda di pagamento" alla Provincia, allegando la documentazione indicata al capitolo 9.3 del "Manuale", entro la data di scadenza del termine di esecuzione dei lavori, comprensivo di eventuali proroghe. In caso contrario la Provincia chiede al beneficiario di presentare la richiesta entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.</p>
<p><b>18.1 ALLEGATI ALLA DOMANDA DI PAGAMENTO DA PARTE DEI BENEFICIARI</b></p>	<p>Alla domanda di pagamento del saldo deve essere allegata la seguente documentazione:</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dichiarazione del beneficiario che, in presenza di altre fonti di finanziamento, indicate in modo esplicito, l'aiuto totale percepito non supera i massimali di aiuto ammessi;</li> <li>• copia delle rinunce ad altri contributi, qualora non cumulabili con la presente Misura;</li> <li>• documentazione attestante la spesa sostenuta, ossia fatture quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice, stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori, computo metrico analitico consuntivo per la parte quantitativa, ecc., al netto di eventuali sconti;</li> <li>• tracciabilità dei pagamenti effettuati;</li> <li>• dichiarazione del direttore dei lavori, sotto sua personale responsabilità, ai sensi della legge regionale n. 1/2007, sulla realizzazione dei lavori in conformità a quanto previsto nella relazione o autorizzato con varianti in corso d'opera o comunque in base a quanto indicato nel paragrafo 18;</li> <li>• relazione tecnica descrittiva dello stato finale dei lavori, firmata dal direttore dei lavori.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dichiarazione del beneficiario che, in presenza di altre fonti di finanziamento, indicate in modo esplicito, l'aiuto totale percepito non supera i massimali di aiuto ammessi;</li> <li>• copia delle rinunce ad altri contributi pubblici;</li> <li>• documentazione attestante la spesa sostenuta, ossia fatture quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice, stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori, computo metrico analitico consuntivo per la parte quantitativa, ecc., al netto di eventuali sconti;</li> <li>• tracciabilità dei pagamenti effettuati;</li> <li>• dichiarazione del direttore dei lavori, sotto sua personale responsabilità, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 1/2007, sulla realizzazione dei lavori in conformità a quanto previsto nella relazione o autorizzato con varianti in corso d'opera o comunque in base a quanto indicato sopra;</li> <li>• relazione tecnica descrittiva dello stato finale dei lavori, firmata dal direttore dei lavori;</li> <li>• documentazione tecnica necessaria nel caso di impianti: descrizione redatta da un tecnico abilitato con dichiarazione che gli investimenti risultano conformi alle normative vigenti in materia urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, igiene e tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, che sussistono le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti di cui alla normativa vigente.</li> </ul>
<p><b>18.1 CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI</b></p>	<p><b>18.1 CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI</b></p>
<p>Al termine della verifica della documentazione presentata, la Provincia effettua una visita "in situ", ossia un sopralluogo per verificare la corretta e completa esecuzione dei lavori e l'avvenuto acquisto delle dotazioni, verificando in particolare se gli stessi sono stati realizzati/acquistati in conformità al progetto approvato, a quanto previsto nella relazione e nel progetto o a quanto autorizzato con varianti in corso d'opera o comunque in base a quanto indicato nel paragrafo 18.</p>	<p>Al termine della verifica della documentazione presentata, la Provincia effettua una visita "in situ", ossia un sopralluogo per verificare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano aziendale, la corretta e completa esecuzione dei lavori e l'avvenuto acquisto delle dotazioni, verificando in particolare se gli stessi sono stati realizzati/acquistati in conformità al progetto approvato, a quanto previsto nella relazione e nel progetto o a quanto autorizzato con varianti in corso d'opera o comunque in base a quanto indicato nel precedente paragrafo 18.</p>
<p><b>21. FIDEIUSSIONI</b></p>	<p><b>21. FIDEIUSSIONI</b></p>
<p>La polizza fideiussoria è richiesta nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• erogazione dell'anticipo;</li> <li>• erogazione di SAL superiore al 60% o di saldo ai beneficiari che non hanno ancora ottenuto tutta la documentazione richiesta per la liquidazione;</li> <li>• erogazione di SAL superiore al 60% o saldi ai beneficiari che non abbiano ancora raggiunto alcuni requisiti;</li> <li>• erogazione del contributo in assenza di possesso della quota latte necessaria a garantire la produzione, solo in caso di aumento della capacità produttiva;</li> <li>• erogazione del saldo in assenza dell'aggiornamento del PUA o PUAS, in seguito a mutate condizioni di allevamento, aumento dei capi, ecc.;</li> <li>• erogazione del saldo in caso di giovani agricoltori che devono ancora soddisfare i requisiti indicati al paragrafo 3, lettera B.</li> </ul> <p>...</p> <p>La durata della garanzia della polizza fideiussoria è indicata al paragrafo 9.3.6 del "Manuale". Per lo schema di polizza fideiussoria vedere l'allegato 3 del "Manuale".</p>	<p>La polizza fideiussoria è richiesta nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• erogazione dell'anticipo;</li> <li>• erogazione di saldo ai beneficiari che non hanno ancora ottenuto tutta la documentazione richiesta per la liquidazione;</li> <li>• erogazione di saldo ai beneficiari che non abbiano ancora raggiunto alcuni requisiti;</li> <li>• erogazione del contributo in assenza di possesso della quota latte necessaria a garantire la produzione, solo in caso di aumento della capacità produttiva;</li> <li>• erogazione del saldo in assenza dell'aggiornamento del PUA o PUAS, in seguito a mutate condizioni di allevamento, aumento dei capi, ecc.;</li> <li>• erogazione del saldo in caso di giovani agricoltori che devono ancora soddisfare i requisiti indicati al paragrafo 3, lettera B.</li> </ul> <p>...</p> <p>La durata della garanzia della polizza fideiussoria è pari al periodo di realizzazione dell'intervento più 18 mesi di rinnovo automatico ed eventuali ulteriori proroghe semestrali su</p>

	espressa richiesta dell'OPR20, come indicato al capitolo 9.3.6 del "Manuale". Per lo schema di polizza fideiussoria vedere l'allegato 3 del "Manuale".																					
<b>23. ELENCHI DI LIQUIDAZIONE</b>	<b>23. ELENCHI DI LIQUIDAZIONE</b>																					
...	...																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="5">Periodo</th> </tr> <tr> <th>I</th> <th>II</th> <th>III</th> <th>IV</th> <th>V</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Termine per la definizione dell'importo erogabile e invio degli elenchi liquidazione all'OPR</td> <td>02.11.2010</td> <td>03.05.2011</td> <td>03.10.2011</td> <td>30.04.2012</td> <td>31.10.2012</td> </tr> </tbody> </table>						Periodo					I	II	III	IV	V	Termine per la definizione dell'importo erogabile e invio degli elenchi liquidazione all'OPR	02.11.2010	03.05.2011	03.10.2011	30.04.2012	31.10.2012
	Periodo																					
	I	II	III	IV	V																	
Termine per la definizione dell'importo erogabile e invio degli elenchi liquidazione all'OPR	02.11.2010	03.05.2011	03.10.2011	30.04.2012	31.10.2012																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="4">Periodo</th> </tr> <tr> <th>III</th> <th>IV</th> <th>V</th> <th>VI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Termine per la definizione dell'importo erogabile e invio degli elenchi liquidazione all'OPR</td> <td>03.10.2011</td> <td>30.04.2012</td> <td>31.10.2012</td> <td>07.05.2013</td> </tr> </tbody> </table>						Periodo				III	IV	V	VI	Termine per la definizione dell'importo erogabile e invio degli elenchi liquidazione all'OPR	03.10.2011	30.04.2012	31.10.2012	07.05.2013			
	Periodo																					
	III	IV	V	VI																		
Termine per la definizione dell'importo erogabile e invio degli elenchi liquidazione all'OPR	03.10.2011	30.04.2012	31.10.2012	07.05.2013																		
...	...																					
<b>24. CONTROLLI EX POST</b>	<b>24. CONTROLLI EX POST</b>																					
...	...																					
Nel periodo "ex post" la Provincia effettua i controlli per verificare il rispetto degli impegni assunti da parte del beneficiario, con i seguenti obiettivi:	Nel periodo "ex post" la Provincia effettua i controlli per verificare il rispetto degli impegni assunti da parte del beneficiario, con i seguenti obiettivi:																					
a) verificare che le operazioni d'investimento non subiscano, nei cinque anni successivi alla data di comunicazione di concessione del contributo, modifiche sostanziali che:	a) verificare che le operazioni d'investimento non subiscano, nei cinque anni successivi alla data di comunicazione di concessione del contributo, modifiche sostanziali che:																					
<ul style="list-style-type: none"> <li>ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad un'impresa o a un ente pubblico;</li> <li>siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione dell'impresa o della società agricola beneficiaria;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad un'impresa o a un ente pubblico;</li> <li>siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione dell'impresa o della società agricola beneficiaria;</li> </ul>																					
b) verificare la realtà e la finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario, quindi che i costi dichiarati non siano stati oggetto di sconti, ribassi, restituzioni, tranne in casi di contributi in natura o di importi forfetari. Le verifiche richiedono un esame dei documenti contabili;	b) verificare la realtà e la finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario, quindi che i costi dichiarati non siano stati oggetto di sconti, ribassi, restituzioni, tranne in casi di contributi in natura o di importi forfetari. Le verifiche richiedono un esame dei documenti contabili;																					
c) garantire che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con fondi di origine nazionale o comunitaria, ossia non sia oggetto di doppio finanziamento. Le verifiche richiedono un esame dei documenti contabili.	c) garantire che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con fondi di origine nazionale o comunitaria, ossia non sia oggetto di doppio finanziamento. Le verifiche richiedono un esame dei documenti contabili;																					
	d) verificare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano aziendale non verificabili durante la visita "in situ" per collaudo.																					
<b>28.1 CONTESTAZIONI PER MANCATO ACCOGLIMENTO O FINANZIAMENTO DELLA DOMANDA</b>	<b>28.1 CONTESTAZIONI PER MANCATO ACCOGLIMENTO O FINANZIAMENTO DELLA DOMANDA</b>																					
Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda, al soggetto interessato è data facoltà di esperire tre forme alternative di ricorso, come di seguito indicato:	Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda l'interessato può proporre azione entro 60 giorni avanti al giudice amministrativo competente per territorio (TAR) nonché ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di decadenza.																					
1. ricorso gerarchico alla Regione Lombardia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione <sup>21</sup> , che deve risolversi:																						
<ul style="list-style-type: none"> <li>di norma entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso, salvo comprovate necessità istruttorie da parte della Regione, le quali devono essere comunicate tempestivamente al ricorrente;</li> <li>non oltre i 90 giorni, allorquando la Regione, stimando inconsistenti le ragioni del ricorso, si avvale del silenzio-diniego, senza fornire alcuna comunicazione al ricorrente;</li> </ul>																						
2. ricorso giurisdizionale al TAR competente:																						
<ul style="list-style-type: none"> <li>entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione,</li> <li>non oltre i 60 giorni successivi al termine ultimo dei 90 giorni considerati per l'operatività del silenzio-diniego, di cui al secondo alinea del precedente punto 1.;</li> </ul>																						
3. ricorso al Capo dello Stato <b>entro 120 giorni</b> dal ricevimento della comunicazione.																						
<b>26.1 RECESSO DAGLI IMPEGNI (RINUNCIA)</b>	<b>26.1 RECESSO DAGLI IMPEGNI (RINUNCIA)</b>																					
...	...																					
Il recesso comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali, ad esclusione di cause di forza maggiore indicate al punto 12.2 del "Manuale" OPR.	Il recesso comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali, ad esclusione di cause di forza maggiore indicate al punto 12.2 del "Manuale" OPR.																					
La rinuncia totale deve essere presentata a SIARL tramite una apposita domanda. Una copia cartacea della rinuncia deve essere inoltrata alla Provincia.	La rinuncia deve essere presentata a SIARL tramite apposita domanda ai sensi del punto 12.1 del "Manuale" OPR. Una copia cartacea della rinuncia deve essere inoltrata alla Provincia. Indipendentemente dalla percentuale calcolata, la rinuncia																					

	diventa totale sulla singola misura, quando l'impegno, ancora in essere dopo la richiesta di rinuncia, è inferiore al valore finanziario minimo d'intervento, stabilito al precedente paragrafo 6.2.
<b>27.1 IMPEGNI ESSENZIALI</b>	<b>27.1 IMPEGNI ESSENZIALI</b>
<p>Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle somme indebitamente percepite.</p> <p>Gli impegni essenziali sono:</p> <p>...</p> <p>17. realizzare un investimento, superiore al valore minimo di spesa ammissibile, indicato al paragrafo 6.2, che risponda a requisiti di funzionalità e completezza, nei tempi previsti e concessi, massimo 15 mesi più 3 mesi di eventuale proroga autorizzata;</p> <p>Nel caso di programmi di investimento inerenti al solo acquisto di macchine e attrezzature innovative e di dotazioni fisse aziendali ed interaziendali di cui al precedente paragrafo 4, lettera I, fermo restando il valore minimo di spesa ammissibile di € 20.000 per le imprese agricole singole situate in zona svantaggiata<sup>6</sup> e a € 40.000 per le altre imprese, i tempi di esecuzione degli acquisti previsti sono pari al massimo a 12 mesi e non può essere autorizzata alcuna proroga;</p> <p>18. provvedere all'adeguamento, dalla data di presentazione della domanda, alle norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori di cui al paragrafo 3, lettera C, di aspetti di particolare rilevanza (impianto elettrico aziendale, protezione di alberi cardanici e prese di forza, scale portatili, protezione vasconi, fornitura dei DPI, servizi igienici e spogliatoi). Il mancato adeguamento è documentato da esito negativo a seguito dei controlli effettuati dalle ASL nell'ambito dell'attività ispettiva presso le aziende agricole ed è segnalato alle Province;</p> <p>19. presentare la documentazione necessaria per la liquidazione della domanda di pagamento del saldo del contributo, comprensiva di tutta la documentazione indicata al paragrafo 18.1, entro 20 giorni dalla data di ricezione del sollecito della Provincia, come stabilito al paragrafo 18;</p> <p>20. concludere i lavori entro il termine previsto, comprensivo di eventuali proroghe;</p> <p>21. apportare al programma di investimenti soltanto varianti che rispettino quanto stabilito ai precedenti paragrafi 15.1, 15.2 e 15.3</p>	<p>Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle somme indebitamente percepite.</p> <p>Gli impegni essenziali sono:</p> <p>...</p> <p>17. realizzare un investimento, superiore al valore minimo di spesa ammissibile, indicato al paragrafo 6.2, che risponda a requisiti di funzionalità e completezza;</p> <p>18. concludere i lavori e/o acquistare le dotazioni entro il termine previsto, comprensivo di eventuali proroghe.</p> <p>Nel caso di programmi di investimento inerenti al solo acquisto di macchine e attrezzature innovative e di dotazioni fisse aziendali ed interaziendali di cui al precedente paragrafo 4, lettera I, i tempi di esecuzione degli acquisti previsti sono pari al massimo a 12 mesi e non può essere autorizzata alcuna proroga;</p> <p>19. provvedere all'adeguamento, dalla data di presentazione della domanda, alle norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori di cui al paragrafo 3, lettera C, di aspetti di particolare rilevanza (impianto elettrico aziendale, protezione di alberi cardanici e prese di forza, scale fisse e portatili, protezione vasconi, fornitura dei DPI, servizi igienici e spogliatoi). Il mancato adeguamento è documentato da esito negativo a seguito dei controlli effettuati dalle ASL nell'ambito dell'attività ispettiva presso le aziende agricole ed è segnalato alle Province;</p> <p>20. presentare la documentazione necessaria per la liquidazione della domanda di pagamento del saldo del contributo, comprensiva di tutta la documentazione indicata al paragrafo 18, entro 20 giorni dalla data di ricezione del sollecito della Provincia, come stabilito al paragrafo 18;</p> <p>21. apportare al programma di investimenti soltanto varianti che rispettino quanto stabilito ai precedenti paragrafi 15.1, 15.2 e 15.3.</p>
<b>27.2 IMPEGNI ACCESSORI</b>	<b>27.2 IMPEGNI ACCESSORI</b>
<p>Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal contributo e la restituzione delle somme indebitamente percepite.</p> <p>Di seguito sono elencati gli impegni accessori:</p> <p>...</p> <p>2. informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso azioni specifiche correlate alla natura e all'entità dell'intervento finanziato.</p> <p>Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 2 del documento "Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali" approvate con d.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008, pubblicate sul BURL n. 12 del 21 marzo 2008 e disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura <a href="http://www.agricoltura.regione.lombardia.it">www.agricoltura.regione.lombardia.it</a> nella sezione dedicata al PSR 2007-2013;</p>	<p>Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal contributo e la restituzione delle somme indebitamente percepite.</p> <p>Di seguito sono elencati gli impegni accessori:</p> <p>...</p> <p>2. informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso azioni specifiche correlate alla natura e all'entità dell'intervento finanziato.</p> <p>Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 1 del documento "Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali" approvate con d.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008,, e successive modifiche e integrazioni, disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura <a href="http://www.agricoltura.regione.lombardia.it">www.agricoltura.regione.lombardia.it</a> nella sezione dedicata al PSR 2007-2013;</p>
<b>28.1 CONTESTAZIONI PER MANCATO ACCOGLIMENTO O FINANZIAMENTO DELLA DOMANDA</b>	<b>28.1 CONTESTAZIONI PER MANCATO ACCOGLIMENTO O FINANZIAMENTO DELLA DOMANDA</b>
<p>Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda, al soggetto interessato è data facoltà di esperire tre forme alternative di ricorso, come di seguito indicato:</p> <p>1. ricorso gerarchico alla Regione Lombardia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione<sup>21</sup>, che deve risolversi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di norma entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso, salvo comprovate necessità istruttorie da parte della Regione, le quali devono essere comunicate tempestivamente al ricorrente;</li> </ul>	<p>Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda l'interessato può proporre azione entro 60 giorni avanti al giudice amministrativo competente per territorio (TAR) nonché ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di decadenza.</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• non oltre i 90 giorni, allorquando la Regione, stimando inconsistenti le ragioni del ricorso, si avvale del silenzio-diniego, senza fornire alcuna comunicazione al ricorrente;</li> </ul> <p>2. ricorso giurisdizionale al TAR competente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione,</li> <li>• non oltre i 60 giorni successivi al termine ultimo dei 90 giorni considerati per l'operatività del silenzio-diniego, di cui al secondo alinea del precedente punto 1.;</li> </ul> <p>3. ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.</p>																																																																																																		
<p><b>28.2 CONTESTAZIONI PER PROVVEDIMENTI DI DECADENZA O DI RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO</b></p>	<p><b>28.2 CONTESTAZIONI PER PROVVEDIMENTI DI DECADENZA O DI RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO</b></p>																																																																																																	
<p>Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati a seguito dell'effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire i seguenti ricorsi:</p> <p>1. ricorso gerarchico alla Regione Lombardia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione<sup>21</sup>, che deve risolversi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso, salvo comprovate necessità istruttorie da parte della Regione, le quali devono essere comunicate tempestivamente al ricorrente; trascorsi i 90 giorni e in assenza di comunicazione da parte della Regione, opera il silenzio diniego e, pertanto, il ricorso si intende respinto;</p> <p>2. ricorso al Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di procedura Civile.</p>	<p>Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati a seguito dell'effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire azione proposta avanti il Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di procedura Civile.</p>																																																																																																	
<p><b>31. RIEPILOGO TEMPISTICA</b></p>	<p><b>31. RIEPILOGO TEMPISTICA</b></p>																																																																																																	
<p>Nella seguente tabella è riportato il crono-programma per il periodo di applicazione della Misura compreso tra il giorno successivo alla pubblicazione delle presenti disposizioni attuative sul BURL e il 30 giugno 2010.</p>	<p>Nella seguente tabella è riportato il crono-programma per il periodo di applicazione della Misura compreso tra il giorno 1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010.</p>																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="5">Periodo</th> </tr> <tr> <th>I</th> <th>II</th> <th>III</th> <th>IV</th> <th>V</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Data inizio periodo di presentazione delle domande alla Provincia</td> <td>Dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURL</td> <td>01.07.2008</td> <td>01.01.2009</td> <td>01.06.2009</td> <td>01.01.2010</td> </tr> <tr> <td>Data fine periodo di presentazione delle domande alla Provincia</td> <td>30.06.2008</td> <td>31.12.2008</td> <td>31.05.2009</td> <td>31.12.2009</td> <td>30.06.2010</td> </tr> <tr> <td>Termine entro cui realizzare il programma di investimento per ottenere il punteggio di priorità pari a 3 punti</td> <td colspan="5">10 mesi dalla pubblicazione dell'ammissione a finanziamento. Tale richiesta deve essere corredata da tutta la documentazione necessaria per la regolare definizione dell'importo del saldo</td> </tr> <tr> <td>Termine per invio alla Regione delle graduatorie; entro tali date devono essere concluse le istruttorie, compresi i riesami</td> <td>31.10.2008</td> <td>30.04.2009</td> <td>30.09.2009</td> <td>30.04.2010</td> <td>29.10.2010</td> </tr> <tr> <td>Data di pubblicazione dell'atto con cui la Regione ripartisce i fondi alle Province; l'atto rappresenta la comunicazione di ammissione a finanziamento ai richiedenti</td> <td>01.12.2008</td> <td>03.06.2009</td> <td>02.11.2009</td> <td>31.05.2010</td> <td>29.11.2010</td> </tr> <tr> <td>Termine per la realizzazione dei lavori</td> <td>01.03.2010</td> <td>03.09.2010</td> <td>02.02.2011</td> <td>31.08.2011</td> <td>29.02.2012</td> </tr> <tr> <td>Termine per la definizione dell'importo erogabile e invio degli elenchi liquidazione all'OPR</td> <td>02.11.2010</td> <td>03.05.2011</td> <td>03.10.2011</td> <td>30.04.2012</td> <td>31.10.2012</td> </tr> </tbody> </table>		Periodo					I	II	III	IV	V	Data inizio periodo di presentazione delle domande alla Provincia	Dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURL	01.07.2008	01.01.2009	01.06.2009	01.01.2010	Data fine periodo di presentazione delle domande alla Provincia	30.06.2008	31.12.2008	31.05.2009	31.12.2009	30.06.2010	Termine entro cui realizzare il programma di investimento per ottenere il punteggio di priorità pari a 3 punti	10 mesi dalla pubblicazione dell'ammissione a finanziamento. Tale richiesta deve essere corredata da tutta la documentazione necessaria per la regolare definizione dell'importo del saldo					Termine per invio alla Regione delle graduatorie; entro tali date devono essere concluse le istruttorie, compresi i riesami	31.10.2008	30.04.2009	30.09.2009	30.04.2010	29.10.2010	Data di pubblicazione dell'atto con cui la Regione ripartisce i fondi alle Province; l'atto rappresenta la comunicazione di ammissione a finanziamento ai richiedenti	01.12.2008	03.06.2009	02.11.2009	31.05.2010	29.11.2010	Termine per la realizzazione dei lavori	01.03.2010	03.09.2010	02.02.2011	31.08.2011	29.02.2012	Termine per la definizione dell'importo erogabile e invio degli elenchi liquidazione all'OPR	02.11.2010	03.05.2011	03.10.2011	30.04.2012	31.10.2012	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="4">Periodo</th> </tr> <tr> <th>III</th> <th>IV</th> <th>V</th> <th>VI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Data inizio periodo di presentazione delle domande alla Provincia</td> <td>01.01.2009</td> <td>01.06.2009</td> <td>01.01.2010</td> <td>01.07.2010</td> </tr> <tr> <td>Data fine periodo di presentazione delle domande alla Provincia</td> <td>31.05.2009</td> <td>31.12.2009</td> <td>30.06.2010</td> <td>31.12.2010</td> </tr> <tr> <td>Termine entro cui realizzare il programma di investimento per ottenere il punteggio di priorità pari a 3 punti</td> <td colspan="4">10 mesi dalla pubblicazione dell'ammissione a finanziamento. Tale richiesta deve essere corredata da tutta la documentazione necessaria per la regolare definizione dell'importo del saldo</td> </tr> <tr> <td>Termine per invio alla Regione delle graduatorie; entro tali date devono essere concluse le istruttorie, compresi i riesami</td> <td>30.09.2009</td> <td>30.04.2010</td> <td>29.10.2010</td> <td>02.05.2011</td> </tr> <tr> <td>Data di pubblicazione dell'atto con cui la Regione ripartisce i fondi alle Province; l'atto rappresenta la comunicazione di ammissione a finanziamento ai richiedenti</td> <td>03.11.2009</td> <td>01.06.2010</td> <td>30.11.2010</td> <td>07.06.2011</td> </tr> <tr> <td>Termine per la realizzazione dei lavori</td> <td>03.02.2011</td> <td>01.09.2011</td> <td>29.02.2012</td> <td>07.09.2012</td> </tr> <tr> <td>Termine per la definizione dell'importo erogabile e invio degli elenchi liquidazione all'OPR</td> <td>03.10.2011</td> <td>30.04.2012</td> <td>31.10.2012</td> <td>07.05.2013</td> </tr> </tbody> </table>		Periodo				III	IV	V	VI	Data inizio periodo di presentazione delle domande alla Provincia	01.01.2009	01.06.2009	01.01.2010	01.07.2010	Data fine periodo di presentazione delle domande alla Provincia	31.05.2009	31.12.2009	30.06.2010	31.12.2010	Termine entro cui realizzare il programma di investimento per ottenere il punteggio di priorità pari a 3 punti	10 mesi dalla pubblicazione dell'ammissione a finanziamento. Tale richiesta deve essere corredata da tutta la documentazione necessaria per la regolare definizione dell'importo del saldo				Termine per invio alla Regione delle graduatorie; entro tali date devono essere concluse le istruttorie, compresi i riesami	30.09.2009	30.04.2010	29.10.2010	02.05.2011	Data di pubblicazione dell'atto con cui la Regione ripartisce i fondi alle Province; l'atto rappresenta la comunicazione di ammissione a finanziamento ai richiedenti	03.11.2009	01.06.2010	30.11.2010	07.06.2011	Termine per la realizzazione dei lavori	03.02.2011	01.09.2011	29.02.2012	07.09.2012	Termine per la definizione dell'importo erogabile e invio degli elenchi liquidazione all'OPR	03.10.2011	30.04.2012	31.10.2012	07.05.2013
		Periodo																																																																																																
	I	II	III	IV	V																																																																																													
Data inizio periodo di presentazione delle domande alla Provincia	Dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURL	01.07.2008	01.01.2009	01.06.2009	01.01.2010																																																																																													
Data fine periodo di presentazione delle domande alla Provincia	30.06.2008	31.12.2008	31.05.2009	31.12.2009	30.06.2010																																																																																													
Termine entro cui realizzare il programma di investimento per ottenere il punteggio di priorità pari a 3 punti	10 mesi dalla pubblicazione dell'ammissione a finanziamento. Tale richiesta deve essere corredata da tutta la documentazione necessaria per la regolare definizione dell'importo del saldo																																																																																																	
Termine per invio alla Regione delle graduatorie; entro tali date devono essere concluse le istruttorie, compresi i riesami	31.10.2008	30.04.2009	30.09.2009	30.04.2010	29.10.2010																																																																																													
Data di pubblicazione dell'atto con cui la Regione ripartisce i fondi alle Province; l'atto rappresenta la comunicazione di ammissione a finanziamento ai richiedenti	01.12.2008	03.06.2009	02.11.2009	31.05.2010	29.11.2010																																																																																													
Termine per la realizzazione dei lavori	01.03.2010	03.09.2010	02.02.2011	31.08.2011	29.02.2012																																																																																													
Termine per la definizione dell'importo erogabile e invio degli elenchi liquidazione all'OPR	02.11.2010	03.05.2011	03.10.2011	30.04.2012	31.10.2012																																																																																													
	Periodo																																																																																																	
	III	IV	V	VI																																																																																														
Data inizio periodo di presentazione delle domande alla Provincia	01.01.2009	01.06.2009	01.01.2010	01.07.2010																																																																																														
Data fine periodo di presentazione delle domande alla Provincia	31.05.2009	31.12.2009	30.06.2010	31.12.2010																																																																																														
Termine entro cui realizzare il programma di investimento per ottenere il punteggio di priorità pari a 3 punti	10 mesi dalla pubblicazione dell'ammissione a finanziamento. Tale richiesta deve essere corredata da tutta la documentazione necessaria per la regolare definizione dell'importo del saldo																																																																																																	
Termine per invio alla Regione delle graduatorie; entro tali date devono essere concluse le istruttorie, compresi i riesami	30.09.2009	30.04.2010	29.10.2010	02.05.2011																																																																																														
Data di pubblicazione dell'atto con cui la Regione ripartisce i fondi alle Province; l'atto rappresenta la comunicazione di ammissione a finanziamento ai richiedenti	03.11.2009	01.06.2010	30.11.2010	07.06.2011																																																																																														
Termine per la realizzazione dei lavori	03.02.2011	01.09.2011	29.02.2012	07.09.2012																																																																																														
Termine per la definizione dell'importo erogabile e invio degli elenchi liquidazione all'OPR	03.10.2011	30.04.2012	31.10.2012	07.05.2013																																																																																														
<p><b>ALLEGATO 1 – ELENCO PREZZI</b></p>	<p><b>ALLEGATO 1 – NUOVE MACCHINE E ATTREZZATURE AMMISSIBILI</b></p>																																																																																																	
<p><b>MISURA 211</b></p>	<p><b>ALLEGATO 2 – ELENCO PREZZI</b></p>																																																																																																	
<p><b>7) A QUANTO AMMONTANO I PREMI</b></p>	<p><b>7) A QUANTO AMMONTANO I PREMI</b></p>																																																																																																	
<p>L'indennità compensativa è erogata in base alla superficie in conduzione del beneficiario (proprietà, affitto, ecc.) ed ammonta fino a un massimo indicato nella seguente tabella 2:</p>	<p>L'indennità compensativa è erogata in base alla superficie in conduzione del beneficiario (proprietà, affitto, ecc.) ed ammonta fino a un massimo indicato nella seguente tabella 2:</p>																																																																																																	

TABELLA 2				TABELLA 2			
Superficie	Premio intero (€/ha)	Premio ridotto al 50% (€/ha)	Nessun premio per superfici oltre:	Superficie	Premio intero (€/ha)	Premio ridotto al 50% (€/ha)	Nessun premio per superfici oltre:
Pascoli con contratto ATI per il caricatore con bestiame	125,00 fino a 100 ha	62,50 oltre i 100 ha	400 ha	Pascoli con contratto ATI per il caricatore con bestiame	125,00 fino a 100 ha	62,50 oltre i 100 ha	400 ha
Pascoli con contratto ATI per il caricatore senza bestiame	50,00 fino a 100 ha	25,00 oltre i 100 ha	400 ha	Pascoli con contratto ATI per il caricatore senza bestiame	50,00 fino a 100 ha	25,00 oltre i 100 ha	400 ha
Pascoli con contratti ATI per il conferente il bestiame	75,00 fino a 100 ha	37,50 oltre i 100 ha	400 ha	Pascoli con contratti ATI per il conferente il bestiame	75,00 fino a 100 ha	37,50 oltre i 100 ha	400 ha
Pascoli senza contratti ATI	125,00 fino a 125 ha	62,50 oltre i 125 ha e fino a 250 ha	250 ha	Pascoli senza contratti ATI	125,00 fino a 125 ha	62,50 oltre i 125 ha e fino a 250 ha	250 ha
Prati per aziende con allevamento	185,00 fino a 21 ha	92,50 oltre i 21 ha e fino a 30 ha	30 ha	Prati per aziende con allevamento	185,00 fino a 21 ha	92,50 oltre i 21 ha e fino a 30 ha	30 ha
Prati per aziende senza allevamento	150,00 fino a 21 ha	75,00 oltre i 21 ha e fino a 30 ha	30 ha	Prati per aziende senza allevamento	185,00 fino a 21 ha	92,50 oltre i 21 ha e fino a 30 ha	30 ha
Vigneto in Valtellina e Valcamonica	300,00 fino a 5 ha	150,00 oltre i 5 ha e fino a 8 ha	8 ha	Vigneto in Valtellina e Valcamonica	300,00 fino a 5 ha	150,00 oltre i 5 ha e fino a 8 ha	8 ha
Vigneto in altre zone	150,00 fino a 5 ha	75,00 oltre i 5 ha e fino a 8 ha	8 ha	Vigneto in altre zone	150,00 fino a 5 ha	75,00 oltre i 5 ha e fino a 8 ha	8 ha
Oliveto	150,00 fino a 3 ha	75,00 oltre 3 ha e fino a 8 ha	8 ha	Oliveto	150,00 fino a 3 ha	75,00 oltre 3 ha e fino a 8 ha	8 ha
Frutteto	150,00 fino a 3 ha	75,00 oltre 3 ha e fino a 10 ha	10 ha	Frutteto	150,00 fino a 3 ha	75,00 oltre 3 ha e fino a 10 ha	10 ha
<b>9.4) Cosa allegare alla domanda</b>				<b>9.4) Cosa allegare alla domanda</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• copia del “registro di stalla”, nel caso siano richieste a premio superfici foraggere e contemporaneamente il bestiame sia costituito da ovi-caprini o equini;</li> <li>• nel caso di pascolo (con o senza tara) abbinato ad una eleggibilità GIS “pascolo” con effettuazione del pascolamento nello stesso comune o nei comuni limitrofi alla sede dell'allevamento, <b>autocertificazione</b> inerente l'effettivo pascolamento.</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>• copia del “registro di stalla”, nel caso siano richieste a premio superfici foraggere e contemporaneamente il bestiame sia costituito da ovi-caprini o equini;</li> </ul>			
<b>9.4.1) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DOPO LA DOMANDA</b>				<b>9.4.1) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DOPO LA DOMANDA</b>			
<p>Nel caso di pascolo (con o senza tara) è necessario fornire, in alternativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificati di monticazione e di demonticazione, più precisamente: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ “modello 7”, cosiddetto “certificato di monticazione”, da presentare al CAA entro il 31 luglio. In mancanza, la domanda viene rigettata e archiviata,</li> <li>✓ <b>certificato di demonticazione</b> deve pervenire al CAA entro il 15 ottobre. In mancanza, la domanda viene rigettata e archiviata.</li> </ul> </li> <li>• Oppure, “<b>perizia di pascolamento</b>”, redatta dalla Comunità Montana o Provincia, competente per territorio. La perizia deve descrivere il pascolo, elencare i punti di abbeverata, le modalità di gestione del pascolo, le particelle catastali interessate e indicare i punti in cui il tecnico rileva la presenza di pascolo. Tali punti devono essere fotografati con fotografie geo-referenziate che permettano successivi controlli da parte degli enti addetti. Le foto devono anche riprendere il bestiame al pascolo e devono essere scattate con macchine fotografiche dotate di GPS. Sulla foto devono essere presenti sia la data di effettuazione che le coordinate geografiche del punto da cui è stata scattata. La “<b>perizia di pascolamento</b>” deve essere consegnata al CAA entro il 31 di luglio dell'anno di presentazione della domanda. La perizia di pascolamento può essere redatta da un libero professionista abilitato, in questo caso è necessaria l'asseverazione.</li> </ul> <p>Qualora non siano forniti né i certificati di monticazione e di demonticazione, né la perizia di pascolamento, la domanda perde il diritto a ricevere l'indennità compensativa per i terreni a pascolo in oggetto.</p>				<p>Nel caso di pascolo (con o senza tara) è necessario fornire, in alternativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificati di monticazione e di demonticazione, più precisamente: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ “modello 7”, cosiddetto “certificato di monticazione”, da presentare al CAA entro il 31 luglio. In mancanza, la domanda viene rigettata e archiviata,</li> <li>✓ <b>certificato di demonticazione</b> deve pervenire al CAA entro il 15 novembre. In mancanza, la domanda viene rigettata e archiviata.</li> </ul> </li> <li>• Oppure, <b>autocertificazione</b> attestante l'effettivo pascolamento<sup>1</sup>. Tale autocertificazione, da presentare al CAA entro venerdì 31 agosto 2009, deve specificare: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) il motivo per il quale non è presente un certificato di monticazione e demonticazione;</li> <li>b) il periodo nel quale il bestiame viene condotto al pascolo;</li> <li>c) la quantità di bestiame effettivamente condotto (vedi modello allegato al bando).</li> </ol> <p>I beneficiari devono comunque conservare in azienda i certificati di “monticazione” e “demonticazione”, tranne i casi in cui è prevista l'autocertificazione</p> <p>Qualora non siano forniti né i certificati di monticazione e di demonticazione, né l'autocertificazione, la domanda perde il diritto a ricevere l'indennità compensativa per i terreni a pascolo in oggetto.</p> <p><sup>1</sup> Si sottolinea che l'autocertificazione è necessaria solo qualora la movimentazione degli animali non sia dimostrabile dal certificato di monticazione e demonticazione (ad esempio, nel caso in cui il pascolo avvenga su superfici limitrofe alla stalla, o vi sia l'impossibilità di acquisire il certificato di monticazione e demonticazione per indisponibilità/impossibilità a rilasciarlo da parte del Servizio Veterinario della ASL competente, ecc.).</p> </li> </ul>			



11.1) Controlli <i>in loco</i> dei beneficiari	11.1) Controlli <i>in loco</i> dei beneficiari
<p>...</p> <p>Il controllo <i>in loco</i>, eseguito secondo le modalità previste dal Manuale operativo dei controlli redatto da OPR, comprende l'ispezione delle particelle richieste a premio per la verifica della destinazione colturale, la misurazione delle tare rilevate e il calcolo delle superfici ammissibili attraverso le ortofoto dell'anno e con l'ausilio del GPS.</p> <p>In caso di difformità tra le superfici dichiarate in domanda e quelle accertate durante il controllo <i>in loco</i>, si applicano le riduzioni e le esclusioni dal contributo previste dal Manuale OPR.</p>	<p>...</p> <p>Il controllo <i>in loco</i>, eseguito secondo le modalità previste dal Manuale operativo dei controlli redatto da OPR, comprende l'ispezione delle particelle richieste a premio per la verifica della destinazione colturale, la misurazione delle tare rilevate e il calcolo delle superfici ammissibili attraverso le ortofoto dell'anno e con l'ausilio del GPS.</p> <p>Più precisamente, il controllo <i>in loco</i> verifica, durante il sopralluogo speditivo, i seguenti elementi essenziali per la valutazione dell'ammissibilità di tali superfici:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. effettiva utilizzazione per l'alimentazione zootecnica delle superfici tramite: <ul style="list-style-type: none"> <li>• presenza diretta di bovini, ovi-caprini, bufalini, equini;</li> <li>• riscontro di deiezioni riconducibili ad animali delle specie sopra descritte;</li> <li>• riscontro di tracce di calpestio di animali domestici;</li> <li>• riscontro di tracce di brucatura della vegetazione erbacea o di scortecciamento di alberi ad opera di animali domestici;</li> <li>• presenza di abbeveratoi e/o mangiatoie;</li> <li>• presenza di recinzioni preposte alla rotazione ed al razionale utilizzo dei pascoli;</li> <li>• presenza di strutture fisse o mobili per il ricovero degli animali;</li> <li>• contiguità dell'appezzamento con stalle od ovili.</li> </ul> </li> <li>2. valutazione della tara forfettaria (costituita da rocce, arbusti non utilizzabili per il pascolo, tronchi degli alberi ed in genere qualsiasi area non coperta da erba), da applicare alla intera parcella agricola</li> </ol> <p>In caso di difformità tra le superfici dichiarate in domanda e quelle accertate durante il controllo <i>in loco</i>, si applicano le riduzioni e le esclusioni dal contributo previste dal Manuale OPR.</p>
12.3) Dimostrazione dell'esercizio del pascolo	12.3) Dimostrazione dell'esercizio del pascolo
<p>Nell'anno di presentazione della domanda di aiuto, la superficie a pascolo deve essere oggetto di pascolamento.</p> <p>La verifica viene effettuata tramite:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. acquisizione del certificato di monticazione e demonticazione,</li> <li>2. acquisizione di "perizia di pascolamento" (asseverata nei casi previsti) di cui al paragrafo 9.4,</li> <li>3. informazioni desumibili dai controlli sanitari da parte dei Servizi veterinari sulle malghe,</li> <li>4. informazioni provenienti da banche dati regionali o nazionali,</li> <li>5. specifiche verifiche in campo, effettuate a campione, volte esclusivamente a verificare l'effettivo utilizzo delle superfici.</li> </ol> <p>Il mancato rispetto del pascolamento comporta la mancata erogazione dell'aiuto per le superfici interessate.</p>	<p>Nell'anno di presentazione della domanda di aiuto, la superficie a pascolo deve essere oggetto di pascolamento.</p> <p>La verifica viene effettuata tramite:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. acquisizione della documentazione prevista al precedente punto 9.4.1,</li> <li>2. informazioni desumibili dai controlli sanitari da parte dei Servizi veterinari sulle malghe,</li> <li>3. Banca dati Nazionale/Regionale dell'Anagrafe Zootecnica per la verifica della movimentazione degli animali (monticazione e demonticazione);</li> <li>4. Registro storico dei pascoli costituito dalle superfici dichiarate a foraggiere nelle domande PAC seminativi nel quinquennio 2000-2004;</li> <li>5. Banca dati Alpeggi della Lombardia (SIALP);</li> <li>6. Sistema informativo geografico (GIS) che associa e riferenzia dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio individuando l'eleggibilità delle superfici dichiarate a pascolo e, di conseguenza, la congruenza tra l'uso del suolo dichiarato ed il tematismo colturale nel GIS.</li> <li>7. specifiche verifiche in campo volte a verificare l'effettivo utilizzo delle superfici come indicato nel paragrafo 11.1.</li> </ol> <p>Il mancato rispetto del pascolamento comporta la mancata erogazione dell'aiuto per le superfici interessate.</p> <p>I pascoli che, dopo l'incrocio con le informazioni presenti a GIS, risultassero con un tematismo colturale "bosco", saranno ulteriormente confrontati con i dati del Registro dei pascoli magri.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nel caso di riscontro positivo col Registro dei pascoli magri, la superficie viene ritenuta ammissibile nel limite massimo della superficie presente nel Registro dei pascoli magri. Tuttavia tali superfici verranno inserite, nel limite del 5%, nel campione di aziende da selezionare per il controllo <i>in loco</i>.</li> <li>• Viceversa, in caso di mancato riscontro nel Registro dei pascoli magri, la superficie sarà sottoposta a controllo <i>in loco</i> nella misura del 100% e la liquidazione dell'anticipo dell'azione sarà sospesa.</li> </ul> <p>I controlli <i>in loco</i> sono effettuati secondo le modalità previste al precedente punto 11.1</p>

<b>15.2) Contestazioni per provvedimenti emessi dopo i controlli ex post</b>	<b>15.2) Contestazioni per provvedimenti emessi dopo i controlli ex post</b>
Contro i provvedimenti di decadenza dal contributo che prevedono il recupero delle indennità erogate, emanati a seguito dell'effettuazione di controlli ex post, l'interessato può proporre azione entro 60 giorni avanti al giudice amministrativo competente per territorio (TAR).	Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati a seguito dell'effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire azione proposta avanti il Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di procedura Civile.
	<b>22) DICHIARAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA</b> DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA' (art. 47 d.P.R. 28/12/2000, n. 445)  Il/La sottoscritto/a _____ CUAU _____ Titolare della domanda unica di pagamento n. _____ e conduttore delle superfici identificate come "pascoli" (codici coltura da 380 a 389) nella medesima domanda e abbinata al pagamento dei titoli ordinari aziendali, consapevole che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale, che comportano inoltre la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera e che l'Amministrazione effettuerà controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese  DICHIARA: <input checked="" type="checkbox"/> Di non disporre del certificato di monticazione e demonticazione (modello 7) per i seguenti motivi (barrare la causa): <input type="checkbox"/> Superficie dichiarate a pascolo limitrofe alla stalla per le quali non è previsto il rilascio del certificato di monticazione / demonticazione; <input type="checkbox"/> Impossibilità/indisponibilità del Servizio Veterinario dell'ASL di _____ a rilasciare il certificato di monticazione/demonticazione pur in presenza di formale richiesta; <input type="checkbox"/> Altro (fornire descrizione della motivazione); <input checked="" type="checkbox"/> Di effettuare il pascolo, indicativamente, nel periodo da _____ a _____ (indicare i mesi) <input checked="" type="checkbox"/> Di condurre al pascolo il seguente bestiame: <input type="checkbox"/> Numero _____ bovini di età inferiore a 6 mesi <input type="checkbox"/> Numero _____ bovini di età compresa tra 6 mesi e 2 anni <input type="checkbox"/> Numero _____ bovini di età superiore a 2 anni <input type="checkbox"/> Numero _____ ovini <input type="checkbox"/> Numero _____ caprini <input type="checkbox"/> Numero _____ equini di età superiore a 6 mesi  Il sottoscritt, ai sensi del d.lgs. 196/2003, autorizza l'Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per i fini istituzionali e necessari nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Si allega fotocopia di un valido documento d'identità.  _____, <div style="text-align: right;">IL/LA DICHIARANTE</div> _____
<b>MISURA 214</b>	
<b>5. DESCRIZIONE DELLE AZIONI E DEGLI IMPEGNI</b>	<b>5. DESCRIZIONE DELLE AZIONI E DEGLI IMPEGNI</b>
La misura 214 è articolata nelle seguenti azioni: Azione A – "Fertilizzazione bilanciata e avvicendamento" Azione B – "Produzioni agricole integrate" Azione C – "Produzioni vegetali estensive" Azione E – "Produzioni agricole biologiche" Azione F – "Mantenimento di strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate" Azione H – "Salvaguardia delle risorse genetiche" Le azioni A, C ed E vengono attivate nelle more dell'approvazione delle modifiche delle stesse da parte del Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale della Lombardia e della Commissione Europea; saranno pertanto possibili aggiustamenti a carico delle azioni che	La misura 214 è articolata nelle seguenti azioni: Azione A – "Fertilizzazione bilanciata e avvicendamento" Azione B – "Produzioni agricole integrate" Azione C – "Produzioni vegetali estensive" Azione E – "Produzioni agricole biologiche" Azione F – "Mantenimento di strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate" Azione H – "Salvaguardia delle risorse genetiche" I rimandi al Manuale delle procedure dei controlli e delle sanzioni del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 dell'Organismo Pagatore Regionale (di seguito nominato Manuale PSR) si riferiscono al Manuale approvato con d.d.u.o. n. 1503 del 20 febbraio 2008, pubblicato sul 4° S.S. al BURL n.

<p>potranno riguardare l'entità dei premi. I rimandi al Manuale delle procedure dei controlli e delle sanzioni del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 dell'Organismo Pagatore Regionale (di seguito nominato Manuale PSR) si riferiscono al Manuale approvato con d.d.u.o. n. 1503 del 20 febbraio 2008, pubblicato sul 4° S.S. al BURL n. 9 del 29 febbraio 2008. I rimandi al Manuale operativo dei controlli <i>in loco</i> per le misure connesse a superficie, per le misure connesse ai servizi e per l'insediamento di giovani agricoltori dell'Organismo Pagatore Regionale (di seguito nominato Manuale operativo dei controlli <i>in loco</i>) si riferiscono al Manuale approvato con d.d.u.o. n. 11967 del 24 ottobre 2008, pubblicato sul 3° S.S. al BURL n. 45 del 6 novembre 2008.</p>	<p>9 del 29 febbraio 2008. I rimandi al Manuale operativo dei controlli <i>in loco</i> per le misure connesse a superficie, per le misure connesse ai servizi e per l'insediamento di giovani agricoltori dell'Organismo Pagatore Regionale (di seguito nominato Manuale operativo dei controlli <i>in loco</i>) si riferiscono al Manuale approvato con d.d.u.o. n. 11967 del 24 ottobre 2008, pubblicato sul 3° S.S. al BURL n. 45 del 6 novembre 2008.</p>																																							
<p><b>5.1.8 Entità dell'indennizzo annuale</b></p> <p>Saranno indennizzate con 100 euro/ha all'anno le superfici investite con le colture ammesse dalla presente azione.</p>	<p><b>5.1.8 Entità dell'indennizzo annuale</b></p> <p>Saranno indennizzate con 157 euro/ha all'anno le superfici investite con le colture ammesse dalla presente azione. L'importo dell'indennizzo sopra richiamato si applica alle domande iniziali e di conferma presentate nel 2009. Per le domande presentate negli anni precedenti (2007 e 2008) l'importo dell'indennizzo è quello fissato nei relativi decreti di approvazione dei bandi approvati dalla Direzione Generale Agricoltura.</p>																																							
<p><b>5.3.8 Entità dell'indennizzo annuale</b></p> <p>Prato: 130 euro/ha.</p>	<p><b>5.3.8 Entità dell'indennizzo annuale</b></p> <p>Prato stabile e prato polifita da vicenda: 260 euro/ha. L'importo dell'indennizzo sopra richiamato si applica alle domande iniziali e di conferma presentate nel 2009. Per le domande presentate negli anni precedenti (2007 e 2008) l'importo dell'indennizzo è quello fissato nei relativi decreti di approvazione dei bandi approvati dalla Direzione Generale Agricoltura.</p>																																							
<p><b>5.4.8 Entità dell'indennizzo annuale</b></p> <table border="1" data-bbox="58 978 711 1225"> <thead> <tr> <th>Coltura</th> <th>Biologico (mantenimento) €/ha</th> <th>In conversione al biologico €/ha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Seminativi</td> <td>140</td> <td>154</td> </tr> <tr> <td>Mais ceroso per zootecnia biologica</td> <td>300</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>Orticole e piccoli frutti</td> <td>290</td> <td>320</td> </tr> <tr> <td>Colture arboree</td> <td>550</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>Produzioni vegetali estensive</td> <td>130</td> <td>143</td> </tr> </tbody> </table> <p>L'indennizzo dovuto alle superfici biologiche che per qualsiasi motivo, prima dell'adesione alla misura 214 o durante il periodo di impegno, abbiano subito un declassamento da "biologico" a "in conversione al metodo biologico", sarà comunque quello indicato nella prima colonna - biologico (mantenimento).</p>	Coltura	Biologico (mantenimento) €/ha	In conversione al biologico €/ha	Seminativi	140	154	Mais ceroso per zootecnia biologica	300	300	Orticole e piccoli frutti	290	320	Colture arboree	550	600	Produzioni vegetali estensive	130	143	<p><b>5.4.8 Entità dell'indennizzo annuale</b></p> <table border="1" data-bbox="711 978 1362 1345"> <thead> <tr> <th>Coltura</th> <th>Biologico (mantenimento) €/ha</th> <th>In conversione al biologico €/ha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Seminativi</td> <td>140</td> <td>154</td> </tr> <tr> <td>Mais ceroso per zootecnia biologica</td> <td>325</td> <td>325</td> </tr> <tr> <td>Orticole e piccoli frutti</td> <td>290</td> <td>320</td> </tr> <tr> <td>Colture arboree</td> <td>550</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>Produzioni vegetali estensive (prato stabile/ prato polifita da vicenda)</td> <td>160</td> <td>176</td> </tr> <tr> <td>Conversione di seminativi in produzioni vegetali estensive (prato stabile/ prato polifita da vicenda)</td> <td>260</td> <td>260</td> </tr> </tbody> </table> <p>L'indennizzo dovuto alle superfici biologiche che per qualsiasi motivo, prima dell'adesione alla misura 214 o durante il periodo di impegno, abbiano subito un declassamento da "biologico" a "in conversione al metodo biologico", sarà comunque quello indicato nella prima colonna - biologico (mantenimento). L'importo degli indennizzi sopra richiamati si applica alle domande iniziali e di conferma presentate nel 2009. Per le domande presentate negli anni precedenti (2007 e 2008) l'importo degli indennizzi è quello fissato nei relativi decreti di approvazione dei bandi approvati dalla Direzione Generale Agricoltura.</p>	Coltura	Biologico (mantenimento) €/ha	In conversione al biologico €/ha	Seminativi	140	154	Mais ceroso per zootecnia biologica	325	325	Orticole e piccoli frutti	290	320	Colture arboree	550	600	Produzioni vegetali estensive (prato stabile/ prato polifita da vicenda)	160	176	Conversione di seminativi in produzioni vegetali estensive (prato stabile/ prato polifita da vicenda)	260	260
Coltura	Biologico (mantenimento) €/ha	In conversione al biologico €/ha																																						
Seminativi	140	154																																						
Mais ceroso per zootecnia biologica	300	300																																						
Orticole e piccoli frutti	290	320																																						
Colture arboree	550	600																																						
Produzioni vegetali estensive	130	143																																						
Coltura	Biologico (mantenimento) €/ha	In conversione al biologico €/ha																																						
Seminativi	140	154																																						
Mais ceroso per zootecnia biologica	325	325																																						
Orticole e piccoli frutti	290	320																																						
Colture arboree	550	600																																						
Produzioni vegetali estensive (prato stabile/ prato polifita da vicenda)	160	176																																						
Conversione di seminativi in produzioni vegetali estensive (prato stabile/ prato polifita da vicenda)	260	260																																						
<p><b>11.2 Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo</b></p> <p>Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo l'interessato può proporre azione entro 60 giorni avanti al giudice amministrativo competente per territorio (TAR).</p>	<p><b>11.2 Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo</b></p> <p>Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati a seguito dell'effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire azione proposta avanti il Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di procedura Civile.</p>																																							
<b>MISURA 311 A</b>																																								
<b>1. SOGGETTO PROPONENTE</b>																																								
Regione Lombardia - Direzione Generale AGRICOLTURA																																								
<b>2. TITOLO</b>																																								
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 in applicazione del Regolamento dell'Unione Europea n. 1698 del 2005 - MISURA 311 "Diversificazione verso attività non agricole" - sottomisura AGRITURISMO																																								

<b>3. FINALITÀ ED OBIETTIVI</b>	<b>1. FINALITÀ ED OBIETTIVI</b>
L'iniziativa intende incentivare l'agricoltore nella diversificazione della propria attività verso la produzione di beni e servizi non tradizionalmente agricoli ma che con l'agricoltura condividono il contesto della ruralità e l'utilizzo delle attrezzature e risorse agricole (umane, edilizie etc.). ...	La misura intende incentivare l'agricoltore nella diversificazione della propria attività verso la produzione di beni e servizi non tradizionalmente agricoli ma che con l'agricoltura condividono il contesto della ruralità e l'utilizzo delle attrezzature e risorse agricole (umane, edilizie etc.). ...
<b>4. CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA</b>	<b>2. CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA</b>
<b>4.1 CHI NON PUÒ PRESENTARE DOMANDA</b>	<b>2.1 CHI NON PUÒ PRESENTARE DOMANDA</b>
<b>5. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO</b>	<b>3. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO</b>
<p>b) garantire il rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in <b>materia di igiene e sicurezza dei lavoratori</b> alla data di presentazione della domanda (igiene e sicurezza: d.P.R. 547/55, d.P.R. 303/56, d.lgs. 626/94, normativa in materia di fitofarmaci: d.lgs. 194/95, d.P.R. 290/01, macchine, impianti e attrezzature d.P.R. 459/96) e successive modifiche e integrazioni. In caso l'intervento comporti ristrutturazione o nuova costruzione di fabbricati, il richiedente si impegna ad adottare le indicazioni contenute nelle Linee Guida Regionali "Criteri igienici e di sicurezza in edilizia rurale" (BURL n. 6 3° supplemento straordinario del 10 febbraio 2006); si impegna altresì a garantire, durante l'esecuzione di tali interventi edilizi il rispetto del d.lgs. 494/96 (Direttiva Cantieri). La verifica del rispetto delle norme, per quanto di competenza, spetta ai Dipartimenti di prevenzione delle ASL. La Provincia trasmette all'ASL l'elenco delle domande di contributo finanziate, chiedendo di segnalare gli eventuali esiti negativi, rilevati a partire dalla data di presentazione delle domande, dei controlli effettuati nell'ambito dell'attività ispettiva presso le aziende agricole connesse alle medesime domande; ...</p> <p>f) essere in possesso del permesso di costruire o in alternativa, laddove ne ricorrano le condizioni ai sensi della legge regionale n. 12 dell'11 marzo 2005, Titolo III, articolo 62, della Denuncia di Inizio Attività (DIA) assentita per le opere per le quali è richiesto il contributo ai sensi della presente Misura.</p> <p>g) possesso del <b>certificato di connessione</b> ai sensi dell' art. 3 della l.r. 10/2007. ...</p>	<p>b) garantire il rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di <b>igiene e sicurezza dei lavoratori</b> dalla data di presentazione della domanda (igiene e sicurezza: d.lgs. 81/2008; fitofarmaci: d.lgs. 194/95, d.P.R. 290/01; macchine, impianti e attrezzature d.P.R. 459/96) e successive modifiche e integrazioni. Qualora il Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola preveda interventi di ristrutturazione o nuova costruzione di fabbricati, il richiedente si impegna ad adottare le indicazioni contenute nelle "Linee guida integrate in edilizia rurale e zootecnia" approvate con Decreto Direzione Generale Sanità n. 5368 del 29 maggio 2009, disponibile all'indirizzo Internet <a href="http://www.agriprel.it/Repository/deposito/lq01/">http://www.agriprel.it/Repository/deposito/lq01/</a>; si impegna altresì a garantire, durante l'esecuzione di tali interventi edilizi il rispetto del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. La verifica del rispetto delle norme, per quanto di competenza, spetta ai Dipartimenti di prevenzione delle ASL; ...</p> <p>f) essere in possesso del permesso di costruire o in alternativa, laddove ne ricorrano le condizioni ai sensi della legge regionale n. 12 dell'11 marzo 2005, Titolo III, articolo 62, della Denuncia di Inizio Attività (DIA) assentita per le opere per le quali è richiesto il contributo ai sensi della presente Misura.</p> <p>g) essere in possesso del <b>certificato di connessione</b> ai sensi dell' art. 152 della l.r. 31/2008 ...</p>
<b>6. INTERVENTI AMMISSIBILI</b>	<b>4. INTERVENTI AMMISSIBILI</b>
Per l'attività agrituristica sono ammissibili gli interventi sotto elencati finalizzati alla produzione di beni e servizi non compresi nell'allegato I del Trattato, ed in particolare nei seguenti settori: artigianato, turismo, didattica, ambiente, commercio, energia. Sono ammissibili investimenti sulle strutture aziendali e per l'acquisto di attrezzature ai sensi della Disciplina regionale sull'agriturismo (legge regionale 8 giugno 2007, n. 10 e legge 20 febbraio 2006, n. 96) volti a: ...	Per l'attività agrituristica sono ammissibili gli interventi sotto elencati finalizzati alla produzione di beni e servizi non compresi nell'allegato I del Trattato, ed in particolare nei seguenti settori: artigianato, turismo, didattica, ambiente, commercio, energia. Sono ammissibili investimenti sulle strutture aziendali e per l'acquisto di attrezzature ai sensi della Disciplina regionale sull'agriturismo (legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31) volti a: ...
<b>6.1 SPESE GENERALI</b>	<b>4.1 SPESE GENERALI</b>
Le spese generali comprendono: 1. i costi di redazione del Piano di sviluppo aziendale; 2. le spese connesse alla concessione di garanzie inerenti il contributo in conto interesse; 3. la progettazione degli interventi proposti; 4. la direzione dei lavori e la gestione del cantiere; 5. le spese per costituire le polizze fidejussorie, di cui al capitolo 20; 6. le spese inerenti l'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR fino ad un massimo di 200,00 euro. Le spese generali sono riconosciute fino ad un massimo, calcolato in percentuale sull'importo dei lavori al netto dell'IVA, del: a) 10% nel caso di interventi inerenti alle opere; b) 5% nel caso di interventi inerenti adli impianti e alle	Le spese generali sono riconosciute fino ad un massimo, calcolato in percentuale sull'importo dei lavori al netto dell'IVA, del: a) 10% nel caso di interventi inerenti alle opere; b) 5% nel caso di interventi inerenti agli impianti e alle dotazioni fisse. Le spese generali comprendono: 1. i costi di redazione del Piano di sviluppo aziendale; 2. la progettazione degli interventi proposti; 3. la direzione dei lavori e la gestione del cantiere; 4. le spese per costituire le polizze fideiussorie, di cui al paragrafo 18; 5. le spese inerenti l'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR fino ad un massimo di 200,00 euro.

dotazioni fisse.	Le spese generali devono essere rendicontate con fatture relative a beni e servizi connessi agli interventi oggetto di finanziamento.
<b>6.2 LAVORI IN ECONOMIA</b>	<b>4.2 LAVORI IN ECONOMIA</b>
<b>6.3 DATA DI INIZIO DEGLI INTERVENTI</b>	<b>4.3 DATA DI INIZIO DEGLI INTERVENTI</b>
<b>7. INTERVENTI NON AMMISSIBILI</b>	<b>5. INTERVENTI NON AMMISSIBILI</b>
<b>8. DOVE POSSONO ESSERE REALIZZATI GLI INTERVENTI</b>	<b>6. DOVE POSSONO ESSERE REALIZZATI GLI INTERVENTI</b>
<b>9. TIPOLOGIA DI AIUTO</b>	<b>7. TIPOLOGIA DI AIUTO</b>
<p>L'aiuto sarà concesso conformemente al <b>regolamento "de minimis"</b> (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006.</p> <p>Tale regime prevede un massimo di <b>200.000 €</b> di contributo pubblico nel triennio, ridotto dell'entità di eventuali contributi già percepiti in regimi di "de minimis" nel periodo considerato.</p> <p>Il triennio da considerare parte dalla data del verbale di accertamento finale di esecuzione lavori.</p> <p>L'aiuto può essere concesso secondo le seguenti tipologie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>contributo in conto capitale:</b> è possibile richiedere una erogazione in base all'anticipo, previa garanzia fideiussoria, o allo stato di avanzamento del progetto, e un saldo finale;</li> <li>• <b>contributo in conto interessi sui finanziamenti concessi:</b> gli interventi sono calcolati in equivalente sovvenzione lorda con abbuono di interessi su mutui concessi da Istituti di credito convenzionati.</li> </ul> <p>Possono scegliere tra le due tipologie di aiuto, conto capitale o conto interessi, i richiedenti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• hanno i requisiti di giovane agricoltore<sup>6</sup>;</li> <li>• non hanno i requisiti di giovane agricoltore<sup>6</sup> e propongono un programma di investimento che, in termini di spesa riconosciuta ammissibile, risulti inferiore a <b>€ 200.000 nelle zone A e B</b> ed inferiore a <b>€ 250.000 nelle zone C e D</b>.</li> </ul> <p>Per tutti gli altri richiedenti il contributo è erogato solo in conto interessi.</p>	<p>Per importi di spesa ammissibile inferiori a 1.300.000, l'aiuto sarà concesso conformemente al <b>regolamento "de minimis"</b> (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006.</p> <p>Tale regime prevede un massimo di <b>200.000 €</b> di contributo pubblico nel triennio, ridotto dell'entità di eventuali contributi già percepiti in regimi di "de minimis" nel periodo considerato.</p> <p>Il triennio da considerare parte dalla data del verbale di accertamento finale di esecuzione lavori.</p> <p>Per importi di spesa ammissibile superiori a 1.300.000 €, o in caso di inapplicabilità di quanto previsto dalla normativa "de minimis" di cui sopra, le percentuali di contribuzione sono quelle previste dal regolamento di esenzione n. 70/2001, e cioè del 15% per le piccole imprese e del 7,5% per le medie imprese.</p> <p>Si definisce piccola impresa quella che occupa meno di 50 persone, che realizza un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di euro.</p> <p>Si definisce media impresa quella che occupa tra 50 e 250 persone, che realizza un fatturato annuo compreso tra 7 e 40 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo compreso tra 5 e 27 milioni di euro.</p> <p>L'aiuto può essere concesso secondo le seguenti tipologie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>contributo in conto capitale:</b> è possibile richiedere una erogazione in base all'anticipo, previa garanzia fideiussoria, o allo stato di avanzamento del progetto, e un saldo finale;</li> <li>• <b>contributo in conto interessi sui finanziamenti concessi:</b> gli interventi sono calcolati in equivalente sovvenzione lorda con abbuono di interessi su mutui concessi da Istituti di credito convenzionati.</li> </ul> <p>Possono scegliere tra le due tipologie di aiuto, conto capitale o conto interessi, i richiedenti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• siano Enti Pubblici;</li> <li>• hanno i requisiti di giovane agricoltore<sup>6</sup>;</li> <li>• non hanno i requisiti di giovane agricoltore<sup>6</sup> e propongono un programma di investimento che, in termini di spesa riconosciuta ammissibile in sede di istruttoria della domanda, risulti inferiore a € 400.000;</li> <li>• hanno l'impresa ubicata in aree svantaggiate di montagna.</li> </ul> <p>Per tutti gli altri richiedenti il contributo è erogato solo in conto interessi.</p>
<b>9.1 A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO</b>	<b>7.1 A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO</b>
<p><b>A) Contributo in conto capitale</b></p> <p>1) <b>30%</b> della spesa ammessa, elevato al <b>40%</b> per le aziende ubicate in zone svantaggiate<sup>7</sup>;</p> <p>2) <b>35%</b> della spesa ammessa, elevato al <b>45%</b> per le aziende ubicate in zone svantaggiate<sup>7</sup> condotte da giovani agricoltori.</p> <p>...</p> <p><b>B) Contributo in conto interessi</b></p> <p>...</p> <p>Il contributo può essere concesso sino al raggiungimento dell'Equivalentente Sovvenzione Lorda (ESL) pari a:</p> <p>1) <b>30%</b> della spesa ammessa, elevato al <b>40%</b> per le aziende ubicate in zone svantaggiate montane;</p> <p>2) <b>35%</b> della spesa ammessa, elevato al <b>45%</b> per le aziende ubicate in zone svantaggiate montane condotte da giovani agricoltori<sup>5</sup>.</p>	<p><b>A) Contributo in conto capitale</b></p> <p>La percentuale di contribuzione ammonta al <b>40%</b> della spesa ammessa, elevata al <b>45%</b> per le aziende ubicate in zone svantaggiate montane.</p> <p>...</p> <p><b>B) Contributo in conto interessi</b></p> <p>...</p> <p>Il contributo può essere concesso sino al raggiungimento dell'Equivalentente Sovvenzione Lorda (ESL) pari al <b>40%</b> della spesa ammessa, elevato al <b>45%</b> per le aziende ubicate in zone svantaggiate montane.</p> <p>Le percentuali di aiuto sopra richiamate si applicano alle domande presentate dall'1 gennaio 2009, non comprese in atti di riparto già approvati dalla Direzione Generale Agricoltura. Per le domande presentate prima dell'1 gennaio 2009, comprese in atti di riparto approvati dalla Direzione Generale Agricoltura (domande ammesse a finanziamento e domande istruite positivamente ma non finanziate), rimangono confermate le percentuali di contributo stabilite con decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 2723 del 18 marzo 2008.</p>

<b>10. CONDIZIONI E LIMITI</b> Gli investimenti proposti sono ammissibili a contributo se rispettano tra l'altro le seguenti condizioni e limiti: Ciascun investimento può beneficiare di <b>un solo contributo</b> finanziario pubblico di origine nazionale o comunitaria; nel caso di ammissibilità a diverse fonti di finanziamento per lo stesso investimento è necessario rinunciare formalmente a tutte quelle aggiuntive rispetto a quella prescelta.	<b>8. CONDIZIONI E LIMITI</b> 1. Ciascun investimento può beneficiare di <b>un solo contributo</b> finanziario pubblico di origine nazionale o comunitaria; nel caso di ammissibilità a diverse fonti di finanziamento per lo stesso investimento è necessario rinunciare formalmente a tutte quelle aggiuntive rispetto a quella prescelta. 2. Le domande successive alla prima possono essere presentate alla Provincia soltanto dopo la conclusione delle opere e/o l'acquisto delle dotazioni inerenti alla domanda precedente, ossia dopo che il beneficiario ha ricevuto dalla Provincia la comunicazione di erogazione del saldo di cui al successivo paragrafo 17.																																										
<b>11. PRIORITÀ E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO</b> ... 3. Per essere considerata ammissibile la domanda deve ottenere complessivamente almeno <b>50 punti</b> ; ed almeno <b>10 punti</b> complessivi relativamente alle caratteristiche elencate al punto C "Qualità del piano aziendale di sviluppo e del programma di investimento". 4. È assegnato un punteggio aggiuntivo pari a <b>20 punti</b> alle domande provenienti da richiedenti che hanno presentato domanda di aiuto ai sensi delle Misure p (1.16) del PSR 2000-2006 nel bando presentato nel periodo 1 aprile / 30 giugno 2005 (pubblicazione BURL 3° Suppl. Straordinario al n. 8 – 24 febbraio 2005), favorevolmente istruite e risultate ammissibili a finanziamento ma non finanziate per carenza di fondi. ...	<b>9. PRIORITÀ E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO</b> ... 3. Per essere considerata ammissibile la domanda deve ottenere complessivamente almeno <b>25 punti</b> ; ed almeno <b>5 punti</b> complessivi relativamente alle caratteristiche elencate al punto C "Qualità del piano aziendale di sviluppo e del programma di investimento". ...																																										
<b>12. QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO</b> Le domande possono essere presentate ininterrottamente dal giorno successivo alla pubblicazione delle presenti disposizioni attuative sul BURL al 30 giugno 2010. Tuttavia, al fine dell'istruttoria delle domande e della redazione delle graduatorie, le domande vengono raggruppate in base alla data di presentazione, secondo il seguente calendario: <table border="1" data-bbox="65 1181 694 1367"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Presentazione delle domande</th> <th colspan="5">Periodo</th> </tr> <tr> <th>I</th> <th>II</th> <th>III</th> <th>IV</th> <th>V</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Data inizio</td> <td>Dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURL</td> <td>01.07.2008</td> <td>01.01.2009</td> <td>01.06.2009</td> <td>01.01.2010</td> </tr> <tr> <td>Data chiusura</td> <td>30.06.2008</td> <td>31.12.2008</td> <td>31.05.2009</td> <td>31.12.2009</td> <td>30.06.2010</td> </tr> </tbody> </table>	Presentazione delle domande	Periodo					I	II	III	IV	V	Data inizio	Dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURL	01.07.2008	01.01.2009	01.06.2009	01.01.2010	Data chiusura	30.06.2008	31.12.2008	31.05.2009	31.12.2009	30.06.2010	<b>10. QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO</b> Le domande possono essere presentate ininterrottamente fino al 31 dicembre 2010. Tuttavia, al fine dell'istruttoria delle domande e della redazione delle graduatorie, le domande vengono raggruppate in base alla data di presentazione, secondo il seguente calendario: <table border="1" data-bbox="718 1181 1346 1327"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Presentazione delle domande</th> <th colspan="4">Periodo</th> </tr> <tr> <th>III</th> <th>IV</th> <th>V</th> <th>VI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Data inizio</td> <td>01.01.2009</td> <td>01.06.2009</td> <td>01.01.2010</td> <td>01.07.2010</td> </tr> <tr> <td>Data chiusura</td> <td>31.05.2009</td> <td>31.12.2009</td> <td>30.06.2010</td> <td>31.12.2010</td> </tr> </tbody> </table>	Presentazione delle domande	Periodo				III	IV	V	VI	Data inizio	01.01.2009	01.06.2009	01.01.2010	01.07.2010	Data chiusura	31.05.2009	31.12.2009	30.06.2010	31.12.2010
Presentazione delle domande		Periodo																																									
	I	II	III	IV	V																																						
Data inizio	Dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURL	01.07.2008	01.01.2009	01.06.2009	01.01.2010																																						
Data chiusura	30.06.2008	31.12.2008	31.05.2009	31.12.2009	30.06.2010																																						
Presentazione delle domande	Periodo																																										
	III	IV	V	VI																																							
Data inizio	01.01.2009	01.06.2009	01.01.2010	01.07.2010																																							
Data chiusura	31.05.2009	31.12.2009	30.06.2010	31.12.2010																																							
<b>13. A CHI INOLTARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO</b>	<b>11. A CHI INOLTARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO</b>																																										
<b>14. COME PRESENTARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO</b>	<b>12. COME PRESENTARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO</b>																																										
Fasi dell'inoltro della domanda: A. Accedere al sito sito <a href="http://www.agricoltura.regione.lombardia.it">www.agricoltura.regione.lombardia.it</a> (indirizzo attuale), nella sezione dedicata al Sistema Informativo Agricolo di Regione Lombardia (SIARL); B. registrarsi: il sistema rilascia i codici di accesso personali (login e password). Le informazioni relative alle presentazione della domanda informatizzata sono reperibili anche presso la Direzione Generale Agricoltura, le Province, le Organizzazioni Professionali Agricole e presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola riconosciuti (CAA); C. selezionare e compilare il modello di domanda per la Misura 311 - agriturismo.  I dati inseriti durante la compilazione della domanda vengono incrociati, per verificarne la correttezza, con le informazioni certificate contenute nell'anagrafe delle imprese agricole e nel fascicolo aziendale istituiti nell'ambito del SIARL; ...	Fasi dell'inoltro della domanda: A. Accedere al sito sito <a href="http://www.agricoltura.regione.lombardia.it">www.agricoltura.regione.lombardia.it</a> (indirizzo attuale), nella sezione dedicata al Sistema Informativo Agricolo di Regione Lombardia (SIARL); B. registrarsi: il sistema rilascia i codici di accesso personali (login e password). Le informazioni relative alle presentazione della domanda informatizzata sono reperibili anche presso la Direzione Generale Agricoltura, le Province, le Organizzazioni Professionali Agricole e presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola riconosciuti (CAA); C. accedere al sito <a href="http://www.siarl.regione.lombardia.it">www.siarl.regione.lombardia.it</a> , selezionare e compilare il modello di domanda per la Misura 311 - agriturismo.  I dati inseriti durante la compilazione della domanda vengono incrociati, per verificarne la correttezza, con le informazioni certificate contenute nell'anagrafe delle imprese agricole e nel fascicolo aziendale istituiti nell'ambito del SIARL; ...																																										
<b>14.1 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE</b>	<b>12.1 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE</b>																																										
Alla <b>domanda cartacea</b> e alla <b>scheda di Misura</b> , firmate in originale, deve essere allegata la seguente documentazione:	Alla <b>domanda cartacea</b> e alla <b>scheda di Misura</b> , firmate in originale, deve essere allegata la seguente documentazione:																																										

<p>...</p> <p>c) certificato di <b>connessione</b> ai sensi dell' art. 3 della l.r. 10/2007;</p> <p>d) <b>permesso di costruire</b> o in alternativa Denuncia di Inizio Attività (DIA) assentita per le opere per le quali è richiesto il contributo ai sensi della presente Misura;</p> <p>e) <b>progetto delle opere da realizzare</b> e relativo computo metrico estimativo preventivo (e/o contratto di appalto delle opere stesse) a firma di un tecnico progettista iscritto a un Ordine Professionale e sottoscritto dal titolare o rappresentante legale dell'impresa richiedente;</p> <p>f) <b>autocertificazione</b>, riferita alla situazione del giorno di presentazione della domanda, relativa a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- autorizzazione del proprietario, qualora il richiedente sia un soggetto diverso, ad effettuare gli interventi oppure esito della procedura prevista parere dell'Ente competente ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 203 del 1982 "Norme sui contratti agrari";</li> <li>- per gli interventi ricadenti in aree demaniali, presenza di regolare concessione e pagamento del canone, con l'indicazione dei rispettivi estremi.</li> </ul> <p>g) <b>tre preventivi di spesa</b>, forniti da ditte in concorrenza, nel caso di acquisto di dotazioni finanziabili, ossia macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci del prezzario della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, indicando quello che, in base ad una valutazione tecnico-economica, viene considerato più conveniente. Nel caso in cui non si scelga l'offerta economicamente più vantaggiosa, deve essere fornita una breve relazione tecnico/economica sottoscritta da un tecnico qualificato. Per l'acquisto di beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di € 5.000,00, IVA esclusa, fermo restando l'obbligo di presentare tre preventivi, è sufficiente una dichiarazione del beneficiario, con la quale si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell'importo previsto. E' vietato frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica.</p> <p>h) <b>parere di compatibilità</b> del progetto con gli strumenti di pianificazione territoriale, di salvaguardia e di gestione dei siti Natura 2000, di pianificazione dei parchi e delle riserve naturali, qualora l'intervento ricada in tutto o in parte in tali siti e/o aree protette;</p> <p>i) <b>elenco</b> dei documenti allegati alla domanda di contributo.</p> <p>Tutte le informazioni e/o i dati indicati in domanda e nella scheda di misura sono resi ai sensi del d.P.R. 445/2000, artt. 46 e 47, e costituiscono "dichiarazioni sostitutive di certificazione" e "dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà".</p>	<p>...</p> <p>c) certificato di <b>connessione</b> ai sensi dell' art. 152 della l.r. n. 31/2008;</p> <p>d) <b>permesso di costruire</b> o in alternativa Denuncia di Inizio Attività (DIA) assentita per le opere per le quali è richiesto il contributo ai sensi della presente Misura;</p> <p>e) <b>progetto delle opere da realizzare</b> e relativo computo metrico estimativo preventivo (e/o contratto di appalto delle opere stesse) a firma di un tecnico progettista iscritto a un Ordine Professionale e sottoscritto dal titolare o rappresentante legale dell'impresa richiedente;</p> <p>f) <b>autocertificazione</b>, riferita alla situazione del giorno di presentazione della domanda, relativa a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- autorizzazione del proprietario, qualora il richiedente sia un soggetto diverso, ad effettuare gli interventi oppure esito della procedura prevista parere dell'Ente competente ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 203 del 1982 "Norme sui contratti agrari";</li> <li>- oppure esito della procedura prevista parere dell'Ente competente ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 203 del 1982 "Norme sui contratti agrari";</li> <li>- per gli interventi ricadenti in aree demaniali, presenza di regolare concessione e pagamento del canone, con l'indicazione dei rispettivi estremi.</li> </ul> <p>g) <b>tre preventivi di spesa</b>, forniti da ditte in concorrenza, nel caso di acquisto di dotazioni finanziabili, ossia macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci del prezzario della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, indicando quello che, in base ad una valutazione tecnico-economica, viene considerato più conveniente. Nel caso in cui non si scelga l'offerta economicamente più vantaggiosa, deve essere fornita una breve relazione tecnico/economica sottoscritta da un tecnico qualificato. Per l'acquisto di beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di € 5.000,00, IVA esclusa, fermo restando l'obbligo di presentare tre preventivi, è sufficiente una dichiarazione del beneficiario, con la quale si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell'importo previsto. E' vietato frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica.</p> <p>h) <b>Elenco dei documenti</b> allegati alla domanda di contributo.</p> <p>Tutte le informazioni e/o i dati indicati in domanda e nella scheda di misura sono resi ai sensi del d.P.R. 445/2000, artt. 46 e 47, e costituiscono "dichiarazioni sostitutive di certificazione" e "dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà".</p> <p>La Provincia, in conformità a quanto previsto dalla legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, comunica al richiedente il nominativo del funzionario responsabile del procedimento, come stabilito dal capitolo 6.2 del "Manuale".</p>
<p><b>15. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA</b></p>	<p><b>13. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA</b></p>
<p>L'istruttoria della domanda è affidata alla Provincia e prevede lo svolgimento di <b>controlli amministrativi</b> che comprendono:</p> <p>...</p> <p>4) il controllo tecnico sulla documentazione allegata alla domanda di aiuto; per la verifica della congruità dei prezzi contenuti nei computi metrici estimativi analitici, si fa riferimento ai prezzi riportati nel primo prezzario dell'anno pubblicato dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato (C.C.I.A.A.) della provincia di appartenenza;</p> <p>...</p>	<p>L'istruttoria della domanda è affidata alla Provincia e prevede lo svolgimento di <b>controlli amministrativi</b> che comprendono:</p> <p>...</p> <p>4) il controllo tecnico sulla documentazione allegata alla domanda di aiuto; per la verifica della congruità dei prezzi contenuti nei computi metrici estimativi analitici, si fa riferimento ai prezzi riportati nel primo prezzario dell'anno pubblicato dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato (C.C.I.A.A.) della provincia di appartenenza, forfettariamente scontati fino al 20%;</p> <p>...</p>
<p><b>15.1 ANOMALIE E LORO RISOLUZIONE</b></p>	<p><b>13.1 ANOMALIE E LORO RISOLUZIONE</b></p>
<p><b>15.1.1 ERRORE SANABILE O PALESE</b></p>	<p><b>13.1.1 ERRORE SANABILE O PALESE</b></p>
<p><b>15.1.2 ERRORI NON SANABILI</b></p>	<p><b>13.1.2 ERRORI NON SANABILI</b></p>
<p><b>15.1.3 DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA</b></p>	<p><b>13.1.3 DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA</b></p>
<p><b>15.1.4 DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA</b></p>	<p><b>13.1.4 DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA</b></p>
<p><b>15.1.5 PARERI DI COMPATIBILITÀ DELLE AREE PROTETTE E SITI NATURA 2000</b></p>	

<p><b>15.2 COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELL'ISTRUTTORIA AL RICHIEDENTE</b></p>	<p><b>13.2 COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELL'ISTRUTTORIA AL RICHIEDENTE</b></p>																															
<p>... Il richiedente può presentare una richiesta di riesame dell'esito dell'istruttoria, con le modalità indicate al successivo paragrafo 15.2. ...</p>	<p>... Il richiedente può presentare una richiesta di riesame dell'esito dell'istruttoria, con le modalità indicate al successivo paragrafo 13.3. ...</p>																															
<p><b>15.3 RICHIESTA DI RIESAME</b></p>	<p><b>13.3 RICHIESTA DI RIESAME</b></p>																															
<p><b>15.4. COMPLETAMENTO DELLE ISTRUTTORIE E GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI AIUTO AMMISSIBILI</b></p>	<p><b>13.4. COMPLETAMENTO DELLE ISTRUTTORIE E GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI AIUTO AMMISSIBILI</b></p>																															
<p>... La Provincia, inoltre, trasmette il provvedimento di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili alla Direzione Generale Agricoltura entro la scadenza indicata nella seguente tabella:</p> <table border="1" data-bbox="58 613 708 794"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="5">Periodo</th> </tr> <tr> <th>I</th> <th>II</th> <th>III</th> <th>IV</th> <th>V</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Termine per l'invio alla Regione delle graduatorie; entro tali date devono essere concluse le istruttorie, compresi i riesami</td> <td>31.10.2008</td> <td>30.04.2009</td> <td>30.09.2009</td> <td>30.04.2010</td> <td>29.10.2010</td> </tr> </tbody> </table>		Periodo					I	II	III	IV	V	Termine per l'invio alla Regione delle graduatorie; entro tali date devono essere concluse le istruttorie, compresi i riesami	31.10.2008	30.04.2009	30.09.2009	30.04.2010	29.10.2010	<p>... La Provincia, inoltre, trasmette il provvedimento di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili alla Direzione Generale Agricoltura entro la scadenza indicata nella seguente tabella:</p> <table border="1" data-bbox="708 613 1360 794"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="4">Periodo</th> </tr> <tr> <th>III</th> <th>IV</th> <th>V</th> <th>VI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Termine per l'invio alla Regione delle graduatorie; entro tali date devono essere concluse le istruttorie, compresi i riesami</td> <td>30.09.2009</td> <td>30.04.2010</td> <td>29.10.2010</td> <td>02.05.2011</td> </tr> </tbody> </table>		Periodo				III	IV	V	VI	Termine per l'invio alla Regione delle graduatorie; entro tali date devono essere concluse le istruttorie, compresi i riesami	30.09.2009	30.04.2010	29.10.2010	02.05.2011
		Periodo																														
	I	II	III	IV	V																											
Termine per l'invio alla Regione delle graduatorie; entro tali date devono essere concluse le istruttorie, compresi i riesami	31.10.2008	30.04.2009	30.09.2009	30.04.2010	29.10.2010																											
	Periodo																															
	III	IV	V	VI																												
Termine per l'invio alla Regione delle graduatorie; entro tali date devono essere concluse le istruttorie, compresi i riesami	30.09.2009	30.04.2010	29.10.2010	02.05.2011																												
<p><b>15.5 PUBBLICAZIONE DELL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO</b></p>	<p><b>13.5 PUBBLICAZIONE DELL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO</b></p>																															
<p>La Regione Lombardia, con successivo atto, definisce i criteri di riparto alle Province delle risorse finanziarie disponibili. La Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, dopo il ricevimento dalle Province del provvedimento di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili di cui al precedente paragrafo 15.4, con proprio atto provvede alla:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- suddivisione delle risorse finanziarie e definisce, in relazione alla dotazione finanziaria disponibile, la quota di risorse assegnata alle domande ammissibili a finanziamento di ciascuna Provincia;</li> <li>- approvazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento di ciascuna Provincia.</li> </ul>	<p>La Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, dopo il ricevimento dalle Province del provvedimento di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili di cui al precedente paragrafo 13.4, con proprio atto provvede alla:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- suddivisione delle risorse finanziarie e definisce, in relazione alla dotazione finanziaria disponibile, la quota di risorse assegnata alle domande ammissibili a finanziamento di ciascuna Provincia;</li> <li>- approvazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento di ciascuna Provincia.</li> </ul>																															
<table border="1" data-bbox="58 1231 708 1480"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="5">Periodo</th> </tr> <tr> <th>I</th> <th>II</th> <th>III</th> <th>IV</th> <th>V</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Data di pubblicazione dell'atto con cui la Regione ripartisce i fondi alle Province; l'atto rappresenta la comunicazione di ammissione a finanziamento ai richiedenti</td> <td>01.12.2008</td> <td>03.06.2009</td> <td>02.11.2009</td> <td>31.05.2010</td> <td>29.11.2010</td> </tr> </tbody> </table>		Periodo					I	II	III	IV	V	Data di pubblicazione dell'atto con cui la Regione ripartisce i fondi alle Province; l'atto rappresenta la comunicazione di ammissione a finanziamento ai richiedenti	01.12.2008	03.06.2009	02.11.2009	31.05.2010	29.11.2010	<table border="1" data-bbox="708 1231 1360 1480"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="4">Periodo</th> </tr> <tr> <th>III</th> <th>IV</th> <th>V</th> <th>VI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Data di pubblicazione dell'atto con cui la Regione ripartisce i fondi alle Province; l'atto rappresenta la comunicazione di ammissione a finanziamento ai richiedenti</td> <td>03.11.2009</td> <td>01.06.2010</td> <td>30.11.2010</td> <td>07.06.2011</td> </tr> </tbody> </table>		Periodo				III	IV	V	VI	Data di pubblicazione dell'atto con cui la Regione ripartisce i fondi alle Province; l'atto rappresenta la comunicazione di ammissione a finanziamento ai richiedenti	03.11.2009	01.06.2010	30.11.2010	07.06.2011
		Periodo																														
	I	II	III	IV	V																											
Data di pubblicazione dell'atto con cui la Regione ripartisce i fondi alle Province; l'atto rappresenta la comunicazione di ammissione a finanziamento ai richiedenti	01.12.2008	03.06.2009	02.11.2009	31.05.2010	29.11.2010																											
	Periodo																															
	III	IV	V	VI																												
Data di pubblicazione dell'atto con cui la Regione ripartisce i fondi alle Province; l'atto rappresenta la comunicazione di ammissione a finanziamento ai richiedenti	03.11.2009	01.06.2010	30.11.2010	07.06.2011																												
<p>A seguito di tale provvedimento, le Province predispongono in ELEPAG l'elenco delle domande ammesse a finanziamento.</p>	<p>A seguito di tale provvedimento, le Province predispongono in ELEPAG l'elenco delle domande ammesse a finanziamento. La Provincia trasmette all'ASL l'elenco delle domande di contributo finanziate, chiedendo di segnalare gli eventuali esiti negativi, rilevati a partire dalla data di presentazione delle domande, dei controlli effettuati nell'ambito dell'attività ispettiva presso le aziende agricole connesse alle medesime domande.</p>																															
<p><b>15.6. PERIODO DI VALIDITÀ DELLE DOMANDE</b></p>	<p><b>13.6. PERIODO DI VALIDITÀ DELLE DOMANDE</b></p>																															
<p><b>15.7. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI</b></p>	<p><b>13.7. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI</b></p>																															
<p>Il beneficiario del contributo ha 15 mesi di tempo per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto di investimento a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di ammissione a finanziamento di cui al paragrafo 15.5.</p>	<p>Il beneficiario del contributo ha 15 mesi di tempo per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto di investimento a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di ammissione a finanziamento di cui al paragrafo 13.5.</p>																															
<table border="1" data-bbox="58 1926 708 2057"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="5">Periodo</th> </tr> <tr> <th>I</th> <th>II</th> <th>III</th> <th>IV</th> <th>V</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Termine per la realizzazione dei lavori</td> <td>01.03.2010</td> <td>03.09.2010</td> <td>02.02.2011</td> <td>31.08.2011</td> <td>29.02.2012</td> </tr> </tbody> </table>		Periodo					I	II	III	IV	V	Termine per la realizzazione dei lavori	01.03.2010	03.09.2010	02.02.2011	31.08.2011	29.02.2012	<table border="1" data-bbox="708 1926 1360 2057"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="4">Periodo</th> </tr> <tr> <th>III</th> <th>IV</th> <th>V</th> <th>VI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Termine per la realizzazione degli interventi</td> <td>03.02.2011</td> <td>01.09.2011</td> <td>29.02.2012</td> <td>07.09.2012</td> </tr> </tbody> </table>		Periodo				III	IV	V	VI	Termine per la realizzazione degli interventi	03.02.2011	01.09.2011	29.02.2012	07.09.2012
		Periodo																														
	I	II	III	IV	V																											
Termine per la realizzazione dei lavori	01.03.2010	03.09.2010	02.02.2011	31.08.2011	29.02.2012																											
	Periodo																															
	III	IV	V	VI																												
Termine per la realizzazione degli interventi	03.02.2011	01.09.2011	29.02.2012	07.09.2012																												



<p>Nel caso di programmi di investimento inerenti al solo acquisto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- macchine e attrezzature di cui al precedente paragrafo 6,</li> </ul> <p>gli acquisti devono avvenire <b>entro e non oltre 12 mesi</b>, come indicato nella seguente tabella.</p> <table border="1" data-bbox="58 286 711 410"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="5">Periodo</th> </tr> <tr> <th>I</th> <th>II</th> <th>III</th> <th>IV</th> <th>V</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Termine per l'acquisto delle dotazioni</td> <td>01.12.2009</td> <td>03.06.2010</td> <td>02.11.2010</td> <td>31.05.2011</td> <td>29.11.2011</td> </tr> </tbody> </table>		Periodo					I	II	III	IV	V	Termine per l'acquisto delle dotazioni	01.12.2009	03.06.2010	02.11.2010	31.05.2011	29.11.2011	
		Periodo																
	I	II	III	IV	V													
Termine per l'acquisto delle dotazioni	01.12.2009	03.06.2010	02.11.2010	31.05.2011	29.11.2011													
<b>15.8 PROROGHE</b>	<b>13.8 PROROGHE</b>																	
<p>La Provincia, su richiesta motivata del beneficiario, può concedere una sola proroga di tre mesi. La proroga non può essere richiesta per interventi relativi all'acquisto di macchine e attrezzature di cui al precedente paragrafo 6.</p>	<p>La Provincia, su richiesta motivata del beneficiario, può concedere una sola proroga di tre mesi. La proroga non può essere richiesta per interventi relativi all'acquisto di macchine e attrezzature di cui al precedente paragrafo 4.</p>																	
<b>16. VARIANTI IN CORSO D'OPERA</b>	<b>14. VARIANTI IN CORSO D'OPERA</b>																	
<b>16.1 VARIANTI NEI LIMITI DEL 10%</b>	<b>14.1 VARIANTI NEI LIMITI DEL 10%</b>																	
<b>16.2 MODIFICHE DI DETTAGLIO</b>	<b>14.2 MODIFICHE DI DETTAGLIO</b>																	
<b>17. RICHIESTA DI ANTICIPO</b>	<b>15. DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'ANTICIPO</b>																	
<p>La richiesta di anticipo è prevista solo per i contributi concessi in conto capitale.</p> <p>Un anticipo pari al <b>20% dell'importo</b> totale del contributo approvato può essere concesso al beneficiario che ne faccia richiesta con apposita domanda alla Provincia.</p> <p>Alla stessa deve essere allegata la seguente documentazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, stipulata secondo quanto previsto al successivo paragrafo 20;</li> <li>b) dichiarazione della data di inizio dell'intervento sottoscritta dal richiedente;</li> <li>c) certificazione di inizio lavori a firma direttore degli stessi in caso di opere.</li> </ol> <p>L'anticipo può essere concesso solo per opere che prevedono il rilascio di un permesso di costruire.</p> <p>La Provincia istruisce la domanda di anticipo secondo quanto previsto dal "Manuale", redige il verbale di autorizzazione al pagamento e la relativa proposta di liquidazione dell'anticipo.</p>	<p>La richiesta di anticipo è prevista solo per i contributi concessi in conto capitale.</p> <p>Un anticipo pari al <b>20%</b> dell'importo totale del contributo approvato può essere concesso al beneficiario che ne faccia richiesta alla Provincia tramite apposita "domanda di pagamento".</p> <p>Alla stessa deve essere allegata la seguente documentazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, stipulata secondo quanto previsto al successivo paragrafo 18;</li> <li>b) dichiarazione della data di inizio dell'intervento sottoscritta dal richiedente;</li> <li>c) certificazione di inizio lavori a firma direttore degli stessi in caso di opere.</li> </ol> <p>La Provincia istruisce la domanda di anticipo secondo quanto previsto dal "Manuale", redige il verbale di autorizzazione al pagamento e la relativa proposta di liquidazione dell'anticipo.</p>																	
<b>18. RICHIESTA DI STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)</b>	<b>16. DOMANDA DI PAGAMENTO DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)</b>																	
<p>La richiesta del SAL è prevista solo per i contributi concessi in conto capitale</p> <p>Un solo stato di avanzamento lavori d'importo compreso tra il <b>30 ed il 90%</b> del contributo totale approvato può essere concesso al beneficiario che ne faccia richiesta con apposita domanda alla Provincia.</p> <p>Alla stessa deve essere allegata la seguente documentazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) fatture quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice;</li> <li>b) tracciabilità dei pagamenti effettuati (vedi "Manuale")</li> <li>c) stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori;</li> <li>d) polizza fideiussoria bancaria o assicurativa stipulata secondo quanto previsto al successivo paragrafo 20;</li> <li>e) computo metrico.</li> </ol> <p>La Provincia istruisce la domanda di stato di avanzamento lavori secondo quanto previsto dal "Manuale", redige il verbale di autorizzazione al pagamento e la relativa proposta di liquidazione del SAL. Il SAL è concesso anche a coloro che hanno già beneficiato di un anticipo qualora il contributo richiesto con il SAL sia superiore a quello già erogato con l'anticipo.</p> <p>Eventuali costi sostenuti dal beneficiario in misura maggiore a quanto ammesso a finanziamento non possono essere né riconosciuti né pagati.</p> <p>L'importo è determinato in percentuale delle opere già realizzate, ed è decurtato dell'importo già anticipato. La Provincia provvederà a rilasciare il nulla osta all'OPR per lo svincolo dell'eventuale fideiussione presentata dal beneficiario per ottenere l'anticipo.</p>	<p>La richiesta del SAL è prevista solo per i contributi concessi in conto capitale.</p> <p>Un solo stato di avanzamento lavori d'importo compreso tra il <b>30 ed il 90%</b> del contributo totale approvato può essere concesso al beneficiario che ne faccia richiesta con apposita "domanda di pagamento" alla Provincia.</p> <p>Alla stessa deve essere allegata la seguente documentazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) fatture quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice;</li> <li>b) tracciabilità dei pagamenti effettuati (vedi "Manuale")</li> <li>c) stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori;</li> <li>d) computo metrico.</li> </ol> <p>La Provincia istruisce la domanda di stato di avanzamento lavori secondo quanto previsto dal "Manuale", redige il verbale di autorizzazione al pagamento e la relativa proposta di liquidazione del SAL.</p> <p>Eventuali costi sostenuti dal beneficiario in misura maggiore a quanto ammesso a finanziamento non possono essere né riconosciuti né pagati.</p> <p>L'importo del SAL è determinato in percentuale delle opere già realizzate.</p> <p>Il SAL non è concesso a chi ha beneficiato dell'anticipo.</p>																	
<b>19. RICHIESTA DI SALDO</b>	<b>17. DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO</b>																	
<p>Per richiedere il saldo del contributo, il beneficiario deve presentare una apposita "domanda di pagamento" alla</p>	<p>Per richiedere il saldo del contributo, il beneficiario deve presentare una apposita "domanda di pagamento" alla</p>																	

<p>Provincia, allegando la documentazione indicata al paragrafo 9.3 del Manuale OPR, entro la data di scadenza del termine di esecuzione dei lavori, comprensivo di eventuali proroghe. In caso contrario la Provincia chiede al beneficiario di presentare la richiesta entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.</p> <p>La richiesta di saldo deve contenere:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Domanda di pagamento del saldo;</li> <li>Documentazione probatoria della spesa sostenuta: fatture quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice, attestanti le spese sostenute come indicato dal capitolo 8.3 del Manuale;</li> <li>Tracciabilità dei pagamenti effettuati;</li> <li>agibilità: dichiarazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, della l.r. 1/2007 con relazione tecnica e ricevuta di deposito presso l'amministrazione comunale</li> <li>dichiarazione del direttore dei lavori, sotto sua personale responsabilità, ai sensi della legge regionale n. 1/2007, sulla realizzazione dei lavori in conformità a quanto previsto nella relazione o autorizzato con varianti in corso d'opera o comunque in base a quanto indicato nella domanda di pagamento;</li> <li>Documentazione tecnica necessaria nel caso di impianti: descrizione redatta in forma asseverata o giurata da un tecnico abilitato con dichiarazione che gli investimenti risultano conformi alle normative vigenti in materia urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, igiene e tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, che sussistono le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti di cui alla normativa vigente.</li> </ol>	<p>Provincia, allegando la documentazione indicata al capitolo 9.3 del "Manuale", entro la data di scadenza del termine di esecuzione dei lavori, comprensivo di eventuali proroghe. In caso contrario la Provincia chiede al beneficiario di presentare la richiesta entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. La domanda di pagamento del saldo deve contenere:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>documentazione probatoria della spesa sostenuta: fatture quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice, attestanti le spese sostenute come indicato dal capitolo 8.3 del Manuale;</li> <li>Dichiarazione del beneficiario che, in presenza di altre fonti di finanziamento, indicate in modo esplicito, l'aiuto totale percepito non supera i massimali di aiuto ammessi; copia delle rinunce ad altri contributi pubblici;</li> <li>tracciabilità dei pagamenti effettuati;</li> <li>dichiarazione del direttore dei lavori, sotto sua personale responsabilità, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 1/2007, sulla realizzazione dei lavori in conformità a quanto previsto nella relazione o autorizzato con varianti in corso d'opera o comunque in base a quanto indicato nella domanda di pagamento;</li> <li>relazione tecnica descrittiva dello stato finale dei lavori, firmata dal direttore dei lavori;</li> <li>documentazione tecnica necessaria nel caso di impianti: descrizione redatta in forma asseverata o giurata da un tecnico abilitato con dichiarazione che gli investimenti risultano conformi alle normative vigenti in materia urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, igiene e tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, che sussistono le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti di cui alla normativa vigente.</li> </ol>
<p><b>19.1 CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI</b></p>	<p><b>17.1 CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI</b></p>
<p>Al termine della verifica della documentazione presentata, la Provincia effettua una visita "in situ", ossia un sopralluogo per verificare la corretta e completa esecuzione dei lavori e l'avvenuto acquisto delle dotazioni, verificando in particolare se gli stessi sono stati realizzati/acquistati in conformità al progetto approvato, a quanto previsto nella relazione e nel progetto o a quanto autorizzato con varianti in corso d'opera.</p> <p>...</p>	<p>Al termine della verifica della documentazione presentata, la Provincia effettua una visita "in situ", ossia un sopralluogo per verificare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano aziendale, la corretta e completa esecuzione dei lavori e l'avvenuto acquisto delle dotazioni, verificando in particolare se gli stessi sono stati realizzati/acquistati in conformità al progetto approvato, a quanto previsto nella relazione e nel progetto o a quanto autorizzato con varianti in corso d'opera, o comunque in base a quanto indicato nel precedente paragrafo 17.</p> <p>...</p> <p>La Provincia propone all'OPR la liquidazione del saldo secondo le procedure e le regole stabilite nel "Manuale". L'OPR autorizza il saldo a seguito dei controlli effettuati secondo le modalità stabilite dal "Manuale".</p>
<p><b>19.2 DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO NEL CASO DI CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI</b></p>	<p><b>17.2 DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO NEL CASO DI CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI</b></p>
<p>Il pagamento effettivo corrisponderà alla differenza tra l'importo del saldo e quelli di un eventuale anticipo e/o stato avanzamento lavori già concessi. La Provincia provvederà a rilasciare il nulla osta all'OPR per lo svincolo dell'eventuale fideiussione presentata dal beneficiario per ottenere l'anticipo/SAL.</p> <p>Nel caso in cui il beneficiario, al momento della presentazione della domanda di pagamento finale, abbia già stipulato un mutuo necessario alla realizzazione dell'opera, tale contratto di mutuo, con il relativo piano di ammortamento ed eventuali fideiussioni, deve essere allegato alla domanda di pagamento con la quale si richiede anche l'esecuzione dell'accertamento finale.</p> <p>Per quanto non riportato al presente capitolo si rimanda al Manuale OPR.</p>	<p>Nel caso in cui il beneficiario, al momento della presentazione della domanda di pagamento finale, abbia già stipulato un mutuo necessario alla realizzazione dell'opera, tale contratto di mutuo, con il relativo piano di ammortamento ed eventuali fideiussioni, deve essere allegato alla domanda di pagamento con la quale si richiede anche l'esecuzione dell'accertamento finale.</p> <p>Per quanto non riportato al presente paragrafo si rimanda al "Manuale".</p>
<p><b>19.3 RIDUZIONI DEI PAGAMENTI DEL SAL E DEL SALDO</b></p>	<p><b>17.3 RIDUZIONI DEI PAGAMENTI DEL SAL E DEL SALDO</b></p>
<p><b>19.4 CONTROLLI IN LOCO</b></p>	<p><b>17.4 CONTROLLI IN LOCO</b></p>
<p>...</p> <p>Per le aziende estratte, il controllo <i>in loco</i> include le verifiche previste dai controlli amministrativi e tecnici di cui ai precedenti paragrafi 18.2 e 18.3 e prevede la verifica della totalità degli</p>	<p>...</p> <p>Per le aziende estratte, il controllo <i>in loco</i> include le verifiche previste dai controlli amministrativi e tecnici di cui al precedente paragrafo 17.1 e prevede la verifica della totalità degli impegni</p>

<p>impegni assunti e delle dichiarazioni rese e le verifiche aggiuntive sul possesso dei requisiti dichiarati dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto, in conformità con quanto previsto dal paragrafo 16 del Manuale OPR.</p> <p>...</p>	<p>assunti e delle dichiarazioni rese e le verifiche aggiuntive sul possesso dei requisiti dichiarati dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto, in conformità con quanto previsto dal capitolo 16 del "Manuale".</p> <p>...</p>																															
<p><b>20. FIDEIUSSIONI</b></p>	<p><b>18. FIDEIUSSIONI</b></p>																															
<p>La polizza fideiussoria bancaria o assicurativa in originale è richiesta nei seguenti casi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) erogazione dell'anticipo;</li> <li>2) erogazione dello stato di avanzamento lavori superiore al 60% o saldi ai beneficiari che non abbiano ancora raggiunto alcuni requisiti;</li> </ol> <p>La fideiussione è redatta secondo lo schema previsto dal Manuale delle Procedure è intestata all'O.P.R. e sarà inviata all'ente che istruisce la domanda (Provincia).</p> <p>La polizza fideiussoria può essere stipulata con istituti bancari o assicurativi.</p> <p>Nel caso in cui sia stipulata presso filiali o agenzie periferiche degli istituti stessi, la polizza deve essere validata dalla sede centrale dell'ente garante. Tale richiesta di validazione deve essere inoltrata dalla Provincia alla sede centrale dell'ente garante autorizzato all'emissione della validazione. La conferma della validità della polizza, redatta secondo il facsimile previsto dal Manuale, sarà rinviata in originale o a mezzo fax all'ente richiedente con allegata copia del documento di identità del firmatario della conferma stessa.</p> <p>...</p>	<p>La polizza fideiussoria bancaria o assicurativa in originale è richiesta nei seguenti casi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. erogazione dell'anticipo;</li> <li>2. erogazione di saldo ai beneficiari che non hanno ancora ottenuto tutta la documentazione richiesta per la liquidazione;</li> <li>3. erogazione di saldo ai beneficiari che non abbiano ancora raggiunto alcuni requisiti;</li> <li>4. erogazione del saldo in assenza dell'aggiornamento del PUA o PUAS, in seguito a mutate condizioni di allevamento, aumento dei capi, ecc.;</li> </ol> <p>La fideiussione è redatta secondo lo schema previsto dal "Manuale" è intestata all' OPR e sarà inviata all'ente che istruisce la domanda (Provincia).</p> <p>La polizza fideiussoria può essere stipulata con istituti bancari o assicurativi.</p> <p>...</p>																															
<p><b>21. COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO (ANTICIPO, SAL O SALDO)</b></p>	<p><b>19. COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO (ANTICIPO, SAL O SALDO)</b></p>																															
<p><b>22. ELENCHI DI LIQUIDAZIONE</b></p>	<p><b>20. ELENCHI DI LIQUIDAZIONE</b></p>																															
<p>...</p> <table border="1" data-bbox="58 1094 691 1262"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="5">Periodo</th> </tr> <tr> <th>I</th> <th>II</th> <th>III</th> <th>IV</th> <th>V</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Termine per la definizione dell'importo erogabile e invio degli elenchi liquidazione all'OPR</td> <td>02.11.2010</td> <td>03.05.2011</td> <td>03.10.2011</td> <td>30.04.2012</td> <td>31.10.2012</td> </tr> </tbody> </table> <p>...</p>		Periodo					I	II	III	IV	V	Termine per la definizione dell'importo erogabile e invio degli elenchi liquidazione all'OPR	02.11.2010	03.05.2011	03.10.2011	30.04.2012	31.10.2012	<p>...</p> <table border="1" data-bbox="711 1094 1343 1262"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="4">Periodo</th> </tr> <tr> <th>III</th> <th>IV</th> <th>V</th> <th>VI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Termine per la definizione dell'importo erogabile e invio degli elenchi liquidazione all'OPR</td> <td>03.10.2011</td> <td>30.04.2012</td> <td>31.10.2012</td> <td>07.05.2013</td> </tr> </tbody> </table> <p>...</p>		Periodo				III	IV	V	VI	Termine per la definizione dell'importo erogabile e invio degli elenchi liquidazione all'OPR	03.10.2011	30.04.2012	31.10.2012	07.05.2013
		Periodo																														
	I	II	III	IV	V																											
Termine per la definizione dell'importo erogabile e invio degli elenchi liquidazione all'OPR	02.11.2010	03.05.2011	03.10.2011	30.04.2012	31.10.2012																											
	Periodo																															
	III	IV	V	VI																												
Termine per la definizione dell'importo erogabile e invio degli elenchi liquidazione all'OPR	03.10.2011	30.04.2012	31.10.2012	07.05.2013																												
<p><b>23. CONTROLLI EX-POST</b></p>	<p><b>21. CONTROLLI EX-POST</b></p>																															
<p>...</p> <p>Nel periodo "ex post" la Provincia effettua i controlli per verificare il rispetto degli impegni assunti da parte del beneficiario, con i seguenti obiettivi:</p> <p>...</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. garantire che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con fondi di origine nazionale o comunitaria, ossia non sia oggetto di doppio finanziamento.</li> </ol> <p>...</p>	<p>...</p> <p>Nel periodo "ex post" la Provincia effettua i controlli per verificare il rispetto degli impegni assunti da parte del beneficiario, con i seguenti obiettivi:</p> <p>...</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. garantire che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con fondi di origine nazionale o comunitaria, ossia non sia oggetto di doppio finanziamento;</li> <li>4. verificare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano aziendale non verificabili durante la visita "in situ" per collaudo.</li> </ol> <p>...</p>																															
<p><b>24. DECADENZA DEL CONTRIBUTO</b></p>	<p><b>22. DECADENZA DEL CONTRIBUTO</b></p>																															
<p><b>24.1 CESSAZIONE TOTALE</b></p>	<p><b>22.1 CESSAZIONE TOTALE</b></p>																															
<p><b>24.2 CESSAZIONE PARZIALE O TOTALE</b></p>	<p><b>22.2 CESSAZIONE PARZIALE O TOTALE</b></p>																															
<p><b>24.3 RECESSO PARZIALE O TOTALE</b></p>	<p><b>22.3 RECESSO PARZIALE O TOTALE</b></p>																															
<p>...</p>	<p>...</p> <p>Il recesso, totale o parziale comporta la decadenza totale o parziale dell'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali. Non si ha decadenza se il beneficiario non ha potuto rispettare l'impegno per causa di forza maggiore, come stabilito dal "Manuale" al capitolo 12.2.</p>																															
<p><b>24.4 TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI</b></p>	<p><b>22.4 TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI</b></p>																															
<p><b>25. FORZA MAGGIORE</b></p>	<p></p>																															

26. IMPEGNI	23. IMPEGNI
26.1 IMPEGNI ESSENZIALI	23.1 IMPEGNI ESSENZIALI
<p>...</p> <p>6. realizzare un investimento che risponda a requisiti di funzionalità e completezza, salvo i casi di forza maggiore, nei tempi previsti e concessi, massimo <b>15 mesi più 3 mesi</b> di eventuale proroga autorizzata. Nel caso di programmi di investimento inerenti al solo acquisto di macchine e attrezzature i tempi di esecuzione degli acquisti previsti sono pari al massimo a 12 mesi e non può essere autorizzata alcuna proroga;</p> <p>7. impiegare i contributi concessi nel rispetto ed in coerenza con quanto previsto dal programma di investimenti approvato;</p> <p>8. provvedere all'adeguamento, dalla data di presentazione della domanda, alle <b>norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori</b>, di aspetti di particolare rilevanza (impianto elettrico aziendale, protezione di alberi cardanici e prese di forza, scale portatili, protezione vasconi, fornitura dei DPI, servizi igienici e spogliatoi). Il mancato adeguamento è documentato da esito negativo a seguito dei controlli effettuati dalle ASL nell'ambito dell'attività ispettiva presso le aziende agricole ed è segnalato alle Province;</p> <p>9. raggiungere gli <b>obiettivi</b> collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento. In questo caso la decadenza dal contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi incide sull'ammissione a finanziamento della domanda;</p> <p>10. presentare la <b>documentazione necessaria</b> per la liquidazione della domanda di pagamento del saldo del contributo, comprensiva di tutta la documentazione indicata al capitolo 21 entro 20 giorni dalla data di ricezione del sollecito della Provincia;</p> <p>11. non apportare al programma di investimenti varianti <b>non ammissibili</b> con gli interventi finanziati dalla presente misura.</p> <p>12. consentire il regolare svolgimento dei <b>controlli in loco</b> e/o dei sopralluoghi o "visite <i>in situ</i>" (c.f.r. Parte II Capitolo 16 del "Manuale");</p> <p>13. fare pervenire la <b>copia cartacea</b> della domanda di contributo e i relativi allegati entro e non oltre 20 giorni dall'invio, tramite SIARL, della domanda informatizzata;</p> <p>14. fare pervenire la <b>documentazione mancante</b> al momento della presentazione della domanda o al momento della richiesta di saldo entro e non oltre 20 giorni dalla richiesta di integrazione (c.f.r. Parte II Capitolo 15.5.2 del "Manuale");</p> <p>15. fare pervenire la documentazione integrativa richiesta dalla Provincia entro e non oltre il termine fissato dalla stessa (c.f.r. Parte II Capitolo 15.5.3 del "Manuale");</p> <p>16. rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa agli obblighi previsti al regime delle <b>quote latte</b>;</p> <p>17. non percepire per il medesimo investimento <b>ulteriori finanziamenti</b> pubblici non dichiarati di origine nazionale o comunitaria</p>	<p>...</p> <p>6. realizzare il programma d'investimento nei tempi previsti e concessi con eventuali proroghe, nel rispetto delle finalità, della natura e condizioni di esecuzione del progetto approvato ed in conformità agli obblighi previsti dalla normativa vigente, fatti salvi i previsti casi di forza maggiore;</p> <p>7. concludere i lavori e/o acquistare le dotazioni entro il termine previsto, comprensivo di eventuali proroghe</p> <p>8. impiegare i contributi concessi nel rispetto ed in coerenza con quanto previsto dal programma di investimenti approvato;</p> <p>9. provvedere all'adeguamento, dalla data di presentazione della domanda, alle <b>norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori</b>, di aspetti di particolare rilevanza (impianto elettrico aziendale, protezione di alberi cardanici e prese di forza, scale fisse e portatili, protezione vasconi, fornitura dei DPI, servizi igienici e spogliatoi). Il mancato adeguamento è documentato da esito negativo a seguito dei controlli effettuati dalle ASL nell'ambito dell'attività ispettiva presso le aziende agricole ed è segnalato alle Province;</p> <p>10. raggiungere gli <b>obiettivi</b> collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento. In questo caso la decadenza dal contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi incide sull'ammissione a finanziamento della domanda;</p> <p>11. presentare la <b>documentazione necessaria</b> per la liquidazione della domanda di pagamento del saldo del contributo, comprensiva di tutta la documentazione indicata al capitolo 21 entro 20 giorni dalla data di ricezione del sollecito della Provincia;</p> <p>12. non apportare al programma di investimenti varianti <b>non ammissibili</b> con gli interventi finanziati dalla presente misura.</p> <p>13. consentire il regolare svolgimento dei <b>controlli in loco</b> e/o dei sopralluoghi o "visite <i>in situ</i>" (c.f.r. Parte II Capitolo 16 del "Manuale");</p> <p>14. fare pervenire la <b>copia cartacea</b> della domanda di contributo e i relativi allegati entro e non oltre 20 giorni dall'invio, tramite SIARL, della domanda informatizzata;</p> <p>15. fare pervenire la <b>documentazione mancante</b> al momento della presentazione della domanda o al momento della richiesta di saldo entro e non oltre 20 giorni dalla richiesta di integrazione (c.f.r. Parte II Capitolo 15.5.2 del "Manuale");</p> <p>16. fare pervenire la documentazione integrativa richiesta dalla Provincia entro e non oltre il termine fissato dalla stessa (c.f.r. Parte II Capitolo 15.5.3 del "Manuale");</p> <p>17. rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa agli obblighi previsti al regime delle <b>quote latte</b>;</p> <p>18. non percepire per il medesimo investimento <b>ulteriori finanziamenti</b> pubblici non dichiarati di origine nazionale o comunitaria.</p>
26.2 IMPEGNI ACCESSORI	23.2 IMPEGNI ACCESSORI
<p>...</p> <p>2. <b>informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR</b> attraverso azioni specifiche correlate alla natura e all'entità dell'intervento finanziato. Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 1 del documento "Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali" approvate con d.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008, pubblicate sul BURL n. 12 del 21 marzo 2008 e disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura <a href="http://www.agricoltura.regione.lombardia.it">www.agricoltura.regione.lombardia.it</a> nella sezione dedicata al PSR 2007-2013;</p> <p>...</p>	<p>...</p> <p>2. <b>informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR</b> attraverso azioni specifiche correlate alla natura e all'entità dell'intervento finanziato. Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 1 del documento "Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali" approvate con d.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008 e successive modifiche ed integrazioni, e disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura <a href="http://www.agricoltura.regione.lombardia.it">www.agricoltura.regione.lombardia.it</a> nella sezione dedicata al PSR 2007-2013;</p> <p>...</p>
27. RICORSI	24. RICORSI

<b>27.1 CONTESTAZIONI PER MANCATO ACCOGLIMENTO O FINANZIAMENTO DELLA DOMANDA</b>	<b>24.1 CONTESTAZIONI PER MANCATO ACCOGLIMENTO O FINANZIAMENTO DELLA DOMANDA</b>																															
<p>Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda, al soggetto interessato è data facoltà di esperire tre forme alternative di ricorso, come di seguito indicato:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>ricorso gerarchico alla Regione Lombardia</b> entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, che deve risolversi di norma entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso, salvo comprovate necessità istruttorie da parte della Regione, le quali devono essere comunicate tempestivamente al ricorrente. trascorsi i 90 giorni e in assenza di comunicazione da parte della Regione, opera il silenzio diniego e, pertanto, il ricorso si intende respinto.</li> <li>2) <b>ricorso giurisdizionale al TAR competente:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione,</li> <li>▪ entro 60 giorni successivi al termine ultimo dei 90 giorni considerati per l'operatività del silenzio-diniego, di cui al secondo alinea del precedente punto 1.</li> </ul> </li> <li>3) <b>ricorso al Capo dello Stato</b> entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.</li> </ol>	<p>Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda l'interessato può proporre azione entro 60 giorni avanti al giudice amministrativo competente per territorio (TAR) nonché ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di decadenza.</p>																															
<b>27.2 CONTESTAZIONI PER PROVVEDIMENTI DI DECADENZA O DI RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO</b>	<b>24.2 CONTESTAZIONI PER PROVVEDIMENTI DI DECADENZA O DI RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO</b>																															
<p>Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati a seguito dell'effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire i seguenti ricorsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ricorso gerarchico alla <b>Regione Lombardia</b> entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, che deve risolversi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso, salvo comprovate necessità istruttorie da parte della Regione, le quali devono essere comunicate tempestivamente al ricorrente; trascorsi i 90 giorni e in assenza di comunicazione da parte della Regione, opera il silenzio diniego e, pertanto, il ricorso si intende respinto;</li> <li>2) ricorso al Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di procedura Civile.</li> </ol>	<p>Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati a seguito dell'effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire azione proposta avanti il Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di procedura Civile.</p>																															
<b>28. SANZIONI</b>	<b>25. SANZIONI</b>																															
<b>29. TRATTAMENTO DATI PERSONALI</b>	<b>26. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ</b>																															
<p>...</p> <p>Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 2 del documento "Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali" approvate con d.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008, pubblicate sul BURL n. 12 del 21 marzo 2008 e disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura <a href="http://www.agricoltura.regione.lombardia.it">www.agricoltura.regione.lombardia.it</a> nella sezione dedicata al PSR 2007-2013;</p> <p>Il beneficiario ha l'obbligo di pubblicizzare e informare il pubblico sul ruolo del FEASR attraverso azioni specifiche correlate alla natura e all'entità dell'intervento finanziato.</p> <p>Per le azioni specifiche si rimanda al capitolo 1 del documento "Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali".</p>	<p>...</p> <p>Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 2 del documento "Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali" approvate con d.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008 e successive modifiche ed integrazioni e disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura <a href="http://www.agricoltura.regione.lombardia.it">www.agricoltura.regione.lombardia.it</a> nella sezione dedicata al PSR 2007-2013.</p>																															
<b>30. RIFERIMENTI NORMATIVI</b>	<b>27. RIFERIMENTI NORMATIVI</b>																															
<p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l.r. 10/2007 "Disciplina regionale dell'agriturismo";</li> <li>• l.r. 12/2005 "Legge per il governo del territorio".</li> </ul>	<p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l.r. 31/2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale"</li> <li>• Regolamento regionale n. 4/2008 di attuazione alla disciplina regionale dell'agriturismo</li> <li>• l.r. 12/2005 "Legge per il governo del territorio".</li> </ul>																															
<b>31. RIEPILOGO TEMPISTICA</b>	<b>28. RIEPILOGO TEMPISTICA</b>																															
<p>Nella seguente tabella è riportato il crono-programma per il periodo di applicazione della Misura compreso tra il giorno successivo alla pubblicazione delle disposizioni attuative sul BURL e il 30 giugno 2010.</p>	<p>Nella seguente tabella è riportato il crono-programma per il periodo di applicazione della Misura compreso tra il giorno 1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010.</p>																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="5">Periodo</th> </tr> <tr> <th>I</th> <th>II</th> <th>III</th> <th>IV</th> <th>V</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Data inizio periodo di presentazione delle domande alla Provincia</td> <td>Dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURL</td> <td>01.07.2008</td> <td>01.01.2009</td> <td>01.06.2009</td> <td>01.01.2010</td> </tr> </tbody> </table>		Periodo					I	II	III	IV	V	Data inizio periodo di presentazione delle domande alla Provincia	Dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURL	01.07.2008	01.01.2009	01.06.2009	01.01.2010	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="4">Periodo</th> </tr> <tr> <th>III</th> <th>IV</th> <th>V</th> <th>VI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Data inizio periodo di presentazione delle domande alla Provincia</td> <td>01.01.2009</td> <td>01.06.2009</td> <td>01.01.2010</td> <td>01.07.2010</td> </tr> </tbody> </table>		Periodo				III	IV	V	VI	Data inizio periodo di presentazione delle domande alla Provincia	01.01.2009	01.06.2009	01.01.2010	01.07.2010
		Periodo																														
	I	II	III	IV	V																											
Data inizio periodo di presentazione delle domande alla Provincia	Dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURL	01.07.2008	01.01.2009	01.06.2009	01.01.2010																											
	Periodo																															
	III	IV	V	VI																												
Data inizio periodo di presentazione delle domande alla Provincia	01.01.2009	01.06.2009	01.01.2010	01.07.2010																												

Data fine periodo di presentazione delle domande alla Provincia	30.06.2008	31.12.2008	31.05.2009	31.12.2009	30.06.2010	Data fine periodo di presentazione delle domande alla Provincia	31.05.2009	31.12.2009	30.06.2010	31.12.2010
Termine per invio alla Regione delle graduatorie; entro tali date devono essere concluse le istruttorie, compresi i riesami	31.10.2008	30.04.2009	30.09.2009	30.04.2010	29.10.2010	Termine per invio alla Regione delle graduatorie; entro tali date devono essere concluse le istruttorie, compresi i riesami	30.09.2009	30.04.2010	29.10.2010	02.05.2011
Data di pubblicazione dell'atto con cui la Regione ripartisce i fondi alle Province; l'atto rappresenta la comunicazione di ammissione a finanziamento ai richiedenti	01.12.2008	03.06.2009	02.11.2009	31.05.2010	29.11.2010	Data di pubblicazione dell'atto con cui la Regione ripartisce i fondi alle Province; l'atto rappresenta la comunicazione di ammissione a finanziamento ai richiedenti	03.11.2009	01.06.2010	30.11.2010	07.06.2011
Termine per la realizzazione dei lavori	01.03.2010	03.09.2010	02.02.2011	31.08.2011	29.02.2012	Termine per la realizzazione dei lavori	03.02.2011	01.09.2011	29.02.2012	07.09.2012
Termine per l'acquisto delle dotazioni	01.12.2009	03.06.2010	02.11.2010	31.05.2011	29.11.2011	Termine per la definizione dell'importo erogabile e invio degli elenchi liquidazione all'OPR	03.10.2011	30.04.2012	31.10.2012	07.05.2013
Termine per la definizione dell'importo erogabile e invio degli elenchi liquidazione all'OPR	02.11.2010	03.05.2011	03.10.2011	30.04.2012	31.10.2012					

**MISURA 311 B**

<b>2.1 CHI NON PUÒ PRESENTARE DOMANDA</b>	<b>2.1 CHI NON PUÒ PRESENTARE DOMANDA</b>
<p>A. Gli imprenditori agricoli che beneficino del sostegno al prepensionamento;</p> <p>B. le persone, fisiche o giuridiche, considerate non affidabili<sup>4</sup> ai sensi di quanto stabilito nel "Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni" redatto dall'Organismo Pagatore Regionale (OPR).</p>	<p>A. Gli imprenditori agricoli che beneficino del sostegno al prepensionamento;</p> <p>B. le persone, fisiche o giuridiche, considerate non affidabili<sup>4</sup> ai sensi di quanto stabilito nel "Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni" redatto dall'Organismo Pagatore Regionale (OPR);</p> <p>C. i soggetti riconosciuti "ex bieticoltori", sulla base di quanto definito dal "Programma Nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero". Tali soggetti possono presentare domanda di contributo esclusivamente a valere sul Piano regionale bieticolo. L'esclusione permane sino all'esaurimento delle risorse disponibili in applicazione del Piano regionale bieticolo. Si definisce "ex bieticoltore" colui che ha dovuto ridurre o abbandonare la produzione bieticola nell'anno 2006 rispetto al triennio 2003-2004-2005.</p>
<b>3. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO</b>	<b>3. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO</b>
<p>Le imprese e le società di cui al paragrafo 2, al momento della presentazione della domanda devono:</p> <p>A. presentare un Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola a finalità energetica, compilato secondo il modello allegato alla Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori", che comprenda almeno:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. la situazione iniziale dell'azienda agricola;</li> <li>2. gli elementi cardine specifici e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività dell'azienda agricola a finalità energetica;</li> <li>3. le modalità previste per la copertura finanziaria degli investimenti;</li> <li>4. un parere preventivo positivo inerente alla sostenibilità finanziaria dell'investimento, espresso da un Confidi operante nel settore agricolo o da un Istituto bancario.</li> </ol> <p>Nel caso di impresa agricola associata, per aderire alla Misura, ciascuna delle singole aziende associate deve presentare un Piano aziendale che indichi tale legame e inserisca gli interventi realizzati nel processo di sviluppo di ciascuna azienda. Il piano aziendale presentato dalla singola azienda associata, deve evidenziare il miglioramento del rendimento globale di ognuna delle aziende.</p> <p>Il Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola è oggetto di valutazione secondo i parametri indicati nel successivo paragrafo 8 e concorre a definire la posizione in graduatoria della domanda di contributo.</p> <p>Qualora il beneficiario della presente Misura, in assenza di cause di forza maggiore tra quelle riportate nel paragrafo</p>	<p>Le imprese e le società di cui al paragrafo 2, al momento della presentazione della domanda devono:</p> <p>A. presentare un Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, compilato secondo il modello allegato alla Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori", che comprenda almeno:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. la situazione iniziale dell'azienda agricola;</li> <li>2. gli elementi cardine specifici e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività dell'azienda agricola a finalità energetica;</li> <li>3. le modalità previste per la copertura finanziaria degli investimenti;</li> <li>4. un parere preventivo positivo inerente alla sostenibilità finanziaria dell'investimento, espresso da un Confidi operante nel settore agricolo o da un Istituto bancario.</li> </ol> <p>Nel caso di impresa agricola associata, per aderire alla Misura, ciascuna delle singole aziende associate deve presentare un Piano aziendale che indichi tale legame e inserisca gli interventi realizzati nel processo di sviluppo di ciascuna azienda. Il piano aziendale presentato dalla singola azienda associata, deve evidenziare il miglioramento del rendimento globale di ognuna delle aziende.</p> <p>Il Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola è oggetto di valutazione secondo i parametri indicati nel successivo paragrafo 8 e concorre a definire la posizione in graduatoria della domanda di contributo.</p> <p>Qualora il beneficiario della presente Misura, in assenza di cause di forza maggiore tra quelle riportate nel capitolo</p>

<p>12.2 del “Manuale delle Procedure e dei Controlli e delle Sanzioni” dell’OPR, non raggiunga gli obiettivi indicati nel Piano aziendale, si provvede alla revoca dei benefici concessi e al recupero del contributo eventualmente già liquidato;</p> <p>B. garantire il rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori dalla data di presentazione della domanda (igiene e sicurezza: d.P.R. 547/55, d.P.R. 303/56, d.lgs. 626/94 e successive modifiche e integrazioni, normativa in materia di fitofarmaci: d.lgs. 194/95, d.P.R. 290/01, macchine, impianti e attrezzature d.P.R. 459/96). In caso l’intervento comporti ristrutturazione o nuova costruzione di fabbricati, il richiedente si impegna ad adottare le indicazioni contenute nelle Linee Guida Regionali “Criteri igienici e di sicurezza in edilizia rurale” (BURL n. 6 3° Supplemento Straordinario del 10 febbraio 2006); si impegna altresì a garantire, durante l’esecuzione di tali interventi edilizi il rispetto del d.lgs. 494/96 (Direttiva Cantieri). La verifica del rispetto delle norme, per quanto di competenza, spetta ai Dipartimenti di prevenzione delle ASL. La Provincia trasmette all’ASL l’elenco delle domande di contributo finanziate, chiedendo di segnalare gli eventuali esiti negativi, rilevati a partire dalla data di presentazione delle domande, dei controlli effettuati nell’ambito dell’attività ispettiva presso le aziende agricole connesse alle medesime domande;</p> <p>C. dichiarare che l’impianto di produzione energetica sia dimensionato in modo tale da assicurare che, nell’arco dell’anno solare, l’energia ceduta sia prevalente rispetto all’autoconsumo del richiedente.</p> <p>D. dichiarare, se ricorre il caso, di avere richiesto per gli interventi previsti dalla presente Misura, il finanziamento anche con altre “fonti di aiuto” specificando quali;</p> <p>E. essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto. I soggetti richiedenti che risultano essere primi acquirenti devono avere rispettato gli obblighi previsti dal regime delle quote latte. L’esistenza di procedimenti in corso connessi all’applicazione del regime delle quote latte comporta la sospensione dell’erogazione dei contributi. La verifica del rispetto degli obblighi connessi con il regime delle quote latte spetta alla Province;</p> <p>F. essere in possesso del permesso di costruire o in alternativa, laddove ne ricorrano le condizioni ai sensi della legge regionale n. 12 dell’11 marzo 2005, Titolo III, articolo 62, della Denuncia di Inizio Attività (DIA) assentita per le opere per le quali è richiesto il contributo ai sensi della presente Misura, ovvero di dimostrare l’avvenuto avvio del procedimento di rilascio di autorizzazione unica ai sensi del d.lgs. 387, articolo 12.</p>	<p>12.2 del “Manuale delle Procedure e dei Controlli e delle Sanzioni” dell’OPR, non raggiunga gli obiettivi indicati nel Piano aziendale, si provvede alla revoca dei benefici concessi e al recupero del contributo eventualmente già liquidato;</p> <p>B. rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di ambiente, tra cui quella legata alla gestione degli effluenti di allevamento, comprovandone l’osservanza tramite autocertificazione;</p> <p>C. garantire il rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori dalla data di presentazione della domanda (igiene e sicurezza: d.lgs. 81/2008; fitofarmaci: d.lgs. 194/95, d.P.R. 290/01; macchine, impianti e attrezzature d.P.R. 459/96) e successive modifiche e integrazioni. Qualora il Piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola preveda interventi di ristrutturazione o nuova costruzione di fabbricati, il richiedente si impegna ad adottare le indicazioni contenute nelle “Linee guida integrate in edilizia rurale e zootecnia” approvate con Decreto Direzione Generale Sanità n. 5368 del 29 maggio 2009, disponibile all’indirizzo Internet <a href="http://www.agriprel.it/Repository/deposito/lq01/">http://www.agriprel.it/Repository/deposito/lq01/</a>; si impegna altresì a garantire il rispetto del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. La verifica del rispetto delle norme, per quanto di competenza, spetta ai Dipartimenti di prevenzione delle ASL;</p> <p>D. dichiarare, se ricorre il caso, di avere richiesto per gli interventi previsti dalla presente Misura, il finanziamento anche con altre “fonti di aiuto” diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, specificando quali;</p> <p>E. essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto. I soggetti richiedenti che risultano essere primi acquirenti devono avere rispettato gli obblighi previsti dal regime delle quote latte. L’esistenza di procedimenti in corso connessi all’applicazione del regime delle quote latte comporta la sospensione dell’erogazione dei contributi. La verifica del rispetto degli obblighi connessi con il regime delle quote latte spetta alla Province;</p> <p>F. essere in possesso del permesso di costruire o in alternativa, laddove ne ricorrano le condizioni ai sensi della legge regionale n. 12 dell’11 marzo 2005, Titolo III, articolo 62, della Denuncia di Inizio Attività (DIA) assentita per le opere per le quali è richiesto il contributo ai sensi della presente Misura.</p>
<p><b>4. INTERVENTI AMMISSIBILI</b></p>	<p><b>4. INTERVENTI AMMISSIBILI</b></p>
<p>Sono ammessi gli interventi per la realizzazione in azienda di impianti per la produzione di energia rinnovabile fino ad 1 Mw, incluso l’acquisto di attrezzature, servizi e macchine funzionali alla gestione di impianti per la produzione di energia a favore di utenze locali, quali:</p> <p>a) impianti termici e di cogenerazione alimentati a biomasse vegetali;</p> <p>b) impianti per la produzione e l’utilizzo di biogas;</p> <p>c) impianti di gassificazione;</p> <p>d) impianti per la produzione di pellet;</p> <p>e) pompe di calore;</p> <p>f) impianti fotovoltaici o impianti solari, solo se integrati con</p>	<p>Gli impianti di produzione energetica devono essere dimensionati in modo da assicurare che, nell’arco dell’anno solare, l’energia prodotta sia in prevalenza ceduta rispetto all’autoconsumo del richiedente.</p> <p>Sono ammissibili gli interventi per la realizzazione in azienda di impianti per la produzione di energia rinnovabile fino ad 1 MW, incluso l’acquisto di attrezzature, servizi e macchine funzionali alla gestione di impianti per la produzione di energia a favore di utenze locali, quali:</p> <p>a) impianti termici e di cogenerazione alimentati a biomasse vegetali;</p> <p>b) impianti per la produzione e l’utilizzo di biogas;</p> <p>c) impianti di gassificazione;</p> <p>d) pompe di calore;</p> <p>e) impianti fotovoltaici o impianti solari, solo se integrati con altri investimenti di cui alle lettere precedenti;</p>

<p>altri investimenti di cui alle lettere precedenti;</p> <p>g) impianti per l'utilizzo dei salti d'acqua in zona montana;</p> <p>h) acquisto di attrezzature e macchine per la raccolta di prodotti, sottoprodotti e residui della produzione agricola, zootecnica e forestale per l'alimentazione degli impianti energetici aziendali e la movimentazione, consegna e commercializzazione delle biomasse ottenute (pellet, cippato ecc.). La biomassa utilizzata per il funzionamento degli impianti deve provenire, in prevalenza, da aziende agricole;</p> <p>i) strutture per lo stoccaggio delle biomasse utilizzate e/o prodotte.</p>	<p>f) impianti per l'utilizzo dei salti d'acqua in zona montana;</p> <p>g) acquisto di attrezzature e macchine per la raccolta di prodotti, sottoprodotti e residui della produzione agricola, zootecnica e forestale per l'alimentazione degli impianti energetici aziendali e la movimentazione, consegna e commercializzazione delle biomasse ottenute (pellet, cippato, digestato, ecc.). La biomassa utilizzata per il funzionamento degli impianti deve provenire, in prevalenza, da aziende agricole;</p> <p>h) strutture per lo stoccaggio delle biomasse utilizzate e/o prodotte.</p> <p>Non è ammissibile la richiesta di contributo finalizzata esclusivamente all'acquisto di attrezzature e macchine di cui alla lettera g).</p>
--	---

<b>4.4 DATA DI INIZIO DEGLI INTERVENTI</b>	<b>4.2 DATA DI INIZIO DEGLI INTERVENTI</b>
--	--

<b>4.2 INTERVENTI NON AMMISSIBILI</b>	<b>4.3 INTERVENTI NON AMMISSIBILI</b>
---------------------------------------	---------------------------------------

<b>4.3 DOVE POSSONO ESSERE REALIZZATI GLI INTERVENTI</b>	<b>4.4 DOVE POSSONO ESSERE REALIZZATI GLI INTERVENTI</b>
--	--

<b>5. LIMITI E DIVIETI</b>	<b>5. LIMITI E DIVIETI</b>
----------------------------	----------------------------

Gli interventi previsti dalla Misura 311 Energia, riconducibili alle categorie ammissibili tra quelle indicate nella successiva tabella 1, possono essere finanziati anche con altre fonti di aiuto.  
...

**TABELLA 1**

Com-parto	Categoria di interventi ammissibili	Limiti e divieti
<b>ENERGETICO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Tutti gli investimenti nell'ambito di quelli indicati al paragrafo 4 "Interventi ammissibili", comprese le reti di sottoservizi direttamente connesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Sono esclusi gli investimenti che prevedono l'utilizzo di scarti e/o rifiuti di origine non prevalentemente agricola o forestale, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2, dell'articolo 185 "Limiti al campo di applicazione", del decreto legislativo n 4 del 16 gennaio 2008 (pubblicato sulla GU n. 24 del 29 gennaio 2008), che considera sottoprodotti i materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas</li> <li>o Nel caso della tipologia "impianti fotovoltaici o impianti solari", ad eccezione di quelli con integrazione architettonica, l'importo degli investimenti ammissibili non può essere superiore a quello degli interventi a cui risultano integrati</li> <li>o Nel caso il richiedente si avvalga delle tariffe incentivanti di cui al decreto 19 febbraio 2007 del Ministero dello Sviluppo Economico, il contributo è concesso nei limiti del 20% del costo dell'investimento, come stabilito dall'articolo 9, comma 1 del decreto stesso</li> </ul>

...

Il richiedente può chiedere che gli interventi previsti dalla Misura 311 Energia, riconducibili alle categorie ammissibili tra quelle indicate nella successiva tabella 1, siano finanziati anche con altre "fonti di aiuto" diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, presentando domande di finanziamento anche per bandi previsti da altre "fonti di aiuto".  
...

**TABELLA 1**

Com-parto	Categoria di interventi ammissibili	Limiti e divieti
<b>ENERGETICO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Tutti gli investimenti nell'ambito di quelli indicati al paragrafo 4 "Interventi ammissibili", comprese le reti di sottoservizi direttamente e connesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Sono esclusi gli investimenti che prevedono l'utilizzo di scarti e/o rifiuti di origine non prevalentemente agricola o forestale, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2, dell'articolo 185 "Limiti al campo di applicazione", del decreto legislativo n 4 del 16 gennaio 2008 (pubblicato sulla GU n. 24 del 29 gennaio 2008), che considera sottoprodotti i materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas</li> <li>o Nel caso della tipologia "impianti fotovoltaici o impianti solari", ad eccezione di quelli con integrazione architettonica, l'importo degli investimenti ammissibili non può essere superiore a quello degli interventi a cui risultano integrati</li> <li>o Nel caso il richiedente si avvalga delle tariffe incentivanti di cui al decreto 19 febbraio 2007 del Ministero dello Sviluppo Economico, il contributo è concesso nei limiti del 20% del costo dell'investimento, come stabilito dall'articolo 9, comma 1 del decreto stesso</li> <li>o Nel caso il richiedente si avvalga dei certificati verdi o della tariffa fissa omnicomprensiva di cui al decreto 18 dicembre 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico, il contributo è concesso nei limiti del 40% del costo dell'investimento, come stabilito dall'articolo 6, comma 3 del decreto stesso</li> </ul>

...

<b>6. TIPOLOGIE DI AIUTO</b>	<b>6. TIPOLOGIE DI AIUTO</b>
------------------------------	------------------------------

L'aiuto è concesso in conformità al regolamento "de minimis" (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006.  
Tale regime prevede un massimo di € 200.000 di contributo pubblico nel triennio, ridotto dell'entità di eventuali contributi già percepiti in regimi di "de minimis" nel periodo considerato.  
Il computo del triennio da considerare ha come data di inizio quella del verbale di accertamento finale di esecuzione lavori.  
Nel caso il richiedente proponga la realizzazione di "impianti

La spesa minima ammissibile per ottenere il contributo è pari ad € 50.000.

L'aiuto può essere concesso secondo le seguenti tipologie:

- **contributo in conto capitale:** è possibile richiedere una erogazione in base all'anticipo, previa garanzia fideiussoria, o allo stato di avanzamento del progetto, e un saldo finale;
- **contributo in conto interessi sui finanziamenti concessi:** gli interventi sono calcolati in equivalente sovvenzione lorda con abbuono di interessi su mutui concessi da Istituti di credito convenzionati.



fotovoltaici o di impianti solari” indicati al precedente paragrafo 4, lettera f), e che lo stesso si avvalga delle tariffe incentivanti di cui al decreto 19 febbraio 2007 del Ministero dello Sviluppo Economico, il contributo è concesso nei limiti del 20% del costo dell'investimento, come stabilito dall'articolo 9, comma 1 del decreto stesso.

Per importi di spesa ammissibile superiori ad € 1.300.000, le percentuali di contribuzione sono quelle previste dal regolamento di esenzione n. 70/2001, e cioè del 15% per le piccole imprese e del 7,5% per le medie imprese.

L'aiuto può essere concesso secondo le seguenti tipologie:

- **contributo in conto capitale:** è possibile richiedere una erogazione in base all'anticipo, previa garanzia fideiussoria, o allo stato di avanzamento del progetto, e un saldo finale;
- **contributo in conto interessi sui finanziamenti concessi:** gli interventi sono calcolati in equivalente sovvenzione lorda con abbuono di interessi su mutui concessi da Istituti di credito convenzionati.

Possono scegliere tra le due tipologie di aiuto, conto capitale o conto interessi, i richiedenti che:

- hanno i requisiti di giovane agricoltore<sup>5</sup>;
- non hanno i requisiti di giovane agricoltore<sup>5</sup> e propongono un programma di investimento che, in termini di spesa riconosciuta ammissibile, risulti inferiore a € **200.000 nell'area B** ed inferiore a € **250.000 nelle aree C e D**.

Per tutti gli altri richiedenti il contributo è erogato solo in conto interessi.

Possono scegliere tra le due tipologie di aiuto, conto capitale o conto interessi, i richiedenti che:

- sono Enti Pubblici;
- hanno i requisiti di giovane agricoltore<sup>5</sup>;
- non hanno i requisiti di giovane agricoltore<sup>5</sup> e propongono un programma di investimento che, in termini di spesa riconosciuta ammissibile in sede di istruttoria della domanda di contributo, risulti inferiore a € 1.300.000;
- non hanno i requisiti di giovane agricoltore<sup>12</sup> e conducono un'impresa o una società ubicata in zona svantaggiata montana.

Per tutti gli altri richiedenti il contributo è erogato solo in conto interessi.

L'aiuto è concesso in conformità al regolamento “*de minimis*” (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006.

Tale regime prevede un massimo di € **200.000** di contributo pubblico nel triennio, ridotto dell'entità di eventuali contributi già percepiti in regimi di “*de minimis*” nel periodo considerato.

Il computo del triennio da considerare ha come data di inizio quella del verbale di accertamento finale di esecuzione lavori.

Per importi di spesa ammissibile superiori ad € 1.300.000, in luogo del regolamento “*de minimis*”, l'aiuto è concesso applicando le percentuali di contribuzione sono quelle previste dal regolamento di esenzione (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001, e cioè del 15% per le piccole imprese e del 7,5% per le medie imprese.

Si definisce piccola impresa quella che occupa meno di 50 persone, che realizza un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di euro.

Si definisce media impresa quella che occupa tra 50 e 250 persone, che realizza un fatturato annuo compreso tra 7 e 40 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo compreso tra 5 e 27 milioni di euro.

Nel caso il richiedente proponga la realizzazione di “impianti fotovoltaici o di impianti solari” indicati al precedente paragrafo 4, lettera e), ad eccezione di quelli con integrazione architettonica, l'importo degli investimenti ammissibili non può essere superiore a quello degli interventi a cui risultano integrati.

Nel caso il richiedente proponga la realizzazione di “impianti fotovoltaici o di impianti solari” indicati al precedente paragrafo 4, lettera e), e che lo stesso si avvalga delle tariffe incentivanti di cui al decreto 19 febbraio 2007 del Ministero dello Sviluppo Economico, il contributo è concesso nei limiti del 20% del costo dell'investimento, come stabilito dall'articolo 9, comma 1 del decreto stesso.

Nel caso il richiedente proponga la realizzazione di impianti alimentati da biomasse di filiera e che lo stesso si avvalga dei certificati verdi o della tariffa fissa omnicomprensiva di cui al decreto 18 dicembre 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico, il contributo è concesso nei limiti del 40% del costo dell'investimento, come stabilito dall'articolo 6, comma 3 del decreto stesso.

#### 6.1 A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO

##### A) contributo in conto capitale

L'ammontare del contributo è il seguente:

- 1) **30%** della spesa ammessa, elevato al **40%** per le aziende ubicate in zone svantaggiate montane;
- 2) **35%** della spesa ammessa, elevato al **45%** per le aziende ubicate in zone svantaggiate montane condotte da giovani agricoltori<sup>5</sup>.

Per importi di spesa ammissibile superiori ad € 1.300.000, le percentuali di contribuzione sono quelle previste dal regolamento di esenzione n. 70/2001, e cioè del 15% per le piccole imprese e del 7,5% per le medie imprese.

##### B) Contributo in conto interessi sui finanziamenti concessi

È concesso l'abbuono degli interessi sul mutuo stipulato con gli Istituti di credito convenzionati.

...

Il contributo può essere concesso sino al raggiungimento dell'Equivalentente Sovvenzione Lorda (ESL) pari a:

#### 6.1 A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO

##### A) contributo in conto capitale

L'ammontare del contributo è il seguente:

- 1) **40%** della spesa ammessa, elevato al **45%** per le imprese e le società ubicate in zone svantaggiate montane.

Per importi di spesa ammissibile superiori ad € 1.300.000, le percentuali di contribuzione sono quelle previste dal regolamento di esenzione n. 70/2001, e cioè del 15% per le piccole imprese e del 7,5% per le medie imprese.

##### B) Contributo in conto interessi sui finanziamenti concessi

È concesso l'abbuono degli interessi sul mutuo stipulato con gli Istituti di credito convenzionati.

L'importo del contributo viene liquidato dall'OPR all'Istituto finanziario intermediario previa stipula di apposita convenzione.

...

<p>3) <b>30%</b> della spesa ammessa, elevato al <b>40%</b> per le aziende ubicate in zone svantaggiate montane;</p> <p>4) <b>35%</b> della spesa ammessa, elevato al <b>45%</b> per le aziende ubicate in zone svantaggiate montane condotte da giovani agricoltori<sup>5</sup>.</p> <p>Per importi di spesa ammissibile superiori ad € 1.300.000, le percentuali di contribuzione sono quelle previste dal regolamento di esenzione n. 70/2001, e cioè del 15% per le piccole imprese e del 7,5% per le medie imprese.</p> <p>Il contratto di mutuo, da stipulare con istituti di credito che abbiano sottoscritto l'apposita convenzione con l'OPR, deve avere una durata compresa tra 7 e 15 anni.</p>	<p>Il contributo può essere concesso sino al raggiungimento dell'Equivalentente Sovvenzione Lorda (ESL) pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>40%</b> della spesa ammessa, elevato al <b>45%</b> per le imprese e le società ubicate in zone svantaggiate montane.</li> </ul> <p>Per importi di spesa ammissibile superiori ad € 1.300.000, le percentuali di contribuzione sono quelle previste dal regolamento di esenzione n. 70/2001, e cioè del 15% per le piccole imprese e del 7,5% per le medie imprese.</p> <p>Il contratto di mutuo, da stipulare con istituti di credito che abbiano sottoscritto l'apposita convenzione con l'OPR, deve avere una durata compresa tra 7 e 15 anni.</p> <p>Le domande successive alla prima possono essere presentate alla Provincia soltanto dopo la conclusione delle opere e/o l'acquisto delle dotazioni inerenti alla domanda precedente, ossia dopo che il beneficiario ha ricevuto dalla Provincia la comunicazione di erogazione del saldo di cui al successivo paragrafo 22.</p> <p>Le percentuali di aiuto sopra richiamate si applicano alle domande presentate dal 1° gennaio 2009, non comprese in atti di riparto già approvati dalla Direzione Generale Agricoltura. Per le domande comprese in atti di riparto approvati dalla Direzione Generale Agricoltura (domande ammesse a finanziamento e domande istruite positivamente ma non finanziate), rimangono confermate le percentuali di contributo stabilite con decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 7840 del 16 luglio 2008.</p>																																						
<p><b>8. PRIORITÀ D'INTERVENTO</b></p> <p>...</p> <p>Nelle aree LEADER, in caso di applicazione della presente Misura con modalità a bando nell'ambito dei Piani di Sviluppo Locale (PSL), il punteggio aggiuntivo provinciale viene assegnato dal GAL in coerenza con gli obiettivi dei singoli PSL. I criteri per l'assegnazione di questo punteggio sono approvati dal comitato di gestione del PSR congiuntamente ai bandi proposti dai GAL che provvedono alla pubblicazione degli stessi.</p>	<p><b>8. PRIORITÀ D'INTERVENTO</b></p> <p>...</p> <p>Ogni domanda per poter proseguire l'iter istruttorio deve raggiungere una soglia di punteggio minimo pari a 16 punti.</p> <p>Nelle aree LEADER, in caso di applicazione della presente Misura con modalità a bando nell'ambito dei Piani di Sviluppo Locale (PSL), il punteggio aggiuntivo provinciale viene assegnato dal GAL in coerenza con gli obiettivi dei singoli PSL. I criteri per l'assegnazione di questo punteggio sono approvati dal comitato di gestione del PSR congiuntamente ai bandi proposti dai GAL che provvedono alla pubblicazione degli stessi.</p>																																						
<p><b>8.1 PRIORITÀ CONNESSA ALL'ACCESSO ALLA PRESENTE MISURA CON IL "PACCHETTO GIOVANI"</b></p>	<p><b>8.1 PRIORITÀ CONNESSA ALL'ACCESSO ALLA PRESENTE MISURA CON IL "PACCHETTO GIOVANI"</b></p> <p>...</p> <p>Quale data di insediamento si considera la data della prima movimentazione della partita IVA.</p>																																						
<p><b>9.1 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA</b></p> <p>Le domande possono essere presentate ininterrottamente dal giorno successivo alla pubblicazione delle presenti disposizioni attuative sul BURL al 30 giugno 2010. Tuttavia, al fine dell'istruttoria delle domande e della redazione delle graduatorie, la presentazione delle domande è suddivisa in quattro periodi, come indicato nella seguente tabella:</p>	<p><b>9.1 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA</b></p> <p>Le domande possono essere presentate ininterrottamente fino al 31 dicembre 2010. Tuttavia, al fine dell'istruttoria delle domande e della redazione delle graduatorie, la presentazione delle domande è suddivisa in cinque periodi, di cui gli ultimi quattro sono indicati nella seguente tabella:</p>																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Presentazione delle domande</th> <th colspan="4">Periodo</th> </tr> <tr> <th>I</th> <th>II</th> <th>III</th> <th>IV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Data inizio</td> <td>Dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURL</td> <td>01.01.2009</td> <td>01.06.2009</td> <td>01.01.2010</td> </tr> <tr> <td>Data chiusura</td> <td>31.12.2008</td> <td>31.05.2009</td> <td>31.12.2009</td> <td>30.06.2010</td> </tr> </tbody> </table>	Presentazione delle domande	Periodo				I	II	III	IV	Data inizio	Dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURL	01.01.2009	01.06.2009	01.01.2010	Data chiusura	31.12.2008	31.05.2009	31.12.2009	30.06.2010	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Presentazione delle domande</th> <th colspan="4">Periodo</th> </tr> <tr> <th>II</th> <th>III</th> <th>IV</th> <th>V</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Data inizio</td> <td>01.01.2009</td> <td>01.06.2009</td> <td>01.01.2010</td> <td>01.07.2010</td> </tr> <tr> <td>Data chiusura</td> <td>31.05.2009</td> <td>31.12.2009</td> <td>30.06.2010</td> <td>31.12.2010</td> </tr> </tbody> </table>	Presentazione delle domande	Periodo				II	III	IV	V	Data inizio	01.01.2009	01.06.2009	01.01.2010	01.07.2010	Data chiusura	31.05.2009	31.12.2009	30.06.2010	31.12.2010
Presentazione delle domande		Periodo																																					
	I	II	III	IV																																			
Data inizio	Dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURL	01.01.2009	01.06.2009	01.01.2010																																			
Data chiusura	31.12.2008	31.05.2009	31.12.2009	30.06.2010																																			
Presentazione delle domande	Periodo																																						
	II	III	IV	V																																			
Data inizio	01.01.2009	01.06.2009	01.01.2010	01.07.2010																																			
Data chiusura	31.05.2009	31.12.2009	30.06.2010	31.12.2010																																			
<p><b>9.4 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE</b></p> <p>Oltre alla documentazione amministrativa specificata nel precedente paragrafo 9.3, per essere ammessi all'istruttoria di ammissibilità è necessario presentare la seguente documentazione:</p> <p>...</p> <p>d) copia del permesso di costruire o in alternativa, laddove ne ricorrano le condizioni ai sensi della legge regionale n. 12 del 2005, Titolo III, articolo 62, della Denuncia di Inizio Attività (DIA) assentita per le opere per le opere connesse con il programma di investimento;</p>	<p><b>9.4 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE</b></p> <p>Oltre alla documentazione amministrativa specificata nel precedente paragrafo 9.3, per essere ammessi all'istruttoria di ammissibilità è necessario presentare la seguente documentazione:</p> <p>...</p> <p>d) copia del permesso di costruire o in alternativa, laddove ne ricorrano le condizioni ai sensi della legge regionale n. 12 del 2005, Titolo III, articolo 62, della Denuncia di Inizio Attività (DIA) assentita per le opere per le opere connesse con il programma di investimento;</p>																																						

<p>e) parere di compatibilità del progetto definitivo con gli strumenti di salvaguardia e di gestione dei siti Natura 2000, qualora l'intervento ricada, in tutto o in parte, in tali siti;</p> <p>f) parere di compatibilità del progetto definitivo con gli strumenti di pianificazione dei parchi e delle riserve naturali, qualora l'intervento ricada, in tutto o in parte, in tali aree;</p> <p>g) tre preventivi di spesa, forniti da ditte in concorrenza, nel caso di acquisto di dotazioni, ossia macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci del prezzario della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, indicando il preventivo considerato e le motivazioni della scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, appare il più conveniente. Nel caso in cui non si scelga l'offerta economicamente più vantaggiosa, deve essere fornita una breve relazione tecnico/economica sottoscritta da un tecnico qualificato. Per l'acquisto di beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di € 5.000,00 IVA esclusa, fermo restando l'obbligo di presentare tre preventivi, è sufficiente una dichiarazione del beneficiario, con la quale si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell'importo previsto. È fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica.</p> <p>h) autocertificazione, riferita alla situazione del giorno di presentazione della domanda, relativa a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• autorizzazione del proprietario, qualora il richiedente sia un soggetto diverso, ad effettuare gli interventi oppure esito della procedura prevista parere dell'Ente competente ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 203 del 1982 "Norme sui contratti agrari";</li> <li>• per gli interventi ricadenti in aree demaniali, presenza di regolare concessione e pagamento del canone, con l'indicazione dei rispettivi estremi;</li> <li>• rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori dalla data di presentazione della domanda, di cui al precedente paragrafo 3, lettera B;</li> </ul> <p>i) elenco dei documenti allegati alla domanda.</p> <p>Tutte le informazioni e/o i dati indicati in domanda e nella scheda di Misura sono resi ai sensi del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, articoli 46 e 47, e costituiscono "dichiarazioni sostitutive di certificazione" e "dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà". La Provincia, in conformità a quanto previsto dalla legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, comunica al richiedente il nominativo del funzionario responsabile del procedimento, come stabilito dal paragrafo 6.2 del Manuale OPR.</p>	<p>e) tre preventivi di spesa, forniti da ditte in concorrenza, nel caso di acquisto di dotazioni, ossia macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci del prezzario della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, indicando il preventivo considerato e le motivazioni della scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, appare il più conveniente. Nel caso in cui non si scelga l'offerta economicamente più vantaggiosa, deve essere fornita una breve relazione tecnico/economica sottoscritta da un tecnico qualificato. Per l'acquisto di beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di € 5.000,00 IVA esclusa, fermo restando l'obbligo di presentare tre preventivi, è sufficiente una dichiarazione del beneficiario, con la quale si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell'importo previsto. È fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica.</p> <p>f) autocertificazione, riferita alla situazione del giorno di presentazione della domanda, relativa a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• autorizzazione del proprietario, qualora il richiedente sia un soggetto diverso, ad effettuare gli interventi oppure esito della procedura prevista parere dell'Ente competente ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 203 del 1982 "Norme sui contratti agrari";</li> <li>• per gli interventi ricadenti in aree demaniali, presenza di regolare concessione e pagamento del canone, con l'indicazione dei rispettivi estremi;</li> <li>• rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori dalla data di presentazione della domanda, di cui al precedente paragrafo 3, lettera B;</li> </ul> <p>g) elenco dei documenti allegati alla domanda.</p> <p>Tutte le informazioni e/o i dati indicati in domanda e nella scheda di Misura sono resi ai sensi del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, articoli 46 e 47, e costituiscono "dichiarazioni sostitutive di certificazione" e "dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà". La Provincia, in conformità a quanto previsto dalla legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, comunica al richiedente il nominativo del funzionario responsabile del procedimento, come stabilito dal capitolo 6.2 del "Manuale".</p>
<p><b>9.6 Pareri di compatibilità delle aree protette e siti natura 2000</b></p>	
<p>Qualora l'intervento ricada, in tutto o in parte, in tali aree e siti, gli enti gestori di parchi, riserve o siti natura 2000 esprimono il parere entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta completa di progetto o di relazione. Il termine è ridotto a trenta giorni in caso di varianti in corso d'opera di cui al paragrafo 15.1. Il parere di compatibilità ha come oggetto le possibili conseguenze negative dell'intervento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sulle zone facenti parte della rete "Natura 2000", ossia Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale;</li> <li>• sull'area protetta.</li> </ul> <p>In tutti i casi, qualora l'ente gestore non esprima il parere entro i termini sopra indicati, la Provincia sospende l'istruttoria, che potrà essere completata dopo il ricevimento del parere medesimo.</p>	
<p><b>10. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA</b></p>	<p><b>10. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA</b></p>
<p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il controllo tecnico e la risoluzione di eventuali anomalie sanabili del modello unico di domanda informatizzato presentato a SIARL e della scheda di Misura, anche attraverso specifici documenti prodotti dall'impresa su richiesta della Provincia che ha in carico l'istruttoria. La risoluzione delle anomalie e delle segnalazioni e la convalida dei dati dichiarati a seguito dell'istruttoria</li> </ul>	<p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il controllo tecnico sulla documentazione allegata alla domanda di aiuto; per la verifica della congruità dei prezzi contenuti nei computi metrici estimativi analitici, si fa riferimento ai prezzi riportati nel primo prezzario dell'anno pubblicato dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato (C.C.I.A.A.) della provincia di appartenenza, forfettariamente scontati fino al 20%;</li> </ul> <p>...</p>

determinano l'aggiornamento del fascicolo aziendale tramite segnalazione al CAA di competenza; ...																													
<b>11. COMPLETAMENTO DELLE ISTRUTTORIE E GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI AIUTO AMMISSIBILI</b>	<b>11. COMPLETAMENTO DELLE ISTRUTTORIE E GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI AIUTO AMMISSIBILI</b>																												
...	...																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="4">Periodo</th> </tr> <tr> <th>I</th> <th>II</th> <th>III</th> <th>IV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Termine per l'invio alla Regione delle graduatorie; entro tali date devono essere concluse le istruttorie, compresi i riesami</td> <td>30.04.2009</td> <td>30.09.2009</td> <td>30.04.2010</td> <td>29.10.2010</td> </tr> </tbody> </table>		Periodo				I	II	III	IV	Termine per l'invio alla Regione delle graduatorie; entro tali date devono essere concluse le istruttorie, compresi i riesami	30.04.2009	30.09.2009	30.04.2010	29.10.2010	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="4">Periodo</th> </tr> <tr> <th>II</th> <th>III</th> <th>IV</th> <th>V</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Termine per l'invio alla Regione delle graduatorie; entro tali date devono essere concluse le istruttorie, compresi i riesami</td> <td>30.09.2009</td> <td>30.04.2010</td> <td>29.10.2010</td> <td>02.05.2011</td> </tr> </tbody> </table>		Periodo				II	III	IV	V	Termine per l'invio alla Regione delle graduatorie; entro tali date devono essere concluse le istruttorie, compresi i riesami	30.09.2009	30.04.2010	29.10.2010	02.05.2011
		Periodo																											
	I	II	III	IV																									
Termine per l'invio alla Regione delle graduatorie; entro tali date devono essere concluse le istruttorie, compresi i riesami	30.04.2009	30.09.2009	30.04.2010	29.10.2010																									
	Periodo																												
	II	III	IV	V																									
Termine per l'invio alla Regione delle graduatorie; entro tali date devono essere concluse le istruttorie, compresi i riesami	30.09.2009	30.04.2010	29.10.2010	02.05.2011																									
<b>12. PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO</b>	<b>12. PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO</b>																												
...	...																												
La Direzione Generale Agricoltura dispone quanto necessario per la pubblicazione del sopra indicato atto di suddivisione delle risorse finanziarie, inviandone copia alle Province e all'Organismo Pagatore Regionale, nella data indicata nella seguente tabella.	La Direzione Generale Agricoltura dispone quanto necessario per la pubblicazione del sopra indicato atto di suddivisione delle risorse finanziarie, inviandone copia alle Province e all'Organismo Pagatore Regionale, nella data indicata nella seguente tabella.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="4">Periodo</th> </tr> <tr> <th>I</th> <th>II</th> <th>III</th> <th>IV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Data di pubblicazione dell'atto con cui la Regione ripartisce i fondi alle Province; l'atto rappresenta la comunicazione di ammissione a finanziamento ai richiedenti</td> <td>03.06.2009</td> <td>02.11.2009</td> <td>31.05.2010</td> <td>29.11.2010</td> </tr> </tbody> </table>		Periodo				I	II	III	IV	Data di pubblicazione dell'atto con cui la Regione ripartisce i fondi alle Province; l'atto rappresenta la comunicazione di ammissione a finanziamento ai richiedenti	03.06.2009	02.11.2009	31.05.2010	29.11.2010	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="4">Periodo</th> </tr> <tr> <th>II</th> <th>III</th> <th>IV</th> <th>V</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Data di pubblicazione dell'atto con cui la Regione ripartisce i fondi alle Province; l'atto rappresenta la comunicazione di ammissione a finanziamento ai richiedenti</td> <td>03.11.2009</td> <td>01.06.2010</td> <td>30.11.2010</td> <td>07.06.2011</td> </tr> </tbody> </table>		Periodo				II	III	IV	V	Data di pubblicazione dell'atto con cui la Regione ripartisce i fondi alle Province; l'atto rappresenta la comunicazione di ammissione a finanziamento ai richiedenti	03.11.2009	01.06.2010	30.11.2010	07.06.2011
		Periodo																											
	I	II	III	IV																									
Data di pubblicazione dell'atto con cui la Regione ripartisce i fondi alle Province; l'atto rappresenta la comunicazione di ammissione a finanziamento ai richiedenti	03.06.2009	02.11.2009	31.05.2010	29.11.2010																									
	Periodo																												
	II	III	IV	V																									
Data di pubblicazione dell'atto con cui la Regione ripartisce i fondi alle Province; l'atto rappresenta la comunicazione di ammissione a finanziamento ai richiedenti	03.11.2009	01.06.2010	30.11.2010	07.06.2011																									
A seguito di tale provvedimento, le Province predispongono in ELEPAG l'elenco delle domande ammesse a finanziamento.	A seguito di tale provvedimento, le Province predispongono in ELEPAG l'elenco delle domande ammesse a finanziamento. La Provincia inoltre trasmette all'ASL l'elenco delle domande di premio finanziate, chiedendo di segnalare gli esiti, rilevati a partire dalla data di presentazione delle domande, dei controlli effettuati nell'ambito dell'attività ispettiva presso le aziende agricole connesse alle medesime domande.																												
<b>14. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI</b>	<b>14. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI</b>																												
Il beneficiario del contributo ha 15 mesi di tempo per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto di investimento a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di ammissione a finanziamento di cui al paragrafo 12.	Gli interventi devono essere realizzati entro e non oltre 15 mesi dalla pubblicazione sul BURL del provvedimento di suddivisione delle risorse finanziarie di cui al paragrafo 12, come indicato nella seguente tabella																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="4">Periodo</th> </tr> <tr> <th>I</th> <th>II</th> <th>III</th> <th>IV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Termine per la realizzazione dei lavori</td> <td>03.09.2010</td> <td>02.02.2011</td> <td>31.08.2011</td> <td>29.02.2012</td> </tr> </tbody> </table>		Periodo				I	II	III	IV	Termine per la realizzazione dei lavori	03.09.2010	02.02.2011	31.08.2011	29.02.2012	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="4">Periodo</th> </tr> <tr> <th>II</th> <th>III</th> <th>IV</th> <th>V</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Termine per la realizzazione degli interventi</td> <td>03.02.2011</td> <td>01.09.2011</td> <td>29.02.2012</td> <td>07.09.2012</td> </tr> </tbody> </table>		Periodo				II	III	IV	V	Termine per la realizzazione degli interventi	03.02.2011	01.09.2011	29.02.2012	07.09.2012
		Periodo																											
	I	II	III	IV																									
Termine per la realizzazione dei lavori	03.09.2010	02.02.2011	31.08.2011	29.02.2012																									
	Periodo																												
	II	III	IV	V																									
Termine per la realizzazione degli interventi	03.02.2011	01.09.2011	29.02.2012	07.09.2012																									
Nel caso di programmi di investimento inerenti al solo acquisto di: - impianti mobili, semi mobili e fissi di cui al precedente paragrafo 4, - nuove macchine e attrezzature di cui al precedente paragrafo 4, gli acquisti devono avvenire entro e non oltre 12 mesi, come indicato nella seguente tabella.																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="4">Periodo</th> </tr> <tr> <th>I</th> <th>II</th> <th>III</th> <th>IV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Termine per l'acquisto delle dotazioni</td> <td>03.06.2010</td> <td>02.11.2010</td> <td>31.05.2011</td> <td>29.11.2011</td> </tr> </tbody> </table>		Periodo				I	II	III	IV	Termine per l'acquisto delle dotazioni	03.06.2010	02.11.2010	31.05.2011	29.11.2011															
		Periodo																											
	I	II	III	IV																									
Termine per l'acquisto delle dotazioni	03.06.2010	02.11.2010	31.05.2011	29.11.2011																									
<b>16. DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'ANTICIPO</b>	<b>16. DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'ANTICIPO</b>																												
Il beneficiario può richiedere alla Provincia, tramite una apposita "domanda di pagamento", l'erogazione di un anticipo, pari al 20% dell'importo del contributo concedibile. ...	La richiesta di anticipo è prevista solo per i contributi concessi in conto capitale. Il beneficiario può richiedere alla Provincia, tramite una apposita "domanda di pagamento", l'erogazione di un anticipo, pari al 20% dell'importo del contributo concedibile. ...																												
La durata della garanzia della polizza fideiussoria è pari al periodo di realizzazione dell'intervento più 18 mesi di rinnovo																													

<p>automatico ed eventuali ulteriori proroghe semestrali su espressa richiesta dell'OPR.</p> <p>Al termine della verifica della documentazione presentata, il funzionario istruttore redige il relativo verbale.</p> <p>La Provincia propone all'OPR la liquidazione dell'anticipo secondo le procedure e le regole stabilite nel "Manuale" OPR.</p> <p>Non sono concessi anticipi per interventi relativi all'acquisto di macchine ed attrezzature e dotazioni fisse, di cui al precedente paragrafo 4, la cui installazione non sia soggetta al rilascio di concessione edilizia.</p>	<p>Al termine della verifica della documentazione presentata, il funzionario istruttore redige il relativo verbale.</p> <p>La Provincia propone all'OPR la liquidazione dell'anticipo secondo le procedure e le regole stabilite nel "Manuale".</p>
<p><b>17. DOMANDA DI PAGAMENTO DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)</b></p>	<p><b>17. DOMANDA DI PAGAMENTO DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)</b></p>
<p>Il beneficiario può presentare alla Provincia una sola "domanda di pagamento" per lavori parzialmente eseguiti. Per ottenere lo stato di avanzamento lavori la spesa già sostenuta deve essere compresa tra un minimo del 30% e un massimo del 90% dell'importo dell'investimento globale ammesso.</p> <p>Il SAL non è concesso a chi ha beneficiato dell'anticipo.</p> <p>Eventuali costi sostenuti dal beneficiario in misura maggiore a quanto ammesso a finanziamento non possono essere né riconosciuti né pagati.</p> <p>Per richiedere l'erogazione dello stato di avanzamento lavori, il beneficiario deve allegare alla domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fatture quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice;</li> <li>• tracciabilità dei pagamenti effettuati (vedi "Manuale")</li> <li>• stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori;</li> <li>• polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, a favore dell'OPR o a favore della Provincia nel caso di Aiuti di Stato, come precisato al successivo paragrafo 21, contratta con un istituto di credito o assicurativo compreso nell'elenco dell'OPR, di importo pari al pagamento richiesto, maggiorato del 10%, nel caso in cui il SAL sia superiore al 60% dell'importo dell'investimento globale ammesso;</li> <li>• computo metrico.</li> </ul> <p>L'importo relativo allo stato di avanzamento è determinato in percentuale sulla base delle opere realizzate.</p> <p>Non è prevista la possibilità di richiedere lo stato di avanzamento lavori per interventi relativi all'acquisto di macchine ed attrezzature innovative e dotazioni fisse di cui al precedente paragrafo 4, la cui installazione non sia soggetta al rilascio di concessione edilizia.</p> <p>Al termine della verifica della documentazione presentata il funzionario istruttore redige il relativo verbale.</p> <p>La Provincia propone ad OPR la liquidazione del SAL secondo le procedure e le regole stabilite nel "Manuale" OPR.</p>	<p>La richiesta del SAL è prevista solo per i contributi concessi in conto capitale.</p> <p>Il beneficiario può presentare alla Provincia una sola "domanda di pagamento" per lavori parzialmente eseguiti.</p> <p>Per ottenere il SAL la spesa già sostenuta deve essere compresa tra un minimo del 30% e un massimo del 90% dell'importo dell'investimento globale ammesso.</p> <p>Il SAL non è concesso a chi ha beneficiato dell'anticipo.</p> <p>Per richiedere l'erogazione dello stato di avanzamento lavori, il beneficiario deve allegare alla domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fatture quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice;</li> <li>• tracciabilità dei pagamenti effettuati (vedi "Manuale")</li> <li>• stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori;</li> <li>• computo metrico.</li> </ul> <p>L'importo relativo allo stato di avanzamento è determinato in percentuale sulla base delle opere realizzate.</p> <p>Al termine della verifica della documentazione presentata il funzionario istruttore redige il relativo verbale.</p> <p>Eventuali costi sostenuti dal beneficiario in misura maggiore a quanto ammesso a finanziamento non possono essere né riconosciuti né pagati.</p> <p>La Provincia propone ad OPR la liquidazione del SAL secondo le procedure e le regole stabilite nel "Manuale".</p>
<p><b>18. DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO</b></p>	<p><b>18. DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO</b></p>
<p>---</p> <p><b>18.1 ALLEGATI ALLA DOMANDA DI PAGAMENTO DA PARTE DEI BENEFICIARI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dichiarazione del beneficiario che, in presenza di altre fonti di finanziamento, indicate in modo esplicito, l'aiuto totale percepito non supera i massimali di aiuto ammessi;</li> <li>• copia delle rinunce ad altri contributi, qualora non cumulabili con la presente Misura;</li> <li>• documentazione attestante la spesa sostenuta, ossia fatture quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice, stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori, computo metrico analitico consuntivo per la parte quantitativa, ecc., al netto di eventuali sconti;</li> <li>• tracciabilità dei pagamenti effettuati come previsto dal Manuale OPR;</li> <li>• dichiarazione del direttore dei lavori, sotto sua personale responsabilità, ai sensi della legge regionale n. 1/2007, sulla realizzazione dei lavori in conformità a quanto previsto</li> </ul>	<p>---</p> <p>Alla domanda di pagamento del saldo deve essere allegata la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dichiarazione del beneficiario che, in presenza di altre fonti di finanziamento, indicate in modo esplicito, l'aiuto totale percepito non supera i massimali di aiuto ammessi;</li> <li>• copia delle rinunce ad altri contributi pubblici;</li> <li>• documentazione attestante la spesa sostenuta, ossia fatture quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice, stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori, computo metrico analitico consuntivo per la parte quantitativa, ecc., al netto di eventuali sconti;</li> <li>• tracciabilità dei pagamenti effettuati come previsto dal "Manuale";</li> <li>• dichiarazione del direttore dei lavori, sotto sua personale responsabilità, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 1/2007, sulla realizzazione dei lavori in conformità a quanto previsto nella relazione o autorizzato con varianti in</li> </ul>

<p>nella relazione o autorizzato con varianti in corso d'opera o comunque in base a quanto indicato nel paragrafo 18;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>relazione tecnica descrittiva dello stato finale dei lavori, firmata dal direttore dei lavori;</li> <li>documentazione tecnica necessaria nel caso di impianti: descrizione redatta da un tecnico abilitato con dichiarazione che gli investimenti risultano conformi alle normative vigenti in materia urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, igiene e tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, che sussistono le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti di cui alla normativa vigente.</li> <li>computo metrico analitico consuntivo.</li> </ul>	<p>corso d'opera o comunque in base a quanto indicato nel presente paragrafo 18;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>relazione tecnica descrittiva dello stato finale dei lavori, firmata dal direttore dei lavori;</li> <li>documentazione tecnica necessaria nel caso di impianti: descrizione redatta da un tecnico abilitato con dichiarazione che gli investimenti risultano conformi alle normative vigenti in materia urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, igiene e tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, che sussistono le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti di cui alla normativa vigente.</li> </ul>																												
<p><b>18.1 CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI</b></p>	<p><b>18.1 CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI</b></p>																												
<p>Al termine della verifica della documentazione presentata, la Provincia effettua una visita "in situ", ossia un sopralluogo per verificare la corretta e completa esecuzione dei lavori e l'avvenuto acquisto delle dotazioni, verificando in particolare se gli stessi sono stati realizzati/acquistati in conformità al progetto approvato, a quanto previsto nella relazione e nel progetto o a quanto autorizzato con varianti in corso d'opera o comunque in base a quanto indicato nel paragrafo 18.</p>	<p>Al termine della verifica della documentazione presentata, la Provincia effettua una visita "in situ", ossia un sopralluogo per verificare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano aziendale, la corretta e completa esecuzione dei lavori e l'avvenuto acquisto delle dotazioni, verificando in particolare se gli stessi sono stati realizzati/acquistati in conformità al progetto approvato, a quanto previsto nella relazione e nel progetto o a quanto autorizzato con varianti in corso d'opera o comunque in base a quanto indicato nel precedente paragrafo 18.</p>																												
<p><b>21. FIDEIUSSIONI</b></p>	<p><b>21. FIDEIUSSIONI</b></p>																												
<p>La polizza fideiussoria è richiesta nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>erogazione dell'anticipo;</li> <li>erogazione di SAL superiore al 60% o di saldo ai beneficiari che non hanno ancora ottenuto tutta la documentazione richiesta per la liquidazione;</li> <li>erogazione di SAL superiore al 60% o saldi ai beneficiari che non abbiano ancora raggiunto alcuni requisiti;</li> <li>erogazione del saldo in assenza dell'aggiornamento del PUA o PUAS, in seguito a mutate condizioni di allevamento, aumento dei capi, ecc.;</li> <li>erogazione del saldo in caso di giovani agricoltori che devono ancora soddisfare i requisiti indicati al paragrafo 3, lettera B.</li> </ul> <p>...</p> <p>La durata della garanzia della polizza fideiussoria è indicata al paragrafo 9.3.6 del "Manuale". Per lo schema di polizza fideiussoria vedere l'allegato 3 del "Manuale".</p> <p>Il costo di accensione della fideiussione è ammissibile a finanziamento nell'ambito delle spese generali che comunque non devono superare il 10% della spesa ammessa a finanziamento.</p>	<p>La polizza fideiussoria è richiesta nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>erogazione dell'anticipo;</li> <li>erogazione di saldo ai beneficiari che non hanno ancora ottenuto tutta la documentazione richiesta per la liquidazione;</li> <li>erogazione di saldo ai beneficiari che non abbiano ancora raggiunto alcuni requisiti;</li> <li>erogazione del saldo in assenza dell'aggiornamento del PUA o PUAS, in seguito a mutate condizioni di allevamento, aumento dei capi, ecc.;</li> <li>erogazione del saldo in caso di giovani agricoltori che devono ancora soddisfare i requisiti indicati al paragrafo 3, lettera B.</li> </ul> <p>...</p> <p>La durata della garanzia della polizza fideiussoria è pari al periodo di realizzazione dell'intervento più 18 mesi di rinnovo automatico ed eventuali ulteriori proroghe semestrali su espressa richiesta dell'OPR<sup>12</sup> indicato al capitolo 9.3.6 del "Manuale". Per lo schema di polizza fideiussoria vedere l'allegato 3 del "Manuale".</p> <p>Il costo di accensione della fideiussione è ammissibile a finanziamento nell'ambito delle spese generali che comunque non devono superare il 10% della spesa ammessa a finanziamento.</p>																												
<p><b>23. ELENCHI DI LIQUIDAZIONE</b></p>	<p><b>23. ELENCHI DI LIQUIDAZIONE</b></p>																												
<p>...</p> <table border="1" data-bbox="58 1559 708 1738"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="4">Periodo</th> </tr> <tr> <th>I</th> <th>II</th> <th>III</th> <th>IV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Termine per la definizione dell'importo erogabile e invio degli elenchi liquidazione all'OPR</td> <td>03.05.2011</td> <td>03.10.2011</td> <td>30.04.2012</td> <td>31.10.2012</td> </tr> </tbody> </table> <p>...</p>		Periodo				I	II	III	IV	Termine per la definizione dell'importo erogabile e invio degli elenchi liquidazione all'OPR	03.05.2011	03.10.2011	30.04.2012	31.10.2012	<p>...</p> <table border="1" data-bbox="708 1559 1360 1738"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="4">Periodo</th> </tr> <tr> <th>II</th> <th>III</th> <th>IV</th> <th>V</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Termine per la definizione dell'importo erogabile e invio degli elenchi liquidazione all'OPR</td> <td>03.10.2011</td> <td>30.04.2012</td> <td>31.10.2012</td> <td>07.05.2013</td> </tr> </tbody> </table> <p>...</p>		Periodo				II	III	IV	V	Termine per la definizione dell'importo erogabile e invio degli elenchi liquidazione all'OPR	03.10.2011	30.04.2012	31.10.2012	07.05.2013
		Periodo																											
	I	II	III	IV																									
Termine per la definizione dell'importo erogabile e invio degli elenchi liquidazione all'OPR	03.05.2011	03.10.2011	30.04.2012	31.10.2012																									
	Periodo																												
	II	III	IV	V																									
Termine per la definizione dell'importo erogabile e invio degli elenchi liquidazione all'OPR	03.10.2011	30.04.2012	31.10.2012	07.05.2013																									
<p><b>24. CONTROLLI EX POST</b></p>	<p><b>24. CONTROLLI EX POST</b></p>																												
<p>...</p>	<p>...</p> <p>d) verificare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano aziendale non verificabili durante la visita "in situ" per collaudo.</p> <p>...</p>																												
<p><b>26.1 RECESSO DAGLI IMPEGNI (RINUNCIA)</b></p>	<p><b>26.1 RECESSO DAGLI IMPEGNI (RINUNCIA)</b></p>																												
<p>Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.</p>	<p>Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.</p>																												

<p>La rinuncia non è ammessa qualora l'autorità competente abbia già informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o <i>in loco</i>.</p> <p>La rinuncia non è ammessa anche nel caso in cui l'autorità competente abbia già comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo <i>in loco</i>.</p> <p>Il recesso comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali, ad esclusione di cause di forza maggiore indicate al punto 12.2 del "Manuale" OPR.</p> <p>La rinuncia totale deve essere presentata a SIARL tramite una apposita domanda. Una copia cartacea della rinuncia deve essere inoltrata alla Provincia.</p> <p>La rinuncia deve essere presentata a SIARL tramite una domanda di rinuncia totale o tramite una domanda di variante o modifica, nel caso di rinuncia parziale. Una copia cartacea della rinuncia deve essere inoltrata alla struttura organizzativa della Provincia.</p> <p>Il recesso parziale dagli impegni assunti, in assenza di cause di forza maggiore, è ammissibile fino al 70% del contributo ammesso sulla singola misura. Oltre tale percentuale di riduzione, il recesso diviene automaticamente totale sulla singola misura.</p> <p>Indipendentemente dalla percentuale calcolata, la rinuncia diventa totale sulla singola misura, quando l'impegno, ancora in essere dopo la richiesta di rinuncia, è inferiore al valore finanziario minimo d'intervento, stabilito al paragrafo 6 pari a € 20.000.</p> <p>In caso di recesso parziale il beneficiario dovrà mantenere gli impegni sulla parte di azienda ancora assoggettata agli impegni ed il contributo verrà erogato in modo proporzionale.</p> <p>Il recesso parziale non è previsto nei confronti di obblighi che sono requisito per l'ammissibilità a contributo.</p> <p>Anche in presenza di cause di forza maggiore, l'anticipo del contributo erogato dovrà essere restituito, maggiorato degli interessi legali, limitatamente alla parte corrispondente alla spesa non giustificata da adeguata documentazione probatoria.</p>	<p>La rinuncia non è ammessa qualora l'autorità competente abbia già informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o <i>in loco</i>.</p> <p>La rinuncia non è ammessa anche nel caso in cui l'autorità competente abbia già comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo <i>in loco</i>.</p> <p>Il recesso comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali, ad esclusione di cause di forza maggiore indicate al punto 12.2 del "Manuale" OPR.</p> <p>La rinuncia deve essere presentata a SIARL tramite apposita domanda ai sensi del punto 12.1 del "Manuale" OPR. Una copia cartacea della rinuncia deve essere inoltrata alla Provincia.</p> <p>Indipendentemente dalla percentuale calcolata, la rinuncia diventa totale sulla singola misura, quando l'impegno, ancora in essere dopo la richiesta di rinuncia, è inferiore al valore finanziario minimo d'intervento, stabilito al precedente paragrafo 6.</p>
<p><b>27.1 IMPEGNI ESSENZIALI</b></p>	<p><b>27.1 IMPEGNI ESSENZIALI</b></p>
<p>...</p> <p>13. realizzare un investimento, superiore al valore minimo di spesa ammissibile indicato al paragrafo 4.2 lettera G, pari a € 50.000, che risponda a requisiti di funzionalità e completezza, nei tempi previsti e concessi, massimo 15 mesi più 3 mesi di eventuale proroga autorizzata;</p> <p>14. provvedere all'adeguamento, dalla data di presentazione della domanda, alle norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori di cui al paragrafo 3, lettera B, di aspetti di particolare rilevanza (impianto elettrico aziendale, protezione di alberi cardanici e prese di forza, scale portatili, protezione vasconi, fornitura dei DPI, servizi igienici e spogliatoi). Il mancato adeguamento è documentato da esito negativo a seguito dei controlli effettuati dalle ASL nell'ambito dell'attività ispettiva presso le aziende agricole ed è segnalato alle Province;</p> <p>15. presentare la documentazione necessaria per la liquidazione della domanda di pagamento del saldo del contributo, comprensiva di tutta la documentazione indicata al paragrafo 18.1, entro 20 giorni dalla data di ricezione del sollecito della Provincia, come stabilito al paragrafo 18;</p> <p>16. concludere i lavori entro il termine previsto, comprensivo di eventuali proroghe;</p> <p>17. non percepire per il medesimo investimento ulteriori finanziamenti pubblici di origine nazionale o comunitaria <b>non dichiarati</b> e ritenuti ammissibili come le tariffe incentivanti previste dal Decreto 19 febbraio 2007 del Ministero dello Sviluppo economico che determinano il contributo ridotto in misura del 20%.</p>	<p>...</p> <p>13. realizzare un investimento, superiore al valore minimo di spesa ammissibile indicato al paragrafo 4.2 lettera G, pari a € 50.000, che risponda a requisiti di funzionalità e completezza</p> <p>14. concludere i lavori e/o acquistare le dotazioni entro il termine previsto, comprensivo di eventuali proroghe;</p> <p>15. provvedere all'adeguamento, dalla data di presentazione della domanda, alle norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori di cui al paragrafo 3, lettera B, di aspetti di particolare rilevanza (impianto elettrico aziendale, protezione di alberi cardanici e prese di forza, scale fisse e portatili, protezione vasconi, fornitura dei DPI, servizi igienici e spogliatoi). Il mancato adeguamento è documentato da esito negativo a seguito dei controlli effettuati dalle ASL nell'ambito dell'attività ispettiva presso le aziende agricole ed è segnalato alle Province;</p> <p>16. presentare la documentazione necessaria per la liquidazione della domanda di pagamento del saldo del contributo, comprensiva di tutta la documentazione indicata al paragrafo 18, entro 20 giorni dalla data di ricezione del sollecito della Provincia, come stabilito al paragrafo 18;</p> <p>17. non percepire per il medesimo investimento ulteriori finanziamenti pubblici di origine nazionale o comunitaria <b>non dichiarati</b> e ritenuti ammissibili, tra i quali le tariffe incentivanti previste dal Decreto 19 febbraio 2007 del Ministero dello Sviluppo economico che determinano il contributo ridotto in misura del 20% oppure i certificati verdi o la tariffa fissa omnicomprensiva previsti dal Decreto 18 dicembre 2008 del Ministero dello Sviluppo economico che determinano il contributo ridotto in misura del 40%.</p>

<p><b>27.2 IMPEGNI ACCESSORI</b></p> <p>...</p> <p>2. informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso azioni specifiche correlate alla natura e all'entità dell'intervento finanziato. Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 1 del documento "Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali" approvate con d.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008, pubblicate sul BURL n. 12 del 21 marzo 2008 e disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura <a href="http://www.agricoltura.regione.lombardia.it">www.agricoltura.regione.lombardia.it</a> nella sezione dedicata al PSR 2007-2013;</p> <p>...</p>	<p><b>27.2 IMPEGNI ACCESSORI</b></p> <p>...</p> <p>2. informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso azioni specifiche correlate alla natura e all'entità dell'intervento finanziato. Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 1 del documento "Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali" approvate con d.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008 e successive modifiche e integrazioni e disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura <a href="http://www.agricoltura.regione.lombardia.it">www.agricoltura.regione.lombardia.it</a> nella sezione dedicata al PSR 2007-2013;</p> <p>...</p>
<p><b>28.1 CONTESTAZIONI PER MANCATO ACCOGLIMENTO O FINANZIAMENTO DELLA DOMANDA</b></p> <p>Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda, al soggetto interessato è data facoltà di esperire tre forme alternative di ricorso, come di seguito indicato:</p> <p>1. ricorso gerarchico alla Regione Lombardia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione<sup>13</sup>, che deve risolversi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di norma entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso, salvo comprovate necessità istruttorie da parte della Regione, le quali devono essere comunicate tempestivamente al ricorrente;</li> <li>• non oltre i 90 giorni, allorquando la Regione, stimando inconsistenti le ragioni del ricorso, si avvale del silenzio-diniego, senza fornire alcuna comunicazione al ricorrente;</li> </ul> <p>2. ricorso giurisdizionale al TAR competente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione,</li> <li>• non oltre i 60 giorni successivi al termine ultimo dei 90 giorni considerati per l'operatività del silenzio-diniego, di cui al secondo alinea del precedente punto 1.;</li> </ul> <p>3. ricorso al Capo dello Stato <b>entro 120 giorni</b> dal ricevimento della comunicazione.</p>	<p><b>28.1 CONTESTAZIONI PER MANCATO ACCOGLIMENTO O FINANZIAMENTO DELLA DOMANDA</b></p> <p>Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda l'interessato può proporre azione entro 60 giorni avanti al giudice amministrativo competente per territorio (TAR) nonché ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di decadenza.</p>
<p><b>28.2 CONTESTAZIONI PER PROVVEDIMENTI DI DECADENZA O DI RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO</b></p> <p>Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati a seguito dell'effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire i seguenti ricorsi:</p> <p>a) ricorso gerarchico alla Regione Lombardia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione<sup>13</sup>, che deve risolversi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso, salvo comprovate necessità istruttorie da parte della Regione, le quali devono essere comunicate tempestivamente al ricorrente; trascorsi i 90 giorni e in assenza di comunicazione da parte della Regione, opera il silenzio diniego e, pertanto, il ricorso si intende respinto;</p> <p>b) ricorso al Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di procedura Civile.</p>	<p><b>28.2 CONTESTAZIONI PER PROVVEDIMENTI DI DECADENZA O DI RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO</b></p> <p>Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati a seguito dell'effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire azione proposta avanti il Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di procedura Civile.</p>
<p><b>30. TRATTAMENTO DATI PERSONALI</b></p> <p>...</p> <p>Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 2 del documento "Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali" approvate con d.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008, pubblicate sul BURL n. 12 del 21 marzo 2008 e disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura <a href="http://www.agricoltura.regione.lombardia.it">www.agricoltura.regione.lombardia.it</a> nella sezione dedicata al PSR 2007-2013.</p>	<p><b>30. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ</b></p> <p>...</p> <p>Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 2 del documento "Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali" approvate con d.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008 e successive modifiche e integrazioni, disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura <a href="http://www.agricoltura.regione.lombardia.it">www.agricoltura.regione.lombardia.it</a> nella sezione dedicata al PSR 2007-2013.</p>
<p><b>31. RIEPILOGO TEMPISTICA</b></p> <p>Nella seguente tabella è riportato il crono-programma per il periodo di applicazione della Misura compreso tra il giorno successivo alla pubblicazione delle presenti disposizioni attuative sul BURL e il 30 giugno 2010.</p>	<p><b>31. RIEPILOGO TEMPISTICA</b></p> <p>Nella seguente tabella è riportato il crono-programma per il periodo di applicazione della Misura compreso tra il giorno 1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010.</p>



	Periodo					Periodo			
	I	II	III	IV		II	III	IV	V
Data inizio periodo di presentazione delle domande alla Provincia	Dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURL	01.01.2009	01.06.2009	01.01.2010	Data inizio periodo di presentazione delle domande alla Provincia	01.01.2009	01.06.2009	01.01.2010	01.07.2010
Data fine periodo di presentazione delle domande alla Provincia	31.12.2008	31.05.2009	31.12.2009	30.06.2010	Data fine periodo di presentazione delle domande alla Provincia	31.05.2009	31.12.2009	30.06.2010	31.12.2010
Termine per invio alla Regione delle graduatorie; entro tali date devono essere concluse le istruttorie, compresi i riesami	30.04.2009	30.09.2009	30.04.2010	29.10.2010	Termine entro cui realizzare il programma di investimento per ottenere il punteggio di priorità pari a 3 punti	10 mesi dalla pubblicazione dell'ammissione a finanziamento. Tale richiesta deve essere corredata da tutta la documentazione necessaria per la regolare definizione dell'importo del saldo			
Data di pubblicazione dell'atto con cui la Regione ripartisce i fondi alle Province; l'atto rappresenta la comunicazione di ammissione a finanziamento ai richiedenti	03.06.2009	02.11.2009	31.05.2010	29.11.2010	Termine per invio alla Regione delle graduatorie; entro tali date devono essere concluse le istruttorie, compresi i riesami	30.09.2009	30.04.2010	29.10.2010	02.05.2011
Termine per la realizzazione dei lavori	03.09.2010	02.02.2011	31.08.2011	29.02.2012	Data di pubblicazione dell'atto con cui la Regione ripartisce i fondi alle Province; l'atto rappresenta la comunicazione di ammissione a finanziamento ai richiedenti	03.11.2009	01.06.2010	30.11.2010	07.06.2011
Termine per l'acquisto delle dotazioni	03.06.2010	02.11.2010	31.05.2011	29.11.2011	Termine per la realizzazione dei lavori	03.02.2011	01.09.2011	29.02.2012	07.09.2012
Termine per la definizione dell'importo erogabile e invio degli elenchi liquidazione all'OPR	03.05.2011	03.10.2011	30.04.2012	31.10.2012	Termine per la definizione dell'importo erogabile e invio degli elenchi liquidazione all'OPR	03.10.2011	30.04.2012	31.10.2012	07.05.2013
<b>MISURA 311 C</b>					<b>MISURA 311 C</b>				
<b>1. FINALITA' ED OBIETTIVI</b>					<b>1. OBIETTIVI</b>				
<b>3. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO</b>					<b>3. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO</b>				
<p>...</p> <p>c) rispettare la normativa comunitaria e nazionale in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori (Igiene e sicurezza: d.P.R. 547/55, d.P.R. 303/56, d.lgs. 626/94 e successive modifiche e integrazioni; normativa in materia di fitofarmaci: d.lgs. 194/95, d.P.R. 290/01; Macchine, impianti e attrezzature: d.P.R. 459/96);</p> <p>d) impegnarsi, nel caso l'intervento comporti ristrutturazione o nuova costruzione di fabbricati, ad adottare le indicazioni contenute nelle Linee Guida Regionali "Criteri igienici e di sicurezza in edilizia rurale" (BURL n. 6, 3° Supplemento Straordinario del 10 febbraio 2006) e garantire, durante l'esecuzione di tali interventi edilizi, il rispetto del d.lgs. 494/96 (Direttiva Cantieri). La verifica del rispetto delle norme, per quanto di competenza, spetta ai Dipartimenti di prevenzione delle ASI. La Provincia trasmette all'ASL l'elenco delle domande di contributo finanziate, chiedendo di segnalare gli eventuali esiti negativi dei controlli effettuati nell'ambito dell'attività ispettiva presso le imprese connesse alle medesime domande;</p> <p>e) essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto. I soggetti richiedenti che</p>					<p>...</p> <p>c) rispettare, dalla data di presentazione della domanda, la normativa comunitaria e nazionale in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori (Igiene e sicurezza: d.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni; fitofarmaci: d.lgs. 194/95, d.P.R. 290/01; Macchine, impianti e attrezzature: d.P.R. 459/96);</p> <p>d) qualora il Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività dell'impresa preveda interventi di ristrutturazione o costruzione di fabbricati, il richiedente si impegna ad adottare le indicazioni contenute nelle Linee Guida integrate in edilizia rurale e zootecnia" approvate con Decreto Direzione Generale Sanità n. 5368 del 29 maggio 2009, disponibile all'indirizzo Internet <a href="http://www.agriprel.it/Repository/deposito/lq01/">http://www.agriprel.it/Repository/deposito/lq01/</a>; e garantire il rispetto del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;</p> <p>La verifica del rispetto delle norme, per quanto di competenza, spetta ai Dipartimenti di prevenzione delle ASI;</p> <p>e) essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto. I soggetti richiedenti che</p>				

<p>risultano essere primi acquirenti devono avere rispettato gli obblighi previsti dal regime delle quote latte. L'esistenza di procedimenti in corso connessi all'applicazione del regime delle quote latte comporta la sospensione dell'erogazione dei contributi. La verifica del rispetto degli obblighi connessi con il regime delle quote latte spetta alle Province;</p> <p>f) dichiarare se si è presentata un'altra richiesta di finanziamento pubblico per gli investimenti di cui alla domanda di contributo per la presente Misura;</p> <p>g) nel caso in cui l'intervento comporti ristrutturazione o nuova costruzione di fabbricati, impegnarsi, ove necessario, ad adottare e garantire le disposizioni inerenti l'efficienza energetica in edilizia (BURL n. 29, 3° Supplemento Straordinario del 20 luglio 2007 e d.g.r. n. 8/5773 del 31 ottobre 2007);</p> <p>h) per le opere connesse al programma di investimento, essere in possesso, se necessario, del permesso di costruire o in alternativa, laddove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge regionale n. 12/2005, titolo III, articolo 62, della denuncia inizio attività (DIA) assentita per le opere per le quali è richiesto il contributo ai sensi della presente misura.</p>	<p>risultano essere primi acquirenti devono avere rispettato gli obblighi previsti dal regime delle quote latte. L'esistenza di procedimenti in corso connessi all'applicazione del regime delle quote latte comporta la sospensione dell'erogazione dei contributi. La verifica del rispetto degli obblighi connessi con il regime delle quote latte spetta alle Province;</p> <p>f) dichiarare se è stata presentata un'altra richiesta di finanziamento pubblico per gli investimenti di cui alla domanda di contributo per la presente Misura;</p> <p>g) impegnarsi, ove necessario, ad adottare e garantire le disposizioni inerenti l'efficienza energetica in edilizia (BURL n. 29, 3° Supplemento Straordinario del 20 luglio 2007 e d.g.r. n. 8/5773 del 31 ottobre 2007);</p> <p>h) essere in possesso, se necessario, del permesso di costruire o in alternativa, laddove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge regionale n. 12/2005 e successive modifiche e integrazioni, titolo III, articolo 62, della denuncia inizio attività (DIA) assentita per le opere per le quali è richiesto il contributo ai sensi della presente Misura;</p> <p>i) nel caso di impresa associata, per aderire alla Misura ciascuna delle singole aziende deve presentare un piano aziendale che indichi il legame associativo e inserisca gli interventi da realizzare nel processo di sviluppo, evidenziando il miglioramento globale di ciascuna azienda.</p>
	<b>4.1 DATA INIZIO INTERVENTI</b>
<b>4.1 SPESE GENERALI</b>	<b>4.2 SPESE GENERALI</b>
<b>4.2 INTERVENTI NON AMMISSIBILI</b>	<b>4.3 INTERVENTI NON AMMISSIBILI</b>
<b>5. DOVE POSSONO ESSERE REALIZZATI GLI INTERVENTI</b>	<b>5. DOVE POSSONO ESSERE REALIZZATI GLI INTERVENTI</b>
<p>Sarà ammissibile la realizzazione degli interventi nei territori:</p> <p>a) ammissibili all'Asse 4 – Leader (di cui all'allegato 13 al PSR)</p> <p>b) esclusivamente nelle aree protette (#), Natura 2000 (di cui all'allegato 1 al PSR) e Comuni compresi nei percorsi enogastronomici nell'area B (§).</p> <p>In ogni caso sarà garantita una concentrazione significativa per gli interventi previsti nelle aree C e D. Si potrà intervenire nelle aree B solo se esaurite le domande di contributo nelle aree C e D e verrà assicurata, per le aree B, una priorità alle aziende strutturalmente ed economicamente più deboli che necessitano di diversificazione.</p> <p>(#) Aree parco e riserve naturali di cui alla l.r. 86/83 e successive modifiche e integrazioni, e Parco Nazionale dello Stelvio.</p> <p>(§) L'elenco dei Comuni compresi nei percorsi enogastronomici verrà pubblicato con atto della Direzione Generale Agricoltura.</p>	<p>Sarà ammissibile la realizzazione degli interventi nei territori:</p> <p>a) ammissibili all'Asse 4 – Leader (di cui all'allegato 13 al PSR)</p> <p>b) nella area B della zonizzazione prevista dal PSR:</p> <p>a. aree protette (#) e Natura 2000 (di cui all'allegato 1 al PSR): all'interno di queste aree o nell'immediata vicinanza sempre che l'attività coinvolga significativamente (in termini positivi sui loro aspetti protettivi e conservativi) tali aree;</p> <p>b. comuni compresi nei percorsi eno-gastronomici (§).</p> <p>Sarà garantita una concentrazione significativa per gli interventi previsti nelle aree C e D. Si potrà intervenire nelle aree B solo se esaurite le domande di contributo nelle aree C e D e verrà assicurata, per le aree B, una priorità alle aziende strutturalmente ed economicamente più deboli che necessitano di diversificazione.</p> <p>(#) Aree parco e riserve naturali di cui alla l.r. 86/83 e successive modifiche e integrazioni, e Parco Nazionale dello Stelvio.</p> <p>(§) L'elenco dei Comuni compresi nei percorsi enogastronomici verrà pubblicato con atto della Direzione Generale Agricoltura.</p>
<b>6. A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO</b>	<b>6. A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO</b>
<p>L'aiuto è concesso in conto capitale.</p> <p>Per importi di spesa ammissibile inferiori a 1.300.000 €, e sino al massimale di contributo concedibile in regime "de minimis" (200.000 € di contributo pubblico nel triennio, ridotto dell'entità di eventuali contributi già percepiti in regimi di "de minimis" nel periodo considerato, secondo quanto previsto dal regolamento n. 1998/2006), la percentuale di contribuzione da applicare alla spesa ammissibile è del 30%, elevabile al:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 35% per giovani imprenditori la cui azienda non è ubicata in zona svantaggiata di montagna;</li> <li>- 40% per aziende che si trovano in zona svantaggiata di montagna;</li> <li>- 45% per giovani imprenditori la cui azienda è situata in zona svantaggiata di montagna.</li> </ul> <p>Per importi di spesa ammissibile superiori a 1.300.000 €, o in caso di inapplicabilità di quanto previsto dalla normativa "de minimis" di cui sopra, le percentuali di contribuzione sono quelle previste dal regolamento di esenzione n. 70/2001, e cioè del 15% per le piccole imprese e del 7,5% per le medie imprese. In tal caso, il massimale di spesa ammissibile a contributo è pari ad 600.000 € per impresa; elevabile a 700.000 € per le imprese che si trovano in area C e D e nei territori</p>	<p>L'aiuto è concesso in conto capitale.</p> <p>Per importi di spesa ammissibile inferiori a 1.300.000 €, e sino al massimale di contributo concedibile in regime "de minimis" (200.000 € di contributo pubblico nel triennio, ridotto dell'entità di eventuali contributi già percepiti in regimi di "de minimis" nel periodo considerato, secondo quanto previsto dal regolamento n. 1998/2006), la percentuale di contribuzione da applicare alla spesa ammissibile è la seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 40% della spesa ammessa, elevato al 45% per le imprese e le società ubicate in zone svantaggiate montane.</li> </ul> <p>Per importi di spesa ammissibile superiori a 1.300.000 €, o in caso di inapplicabilità di quanto previsto dalla normativa "de minimis" di cui sopra, le percentuali di contribuzione sono quelle previste dal regolamento di esenzione n. 70/2001, e cioè del 15% per le piccole imprese e del 7,5% per le medie imprese. In tal caso, il massimale di spesa ammissibile a contributo è pari ad 600.000 € per impresa; elevabile a 700.000 € per le imprese che si trovano in area C e D e nei territori Leader. Per imprese associate, cooperative e consortili il massimale è pari a 3.000.000 € elevabile a 3.500.000 € per le imprese che si trovano in area C e D e nei territori Leader. Per il calcolo del suddetto massimale si fa riferimento ai limiti per singola azienda sopra definiti.</p>

Leader. Per imprese associate, cooperative e consorzi il massimale è pari a 3.000.000 € elevabile a 3.500.000 € per le imprese che si trovano in area C e D e nei territori Leader. Per il calcolo del suddetto massimale si fa riferimento ai limiti per singola azienda sopra definiti.  
 Si definisce piccola impresa quella che occupa meno di 50 persone, che realizza un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di euro.  
 Si definisce media impresa quella che occupa tra 50 e 250 persone, che realizza un fatturato annuo compreso tra 7 e 40 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo compreso tra 5 e 27 milioni di euro.

Si definisce piccola impresa quella che occupa meno di 50 persone, che realizza un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di euro.  
 Si definisce media impresa quella che occupa tra 50 e 250 persone, che realizza un fatturato annuo compreso tra 7 e 40 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo compreso tra 5 e 27 milioni di euro.  
 Le percentuali di aiuto sopra richiamate si applicano alle domande presentate dal 1° gennaio 2009, non comprese in atti di riparto già approvati dalla Direzione Generale Agricoltura. Per tutte le altre domande, comprese in atti di riparto approvati dalla Direzione Generale Agricoltura (domande precedenti o successive il 1° gennaio 2009, ammesse a finanziamento e istruite positivamente ma non finanziate), rimangono confermate le percentuali di contributo stabilite con decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 7840 del 16 luglio 2008.

**7. CONDIZIONI E LIMITI**

**7. LIMITI E DIVIETI**

...  
 Nel periodo di applicazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013, è ammissibile a finanziamento un solo programma di investimento per ciascuna impresa.

**8. PRIORITÀ E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO**

**8. PRIORITÀ E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO**

Ai fini della definizione della graduatoria delle domande ammissibili all'aiuto, ciascuna domanda è valutata attraverso l'attribuzione di un punteggio di merito sulla base di una serie di criteri e priorità che considerano i seguenti aspetti e caratteristiche:  
 A) soggettive del richiedente (fino a 21 punti)  
 B) dell'azienda (fino a 33 punti)  
 C) qualitative del Piano aziendale di sviluppo e di coerenza programmatoria (fino a 41 punti).

La valutazione delle domande ammissibili all'aiuto avviene attraverso l'attribuzione di un punteggio sulla base dei seguenti criteri:  
 A) soggettive del richiedente (fino a 21 punti)  
 B) dell'azienda (fino a 33 punti)  
 C) qualitative del Piano aziendale di sviluppo e di coerenza programmatoria (fino a 41 punti).

**C. Qualità del Piano di sviluppo aziendale e coerenza programmatoria**

	Punteggio Base	Punteggio aggiuntivo provinciale max 25 punti
- coinvolgimento di altri soggetti attivi sul territorio in fase di ideazione/progettazione e livello d'integrazione funzionale con il territorio	FINO A	6
- sviluppo di servizi a favore di persone socialmente deboli (bambini, giovani, anziani e diversamente abili etc.)	FINO A	6
- originalità e innovatività del progetto, anche in relazione alle modalità di fruizione del bene/servizio, rispetto all'area nel quale viene realizzato	FINO A	6
- realizzazione con l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica e/o tecniche di bioarchitettura (anche favorendo le energie rinnovabili ed il risparmio energetico)	FINO A	6
- valorizzazione di strutture rurali tipiche, tecniche costruttive tradizionali e materiali locali	FINO A	6
- livello di coerenza con le scelte di localizzazione e di intervento assunte per il settore considerato dall'iniziativa di diversificazione nella pianificazione e programmazione regionale e provinciale	FINO A	3
- aumento di posti di lavoro (almeno 1 ULA)	SI/NO	8

**C. Qualità del Piano di sviluppo aziendale e coerenza programmatoria**

	Punteggio Base
- coinvolgimento di altri soggetti attivi sul territorio in fase di ideazione/progettazione e livello d'integrazione funzionale con il territorio	FINO A 6
- sviluppo di servizi a favore di persone socialmente deboli (bambini, giovani, anziani e diversamente abili etc.)	FINO A 6
- originalità e innovatività del progetto, anche in relazione alle modalità di fruizione del bene/servizio, rispetto all'area nel quale viene realizzato	FINO A 6
- realizzazione con l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica e/o tecniche di bioarchitettura (anche favorendo le energie rinnovabili ed il risparmio energetico)	FINO A 6
- valorizzazione di strutture rurali tipiche, tecniche costruttive tradizionali e materiali locali	FINO A 6
- livello di coerenza con le scelte di localizzazione e di intervento assunte per il settore considerato dall'iniziativa di diversificazione nella pianificazione e programmazione regionale e provinciale	FINO A 3
- aumento di posti di lavoro (almeno 1 ULA)	SI/NO 8

**8.1. PRIORITÀ DI ACCESSO ALLA PRESENTE MISURA CON IL "PACCHETTO GIOVANI"**

**8.1. PRIORITÀ DI ACCESSO ALLA PRESENTE MISURA CON IL "PACCHETTO GIOVANI"**

...  
 Il suddetto punteggio aggiuntivo è assegnato alle seguenti condizioni:  
 1. il Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, presentato dai richiedenti il premio connesso alla Misura 112, riporti in modo esplicito la richiesta contemporanea del contributo concedibile ai sensi della presente Misura;  
 2. il mancato finanziamento deriva dal fatto che la singola decisione in merito all'erogazione del premio di primo insediamento, ai sensi della Misura 112, non viene presa entro i 18 mesi successivi all'insediamento stesso.

...  
 Il suddetto punteggio aggiuntivo è assegnato alle seguenti condizioni:  
 1. il Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, presentato dai richiedenti il premio connesso alla Misura 112, riporti in modo esplicito la richiesta del contributo concedibile ai sensi della presente Misura;  
 2. il mancato finanziamento deriva dal fatto che la singola decisione in merito all'erogazione del premio di primo insediamento, ai sensi della Misura 112, non viene presa entro i 18 mesi successivi all'insediamento stesso.

	Quale data di insediamento si considera la data della prima movimentazione della partita IVA.																																														
<b>9. QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA DI AIUTO</b>	<b>9. QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA DI AIUTO</b>																																														
La domanda di contributo potrà essere presentata a partire dalla data di pubblicazione delle presenti disposizioni attuative sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito internet della Regione ( <a href="http://www.agricoltura.regione.lombardia.it">www.agricoltura.regione.lombardia.it</a> ) e fino a martedì 30 giugno 2010. Al fine dell'istruttoria delle domande e della redazione delle graduatorie, le domande saranno ripartite in funzione della loro data di presentazione in 4 gruppi, così come indicato nella seguente tabella:	La domanda di contributo potrà essere presentata ininterrottamente fino al 31 dicembre 2010.  Al fine dell'istruttoria delle domande e della redazione delle graduatorie, le domande saranno ripartite in funzione della loro data di presentazione in 5 gruppi, così come indicato nella seguente tabella:																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Presentazione delle domande</th> <th colspan="4">Gruppo</th> </tr> <tr> <th>I</th> <th>II</th> <th>III</th> <th>IV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Data iniziale</td> <td>Public. BURL</td> <td>01.01.2009</td> <td>01.06.2009</td> <td>01.01.2010</td> </tr> <tr> <td>Data finale</td> <td>31.12.2008</td> <td>30.05.2009</td> <td>31.12.2009</td> <td>30.06.2010</td> </tr> </tbody> </table>	Presentazione delle domande	Gruppo				I	II	III	IV	Data iniziale	Public. BURL	01.01.2009	01.06.2009	01.01.2010	Data finale	31.12.2008	30.05.2009	31.12.2009	30.06.2010	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="5">Gruppo</th> </tr> <tr> <th>I</th> <th>II</th> <th>III</th> <th>IV</th> <th>V</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Data iniziale di presentazione delle domande</td> <td>Public. BURL</td> <td>01.01.2009</td> <td>01.06.2009</td> <td>01.01.2010</td> <td>01.07.2010</td> </tr> <tr> <td>Data finale di presentazione delle domande</td> <td>31.12.2008</td> <td>31.05.2009</td> <td>31.12.2009</td> <td>30.06.2010</td> <td>31.12.2010</td> </tr> </tbody> </table>						Gruppo					I	II	III	IV	V	Data iniziale di presentazione delle domande	Public. BURL	01.01.2009	01.06.2009	01.01.2010	01.07.2010	Data finale di presentazione delle domande	31.12.2008	31.05.2009	31.12.2009	30.06.2010	31.12.2010
Presentazione delle domande		Gruppo																																													
	I	II	III	IV																																											
Data iniziale	Public. BURL	01.01.2009	01.06.2009	01.01.2010																																											
Data finale	31.12.2008	30.05.2009	31.12.2009	30.06.2010																																											
	Gruppo																																														
	I	II	III	IV	V																																										
Data iniziale di presentazione delle domande	Public. BURL	01.01.2009	01.06.2009	01.01.2010	01.07.2010																																										
Data finale di presentazione delle domande	31.12.2008	31.05.2009	31.12.2009	30.06.2010	31.12.2010																																										
<b>11. COME PRESENTARE LA DOMANDA</b>	<b>11. COME PRESENTARE LA DOMANDA</b>																																														
La presentazione della domanda prevede la compilazione ed inoltro telematico della domanda ed il successivo invio di una copia cartacea unitamente alla necessaria documentazione indispensabile per l'istruttoria. A tal fine è necessario connettersi al sito <a href="http://www.agricoltura.regione.lombardia.it">www.agricoltura.regione.lombardia.it</a> , nella sezione dedicata al Sistema Informativo Agricolo di Regione Lombardia (SIARL), e registrarsi (per chi non lo è ancora): il sistema rilascia i codici di accesso personali (login e password) con i quali si accede alla propria posizione e si compila la domanda per la misura "311-Diversificazione verso attività non agricole - sottomisura: Altre attività di diversificazione". I dati inseriti durante la compilazione della domanda sono confrontate con le informazioni certificate presenti nell'anagrafe delle imprese agricole e nel fascicolo aziendale istituiti nell'ambito del SIARL. L'inserimento delle informazioni prevede la compilazione della scheda di misura che comprende: le tipologie d'intervento e gli investimenti previsti; una dichiarazione relativa ai requisiti posseduti ai fini dell'attribuzione del punteggio; gli impegni essenziali e accessori assunti per la realizzazione del programma d'investimento. La domanda e la scheda di misura sono quindi inviate per via telematica al SIARL che rilascia al richiedente una ricevuta attestante la data di presentazione (che coincide con l'avvio del procedimento) e l'avvenuta ricezione della domanda da parte della Provincia. La copia cartacea della domanda, della scheda di Misura e la documentazione di cui al paragrafo successivo devono pervenire alla Provincia competente entro 10 giorni di calendario dalla data di chiusura del termine di presentazione delle domande. La data di arrivo registrata dalla Provincia con il numero di protocollo o con il timbro di ricezione attesta il rispetto dei termini sopra indicati. Per le domande cartacee inviate per posta, fa fede il timbro postale di spedizione che deve recare una data precedente o uguale a quella di scadenza.	La presentazione della domanda prevede la compilazione ed inoltro telematico della domanda ed il successivo invio di una copia cartacea unitamente alla necessaria documentazione indispensabile per l'istruttoria. - connettersi al sito <a href="http://www.agricoltura.regione.lombardia.it">www.agricoltura.regione.lombardia.it</a> , nella sezione dedicata al Sistema Informativo Agricolo di Regione Lombardia (SIARL), - registrarsi (per chi non lo è ancora): il sistema rilascia i codici di accesso personali (login e password) con i quali si accede alla propria posizione - accedere al sito <a href="http://www.siarl.regione.lombardia.it">www.siarl.regione.lombardia.it</a> , selezionare e compilare il modello di domanda per la misura 311- Altre attività di diversificazione". I dati inseriti durante la compilazione della domanda sono confrontate con le informazioni certificate presenti nell'anagrafe delle imprese agricole e nel fascicolo aziendale istituiti nell'ambito del SIARL. - compilare on line anche la scheda della Misura 311 - altre attività di diversificazione in cui riportare: le tipologie d'intervento e gli investimenti previsti; una dichiarazione relativa ai requisiti posseduti ai fini dell'attribuzione del punteggio; gli impegni essenziali e accessori assunti per la realizzazione del programma d'investimento. La domanda e la scheda di misura sono quindi inviate per via telematica al SIARL che rilascia al richiedente una ricevuta attestante la data di presentazione (che coincide con l'avvio del procedimento) e l'avvenuta ricezione della domanda da parte della Provincia. La copia cartacea della domanda, della scheda di Misura e la documentazione di cui al paragrafo successivo devono pervenire alla Provincia competente entro e non oltre 10 giorni continuativi successivi all'invio elettronico della domanda tramite SIARL. La data di riferimento è certificata dal timbro del Protocollo se la domanda è presentata a mano, dal timbro postale se inviata tramite posta.																																														
<b>11.1 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE</b>	<b>11.1 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE</b>																																														
Alla domanda di contributo di cui al paragrafo 11 deve essere allegata la seguente documentazione: a) Copia cartacea della domanda e della scheda di Misura firmate in originale con fotocopia di documento di identità; b) piano aziendale per lo sviluppo dell'attività dell'impresa di cui all'allegato; c) progetto e il computo metrico analitico estimativo preventivo delle opere a firma di un tecnico progettista iscritto a un Ordine Professionale, corredati dai disegni relativi alle opere in progetto; d) tre preventivi di spesa, forniti da ditte in concorrenza, nel caso di acquisto di dotazioni finanziabili, ossia macchinari.	Alla domanda di contributo di cui al paragrafo 11 deve essere allegata la seguente documentazione: a) Copia cartacea della domanda e della scheda di Misura firmate in originale con fotocopia di documento di identità; b) piano aziendale per lo sviluppo dell'attività dell'impresa di cui all'allegato; c) progetto e il computo metrico analitico estimativo preventivo delle opere a firma di un tecnico progettista iscritto a un Ordine Professionale, corredati dai disegni relativi alle opere in progetto; d) tre preventivi di spesa, forniti da ditte in concorrenza, nel caso di acquisto di dotazioni finanziabili, ossia macchinari.																																														

<p>attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci del prezzario della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, indicando il preventivo considerato e le motivazioni della scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, appare il più conveniente. Nel caso in cui non si scelga l'offerta economicamente più vantaggiosa, deve essere fornita una breve relazione tecnico/economica sottoscritta da un tecnico qualificato.</p> <p>Per l'acquisto di beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di € 5.000,00, IVA esclusa, fermo restando l'obbligo di presentare tre preventivi, è sufficiente una dichiarazione del beneficiario, con la quale si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell'importo previsto. E' fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica;</p> <p>e) parere di compatibilità del progetto con gli strumenti di pianificazione territoriale, di salvaguardia e di gestione dei siti Natura 2000, di pianificazione dei parchi e delle riserve naturali, qualora l'intervento ricada in tutto o in parte in tali siti e/o aree protette;</p> <p>f) copia del permesso di costruire o in alternativa, laddove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge regionale n. 12/2005, della dichiarazione di inizio lavori (DIA) assentita, per le opere connesse al programma di investimento;</p> <p>g) dichiarazione di non aver percepito alcun aiuto in regime <i>de minimis</i> nel triennio precedente, ovvero la data di concessione e l'importo dei contributi eventualmente percepiti in regime <i>de minimis</i>;</p> <p>h) autocertificazione, riferita alla situazione del giorno di presentazione della domanda, relativa a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• autorizzazione del proprietario, qualora il richiedente sia un soggetto diverso, ad effettuare gli interventi oppure esito della procedura prevista parere dell'Ente competente ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 203 del 1982 "Norme sui contratti agrari";</li> <li>• per gli interventi ricadenti in aree demaniali, presenza di regolare concessione e pagamento del canone, con l'indicazione dei rispettivi estremi;</li> <li>• rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori dalla data di presentazione della domanda, di cui al precedente paragrafo 3, lettera c);</li> </ul> <p>i) elenco dei documenti allegati alla domanda di contributo.</p> <p>...</p>	<p>attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci del prezzario della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, indicando il preventivo considerato e le motivazioni della scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, appare il più conveniente. Nel caso in cui non si scelga l'offerta economicamente più vantaggiosa, deve essere fornita una breve relazione tecnico/economica sottoscritta da un tecnico qualificato.</p> <p>Per l'acquisto di beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di € 5.000,00, IVA esclusa, fermo restando l'obbligo di presentare tre preventivi, è sufficiente una dichiarazione del beneficiario, con la quale si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell'importo previsto. E' fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica;</p> <p>e) copia del permesso di costruire o in alternativa, laddove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge regionale n. 12/2005, della dichiarazione di inizio lavori (DIA) assentita per le opere connesse al programma di investimento;</p> <p>f) dichiarazione di non aver percepito alcun aiuto in regime <i>de minimis</i> nel triennio precedente, ovvero la data di concessione e l'importo dei contributi eventualmente percepiti in regime <i>de minimis</i>;</p> <p>g) autocertificazione, riferita alla situazione del giorno di presentazione della domanda, relativa a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• autorizzazione del proprietario, qualora il richiedente sia un soggetto diverso, ad effettuare gli interventi oppure esito della procedura prevista parere dell'Ente competente ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 203 del 1982 "Norme sui contratti agrari";</li> <li>• per gli interventi ricadenti in aree demaniali, presenza di regolare concessione e pagamento del canone, con l'indicazione dei rispettivi estremi;</li> <li>• rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori dalla data di presentazione della domanda, di cui al precedente paragrafo 3, lettera c);</li> </ul> <p>h) elenco dei documenti allegati alla domanda di contributo.</p> <p>...</p>
<p><b>12. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA</b></p>	<p><b>12. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA</b></p>
<p>...</p> <p>7) il controllo tecnico sulla documentazione allegata alla domanda di aiuto. Per la verifica della congruità dei prezzi contenuti nei computi metrici estimativi analitici, si fa riferimento al primo prezzario dell'anno pubblicato dalla Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della provincia di appartenenza;</p> <p>...</p>	<p>...</p> <p>7) il controllo tecnico sulla documentazione allegata alla domanda di aiuto. Per la verifica della congruità dei prezzi contenuti nei computi metrici estimativi analitici, si fa riferimento ai prezzi riportati nel primo prezzario dell'anno pubblicato dalla Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) della provincia di appartenenza, forfettariamente scontati fino al 20%;</p> <p>...</p>
<p><b>12.2 PARERI DI COMPATIBILITÀ DELLE AREE PROTETTE E SITI NATURA 2000</b></p>	
<p>Qualora l'intervento ricada, in tutto o in parte, in tali aree e siti, gli enti gestori di parchi, riserve o siti natura 2000 esprimono il parere entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta completa di progetto o di relazione. Il termine è ridotto a trenta giorni in caso di varianti in corso d'opera di cui al paragrafo 14.1. Il parere di compatibilità ha come oggetto le possibili conseguenze negative dell'intervento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sulle zone facenti parte della rete "Natura 2000", ossia Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale;</li> <li>• sull'area protetta.</li> </ul> <p>In tutti i casi, qualora l'ente gestore non esprima il parere entro i termini sopra indicati, la Provincia sospende l'istruttoria, che potrà essere completata dopo il ricevimento del parere medesimo.</p>	

<b>12.3 COMUNICAZIONE AL RICHIEDENTE DELL'ESITO DELL'ISTRUTTORIA</b>	<b>12.2 COMUNICAZIONE AL RICHIEDENTE DELL'ESITO DELL'ISTRUTTORIA</b>																																				
<b>12.4 RICHIESTA DI RIESAME</b>	<b>12.3 RICHIESTA DI RIESAME</b>																																				
<b>12.5 APPROVAZIONE GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI AIUTO AMMISSIBILI</b>	<b>12.4 COMPLETAMENTO DELLE ISTRUTTORIE E GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI AIUTO AMMISSIBILI</b>																																				
<p>...</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="4">Gruppo</th> </tr> <tr> <th>I</th> <th>II</th> <th>III</th> <th>IV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Scadenza per l'invio alla Regione delle graduatorie</td> <td>30.04.2009</td> <td>30.09.2009</td> <td>30.04.2010</td> <td>29.10.2010</td> </tr> </tbody> </table>		Gruppo				I	II	III	IV	Scadenza per l'invio alla Regione delle graduatorie	30.04.2009	30.09.2009	30.04.2010	29.10.2010	<p>...</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="5">Gruppo</th> </tr> <tr> <th>I</th> <th>II</th> <th>III</th> <th>IV</th> <th>V</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Scadenza per invio alla Regione delle graduatorie</td> <td>30.04.2009</td> <td>30.09.2009</td> <td>30.04.2010</td> <td>29.10.2010</td> <td>02.05.2011</td> </tr> </tbody> </table>		Gruppo					I	II	III	IV	V	Scadenza per invio alla Regione delle graduatorie	30.04.2009	30.09.2009	30.04.2010	29.10.2010	02.05.2011					
		Gruppo																																			
	I	II	III	IV																																	
Scadenza per l'invio alla Regione delle graduatorie	30.04.2009	30.09.2009	30.04.2010	29.10.2010																																	
	Gruppo																																				
	I	II	III	IV	V																																
Scadenza per invio alla Regione delle graduatorie	30.04.2009	30.09.2009	30.04.2010	29.10.2010	02.05.2011																																
<b>12.6 PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO</b>	<b>12.5 PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO</b>																																				
<p>...</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="4">Gruppo</th> </tr> <tr> <th>I</th> <th>II</th> <th>III</th> <th>IV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Scadenza per la pubblicazione dell'atto di suddivisione delle risorse alle Province, che rappresenta comunicazione di ammissione a finanziamento ai richiedenti</td> <td>3.06.2009</td> <td>2.11.2009</td> <td>31.05.2010</td> <td>29.11.2010</td> </tr> </tbody> </table>		Gruppo				I	II	III	IV	Scadenza per la pubblicazione dell'atto di suddivisione delle risorse alle Province, che rappresenta comunicazione di ammissione a finanziamento ai richiedenti	3.06.2009	2.11.2009	31.05.2010	29.11.2010	<p>...</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="5">Periodo</th> </tr> <tr> <th>I</th> <th>II</th> <th>III</th> <th>IV</th> <th>V</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Data di pubblicazione dell'atto con cui la Regione ripartisce i fondi alle Province; l'atto rappresenta la comunicazione di ammissione a finanziamento ai richiedenti</td> <td>04.06.2009</td> <td>03.11.2009</td> <td>01.06.2010</td> <td>30.11.2010</td> <td>07.06.2011</td> </tr> </tbody> </table>		Periodo					I	II	III	IV	V	Data di pubblicazione dell'atto con cui la Regione ripartisce i fondi alle Province; l'atto rappresenta la comunicazione di ammissione a finanziamento ai richiedenti	04.06.2009	03.11.2009	01.06.2010	30.11.2010	07.06.2011					
		Gruppo																																			
	I	II	III	IV																																	
Scadenza per la pubblicazione dell'atto di suddivisione delle risorse alle Province, che rappresenta comunicazione di ammissione a finanziamento ai richiedenti	3.06.2009	2.11.2009	31.05.2010	29.11.2010																																	
	Periodo																																				
	I	II	III	IV	V																																
Data di pubblicazione dell'atto con cui la Regione ripartisce i fondi alle Province; l'atto rappresenta la comunicazione di ammissione a finanziamento ai richiedenti	04.06.2009	03.11.2009	01.06.2010	30.11.2010	07.06.2011																																
<p>...</p> <p>A seguito di tale provvedimento, le Province predispongono in ELEPAG l'elenco delle domande ammesse a finanziamento.</p>	<p>...</p> <p>A seguito di tale provvedimento, le Province predispongono in ELEPAG l'elenco delle domande ammesse a finanziamento. La Provincia inoltre trasmette all'ASL l'elenco delle domande di premio finanziate, chiedendo di segnalare gli eventuali esiti negativi, rilevati a partire dalla data di presentazione delle domande, dei controlli effettuati nell'ambito dell'attività ispettiva presso le aziende agricole connesse alle medesime domande.</p>																																				
<b>12.7 PERIODO DI VALIDITÀ DELLE DOMANDE</b>	<b>12.6 PERIODO DI VALIDITÀ DELLE DOMANDE</b>																																				
<b>13. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E PROROGHE</b>	<b>13. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E PROROGHE</b>																																				
<p>Il beneficiario del contributo ha 15 mesi di tempo per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto di investimento a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di ammissione a finanziamento di cui al paragrafo 12.6.</p> <p>Il periodo è limitato a 12 mesi non prorogabili nel caso di programmi d'investimento che prevedono esclusivamente l'acquisto di strumentazione, attrezzature e macchine.</p> <p>Nella tabella seguente sono riportate le date di scadenza per la realizzazione degli interventi per ciascun gruppo di domanda:</p>	<p>Il beneficiario del contributo ha 15 mesi di tempo per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto di investimento a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di ammissione a finanziamento di cui al paragrafo 12.6.</p> <p>Nella tabella seguente sono riportate le date di scadenza per la realizzazione degli interventi per ciascun gruppo di domanda:</p>																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Scadenza per la realizzazione interventi:</th> <th colspan="4">Gruppo</th> </tr> <tr> <th>I</th> <th>II</th> <th>III</th> <th>IV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- generale</td> <td>3.09.2010</td> <td>2.02.2011</td> <td>31.08.2011</td> <td>29.02.2012</td> </tr> <tr> <td>- per interventi relativi esclusivamente all'acquisto di strumentazione, attrezzature e macchine</td> <td>3.06.2010</td> <td>2.11.2010</td> <td>31.05.2011</td> <td>29.11.2011</td> </tr> </tbody> </table>	Scadenza per la realizzazione interventi:	Gruppo				I	II	III	IV	- generale	3.09.2010	2.02.2011	31.08.2011	29.02.2012	- per interventi relativi esclusivamente all'acquisto di strumentazione, attrezzature e macchine	3.06.2010	2.11.2010	31.05.2011	29.11.2011	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Scadenza per la realizzazione interventi</th> <th colspan="5">Gruppo</th> </tr> <tr> <th>I</th> <th>II</th> <th>III</th> <th>IV</th> <th>V</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Realizzazione degli interventi</td> <td>3.09.2010</td> <td>03.02.2011</td> <td>01.09.2011</td> <td>29.02.2012</td> <td>07.09.2012</td> </tr> </tbody> </table>	Scadenza per la realizzazione interventi	Gruppo					I	II	III	IV	V	Realizzazione degli interventi	3.09.2010	03.02.2011	01.09.2011	29.02.2012	07.09.2012
Scadenza per la realizzazione interventi:		Gruppo																																			
	I	II	III	IV																																	
- generale	3.09.2010	2.02.2011	31.08.2011	29.02.2012																																	
- per interventi relativi esclusivamente all'acquisto di strumentazione, attrezzature e macchine	3.06.2010	2.11.2010	31.05.2011	29.11.2011																																	
Scadenza per la realizzazione interventi	Gruppo																																				
	I	II	III	IV	V																																
Realizzazione degli interventi	3.09.2010	03.02.2011	01.09.2011	29.02.2012	07.09.2012																																
<b>15. DOMANDA DI PAGAMENTO</b>	<b>15.1 DOMANDE DI PAGAMENTO</b>																																				
<b>15.1 ANTICIPO</b>	<b>15.1 DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'ANTICIPO</b>																																				
<b>15.2 STATO DI AVANZAMENTO LAVORI</b>	<b>15.2 DOMANDA DI PAGAMENTO DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)</b>																																				
<p>Un solo stato di avanzamento lavori (SAL) d'importo compreso tra il 30 ed il 90% della spesa ammessa può essere concesso al beneficiario che ne faccia richiesta con apposita domanda alla Provincia, se non ha già usufruito della concessione dell'anticipo.</p> <p>Alla stessa deve essere allegata la seguente documentazione:</p>	<p>Un solo stato di avanzamento lavori (SAL) d'importo compreso tra il 30 ed il 90% della spesa ammessa può essere concesso al beneficiario che ne faccia richiesta con apposita "domanda di pagamento" alla Provincia, se non ha già usufruito della concessione dell'anticipo.</p> <p>Alla stessa deve essere allegata la seguente documentazione:</p>																																				

<ul style="list-style-type: none"> <li>fatture quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice;</li> <li>tracciabilità dei pagamenti effettuati come previsto dal Manuale OPR;</li> <li>stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori;</li> <li>polizza fideiussoria bancaria o assicurativa per un importo del SAL superiore al 60% dell'importo dell'investimento globale ammesso; importo, durata e altre informazioni concernenti le fideiussioni sono riportate al paragrafo 15.4;</li> <li>computo metrico.</li> </ul> <p>Non è prevista la possibilità di richiedere lo stato di avanzamento lavori per interventi relativi all'acquisto di macchine ed attrezzature innovative e dotazioni fisse di cui al precedente paragrafo 4, la cui installazione non sia soggetta al rilascio di concessione edilizia.</p> <p>L'importo del SAL è determinato in percentuale delle opere già realizzate.</p> <p>La provincia istruisce la domanda di stato di avanzamento lavori secondo quanto previsto dal Manuale OPR, redige il verbale di autorizzazione al pagamento e la relativa proposta di liquidazione del SAL. Il SAL non è concesso a coloro che hanno già beneficiato di un anticipo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>fatture quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice;</li> <li>tracciabilità dei pagamenti effettuati come previsto dal "Manuale";</li> <li>stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori;</li> <li>computo metrico.</li> </ul> <p>Eventuali costi sostenuti dal beneficiario in misura maggiore a quanto ammesso a finanziamento non possono essere né riconosciuti né pagati.</p> <p>L'importo del SAL è determinato in percentuale delle opere già realizzate.</p> <p>La Provincia istruisce la domanda di stato di avanzamento lavori secondo quanto previsto dal "Manuale", redige il verbale di autorizzazione al pagamento e la relativa proposta di liquidazione del SAL.</p>
<p><b>15.2 SALDO</b></p>	<p><b>15.2 DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO</b></p>
<p>Il saldo del pagamento del contributo concesso sarà erogato al beneficiario che ne faccia richiesta con apposita domanda alla Provincia entro la data di scadenza del termine di esecuzione dei lavori, o eventualmente entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta della Provincia.</p> <p>Alla stessa deve essere allegata la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>polizza fideiussoria nel caso in cui il beneficiario non ha ancora ottenuto tutta la documentazione richiesta per la liquidazione o raggiunto alcuni requisiti (agibilità delle opere ecc.); importo, durata e altre informazioni concernenti le fideiussioni sono riportate al paragrafo 15.4;</li> <li>dichiarazione del beneficiario che, benché in presenza di altre fonti di finanziamento, indicate in modo esplicito, l'aiuto totale percepito non supera i massimali di aiuto ammessi;</li> <li>copia delle rinunce ad altri contributi, qualora non cumulabili con la presente Misura;</li> <li>documentazione attestante la spesa sostenuta, ossia fatture quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice, utilizzando la modulistica prevista dal Manuale OPR;</li> <li>tracciabilità dei pagamenti effettuati come previsto dal Manuale OPR;</li> <li>dichiarazione del direttore dei lavori, sotto sua personale responsabilità, ai sensi della legge regionale n. 1/2007, sulla realizzazione dei lavori in conformità a quanto previsto nella relazione o autorizzato con varianti in corso d'opera;</li> </ul> <p>...</p> <p>Al termine della verifica della documentazione presentata, la Provincia effettua un sopralluogo in azienda per verificare la corretta e completa esecuzione dei lavori e l'avvenuto acquisto delle dotazioni, in particolare se gli investimenti sono stati realizzati in conformità al progetto approvato, a quanto previsto nella relazione e nel progetto o a quanto autorizzato con varianti in corso d'opera.</p> <p>...</p>	<p>Il saldo del pagamento del contributo concesso sarà erogato al beneficiario che ne faccia richiesta con apposita domanda di pagamento alla Provincia entro la data di scadenza del termine di esecuzione dei lavori, comprensivo di eventuali proroghe. In caso contrario la Provincia chiede al beneficiario di presentare la richiesta entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.</p> <p>Alla stessa deve essere allegata la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>polizza fideiussoria nel caso in cui il beneficiario non ha ancora ottenuto tutta la documentazione richiesta per la liquidazione o raggiunto alcuni requisiti (agibilità delle opere ecc.); importo, durata e altre informazioni concernenti le fideiussioni sono riportate al paragrafo 15.4;</li> <li>dichiarazione del beneficiario che, benché in presenza di altre fonti di finanziamento, indicate in modo esplicito, l'aiuto totale percepito non supera i massimali di aiuto ammessi;</li> <li>copia delle rinunce ad altri contributi, qualora non cumulabili con la presente Misura;</li> <li>documentazione attestante la spesa sostenuta, ossia fatture quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice, utilizzando la modulistica prevista dal "Manuale", al netto degli sconti;</li> <li>tracciabilità dei pagamenti effettuati come previsto dal "Manuale";</li> <li>dichiarazione del direttore dei lavori, sotto sua personale responsabilità, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 1/2007, sulla realizzazione dei lavori in conformità a quanto previsto nella relazione o autorizzato con varianti in corso d'opera;</li> </ul> <p>...</p> <p>Al termine della verifica della documentazione presentata, la Provincia effettua un sopralluogo in azienda per verificare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano aziendale (qualora fossero già raggiunti). Al saldo si verifica la corretta e completa esecuzione dei lavori e l'avvenuto acquisto delle dotazioni, in particolare se gli investimenti sono stati realizzati in conformità al progetto approvato, a quanto previsto nella relazione e nel progetto o a quanto autorizzato con varianti in corso d'opera.</p> <p>...</p>
<p><b>15.3.2 RIDUZIONE CONTRIBUTO RICHIESTO NELLE DOMANDE DI PAGAMENTO</b></p>	<p><b>15.3.2 RIDUZIONE CONTRIBUTO RICHIESTO NELLE DOMANDE DI PAGAMENTO</b></p>
<p>...</p>	<p>La "domanda di pagamento" deve essere compilata con la massima attenzione, evitando assolutamente di richiedere il pagamento per un importo maggiore rispetto a quanto si ha diritto a percepire.</p> <p>Qualora il beneficiario abbia richiesto di ricevere un importo superiore di oltre il 3% a quanto ha in realtà diritto, la spesa</p>

<p>...</p> <p>Esempio: nella domanda di pagamento il beneficiario richiede un contributo di 10.000 €.</p> <p>Il funzionario sulla base dei controlli amministrativi o <i>in loco</i> accerta un contributo ammissibile di 9.000 €.</p> <p>La differenza tra il contributo richiesto e quello ammissibile risulta superiore al 3%:  <math>\Delta C = 100 (10.000-9.000)/9.000 = 11\%</math></p> <p>Pertanto il contributo erogabile è pari a:  <math>CE = 9.000 - (10.000-9.000) = 8.000 \text{ €}</math></p>	<p>ammessa (e di conseguenza il contributo) è ridotta di un importo pari alla differenza fra quanto richiesto e quanto si ha diritto a ricevere.</p> <p>Eventuali costi sostenuti dal beneficiario in misura maggiore a quanto ammesso a finanziamento non possono essere né riconosciuti né pagati.</p> <p>Nel caso di domande per le quali l'importo complessivamente erogato è superiore a 154.937,07 €, la provincia, preventivamente l'erogazione del contributo, deve acquisire l'informativa del prefetto (così detta "certificazione antimafia"), come indicato nel "Manuale".</p> <p>La liquidazione dei contributi avviene dietro la predisposizione e l'invio all'OPR delle proposte di liquidazione. Tali proposte costituiscono gli elenchi di liquidazione, che sono distinti per misura. La Provincia redige ed invia all'OPR tali elenchi.</p> <p>...</p> <p>Esempio: nella domanda di pagamento il beneficiario richiede un contributo di 10.000 €.</p> <p>Il funzionario sulla base dei controlli amministrativi o <i>in loco</i> accerta un contributo ammissibile di 9.000 €.</p> <p>La differenza tra il contributo richiesto e quello ammissibile risulta superiore al 3%:  <math>\Delta C = 100 (10.000-9.000)/9.000 = 11\%</math></p> <p>Pertanto il contributo erogabile è pari a:  <math>CE = 9.000 - (10.000-9.000) = 8.000 \text{ €}</math></p> <p>Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione nella rendicontazione di spese non ammissibili, che hanno causato la richiesta di un contributo (CR) superiore a quello ammissibile (CA). L'eventuale riduzione del contributo, calcolata come sopra indicato, si applica anche a seguito dei controlli <i>in loco</i> ed <i>ex post</i>.</p>																															
<p><b>15.4 FIDEIUSSIONI</b></p>	<p><b>15.4 FIDEIUSSIONI</b></p>																															
<p>La polizza fideiussoria bancaria o assicurativa in originale è richiesta nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• erogazione dell'anticipo;</li> <li>• erogazione di SAL superiore al 60% del contributo concesso o di saldo a beneficiari che non hanno ancora ottenuto tutta la documentazione richiesta per la liquidazione o raggiunto alcuni requisiti (agibilità delle opere ecc.);</li> <li>• in altri casi valutati specificatamente dall'Organismo Pagatore Regionale (OPR)</li> </ul> <p>L'importo della fideiussione è pari all'anticipazione o al contributo concesso, maggiorati del 10%, comprensivo delle spese di escussione a carico dell'OPR, o della Provincia nel caso di Aiuti di Stato, e degli interessi legali eventualmente dovuti.</p> <p>...</p>	<p>La polizza fideiussoria bancaria o assicurativa in originale è richiesta nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• erogazione dell'anticipo;</li> <li>• erogazione del saldo a beneficiari che non hanno ancora ottenuto tutta la documentazione richiesta per la liquidazione o raggiunto alcuni requisiti (agibilità delle opere ecc.);</li> <li>• in altri casi valutati specificatamente dall'Organismo Pagatore Regionale (OPR)</li> </ul> <p>L'importo della fideiussione è pari all'anticipazione o al contributo concesso, maggiorati del 10%, comprensivo delle spese di escussione a carico dell'OPR e degli interessi legali eventualmente dovuti.</p> <p>...</p>																															
<p><b>15.5 COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO</b></p>	<p><b>15.5 COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO</b></p>																															
<p>...</p> <p>Nel caso di erogazione del contributo in conto interessi non sono previsti pagamenti di anticipi e/o stati di avanzamento lavori.</p>																																
<p><b>15.6 ELENCHI DI LIQUIDAZIONE</b></p>	<p><b>15.6 ELENCHI DI LIQUIDAZIONE</b></p>																															
<p>...</p> <table border="1" data-bbox="58 1655 711 1843"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="4">Gruppo</th> </tr> <tr> <th>I</th> <th>II</th> <th>III</th> <th>IV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Scadenza per l'invio degli elenchi di liquidazione</td> <td>3.05.2011</td> <td>3.10.2011</td> <td>30.04.2012</td> <td>31.10.2012</td> </tr> </tbody> </table> <p>...</p>		Gruppo				I	II	III	IV	Scadenza per l'invio degli elenchi di liquidazione	3.05.2011	3.10.2011	30.04.2012	31.10.2012	<p>...</p> <table border="1" data-bbox="711 1655 1368 1843"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="5">Gruppo</th> </tr> <tr> <th>I</th> <th>II</th> <th>III</th> <th>IV</th> <th>V</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Scadenza per invio degli elenchi di liquidazione</td> <td>3.05.2011</td> <td>3.10.2011</td> <td>30.04.2012</td> <td>31.10.2012</td> <td>07.05.2013</td> </tr> </tbody> </table> <p>...</p>		Gruppo					I	II	III	IV	V	Scadenza per invio degli elenchi di liquidazione	3.05.2011	3.10.2011	30.04.2012	31.10.2012	07.05.2013
		Gruppo																														
	I	II	III	IV																												
Scadenza per l'invio degli elenchi di liquidazione	3.05.2011	3.10.2011	30.04.2012	31.10.2012																												
	Gruppo																															
	I	II	III	IV	V																											
Scadenza per invio degli elenchi di liquidazione	3.05.2011	3.10.2011	30.04.2012	31.10.2012	07.05.2013																											
<p><b>16. CONTROLLI EX- POST</b></p>	<p><b>16. CONTROLLI EX- POST</b></p>																															
<p>...</p> <p>c) garantire che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con fondi di origine nazionale o comunitaria, ossia non sia oggetto di doppio finanziamento. Le verifiche richiedono un esame dei documenti contabili.</p>	<p>...</p> <p>c) garantire che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con fondi di origine nazionale o comunitaria, ossia non sia oggetto di doppio finanziamento. Le verifiche richiedono un esame dei documenti contabili;</p>																															



<p>I funzionari che eseguono controlli <i>ex post</i> non possono essere gli stessi che hanno effettuato i controlli precedenti al pagamento relativi alla stessa operazione di investimento.</p>	<p>d) verificare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano aziendale non verificabili durante la visita "in situ" per collaudo.</p> <p>I funzionari che eseguono controlli <i>ex post</i> non possono essere gli stessi che hanno effettuato i controlli precedenti al pagamento relativi alla stessa operazione di investimento.</p>
<p><b>18. IMPEGNI</b></p>	<p><b>18. IMPEGNI</b></p>
<p>... La provincia comunicherà, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, l'accoglimento delle motivazioni di causa di forza maggiore.</p>	
<p><b>18.1 IMPEGNI ESSENZIALI</b></p>	<p><b>18. IMPEGNI ESSENZIALI</b></p>
<p>... 13. realizzare un investimento, superiore al valore minimo di spesa ammissibile indicato al paragrafo 4.2 lettera G, pari a € 20.000, che risponda a requisiti di funzionalità e completezza, nei tempi previsti e concessi, massimo 15 mesi più 3 mesi di eventuale proroga autorizzata; 14. provvedere all'adeguamento alle norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori, per aspetti di particolare rilevanza (esempi: impianto elettrico aziendale, protezione di alberi cardanici e prese di forza, scale portatili, protezione vasconi, fornitura dei DPI, servizi igienici e spogliatoi). Il mancato adeguamento è documentato da sanzione comminata a seguito dei controlli effettuati dalle ASL nell'ambito dell'attività ispettiva in azienda ed è segnalato alle Province; 15. presentare la documentazione necessaria per la liquidazione della domanda di pagamento del saldo del contributo, comprensiva di tutta la necessaria documentazione, entro 20 giorni dalla data di ricezione del sollecito della Provincia; 16. realizzare le opere in modo conforme alle finalità della Misura e al progetto approvato, fatte salve eventuali varianti concesse o che rispettino quanto stabilito dalle presenti disposizioni attuative; 17. non percepire per il medesimo investimento ulteriori finanziamenti pubblici non dichiarati di origine nazionale o comunitaria.</p>	<p>... 13. realizzare, fatti salvi i previsti casi di forza maggiore, il programma d'investimento nei tempi previsti (massimo 15 mesi) e concessi con eventuali proroghe (3 mesi) 14. realizzare, il programma d'investimento avente importo superiore al valore minimo di spesa ammissibile indicato al paragrafo 4.3 lettera G, pari a € 20.000; 15. mantenere la destinazione d'uso degli investimenti finanziati per 5 anni a decorrere dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo; 16. comunicare alla Provincia la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a finanziamento prima della relativa liquidazione a saldo, entro il termine di 90 giorni dal perfezionamento dell'atto di cessione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore indicate al capitolo 12.2 del "Manuale"; 17. raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento. La decadenza dal contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi incide sull'ammissione a finanziamento della domanda; 18. raggiungere gli obiettivi indicati nel Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività dell'impresa entro i cinque anni successivi alla data di adozione della decisione individuale di concedere il premio, ossia dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di ammissione a finanziamento della domanda di premio, fatta salva l'eventuale riconoscimento di cause di forza maggiore indicate al capitolo 12.2 del "Manuale"; 19. non cedere o rilocalizzare l'attività produttiva collegata agli investimenti realizzati nei 5 anni successivi alla data di comunicazione di erogazione del saldo; 20. provvedere all'adeguamento alle norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori, per aspetti di particolare rilevanza (esempi: impianto elettrico aziendale, protezione di alberi cardanici e prese di forza, scale fisse e portatili, protezione vasconi, fornitura dei DPI, servizi igienici e spogliatoi). Il mancato adeguamento è documentato da sanzione comminata a seguito dei controlli effettuati dalle ASL nell'ambito dell'attività ispettiva in azienda ed è segnalato alle Province; 21. presentare la documentazione necessaria per la liquidazione della domanda di pagamento del saldo del contributo, comprensiva di tutta la necessaria documentazione, entro 20 giorni dalla data di ricezione del sollecito della Provincia; 22. realizzare le opere in modo conforme alle finalità della Misura e al progetto approvato, fatte salve eventuali varianti concesse o che rispettino quanto stabilito dalle presenti disposizioni attuative; 23. non percepire per il medesimo investimento ulteriori finanziamenti pubblici non dichiarati di origine nazionale o comunitaria.</p>
<p><b>18.2 IMPEGNI ACCESSORI</b></p>	<p><b>18.2 IMPEGNI ACCESSORI</b></p>
<p>... 2. informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR, attraverso specifiche azioni correlate alla natura e all'entità dell'intervento finanziato, secondo quanto precisato nel documento "Disposizioni in materia di pubblicità e</p>	<p>... 2. informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR, attraverso specifiche azioni correlate alla natura e all'entità dell'intervento finanziato, secondo quanto precisato nel documento "Disposizioni in materia di pubblicità e</p>

<p>trattamento dei dati personali” approvate con d.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008, pubblicate sul BURL n. 12 del 21 marzo 2008 e disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura <a href="http://www.agricoltura.regione.lombardia.it">www.agricoltura.regione.lombardia.it</a> nella sezione dedicata al PSR 2007-2013;</p> <p>...</p>	<p>trattamento dei dati personali” approvate con d.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008 e successive modifiche e integrazioni disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura <a href="http://www.agricoltura.regione.lombardia.it">www.agricoltura.regione.lombardia.it</a> nella sezione dedicata al PSR 2007-2013;</p> <p>...</p>																															
<p><b>19.1 CESSAZIONE TOTALE DELL’ATTIVITÀ AGRICOLA</b></p>	<p><b>19.1 CESSAZIONE TOTALE DELL’ATTIVITÀ</b></p>																															
<p><b>21.1 CONTESTAZIONI PER MANCATO ACCOGLIMENTO O FINANZIAMENTO DELLA DOMANDA</b></p>	<p><b>21.1 CONTESTAZIONI PER MANCATO ACCOGLIMENTO O FINANZIAMENTO DELLA DOMANDA</b></p>																															
<p>Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda, Il soggetto interessato può esperire tre forme alternative di ricorso, come di seguito indicato:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ricorso gerarchico alla Regione Lombardia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, che deve risolversi: <ul style="list-style-type: none"> <li>di norma entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso, salvo comprovate necessità istruttorie da parte della Regione, le quali devono essere comunicate tempestivamente al ricorrente;</li> <li>non oltre i 90 giorni, allorquando la Regione, stimando inconsistenti le ragioni del ricorso, si avvale del silenzio-diniego, senza fornire alcuna comunicazione al ricorrente;</li> </ul> </li> <li>ricorso giurisdizionale al TAR competente: <ul style="list-style-type: none"> <li>entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione,</li> <li>non oltre i 60 giorni successivi al termine ultimo dei 90 giorni considerati per l’operatività del silenzio-diniego, di cui al secondo alinea del precedente punto 1.</li> </ul> </li> <li>ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.</li> </ol>	<p>Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda l’interessato può proporre azione entro 60 giorni avanti al giudice amministrativo competente per territorio (TAR) nonché ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di decadenza.</p>																															
<p><b>21.2 CONTESTAZIONI PER PROVVEDIMENTI DI DECADENZA O DI RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO</b></p>	<p><b>21.2 CONTESTAZIONI PER PROVVEDIMENTI DI DECADENZA O DI RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO</b></p>																															
<p>Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati anche a seguito dell’effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire i seguenti ricorsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ricorso gerarchico alla Regione Lombardia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, che deve risolversi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso, salvo comprovate necessità istruttorie da parte della Regione, le quali devono essere comunicate tempestivamente al ricorrente; trascorsi i 90 giorni e in assenza di comunicazione da parte della Regione, opera il silenzio diniego e, pertanto, il ricorso si intende respinto;</li> <li>ricorso al Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di procedura Civile.</li> </ol>	<p>Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati a seguito dell’effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire azione proposta avanti il Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di procedura Civile.</p>																															
<p><b>23. TRATTAMENTO DATI PERSONALI</b></p>	<p><b>23. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ</b></p>																															
<p>...</p> <p>Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 2 del documento “Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali” approvate con d.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008, pubblicate sul BURL n. 12 del 21 marzo 2008 e disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura <a href="http://www.agricoltura.regione.lombardia.it">www.agricoltura.regione.lombardia.it</a> nella sezione dedicata al PSR 2007-2013.</p>	<p>...</p> <p>Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 2 del documento “Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali” approvate con d.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008 e successive modifiche e integrazioni disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura <a href="http://www.agricoltura.regione.lombardia.it">www.agricoltura.regione.lombardia.it</a> nella sezione dedicata al PSR 2007-2013.</p>																															
<p><b>24. RIEPILOGO TEMPISTICA</b></p>	<p><b>24. RIEPILOGO TEMPISTICA</b></p>																															
<p>Nella seguente tabella è riportato il crono-programma per il periodo di applicazione della Misura compreso tra il giorno successivo alla pubblicazione delle presenti disposizioni attuative e martedì 30 giugno 2010, data ultima per la presentazione delle domande.</p>	<p>Nella seguente tabella è riportato il crono-programma per il periodo di applicazione della Misura compreso tra il giorno successivo alla pubblicazione delle presenti disposizioni attuative e martedì 31 dicembre 2010, data ultima per la presentazione delle domande.</p>																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="4">Gruppo</th> </tr> <tr> <th>I</th> <th>II</th> <th>III</th> <th>IV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Data iniziale di presentazione delle domande</td> <td>Public. BURL</td> <td>01.01.2009</td> <td>01.06.2009</td> <td>01.01.2010</td> </tr> </tbody> </table>		Gruppo				I	II	III	IV	Data iniziale di presentazione delle domande	Public. BURL	01.01.2009	01.06.2009	01.01.2010	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="5">Gruppo</th> </tr> <tr> <th>I</th> <th>II</th> <th>III</th> <th>IV</th> <th>V</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Data iniziale di presentazione delle domande</td> <td>Public. BURL</td> <td>01.01.2009</td> <td>01.06.2009</td> <td>01.01.2010</td> <td>01.07.2010</td> </tr> </tbody> </table>		Gruppo					I	II	III	IV	V	Data iniziale di presentazione delle domande	Public. BURL	01.01.2009	01.06.2009	01.01.2010	01.07.2010
		Gruppo																														
	I	II	III	IV																												
Data iniziale di presentazione delle domande	Public. BURL	01.01.2009	01.06.2009	01.01.2010																												
	Gruppo																															
	I	II	III	IV	V																											
Data iniziale di presentazione delle domande	Public. BURL	01.01.2009	01.06.2009	01.01.2010	01.07.2010																											

Data finale di presentazione delle domande	31.12.2008	31.05.2009	31.12.2009	30.06.2010	Data finale di presentazione delle domande	31.12.2008	31.05.2009	31.12.2009	30.06.2010	31.12.2010
Scadenza per invio alla Regione delle graduatorie	30.04.2009	30.09.2009	30.04.2010	29.10.2010	Scadenza per invio alla Regione delle graduatorie	30.04.2009	30.09.2009	30.04.2010	29.10.2010	02.05.2011
Scadenza pubblicazione atto suddivisione risorse	3.06.2009	2.11.2009	31.05.2010	29.11.2010	Scadenza pubblicazione atto suddivisione risorse	4.06.2009	3.11.2009	01.06.2010	30.11.2010	07.06.2011
Scadenza generale per la realizzazione interventi	3.09.2010	2.02.2011	31.08.2011	29.02.2012	Scadenza generale per la realizzazione interventi	03.09.2010	03.02.2011	01.09.2011	29.02.2012	07.09.2012
Termine acquisto solo dotazioni	3.06.2010	2.11.2010	31.05.2011	29.11.2011	Scadenza per invio degli elenchi di liquidazione	03.05.2011	03.10.2011	30.04.2012	31.10.2012	07.05.2013
Scadenza per invio degli elenchi di liquidazione	3.05.2011	3.10.2011	30.04.2012	31.10.2012						

**MISURA 323 C**

<b>3. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO</b>	<b>3. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO</b>
<p>...</p> <p>C. garantire il rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori dalla data di presentazione della domanda (igiene e sicurezza: d.lgs. 81/2008, normativa in materia di fitofarmaci: d.lgs. 194/95, d.P.R. 290/01, macchine, impianti e attrezzature d.P.R. 459/96) e successive modifiche e integrazioni.</p> <p>In caso l'intervento comporti ristrutturazione o nuova costruzione di fabbricati, il richiedente si impegna ad adottare le indicazioni contenute nelle Linee Guida Regionali "Criteri igienici e di sicurezza in edilizia rurale" (BURL n. 6 3° Supplemento Straordinario del 10 febbraio 2006); si impegna altresì a garantire, durante l'esecuzione di tali interventi edilizi il rispetto del d.lgs. 494/96 (Direttiva Cantieri).</p> <p>La verifica del rispetto delle norme, per quanto di competenza, spetta ai Dipartimenti di prevenzione delle ASL.</p> <p>La Comunità Montana o la Provincia trasmette all'ASL l'elenco delle domande di contributo finanziate, chiedendo di segnalare gli eventuali esiti negativi, rilevati a partire dalla data di presentazione delle domande, dei controlli effettuati nell'ambito dell'attività ispettiva presso le aziende agricole connesse alle medesime domande;</p> <p>D. Qualora il richiedente sia l'ERSAF o un Consorzio Forestale sono finanziabili solo interventi relativi al patrimonio conferito in gestione ed inserito nel fascicolo aziendale a SIARL.</p>	<p>...</p> <p>C. garantire il rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori dalla data di presentazione della domanda (igiene e sicurezza: d.lgs. 81/2008, normativa in materia di fitofarmaci: d.lgs. 194/95, d.P.R. 290/01, macchine, impianti e attrezzature d.P.R. 459/96) e successive modifiche e integrazioni.</p> <p>Qualora l'intervento preveda interventi di ristrutturazione o nuova costruzione di fabbricati, il richiedente si impegna ad adottare le indicazioni contenute nelle "Linee guida integrate in edilizia rurale e zootecnia" approvate con Decreto Direzione Generale Sanità n. 5368 del 29 maggio 2009, disponibile all'indirizzo Internet <a href="http://www.agriprel.it/Repository/deposito/lq01/">http://www.agriprel.it/Repository/deposito/lq01/</a>; si impegna altresì a garantire, durante l'esecuzione di tali interventi edilizi il rispetto del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.</p> <p>La verifica del rispetto delle norme, per quanto di competenza, spetta ai Dipartimenti di prevenzione delle ASL;</p> <p>D. Qualora il richiedente sia l'ERSAF o un Consorzio Forestale sono finanziabili solo interventi relativi al patrimonio conferito in gestione ed inserito nel fascicolo aziendale a SIARL;</p> <p>E. dichiarare, se ricorre il caso, di avere richiesto per gli interventi previsti dalla presente Misura, il finanziamento anche con altre "fonti di aiuto" diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, specificando quali;</p> <p>F. essere in possesso del permesso di costruire o in alternativa, laddove ne ricorrano le condizioni ai sensi della legge regionale n. 12 dell'11 marzo 2005, Titolo III, articolo 62, della Denuncia di Inizio Attività (DIA) assentita per le opere per le quali è richiesto il contributo ai sensi della presente Misura.</p>
<b>5. APPLICAZIONE TERRITORIALE DEGLI INTERVENTI</b>	<b>5. DOVE POSSONO ESSERE REALIZZATI GLI INTERVENTI</b>
<b>6. LIMITI E DIVIETI</b>	<b>6. LIMITI E DIVIETI</b>
<p>...</p> <p>Tuttavia gli aiuti non sono cumulabili e pertanto, in caso di ammissione a finanziamento di due o più domande, il richiedente deve, entro 15 giorni dalla comunicazione di ammissione a finanziamento, optare per una di esse e rinunciare formalmente alle altre. Copia della comunicazione di rinuncia deve essere inviata anche all'Amministrazione che ha ammesso la domanda a finanziamento.</p> <p>In caso di applicazione della presente sottomisura nell'ambito dei Piani di Sviluppo Locale (PSL), predisposti ed attuati dai Gruppi di Azione Locale (GAL) secondo l'Asse 4 "Attuazione dell'approccio LEADER" e limitatamente ai territori di competenza, l'applicazione della Misura può essere soggetta ad ulteriori condizioni e limiti espressi dal GAL in coerenza con gli obiettivi del proprio PSL.</p> <p>Il beneficiario deve conservare per cinque anni dalla data di comunicazione di ammissione a finanziamento i beni oggetto di</p>	<p>...</p> <p>Il richiedente può chiedere che gli interventi previsti dalla Misura 323 sottomisura C siano finanziati anche con altre "fonti di aiuto" diversi dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, presentando domande di finanziamento anche per bandi previsti da altre "fonti di aiuto".</p> <p>Tuttavia gli aiuti non sono cumulabili con altre fonti di finanziamento e pertanto, in caso di ammissione a finanziamento di due o più domande, il richiedente deve optare per una di esse e rinunciare formalmente alle altre. Copia della comunicazione di rinuncia deve essere inviata anche all'Amministrazione che ha ammesso la domanda a finanziamento.</p> <p>In caso di applicazione della presente sottomisura nell'ambito dei Piani di Sviluppo Locale (PSL), predisposti ed attuati dai Gruppi di Azione Locale (GAL) secondo l'Asse 4 "Attuazione dell'approccio LEADER" e limitatamente ai territori di competenza, l'applicazione della Misura può essere soggetta ad</p>

<p>finanziamento. In particolare non può apportare modifiche sostanziali che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ne alterino la destinazione o l'uso previsti;</li> <li>• siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario;</li> <li>• siano conseguenza di cessazione o della rilocalizzazione dell'attività produttiva.</li> </ul>	<p>ulteriori condizioni e limiti espressi dal GAL in coerenza con gli obiettivi del proprio PSL.</p> <p>Per le tipologie indicate nella successiva tabella 1, gli interventi sono ammissibili solo nel rispetto dei limiti e dei divieti in essa riportati. Gli interventi proposti devono essere riconducibili a una delle categorie di intervento ammissibile, tra quelle indicate nella stessa tabella 1.</p> <p>Per i comparti non indicati nella tabella 1, invece, sono ammissibili tutti gli interventi senza limitazioni, ferme restando le esclusioni di cui al precedente paragrafo 4.3.</p>																					
<p><b>7. A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO</b></p>	<p><b>7. A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO</b></p>																					
<p>L'ammontare del contributo è il seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 80% della spesa ammessa per proprietari pubblici;</li> <li>• Per la tipologia di intervento "F" 70% della spesa ammessa per consorzi d'alpeggio nonché per province, comunità montane e associazioni allevatori;</li> <li>• 50% della spesa ammessa per proprietari privati e affittuari degli alpeggi il cui centro aziendale sia ubicato in zone svantaggiate. (Elevato al 60% qualora l'intervento rientri in un piano di gestione o il proprietario/affittuario abbia meno di 40 anni).</li> <li>• 40% della spesa ammessa per allevatori di ovicaprini e per affittuari il cui centro aziendale non sia ubicato in zone svantaggiate.</li> </ul> <p>Il contributo viene concesso per una spesa minima ammissibile pari a € 30.000</p> <p>L'aiuto è concesso in conto capitale: una erogazione in base all'anticipo, previa garanzia fideiussoria o allo stato di avanzamento del progetto e un saldo finale.</p>	<p>L'ammontare del contributo è il seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 90% della spesa ammessa per proprietari pubblici;</li> <li>• 70% della spesa ammessa per consorzi d'alpeggio</li> <li>• 70% della spesa ammessa per province, comunità montane e associazioni allevatori (per la tipologia di intervento F);</li> <li>• 60% della spesa ammessa per proprietari privati e affittuari degli alpeggi, qualora l'intervento rientri in un Piano di gestione</li> <li>• 50% della spesa ammessa per proprietari privati e affittuari degli alpeggi</li> </ul> <p>Il contributo viene concesso per una spesa minima ammissibile pari a € 30.000</p> <p>L'aiuto è concesso in conto capitale: una erogazione in base all'anticipo, previa garanzia fideiussoria o allo stato di avanzamento del progetto e un saldo finale.</p> <p>Le percentuali di aiuto sopra richiamate si applicano alle domande presentate dal 17 marzo 2009. Per le domande presentate entro il 16 marzo 2009, comprese in atti di riparto approvati dalla Direzione Generale Agricoltura (domande ammesse a finanziamento e domande istruite positivamente ma non finanziate), rimangono confermate le percentuali di contributo stabilite con decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 187 del 16 gennaio 2009.</p>																					
<p><b>9. PRIORITÀ D'INTERVENTO</b></p>	<p><b>9. PRIORITÀ D'INTERVENTO</b></p>																					
<p>...</p> <p>Il <b>punteggio minimo</b> per accedere ai benefici della misura è: 10</p> <p>...</p>	<p>...</p> <p>Il <b>punteggio minimo</b> per accedere ai benefici della misura è: 15</p> <p>...</p>																					
<p><b>10.1 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA</b></p>	<p><b>10.1 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA</b></p>																					
<p>Le domande possono essere presentate ininterrottamente dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul BURL al 15 dicembre 2010. Tuttavia, al fine dell'istruttoria delle domande e della redazione delle graduatorie, la presentazione delle domande è suddivisa in tre periodi, come indicato nella seguente tabella:</p>	<p>Le domande possono essere presentate ininterrottamente dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul BURL al 15 dicembre 2010. Tuttavia, al fine dell'istruttoria delle domande e della redazione delle graduatorie, la presentazione delle domande è suddivisa in tre periodi, di cui gli ultimi due sono indicati nella seguente tabella:</p>																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CRONO - PROGRAMMA</th> <th>1° periodo</th> <th>2° periodo</th> <th>3° periodo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Apertura periodo</td> <td>Dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURL del presente bando</td> <td>17.03.2009</td> <td>16.12.2009</td> </tr> <tr> <td>Chiusura periodo</td> <td>16.03.2009</td> <td>15.12.2009</td> <td>15.12.2010</td> </tr> </tbody> </table>	CRONO - PROGRAMMA	1° periodo	2° periodo	3° periodo	Apertura periodo	Dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURL del presente bando	17.03.2009	16.12.2009	Chiusura periodo	16.03.2009	15.12.2009	15.12.2010	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CRONO - PROGRAMMA</th> <th>2° periodo</th> <th>3° periodo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Apertura periodo</td> <td>17.03.2009</td> <td>16.12.2009</td> </tr> <tr> <td>Chiusura periodo</td> <td>15.12.2009</td> <td>15.12.2010</td> </tr> </tbody> </table>	CRONO - PROGRAMMA	2° periodo	3° periodo	Apertura periodo	17.03.2009	16.12.2009	Chiusura periodo	15.12.2009	15.12.2010
CRONO - PROGRAMMA	1° periodo	2° periodo	3° periodo																			
Apertura periodo	Dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURL del presente bando	17.03.2009	16.12.2009																			
Chiusura periodo	16.03.2009	15.12.2009	15.12.2010																			
CRONO - PROGRAMMA	2° periodo	3° periodo																				
Apertura periodo	17.03.2009	16.12.2009																				
Chiusura periodo	15.12.2009	15.12.2010																				
<p><b>10.4 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE</b></p>	<p><b>10.4 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE</b></p>																					
<p>...</p> <p>c. copia del permesso di costruire o in alternativa, laddove ne ricorrano le condizioni ai sensi della legge regionale n. 12 del 2005, Titolo III, articolo 62, della Denuncia di Inizio Attività (DIA) assentita per le opere per le opere connesse con il programma di investimento;</p> <p>d. parere di compatibilità del progetto definitivo con gli strumenti di salvaguardia e di gestione dei siti Natura 2000, qualora l'intervento ricada, in tutto o in parte, in tali siti;</p> <p>e. parere di compatibilità del progetto definitivo con gli strumenti di pianificazione dei parchi e delle riserve naturali, qualora l'intervento ricada, in tutto o in parte, in tali aree;</p>	<p>...</p> <p>c. copia del permesso di costruire o in alternativa, laddove ne ricorrano le condizioni ai sensi della legge regionale n. 12 del 2005, Titolo III, articolo 62, della Denuncia di Inizio Attività (DIA) assentita per le opere connesse con il programma di investimento;</p> <p>d. tre preventivi di spesa, forniti da ditte in concorrenza, nel caso di acquisto di dotazioni finanziabili, ossia macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci del prezzario della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, indicando il preventivo considerato e le motivazioni della scelta di</p>																					

<p>f. tre preventivi di spesa, forniti da ditte in concorrenza, nel caso di acquisto di dotazioni finanziabili, ossia macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci del prezzario della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, indicando il preventivo considerato e le motivazioni della scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, appare il più conveniente.</p> <p>Nel caso in cui non si scelga l'offerta economicamente più vantaggiosa, deve essere fornita una breve relazione tecnico/economica sottoscritta da un tecnico qualificato.</p> <p>Per l'acquisto di beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di € 5.000,00, IVA esclusa, fermo restando l'obbligo di presentare tre preventivi, è sufficiente una dichiarazione del richiedente, con la quale si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell'importo previsto. È fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica.</p> <p>g. autocertificazione, riferita alla situazione del giorno di presentazione della domanda, relativa a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• autorizzazione del proprietario, qualora il richiedente sia un soggetto diverso, ad effettuare gli interventi oppure esito della procedura prevista (parere dell'Ente competente) ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 203 del 1982 "Norme sui contratti agrari";</li> <li>• per gli interventi ricadenti in aree demaniali, presenza di regolare concessione e pagamento del canone, con l'indicazione dei rispettivi estremi.</li> </ul> <p>...</p> <p>La Comunità Montana (o la Provincia) comunica al richiedente il nominativo del funzionario responsabile del procedimento, come stabilito dal paragrafo 6.2 del Manuale OPR.</p>	<p>quello che, per parametri tecnico-economici, appare il più conveniente.</p> <p>Nel caso in cui non si scelga l'offerta economicamente più vantaggiosa, deve essere fornita una breve relazione tecnico/economica sottoscritta da un tecnico qualificato.</p> <p>Per l'acquisto di beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di € 5.000,00, IVA esclusa, fermo restando l'obbligo di presentare tre preventivi, è sufficiente una dichiarazione del richiedente, con la quale si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell'importo previsto. E' fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica.</p> <p>e. autocertificazione, riferita alla situazione del giorno di presentazione della domanda, relativa a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• autorizzazione del proprietario, qualora il richiedente sia un soggetto diverso, ad effettuare gli interventi oppure esito della procedura prevista (parere dell'Ente competente) ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 203 del 1982 "Norme sui contratti agrari";</li> <li>• per gli interventi ricadenti in aree demaniali, presenza di regolare concessione e pagamento del canone, con l'indicazione dei rispettivi estremi;</li> <li>• rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori dalla data di presentazione della domanda, di cui al precedente paragrafo 3, lettera C.</li> </ul> <p>f. elenco dei documenti allegati alla domanda.</p> <p>...</p> <p>La Comunità Montana (o la Provincia), in conformità a quanto previsto dalla legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, comunica al richiedente il nominativo del funzionario responsabile del procedimento, come stabilito dal capitolo 6.2 del "Manuale".</p>
<p><b>10.6 PARERI DI COMPATIBILITÀ DELLE AREE PROTETTE E SITI NATURA 2000</b></p>	
<p>Qualora l'intervento ricada, in tutto o in parte, in tali aree e siti, gli enti gestori di parchi, riserve o siti natura 2000 esprimono il parere entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta completa di progetto o di relazione. Il termine è ridotto a trenta giorni in caso di varianti in corso d'opera di cui al paragrafo 16.1.</p> <p>Il parere di compatibilità ha come oggetto le possibili conseguenze negative dell'intervento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sulle zone facenti parte della rete "Natura 2000", ossia Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale;</li> <li>• sull'area protetta.</li> </ul> <p>In tutti i casi, il parere si intende provvisoriamente acquisito in senso favorevole qualora l'ente gestore non comunichi il diniego entro i termini sopra indicati: la Comunità Montana o la Provincia prosegue l'istruttoria tenendo conto di eventuali pareri che dovessero giungere prima dell'Ammissione a finanziamento.</p>	
<p><b>11. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA</b></p>	<p><b>11. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA</b></p>
<p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il controllo tecnico sulla documentazione allegata alla domanda di aiuto; per la verifica della congruità dei prezzi contenuti nei computi metrici estimativi analitici, si fa riferimento al nel primo prezzario dell'anno pubblicato dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato (C.C.I.A.A.) della provincia di appartenenza;</li> </ul>	<p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il controllo tecnico sulla documentazione allegata alla domanda di aiuto; per la verifica della congruità dei prezzi contenuti nei computi metrici estimativi analitici, si fa riferimento ai prezzi riportati nel primo prezzario dell'anno pubblicato dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato (C.C.I.A.A.) della provincia di appartenenza, forfettariamente scontati fino al 20%;</li> </ul>
<p><b>13. PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO</b></p>	<p><b>13. PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO</b></p>
<p>La Regione Lombardia, con successivo atto, definisce i criteri di riparto alle Comunità Montane e alle Province. delle risorse finanziarie disponibili.</p> <p>La dotazione finanziaria complessiva della Misura che si ipotizza di impiegare per il presente bando è pari a € 5.000.000.</p> <p>La Direzione Generale Agricoltura, dopo il ricevimento dalle Comunità Montane e dalle Province del provvedimento di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili di cui al precedente paragrafo 11, con proprio atto, provvede alla:</p>	<p>La dotazione finanziaria complessiva della Misura che si ipotizza di impiegare per il presente bando è pari a € 5.000.000.</p> <p>La Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, dopo il ricevimento dalle Comunità Montane e dalle Province del provvedimento di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili di cui al precedente paragrafo 12, con proprio atto, provvede alla:</p> <p>...</p>

...	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CRONO - PROGRAMMA</th> <th>1° periodo</th> <th>2° periodo</th> <th>3° periodo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Termine entro cui la Regione ripartisce i fondi alle Comunità Montane e alle Province</td> <td>31.05.2009</td> <td>17.05.2010</td> <td>16.05.2011</td> </tr> </tbody> </table>			CRONO - PROGRAMMA	1° periodo	2° periodo	3° periodo	Termine entro cui la Regione ripartisce i fondi alle Comunità Montane e alle Province	31.05.2009	17.05.2010	16.05.2011	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CRONO - PROGRAMMA</th> <th>2° periodo</th> <th>3° periodo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Termine entro cui la Regione ripartisce i fondi alle Comunità Montane e alle Province</td> <td>17.05.2010</td> <td>16.05.2011</td> </tr> </tbody> </table>			CRONO - PROGRAMMA	2° periodo	3° periodo	Termine entro cui la Regione ripartisce i fondi alle Comunità Montane e alle Province	17.05.2010	16.05.2011
CRONO - PROGRAMMA	1° periodo	2° periodo	3° periodo																	
Termine entro cui la Regione ripartisce i fondi alle Comunità Montane e alle Province	31.05.2009	17.05.2010	16.05.2011																	
CRONO - PROGRAMMA	2° periodo	3° periodo																		
Termine entro cui la Regione ripartisce i fondi alle Comunità Montane e alle Province	17.05.2010	16.05.2011																		
A seguito di tale provvedimento, le Comunità Montane e le Province predispongono in ELEPAG l'elenco delle domande ammesse a finanziamento.	A seguito di tale provvedimento, le Comunità Montane e le Province predispongono in ELEPAG l'elenco delle domande ammesse a finanziamento. La Comunità Montana o la Provincia trasmette all'ASL l'elenco delle domande di contributo finanziate, chiedendo di segnalare gli eventuali esiti negativi, rilevati a partire dalla data di presentazione delle domande, dei controlli effettuati nell'ambito dell'attività ispettiva presso le aziende agricole connesse alle medesime domande.																			
<b>15. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI</b>	<b>15. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI</b>																			
Gli interventi devono essere realizzati entro e non oltre 15 mesi dalla pubblicazione sul BURL del provvedimento di suddivisione delle risorse finanziarie di cui al precedente paragrafo 12.	Gli interventi devono essere realizzati entro e non oltre 15 mesi dalla pubblicazione sul BURL del provvedimento di suddivisione delle risorse finanziarie di cui al paragrafo 13.																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CRONO - PROGRAMMA</th> <th>1° periodo</th> <th>2° periodo</th> <th>3° periodo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fine dei lavori (salvo proroghe)</td> <td>31.08.2010</td> <td>16.08.2011</td> <td>16.08.2012</td> </tr> </tbody> </table>	CRONO - PROGRAMMA	1° periodo	2° periodo	3° periodo	Fine dei lavori (salvo proroghe)	31.08.2010	16.08.2011	16.08.2012	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CRONO - PROGRAMMA</th> <th>1° periodo</th> <th>2° periodo</th> <th>3° periodo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fine dei lavori (salvo proroghe)</td> <td>30.09.2010</td> <td>16.08.2011</td> <td>16.08.2012</td> </tr> </tbody> </table>			CRONO - PROGRAMMA	1° periodo	2° periodo	3° periodo	Fine dei lavori (salvo proroghe)	30.09.2010	16.08.2011	16.08.2012	
CRONO - PROGRAMMA	1° periodo	2° periodo	3° periodo																	
Fine dei lavori (salvo proroghe)	31.08.2010	16.08.2011	16.08.2012																	
CRONO - PROGRAMMA	1° periodo	2° periodo	3° periodo																	
Fine dei lavori (salvo proroghe)	30.09.2010	16.08.2011	16.08.2012																	
<b>17. DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'ANTICIPO</b>	<b>17. DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'ANTICIPO</b>																			
<p>Il beneficiario può richiedere alla Comunità Montana o alla Provincia, tramite una apposita "domanda di pagamento", l'erogazione di un anticipo, pari al 20% dell'importo del contributo concedibile.</p> <p>Alla domanda di pagamento dell'anticipo, il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dichiarazione della data di inizio dell'intervento sottoscritta dal richiedente.</li> </ul> <p>e nel caso di opere edili (strutture e infrastrutture):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>certificato di inizio lavori inoltrato al Comune o dichiarazione di inizio lavori rilasciato dal direttore degli stessi;</li> <li>copia del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività.</li> </ul> <p>Al termine della verifica della documentazione presentata, il funzionario istruttore redige il relativo verbale.</p> <p>La Comunità Montana o la Provincia propone all'OPR la liquidazione dell'anticipo secondo le procedure e le regole stabilite nel "Manuale" OPR.</p> <p>Non sono concessi anticipi per interventi relativi all'acquisto di macchine ed attrezzature e dotazioni fisse, la cui installazione non sia soggetta al rilascio di concessione edilizia.</p>	<p>Il beneficiario può richiedere alla Comunità Montana o alla Provincia, tramite una apposita "<b>domanda di pagamento</b>", l'erogazione di un anticipo, pari al 20% dell'importo del contributo concedibile.</p> <p>Alla domanda di pagamento dell'anticipo, il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dichiarazione della data di inizio dell'intervento sottoscritta dal richiedente.</li> </ul> <p>e nel caso di opere edili (strutture e infrastrutture):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>certificato di inizio lavori inoltrato al Comune o dichiarazione di inizio lavori rilasciato dal direttore degli stessi;</li> <li>polizza fidejussoria bancaria o assicurativa stipulata secondo quanto previsto al successivo paragrafo 22</li> <li>copia del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività.</li> </ul> <p>Al termine della verifica della documentazione presentata, il funzionario istruttore redige il relativo verbale.</p> <p>La Comunità Montana o la Provincia propone all'OPR la liquidazione dell'anticipo secondo le procedure e le regole stabilite nel "Manuale" OPR.</p>																			
<b>18. DOMANDA DI PAGAMENTO DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)</b>	<b>18. DOMANDA DI PAGAMENTO DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)</b>																			
<p>Il beneficiario può presentare alla Comunità Montana o alla Provincia, in alternativa alla domanda di pagamento dell'anticipo, una sola "domanda di pagamento" per lavori parzialmente eseguiti. Per richiedere l'erogazione dello stato di avanzamento lavori, il beneficiario deve allegare alla domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>fatture quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice;</li> <li>tracciabilità dei pagamenti effettuati (vedi "Manuale");</li> <li>stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori;</li> <li>computo metrico.</li> </ul> <p>...</p>	<p>Il beneficiario può presentare alla Comunità Montana o alla Provincia, in alternativa alla domanda di pagamento dell'anticipo, una sola "domanda di pagamento" per lavori parzialmente eseguiti. Per richiedere l'erogazione dello stato di avanzamento lavori, il beneficiario deve allegare alla domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>fatture quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice;</li> <li>tracciabilità dei pagamenti effettuati (vedi "Manuale");</li> <li>copia dei mandati di pagamento;</li> <li>stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori;</li> <li>computo metrico riferito ai lavori eseguiti.</li> </ul> <p>...</p>																			
<b>19.1 ALLEGATI ALLA DOMANDA DI PAGAMENTO DA PARTE DEI BENEFICIARI</b>	<b>19.1 ALLEGATI ALLA DOMANDA DI PAGAMENTO DA PARTE DEI BENEFICIARI</b>																			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dichiarazione del beneficiario di non aver richiesto altri contributi per l'intervento oppure copia delle rinunce ad altri contributi, qualora non cumulabili con la presente Misura;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>copia delle rinunce ad altri contributi pubblici;</li> </ul> <p>...</p>																			
<b>21. RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO RICHiesto NELLE DOMANDE DI PAGAMENTO</b>	<b>21. RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO RICHiesto NELLE DOMANDE DI PAGAMENTO</b>																			
<p>... Le Comunità Montane e le Province, controllando le domande di pagamento, determinano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>il contributo richiesto (CR): cioè il contributo richiesto nella</li> </ul>	<p>... Le Comunità Montane e le Province, controllando le domande di pagamento, determinano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>il contributo richiesto (CR): cioè il contributo richiesto nella domanda di pagamento, sulla base della spesa rendicontata;</li> </ul>																			


domanda di pagamento, sulla base della spesa rendicontata; nel caso in cui la spesa rendicontata sia superiore al massimale di spesa finanziabile previsto dal precedente paragrafo 7, il contributo richiesto viene comunque calcolato sul massimale di spesa finanziabile; ...	...																
<b>22. FIDEIUSSIONI</b>	<b>22. FIDEIUSSIONI</b>																
La polizza fideiussoria è richiesta nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• erogazione dell'anticipo;</li> <li>• erogazione di SAL superiore al 60% o di saldo ai beneficiari che non hanno ancora ottenuto tutta la documentazione richiesta per la liquidazione;</li> <li>• erogazione di SAL superiore al 60% o saldi ai beneficiari che non abbiano ancora raggiunto alcuni requisiti;</li> </ul> ...	La polizza fideiussoria è richiesta nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• erogazione dell'anticipo;</li> <li>• erogazione di saldo ai beneficiari che non hanno ancora ottenuto tutta la documentazione richiesta per la liquidazione;</li> <li>• erogazione di saldo ai beneficiari che non abbiano ancora raggiunto alcuni requisiti;</li> </ul> ...																
<b>24. ELENCHI DI LIQUIDAZIONE</b>	<b>24. ELENCHI DI LIQUIDAZIONE</b>																
...	...																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CRONO - PROGRAMMA</th> <th>1° periodo</th> <th>2° periodo</th> <th>3° periodo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Termine per la definizione dell'importo erogabile e invio degli elenchi liquidazione all'OPR</td> <td>30.04.2011</td> <td>16.05.2012</td> <td>15.05.2013</td> </tr> </tbody> </table>	CRONO - PROGRAMMA	1° periodo	2° periodo	3° periodo	Termine per la definizione dell'importo erogabile e invio degli elenchi liquidazione all'OPR	30.04.2011	16.05.2012	15.05.2013	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CRONO - PROGRAMMA</th> <th>1° periodo</th> <th>2° periodo</th> <th>3° periodo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Termine per la definizione dell'importo erogabile e invio degli elenchi liquidazione all'OPR</td> <td>16.05.2011</td> <td>16.05.2012</td> <td>15.05.2013</td> </tr> </tbody> </table>	CRONO - PROGRAMMA	1° periodo	2° periodo	3° periodo	Termine per la definizione dell'importo erogabile e invio degli elenchi liquidazione all'OPR	16.05.2011	16.05.2012	15.05.2013
CRONO - PROGRAMMA	1° periodo	2° periodo	3° periodo														
Termine per la definizione dell'importo erogabile e invio degli elenchi liquidazione all'OPR	30.04.2011	16.05.2012	15.05.2013														
CRONO - PROGRAMMA	1° periodo	2° periodo	3° periodo														
Termine per la definizione dell'importo erogabile e invio degli elenchi liquidazione all'OPR	16.05.2011	16.05.2012	15.05.2013														
...	...																
<b>27.1 RECESSO DAGLI IMPEGNI (RINUNCIA)</b>	<b>27.1 RECESSO DAGLI IMPEGNI (RINUNCIA)</b>																
...	...																
La rinuncia totale deve essere presentata a SIARL tramite una apposita domanda. Una copia cartacea della rinuncia deve essere inoltrata alla Comunità Montana o alla Provincia.	La rinuncia deve essere presentata a SIARL tramite una apposita domanda ai sensi del punto 12.1 del "Manuale". Una copia cartacea della rinuncia deve essere inoltrata alla Comunità Montana o alla Provincia. Indipendentemente dalla percentuale calcolata, la rinuncia diventa totale sulla singola misura, quando l'impegno, ancora in essere dopo la richiesta di rinuncia, è inferiore al valore finanziario minimo d'intervento, stabilito al precedente paragrafo 7.																
<b>28.2 IMPEGNI ACCESSORI</b>	<b>28.2 IMPEGNI ACCESSORI</b>																
...	...																
2. informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso azioni specifiche correlate alla natura e all'entità dell'intervento finanziato. Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 1 del documento "Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali" approvate con d.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008; ...	2. informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso azioni specifiche correlate alla natura e all'entità dell'intervento finanziato. Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 1 del documento "Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali" approvate con d.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008 e successive modifiche e integrazioni, disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura <a href="http://www.agricoltura.regione.lombardia.it">www.agricoltura.regione.lombardia.it</a> nella sezione dedicata al PSR 2007-2013; ...																
<b>29.1 CONTESTAZIONI PER MANCATO ACCOGLIMENTO O FINANZIAMENTO DELLA DOMANDA</b>	<b>29.1 CONTESTAZIONI PER MANCATO ACCOGLIMENTO O FINANZIAMENTO DELLA DOMANDA</b>																
Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda l'interessato può proporre azione entro 60 giorni avanti al giudice amministrativo competente per territorio nonché ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di decadenza.	Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda l'interessato può proporre azione entro 60 giorni avanti al giudice amministrativo (TAR) competente per territorio nonché ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di decadenza.																
<b>29.2 CONTESTAZIONI PER PROVVEDIMENTI DI DECADENZA O DI RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO</b>	<b>29.2 CONTESTAZIONI PER PROVVEDIMENTI DI DECADENZA O DI RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO</b>																
Contro i provvedimenti di decadenza totale o parziale dal contributo, emessi dopo i controlli in loco, l'interessato può proporre azione entro 60 giorni avanti al giudice amministrativo competente per territorio.	Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati a seguito dell'effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire azione proposta avanti il Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di procedura Civile.																
<b>31. TRATTAMENTO DATI PERSONALI</b>	<b>31. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ</b>																
Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 2 del documento "Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali" approvate con d.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008, pubblicate sul BURL n. 12 del 21 marzo 2008 e disponibili sul sito della Direzione generale agricoltura <a href="http://www.agricoltura.regione.lombardia.it">www.agricoltura.regione.lombardia.it</a> nella sezione dedicata al PSR 2007-2013.	Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 2 del documento "Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali" approvate con d.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008, e successive modifiche e integrazioni disponibili sul sito della Direzione generale agricoltura <a href="http://www.agricoltura.regione.lombardia.it">www.agricoltura.regione.lombardia.it</a> nella sezione dedicata al PSR 2007-2013.																

32. RIEPILOGO TEMPISTICA				32. RIEPILOGO TEMPISTICA			
CRONO - PROGRAMMA	1° periodo	2° periodo	3° periodo	CRONO - PROGRAMMA	1° periodo	2° periodo	3° periodo
Apertura periodo	Dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURL del presente bando	17.03.2009	16.12.2009	Apertura periodo	/	17.03.2009	16.12.2009
Chiusura periodo	16.03.2009	15.12.2009	15.12.2010	Chiusura periodo	/	15.12.2009	15.12.2010
Presentazione documentazione all'O.D.: entro 10 giorni dalla conferma della domanda a SIARL e comunque entro il:	26.03.2009	28.12.2009	27.12.2010	Presentazione documentazione all'O.D.: entro 10 giorni dalla conferma della domanda a SIARL e comunque entro il:	/	28.12.2009	27.12.2010
Termine per invio alla Regione delle graduatorie (entro tale date devono essere terminate le istruttorie, compresi i riesami)	30.04.2009	15.04.2010	15.04.2011	Termine per invio alla Regione delle graduatorie (entro tale date devono essere terminate le istruttorie, compresi i riesami)	/	15.04.2010	15.04.2011
Termine entro cui la Regione ripartisce i fondi agli OO.DD.	31.05.2009	17.05.2010	16.05.2011	Termine entro cui la Regione ripartisce i fondi agli OO.DD.	/	17.05.2010	16.05.2011
Termine per la realizzazione dei lavori	31.08.2010	16.08.2011	16.08.2012	Termine per la realizzazione dei lavori	30.09.2010	16.08.2011	16.08.2012
Termine per la definizione dell'importo erogabile e invio degli elenchi liquidazione all'OPR	30.04.2011	16.05.2012	15.05.2013	Termine per la definizione dell'importo erogabile e invio degli elenchi liquidazione all'OPR	16.05.2011	16.05.2012	15.05.2013



## ALLEGATO 2

Testo Coordinato



FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013

**MISURA 112****Insedimento di giovani agricoltori****DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE****INDICE**

1. OBIETTIVO
2. CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA
3. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO
  - 3.1 Condizioni per la liquidazione del premio di insediamento
4. ACCESSO ALLE ALTRE MISURE PREVISTE DAL PIANO AZIENDALE CON IL "PACCHETTO GIOVANI"
5. LIMITI E DIVIETI
6. A QUANTO AMMONTA IL PREMIO
7. PUNTEGGIO DI PRIORITÀ
8. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO
  - 8.1 Quando presentare la domanda
  - 8.2 A chi inoltrare la domanda
  - 8.3 Come presentare la domanda
  - 8.4 Documentazione da presentare
  - 8.5 Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa
    - 8.5.1 Errore sanabile o palese
    - 8.5.2 Documentazione incompleta
    - 8.5.3 Documentazione integrativa
9. ISTRUTTORIA di ammissibilità della domanda
  - 9.1 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente
  - 9.2 Richiesta di riesame
10. COMPLETAMENTO DELLE ISTRUTTORIE E GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI AIUTO AMMISSIBILI
11. PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO
12. PERIODO DI VALIDITÀ DELLE DOMANDE
13. DOMANDA DI PAGAMENTO DEL PREMIO
  - 13.1 Controlli amministrativi inerenti alla domanda di pagamento da parte dei beneficiari
14. CONTROLLO *IN LOCO*
15. FIDEIUSSIONI
16. COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DI EROGAZIONE DEL PREMIO
17. ELENCHI DI LIQUIDAZIONE
18. CONTROLLI *EX POST*
19. PRONUNCIA DI DECADENZA DAL PREMIO
20. RECESSO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI
  - 20.1 Recesso dagli impegni (Rinuncia)
  - 20.2 Trasferimento degli impegni assunti o cambio del beneficiario
21. IMPEGNI
  - 21.1 Impegni essenziali
  - 21.2 Impegni accessori
22. RICORSI
  - 22.1 Contestazioni per mancato accoglimento o finanziamento della domanda
  - 22.2 Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo
23. SANZIONI
24. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ
25. RIEPILOGO TEMPORALE

## ALLEGATO 1

**1. OBIETTIVO**

La Misura si pone l'obiettivo di valorizzare i giovani imprenditori agricoli e forestali incentivandone l'insediamento.

**2. CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA**

Il richiedente del premio di primo insediamento è il giovane agricoltore che al momento della presentazione della domanda:

- A. ha età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non ancora compiuti;
- B. ha la competenza e la conoscenza professionale. Non essendo previsti né corsi abilitanti né esami per l'accertamento delle stesse, la competenza e la conoscenza professionale si intendono acquisite dai soggetti che si trovano in almeno una delle seguenti condizioni:
  - abbiano esercitato, per almeno 2 anni, attività agricola in un'impresa/società agricola come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo. Tale esercizio deve essere attestato dai versamenti dei contributi agricoli;
  - abbiano conseguito una laurea nel campo agrario, veterinario o delle scienze naturali;
  - abbiano conseguito un diploma di scuola media superiore, di istituto professionale o di centro di formazione professionale nel campo agrario. In questo caso la durata della formazione professionale specifica deve essere di almeno 3 anni.

Qualora il giovane agricoltore, al momento della presentazione della domanda, non possiede l'adeguata competenza e la conoscenza professionale, è concesso un periodo non superiore a 36 mesi, a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il premio, per acquisirla tramite le azioni previste e descritte nel piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola di cui al presente paragrafo 2, lettera C, a condizione che tale esigenza sia documentata nel piano aziendale stesso.

In questo caso, per accedere alla liquidazione del premio i richiedenti devono stipulare una polizza fideiussoria bancaria o assicurativa;

- C. presenta un Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, compilato secondo il modello allegato n. 1, che comprenda almeno:
  1. la situazione iniziale dell'azienda agricola;
  2. gli elementi cardine specifici e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività dell'azienda agricola;
  3. i dettagli relativi ad investimenti, formazione, consulenza o eventuali altre azioni necessarie allo sviluppo delle attività dell'azienda agricola;
  4. l'eventuale richiesta di incentivazione a carico di altre Misure del Programma di Sviluppo Rurale, che può essere effettuata aderendo al "pacchetto giovani", così come precisato al successivo paragrafo 4. In questo caso, devono essere fornite informazioni sufficientemente dettagliate al fine di poter accedere al sostegno delle Misure richieste;
  5. le modalità previste per la copertura finanziaria degli investimenti;
  6. un parere preventivo positivo inerente alla sostenibilità finanziaria dell'investimento, espresso da un Confidi operante nel settore agricolo o da un Istituto bancario. Tale parere deve essere compreso nel Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola nel caso di presentazione della domanda di aiuto ai sensi:
    - della presente Misura con contestuale adesione al "Pacchetto giovani", come descritto al successivo paragrafo 4, comprendente le Misure 121 e/o 311 del Programma di Sviluppo Rurale 2007–2013;
    - delle Misure 121 e/o 311 del Programma di Sviluppo Rurale 2007–2013.

Il Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola è oggetto di valutazione secondo i parametri indicati nel successivo paragrafo 7 e concorre a definire la posizione in graduatoria della domanda di premio;

- D. conduce, per la prima volta, in qualità di titolare/legale rappresentante una:

**D.1 impresa individuale:**

- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "Imprenditori agricoli" o sezione "coltivatori diretti");
- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP)<sup>1</sup> oppure sia imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

**D.2 società agricola<sup>2</sup>:**

- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "imprese agricole");
- in possesso della qualifica di IAP oppure sia imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

**D.3 società cooperativa<sup>3</sup>:**

- titolare di partita IVA;
- iscritta all'albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli propri o conferiti dai soci e/o di allevamento;
- in possesso della qualifica di IAP oppure sia imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile.

**3. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO**

Il soggetto richiedente il premio, al momento della presentazione della domanda, deve:

- A. insediarsi per la prima volta in agricoltura in qualità di titolare/legale rappresentante di una impresa o di una società agricola, come definite al paragrafo 2, lettera D, che garantiscono il lavoro ad almeno:
- una Unità Lavoro Anno (ULA), pari a 1.800 ore/anno, calcolate con le modalità di cui al Decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 15339 del 6 dicembre 2007, se ubicate in zona non svantaggiata;
  - 0,5 ULA, con l'obbligo di innalzarla ad 1 ULA entro tre anni dalla data di insediamento, se ubicate in zona svantaggiata<sup>4</sup>;

- B. presentare un Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, compilato secondo il modello allegato n. 1, con valutazione di sostenibilità finanziaria positiva.

Il Piano aziendale deve comprendere soltanto interventi che garantiscono il rispetto dei requisiti comunitari applicabili all'investimento interessato.

In caso di investimenti finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione<sup>5</sup> ai sensi dell'art. 26 paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) 1698/2005, tali requisiti devono essere adempiuti entro 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante nei confronti dell'azienda del richiedente.

Per gli investimenti finalizzati al rispetto dei requisiti comunitari esistenti, tali requisiti devono essere adempiuti entro 36 mesi dalla data di insediamento.

In particolare, per quanto attiene ai requisiti comunitari inerenti alla Direttiva del Consiglio del 12 dicembre 1991 (91/676/CEE) relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, devono essere rispettati i termini di adeguamento stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 8/5868 del 21 novembre 2007;

- C. insediarsi in una impresa agricola che garantisce il rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori dalla data di presentazione della domanda (igiene e sicurezza: d.lgs. 81/2008, fitofarmaci: d.lgs. 194/95, d.P.R. 290/01, macchine, impianti e attrezzature d.P.R. 459/96) e loro successive modifiche e integrazioni.

Qualora il Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola preveda interventi di ristrutturazione o nuova costruzione di fabbricati, il richiedente si impegna ad adottare le indicazioni contenute nelle "Linee guida integrate in edilizia rurale e zootecnia" approvate con Decreto Direzione Generale Sanità n. 5368 del 29 maggio 2009, disponibile all'indirizzo Internet <http://www.agriprel.it/Repository/deposito/lq01/>; si impegna altresì a garantire il rispetto del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

La verifica del rispetto delle norme, per quanto di competenza, spetta ai Dipartimenti di prevenzione delle ASL.

- D. essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto.

I soggetti richiedenti che risultano essere primi acquirenti devono avere rispettato gli obblighi previsti dal regime delle quote latte.

L'esistenza di procedimenti in corso connessi all'applicazione del regime delle quote latte comporta la sospensione dell'erogazione del premio.

La verifica del rispetto degli obblighi connessi con il regime delle quote latte spetta alla Province.

**3.1 CONDIZIONI PER LA LIQUIDAZIONE DEL PREMIO DI INSEDIAMENTO**

La singola decisione in merito all'erogazione del premio di primo insediamento deve essere presa entro i 18 mesi successivi all'insediamento stesso<sup>6</sup>.

Quale data di insediamento si considera la data della prima movimentazione della partita IVA.

**4. ACCESSO ALLE ALTRE MISURE PREVISTE DAL PIANO AZIENDALE CON IL "PACCHETTO GIOVANI"**

Il Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola può prevedere la richiesta contemporanea degli aiuti concedibili ai sensi delle Misure 114, 121, 132 e 311 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.

La richiesta avviene tramite l'adesione alla presente Misura con la modalità "pacchetto giovani", che prevede la presentazione di tutte le domande relative alle Misure prescelte entro il periodo che intercorre tra la

presentazione della domanda ai sensi della Misura 112 e la prima data utile, stabilita al successivo paragrafo 11, in cui viene presa la singola decisione in merito all'erogazione del premio di primo insediamento, ossia la data di pubblicazione dell'atto di ammissione a finanziamento.

In questo caso:

- il suddetto Piano aziendale deve riportare informazioni sufficientemente esaurienti, in modo da giustificare la domanda di sostegno per le altre Misure del "pacchetto giovani" prescelte;
- in considerazione del fatto che anche le Misure 121 e 311 richiedono la presentazione del sopra citato Piano aziendale, esso deve essere presentato una sola volta nell'ambito della presente Misura e deve essere utilizzato per l'istruttoria delle domande connesse alle Misure 121 e 311;
- l'ammissione a finanziamento del premio in applicazione della presente Misura, implica la contemporanea ammissione a finanziamento di tutte le domande connesse al "pacchetto giovani", purché positivamente istruite e purché le stesse raggiungano una soglia di punteggio minimo definita dal Comitato di Gestione.

Le domande inerenti alle Misure 114, 121, 132 e 311 comprese nel "pacchetto giovani", sono istruite e ad esse viene attribuito il punteggio spettante secondo l'iter stabilito dalle relative disposizioni attuative. A conclusione dell'istruttoria, esse sono inserite nelle rispettive graduatorie provinciali insieme alle domande presentate da richiedenti non giovani agricoltori.

Pertanto, è possibile che la domanda relativa ad una delle Misure del "pacchetto giovani" sia finanziata prima della liquidazione del premio connesso alla presente Misura.

In tal caso si possono presentare due situazioni:

1. il premio relativo alla Misura 112 viene liquidato successivamente e, di conseguenza, il relativo "pacchetto giovani" finanziato; in questo caso sono finanziate le domande connesse alle altre Misure del pacchetto stesso;
2. il premio relativo alla Misura 112 non viene liquidato per la perdita dei requisiti di giovane agricoltore o per altre cause; in questo caso le domande connesse alle altre Misure del "pacchetto giovani" proseguono in modo indipendente il loro iter, secondo le rispettive disposizioni attuative.

## 5. LIMITI E DIVIETI

- 5.1 Per la stessa impresa/società agricola possono beneficiare del premio di primo insediamento due o più giovani che assumono congiuntamente la titolarità, fermo restando che l'ammontare del premio resta contenuto nei limiti previsti per un solo giovane;
- 5.2 il giovane agricoltore che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola nella quale, in precedenza, si era insediato un altro giovane agricoltore beneficiario del premio, può ricevere il premio nel caso in cui siano trascorsi almeno 6 anni dalla data di concessione del premio precedente;
- 5.3 in caso di primo insediamento di un giovane agricoltore in una società agricola o in una società cooperativa, tutti i soci devono avere età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non ancora compiuti e il rappresentante legale deve essersi insediato da meno di 18 mesi al momento della singola decisione in merito all'erogazione del premio di primo insediamento;
- 5.4 l'insediamento può avvenire *ex-novo* oppure attraverso il subentro in un'impresa/società agricola esistente. Nel caso in cui l'insediamento avvenga attraverso il subentro in un'impresa/società agricola esistente, quest'ultima, alla data del subentro:
  - deve essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto;
  - deve avere rispettato gli obblighi previsti dal regime delle quote latte nel caso risulti essere primo acquirente;
  - non deve avere in corso procedimenti connessi all'applicazione del regime delle quote latte.La verifica del rispetto degli obblighi connessi con il regime delle quote latte spetta alle Province;
- 5.5 il giovane agricoltore che si insedia per la prima volta in una impresa/società agricola, al momento della presentazione della domanda non deve avere già acquisito la qualifica di contitolare di una impresa o di una società agricola;
- 5.6 in caso di primo insediamento di un giovane agricoltore in una società agricola o in una società cooperativa che svolga la propria attività nel comparto produttivo lattiero caseario, non è consentito aumentare la capacità produttiva, attraverso l'aumento del numero dei posti in stalla. In deroga a quanto sopra, è ammissibile che il Piano aziendale comporti un aumento della capacità produttiva solo nel caso in cui il richiedente si impegni a garantire il possesso delle quote di produzione di latte<sup>7</sup> alla data di liquidazione del premio;
- 5.7 al fine di limitare la frammentazione fondiaria che determina la formazione di unità produttive economicamente poco competitive, la costituzione della nuova impresa non deve derivare dalla suddivisione, successiva al 1° gennaio 2006, nella conduzione, tra soggetti parenti fino al 3° grado o affini fino al 2° grado, di un'azienda preesistente in precedenza condotta da uno degli stessi soggetti.

Pertanto ai fini della presente Misura, per suddivisione di un'azienda si intende la fattispecie per la quale un'azienda originaria preesistente, costituita da terreni e/o fabbricati, condotta da un soggetto in forza di un legittimo titolo di conduzione (proprietà, altro diritto reale ovvero contratti previsti dal codice civile o leggi speciali) viene per una o più parti condotta da uno o più nuovi soggetti parenti fino al 3° grado o affini fino al 2° grado con il precedente conduttore e per la restante parte rimane condotta da quest'ultimo.

Non può quindi essere ammesso agli aiuti previsti dalla presente Misura il passaggio di titolarità dell'azienda, anche per quota, tra coniugi, per atto "tra vivi" quale contratto di locazione o comodato d'uso, nonché la creazione di una nuova azienda costituita attraverso il passaggio, in forma gratuita o onerosa, di proprietà o altro diritto reale di terreni del coniuge, con il cedente che prosegue l'attività agricola come conduttore di una parte dell'azienda stessa.

Sono, inoltre, escluse dagli aiuti le costituzioni *ex novo* di società tra coniugi uno dei quali sia già titolare di azienda agricola individuale, nonché l'ipotesi in cui in una società nuova o preesistente di cui sia socio un coniuge, entri a far parte l'altro coniuge.

Non è, altresì, consentito l'aiuto a favore di giovani neinsediati nell'ambito di società in cui vi sia almeno un socio che benefici o abbia beneficiato nel presente periodo di programmazione (2007-2013) del premio di insediamento ai sensi della presente Misura.

Nel caso di insediamento in una società la durata del contratto societario deve essere almeno pari a quella di impegno alla conduzione aziendale.

## 6. A QUANTO AMMONTA IL PREMIO

Il sostegno è erogato in conto capitale come premio unico e ammonta a:

- € 15.000 in zona svantaggiata di montagna<sup>4</sup>;
- € 10.000 in tutte le altre zone.

Nel caso in cui il richiedente aderisca alla presente Misura con modalità "pacchetto giovani", comprendente la richiesta dei contributi ai sensi delle Misure 121 e/o 311 con una spesa ammissibile per una di queste due Misure maggiore o uguale a € 50.000 in zona svantaggiata di montagna e a € 80.000 in tutte le altre zone, l'importo del premio è elevato a:

- € 38.000 in zona svantaggiata di montagna;
- € 26.000 in tutte le altre zone.

Il suddetto aumento del premio è concesso alle seguenti condizioni:

- il Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola connesso alla Misura 112 riporti in modo esplicito la richiesta contemporanea del contributo concedibile ai sensi delle Misure 121 e/o 311;
- il Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola preveda interventi finalizzati al conseguimento di obiettivi relativi a:
  - innovazioni di processo e/o di prodotto, anche nell'ambito della diversificazione,
  - prodotti di agricoltura biologica, DOP, IGP, VQPRD, IGT o a materie prime necessarie alla realizzazione di questi prodotti,
  - fonti energetiche rinnovabili,
  - miglioramento dell'efficienza irrigua,
  - progetti di filiera corta;
- la presentazione delle domande di aiuto ai sensi delle Misure 121 e/o 311 avvenga entro il periodo che intercorre tra la presentazione della domanda ai sensi della presente Misura e la prima data utile, stabilita al successivo paragrafo 11, in cui viene presa la singola decisione in merito all'erogazione del premio di primo insediamento, ossia la data di pubblicazione dell'atto di ammissione a finanziamento;
- le domande di aiuto presentate ai sensi delle Misure 121 e/o 311 siano favorevolmente istruite. In caso di adesione ad entrambe le Misure è sufficiente che una delle due domande di aiuto presentate sia istruita favorevolmente.

I premi sopra indicati si applicano alle domande presentate dal giorno successivo di pubblicazione delle presenti disposizioni attuative sul BURL. A tutte le domande presentate prima di tale data si applicano i premi stabiliti nel bando approvato con decreto n. 1472 del 19 febbraio 2008.

Gli aiuti previsti dalle altre Misure incluse nel Piano aziendale e finanziate tramite il "pacchetto giovani" sono erogati secondo le disposizioni attuative relative alle singole Misure.

## 7. PUNTEGGIO DI PRIORITÀ

L'attribuzione del punteggio di priorità è elemento indispensabile per stabilire la posizione che ogni domanda assume all'interno della graduatoria ed avviene valutando:

- a) le caratteristiche degli interventi, desunte dal Piano aziendale, compilato secondo il modello approvato con successivo atto dalla Direzione Generale Agricoltura;
- b) il comparto produttivo interessato dagli interventi;
- c) il tipo di intervento proposto e l'ambito territoriale in cui questo viene realizzato. In particolare, è valutata la coerenza degli interventi con il programma d'azione regionale<sup>5</sup> per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola, per le aziende localizzate in zona vulnerabile<sup>5</sup>, come esposto nella successiva tabella 4;
- d) le caratteristiche dell'impresa o della società in cui avviene l'insediamento;
- e) la coerenza con la programmazione provinciale, attraverso l'assegnazione di punti aggiuntivi secondo lo schema esposto nelle successive tabelle 1, 2, 3 e 4.

Le Province, prima dell'apertura dei termini di presentazione delle domande, rendono pubblici e comunicano alla Direzione Generale Agricoltura i criteri di attribuzione del punteggio stabiliti in coerenza con la programmazione provinciale. La Direzione Generale Agricoltura provvede alla pubblicazione dei punteggi provinciali sul proprio sito [www.agricoltura.regione.lombardia.it](http://www.agricoltura.regione.lombardia.it).

A parità di punteggio definitivo, viene data precedenza all'impresa con il rappresentante legale più giovane. Il punteggio massimo attribuibile ad un progetto d'investimento è di 74, ottenuto sommando i punteggi assegnati nell'ambito dei seguenti elementi di priorità:

**Tabella 1**

Elementi di priorità	Punteggio		
	Base	Aggiuntivo provinciale	Totale
Caratteristiche degli interventi, desunte dal Piano aziendale	15	6	21
Comparto produttivo interessato dagli interventi	6	4	10
Tipo di intervento e ambito territoriale	21	12	33
Caratteristiche dell'impresa o della società	10		10
<b>Totale punti</b>	<b>52</b>	<b>22</b>	<b>74</b>

Gli elementi che danno diritto all'attribuzione dei punti di priorità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

Ogni domanda per poter proseguire l'iter istruttorio deve raggiungere una soglia di punteggio minimo pari a 3 punti.

Gli elementi di priorità relativi alle caratteristiche degli interventi devono essere valutati per primi.

**Tabella 2**

Codice	Caratteristiche degli interventi, desunte dal Piano aziendale	Punteggio base max punti 15	Punteggio aggiuntivo provinciale max punti 6
1 non cumulabile con 2 e 3	Introduzione di innovazioni di processo nell'ambito aziendale	1	
2 non cumulabile con 1 e 3	Introduzione di innovazioni di prodotto nell'ambito aziendale	2	
3 non cumulabile con 1 e 2	Introduzione di innovazioni di prodotto nell'ambito aziendale verso settori non alimentari	3	
4	Introduzione di innovazioni relative alla trasformazione della materia prima aziendale	3	
5	Intervento relativo a prodotti di agricoltura Biologica, DOP e IGP (anche in protezione transitoria), VQPRD, IGT o a materie prime, necessarie alla realizzazione di questi prodotti, purché soggette a disciplinari di produzione controllati	1	
6	Introduzione in azienda dell'impiego di fonti energetiche rinnovabili, ad esempio energia solare, biogas, oli vegetali, caldaie a legna, piccoli salti idraulici, e al risparmio energetico, ad esempio interventi di coibentazione, installazione di pompe di calore	1	
7	Miglioramento dell'efficienza irrigua aziendale e alla riduzione dei consumi idrici	1	

Codice	Caratteristiche degli interventi, desunte dal Piano aziendale	Punteggio base max punti 15	Punteggio aggiuntivo provinciale max punti 6
8	Adeguamento impiantistico, igienico sanitario e per la sicurezza dei lavoratori, di livello superiore a quello definito dalle norme vigenti	1	
9	Finalizzati a garantire il rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione <sup>5</sup> ai sensi dell'art. 26 paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) 1698/2005, con contestuale realizzazione di impianto per la riduzione dell'azoto	3	
10	Finalizzati a garantire il rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione <sup>5</sup> ai sensi dell'art. 26 paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) 1698/2005, entro 18 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante nei confronti dell'azienda del richiedente	2	
11	Finalizzati a sviluppare progetti di filiera corta	0	
<b>Totale punteggio massimo</b>		<b>15</b>	<b>6</b>

L'istruttoria procede con la valutazione dei punteggi relativi al comparto produttivo interessato dagli interventi. In caso di interventi attinenti a più comparti produttivi, per l'assegnazione del punteggio di cui alla tabella 3 si considera il comparto cui è connessa la maggior spesa.

**Tabella 3**

Comparto produttivo interessato dagli interventi	Punteggio base max punti 6	Punteggio aggiuntivo provinciale max punti 4
Carne bovina	4	
Carne suina	2	
Carne equina	2	
Carne avicola	4	
Carne ovicaprina	4	
Lattiero caseario	6	
Uova	3	
Miele	3	
Vitivinicolo	5	
Ortofrutta	6	
Cereali	2	
Olio d'oliva	4	
Alimenti per animali (*)	3	
Florovivaiismo	5	
Energetico	4	
Agriturismo	4	
Altre attività di integrazione al reddito	4	
<b>Totale punteggio massimo</b>	<b>6</b>	<b>4</b>

(\*): il punteggio viene assegnato nel caso di prodotto finito destinato all'alimentazione zootecnica senza ulteriori trasformazioni e/o manipolazioni, ad esempio fieno, trinciato, erba medica.

L'istruttoria prosegue con la valutazione dei punteggi connessi al tipo di intervento proposto con il Piano aziendale e il relativo ambito territoriale.

In caso di Piano aziendale attinente a più comparti produttivi, per l'assegnazione del punteggio di cui alla tabella 4 si considera il comparto cui è connessa la maggior spesa. Nell'ambito della seguente tabella può essere assegnato un solo punteggio inerente al tipo d'intervento e all'ambito territoriale cui è connessa la maggior spesa.

Qualora il Piano aziendale non riguardi i tipi d'intervento o gli ambiti territoriali considerati in tabella 4 non viene assegnato tale punteggio di priorità.

Tabella 4

Comparto produttivo	Tipo di intervento per ambito territoriale del Piano aziendale	Punteggio base max punti 21	Punteggio aggiuntivo provinciale max punti 12
Carne bovina	Protezione dell'ambiente nelle zone B (*)	18	
	Miglioramento della competitività della linea vacca-vitello nelle zone B	21	
Carne suina	Protezione dell'ambiente nelle zone B (*)	18	
	Prevenzione sanitaria e sicurezza dei prodotti nelle zone B	6	
Carne equina	Aumento della capacità produttiva nelle zone C e D	9	
Carne avicola	Protezione dell'ambiente nelle zone B (*)	15	
	Prevenzione sanitaria e sicurezza dei prodotti nelle zone B	6	
Lattiero caseario	Contenimento dei costi di produzione nelle zone C e D	12	
	Prevenzione sanitaria e sicurezza dei prodotti	15	
	Protezione dell'ambiente nelle zone B (*)	18	
Uova	Protezione dell'ambiente nelle zone B (*)	18	
	Prevenzione sanitaria e sicurezza dei prodotti nelle zone B	6	
Vitivinicolo	Trasformazione dei prodotti di qualità ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (CE) n. 1974/06 nelle zone C e D	15	
Ortofrutta	Risparmio idrico	18	
	Incremento immissione sul mercato di produzioni di qualità ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (CE) n. 1974/06	18	
Cereali	Risparmio idrico	18	
	Risparmio energetico	18	
	Incremento immissione sul mercato di produzioni di qualità ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (CE) n. 1974/06	18	
Olio d'oliva	Riconversione varietale nelle zone C e D	18	
Alimenti per animali	Risparmio idrico	18	
	Risparmio energetico	21	
	Incremento immissione sul mercato di produzioni di qualità ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (CE) n. 1974/06	12	
Florovivaismo	Risparmio idrico	18	
	Protezione delle colture nelle zone A, B, C	12	
Energia rinnovabile	Produzione energetica nelle zone C e D	18	
	Produzione energetica negli altri territori ammissibili	9	
Agriturismo	Ampliamento dell'offerta di turismo rurale nelle zone C e D	15	
	Ampliamento dell'offerta di turismo rurale negli altri territori ammissibili	6	
Altre attività di integrazione al reddito	Avvio di altre attività di integrazione del reddito nelle zone C e D	15	
	Avvio di altre attività di integrazione del reddito negli altri territori ammissibili	6	
<b>Totale punteggio massimo</b>		<b>21</b>	<b>12</b>

(\*): il punteggio viene assegnato ai richiedenti, la cui azienda è localizzata in zona vulnerabile, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 8/5868 del 21 novembre 2007 "Integrazione con modifica al programma d'azione per la tutela e risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile (d.lgs. n. 152/2006, art. 92 e d.m. 7 aprile 2006)" e adeguamento dei relativi criteri e norme tecniche generali di cui alla d.g.r. n. 6/17149 del 01 agosto 1996, approvati con deliberazione di Giunta n. 8/5215 del 2 agosto 2007", che presentano un Piano aziendale finalizzato all'osservanza delle disposizioni del Programma di azione per le zone vulnerabili ai nitrati della regione Lombardia.

Infine si valutano i punteggi relativi alle caratteristiche dell'impresa o della società in cui avviene l'insediamento, attribuendo il relativo punteggio come indicato nella seguente tabella:



Tabella 5

Codice	Caratteristiche della società o dell'impresa	Punteggio
1	Condotta da titolari, almeno per il 50% di sesso femminile	4
2	Con almeno il 50% della superficie agricola utilizzata ricadente in zone svantaggiate di cui all'allegato 12 al PSR 2007-2013	3
3 non cumulabile con 2	Con almeno il 50% della superficie agricola in Aree Parco e riserve naturali (l.r. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni) e parco Nazionale dello Stelvio o Aree Natura 2000 di cui all'allegato 1 al PSR 2007-2013)	2
4	Biologica iscritta all'Elenco Regionale degli Operatori Biologici o che abbia presentato notifica d'attività biologica ed abbia ricevuto l'attestato di idoneità aziendale da parte dell'Organismo di Controllo, escluse le "aziende miste" che utilizzano metodologie di agricoltura convenzionale	2
5 non cumulabile con 4	Che si impegna a divenire, entro e non oltre 5 anni dalla pubblicazione dell'ammissione a finanziamento, biologica iscritta all'Elenco Regionale degli Operatori Biologici, escluse le "aziende miste" che utilizzano metodologie di agricoltura convenzionale	2
6	Riconosciuta Organizzazione di Prodotto ai sensi del Regolamento (CE) 2200/96 e del decreto legislativo 102/2005, o impresa/società ad essa associata	1
<b>Totale punteggio massimo</b>		<b>10</b>

Alle domande ritenute ammissibili che prevedono intervento da realizzarsi nell'ambito di "progetti concordati" finanziati, sarà assicurato il finanziamento in via prioritaria, purché siano positivamente istruite e raggiungano una soglia di punteggio minimo definita dal Comitato di Gestione.

## 8. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

### 8.1 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

Le domande possono essere presentate ininterrottamente fino al 10 settembre 2010. Tuttavia, al fine dell'istruttoria delle domande e della redazione delle graduatorie, la presentazione delle domande è suddivisa in nove periodi, di cui gli ultimi sei sono indicati nella seguente tabella:

Presentazione delle domande	Periodo					
	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Data inizio	16.09.2008	16.01.2009	16.04.2009	11.09.2009	01.02.2010	16.04.2010
Data fine	15.01.2009	15.04.2009	10.09.2009	31.01.2010	15.04.2010	10.09.2010

### 8.2 A CHI INOLTARE LA DOMANDA

La domanda deve essere inviata, per via telematica e cartacea, alla Provincia sul cui territorio avviene l'insediamento.

### 8.3 COME PRESENTARE LA DOMANDA

Fasi dell'inoltro della domanda:

- accedere al sito [www.agricoltura.regione.lombardia.it](http://www.agricoltura.regione.lombardia.it) (indirizzo attuale), nella sezione dedicata al Sistema Informativo Agricolo di Regione Lombardia (SIARL)<sup>8</sup>;
- registrarsi: il sistema rilascia i codici di accesso personali (login e password).

Le informazioni relative alla presentazione della domanda informatizzata sono reperibili anche presso la Direzione Generale Agricoltura, le Province, le Organizzazioni Professionali Agricole e presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola riconosciuti (CAA);

- accedere al sito [www.siarl.regione.lombardia.it](http://www.siarl.regione.lombardia.it), selezionare e compilare il modello di domanda per la Misura 112.

I dati inseriti durante la compilazione della domanda vengono incrociati, per verificarne la correttezza, con le informazioni certificate contenute nell'anagrafe delle imprese agricole e nel fascicolo aziendale istituiti nell'ambito del SIARL;

- compilare on line anche la scheda della Misura 112 in cui riportare:

- un'autodichiarazione relativa ai requisiti posseduti;
- gli impegni assunti per l'insediamento.

Il SIARL rilascia al richiedente una ricevuta attestante la data di presentazione, che coincide con l'avvio del procedimento, e l'avvenuta ricezione della domanda da parte della Provincia;

- stampare domanda e scheda di Misura e firmare entrambe in originale;
- far pervenire alla Provincia competente<sup>9</sup> la copia cartacea della domanda, della scheda di Misura e la documentazione di cui al paragrafo successivo, entro 10 giorni di calendario dall'invio elettronico della domanda tramite SIARL. La data di riferimento è certificata dal timbro del Protocollo se la domanda è presentata a mano, dal timbro postale se inviata tramite posta.

#### **8.4 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE**

Oltre alla documentazione amministrativa specificata nel precedente paragrafo 8.3, per essere ammessi all'istruttoria di ammissibilità è necessario presentare la seguente documentazione:

- a. copia cartacea della domanda e della scheda di Misura firmate in originale con fotocopia di documento di identità;
- b. Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, compilato secondo il modello allegato n. 1, che comprenda un parere preventivo relativo alla sostenibilità finanziaria dell'investimento, espresso da un Confidi operante nel settore agricolo o da un Istituto bancario.  
Le informazioni desunte dal Piano aziendale concorrono all'attribuzione del punteggio di priorità per il programma di investimenti presentato.
- c. autocertificazione, riferita alla situazione del giorno di presentazione della domanda, relativa a:
  - data del primo insediamento in agricoltura in qualità di titolare/legale rappresentante di una impresa o di una società agricola, come definite al precedente paragrafo 2, lettera D. Quale data di insediamento si considera la data della prima movimentazione della partita IVA;
  - rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori dalla data di presentazione della domanda, di cui al precedente paragrafo 3, lettera C.

Tutte le informazioni e/o i dati indicati in domanda e nella scheda di Misura sono resi ai sensi del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, articoli 46 e 47, e costituiscono "dichiarazioni sostitutive di certificazione" e "dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà".

La Provincia, in conformità a quanto previsto dalla legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, comunica al richiedente il nominativo del funzionario responsabile del procedimento, come stabilito dal capitolo 6.2 del "Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni" redatto dall'Organismo Pagatore Regionale ("Manuale").

#### **8.5 ERRORI SANABILI O PALESI, DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA, DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA**

##### **8.5.1 Errore sanabile o palese**

Nel caso di presentazione di domande con errori sanabili o palesi la Provincia, ai sensi della legge 8 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, richiede all'interessato le correzioni necessarie fissando contestualmente i termini temporali, non superiori a 20 giorni, per la presentazione delle correzioni.

Gli errori palesi presenti nelle domande di aiuto e di pagamento se riconosciuti come tali dalla Provincia o dalla Direzione Generale Agricoltura possono essere corretti in qualsiasi momento<sup>10</sup>.

Gli errori sanabili possono essere corretti su iniziativa del beneficiario mediante domanda di correzione, che può essere presentata entro **15 giorni continuativi** dalla data di presentazione della domanda.

A tale proposito si considerano sanabili i seguenti errori:

- gli errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati;
- l'incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati.

Si considerano non sanabili i seguenti errori:

- domanda carente di informazioni minime necessarie a definirne la ricevibilità (ad esempio: domanda presentata fuori termine, domanda priva di firma, ecc.);
- omessa richiesta di aiuto relativamente ad alcune operazioni, azioni o tipologie di intervento previste dalla Misura.

In questi casi la Provincia pronuncia la non ricevibilità della domanda, comunicandola al richiedente.

##### **8.5.2 Documentazione incompleta**

Nel caso in cui la documentazione tecnica e amministrativa presentata con la domanda risulti incompleta e la documentazione mancante non sia indispensabile all'avviamento dell'istruttoria, la Provincia può richiederne la presentazione al richiedente entro un termine non superiore a 20 giorni.

Nel caso in cui la domanda sia priva di documentazione tecnica e amministrativa indispensabile per poter avviare l'istruttoria, indicata al precedente paragrafo 8.4, la Provincia pronuncia la non ricevibilità della domanda, comunicandola al richiedente.

### 8.5.3 Documentazione integrativa

Nel caso in cui si evidenzi la necessità di documentazione integrativa, rispetto a quella prevista dalle presenti disposizioni attuative, la Provincia deve inoltrare richiesta formale indicando i termini temporali di presentazione.

## 9. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA

L'istruttoria della domanda è affidata alla Provincia e prevede lo svolgimento di controlli amministrativi che comprendono:

- la verifica della validità tecnica del Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola;
- il controllo tecnico e la risoluzione di eventuali anomalie sanabili del modello unico di domanda informatizzato presentato a SIARL e della scheda di Misura, anche attraverso specifici documenti prodotti dall'impresa su richiesta della Provincia che ha in carico l'istruttoria. La risoluzione delle anomalie e delle segnalazioni e la convalida dei dati dichiarati a seguito dell'istruttoria determinano l'aggiornamento del fascicolo aziendale tramite segnalazione al CAA di competenza;
- la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative;
- l'attribuzione del punteggio di priorità secondo i criteri definiti nel precedente paragrafo 7;
- la determinazione dell'importo del premio; qualora il beneficiario abbia aderito alle Misure 121 e/o 311 e le istruttorie relative a tali Misure non fossero ancora terminate, l'importo del premio viene determinato sulla base degli investimenti previsti dal Piano aziendale;
- la redazione, da parte del funzionario incaricato, del verbale di ammissibilità o di non ammissibilità della domanda, atto che conclude l'istruttoria.

### 9.1 COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELL'ISTRUTTORIA AL RICHIEDENTE

La Provincia, entro 10 giorni continuativi dalla data di redazione del verbale comunica al richiedente l'esito dell'istruttoria allegando copia del verbale stesso.

Per le domande istruite positivamente, sono indicati:

- il punteggio assegnato;
- l'importo totale del premio concedibile.

In caso di istruttoria con esito negativo, la Provincia ne motiva in modo dettagliato le cause.

Il richiedente può presentare una richiesta di riesame dell'esito dell'istruttoria, con le modalità indicate al successivo paragrafo 9.2.

### 9.2 RICHIESTA DI RIESAME

Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento dell'esito dell'istruttoria, può presentare alla Provincia memorie scritte per chiedere il riesame della domanda e della ridefinizione della propria posizione, ai sensi della legge 241/90. Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l'istruttoria assume carattere definitivo, salvo le possibilità di ricorso previste dalla legge.

La Provincia ha 10 giorni di tempo dalla data di ricevimento della memoria per comunicare l'esito positivo/negativo del riesame. Tra la data della comunicazione dell'esito dell'istruttoria e la data di comunicazione dell'esito del riesame non possono trascorrere più di 30 giorni continuativi.

## 10. COMPLETAMENTO DELLE ISTRUTTORIE E GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI AIUTO AMMISSIBILI

La Provincia, esperite le eventuali richieste di riesame con la modalità di cui al precedente paragrafo, completa l'istruttoria delle domande ricevute.

La Provincia, sulla base della data di presentazione delle domande e dell'esito dell'istruttoria a SIARL, approva le graduatorie delle domande ammissibili a finanziamento, ordinandole per punteggio di priorità decrescente. La Provincia, inoltre, trasmette il provvedimento di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili alla Direzione Generale Agricoltura entro la scadenza indicata nella seguente tabella:

	Periodo					
	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Termine per invio alla Regione delle graduatorie; entro tali date devono essere concluse le istruttorie, compresi i riesami	13.03.2009	15.06.2009	10.11.2009	31.03.2010	11.06.2010	12.11.2010

Nella graduatoria devono essere indicati, fra l'altro:

- i punteggi ottenuti dalla domanda;
- il premio ammissibile.

## 11. PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

La Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, dopo il ricevimento dalle Province del provvedimento di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili di cui al precedente paragrafo 10, con proprio atto provvede alla:

- suddivisione delle risorse finanziarie e definisce, in relazione alla dotazione finanziaria disponibile, la quota di risorse assegnata alle domande ammissibili a finanziamento di ciascuna Provincia;
- approvazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento di ciascuna Provincia.

In tale provvedimento, per le domande ammesse a finanziamento e per le domande istruite positivamente ma non finanziate, sono indicati:

- il punteggio assegnato;
- l'importo del premio ammesso a contributo per le domande ammesse a finanziamento;
- l'importo del premio ammissibile per le domande istruite positivamente ma non finanziate;
- il premio concesso per le domande ammesse a finanziamento;
- il premio concedibile per le domande istruite positivamente ma non finanziate.

La Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, comunica alle Province e all'Organismo Pagatore Regionale l'ammissione a finanziamento delle domande.

Il suddetto provvedimento di ammissione a finanziamento:

- diventa efficace dalla data di pubblicazione sul BURL e rappresenta la comunicazione ai richiedenti della stessa ai sensi della legge 241/1990;
- deve essere pubblicato sull'albo pretorio provinciale per almeno quindici giorni consecutivi;
- deve essere divulgato tramite pubblicazione sul sito internet della Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura (<http://www.agricoltura.regione.lombardia.it>) (indirizzo attuale), e sul sito internet della Provincia.

Le percentuali della dotazione finanziaria complessiva della Misura che si ipotizza di utilizzare per ciascun anno, al netto dei trascinati di spesa, sono le seguenti:

Anno	2008	2009	2010	2011
%	28	23	23	23

La dotazione finanziaria complessiva della misura che si ipotizza di utilizzare per il presente bando è pari a € 1.800.000,00.

La Direzione Generale Agricoltura dispone quanto necessario per la pubblicazione del sopra indicato atto di suddivisione delle risorse finanziarie, inviandone copia alle Province e all'Organismo Pagatore Regionale, nella data indicata nella seguente tabella:

	Periodo					
	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Data di pubblicazione dell'atto con cui la Regione ripartisce i fondi alle Province; l'atto rappresenta la comunicazione di ammissione a finanziamento ai richiedenti	15.04.2009	13.07.2009	15.12.2009	04.05.2010	13.07.2010	17.12.2010

A seguito di tale provvedimento, le Province predispongono in ELEPAG l'elenco delle domande ammesse a finanziamento.

La Provincia inoltre trasmette all'ASL l'elenco delle domande di premio finanziate, chiedendo di segnalare gli esiti, rilevati a partire dalla data di presentazione delle domande, dei controlli effettuati nell'ambito dell'attività ispettiva presso le aziende agricole connesse alle medesime domande.

## 12. PERIODO DI VALIDITÀ DELLE DOMANDE

Per le domande istruite positivamente, ma non finanziate con il provvedimento di cui al paragrafo 11, occorre specificare la durata del periodo di validità della graduatoria, ossia 18 mesi successivi all'insediamento stesso<sup>6</sup>. Quale data di insediamento si considera la data della prima movimentazione della partita IVA.

### **13. DOMANDA DI PAGAMENTO DEL PREMIO**

Per richiedere il pagamento del premio, il beneficiario deve presentare una apposita “**domanda di pagamento**” alla Provincia, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione dell’ammissione a finanziamento. In caso contrario la Provincia chiede al beneficiario di presentare la richiesta entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Qualora il beneficiario abbia aderito alle Misure 121 e/o 311 con modalità “pacchetto giovani”, la domanda di pagamento del premio deve essere presentata almeno 4 mesi dopo la data di presentazione delle domande di aiuto relative alle Misure 121 e/o 311 del “pacchetto giovani”, per garantire che le Province possano terminare le relative istruttorie.

#### **13.1 CONTROLLI AMMINISTRATIVI INERENTI ALLA DOMANDA DI PAGAMENTO DA PARTE DEI BENEFICIARI**

I controlli amministrativi relativi alle domande di pagamento del premio consistono nella verifica:

- dei requisiti soggettivi previsti di cui ai precedenti paragrafi 2, 3 e 3.1;
- della polizza fideiussoria a garanzia del raggiungimento della capacità professionale di cui al precedente paragrafo 2, lettera B, e/o del rispetto dei requisiti obbligatori di cui al precedente paragrafo 3, lettera D;
- dell’esito positivo dell’istruttoria delle domande di aiuto presentate ai sensi delle Misure 121 e/o 311, qualora il beneficiario abbia aderito alla presente Misura con modalità “pacchetto giovani”; in caso di esito negativo o mancata chiusura della stessa istruttoria, il premio viene riportato a:
  - € 15.000 in zona svantaggiata di montagna<sup>4</sup>;
  - € 10.000 in tutte le altre zone.

### **14. CONTROLLO *IN LOCO***

Il controllo *in loco* viene effettuato su un campione almeno pari al 5% della spesa ammessa a contributo, estratto dall’Organismo Pagatore Regionale (OPR) sulla base dell’analisi del rischio definita nel “Manuale”.

Il controllo *in loco* viene eseguito dalle Province prima dell’erogazione del premio.

Per le aziende estratte, il controllo prevede verifiche aggiuntive sul possesso dei requisiti dichiarati dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto, in conformità con quanto previsto dal “Manuale”.

Al termine del controllo *in loco* è prevista la compilazione del relativo verbale da parte del funzionario della Provincia.

### **15. FIDEIUSSIONI**

La polizza fideiussoria è richiesta nei seguenti casi:

- in assenza della competenza e della conoscenza professionale, come indicato al paragrafo 2, lettera B;
- in assenza di 1 ULA, nel caso di insediamento in una impresa o di una società agricola ubicata in zona svantaggiata<sup>4</sup>, come indicato al paragrafo 3, lettera A;
- in assenza di possesso della quota latte necessaria a garantire la produzione, solo in caso di aumento della capacità produttiva;
- in assenza dell’aggiornamento del POA o POAS, in seguito a mutate condizioni di allevamento, aumento dei capi, ecc..

In questi casi o in casistiche non espressamente previste e valutate volta per volta dall’OPR, la polizza fideiussoria è svincolata dall’OPR, o dalla Provincia nel caso di Aiuti di Stato. Al soggetto che ha prestato la garanzia e, per conoscenza, al beneficiario deve essere inviata una comunicazione di svincolo della polizza, previo nulla osta da parte della Provincia responsabile dell’istruttoria.

L’importo della fideiussione è pari al premio concesso, maggiorato del 10%, comprensivo delle spese di escussione a carico dell’OPR, o della Provincia nel caso di Aiuti di Stato, e degli interessi legali eventualmente dovuti.

La durata della garanzia della polizza fideiussoria è indicata al paragrafo 9.3.6 del “Manuale”. Per lo schema di polizza fideiussoria vedere l’allegato 3 del “Manuale”.

### **16. COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DI EROGAZIONE DEL PREMIO**

In seguito agli esiti dei controlli amministrativi e tecnici, la Provincia, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale, comunica al beneficiario l’importo del premio da erogare oppure i motivi per i quali il premio non può essere concesso.

Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento della comunicazione, può presentare alla Provincia memorie scritte al fine del riesame della comunicazione e della ridefinizione del

relativo importo, ai sensi della legge 241/90. Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, la comunicazione assume carattere definitivo, fatte salve le possibilità di ricorso previste dalla legge.

## 17. ELENCHI DI LIQUIDAZIONE

La Provincia, dopo aver definito l'importo erogabile a ciascun beneficiario, predispone in ELEPAG gli elenchi di liquidazione che devono pervenire all'OPR entro le date indicate in tabella.

	Periodo					
	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Termine per la definizione dell'importo erogabile e invio degli elenchi liquidazione all'OPR	13.12.2009	15.03.2010	10.09.2010	31.01.2011	15 marzo 2011	12.09.2011

Le Province comunicano alla Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura gli estremi degli elenchi di liquidazione inviati all'OPR (numero, data, importo e natura pagamenti).

## 18. CONTROLLI EX POST

Si definisce periodo "ex post" quello compreso tra l'erogazione del premio e la conclusione del periodo dell'impegno a rimanere insediato nell'azienda per almeno 5 anni a partire dalla data di liquidazione del premio stesso.

Gli elementi da verificare nel corso dei controlli *ex post* saranno approfonditi in un apposito Manuale Operativo redatto a cura di OPR.

## 19. PRONUNCIA DI DECADENZA DAL PREMIO

La domanda ammessa a finanziamento decade a seguito di:

1. irregolarità (difformità e/o inadempienze) accertate da:
  - Province, o altri soggetti convenzionati con OPR, come ad esempio il Corpo Forestale dello Stato (CFS), nell'ambito dell'attività di controllo: amministrativo, *in loco* o *ex post*;
  - OPR o Sedi Territoriali Regionali (SteR) nell'ambito del controllo a campione sull'operato dalle Province (controllo di secondo livello);
  - Guardia di Finanza e altri organi di polizia giudiziaria nell'ambito delle proprie attività ispettive;
2. rinuncia da parte del beneficiario.

Nel caso di accertamento di irregolarità, la procedura di decadenza totale o parziale dal contributo, prevede l'invio all'interessato del provvedimento di decadenza, cui si allega copia del verbale di controllo, tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Il provvedimento descrive le irregolarità riscontrate, costituisce comunicazione di avvio del procedimento di decadenza e contiene l'invito a fornire controdeduzioni entro e non **oltre 15 giorni dalla data di ricevimento**.

Nel caso in cui non siano presentate controdeduzioni il provvedimento assume carattere definitivo.

Nel caso in cui siano presentate controdeduzioni, il **riesame** dei presupposti della decadenza è da compiersi **entro i 30 giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni** mediante accertamento (ad esempio: verifica documentale, sopralluoghi e/o ispezioni regolarmente verbalizzati ed effettuati in contraddittorio con l'interessato).

Quando il riesame dei presupposti della decadenza riguarda più soggetti delegati coinvolti nel controllo e nello svolgimento dell'iter amministrativo, ad esempio Provincia e CFS, e si renda necessaria l'attività di Commissioni collegiali, tale verifica deve essere compiuta **entro i 60 giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni**.

Entro e non oltre i 15 giorni successivi al termine previsto per il riesame, deve essere inviato all'interessato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento:

- il provvedimento definitivo di decadenza parziale o totale dal contributo nel caso in cui il riesame confermi almeno parzialmente il permanere dei presupposti della decadenza,

oppure

- la comunicazione di accoglimento delle controdeduzioni e la revoca del provvedimento di decadenza.

Nel **caso di rinuncia da parte del beneficiario**, la procedura di decadenza totale dal premio, prevede:

- che nessuna comunicazione debba essere fatta all'interessato, se la rinuncia precede l'erogazione del pagamento. La rinuncia da parte del beneficiario viene acquisita nel fascicolo di domanda;
- che debba essere inviato all'interessato il provvedimento di decadenza totale, se la rinuncia è presentata dopo il pagamento. In questo caso non è necessario inviare la comunicazione con raccomandata AR e il

provvedimento assume carattere definitivo, non essendo prevista la possibilità di presentare controdeduzioni.

Il provvedimento di decadenza generato, dal sistema, contiene i seguenti elementi:

- a. motivazioni del provvedimento;
- b. quantificazione delle eventuali somme indebitamente percepite;
- c. quantificazione degli eventuali interessi giornalieri dovuti. Il calcolo degli interessi sarà effettuato per ogni giorno a partire dalla data di ricevimento del provvedimento e fino alla data di recupero delle somme;
- d. modalità di recupero delle somme, secondo quanto indicato al capitolo 11 del "Manuale" OPR;
- e. procedure per la presentazione del ricorso.

La pronuncia della decadenza dal contributo è competenza delle Province.

## **20. RECESSO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI**

### **20.1 RECESSO DAGLI IMPEGNI (RINUNCIA)**

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

La rinuncia non è ammessa qualora l'autorità competente abbia già informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o *in loco*.

La rinuncia non è ammessa anche nel caso in cui l'autorità competente abbia già comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo *in loco*.

Il recesso comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali, ad esclusione di cause di forza maggiore indicate al punto 12.2 del "Manuale" OPR.

La rinuncia totale deve essere presentata a SIARL tramite una apposita domanda. Una copia cartacea della rinuncia deve essere inoltrata alla Provincia.

### **20.2 TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI O CAMBIO DEL BENEFICIARIO**

Non è consentito né il trasferimento degli impegni né il cambio di beneficiario.

## **21. IMPEGNI**

Gli impegni assunti dal beneficiario sono distinti in essenziali ed accessori e comportano, rispettivamente, la decadenza totale o parziale dai benefici concessi.

La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore, purché le stesse vengano comunicate nei 10 giorni lavorativi successivi al loro verificarsi o dal momento in cui il beneficiario è in grado di comunicarle, come stabilito dal capitolo 12.2 del "Manuale".

### **21.1 IMPEGNI ESSENZIALI**

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dal premio e la restituzione delle somme indebitamente percepite.

Gli impegni essenziali sono:

1. consentire il regolare svolgimento dei controlli *in loco* e/o dei sopralluoghi o "visite *in loco*", con riferimento a quanto stabilito dalla Parte II, Capitolo 24.1 del "Manuale";
2. inviare la copia cartacea della domanda informatizzata entro e non oltre il 20° giorno continuativo successivo alla presentazione della domanda di premio, con riferimento a quanto stabilito dalla Parte II, Capitolo 24.1 del "Manuale";
3. inviare la documentazione mancante al momento della presentazione della domanda di premio o della richiesta di correzione degli errori sanabili successivamente al termine fissato dalla richiesta, ossia 20 giorni, come previsto ai capitoli 15.5.1 e 15.5.2 del "Manuale";
4. fare pervenire la documentazione integrativa richiesta dalla Provincia entro e non oltre il termine fissato dalla stessa, come stabilito dalla Parte II, Capitolo 15.5.3 del "Manuale".
5. rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa agli obblighi previsti dal regime delle quote latte;
6. rimanere insediato nell'azienda per almeno 5 anni a partire dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di ammissione a finanziamento della domanda di premio presentata a valere sulla Misura 112, mantenendo tutte le condizioni previste per l'insediamento stesso;
7. raggiungere gli obiettivi indicati nel Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, entro i cinque anni successivi alla data di adozione della decisione individuale di concedere il premio, ossia dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del provvedimento di ammissione a finanziamento della domanda di premio, fatta salva l'eventuale riconoscimento di cause di forza maggiore indicate al capitolo 12.2 del "Manuale";

8. presentare la domanda di pagamento entro 6 mesi dalla data di pubblicazione dell'ammissione a finanziamento o entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta della Provincia; nel caso di richiesta di liquidazione in assenza del possesso dei requisiti, alla domanda di pagamento deve essere allegata la polizza fideiussoria, come indicato al precedente paragrafo 15;
9. garantire il lavoro ad almeno una ULA entro tre anni dalla data di insediamento, per le aziende situate in zone svantaggiate<sup>4</sup> che al momento della presentazione della domanda possiedono tra 0,5 ed 1 ULA;
10. mantenere le ULA raggiunte a conclusione del programma di investimento sino al completo adempimento degli impegni previsti dal presente paragrafo e dal successivo;
11. provvedere all'adeguamento, dalla data di presentazione della domanda, alle norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori di cui al paragrafo 3, lettera C, di aspetti di particolare rilevanza (impianto elettrico aziendale, protezione di alberi cardanici e prese di forza, scale fisse e portatili, protezione vasconi, fornitura dei DPI, servizi igienici e spogliatoi) documentato da esito negativo a seguito dei controlli effettuati dalle ASL nell'ambito dell'attività ispettiva presso le aziende agricole e segnalato alle Province.

## **21.2 IMPEGNI ACCESSORI**

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal premio e la restituzione delle somme indebitamente percepite.

Di seguito sono elencati gli impegni accessori, con le relative penalità:

1. fare pervenire la copia cartacea della domanda di premio entro il 10° giorno di calendario dall'invio della domanda informatizzata, e comunque con un ritardo compreso tra l'11° ed il 20° giorno successivo a quella informatizzata, con riferimento alla presentazione della domanda e a quanto stabilito dalla Parte II, Capitolo 24.2 del "Manuale".  
Un ritardo superiore al 20° giorno comporta il mancato rispetto dell'impegno essenziale di cui al precedente paragrafo 21.1, punto 12.
2. provvedere all'adeguamento, dalla data di presentazione della domanda, alle norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori di cui al paragrafo 3, lettera C, per aspetti diversi da quelli elencati al paragrafo 21.1 punto 11. Il mancato adeguamento è documentato da esito negativo a seguito dei controlli effettuati dalle ASL nell'ambito dell'attività ispettiva presso le aziende agricole ed è segnalato alle Province.

## **22. RICORSI**

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall'OPR, dagli OD e dalla D.G.A è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate:

### **22.1 CONTESTAZIONI PER MANCATO ACCOGLIMENTO O FINANZIAMENTO DELLA DOMANDA**

Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda l'interessato può proporre azione entro 60 giorni avanti al giudice amministrativo competente per territorio (TAR) nonché ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di decadenza.

### **22.2 CONTESTAZIONI PER PROVVEDIMENTI DI DECADENZA O DI RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO**

Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del premio, emanati a seguito dell'effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire azione proposta avanti il Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di procedura Civile.

## **23. SANZIONI**

L'applicazione di sanzioni amministrative avviene secondo le modalità e con i criteri individuati nel "Manuale" Parte IV.

## **24. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ**

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Al fine di esplicitare l'obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi provenienti dal bilancio comunitario (Reg. CE n. 1995/2006 del Consiglio) l'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 pubblica l'elenco dei beneficiari (con relativo titolo delle operazioni e importi della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni) del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Reg. CE 1974/2006, all. VI).



Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 2 del documento "Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali" approvate con d.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008 e successive modifiche e integrazioni disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura [www.agricoltura.regione.lombardia.it](http://www.agricoltura.regione.lombardia.it) nella sezione dedicata al PSR 2007-2013.

## 25. RIEPILOGO TEMPISTICA

Nella seguente tabella è riportato il crono-programma per il periodo di applicazione della Misura compreso tra il giorno 16 settembre 2008 e il 10 settembre 2010.

	Periodo					
	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Data inizio periodo di presentazione delle domande alla Provincia	16.09.2008	16.01.2009	16.04.2009	11.09.2009	01.02.2010	16.04.2010
Data fine periodo di presentazione delle domande alla Provincia	15.01.2009	15.04.2009	10.09.2009	31.01.2010	15.04.2010	10.09.2010
Termine per invio alla Regione delle graduatorie; entro tali date devono essere concluse le istruttorie, compresi i riesami	13.03.2009	15.06.2009	10.11.2009	31.03.2010	11.06.2010	12.11.2010
Data di pubblicazione dell'atto con cui la Regione ripartisce i fondi alle Province; l'atto rappresenta la comunicazione di ammissione a finanziamento ai richiedenti	15.04.2009	13.07.2009	15.12.2009	4.05.2010	13.07.2010	17.12.2010
Termine per la definizione dell'importo erogabile e invio degli elenchi liquidazione all'OPR	13.12.2009	15.03.2010	10.09.2010	31.01.2011	15.03.2010	12.09.2011

<sup>1</sup> Ai sensi del d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004 e della deliberazione di Giunta Regionale n. 20732 del 16 febbraio 2005, pubblicata sul BURL n. 9 Serie Ordinaria 28 febbraio 2005.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004 e dell'articolo 3 dell'allegato 1 della deliberazione di Giunta Regionale n. 20732 del 16 febbraio 2005, pubblicata sul BURL n. 9 Serie Ordinaria 28 febbraio 2005.

<sup>3</sup> Ai sensi del d.m. del Ministero delle Attività produttive del 23 giugno 2004 e successive modifiche e integrazioni.

<sup>4</sup> L'elenco dei Comuni ricadenti in zona svantaggiata è riportato nell'allegato 12 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Lombardia.

<sup>5</sup> Nell'ambito di applicazione della Misura, sono considerati di nuova introduzione solo i requisiti comunitari inerenti alle seguenti norme:  
a) Direttiva del Consiglio del 12 dicembre 1991 (91/676/CEE) relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

In applicazione della suddetta Direttiva sono stati adottati i seguenti provvedimenti:

- deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 8/3297 dell'11 ottobre 2006 "Nuove aree vulnerabili ai sensi del d.lgs. 152/2006: criteri di designazione e individuazione" (come sostituita dalla deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 8/5868 del 21 novembre 2007);
- deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 8/3439 del 7 novembre 2006 "Adeguamento del programma d'azione della regione Lombardia di cui alla d.g.r. n. 17149/96 per la tutela e risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile, ai sensi del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, art. 92 e del d.m. n. 209 del 7 aprile 2006" (come sostituita dalla deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 8/5868 del 21 novembre 2007);

- deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 8/5868 del 21 novembre 2007 "Integrazione con modifica al programma d'azione per la tutela e risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile (d.lgs. n. 152/2006, art. 92 e d.m. 7 aprile 2006") e adeguamento dei relativi criteri e norme tecniche generali di cui alla d.g.r. n. 6/17149/1996, approvati con deliberazione di Giunta n. 8/5215 del 2 agosto 2007".  
I termini di adeguamento che devono essere rispettati sono quelli stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 8/5868 del 21 novembre 2007;
- b) Direttiva del Consiglio del 24 settembre 1996 (96/61/CE) sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, recepita con Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" e successive modifiche e integrazioni.

<sup>6</sup> Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4 del Regolamento (CE) 1974/2006.

<sup>7</sup> Per il calcolo della quota da possedere a fine investimento, occorre considerare la produzione aziendale media per capo. Questa risulta dal calcolo della media delle produzioni medie per capo realizzate in ciascuna della tre campagne precedenti la presentazione della domanda di finanziamento, moltiplicato per il numero di posti in stalla previsti a fine investimento.


Esempio:

	1° anno	2° anno	3° anno	Media nel triennio precedente
Capi (n.)	100	98	105	101
Produzione (Kg)	950.000	921.200	1.038.200	969.800
Produzione media per capo (kg)				<b>9.602</b>

<sup>8</sup> Nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL) sono stati costituiti l'anagrafe delle imprese agricole ed il fascicolo aziendale, che contengono le informazioni certificate di carattere generale relative alle imprese. A partire da tale sistema è stato sviluppato il modello di domanda informatizzato, direttamente collegato all'anagrafe delle imprese agricole e al fascicolo aziendale, attraverso il quale è possibile compilare e presentare alle Province le domande di finanziamento relative alla Misura 121. La costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale consente la compilazione automatica della parte generale del modello di domanda, alla quale è collegata una scheda di Misura che riporta dati e informazioni specifiche della Misura.

<sup>9</sup> La copia cartacea, sottoscritta dal richiedente, è indispensabile per la costituzione del dossier previsto dal "Manuale".

<sup>10</sup> Ai sensi dell'articolo 4, del Regolamento (CE) 1975/2006.



**Regione Lombardia**

*FEARS – programma di Sviluppo Rurale 2007-2013*

## **ALLEGATO 1**

### **Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola**

#### **Indice**

#### **1) L'impresa e la sua organizzazione**

- a. Anagrafica aziendale e qualifica del richiedente
- b. Organizzazione del lavoro (manodopera aziendale)
- c. Terreni in conduzione, riparto colturale e acqua ad uso irriguo
- d. Descrizione fabbricati
- e. Consistenza zootecnica
- f. Diritti di produzione
- g. Titoli di regime di pagamento unico
- h. Descrizione macchine
- i. Tipologia di prodotti/servizi
- j. Mercato di riferimento e analisi della concorrenza

#### **2) Il Progetto**

- a. Sintesi del progetto e obiettivi perseguiti
- b. Interventi previsti
- c. Descrizione prospettica della produzione e della attività prima e dopo l'intervento
- d. Risorse finanziarie, descrizione degli interventi e piano finanziario del progetto
- e. Fonti di mitigazione del rischio

#### **3) La gestione operativa storica e prospettica**

- a. Stato patrimoniale riclassificato prima e dopo intervento
- b. Fonti di finanziamento
- c. Conto economico riclassificato prima e dopo intervento

#### **4) Parere preventivo sulla sostenibilità finanziaria dell'investimento**

**CAPITOLO 1 – L'IMPRESA E LA SUA ORGANIZZAZIONE****a) Anagrafica aziendale e qualifica del richiedente** (dati da fascicolo aziendale SIARL)

CUAA	PARTITA IVA	NUMERO REA	DT ISCR CCIAA	DT INIZIO	DT FINE
RAGIONE SOCIALE			FORMA GIURIDICA		
INDIRIZZO	TEL/FAX/EMAIL	COMUNE	UTENTE		

## QUALIFICA DEL RICHIEDENTE

- IAP (imprenditore agricolo professionale)  
 IAP sotto condizione  
 Imprenditore agricolo non IAP

Note

**b) Organizzazione del lavoro** (manodopera aziendale) (in grigio dati da fascicolo aziendale SIARL)

TIPO DESCRIZIONE	NOMINATIVO UOMINI TEMPO PIENO	DONNE TEMPO PIENO CF	UOMINI TEMPO PARZIALE M/F	DONNE TEMPO PARZIALE TITOLO DI STUDIO O QUALIFICHE/CORSI	ETÀ	TITOLO DI STUDIO	MANSIONI AZIENDALI	N. ORE ANNUE	QUALIFICA IAP/CD
<b>Totale</b>									

n. U.L.A. totali \_\_\_\_\_ n. U.L.A. calcolate \_\_\_\_\_

Indicare i responsabili della gestione con le rispettive responsabilità

Breve descrizione per evidenziare problemi o punti di forza

**c) Terreni in conduzione** (dati da fascicolo aziendale SIARL)

DESCRIZIONE CONDUZIONE	SAU	ALTRA SUPERFICIE	TOTALE
(1) PROPRIETÀ			
(2) AFFITTO			
(4) ALTRE FORME)			
TOTALE			

**Riparto colturale**

UTILIZZO	SAU	ALTRA SUPERFICIE	TOTALE
<b>TOTALE</b>			

Breve descrizione per evidenziare problemi/o punti di forza, le caratteristiche pedologiche e la giacitura del terreno

**Acqua ad uso irriguo**

Fonti di approvvigionamento:

Sistema irriguo utilizzato:

Breve descrizione per evidenziare problemi e/o punti di forza

**d) Descrizione fabbricati** (dati da fascicolo aziendale SIARL)

DENOMINAZIONE	TIPO FABBRICATO	n. POSTI	SUPERFICIE COPERTA (m <sup>2</sup> )	VOLUME (m <sup>3</sup> )	ANNO DI COSTRUZIONE/RISTRUTTURAZIONE	STATO DI ADEGUATEZZA (*)

(\*) scarso - mediocre – buono

**e) Consistenza zootecnica** (dati da fascicolo aziendale SIARL)**Patrimonio zootecnico**

DESCRIZIONE	n. CAPI	UB

**Allevamenti**

COD. ALLEVAMENTO	Cod. ASL	COMUNE	TOTALE CAPI	UB	SOCC.	DATA INIZIO	DATA FINE	TIPO ALLEVAMENTO

Breve descrizione per evidenziare problemi e/o punti di forza

**f) Diritti di produzione****Quota latte**

MATRICOLA/CODICE	Qta cons. A Kg	Qta cons. B Kg	Q.ta vend. A Kg	Q.ta vend. B Kg	Grasso

**Vitivinicolo**

COD. DIRITTO SIARL	PROV VIDIMAZIONE	NUMERO DIRITTO	TIPO DIRITTO	SUPERFICIE	AREA PRODUTTIVA	IRRIGUO	DATA SCADENZA	DATA FINE

**g) Titoli di regime di pagamento unico** (dati da fascicolo aziendale SIARL)

TIPO TITOLO	Numero Titoli	Quantità	Unità di misura	Valore
Affitto quota latte				
Ritiro			HA	
Ordinari			HA	
Condizioni particolari			HA/UB	
Condizioni particolari soccida			UB	

**h) Descrizione macchine**

**Macchine ed attrezzi** (oltre ai dati recuperabili dalla sezione "Dati UMA" del SIARL aggiungere i dati relativi alle attrezzature escluse)

TARGA	FP	TIPO MACCHINA	MARCA	MODELLO	TELAIO	CARBURANTE	CV	kW	TRAZIONE	ISCRIZIONE	CESSAZIONE

Breve descrizione per evidenziare problemi e/o punti di forza

**i) Tipologia di prodotti/servizi**

Descrizione e caratteristiche dei prodotti/servizi eventualmente già realizzati dall'azienda e collegamenti con i nuovi

**Breve descrizione**

Descrizione e caratteristiche dei nuovi prodotti/servizi che si intendono realizzare e dei bisogni di mercato che si intendono soddisfare

**Breve descrizione**

Elementi ed informazioni utili a comprovare la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive

**Breve descrizione****j) Mercato di riferimento e analisi della concorrenza** (citare le fonti dei dati indicati)

- Caratteristiche del mercato di sbocco
- Identificazione del proprio mercato di riferimento (clienti, territorio, dimensione)

**Breve descrizione**

- Livello di auto approvvigionamento delle materie prime
  - alto (più del 75%)
  - medio (dal 60 al 75%)
  - basso (fino al 60%)
- Mercato di approvvigionamento delle materie prime (descrivere la struttura del mercato delle materie prime, potere contrattuale dei fornitori etc.)
  - locale
  - regionale
  - nazionale
  - internazionale (quale)

**CAPITOLO 2 – IL PROGETTO****a) Sintesi del progetto**

Caratteristiche salienti dell'iniziativa imprenditoriale (descrivere l'iniziativa che si intende realizzare; per le iniziative proposte da imprese già in attività, indicare, ai fini della valutazione economico finanziaria, se l'iniziativa è riferita all'intera impresa oppure ad una parte dell' "area produttiva da valutare", definendone con chiarezza gli aspetti produttivi, organizzativi e logistici)

**Breve descrizione**

Presupposti e motivazioni che ne sono all'origine (indicare le ragioni produttive, commerciali ed economiche)

**Breve descrizione**

**Obiettivi perseguiti** (descrivere quali sono gli effetti produttivi, ambientali, organizzativi ed economici attesi)

- Introduzione nuovi processi produttivi
- Introduzione nuove produzioni
- Riconversione produttiva
- Miglioramento della qualità
- Introduzione di sistemi di qualità
- Risparmio energetico e riduzione dell'impatto ambientale
- Aumento della produttività
- Miglioramento della commercializzazione
- Riduzione/ottimizzazione dei costi di produzione
- Miglioramento condizioni/ambiente di lavoro
- Miglioramento del benessere animale
- Adeguamento normative
- Incremento occupazionale
- Riconversione della produzione bieticola
- Altro (specificare) \_\_\_\_\_

**b) Interventi previsti****Descrizione del progetto in relazione alla tipologia e all'entità dell'intervento****Descrizione del programma di spesa:**

- **spese generali:** delle consulenze, della formazione, delle progettazioni, studi e assimilabili indicarne l'oggetto;
- **del suolo:** indicare le caratteristiche dimensionali e qualitative e l'eventuale necessità di sistemazioni e indagini geognostiche;
- **delle opere murarie:** indicare le principali caratteristiche costruttive e dimensionali, il computo metrico di massima di massima e gli estremi che consentano l'identificazione di ciascuna opera nella planimetria generale prevista tra la documentazione e gli estremi relativi alla eventuale documentazione autorizzativa comunale;
- **dei macchinari, impianti e attrezzature:** fornire l'elenco analitico e indicare le principali caratteristiche costruttive e di prestazioni;
- **dei brevetti:** indicare la compatibilità della relativa spesa con i conti economici previsionali e gli eventuali rapporti finanziari con l'impresa venditrice).

**Accesso alle Misure del PSR 2007-2013**

Misura del PSR	Tipo di intervento	Obiettivi perseguiti	Importo investimento previsto (euro)

**Descrizione di tempi e modi di adesione alle Misure**

--

Adesione al "pacchetto giovani":  si  no

**c) Descrizione prospettica della produzione e delle attività prima e dopo l'intervento****Prima dell'intervento**

Tipo di prodotto	Quantità	Certificazioni qualità del prodotto	Vendita in azienda (*)	Vendita ad altre aziende (*)	Conferimenti a Cooperative (*)	Vendita su mercato locale (*)	Altro

**Dopo l'intervento**

Tipo di prodotto	Quantità	Certificazioni qualità del prodotto	Vendita in azienda (*)	Vendita ad altre aziende (*)	Conferimenti a Cooperative (*)	Vendita su mercato locale (*)	Altro

(\*) Indicare le quantità in termini di valore

**Attività connesse/Diversificazione**

Tipo di attività	Quantità prima dell'intervento	Variazioni previste con l'intervento	Quantità dopo l'intervento
Agriturismo – posti tavola/giorni apertura			
Agriturismo – posti letto/stagione			
Fattoria didattica - giorni di apertura			
Servizi (specificare)			
Produzione energia - kW			
Altro			

**d) Risorse finanziarie, descrizione degli interventi e piano finanziario del progetto**

- Le fonti finanziarie interne (indicare in particolare l'apporto di mezzi propri da parte degli attuali o dei nuovi soci, se ne è previsto l'ingresso) ed esterne, già acquisite o da richiedere, e la capacità di accesso



- Piano finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione dell'investimento proposto (indicare anche il valore degli eventuali contributi attesi a fronte dell'investimento in progetto)
- Elenco completo delle iniziative della stessa impresa, agevolate o da agevolare, temporalmente sovrapposte a quella cui si riferisce la domanda.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI	IMPORTO DEGLI INTERVENTI (€)
<b>Costo complessivo del progetto</b>	

### Piano finanziario del progetto

<b>Costo complessivo del progetto</b>			
<b>di cui - contributo richiesto</b>			
- partecipazione del richiedente			
<b>di cui - fondi propri</b>			
- prestiti da terzi (mutui e fidi bancari)			

suddivisione dei prestiti:

importo		tasso		anni	
importo		tasso		anni	
importo		tasso		anni	

### e) Fonti di mitigazione del rischio

#### Descrizione dei criteri di scelta applicati in considerazione:

- della capacità di reddito e cash flow dell'azienda
- delle garanzie reali o personali disponibili (es. garanzie ipotecarie)
- delle garanzie offerte da terzi (es. fideiussioni, garanzie confidi)
- delle polizze assicurative stipulate

Indicare le condizioni economiche del prestito che si intende richiedere in convenzione con l'istituto di credito, il piano di ammortamento e la rata derivante.

#### Note aggiuntive.

### 3 – LA GESTIONE OPERATIVA STORICA E PROSPETTICA

#### a) STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

STATO PATRIMONIALE alla data del .../.../...			
<b>IMPIEGHI FINANZIARI</b>		<i>ante investimento</i>	<i>post investimento</i>
		<b>(€)</b>	<b>(€)</b>
<b>CAPITALE FISSO</b>	<b>CAPITALE FONDIARIO</b>		
	Terreni		
esclusa abitazione	Fabbricati rurali strumentali		
	Serre (ferro vetro)		
	Piantagioni		
	<b>TOTALE CAPITALE FONDIARIO</b>		
	<b>CAPITALE AGRARIO</b>		
macchine ed attrezzi	Macchinari		
valore della mandria	Capitale bestiame da riproduzione		
	<b>TOTALE CAPITALE AGRARIO</b>		
	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>		
Quote di partecipazione in società	Partecipazioni		
	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		
	Quote latte, diritti PAC, diritti reimpianto, certificati verdi, marchi		
<b>CAPITALE CIRCOLANTE</b>	<b>DISPONIBILITA' FINANZIARIE</b>		
scorte vive e morte (mais, fieno ecc.)	Rimanenze finali		
es. frumento, orzo	Anticipazioni colturali finali		
	<b>TOTALE DISPONIBILITA'</b>		
	<b>LIQUIDITA' DIFFERITE</b>		
esigibili entro 12 mesi (da conferimenti o vendite)	Crediti a breve di conferimento		
esigibili oltre 12 mesi (da conferimenti o vendite)	Crediti a medio termine		
	Crediti verso erario INPS e assimilabili		
	<b>TOTALE LIQUIDITA' DIFFERITE</b>		
	<b>LIQUIDITA' IMMEDIATE</b>		
	Banca c/c		
	Titoli e fondi		
	Cassa		
	Eventuali apporti dei soci		
	<b>TOTALE LIQUIDITA' IMMEDIATE</b>		
<b>ATTIVO PATRIMONIALE</b>	<b>TOTALE ATTIVITA'</b>		

**b) FONTI DI FINANZIAMENTO**

<b>FONTI DI FINANZIAMENTO</b>		<i>ante investimento</i> <b>(€)</b>	<i>post investimento</i> <b>(€)</b>
<b>CAPITALE DI TERZI</b>	<b>PASSIVITA' CORRENTI</b>		
entro 12 mesi es. fidi c/c e cambiali	Debiti a breve termine entro 12 mesi		
debiti vs fornitori	debiti verso Fornitori		
	<b>TOTALE PASSIVITA' CORRENTI</b>		
	PASSIVITA' CONSOLIDATE		
debito residuo	Prestiti chirografari		
debito residuo	Mutui ipotecari		
	<b>FONTI DI TERZI</b>		
	ALTRE PASSIVITA'		
	Debiti v/s erario - INPS e assimilabili		
	Fondo ammortamento		
	T.F.R e altre passività		
	<b>TOTALE ALTRE PASSIVITA'</b>		
	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>		
<b>MEZZI PROPRI</b>	<b>CAPITALE NETTO</b>		
	Riserve		
	<b>UTILE DI ESERCIZIO</b>		
	<b>MEZZI PROPRI TOTALE</b>		
	<b>CAPITALE INVESTITO</b>		

**c) CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO**

<b>CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO</b>	<i>ante investimento (€)</i>	<i>post investimento (€)</i>
+ ricavi di vendita (fatturato) inclusa vendita diretta e compensi da soccida ricavi da attività connesse (agriturismo, manutenzioni, agroenergia, ...)		
+ anticipazioni colturali e rimanenze finali (incluse scorte vive e scorte morte)		
- anticipazioni colturali e rimanenze iniziali (incluse scorte vive e scorte morte)		
<b>= PRODUZIONE LORDA VENDIBILE</b>		
- costi delle materie prime		
- costi da attività connesse		
- spese generali (comprese spese amministrative e contabili)		
- affitti (terreni, diritti di produzione,)		
<b>= VALORE AGGIUNTO (MOL)</b>		
- ammortamenti (macchine e attrezzi)		
- ammortamenti (fabbricati)		
- ammortamenti (piantagioni)		
<b>= PRODOTTO NETTO</b>		
- salari e stipendi		
- oneri sociali (INPS titolari e dipendenti)		
<b>= REDDITO OPERATIVO</b>		
+ ricavi da attività non caratteristiche		
- costi da attività non caratteristiche		
+ proventi straordinari (compresi eventuali rimborsi assicurativi)		
- perdite straordinarie (sopravvenienze passive)		
+ interessi attivi		
- interessi passivi		
- imposte e tasse		
+ ricavi contributivi ciclici (Premi e contributi Agea)		
<b>= REDDITO NETTO (utile di esercizio)</b>		
<b>Cash flow (Reddito netto + ammortamenti)</b>		
altri redditi familiari (es. pensioni, stipendi, ecc.)		
rimborso quota capitale finanziamenti in essere		
prelievi del titolare (remunerazione lavoro familiare)		
<b>Margine netto di liquidità</b>		

Firma del titolare/legale rappresentante  
dell'impresa/società agricola

Data \_\_\_\_\_

**4 – PARERE PREVENTIVO SULLA SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA DELL'INVESTIMENTO***Su carta intestata***REGIONE LOMBARDIA  
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013****PARERE PREVENTIVO  
SULLA SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA DELL'INVESTIMENTO***Il (Confidi operante nel settore agricolo o Istituto Bancario)*

Visto

il Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola compilato ai fini della presentazione della domanda di aiuto ai sensi:

- della Misura 112 con contestuale adesione al "pacchetto giovani" comprendente le Misure 121 e/o 311 del Programma di Sviluppo Rurale 2007 –2013,  
oppure
- delle Misure 121 e/o 311 del Programma di Sviluppo Rurale 2007 –2013,

dalla impresa/società

Ragione sociale \_\_\_\_\_

CUAA \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

Considerata

l'attuale situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della suddetta impresa/società,

ESPRIME


parere preventivo favorevole rispetto alla sostenibilità finanziaria dell'investimento proposto, per il quale l'impresa/società sopra citata intende presentare domanda di aiuto.

timbro e firma

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO 3

*Testo Coordinato**FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013*

**MISURA 121**  
**Ammodernamento delle aziende agricole**

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

## INDICE

1. OBIETTIVO
2. CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA
  - 2.1 CHI NON PUÒ PRESENTARE DOMANDA
3. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO
4. INTERVENTI AMMISSIBILI
  - 4.1 SPESE GENERALI
  - 4.2 DATA DI INIZIO DEGLI INTERVENTI
  - 4.3 INTERVENTI NON AMMISSIBILI
5. LIMITI E DIVIETI
6. TIPOLOGIE DI AIUTO
  - 6.1 A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO
    - A) Contributo in conto capitale
    - B) Contributo in conto interessi
  - 6.2 MASSIMALE DI SPESA
7. PRIORITÀ DI ACCESSO
8. PRIORITÀ D'INTERVENTO
  - 8.1 PRIORITÀ CONNESSA ALL'ACCESSO ALLA PRESENTE MISURA CON IL "PACCHETTO GIOVANI"
9. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO
  - 9.1 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA
  - 9.2 A CHI INOLTARE LA DOMANDA
  - 9.3 COME PRESENTARE LA DOMANDA
  - 9.4 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
  - 9.5 ERRORI SANABILI O PALESI, DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA, DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
    - 9.5.1 Errore sanabile o palese
    - 9.5.2 Documentazione incompleta
    - 9.5.3 Documentazione integrativa
10. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA
  - 10.1 COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELL'ISTRUTTORIA AL RICHIEDENTE
  - 10.2 RICHIESTA DI RIESAME
11. COMPLETAMENTO DELLE ISTRUTTORIE E GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI AIUTO AMMISSIBILI
12. PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO
13. PERIODO DI VALIDITÀ DELLE DOMANDE
14. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
  - 14.1 PROROGHE

15. VARIANTI IN CORSO D'OPERA E MODIFICHE DI DETTAGLIO
    - 15.1 VARIANTI IN CORSO D'OPERA
    - 15.2 VARIANTI NEI LIMITI DEL 10%
    - 15.3 MODIFICHE DI DETTAGLIO
  16. DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'ANTICIPO
  17. DOMANDA DI PAGAMENTO DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)
  18. DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO
    - 18.1 CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI
    - 18.2 DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO NEL CASO DI CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI
  19. CONTROLLO *IN LOCO*
  20. RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO RICHiesto NELLE DOMANDE DI PAGAMENTO
  21. FIDEIUSSIONI
  22. COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO (ANTICIPO, SAL O SALDO)
  23. ELENCHI DI LIQUIDAZIONE
  24. CONTROLLI *EX POST*
  25. PRONUNCIA DI DECADENZA DAL CONTRIBUTO
  26. RECESSO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI
    - 26.1 RECESSO DAGLI IMPEGNI (Rinuncia)
    - 26.2 TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI O CAMBIO DEL BENEFICIARIO
  27. IMPEGNI
    - 27.1 IMPEGNI ESSENZIALI
    - 27.2 IMPEGNI ACCESSORI
  28. RICORSI
    - 28.1 CONTESTAZIONI PER MANCATO ACCOGLIMENTO O FINANZIAMENTO DELLA DOMANDA
    - 28.2 CONTESTAZIONI PER PROVVEDIMENTI DI DECADENZA O DI RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO
  29. SANZIONI
  30. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ
  31. RIEPILOGO TEMPISTICA
- Allegato 1 – NUOVE MACCHINE E ATTREZZATURE AMMISSIBILI
- Allegato 2 – ELENCO PREZZI
- OPERAZIONI PRELIMINARI
  - OPERAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEL TERRENO
  - FORNITURA DELLE PIANTINE
  - OPERAZIONI PER LA MESSA A DIMORA
  - PACCIAMATURE
  - PROTEZIONI INDIVIDUALI PER LE PIANTINE E TUTORI
  - OPERAZIONI ACCESSORIE

## 1. OBIETTIVO

La Misura si pone l'obiettivo di promuovere l'innovazione di processo e di prodotto e la riconversione produttiva delle aziende agricole.

## 2. CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

Possono presentare domanda le imprese e le società che possiedono i seguenti requisiti:

### A. impresa individuale:

- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "Imprenditori agricoli" o sezione "coltivatori diretti");
- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP)<sup>1</sup> oppure sia imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

### B. società agricola<sup>2</sup>:

- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "imprese agricole");
- in possesso della qualifica di IAP oppure sia imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

### C. società cooperativa<sup>3</sup>:

- titolare di partita IVA;
- iscritta all'albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli propri o conferiti dai soci e/o di allevamento;
- in possesso della qualifica di IAP oppure sia imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

### D. impresa associata:

le imprese agricole, costituite nelle forme indicate alle lettere A, B e C, possono associarsi tra loro per realizzare un investimento in comune.

L'impresa associata deve essere:

- legalmente costituita;
- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio - sezione speciale "Imprese agricole" o sezione "coltivatori diretti" oppure all'Albo delle società cooperative di lavoro agricolo e/o di conferimento di prodotti agricoli e di allevamento.

L'impresa associata deve conservare la propria identità giuridico-fiscale ed ha l'obbligo di mantenere il vincolo associativo sino al completo adempimento degli impegni indicati ai successivi paragrafi 27.1 e 27.2. Le fatture relative agli interventi previsti dal programma di investimento devono essere intestate all'impresa associata.

### 2.1 CHI NON PUÒ PRESENTARE DOMANDA

- Gli imprenditori agricoli che beneficino del sostegno al prepensionamento;
- le persone, fisiche o giuridiche, considerate non affidabili<sup>4</sup> ai sensi di quanto stabilito nel "Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni" redatto dall'Organismo Pagatore Regionale (OPR);
- i soggetti riconosciuti "ex bieticoltori", sulla base di quanto definito dal "Programma Nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero". Tali soggetti possono presentare domanda di contributo esclusivamente a valere sul Piano regionale bieticolo. L'esclusione permane sino all'esaurimento delle risorse disponibili in applicazione del Piano regionale bieticolo. Si definisce "ex bieticoltore" colui che ha dovuto ridurre o abbandonare la produzione bieticola nell'anno 2006 rispetto al triennio 2003-2004-2005.

## 3. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO

Le imprese e le società di cui al paragrafo 2, al momento della presentazione della domanda devono:

- presentare un Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, compilato secondo il modello allegato alla Misura 112, che comprenda almeno:
  - la situazione iniziale dell'azienda agricola;
  - gli elementi cardine specifici e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività dell'azienda agricola;
  - le modalità previste per la copertura finanziaria degli investimenti;
  - un parere preventivo positivo inerente alla sostenibilità finanziaria dell'investimento, espresso da un Confidi operante nel settore agricolo o da un Istituto bancario.



Nel caso di impresa agricola associata, per aderire alla Misura, ciascuna delle singole aziende associande deve presentare un Piano aziendale che indichi tale legame e inserisca gli interventi realizzati nel processo di sviluppo di ciascuna azienda. Il piano aziendale presentato dalla singola azienda associanda, deve evidenziare il miglioramento del rendimento globale di ognuna delle aziende.

Il Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola è oggetto di valutazione secondo i parametri indicati nel successivo paragrafo 8 e concorre a definire la posizione in graduatoria della domanda di contributo.

Qualora il beneficiario della presente Misura, in assenza di cause di forza maggiore, tra quelle riportate nel paragrafo 12.2 del "Manuale delle Procedure e dei Controlli e delle Sanzioni" dell'OPR ("Manuale"), risulti inadempiente alle disposizioni del Piano aziendale, si provvede alla revoca dei benefici concessi e al recupero del contributo eventualmente già liquidato;

- B. garantire il rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione<sup>5</sup> ai sensi dell'art. 26 paragrafo 1, secondo comma, del Regolamento (CE) 1698/2005, entro 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante nei confronti dell'azienda del richiedente, nel caso di investimenti relativi all'ammodernamento delle aziende agricole finalizzati al rispetto di tali requisiti.

Se gli investimenti sono realizzati da giovani agricoltori beneficiari del premio di primo insediamento di cui alla Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori" e sono finalizzati al rispetto dei requisiti comunitari esistenti, tali requisiti devono essere soddisfatti entro 36 mesi dalla data di primo insediamento, ossia dalla data della prima movimentazione della Partita Iva.

In particolare, per quanto attiene ai requisiti comunitari inerenti alla Direttiva del Consiglio del 12.12.1991 (91/676/CEE) relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, devono essere rispettati i termini di adeguamento stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 8/5868 del 21 novembre 2007;

- C. garantire il rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori dalla data di presentazione della domanda (igiene e sicurezza: d.lgs. 81/2008; fitofarmaci: d.lgs. 194/95, d.P.R. 290/01; macchine, impianti e attrezzature d.P.R. 459/96) e successive modifiche e integrazioni.

Qualora il Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola preveda interventi di ristrutturazione o nuova costruzione di fabbricati, il richiedente si impegna ad adottare le indicazioni contenute nelle "Linee guida integrate in edilizia rurale e zootecnia" approvate con Decreto Direzione Generale Sanità n. 5368 del 29 maggio 2009, disponibile all'indirizzo Internet <http://www.agriprel.it/Repository/deposito/lq01/>; si impegna altresì a garantire il rispetto del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

La verifica del rispetto delle norme, per quanto di competenza, spetta ai Dipartimenti di prevenzione delle ASL;

- D. garantire il lavoro ad almeno 1 Unità Lavoro Anno (ULA), pari a 1.800 ore/anno, calcolate con le modalità stabilite dal Decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 15339 del 6.12.2007. Nel caso di aziende ubicate in zona svantaggiata<sup>6</sup> è sufficiente garantire il lavoro ad 0,5 ULA, purché al termine dell'investimento si arrivi almeno ad 1 ULA.

Le ULA raggiunte a conclusione del programma di investimento devono essere mantenute sino al completo adempimento degli impegni previsti ai paragrafi 27.1 e 27.2 del presente provvedimento;

- E. dichiarare, se ricorre il caso, di avere richiesto per gli interventi previsti dalla presente Misura, il finanziamento anche con altre "fonti di aiuto" diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, specificando quali;

- F. essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto.

I soggetti richiedenti che risultano essere primi acquirenti devono avere rispettato gli obblighi previsti dal regime delle quote latte.

L'esistenza di procedimenti in corso connessi all'applicazione del regime delle quote latte comporta la sospensione dell'erogazione dei contributi.

La verifica del rispetto degli obblighi connessi con il regime delle quote latte spetta alla Province;

- G. essere in possesso del permesso di costruire o in alternativa, laddove ne ricorrano le condizioni ai sensi della legge regionale n. 12 dell'11 marzo 2005 e successive modifiche e integrazioni, Titolo III, articolo 62, della Denuncia di Inizio Attività (DIA) assentita per le opere per le quali è richiesto il contributo ai sensi della presente Misura.

#### 4. INTERVENTI AMMISSIBILI

La Misura si attua su tutto il territorio regionale e sono ammessi, soltanto se relativi ai prodotti compresi nell'Allegato I previsto dall'articolo 32 del Trattato dell'Unione Europea, i seguenti interventi:

- A. opere di miglioramento fondiario di natura straordinaria quali costruzione, ristrutturazione o risanamento conservativo<sup>7</sup> di fabbricati rurali al servizio dell'azienda agricola, ad eccezione degli edifici destinati ad abitazione e degli uffici;
- B. impianti e/o ristrutturazioni di colture arboree, arbustive specializzate e perenni, ad esclusione dei nuovi impianti e dei reimpianti di vite e di olivo;
- C. realizzazione e/o ristrutturazione degli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti aziendali, a condizione che almeno i 2/3 della materia prima lavorata siano di provenienza aziendale. Per le cooperative, i prodotti conferiti dai soci sono considerati di provenienza aziendale;
- D. introduzione di sistemi di qualità ai sensi delle norme ISO, EMAS ed GlobalGap<sup>8</sup>;
- E. ristrutturazione degli impianti irrigui e trasformazione della tecnica irrigua finalizzati alla riduzione dei consumi idrici aziendali di almeno il 30%.

Nel caso di aziende situate in comprensori di bonifica e di riordino irriguo, la domanda di contributo può riguardare:

1. sistemazioni idrauliche delle reti aziendali;
  2. interventi materiali per l'aumento dell'efficienza dei metodi irrigui;
  3. investimenti per l'applicazione del bilancio idrico colturale;
- F. introduzione in azienda dell'impiego di fonti energetiche rinnovabili, ad esempio energia solare, biogas, oli vegetali, caldaie a legna, piccoli salti idraulici, con l'esclusione degli impianti fotovoltaici. Le potenzialità produttive degli impianti per la produzione di energia rinnovabile devono essere proporzionate al fabbisogno energetico aziendale. La biomassa utilizzata per il funzionamento degli impianti deve provenire, in prevalenza, da aziende agricole e l'energia prodotta deve essere utilizzata, in prevalenza, nel ciclo produttivo dell'azienda. In ogni caso, la dimensione produttiva non può superare 1 MW;
- G. realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico, ad esempio interventi di coibentazione, installazione di pompe di calore;
- H. introduzione di nuovi requisiti o, nel caso di primo insediamento di giovani agricoltori sovvenzionati ai sensi della Misura 112 - "Insediamento di Giovani Agricoltori", di requisiti comunitari esistenti e applicabili all'investimento interessato, così come indicato al paragrafo 9 della scheda della Misura 112 e al paragrafo 11 della scheda della presente Misura;
- I. acquisto e/o realizzazione di impianti mobili, semi mobili e fissi per la produzione, conservazione, trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici. Sono da intendersi dotazioni fisse anche le dotazioni installate in modo permanente e difficilmente spostabili;
- J. acquisto di nuove macchine e attrezzature così come definite dal d.m. del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 454 del 14.12.2001, articolo 1, paragrafi 2 e 3, per l'ammodernamento del parco macchine, limitatamente a quanto riportato nell'allegato 1 della presente Misura;
- K. acquisto di dotazioni fisse per la conservazione e la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici;
- L. realizzazione di nuove serre (serre fisse, serre mobili, tunnel e relativi impianti) con caratteristiche innovative dal punto di vista delle tecnologie adottate e finalizzate al risparmio energetico e idrico;
- M. adeguamento impiantistico, igienico sanitario e per la sicurezza dei lavoratori, di livello superiore a quello definito dalle norme vigenti, come ad esempio lo smaltimento dell'amianto;
- N. acquisto di nuove apparecchiature e strumentazioni informatiche direttamente connesse agli interventi ammissibili ai sensi del presente paragrafo;
- O. lavori in economia, limitatamente ai lavori di carattere agronomico e forestale, eseguiti direttamente dagli imprenditori agricoli e forestali e/o da loro familiari e rendicontati senza presentazione di fatture ma sulla base di prezzi unitari standard, riportati nell'allegato 2 della presente Misura, relativi a impianti e/o ristrutturazioni di colture arboree, arbustive specializzate e perenni, diverse da vite e di olivo.
- I lavori in economia possono essere:
- ammessi, se chiaramente identificabili nel preventivo di spesa, per un importo massimo ammissibile di € 40.000;
  - rendicontati, se presenti fra le voci di costo dell'elenco prezzi riportato nell'allegato 2 della presente Misura.
- L'importo dei lavori in economia non deve superare, sul totale delle spese ammissibili ad operazione ultimata, la quota di partecipazione privata a carico del richiedente.
- P. acquisto e/o realizzazione di impianti aziendali mobili, semi mobili e fissi al servizio della singola azienda agricola, che abbiano ad oggetto la trasformazione e la valorizzazione degli effluenti di allevamento, da soli o addizionati con biomasse, residui e sottoprodotti ottenuti in prevalenza nell'azienda medesima. Pertanto, ai fini della valorizzazione energetica e dell'utilizzazione agronomica in impianti aziendali o interaziendali degli effluenti di allevamento, le biomasse sottoposte a digestione anaerobica o ad altri processi e che possono essere addizionate agli effluenti di allevamento, sono le seguenti:

- a) residui delle coltivazioni, come paglie, stocchi, collietti di barbabietola, residui della potatura e residui delle imprese agricole di cui al comma 7a e 7c dell'articolo 101 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, che trasformano o valorizzano le proprie produzioni vegetali;
  - b) residui delle trasformazioni o valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall'industria agro-alimentare conferiti all'impianto di trattamento non soggetti al campo di applicazione della parte IV del d.lgs. 152/2006, se utilizzati in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore o biogas;
  - c) sottoprodotti d'origine animale non destinati al consumo umano, che sono residui delle trasformazioni o valorizzazioni effettuate dall'agroindustria, o dalle imprese agricole di cui al comma 7b dell'articolo 101 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 che trasformano o valorizzano le proprie produzioni animali, purché siano rispettate, nella fase di conferimento e di gestione dell'impianto di trattamento, le condizioni di cui alla lettera p), comma 1 dell'articolo 183 del d.lgs. 152 modificato dal d.lgs. n. 4/2008 e la disciplina del Reg. CE n. 1774/2002;
  - d) prodotti agricoli d'origine vegetale, come mais e sorgo insilati, siloerba, ecc prodotti ad esclusivo fine di conferimento ad un impianto di trattamento per ricavarne energia;
- Q. realizzazione di coperture delle vasche di stoccaggio degli effluenti di allevamento, finalizzate al contenimento dei volumi degli effluenti e delle emissioni azotate e di carbonio e alla prevenzione della formazione e dispersione in atmosfera di particolati fini, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 18 della legge regionale 11.12.2006, n. 24;
- R. acquisto di nuovi autonegozi adibiti esclusivamente alla commercializzazione dei prodotti aziendali su aree pubbliche, a condizione che almeno i 2/3 dei prodotti commercializzati siano di provenienza aziendale; per le cooperative, i prodotti conferiti dai soci sono considerati di provenienza aziendale.

#### 4.1 SPESE GENERALI

Le spese generali sono riconosciute fino ad un massimo, calcolato in percentuale sull'importo dei lavori al netto dell'IVA, del:

- a) 10% nel caso di interventi inerenti alle opere;
- b) 5% nel caso di interventi inerenti agli impianti e alle dotazioni fisse.

Le spese generali comprendono:

1. i costi di redazione del Piano aziendale;
2. la progettazione degli interventi proposti;
3. la direzione dei lavori e la gestione del cantiere;
4. la certificazione dei sistemi di qualità di cui alla lettera D del precedente paragrafo;
5. le spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR fino ad un importo massimo di € 200;
6. spese per la costituzione di polizze fideiussorie.

Le spese generali devono essere rendicontate con fatture relative a beni e servizi connessi agli interventi oggetto di finanziamento.

#### 4.2 DATA DI INIZIO DEGLI INTERVENTI

**Gli interventi devono essere sostenuti dopo la data di presentazione della domanda.**

I beneficiari, tuttavia, possono iniziare i lavori e/o acquistare le dotazioni anche prima della pubblicazione dell'ammissione a finanziamento della domanda di contributo. In tal caso l'amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del beneficiario qualora la domanda non sia totalmente o parzialmente finanziata. Le date di avvio cui far riferimento sono:

- per la realizzazione di **opere**, la data di inizio lavori comunicata dal Direttore dei Lavori al Comune;
- per l'acquisto delle **dotazioni e degli impianti**, la data delle fatture d'acquisto.

#### 4.3 INTERVENTI NON AMMISSIBILI

Sono escluse dal finanziamento le spese per i seguenti interventi:

- A. acquisto terreni;
- B. acquisto fabbricati;
- C. sostituzione di impianti arborei specializzati a fine ciclo;
- D. impianto e reimpianto di vigneti ed ogni altro investimento realizzabile con il sostegno delle Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM);

- E. gli investimenti che possono essere attuati dai beneficiari soci di Organizzazioni dei Produttori, riconosciute ai sensi del Regolamento (CE) 2200/1996, nell'ambito dei Programmi Operativi. In particolare: riconversioni varietali orticole e frutticole, queste ultime limitatamente ad impianti già esistenti; personale al servizio dell'O.P. per il programma operativo, attività commerciale, assistenza tecnica, lotta integrata; materiali e parti di impianti mobili per irrigazione e fertirrigazione (es. manichette); materiali di copertura per colture e serre (teli, materiali pacciamanti, reti ombreggianti); operazioni colturali (cimature, diradamenti, ecc.); macchinari specifici per operazioni colturali (es. trapiantatrice per insalata, raccogliatrice automatica per pomodoro); impianti relativi alla lavorazione dei prodotti; spese per assistenza tecnica e materiali per applicazione disciplinari lotta integrata; hardware e software relativi a impianti e macchinari già esistenti;
- F. acquisto di diritti di produzione agricola, animali, piante annuali e spese per loro messa a dimora, spese per coltivazioni non permanenti;
- G. realizzazione di interventi per l'espansione della rete irrigua esistente, ossia per l'aumento della superficie irrigabile;
- H. acquisto di impianti, macchine ed attrezzature usate;
- I. acquisto di apparecchiature e strumentazioni informatiche usate o non direttamente connesse agli interventi di cui al precedente paragrafo 4;
- J. opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale n. 12 dell'11 marzo 2005 e sue successive modifiche e integrazioni;
- K. realizzazione di interventi immateriali non collegati a investimenti materiali;
- L. investimenti di semplice sostituzione, ossia investimenti finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione quelli che comportino un risparmio energetico o la protezione dell'ambiente. Non sono altresì considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda con almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del nuovo fabbricato.

## 5. LIMITI E DIVIETI

Il richiedente può chiedere che gli interventi previsti dalla Misura 121 siano finanziati anche con altre "fonti di aiuto" diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, presentando domande di finanziamento anche per bandi previsti da altre "fonti di aiuto".

Tuttavia, gli aiuti non sono cumulabili con altre fonti di finanziamento e pertanto, in caso di ammissione a finanziamento di due o più domande, il richiedente deve optare per una di esse e rinunciare formalmente alle altre. Copia della comunicazione di rinuncia deve essere inviata anche all'Amministrazione che ha ammesso la domanda a finanziamento.

Per i comparti indicati nella successiva tabella 1, gli interventi sono ammissibili solo nel rispetto dei limiti e dei divieti in essa riportati. Gli interventi proposti devono essere riconducibili a una delle categorie di intervento ammissibile, tra quelle indicate nella stessa tabella 1.

Per i comparti non indicati nella tabella 1, invece, sono ammissibili tutti gli interventi senza limitazioni, ferme restando le esclusioni di cui al precedente paragrafo 4.3.

In caso di applicazione della presente Misura nell'ambito dei Piani di Sviluppo Locale (PSL), predisposti ed attuati dai Gruppi di Azione Locale (GAL) secondo l'Asse 4 "Attuazione dell'approccio LEADER" e limitatamente ai territori di competenza, l'applicazione della Misura può essere soggetta ad ulteriori condizioni e limiti espressi dal GAL in coerenza con gli obiettivi del proprio PSL.

**Tabella 1**

Comparto	Categoria di interventi ammissibili	Limiti e divieti
<b>BOVINO DA CARNE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Interventi relativi alla linea vacca-vitello</li> <li>○ miglioramento della qualità, della protezione dell'ambiente, dell'igiene e del benessere degli animali, delle condizioni di sicurezza e di lavoro</li> <li>○ contenimento dei costi di produzione</li> <li>○ risparmio energetico</li> <li>○ incremento dei livelli di biosicurezza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Non aumentare la capacità produttiva attraverso l'aumento del numero dei posti in stalla. Tale condizione non vale per le produzioni biologiche realizzate da aziende iscritte al relativo elenco regionale e per la linea vacca-vitello</li> <li>○ in caso di costruzione di nuove stalle e contestuale dismissione delle esistenti, deve essere dimostrato il cambio di destinazione d'uso delle stalle esistenti</li> <li>○ per valutare la capacità produttiva aziendale, si evidenzia che un bovino adulto corrisponde a 3 vitelli</li> </ul>

Comparto	Categoria di interventi ammissibili	Limiti e divieti
<b>SUINO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ miglioramento della qualità, della protezione dell'ambiente, dell'igiene e del benessere degli animali, delle condizioni di sicurezza e di lavoro</li> <li>○ risparmio energetico</li> <li>○ incremento dei livelli di biosicurezza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ non aumentare la capacità produttiva attraverso l'aumento del numero dei posti in porcaia. Tale condizione non vale per le produzioni biologiche realizzate da aziende iscritte al relativo elenco regionale</li> <li>○ in caso di costruzione di nuove porcaie e contestuale dismissione delle esistenti, deve essere dimostrato il cambio di destinazione d'uso delle porcaie esistenti per valutare la capacità produttiva aziendale, si evidenzia che una scrofa corrisponde a 6,5 suini all'ingrasso</li> </ul>
<b>AVICOLO DA CARNE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ miglioramento della qualità, della protezione dell'ambiente, dell'igiene e del benessere degli animali, delle condizioni di sicurezza e di lavoro</li> <li>○ contenimento dei costi di produzione</li> <li>○ risparmio energetico</li> <li>○ incremento dei livelli di biosicurezza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ per gli allevamenti di polli, non aumentare la capacità produttiva attraverso l'aumento del numero dei posti in allevamento. Tale condizione non vale per le produzioni biologiche realizzate da aziende iscritte al relativo elenco regionale</li> <li>○ in caso di costruzione di nuovi fabbricati per l'allevamento e contestuale dismissione degli esistenti, deve essere dimostrato il cambio di destinazione d'uso dei fabbricati esistenti</li> </ul>
<b>BOVINO DA LATTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ miglioramento della qualità, della protezione dell'ambiente, dell'igiene e del benessere degli animali, delle condizioni di sicurezza e di lavoro</li> <li>○ contenimento dei costi di produzione</li> <li>○ risparmio energetico,</li> <li>○ adeguamento degli impianti alle norme sanitarie</li> <li>○ incremento dei livelli di biosicurezza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ non aumentare la capacità produttiva, attraverso l'aumento del numero dei posti in stalla. In deroga a quanto sopra, sono ammissibili gli investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva solo nel caso in cui il richiedente si impegni a garantire il possesso delle quote di produzione di latte<sup>9</sup>.</li> <li>○ nel caso in cui al momento della richiesta di liquidazione, ossia anticipo, stato di avanzamento lavori (SAL), saldo, il beneficiario non sia ancora in grado di garantire il possesso delle quote di produzione di latte sufficienti per la propria azienda, il contributo può essere erogato solo in presenza di polizza fideiussoria accesa a garanzia dell'impegno assunto. L'impegno deve essere inderogabilmente rispettato, pena la decadenza totale del contributo, entro e non oltre il 15.12. successivo alla richiesta del saldo del contributo. È possibile, per motivate necessità richiedere all'OPR un'unica proroga di un anno della durata della fideiussione al termine della quale si dovranno possedere le quote necessarie a garantire la produzione della propria azienda</li> </ul>
<b>EQUINO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ allevamento di equini per la produzione di carne e di equini da riproduzione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ nel caso di allevamento di equini da riproduzione, sono ammissibili gli investimenti limitatamente alle fattrici e ai puledri fino alla doma o fino al compimento del terzo anno di età</li> </ul>
<b>UOVA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ miglioramento della qualità, della protezione dell'ambiente, dell'igiene e del benessere degli animali, delle condizioni di sicurezza e di lavoro</li> <li>○ contenimento dei costi di produzione</li> <li>○ risparmio energetico</li> <li>○ adeguamento delle misure di biosicurezza aziendale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ non aumentare la capacità produttiva aziendale preesistente attraverso l'aumento del numero dei posti in allevamento. Tale condizione non vale per le produzioni biologiche realizzate da aziende iscritte al relativo elenco regionale</li> </ul>
<b>MIELE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ investimenti relativi al laboratorio di smielatura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ sono esclusi investimenti che prevedono l'acquisto di arnie, strumenti per l'attività nomadistica e relative macchine per la movimentazione, finanziabili ai sensi del Reg. (CE) 797/04</li> </ul>
<b>VITIVINICOLO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ vinificazione, elaborazione, imbottigliamento e commercializzazione, solo se relativi a uve e vini di qualità (V.Q.P.R.D. e I.G.T.) che rispettino i disciplinari di produzione delle zone interessate</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ le uve e i vini di qualità (V.Q.P.R.D. e I.G.T.) oggetto dell'investimento devono costituire almeno l'85% del prodotto aziendale finale. Il contributo concesso è commisurato alla percentuale di prodotto di qualità rispetto al prodotto totale.</li> <li>○ sono esclusi gli investimenti finanziabili ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2007 relativi a nuovi impianti, reimpianti, riconversione e ristrutturazione di vigneti e tutte le Misure previste dall'Organizzazione Comune di Mercato del settore vitivinicolo</li> </ul>

Comparto	Categoria di interventi ammissibili	Limiti e divieti
<b>ORTOFRUTTA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ tutti gli investimenti per i beneficiari non soci di Organizzazioni dei Produttori<sup>10</sup> riconosciute ai sensi del Regolamento (CE) 2200/1996;</li> <li>○ per i beneficiari soci di Organizzazioni dei Produttori: nuovi impianti frutticoli; strutture relative a attività di produzione, trasformazione, lavorazione e conservazione; impianti relativi alla trasformazione e conservazione; impianti antigrandine e antibrina; impianti fissi per irrigazione e fertirrigazione; serre e strutture fisse per la coltivazione in condizioni protette; hardware e software connessi a nuovi macchinari e impianti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ non deve essere aumentata la capacità produttiva dei prodotti che beneficiano dell'indennità comunitaria di ritiro<sup>11</sup>: albicocche, angurie, arance, cavolfiori, clementine, limoni, mandarini, melanzane, mele, meloni, nettarine, pere, pesche, pomodori, satsuma, uve da tavola. Tale condizione non vale per i prodotti DOP e IGP e per le produzioni biologiche realizzate da aziende iscritte al relativo elenco regionale.</li> <li>○ sono esclusi gli investimenti che possono essere attuati dai beneficiari soci di Organizzazioni dei Produttori, nell'ambito dei Programmi Operativi. In particolare: riconversioni varietali orticole e frutticole, queste ultime limitatamente ad impianti già esistenti; personale al servizio dell'O.P. per il programma operativo, attività commerciale, assistenza tecnica, lotta integrata; materiali e parti di impianti mobili per irrigazione e fertirrigazione (es. manichette); materiali di copertura per colture e serre (teli, materiali pacciamanti, reti ombreggianti); operazioni colturali (cimature, diradamenti, ecc.); macchinari specifici per operazioni colturali (es. trapiantatrice per insalata, raccogliatrice automatica per pomodoro); impianti relativi alla lavorazione dei prodotti; spese per assistenza tecnica e materiali per applicazione disciplinari lotta integrata; hardware e software relativi a impianti e macchinari già esistenti</li> </ul>
<b>CEREALI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ miglioramento della qualità</li> <li>○ riconversione varietale, compresa quella biologica</li> <li>○ protezione dell'ambiente</li> <li>○ contenimento dei costi di produzione</li> <li>○ risparmio energetico</li> <li>○ miglioramento delle condizioni di sicurezza e di lavoro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ non deve essere aumentata la capacità produttiva aziendale preesistente. Tale condizione non vale per le produzioni biologiche realizzate da aziende iscritte al relativo elenco regionale</li> </ul>
<b>COMPARTO BIETICOLO SACCARIFERO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ tutti gli investimenti nell'ambito di quelli indicati al paragrafo 4 "Interventi ammissibili"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ sono esclusi gli investimenti realizzati da soggetti riconosciuti "ex bieticoltori", sulla base di quanto definito dal "Programma Nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero".</li> <li>○ I soggetti riconosciuti "ex bieticoltori" possono presentare domanda di contributo esclusivamente a valere sul Piano regionale bieticolo. L'esclusione permane sino all'esaurimento delle risorse disponibili in applicazione del Piano regionale bieticolo.</li> <li>○ si definisce "ex bieticoltore" colui che ha dovuto ridurre o abbandonare la produzione bieticola nell'anno 2006 rispetto al triennio 2003-2004-2005</li> </ul>
<b>OLIO DI OLIVA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ miglioramento della qualità</li> <li>○ riconversione varietale</li> <li>○ protezione dell'ambiente</li> <li>○ contenimento dei costi di produzione</li> <li>○ risparmio energetico</li> <li>○ miglioramento delle condizioni di sicurezza e di lavoro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ sono esclusi investimenti che prevedono un incremento della capacità produttiva per ciò che riguarda l'impianto o il reimpianto di nuovi oliveti, con l'eccezione degli impianti relativi a produzioni biologiche realizzate da aziende iscritte al relativo elenco regionale</li> </ul>
<b>FLORO-VIVAISMO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ miglioramento della qualità, della protezione dell'ambiente, delle condizioni di sicurezza e di lavoro</li> <li>○ contenimento dei costi di produzione</li> <li>○ risparmio energetico</li> <li>○ le avanserre solo se fanno parte della struttura produttiva finanziata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ sono escluse nuove serre, ad eccezione di quelle ad alta innovazione tecnologica per il risparmio energetico e la riduzione dei consumi idrici.</li> <li>○ sono escluse strutture e attrezzature destinate alla vendita al dettaglio di prodotti non aziendali, ossia garden center, avanserre e similari</li> </ul>

Comparto	Categoria di interventi ammissibili	Limiti e divieti
<b>ENERGETICO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ tutti gli investimenti nell'ambito di quelli indicati al paragrafo 4 "Interventi ammissibili"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ sono esclusi gli investimenti che prevedono l'utilizzo di scarti e/o rifiuti di origine non prevalentemente agricola, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2, dell'articolo 185 "Limiti al campo di applicazione", del decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008 (pubblicato sulla GU n. 24 del 29 gennaio 2008), che considera sottoprodotti: materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas</li> </ul>

## 6. TIPOLOGIE DI AIUTO

L'aiuto può essere concesso secondo le seguenti tipologie:

- **contributo in conto capitale:** è possibile richiedere una erogazione in base all'anticipo, previa garanzia fideiussoria, o allo stato di avanzamento del progetto, e un saldo finale;
- **contributo in conto interessi sui finanziamenti concessi:** gli interventi sono calcolati in equivalente sovvenzione lorda con abbuono di interessi su mutui concessi da Istituti di credito.

Possono scegliere tra le due tipologie di aiuto, conto capitale o conto interessi, i richiedenti che:

- sono Enti Pubblici;
- hanno i requisiti di giovane agricoltore<sup>12</sup>;
- non hanno i requisiti di giovane agricoltore<sup>12</sup> e propongono un programma di investimento che, in termini di spesa riconosciuta ammissibile in sede di istruttoria della domanda di contributo, risulti inferiore a € 400.000;
- non hanno i requisiti di giovane agricoltore<sup>12</sup> e conducono un'impresa o una società ubicata in zona svantaggiata montana.

Per tutti gli altri richiedenti il contributo è erogato solo in conto interessi.

### 6.1 A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO

#### A) Contributo in conto capitale

L'ammontare massimo del contributo, espresso in percentuale della spesa ammessa, è il seguente:

Tipo di impresa o di società richiedente	Ubicazione dell'impresa o della società richiedente	
	Zone non svantaggiate	Zone svantaggiate montane
Condotta da agricoltore non giovane	35%	45%
Condotta da giovane agricoltore <sup>12</sup>	40%	50%

#### B) Contributo in conto interessi

È concesso l'abbuono degli interessi sul mutuo stipulato con gli Istituti di credito convenzionati.

L'importo del contributo viene liquidato dall'OPR all'Istituto finanziario intermediario previa stipula di apposita convenzione.

Il contributo viene erogato mediante un abbattimento di **cinque punti** percentuale del tasso fisso di riferimento utilizzato per il calcolo degli interessi.

Il tasso da applicare per la stipula del mutuo è identificato nel IRS (Interest Rate Swap – tasso di riferimento per i mutui a tasso fisso) in vigore alla stipula del contratto di mutuo, eventualmente maggiorato di un'aliquota (spread) stabilita nella contrattazione tra l'Istituto di credito e il beneficiario.

L'importo del contributo è calcolato sommando:

- l'importo corrispondente all'abbattimento previsto sugli interessi relativi alle rate già rimborsate al momento dell'erogazione del contributo;
- l'importo corrispondente all'attualizzazione dell'abbattimento previsto degli interessi sulle rate di ammortamento del mutuo successive alla data di erogazione del contributo;
- l'importo degli eventuali costi delle garanzie fornite dal sistema regionale delle garanzie sino ad un massimo del 6% dell'importo garantito.

L'importo spettante, erogato in unica soluzione a seguito di accertamento finale, viene attualizzato utilizzando per il calcolo il tasso indicato dalla Commissione Europea, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea.

Il contributo, espresso in percentuale della spesa ammessa, può essere concesso sino al raggiungimento dell'Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL), pari a:

Tipo di impresa o della società richiedente	Ubicazione dell'impresa o della società richiedente	
	Zone non svantaggiate	Zone svantaggiate montane
Condotta da agricoltore non giovane	35%	45%
Condotta da giovane agricoltore <sup>12</sup>	40%	50%

Il contratto di mutuo da stipulare con Istituti di credito che abbiano sottoscritto l'apposita convenzione con l'OPR deve avere una durata compresa tra 7 e 15 anni.

Le percentuali di aiuto sopra richiamate si applicano alle domande presentate dall'1 gennaio 2009, non comprese in atti di riparto già approvati dalla Direzione Generale Agricoltura. Per le domande presentate prima dell'1 gennaio 2009, comprese in atti di riparto approvati dalla Direzione Generale Agricoltura (domande ammesse a finanziamento e domande istruite positivamente ma non finanziate), rimangono confermate le percentuali di contributo stabilite con decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 1472 del 19 febbraio 2008.

## 6.2 MASSIMALE DI SPESA

Nel periodo di applicazione delle presenti disposizioni, per ogni beneficiario il massimale di spesa ammissibile a contributo varia come di seguito indicato:

- per le imprese agricole singole situate in zona svantaggiata<sup>6</sup> che garantiscono, al momento della presentazione della domanda, il lavoro ad almeno 0,5 ULA con l'obbligo di elevarlo ad almeno 1 ULA a fine investimento, il massimale di spesa ammissibile è pari a € 130.000, per ULA. Il massimale di spesa per l'intero periodo di applicazione del PSR 2007-2013 è pari a € 500.000 per impresa.  
Nel caso in cui l'investimento riguardi anche la trasformazione dei prodotti aziendali, il massimale di spesa ammissibile è pari a € 180.000 per ULA e il massimale di spesa per l'intero periodo di applicazione del PSR 2007-2013 è pari a € 750.000 per impresa;
- per le imprese agricole singole che garantiscono, al momento della presentazione della domanda, il lavoro ad almeno 1 ULA, il massimale di spesa ammissibile è pari a € 180.000 per ULA. Il massimale di spesa per l'intero periodo di applicazione del PSR 2007-2013 è pari a € 1.000.000 per impresa.  
Nel caso in cui l'investimento riguardi anche la trasformazione dei prodotti aziendali, il massimale di spesa ammissibile è pari a € 225.000 per ULA e il massimale di spesa per l'intero periodo di applicazione del PSR 2007-2013 è pari a € 1.500.000 per impresa;
- per le imprese agricole associate e per le società cooperative, che garantiscono il lavoro ad almeno 3 ULA al momento della presentazione della domanda, il massimale di spesa ammissibile è pari a € 180.000 per ULA. Il massimale di spesa per l'intero periodo di applicazione del PSR 2007-2013 è pari a € 2.500.000.  
Nel caso in cui l'investimento riguardi anche la trasformazione dei prodotti aziendali, il massimale di spesa ammissibile è pari a € 275.000 per ULA e il massimale di spesa per l'intero periodo di applicazione del PSR 2007-2013 è pari a € 3.000.000.

La spesa minima ammissibile per le tipologie di beneficiari di cui alle precedenti lettere a), b), c) e per programma d'investimento è pari a € 20.000 per le imprese agricole singole situate in zona svantaggiata<sup>6</sup> e a € 40.000 per le altre imprese.

Per gli investimenti finalizzati soltanto all'introduzione di sistemi di qualità, il massimale di spesa è di € 20.000. Il numero delle ULA, comprensivo di eventuali decimali, per il calcolo del massimale di spesa ammissibile a contributo, è pari alle ULA aziendali previste a fine investimento. Nel caso della società cooperativa, il numero di ULA è riferito ai soci conferenti e ai salariati della cooperativa stessa.

Il numero delle ULA è definito considerando il valore minore risultante tra le unità fisiche aziendali iscritte all'INPS e le ULA calcolate utilizzando l'apposita tabella di impiego della manodopera di cui al Decreto direzione generale agricoltura n. 15339 del 6.12.2007.

Le domande successive alla prima possono essere presentate alla Provincia soltanto dopo la conclusione delle opere e/o l'acquisto delle dotazioni inerenti alla domanda precedente, ossia dopo che il beneficiario ha ricevuto dalla Provincia la comunicazione di erogazione del saldo di cui al successivo paragrafo 22.

## 7. PRIORITÀ DI ACCESSO

Alle domande, ritenute ammissibili, che prevedano interventi da realizzarsi nell'ambito di "progetti concordati" finanziati, sarà assicurato il finanziamento in via prioritaria.

## 8. PRIORITÀ D'INTERVENTO

L'attribuzione del punteggio di priorità è elemento indispensabile per stabilire la posizione che ogni domanda assume all'interno della graduatoria ed avviene valutando nell'ordine:

- le caratteristiche degli interventi, desunte dal Piano aziendale;
- il comparto produttivo interessato dagli interventi;



- c) il tipo di intervento proposto con il Piano aziendale e l'ambito territoriale in cui questo viene realizzato. In particolare è valutata la coerenza degli interventi, con il programma d'azione regionale<sup>5</sup> per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola, per le aziende localizzate in zona vulnerabile<sup>5</sup>, come esposto nelle successive tabelle 3 e 5;
- d) le caratteristiche della società o dell'impresa;
- e) la coerenza con la programmazione provinciale, attraverso l'assegnazione di punti aggiuntivi secondo lo schema esposto nelle successive tabelle 2, 3, 4, 5 e 6.

Le Province, prima dell'apertura dei termini di presentazione delle domande, rendono pubblici i criteri di attribuzione del punteggio connesso alla coerenza con la programmazione provinciale e comunicano tali criteri alla Direzione Generale Agricoltura. La Direzione Generale Agricoltura provvede alla pubblicazione dei punteggi provinciali sul proprio sito [www.agricoltura.regione.lombardia.it](http://www.agricoltura.regione.lombardia.it).

A parità di punteggio definitivo, viene data precedenza all'impresa con il rappresentante legale più giovane. Il punteggio massimo attribuibile ad un progetto d'investimento è di 146, ottenuto sommando i punteggi assegnati nell'ambito dei seguenti elementi di priorità:

**Tabella 2**

Elementi di priorità	Punteggio		
	Base	Aggiuntivo provinciale	Totale
Caratteristiche degli interventi, desunte dal Piano aziendale	25	10	35
Comparto produttivo interessato dagli interventi	14	10	24
Tipo d'intervento e ambito territoriale del Piano aziendale	45	24	69
Caratteristiche della società o dell'impresa	18		18
<b>Totale punti</b>	<b>102</b>	<b>44</b>	<b>146</b>

Ogni domanda per poter proseguire l'iter istruttorio deve raggiungere una soglia di punteggio minimo pari a 15 punti.

Nelle aree LEADER, in caso di applicazione della presente Misura con modalità a bando nell'ambito dei Piani di Sviluppo Locale (PSL), il punteggio aggiuntivo provinciale viene assegnato dal GAL in coerenza con gli obiettivi dei singoli PSI. I criteri per l'assegnazione di questo punteggio sono approvati dal comitato di gestione del PSR congiuntamente ai bandi proposti dai GAL che provvedono alla pubblicazione degli stessi.

Gli elementi di priorità relativi alle caratteristiche del programma di investimenti devono essere valutati per primi.

**Tabella 3**

Codice	Caratteristiche degli interventi, desunte dal Piano aziendale	Punteggio base max punti 25	Punteggio aggiuntivo provinciale max punti 10
1	Proposti da imprese agricole associate così come definite al paragrafo 2, lettera D	6	
2 non cumulabile con 3 e 4	Introduzione di innovazioni di processo nell'ambito aziendale	1	
3 non cumulabile con 2 e 4	Introduzione di innovazioni di prodotto nell'ambito aziendale	2	
4 non cumulabile con 2 e 3	Introduzione di innovazioni di prodotto nell'ambito aziendale verso settori non alimentari	3	
5	Introduzione di innovazioni relative alla trasformazione della materia prima aziendale	3	
6	Relativi a prodotti di agricoltura Biologica, DOP e IGP (anche in protezione transitoria), VQPRD, IGT o a materie prime, necessarie alla realizzazione di questi prodotti, purché soggette a disciplinari di produzione controllati	2	
7	Introduzione in azienda dell'impiego di fonti energetiche rinnovabili, ad esempio energia solare, biogas, oli vegetali, caldaie a legna, piccoli salti idraulici, e al risparmio energetico, ad esempio interventi di coibentazione, installazione di pompe di calore, così come indicato al paragrafo 4, lettere F e G	2	
8	Miglioramento dell'efficienza irrigua aziendale e alla riduzione dei consumi idrici, così come indicato al paragrafo 4, lettera E	2	

Codice	Caratteristiche degli interventi, desunte dal Piano aziendale	Punteggio base max punti 25	Punteggio aggiuntivo provinciale max punti 10
9	Adeguamento impiantistico, igienico sanitario e per la sicurezza dei lavoratori, di livello superiore a quello definito dalle norme vigenti	2	
10	Finalizzati a garantire il rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione <sup>5</sup> ai sensi dell'art. 26 paragrafo 1, secondo comma, del Regolamento (CE) 1698/2005, con contestuale realizzazione di impianto per la riduzione dell'azoto	3	
11	Finalizzati a garantire il rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione <sup>5</sup> ai sensi dell'art. 26 paragrafo 1, secondo comma, del Regolamento (CE) 1698/2005, entro 18 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante	2	
12	Finalizzati a sviluppare progetti di filiera corta	0	
<b>Totale punteggio massimo</b>		<b>25</b>	<b>10</b>

L'istruttoria procede con la valutazione dei punteggi relativi al comparto produttivo interessato dagli interventi. In caso di interventi attinenti a più comparti produttivi, per l'assegnazione del punteggio di cui alla tabella 4 si considera soltanto il comparto cui è connessa la maggior spesa ammissibile.

**Tabella 4**

Comparto produttivo interessato dagli interventi	Punteggio base max punti 14	Punteggio aggiuntivo provinciale max punti 10
Carne bovina	10	
Carne suina	5	
Carne equina	5	
Carne avicola	10	
Carne ovicaprina	10	
Lattiero caseario	14	
Uova	8	
Miele	7	
Vitivinicolo	12	
Ortofrutta	14	
Cereali	4	
Olio d'oliva	10	
Alimenti per animali (*)	8	
Florovivaismo	12	
Energetico	10	
<b>Totale punteggio massimo</b>	<b>14</b>	<b>10</b>

(\*): il punteggio viene assegnato nel caso di prodotto finito destinato all'alimentazione zootecnica senza ulteriori trasformazioni e/o manipolazioni, ad esempio fieno, trinciato, erba medica.

L'istruttoria prosegue con la valutazione dei punteggi relativi al tipo di intervento proposto con il Piano aziendale e all'ambito territoriale.

In caso di interventi attinenti a più comparti produttivi, per l'assegnazione del punteggio di cui alla tabella 5 si considera il comparto cui è connessa la maggior spesa ammissibile. Per ciascun comparto produttivo può essere attribuito un solo punteggio per "tipologia di intervento per ambito territoriale". Qualora il Piano aziendale non riguardi i tipi d'intervento e gli ambiti territoriali considerati in tabella 5 non viene assegnato tale punteggio di priorità.

Tabella 5

Comparto produttivo	Tipo di intervento per ambito territoriale del Piano aziendale	Punteggio base max punti 45	Punteggio aggiuntivo provinciale max punti 24
Carne bovina	Protezione dell'ambiente nelle zone B (*)	36	
	Miglioramento della competitività della linea vacca-vitello nelle zone B	45	
Carne suina	Protezione dell'ambiente nelle zone B (*)	36	
	Prevenzione sanitaria e sicurezza dei prodotti nelle zone B	15	
Carne equina	Aumento della capacità produttiva nelle zone C e D	18	
Carne avicola	Protezione dell'ambiente nelle zone B (*)	30	
	Prevenzione sanitaria e sicurezza dei prodotti nelle zone B	15	
Lattiero caseario	Contenimento dei costi di produzione nelle zone C e D	24	
	Prevenzione sanitaria e sicurezza dei prodotti	30	
	Protezione dell'ambiente nelle zone B (*)	36	
Uova	Protezione dell'ambiente nelle zone B (*)	36	
	Prevenzione sanitaria e sicurezza dei prodotti nelle zone B	15	
Vitivinicolo	Trasformazione dei prodotti di qualità ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (CE) n. 1974/06 nelle zone C e D	30	
Ortofrutta	Risparmio idrico	36	
	Incremento immissione sul mercato di produzioni di qualità ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (CE) n. 1974/06	36	
Cereali	Risparmio idrico	36	
	Risparmio energetico	36	
	Incremento immissione sul mercato di produzioni di qualità ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (CE) n. 1974/06	36	
Olio d'oliva	Riconversione varietale nelle zone C e D	36	
Alimenti per animali	Risparmio idrico	36	
	Risparmio energetico e/o riduzione dei consumi idrici	45	
	Incremento immissione sul mercato di produzioni di qualità ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (CE) n. 1974/06	24	
Florovivaismo	Risparmio idrico e/o risparmio energetico	36	
	Protezione delle colture nelle zone A, B, C	24	
<b>Totale punteggio massimo</b>		<b>45</b>	<b>24</b>

(\*): il punteggio viene assegnato ai richiedenti, la cui azienda è localizzata in zona vulnerabile, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 8/5868 del 21 novembre 2007 "Integrazione con modifica al programma d'azione per la tutela e risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile (d.lgs. n. 152/2006, art. 92 e d.m. 7 aprile 2006)" e adeguamento dei relativi criteri e norme tecniche generali di cui alla d.g.r. n. 6/17149 dell'1 agosto 1996, approvati con deliberazione di Giunta n. 8/5215 del 2 agosto 2007", che presentano un Piano aziendale finalizzato all'osservanza delle disposizioni del Programma di azione per le zone vulnerabili ai nitrati della regione Lombardia.

Infine si valutano i punteggi relativi alle caratteristiche soggettive dell'impresa o della società, attribuendo il relativo punteggio come indicato nella seguente tabella:

Tabella 6

Codice	Caratteristiche dell'impresa o della società	Punteggio
1	Condotta da giovani agricoltori <sup>12</sup>	3
2	Condotta da titolari, almeno per il 50% di sesso femminile	2
3	Con almeno il 50% della superficie agricola utilizzata ricadente in zone svantaggiate di cui all'allegato 12 al PSR	3

Codice	Caratteristiche dell'impresa o della società	Punteggio
4 non cumulabile con 3	Con almeno il 50% della superficie agricola in Aree Parco e riserve naturali (l.r. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni) e parco Nazionale dello Stelvio o Aree Natura 2000 di cui all'allegato 1 al PSR)	2
5	Con obbligo di trasferimento dei fabbricati aziendali a seguito di prescrizioni sanitarie o urbanistiche	2
6	Certificata ai sensi delle norme ISO 9001, ISO 14001, EMAS ed GlobalGap e loro successive revisioni, o certificata UNI 10939	1
7	Biologica iscritta all'Elenco Regionale degli Operatori Biologici o che abbia presentato notifica d'attività biologica ed abbia ricevuto l'attestato di idoneità aziendale da parte dell'Organismo di Controllo, escluse le "aziende miste" che utilizzano metodologie di agricoltura convenzionale	2
8	Che applica programmi agroambientali connessi alla Azione 1 della Misura f del PSR 2000-2006 e alla Azione A o B della Misura 214 del PSR 2007-2013	1
9	Riconosciuta Organizzazione di Prodotto ai sensi del Regolamento (CE) 2200/96 e del decreto legislativo 102/2005, o impresa/società ad essa associata	1
10	Che si impegna a presentare domanda di pagamento del saldo del contributo entro e non oltre 10 mesi dalla pubblicazione dell'ammissione a finanziamento. Tale richiesta deve essere corredata da tutta la documentazione necessaria per la regolare definizione dell'importo del saldo	3
<b>Totale punteggio massimo</b>		<b>18</b>

## 8.1 PRIORITÀ CONNESSA ALL'ACCESSO ALLA PRESENTE MISURA CON IL "PACCHETTO GIOVANI"

Il Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, presentato dai richiedenti il premio ai sensi della Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori" del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 può prevedere la richiesta contemporanea degli aiuti concedibili ai sensi delle Misure 114, 121, 132 e 311 del medesimo Programma.

Questa richiesta avviene tramite l'adesione alla Misura 112 con la modalità "pacchetto giovani", che prevede la presentazione di tutte le domande relative alle Misure prescelte entro la data in cui viene presa la singola decisione in merito all'erogazione del premio di primo insediamento ai sensi della Misura 112, ossia entro i 18 mesi successivi all'insediamento stesso. Quale data di insediamento si considera la data della prima movimentazione della partita IVA.

In questo caso:

- il Piano aziendale è utilizzato per l'istruttoria delle domande connesse alla presente Misura;
- l'ammissione a finanziamento del premio in applicazione della Misura 112 implica la contemporanea ammissione a finanziamento di tutte le domande connesse al "pacchetto giovani", purché siano positivamente istruite.

A conclusione dell'istruttoria di ammissibilità della presente Misura, è assegnato un punteggio aggiuntivo pari a 20 punti alle domande provenienti da richiedenti che hanno presentato domanda di aiuto ai sensi della Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori", favorevolmente istruite e risultate ammissibili a finanziamento ma non finanziate.

Il suddetto punteggio aggiuntivo è assegnato alle seguenti condizioni:

- il Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, presentato dai richiedenti il premio connesso alla Misura 112, riporti in modo esplicito la richiesta del contributo concedibile ai sensi della presente Misura;
- il mancato finanziamento deriva dal fatto che la singola decisione in merito all'erogazione del premio di primo insediamento, ai sensi della Misura 112, non viene presa entro i 18 mesi successivi all'insediamento stesso<sup>13</sup>.

Quale data di insediamento si considera la data della prima movimentazione della partita IVA.

## 9. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

### 9.1 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

Le domande possono essere presentate ininterrottamente fino al 31.12.2010. Tuttavia, al fine dell'istruttoria delle domande e della redazione delle graduatorie, la presentazione delle domande è suddivisa in sei periodi, di cui gli ultimi quattro sono indicati nella seguente tabella:

Presentazione delle domande	Periodo			
	III	IV	V	VI
Data inizio	01.01.2009	01.06.2009	01.01.2010	01.07.2010
Data chiusura	31.05.2009	31.12.2009	30.06.2010	31.12.2010

## 9.2 A CHI INOLTARE LA DOMANDA

La domanda deve essere inviata, per via telematica e cartacea, alla Provincia sul cui territorio si attua l'investimento o, nel caso in cui l'area in questione si estenda sul territorio di più Province, alla Provincia sul cui territorio ricade la parte finanziariamente più rilevante dell'intervento. In quest'ultimo caso, la Provincia che riceve la domanda informa le altre Province interessate.

## 9.3 COME PRESENTARE LA DOMANDA

Fasi dell'inoltro della domanda:

- accedere al sito [www.agricoltura.regione.lombardia.it](http://www.agricoltura.regione.lombardia.it) (indirizzo attuale), nella sezione dedicata al Sistema Informativo Agricolo di Regione Lombardia (SIARL)<sup>14</sup>;
- registrarsi: il sistema rilascia i codici di accesso personali (login e password).  
Le informazioni relative alla presentazione della domanda informatizzata sono reperibili anche presso la Direzione Generale Agricoltura, le Province, le Organizzazioni Professionali Agricole e presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola riconosciuti (CAA);
- accedere al sito [www.siarl.regione.lombardia.it](http://www.siarl.regione.lombardia.it), selezionare e compilare il modello di domanda per la Misura 121.

I dati inseriti durante la compilazione della domanda vengono incrociati, per verificarne la correttezza, con le informazioni certificate contenute nell'anagrafe delle imprese agricole e nel fascicolo aziendale istituiti nell'ambito del SIARL;

- compilare on line anche la scheda della Misura 121 in cui riportare:
  - gli investimenti previsti con i tempi di realizzazione degli interventi e del piano finanziario in base al quale saranno erogati i contributi. Sono ammesse non più di due liquidazioni per ogni programma di investimento: anticipo e saldo oppure stato di avanzamento dei lavori e saldo, come meglio specificato nei paragrafi 16, 17 e 18;
  - un'autodichiarazione relativa ai requisiti posseduti;
  - gli impegni assunti per la realizzazione del programma di investimento.

Il SIARL rilascia al richiedente una ricevuta attestante la data di presentazione, che coincide con l'**avvio del procedimento**, e l'avvenuta ricezione della domanda da parte della Provincia;

- stampare domanda e scheda di Misura e firmare entrambe in originale;
- far pervenire alla Provincia competente la copia cartacea della domanda<sup>15</sup>, della scheda di Misura e la documentazione di cui al paragrafo successivo, entro 10 giorni di calendario dall'invio elettronico della domanda tramite SIARL. La data di riferimento è certificata dal timbro del Protocollo se la domanda è presentata a mano, dal timbro postale se inviata tramite posta.

## 9.4 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Oltre alla documentazione amministrativa specificata nel precedente paragrafo 9.3, per essere ammessi all'istruttoria di ammissibilità è necessario presentare la seguente documentazione:

- a. Copia cartacea della domanda e della scheda di Misura firmate in originale con fotocopia di documento di identità;
- b. Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, compilato secondo il modello allegato alla Misura 112, che comprenda un parere preventivo positivo relativo alla sostenibilità finanziaria dell'investimento, espresso da un Confidi operante nel settore agricolo o da un Istituto bancario.  
Le informazioni desunte dal piano aziendale concorrono all'attribuzione del punteggio di priorità per il programma di investimenti presentato;
- c. progetto e il computo metrico analitico estimativo preventivo delle opere a firma di un tecnico progettista iscritto a un Ordine Professionale, corredati dai disegni relativi alle opere in progetto;
- d. copia del permesso di costruire o in alternativa, laddove ne ricorrano le condizioni ai sensi della legge regionale n. 12 del 2005, Titolo III, articolo 62, della Denuncia di Inizio Attività (DIA) assentita per le opere connesse con il programma di investimento;
- e. tre preventivi di spesa, forniti da ditte in concorrenza, nel caso di acquisto di dotazioni finanziabili, ossia macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci del prezzario della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, indicando il preventivo considerato e le motivazioni della scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, appare il più conveniente.

Nel caso in cui non si scelga l'offerta economicamente più vantaggiosa, deve essere fornita una breve relazione tecnico/economica sottoscritta da un tecnico qualificato.

Per l'acquisto di beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di € 5.000,00, IVA esclusa, fermo restando l'obbligo di presentare tre preventivi, è sufficiente una dichiarazione del beneficiario, con la quale si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell'importo previsto. È fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica.

- f. autocertificazione, riferita alla situazione del giorno di presentazione della domanda, relativa a:
- autorizzazione del proprietario, qualora il richiedente sia un soggetto diverso, ad effettuare gli interventi oppure esito della procedura prevista parere dell'Ente competente ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 203 del 1982 "Norme sui contratti agrari";
  - per gli interventi ricadenti in aree demaniali, presenza di regolare concessione e pagamento del canone, con l'indicazione dei rispettivi estremi;
  - rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori dalla data di presentazione della domanda, di cui al precedente paragrafo 3, lettera C;
- g. elenco dei documenti allegati alla domanda.

Tutte le informazioni e/o i dati indicati in domanda e nella scheda di Misura sono resi ai sensi del d.P.R. n. 445 del 28.12.2000, articoli 46 e 47, e costituiscono "dichiarazioni sostitutive di certificazione" e "dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà".

La Provincia, in conformità a quanto previsto dalla legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, comunica al richiedente il nominativo del funzionario responsabile del procedimento, come stabilito dal paragrafo 6.2 del "Manuale".

## **9.5 ERRORI SANABILI O PALESI, DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA, DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA**

### **9.5.1 Errore sanabile o palese**

Nel caso di presentazione di domande con errori sanabili o palesi la Provincia, ai sensi della legge 241/90 e successive modificazioni, richiede all'interessato le correzioni necessarie fissando contestualmente i termini temporali, non superiori a 20 giorni, per la presentazione delle correzioni.

Gli errori palesi presenti nelle domande di aiuto e di pagamento se riconosciuti come tali dalla Provincia o dalla Direzione Generale Agricoltura possono essere corretti in qualsiasi momento<sup>16</sup>.

Gli errori sanabili possono essere corretti su iniziativa del beneficiario mediante domanda di correzione, che può essere presentata entro **15 giorni continuativi** dalla data di presentazione della domanda.

A tale proposito si considerano sanabili i seguenti errori:

- gli errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati;
- l'incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati.

Si considerano non sanabili i seguenti errori:

- domanda carente di informazioni minime necessarie a definirne la ricevibilità (ad esempio: domanda presentata fuori termine, domanda priva di firma, ecc.);
- omessa richiesta di aiuto relativamente ad alcune operazioni, azioni o tipologie di intervento previste dalla Misura.

In questi casi la Provincia pronuncia la non ricevibilità della domanda, comunicandola al richiedente o prosegue il procedimento solo per le operazioni, azioni o tipologie di intervento per cui l'aiuto è richiesto.

### **9.5.2 Documentazione incompleta**

Nel caso in cui la documentazione tecnica e amministrativa presentata con la domanda risulti incompleta e la documentazione mancante non sia indispensabile all'avviamento dell'istruttoria, la Provincia può richiederne la presentazione al richiedente entro un termine non superiore a 20 giorni.

Nel caso in cui la domanda sia priva di documentazione tecnica e amministrativa indispensabile per poter avviare l'istruttoria, indicata al precedente paragrafo 9.4, la Provincia pronuncia la non ricevibilità della domanda, comunicandola al richiedente.

### **9.5.3 Documentazione integrativa**

Nel caso in cui si evidenzia la necessità di documentazione integrativa, rispetto a quella prevista dalle presenti disposizioni attuative, la Provincia deve inoltrare richiesta formale indicando i termini temporali di presentazione.

## **10. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA**

L'istruttoria della domanda è affidata alla Provincia e prevede lo svolgimento di controlli amministrativi che comprendono:

- la verifica della affidabilità<sup>4</sup> del richiedente;

- la verifica della validità tecnica del Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola;
- la verifica dell'ammissibilità del programma di investimento proposto, ossia della completezza e della validità tecnica della documentazione presentata;
- il controllo tecnico sulla documentazione allegata alla domanda di aiuto; per la verifica della congruità dei prezzi contenuti nei computi metrici estimativi analitici, si fa riferimento ai prezzi riportati nel primo prezzario dell'anno pubblicato dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato (C.C.I.A.A.) della provincia di appartenenza, forfettariamente scontati fino al 20%;
- il controllo tecnico e la risoluzione di eventuali anomalie sanabili del modello unico di domanda informatizzato presentato a SIARL e della scheda di Misura, anche attraverso specifici documenti prodotti dall'impresa su richiesta della Provincia che ha in carico l'istruttoria. La risoluzione delle anomalie e delle segnalazioni e la convalida dei dati dichiarati a seguito dell'istruttoria determinano l'aggiornamento del fascicolo aziendale tramite segnalazione al CAA di competenza;
- la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative;
- la verifica della conformità del programma di investimento per il quale è richiesto il finanziamento con la normativa comunitaria e nazionale;
- la verifica della ragionevolezza delle spese proposte, valutata tramite il raffronto di tre preventivi di spesa per l'acquisto delle dotazioni finanziabili, ossia macchine ed attrezzature;
- l'attribuzione del punteggio di priorità secondo i criteri definiti nei precedenti paragrafi 7, 8 e 8.1;
- la redazione, da parte del funzionario incaricato, del verbale di ammissibilità o di non ammissibilità della domanda, atto che conclude l'istruttoria.

### 10.1 COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELL'ISTRUTTORIA AL RICHIEDENTE

La Provincia, entro 10 giorni continuativi dalla data di redazione del verbale comunica al richiedente l'esito dell'istruttoria allegando copia del verbale stesso.

Per le domande istruite positivamente, sono indicati:

- il punteggio assegnato;
- l'importo totale dell'investimento ammissibile a contributo;
- gli investimenti ammessi, specificando gli eventuali investimenti non ammessi;
- il contributo concedibile.

In caso di istruttoria con esito negativo, la Provincia ne motiva in modo dettagliato le cause.

Il richiedente può presentare una richiesta di riesame dell'esito dell'istruttoria, con le modalità indicate al successivo paragrafo 10.2.

### 10.2 RICHIESTA DI RIESAME

Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento dell'esito dell'istruttoria, può presentare alla Provincia memorie scritte per chiedere il riesame della domanda e della ridefinizione della propria posizione, ai sensi della legge 241/90. Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l'istruttoria assume carattere definitivo, salvo le possibilità di ricorso previste dalla legge.

La Provincia ha 10 giorni di tempo dalla data di ricevimento della memoria per comunicare l'esito positivo/negativo del riesame. Tra la data della comunicazione dell'esito dell'istruttoria e la data di comunicazione dell'esito del riesame non possono trascorrere più di 30 giorni continuativi.

## 11. COMPLETAMENTO DELLE ISTRUTTORIE E GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI AIUTO AMMISSIBILI

La Provincia, esperite le eventuali richieste di riesame con la modalità di cui al precedente paragrafo, completa l'istruttoria delle domande ricevute.

La Provincia, sulla base della data di presentazione delle domande e dell'esito dell'istruttoria a SIARL, approva le graduatorie delle domande ammissibili a finanziamento, ordinandole per punteggio di priorità decrescente. La Provincia, inoltre, trasmette il provvedimento di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili alla Direzione Generale Agricoltura entro la scadenza indicata nella seguente tabella:

	Periodo			
	III	IV	V	VI
Termine per l'invio alla Regione delle graduatorie; entro tali date devono essere concluse le istruttorie, compresi i riesami	30.09.2009	30.04.2010	29.10.2010	02.05.2011

Nella graduatoria devono essere indicati, fra l'altro:

- i punteggi ottenuti dalla domanda;
- la spesa ammissibile e il relativo contributo.

## 12. PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

La Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, dopo il ricevimento dalle Province del provvedimento di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili di cui al precedente paragrafo 10, con proprio atto provvede alla:

- suddivisione delle risorse finanziarie e definisce, in relazione alla dotazione finanziaria disponibile, la quota di risorse assegnata alle domande ammissibili a finanziamento di ciascuna Provincia;
- approvazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento di ciascuna Provincia.

In tale provvedimento, per le domande ammesse a finanziamento e per le domande istruite positivamente ma non finanziate, sono indicati:

- il punteggio assegnato;
- l'importo totale dell'investimento ammesso a contributo per le domande ammesse a finanziamento;
- l'importo totale dell'investimento ammissibile per le domande istruite positivamente ma non finanziate;
- il contributo concesso per le domande ammesse a finanziamento;
- il contributo concedibile per le domande istruite positivamente ma non finanziate.

La Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, comunica alle Province e all'Organismo Pagatore Regionale l'ammissione a finanziamento delle domande.

Il suddetto provvedimento di ammissione a finanziamento:

- diventa efficace dalla data di pubblicazione sul BURL e rappresenta la comunicazione ai richiedenti della stessa ai sensi della legge 241/1990;
- deve essere pubblicato sull'albo pretorio provinciale per almeno quindici giorni consecutivi;
- deve essere divulgato tramite pubblicazione sul sito internet della Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura (<http://www.agricoltura.regione.lombardia.it>) (indirizzo attuale), e sul sito internet della Provincia.

Le percentuali della dotazione finanziaria complessiva della Misura che si ipotizza di utilizzare per ciascun anno, comprensive della quota di overbooking stimata ed al netto dei trascinamenti di spesa, sono le seguenti:

Anno	2008	2009	2010	2011
%	34	28	28	28

La dotazione finanziaria complessiva della Misura che si ipotizza di impiegare per il presente bando è pari a € 140.000.000.

La Direzione Generale Agricoltura dispone quanto necessario per la pubblicazione del sopra indicato atto di suddivisione delle risorse finanziarie, inviandone copia alle Province e all'Organismo Pagatore Regionale, nella data indicata nella seguente tabella:

	Periodo			
	III	IV	V	VI
Data di pubblicazione dell'atto con cui la Regione ripartisce i fondi alle Province; l'atto rappresenta la comunicazione di ammissione a finanziamento ai richiedenti	03.11.2009	01.06.2010	30.11.2010	07.06.2011

A seguito di tale provvedimento, le Province predispongono in ELEPAG l'elenco delle domande ammesse a finanziamento.

La Provincia inoltre trasmette all'ASL l'elenco delle domande di premio finanziate, chiedendo di segnalare gli esiti, rilevati a partire dalla data di presentazione delle domande, dei controlli effettuati nell'ambito dell'attività ispettiva presso le aziende agricole connesse alle medesime domande.

## 13. PERIODO DI VALIDITÀ DELLE DOMANDE

Per le domande istruite positivamente, ma non finanziate con il provvedimento di cui al paragrafo 12, occorre specificare la durata del periodo di validità della graduatoria, ossia 18 mesi a partire dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di pubblicazione dell'atto di suddivisione delle risorse finanziarie, di cui al precedente paragrafo 12.

## 14. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi devono essere realizzati entro e non oltre 15 mesi dalla pubblicazione sul BURL del provvedimento di suddivisione delle risorse finanziarie di cui al paragrafo 12, come indicato nella seguente tabella.



	Periodo			
	III	IV	V	VI
Termine per la realizzazione degli interventi	03.02.2011	01.09.2011	29.02.2012	07.09.2012

#### 14.1 PROROGHE

La Provincia, su richiesta motivata del beneficiario, può concedere una sola proroga di tre mesi. La proroga non può essere richiesta per interventi relativi all'acquisto di:

- impianti mobili, semi mobili e fissi di cui al precedente paragrafo 4, lettera I),
- nuove macchine e attrezzature di cui al precedente paragrafo 4, lettera J),
- nuove apparecchiature e strumentazioni informatiche di cui al precedente paragrafo 4, lettera N).

#### 15. VARIANTI IN CORSO D'OPERA E MODIFICHE DI DETTAGLIO

##### 15.1 VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa vigente, in linea generale, al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è auspicabile ridurre al minimo le varianti.

Sono da considerarsi varianti i cambiamenti del progetto originario che comportano modifiche dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, in particolare:

- modifiche tecniche sostanziali delle operazioni approvate;
- modifiche della tipologia di operazioni approvate;
- cambio della sede dell'investimento;
- cambio del beneficiario;
- modifiche del quadro economico originario, con una diversa suddivisione della spesa tra i singoli lotti funzionali omogenei.

Per lotto funzionale omogeneo si intende l'insieme delle voci di spesa che concorrono alla realizzazione di una singola struttura (es. stalla, vascone, sala di mungitura), un singolo impianto arboreo (es. pioppeto, bosco permanente), una singola attrezzatura o macchina (es. impianto di mungitura, impianto di refrigerazione, trattrice).

Nel caso in cui si presentasse la necessità di richiedere una variante, il beneficiario deve inoltrare tramite SIARL alla Provincia, un'apposita domanda corredata di una relazione tecnica nella quale si faccia esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato alle modifiche del progetto inizialmente approvato, oltre ad un apposito quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante. Ciascuna domanda dovrà inoltre contenere un prospetto riepilogativo delle voci soggette a variazione, che consenta di effettuare una riconciliazione tra la situazione precedentemente approvata e quella risultante dalla variante richiesta.

Ogni richiesta di variante deve essere preventivamente presentata dal beneficiario prima di procedere all'acquisto dei beni o all'effettuazione delle operazioni che rientrano nella variante stessa e, in ogni caso, tassativamente prima della scadenza del progetto.

Il beneficiario che esegua le varianti preventivamente richieste senza attendere l'autorizzazione della Provincia si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non venga autorizzata.

La Provincia autorizza la variante, a condizione che:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
- la variante non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- non vengano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di lotti di spesa funzionali non previsti dal progetto originario.

##### 15.2 VARIANTI NEI LIMITI DEL 10%

Se la variazione compensativa tra gli importi preventivati per i singoli lotti di spesa funzionali rientra nel campo di tolleranza del 10% - calcolato sull'importo della spesa complessiva ammessa a contributo - e nel limite di € 20.000, il beneficiario richiede preventivamente la variante alla Provincia.

Trascorsi 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di variante, in assenza di riscontro da parte della Provincia, la variante si intende accolta.

##### 15.3 MODIFICHE DI DETTAGLIO

Durante la realizzazione di ogni singolo lotto omogeneo di spesa non sono considerate varianti le modifiche di dettaglio, le soluzioni tecniche migliorative e i cambi di fornitore che comportano una variazione compensativa

tra le singole voci di spesa che compongono il lotto non superiore al 10%, rispetto alla spesa prevista per il lotto omogeneo, nel limite di € 20.000.

Le modifiche all'interno di queste soglie sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento per il lotto omogeneo, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

Nel caso in cui le modifiche siano superiori al 10% della spesa ammessa a finanziamento per il lotto omogeneo o a € 20.000, deve essere preventivamente richiesta una variante alla Provincia con le modalità sopra descritte.

## 16. DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'ANTICIPO

La richiesta di anticipo è prevista solo per i contributi concessi in conto capitale.

Il beneficiario può richiedere alla Provincia, tramite una apposita "**domanda di pagamento**", l'erogazione di un anticipo, pari al **20%** dell'importo del contributo concedibile.

Alla domanda di pagamento dell'anticipo, il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, a favore dell'OPR o a favore della Provincia nel caso di Aiuti di Stato, come precisato al successivo paragrafo 21, contratta con un istituto di credito o assicurativo compreso nell'elenco dell'OPR, di importo pari all'anticipo richiesto, maggiorato<sup>18</sup> del 10%;
- dichiarazione della data di inizio dell'intervento sottoscritta dal richiedente.

e nel caso di opere edili (strutture e infrastrutture):

- certificato di inizio lavori inoltrato al Comune o dichiarazione di inizio lavori rilasciato dal direttore degli stessi.

Al termine della verifica della documentazione presentata, il funzionario istruttore redige il relativo verbale.

La Provincia propone all'OPR la liquidazione dell'anticipo secondo le procedure e le regole stabilite nel "Manuale" OPR.

## 17. DOMANDA DI PAGAMENTO DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)

La richiesta del SAL è prevista solo per i contributi concessi in conto capitale.

Il beneficiario può presentare alla Provincia una sola "**domanda di pagamento**" per lavori parzialmente eseguiti.

Per ottenere il SAL la spesa già sostenuta deve essere compresa tra un minimo del 30% e un massimo del 90% dell'importo dell'investimento globale ammesso.

Il SAL non è concesso a chi ha beneficiato dell'anticipo.

Per richiedere l'erogazione dello stato di avanzamento lavori, il beneficiario deve allegare alla domanda:

- fatture quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice;
- tracciabilità dei pagamenti effettuati (vedi "Manuale")
- stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori;
- computo metrico.

L'importo relativo allo stato di avanzamento è determinato in percentuale sulla base delle opere realizzate.

Al termine della verifica della documentazione presentata il funzionario istruttore redige il relativo verbale.

Eventuali costi sostenuti dal beneficiario in misura maggiore a quanto ammesso a finanziamento non possono essere né riconosciuti né pagati.

La Provincia propone ad OPR la liquidazione del SAL secondo le procedure e le regole stabilite nel "Manuale" OPR.

## 18. DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO

Per richiedere il saldo del contributo, il beneficiario deve presentare una apposita "**domanda di pagamento**" alla Provincia, allegando la documentazione indicata al capitolo 9.3 del "Manuale", entro la data di scadenza del termine di esecuzione dei lavori, comprensivo di eventuali proroghe. In caso contrario la Provincia chiede al beneficiario di presentare la richiesta entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

Alla domanda di pagamento del saldo deve essere allegata la seguente documentazione:

- dichiarazione del beneficiario che, in presenza di altre fonti di finanziamento, indicate in modo esplicito, l'aiuto totale percepito non supera i massimali di aiuto ammessi;
- copia delle rinunce ad altri contributi pubblici;
- documentazione attestante la spesa sostenuta, ossia fatture quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice, stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori, computo metrico analitico consuntivo per la parte quantitativa, ecc., al netto di eventuali sconti;
- tracciabilità dei pagamenti effettuati;

- dichiarazione del direttore dei lavori, sotto sua personale responsabilità, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 1/2007, sulla realizzazione dei lavori in conformità a quanto previsto nella relazione o autorizzato con varianti in corso d'opera o comunque in base a quanto indicato sopra;
- relazione tecnica descrittiva dello stato finale dei lavori, firmata dal direttore dei lavori;
- documentazione tecnica necessaria nel caso di impianti: descrizione redatta da un tecnico abilitato con dichiarazione che gli investimenti risultano conformi alle normative vigenti in materia urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, igiene e tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, che sussistono le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti di cui alla normativa vigente.

### **18.1 CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI**

Al termine della verifica della documentazione presentata, la Provincia effettua una visita "*in situ*", ossia un sopralluogo per verificare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano aziendale, la corretta e completa esecuzione dei lavori e l'avvenuto acquisto delle dotazioni, verificando in particolare se gli stessi sono stati realizzati/acquistati in conformità al progetto approvato, a quanto previsto nella relazione e nel progetto o a quanto autorizzato con varianti in corso d'opera o comunque in base a quanto indicato nel precedente paragrafo 18.

Il funzionario istruttore redige il relativo verbale secondo quanto le procedure previste dal "Manuale".

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

La Provincia, comunica al beneficiario, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale, la concessione del pagamento, l'entità del contributo concesso, gli obblighi a suo carico con relativa durata temporale, le altre eventuali prescrizioni.

La Provincia propone all'OPR la liquidazione del saldo secondo le procedure e le regole stabilite nel "Manuale". L'OPR autorizza il saldo a seguito dei controlli effettuati secondo le modalità stabilite dal "Manuale".

### **18.2 DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO NEL CASO DI CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI**

Nel caso in cui il beneficiario, al momento della presentazione della domanda di pagamento finale, abbia già stipulato un mutuo necessario alla realizzazione dell'opera, tale contratto di mutuo, con il relativo piano di ammortamento ed eventuali fidejussioni, deve essere allegato alla domanda di pagamento con la quale si richiede anche l'esecuzione dell'accertamento finale.

Per quanto non riportato al presente paragrafo si rimanda al "Manuale".

### **19. CONTROLLO *IN LOCO***

Il controllo *in loco* viene effettuato su un campione almeno pari al 5% della spesa ammessa a contributo, estratto da OPR sulla base dell'analisi del rischio definita nel "Manuale".

Il controllo *in loco* viene eseguito dalle Province prima dell'erogazione del saldo del contributo.

Per le aziende estratte, il controllo *in loco* include le verifiche previste dai controlli amministrativi e tecnici di cui ai precedenti paragrafi 18.1 e 18.2 e prevede la verifica della totalità degli impegni assunti e delle dichiarazioni rese e le verifiche aggiuntive sul possesso dei requisiti dichiarati dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto, in conformità con quanto previsto dal Capitolo 16 del "Manuale".

Al termine del controllo *in loco* è prevista la compilazione del relativo verbale da parte del funzionario della Provincia.

Il funzionario che realizza il controllo amministrativo, sia documentale che *in situ*, non può coincidere con quello che realizza il controllo *in loco*, come stabilito dal capitolo 19 del "Manuale".

### **20. RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO RICHIESTO NELLE DOMANDE DI PAGAMENTO<sup>19</sup>**

Dopo l'eventuale erogazione dell'anticipo o, in alternativa, del SAL, la liquidazione finale del contributo avviene tramite la presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Nelle domande di pagamento si rendiconta la spesa sostenuta, a fronte della quale si chiede l'erogazione del contributo.

Le Province controllando le domande di pagamento determinano:

- il contributo richiesto (CR): cioè il contributo richiesto nella domanda di pagamento, sulla base della spesa rendicontata; nel caso in cui la spesa rendicontata sia superiore al massimale di spesa finanziabile previsto dal precedente paragrafo 6.1, il contributo richiesto viene comunque calcolato sul massimale di spesa finanziabile;
- il contributo ammissibile (CA): cioè il contributo erogabile al richiedente sulla base della spesa riconosciuta come ammissibile a seguito delle verifiche effettuate dalla Provincia (spesa ammissibile).

Se l'esame delle domande di pagamento rileva che il contributo richiesto supera il contributo ammissibile di oltre il 3%, al contributo ammissibile si applica una riduzione pari alla differenza tra questi due importi ( $\delta C$ ). La differenza tra il contributo richiesto e quello ammissibile, espressa in percentuale, è così calcolata:

$$\delta C = 100 \times (CR - CA) / CA$$

Se  $\delta C$  risulta superiore al 3%, il contributo erogabile (CE) è così calcolato:

$$CE = CA - (CR - CA)$$

Esempio: nella domanda di pagamento il beneficiario richiede un contributo di € 10.000.

Il funzionario sulla base dei controlli amministrativi o in loco accerta un contributo ammissibile di € 9.000.

La differenza tra il contributo richiesto e quello ammissibile risulta superiore al 3%:

$$\delta C = 100 \times (\text{€ } 10.000 - \text{€ } 9.000) / \text{€ } 9.000 = 11\%$$

Pertanto il contributo erogabile è pari a:

$$CE = \text{€ } 9.000 - (\text{€ } 10.000 - \text{€ } 9.000) = \text{€ } 8.000$$

Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione nella rendicontazione di spese non ammissibili, che hanno causato la richiesta di un contributo (CR) superiore a quello ammissibile (CA).

L'eventuale riduzione del contributo, calcolata come sopra indicato, si applica anche a seguito dei controlli *in loco* ed *ex post*.

## 21. FIDEIUSSIONI

La polizza fideiussoria è richiesta nei seguenti casi:

- erogazione dell'anticipo;
- erogazione di saldo ai beneficiari che non hanno ancora ottenuto tutta la documentazione richiesta per la liquidazione;
- erogazione di saldo ai beneficiari che non abbiano ancora raggiunto alcuni requisiti;
- erogazione del contributo in assenza di possesso della quota latte necessaria a garantire la produzione, solo in caso di aumento della capacità produttiva;
- erogazione del saldo in assenza dell'aggiornamento del PUA o PUAS, in seguito a mutate condizioni di allevamento, aumento dei capi, ecc.;
- erogazione del saldo in caso di giovani agricoltori che devono ancora soddisfare i requisiti indicati al paragrafo 3, lettera B.

In questi casi o in casistiche non espressamente previste e valutate volta per volta dall'OPR, la polizza fideiussoria è svincolata dall'OPR, o dalla Provincia nel caso di Aiuti di Stato. Al soggetto che ha prestato la garanzia e, per conoscenza, al beneficiario deve essere inviata una comunicazione di svincolo della polizza, previo nulla osta da parte della Provincia responsabile dell'istruttoria.

L'importo della fideiussione è pari all'anticipazione o al contributo concesso, in caso di erogazione del saldo, maggiorati del 10%, comprensivo delle spese di escussione a carico dell'OPR, o della Provincia nel caso di Aiuti di Stato, e degli interessi legali eventualmente dovuti.

La durata della garanzia della polizza fideiussoria è pari al periodo di realizzazione dell'intervento più 18 mesi di rinnovo automatico ed eventuali ulteriori proroghe semestrali su espressa richiesta dell'OPR<sup>20</sup>, come indicato al capitolo 9.3.6 del "Manuale". Per lo schema di polizza fideiussoria vedere l'allegato 3 del "Manuale".

Il costo di accensione della fideiussione è ammissibile a finanziamento nell'ambito delle spese generali che comunque non devono superare il 10% della spesa ammessa a finanziamento.

## 22. COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO (ANTICIPO, SALDO)

Nel caso di erogazione del contributo in conto interessi non sono previsti pagamenti di anticipi e/o stati di avanzamento lavori.

In seguito agli esiti dei controlli amministrativi e tecnici previsti dai paragrafi 21 e 22, la Provincia, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale, comunica al beneficiario l'importo del contributo da erogare oppure i motivi per i quali il contributo non può essere concesso.

Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento della comunicazione, può presentare alla Provincia memorie scritte al fine del riesame della comunicazione e della ridefinizione del relativo importo, ai sensi della legge 241/90. Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, la comunicazione assume carattere definitivo, fatte salve le possibilità di ricorso previste dalla legge.

## 23. ELENCHI DI LIQUIDAZIONE

La Provincia, dopo aver definito l'importo erogabile a ciascun beneficiario, predispone in ELEPAG gli elenchi di liquidazione che devono pervenire all'OPR entro le date indicate in tabella.

	Periodo			
	III	IV	V	VI
Termine per la definizione dell'importo erogabile e invio degli elenchi liquidazione all'OPR	03.10.2011	30.04.2012	31.10.2012	07.05.2013

Le Province comunicano alla Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura gli estremi degli elenchi di liquidazione inviati all'OPR (numero, data, importo e natura dei pagamenti).

## 24. CONTROLLI *EX POST*

Si definisce periodo "*ex post*" quello compreso tra l'erogazione dell'ultimo pagamento e la conclusione del periodo dell'impegno relativo ad ogni tipologia di intervento finanziato.

Nel periodo "*ex post*" la Provincia effettua i controlli per verificare il rispetto degli impegni assunti da parte del beneficiario, con i seguenti obiettivi:

- a) verificare che le operazioni d'investimento non subiscano, nei cinque anni successivi alla data di comunicazione di concessione del contributo, modifiche sostanziali che:
  - ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad un'impresa o a un ente pubblico;
  - siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione dell'impresa o della società agricola beneficiaria;
- b) verificare la realtà e la finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario, quindi che i costi dichiarati non siano stati oggetto di sconti, ribassi, restituzioni, tranne in casi di contributi in natura o di importi forfetari. Le verifiche richiedono un esame dei documenti contabili;
- c) garantire che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con fondi di origine nazionale o comunitaria, ossia non sia oggetto di doppio finanziamento. Le verifiche richiedono un esame dei documenti contabili;
- d) verificare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano aziendale non verificabili durante la visita "*in situ*" per collaudo.

I controlli *ex post* coprono ogni anno almeno l'1% della spesa ammissibile per le domande di contributo per le quali è stato pagato il saldo. Essi sono **effettuati entro il termine dell'anno di estrazione del campione**.

I controlli *ex post* si basano su un'analisi dei rischi e dell'impatto finanziario delle varie operazioni, gruppi di operazioni o misure.

A tal fine, ogni anno viene controllato un campione, scelto sulla base dell'analisi del rischio e di un fattore di rappresentatività (cfr. "Manuale"), che corrisponda almeno all'1% dei beneficiari.

I controllori che eseguono controlli *ex post* non possono aver preso parte a controlli precedenti al pagamento relativi alla stessa operazione di investimento.

## 25. PRONUNCIA DI DECADENZA DAL CONTRIBUTO

La domanda ammessa a finanziamento decade a seguito di:

1. irregolarità (difformità e/o inadempienze) accertate da:
  - Province, o altri soggetti convenzionati con OPR, come ad esempio il Corpo Forestale dello Stato (CFS), nell'ambito dell'attività di controllo: amministrativo, in loco o *ex post*;
  - OPR o Sedi Territoriali Regionali (SteR) nell'ambito del controllo a campione sull'operato dalle Province (controllo di secondo livello);
  - Guardia di Finanza e altri organi di polizia giudiziaria nell'ambito delle proprie attività ispettive;
2. rinuncia da parte del beneficiario.

Nel caso di accertamento di irregolarità, la procedura di decadenza totale o parziale dal contributo, prevede l'invio all'interessato del provvedimento di decadenza, cui si allega copia del verbale di controllo, tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Il provvedimento descrive le irregolarità riscontrate, costituisce comunicazione di avvio del procedimento di decadenza e contiene l'invito a fornire controdeduzioni entro e non **oltre 15 giorni dalla data di ricevimento**.

Nel caso in cui non siano presentate controdeduzioni il provvedimento assume carattere definitivo.

Nel caso in cui siano presentate controdeduzioni, il **riesame** dei presupposti della decadenza è da compiersi **entro i 30 giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni** mediante accertamento (ad esempio: verifica documentale, sopralluoghi e/o ispezioni regolarmente verbalizzati ed effettuati in contraddittorio con l'interessato).

Quando il riesame dei presupposti della decadenza riguarda più soggetti delegati coinvolti nel controllo e nello svolgimento dell'iter amministrativo, ad esempio Provincia e CFS, e si renda necessaria l'attività di Commissioni collegiali, tale verifica deve essere compiuta **entro i 60 giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni**.

Entro e non oltre i 15 giorni successivi al termine previsto per il riesame, deve essere inviato all'interessato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento:

- il provvedimento definitivo di decadenza parziale o totale dal contributo nel caso in cui il riesame confermi almeno parzialmente il permanere dei presupposti della decadenza, oppure

- la comunicazione di accoglimento delle controdeduzioni e la revoca del provvedimento di decadenza.

Nel **caso di rinuncia da parte del beneficiario**, la procedura di decadenza totale o parziale dal contributo, prevede:

- che nessuna comunicazione debba essere fatta all'interessato, se la rinuncia precede l'erogazione del pagamento. La rinuncia da parte del beneficiario viene acquisita nel fascicolo di domanda;
- che debba essere inviato all'interessato il provvedimento di decadenza totale, se la rinuncia è presentata dopo il pagamento. In questo caso non è necessario inviare la comunicazione con raccomandata AR e il provvedimento assume carattere definitivo, non essendo prevista la possibilità di presentare controdeduzioni.

Il provvedimento di decadenza generato, dal sistema, contiene i seguenti elementi:

- a. motivazioni del provvedimento;
- b. quantificazione delle eventuali somme indebitamente percepite;
- c. quantificazione degli eventuali interessi giornalieri dovuti. Il calcolo degli interessi sarà effettuato per ogni giorno a partire dalla data di ricevimento del provvedimento e fino alla data di recupero delle somme;
- d. modalità di recupero delle somme, secondo quanto indicato al capitolo 11 del "Manuale" OPR;
- e. procedure per la presentazione del ricorso.

La pronuncia della decadenza dal contributo, è competenza delle Province.

## 26. RECESSO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI

### 26.1 RECESSO DAGLI IMPEGNI (RINUNCIA)

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

La rinuncia non è ammessa qualora l'autorità competente abbia già informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o *in loco*.

La rinuncia non è ammessa anche nel caso in cui l'autorità competente abbia già comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo *in loco*.

Il recesso comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali, ad esclusione di cause di forza maggiore indicate al punto 12.2 del "Manuale" OPR.

La rinuncia deve essere presentata a SIARL tramite apposita domanda ai sensi del punto 12.1 del "Manuale" OPR. Una copia cartacea della rinuncia deve essere inoltrata alla Provincia.

Indipendentemente dalla percentuale calcolata, la rinuncia diventa totale sulla singola misura, quando l'impegno, ancora in essere dopo la richiesta di rinuncia, è inferiore al valore finanziario minimo d'intervento, stabilito al precedente paragrafo 6.2.

### 26.2 TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI O CAMBIO DEL BENEFICIARIO

Il cambio del beneficiario conseguente al trasferimento degli impegni assunti o delle attività avviate con la presente Misura **può avvenire solo prima dell'erogazione del saldo**, deve essere effettuato attraverso il modello unico di domanda informatizzato e implica l'apertura di un nuovo procedimento.

In tal caso il beneficiario che subentra deve possedere i requisiti, soggettivi ed oggettivi, posseduti dal beneficiario originario. In caso contrario, la possibilità di effettuare il cambio di beneficiario deve essere valutata dalla Provincia, che può non concedere il subentro, concederlo con revisione del punteggio di priorità acquisito e del contributo spettante oppure concederlo senza alcuna variazione.

Nel periodo compreso tra la data della liquidazione finale del contributo fino al termine del periodo di durata degli impegni assunti dal beneficiario **non è possibile variare l'assetto proprietario o la rilocalizzazione dell'attività produttiva**.

Il beneficiario è tenuto a notificare alla Provincia le variazioni intervenute **entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione**.

## 27. IMPEGNI

Gli impegni assunti dal beneficiario sono distinti in essenziali ed accessori e comportano, rispettivamente, la decadenza totale o parziale dai benefici concessi.

La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore, purché le stesse vengano comunicate nei 10 giorni lavorativi successivi al loro verificarsi o dal momento in cui il beneficiario è in grado di comunicarle, come stabilito dal capitolo 12.2 del "Manuale".

## 27.1 IMPEGNI ESSENZIALI

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle somme indebitamente percepite.

Gli impegni essenziali sono:

1. consentire il regolare svolgimento dei controlli *in loco* e/o dei sopralluoghi o "visite *in situ*", con riferimento a quanto stabilito dalla Parte II, Capitolo 24.1 del "Manuale";
2. inviare la copia cartacea della domanda informatizzata entro e non oltre il 20° giorno continuativo successivo alla presentazione della domanda di premio, con riferimento a quanto stabilito dalla Parte II, Capitolo 24.1 del "Manuale";
3. inviare la documentazione mancante al momento della presentazione della domanda di contributo o della correzione degli errori sanabili successivamente al termine fissato dalla richiesta, ossia 20 giorni, come previsto ai capitoli 15.5.1 e 15.5.2 del "Manuale";
4. fare pervenire la documentazione integrativa richiesta dalla Provincia entro e non oltre il termine fissato dalla stessa, come stabilito dalla Parte II, Capitolo 15.5.3 del "Manuale". La decadenza totale è applicata al singolo lotto cui è connessa la documentazione integrativa richiesta;
5. rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa agli obblighi previsti dal regime delle quote latte;
6. realizzare le opere e acquistare le dotazioni nei tempi che consentono il raggiungimento della finalità della Misura, in conformità agli obblighi derivanti dalla normativa vigente, dal Programma di Sviluppo Rurale e dalle presenti disposizioni attuative, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore indicate al capitolo 12.2 del "Manuale";
7. rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
8. realizzare le opere in modo conforme rispetto alle finalità della Misura e al progetto approvato, fatte salve eventuali varianti concesse;
9. comunicare alla Provincia, la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a finanziamento prima della relativa liquidazione a saldo, entro il termine di 90 giorni dal perfezionamento dell'atto di cessione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore indicate al capitolo 12.2 del "Manuale";
10. raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento. In questo caso la decadenza dal contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi incide sull'ammissione a finanziamento della domanda;
11. raggiungere gli obiettivi indicati nel Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, entro i cinque anni successivi alla data di adozione della decisione individuale di concedere il contributo, ossia dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del provvedimento di ammissione a finanziamento della domanda di contributo, fatta salva l'eventuale riconoscimento di cause di forza maggiore indicate al capitolo 12.2 del "Manuale";
12. mantenere la destinazione agricola degli investimenti finanziati per 5 anni. Nel caso di opere, nei primi 5 anni, deve essere mantenuta la stessa destinazione d'uso per la quale è stato approvato il finanziamento. La decorrenza dell'obbligo di mantenimento della destinazione agricola e della destinazione d'uso degli investimenti ha inizio dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo;
13. per i giovani agricoltori<sup>12</sup> raggiungere i requisiti di capacità professionale e di rispetto dei requisiti comunitari di nuova introduzione o esistenti, di cui al paragrafo 3, lettere A e D, entro 36 mesi a decorrere dall'insediamento;
14. garantire il lavoro ad almeno una ULA al termine dell'investimento, per le aziende situate in zone svantaggiate<sup>6</sup> che al momento della presentazione della domanda possiedono tra 0,5 ed 1 ULA;
15. mantenere le ULA raggiunte a conclusione del programma di investimento sino al completo adempimento degli impegni previsti dal presente paragrafo e del successivo;
16. realizzare un investimento la cui spesa ammissibile abbia un valore minimo pari a € 20.000 per le imprese agricole singole situate in zona svantaggiata<sup>6</sup> e a € 40.000 per le altre imprese;
17. realizzare un investimento, superiore al valore minimo di spesa ammissibile, indicato al paragrafo 6.2, che risponda a requisiti di funzionalità e completezza;
18. concludere i lavori e/o acquistare le dotazioni entro il termine previsto, comprensivo di eventuali proroghe. Nel caso di programmi di investimento inerenti al solo acquisto di macchine e attrezzature innovative e di dotazioni fisse aziendali ed interaziendali di cui al precedente paragrafo 4, lettera I, i tempi di esecuzione degli acquisti previsti sono pari al massimo a 12 mesi e non può essere autorizzata alcuna proroga;
19. provvedere all'adeguamento, dalla data di presentazione della domanda, alle norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori di cui al paragrafo 3, lettera C, di aspetti di particolare rilevanza (impianto elettrico aziendale, protezione di alberi cardanici e prese di forza, scale fisse e portatili, protezione vasconi, fornitura dei DPI, servizi igienici e spogliatoi). Il mancato adeguamento è documentato da esito negativo a

seguito dei controlli effettuati dalle ASL nell'ambito dell'attività ispettiva presso le aziende agricole ed è segnalato alle Province;

20. presentare la documentazione necessaria per la liquidazione della domanda di pagamento del saldo del contributo, comprensiva di tutta la documentazione indicata al paragrafo 18, entro 20 giorni dalla data di ricezione del sollecito della Provincia, come stabilito al paragrafo 18;
21. apportare al programma di investimenti soltanto varianti che rispettino quanto stabilito ai precedenti paragrafi 15.1, 15.2 e 15.3.

## **27.2 IMPEGNI ACCESSORI**

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal contributo e la restituzione delle somme indebitamente percepite.

Di seguito sono elencati gli impegni accessori:

1. fare pervenire la copia cartacea della domanda di contributo entro il 10° giorno di calendario dall'invio della domanda informatizzata, e comunque con un ritardo compreso tra l'11° ed il 20° giorno successivo a quella informatizzata, con riferimento alla presentazione della domanda e a quanto stabilito dalla Parte II, Capitolo 24.2 del "Manuale".  
Un ritardo superiore al 20° giorno comporta il mancato rispetto dell'impegno essenziale di cui al precedente paragrafo 21.1, punto 12;
2. informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso azioni specifiche correlate alla natura e all'entità dell'intervento finanziato.  
Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 1 del documento "Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali" approvate con d.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008,, e successive modifiche e integrazioni, disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura [www.agricoltura.regione.lombardia.it](http://www.agricoltura.regione.lombardia.it) nella sezione dedicata al PSR 2007-2013;
3. raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento. In questo caso la decadenza parziale dal contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi non incide sull'ammissione a finanziamento della domanda;
4. provvedere all'adeguamento, dalla data di presentazione della domanda, alle norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori di cui al paragrafo 3, lettera C, per aspetti diversi da quelli elencati al paragrafo 27.1 punto 18. Il mancato adeguamento è documentato da esito negativo a seguito dei controlli effettuati dalle ASL nell'ambito dell'attività ispettiva presso le aziende agricole ed è segnalato alle Province;
5. garantire il rispetto dei requisiti comunitari di nuova introduzione<sup>5</sup> ai sensi dell'art. 26 paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005, entro 18 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante, come indicato alla precedente tabella 3, codice 11;
6. utilizzare e mantenere in efficienza il sistema di distribuzione degli effluenti di cui al paragrafo 4, lettera J, per cinque anni, a partire dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo, e conservare le registrazioni delle operazioni di distribuzione effettuate nel corso di tale periodo.

## **28. RICORSI**

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall'OPR, dagli OD e dalla D.G.A è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate:

### **28.1 CONTESTAZIONI PER MANCATO ACCOGLIMENTO O FINANZIAMENTO DELLA DOMANDA**

Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda l'interessato può proporre azione entro 60 giorni avanti al giudice amministrativo competente per territorio (TAR) nonché ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di decadenza.

### **28.2 CONTESTAZIONI PER PROVVEDIMENTI DI DECADENZA O DI RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO**

Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati a seguito dell'effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire azione proposta avanti il Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di procedura Civile.

## **29. SANZIONI**

L'applicazione di sanzioni amministrative avviene secondo le modalità e con i criteri individuati nel "Manuale" Parte IV.

## **30. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ**

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".



Al fine di esplicitare l'obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi provenienti dal bilancio comunitario (Reg. CE n. 1995/2006 del Consiglio) l'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 pubblica l'elenco dei beneficiari (con relativo titolo delle operazioni e importi della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni) del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Reg. CE 1974/2006, all. VI).

Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 2 del documento "Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali" approvate con d.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008, e successive modifiche e integrazioni, disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura [www.agricoltura.regione.lombardia.it](http://www.agricoltura.regione.lombardia.it) nella sezione dedicata al PSR 2007-2013.

### 31. RIEPILOGO TEMPISTICA

Nella seguente tabella è riportato il crono-programma per il periodo di applicazione della Misura compreso tra il giorno 1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010.

	Periodo			
	III	IV	V	VI
Data inizio periodo di presentazione delle domande alla Provincia	01.01.2009	01.06.2009	01.01.2010	01.07.2010
Data fine periodo di presentazione delle domande alla Provincia	31.05.2009	31.12.2009	30.06.2010	31.12.2010
Termine entro cui realizzare il programma di investimento per ottenere il punteggio di priorità pari a 3 punti	10 mesi dalla pubblicazione dell'ammissione a finanziamento. Tale richiesta deve essere corredata da tutta la documentazione necessaria per la regolare definizione dell'importo del saldo			
Termine per invio alla Regione delle graduatorie; entro tali date devono essere concluse le istruttorie, compresi i riesami	30.09.2009	30.04.2010	29.10.2010	02.05.2011
Data di pubblicazione dell'atto con cui la Regione ripartisce i fondi alle Province; l'atto rappresenta la comunicazione di ammissione a finanziamento ai richiedenti	03.11.2009	01.06.2010	30.11.2010	07.06.2011
Termine per la realizzazione degli interventi	03.02.2011	01.09.2011	29.02.2012	07.09.2012
Termine per la definizione dell'importo erogabile e invio degli elenchi liquidazione all'OPR	03.10.2011	30.04.2012	31.10.2012	07.05.2013

<sup>1</sup> Ai sensi del d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004 e della deliberazione di Giunta Regionale n. 20732 del 16 febbraio 2005, pubblicata sul BURL n. 9 Serie Ordinaria 28 febbraio 2005.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004 e dell'articolo 3 dell'allegato 1 della deliberazione di Giunta regionale n. 20732 del 16 febbraio 2005, pubblicata sul BURL n. 9 Serie Ordinaria 28 febbraio 2005. Nel caso di società semplice, è ammessa la presentazione della domanda a condizione che la trasformazione in società agricola avvenga entro la data di conclusione di istruttoria della domanda di contributo. In caso contrario, la Provincia conclude l'istruttoria con esito negativo.

<sup>3</sup> Ai sensi del d.m. del Ministero delle Attività produttive del 23 giugno 2004 e successive modifiche e integrazioni.

<sup>4</sup> L'affidabilità del richiedente è legata alla sua condotta durante altre operazioni, finanziate dal PSR 2000-2006 o dal PSR 2007-2013. I casi in cui il richiedente risulta inaffidabile sono specificati nel manuale OPR.

<sup>5</sup> Nell'ambito di applicazione della Misura, sono considerati di nuova introduzione solo i requisiti comunitari inerenti alle seguenti norme:

a) Direttiva del Consiglio del 12.12.1991 (91/676/CEE) relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

In applicazione della suddetta Direttiva sono stati adottati i seguenti provvedimenti:

- deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 8/3297 dell'11 ottobre 2006 "Nuove aree vulnerabili ai sensi del d.lgs. 152/2006: criteri di designazione e individuazione" (come sostituita dalla deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 8/5868 del 21 novembre 2007);
- deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 8/3439 del 7 novembre 2006 "Adeguamento del programma d'azione della regione Lombardia di cui alla d.g.r. n. 17149/96 per la tutela e risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile, ai sensi del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, art. 92 e del d.m. n. 209 del 7 aprile 2006" (come sostituita dalla deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 8/5868 del 21 novembre 2007);

- deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 8/5868 del 21 novembre 2007 "Integrazione con modifica al programma d'azione per la tutela e risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile (d.lgs. n. 152/2006, art. 92 e d.m. 7 aprile 2006)" e adeguamento dei relativi criteri e norme tecniche generali di cui alla d.g.r. n. 6/17149/1996, approvati con deliberazione di Giunta n. 8/5215 del 2 agosto 2007".  
I termini di adeguamento che devono essere rispettati sono quelli stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 8/5868 del 21 novembre 2007;
  - b) Direttiva del Consiglio del 24 settembre 1996 (96/61/CE) sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, recepita con Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" e successive modifiche e integrazioni.
- <sup>6</sup> L'elenco dei Comuni ricadenti in zona svantaggiata è riportato nell'allegato 12 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Lombardia.
- <sup>7</sup> Ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche e integrazioni.
- <sup>8</sup> Il documento normativo GlobalGap è uno schema per la certificazione internazionale delle Good Agriculture Practices - GAP (buone pratiche agricole) promossa EUREP (Euro-Retailer Produce Working Group) organizzazione che riunisce le più importanti aziende di distribuzione europee, nata per sostenere la commercializzazione di prodotti agricoli coltivati secondo i principi dell'agricoltura sostenibile. Le finalità del protocollo GlobalGap (denominazione a partire dal 2007 della precedente certificazione EurepGap) sono: produzioni più sicure per il consumatore; rintracciabilità; minimo impiego di prodotti chimici; attenzioni specifiche per la protezione ambientale; cura degli aspetti igienici nella manipolazione dei prodotti alimentari; salute e sicurezza dei lavoratori e le loro condizioni di lavoro; elementi relativi alla gestione aziendale.
- <sup>9</sup> Per il calcolo della quota da possedere a fine investimento, occorre considerare la produzione aziendale media per capo. Questa risulta dal calcolo della media delle produzioni medie per capo realizzate in ciascuna della tre campagne precedenti la presentazione della domanda di finanziamento, moltiplicato per il numero di posti in stalla previsti a fine investimento.

Esempio:

	1° anno	2° anno	3° anno	Media nel triennio precedente
Capi (n.)	100	98	105	101
Produzione (Kg)	950.000	921.200	1.038.200	969.800
Produzione media per capo (kg)				<b>9.602</b>

<sup>10</sup> Gli investimenti promossi dalle Organizzazioni dei Produttori sono quelli effettuati dalle Organizzazioni medesime e che sono utilizzati da tutti i soci.

<sup>11</sup> Allegato 2 del regolamento (CE) 2200/1996.

<sup>12</sup> Si definiscono giovani imprenditori agricoli coloro i quali al momento della domanda di contributo:

- hanno età compresa tra 18 e 40 anni e sono titolari d'impresa agricola. Nel caso di società agricola o di società cooperativa, tutti i soci devono avere età compresa tra 18 e 40 anni;
- si sono insediati, per la prima volta, in agricoltura da meno di 5 anni come titolari o contitolari. Nel caso di società, almeno il 50% dei soci si è insediata in agricoltura per la prima volta da meno di 5 anni.

<sup>13</sup> Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4 del Regolamento (CE) 1974/2006.

<sup>14</sup> Nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL) sono stati costituiti l'anagrafe delle imprese agricole ed il fascicolo aziendale, che contengono le informazioni certificate di carattere generale relative alle imprese. A partire da tale sistema è stato sviluppato il modello di domanda informatizzato, direttamente collegato all'anagrafe delle imprese agricole e al fascicolo aziendale, attraverso il quale è possibile compilare e presentare alle Province le domande di finanziamento relative alla Misura 121. La costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale consente la compilazione automatica della parte generale del modello di domanda, alla quale è collegata una scheda di Misura che riporta dati e informazioni specifiche della Misura.

<sup>15</sup> La copia cartacea, sottoscritta dal richiedente, è indispensabile per la costituzione del dossier previsto dal "Manuale".

<sup>16</sup> Ai sensi dell'articolo 4, del Regolamento (CE) 1975/2006.

<sup>17</sup> Per singola voce si intende un lotto di spesa funzionale, ad esempio: stalla per bovini, sala di mungitura, trattrice sono considerati 3 singole voci.

<sup>18</sup> La maggiorazione è a copertura delle spese di escussione a carico del soggetto intestatario e degli interessi legali eventualmente dovuti.

<sup>19</sup> Ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento (CE) 1975/2006

<sup>20</sup> Lo schema di polizza fidejussoria è recuperabile dagli allegati del manuale OPR, scaricabile dal sito internet della Direzione Generale Agricoltura, [www.agricoltura.regione.lombardia.it](http://www.agricoltura.regione.lombardia.it) area "opportunità e regole", sezione "Organismo Pagatore Regionale".

**ALLEGATO 1 – NUOVE MACCHINE E ATTREZZATURE AMMISSIBILI**

È ammissibile a finanziamento l'acquisto di nuove macchine e attrezzature così come definite dal d.m. del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 454 del 14.12.2001, articolo 1, paragrafi 2 e 3, per l'ammodernamento del parco macchine, limitatamente ai richiedenti che:

- A. debbano adeguarsi ai vincoli posti dalla Direttiva del Consiglio del 12.12.1991 (91/676/CEE) relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, così come recepita dalla deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 8/5868 del 21 novembre 2007 "Integrazione con modifica al programma d'azione per la tutela e risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile (d.lgs. n. 152/2006, art. 92 e d.m. 7 aprile 2006") e adeguamento dei relativi criteri e norme tecniche generali di cui alla d.g.r. n. 6/17149/1996, approvati con deliberazione di Giunta n. 8/5215 del 2 agosto 2007". Questi soggetti possono richiedere l'acquisto di nuove macchine e attrezzature esclusivamente per:
1. implementare sistemi per il dosaggio variabile degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti, comprensivo dei costi inerenti:
    - alla mappatura delle produzioni per conoscere le differenze presenti tra i mappali;
    - l'analisi del terreno per caratterizzare i mappali;
    - la gestione, l'analisi e l'interpretazione dei dati (monitoraggio di resa, dati sul terreno e analisi delle produzioni);
  2. installare sistemi informatizzati per la gestione integrale degli effluenti di allevamento, nel rispetto di quanto previsto dal PUA/PUAS o dal POA/POAS, relativamente al controllo:
    - dei livelli delle vasche di stoccaggio (sensori);
    - dei mappali interessati all'applicazione (sistema di georeferenziazione);
    - del trasporto e della distribuzione in campo degli effluenti con sistemi informatizzati;
  3. razionalizzare dal punto di vista tecnologico il parco macchine aziendale, limitatamente a:
    - trattori dotati di sistemi di guida evoluti, atti a garantire l'attivazione della distribuzione degli effluenti con integrati applicativi all'interno della cabina e corredati di attrezzature per la fertilizzazione localizzata e differenziata dell'azoto;
    - macchine operatrici, corredate di un ricevitore satellitare che permetta l'impiego nelle operazioni in campo di soluzioni che garantiscano di distribuire i fertilizzanti azotati laddove maggiormente necessario, in funzione delle esigenze della coltura e delle caratteristiche del terreno.

L'intervento deve essere mirato al miglioramento della gestione dell'azoto contenuto negli effluenti di allevamento e nei fertilizzanti.

I sistemi di dosaggio variabile degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati devono essere:

- in grado di distribuire gli effluenti e/o i fertilizzanti differenziando in modo automatico la dose distribuita in relazione alla zona in cui avviene la distribuzione;
- atti a garantire una distribuzione degli effluenti e/o i fertilizzanti definita da una preventiva programmazione delle quantità di nutrienti da somministrare, calcolata sulla base delle caratteristiche del terreno e di una mappatura delle produzioni attese.

Tali attrezzature sono ammissibili solo se consentono:

- una distribuzione degli effluenti e/o dei fertilizzanti differenziata in base alla posizione in campo, basata su sistema GPS, mediante attrezzature che consentano di variare la dose in relazione anche alla velocità di avanzamento. Pertanto il sistema GPS deve avere una precisione sub metrica;
- una programmazione delle dosi da distribuire in base alle caratteristiche del terreno e dei dati di produzione ottenuti con mappatura degli appezzamenti oggetto di distribuzione;
- il calcolo dei fabbisogni colturali e delle dosi da distribuire basati sul metodo del bilancio dei nutrienti conforme a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 8/5868 del 21 novembre 2007;
- la registrazione degli eventi di distribuzione e loro archiviazione su supporto cartaceo e informatico.

L'intervento deve consentire l'acquisizione o il completamento di un sistema di dosaggio variabile, i cui **componenti minimi essenziali che devono essere contemporaneamente presenti** sono rappresentati da:

- sistema di controllo della quantità di effluente e/o di fertilizzante distribuita in relazione alla velocità di avanzamento, da installare sulla macchina per la distribuzione degli stessi;
- sistema di localizzazione GPS, con precisione sub metrica, da installare sulla macchina per la distribuzione degli effluenti e/o del fertilizzante o sulla trattrice;
- hardware e software da installare sulla operatrice o sulla trattrice per la gestione delle informazioni di distribuzione e il comando degli attuatori in relazione alla posizione in campo;

- hardware e software di gestione aziendale dei dati di produzione, delle caratteristiche dei terreni e di mappatura degli appezzamenti per la predisposizione dei piani di concimazione e per la registrazione delle operazioni svolte.

La razionalizzazione del parco macchine può prevedere l'acquisto di macchine operatrici per la distribuzione degli effluenti e/o dei fertilizzanti.

Le macchine operatrici per la distribuzione degli effluenti liquidi devono prevedere un sistema di distribuzione variabile in funzione della velocità di avanzamento e, preferibilmente, utilizzare una pompa volumetrica per alimentare gli organi di distribuzione che devono garantire una distribuzione a bassa pressione e con organi di distribuzione che portino il prodotto raso terra (distribuzione in bande) o interrato.

Nel caso di distribuzione di effluenti palabili, deve essere presente un sistema di pesatura e di regolazione del sistema di distribuzione in relazione alla velocità di avanzamento. Le macchine operatrici devono essere dotate di sistema di localizzazione (GPS) che può essere installato sia sulla operatrice, sia sulla trattrice, purché sia presente un sistema di controllo che consenta di programmare la dose di distribuzione in funzione della posizione in campo e della velocità di avanzamento.

L'intervento di razionalizzazione del sistema di distribuzione degli effluenti e/o dei fertilizzanti azotati **deve essere completato da:**

- installazione sulle trattrici di sistemi di guida assistita e/o automatizzata;
- effettuazione di analisi dei terreni oggetto di distribuzione;
- effettuazione della mappatura dei terreni aziendali e dei relativi dati produttivi;
- installazione di attrezzature per il monitoraggio del livello nelle vasche di stoccaggio degli effluenti e loro integrazione nel sistema di distribuzione;
- installazione di attrezzature per la misura indiretta del contenuto in azoto negli effluenti sulle macchine per la distribuzione o nelle vasche di stoccaggio.

L'acquisto di una trattrice è ammesso solo se la stessa risulta necessaria al funzionamento del sistema di distribuzione degli effluenti e/o dei fertilizzanti azotati e sia strettamente integrata con l'attrezzatura di distribuzione, tanto che quest'ultima non possa funzionare se non con le attrezzature installate in modo permanente sulla trattrice.

Il richiedente è tenuto a dimostrare che l'acquisto della trattrice è indispensabile in quanto non sono disponibili trattrici aziendali atte all'operazione su cui è possibile installare le attrezzature per il controllo della distribuzione degli effluenti.

Il costo della mappatura delle produzioni è ammesso a contributo nel caso ne sia prevista l'utilizzazione per razionalizzare la distribuzione degli effluenti e/o dei fertilizzanti azotati. Non sono, in ogni caso, ammessi i costi per l'acquisto delle macchine e attrezzature necessarie per il rilievo dei dati produttivi.

**Il richiedente si deve impegnare a utilizzare e a mantenere in efficienza il sistema di distribuzione degli effluenti per cinque anni, a partire dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo, e a conservare le registrazioni delle operazioni di distribuzione effettuate nel corso di tale periodo;**

B. acquistino nuove macchine e attrezzature per il settore forestale, esclusivamente per ridurre l'impatto ambientale delle attività svolte in tale settore.

Nella seguente tabella sono indicate, distinte per fase produttiva, le macchine e le attrezzature ammissibili.

Fase produttiva	Macchine e attrezzature ammissibili	Descrizione particolareggiata
<b>Taglio</b>	Testata Harvester	Processore per tagliare, sramare, allestire e movimentare il legname
	Macchina dedicata - Harvester completo - Feller bunchers	Escavatore cingolato o gommato, motrice dedicata per l'impiego del processore
<b>Esbosco</b>	Torretta (1)	Torretta semovente, cingolata o su ruote, oppure montata su carrello, rimorchio, autocarro
	Stazione motrice mobile (2)	Torretta indipendente
	Carrello autotraslante motorizzato (3)	Carrello per l'esbosco montato su fune portante, auto traslante
	Carrello automatico motorizzato (4)	Carrello per l'esbosco con automatismo per l'espulsione e il recupero della corda
<b>Trasporto</b>	Forwarder - Skidder	Mezzi dedicati al trasporto del legname in bosco, impiegati spesso anche nelle fasi di esbosco
<b>Prima trasformazione</b>	Macchina scortecciatrice (5)	Macchina per scortecciare il legname in bosco

Fase produttiva	Macchine e attrezzature ammissibili	Descrizione particolareggiata
<b>Valorizzazione sottoprodotti legnosi</b>	Cippatrice	Macchina per sminuzzare il legname di risulta, in particolare cimali e ramaglie
	Fasciatrice - Energy wood harvester	Macchina fasciatrice per la raccolta delle ramaglie e dei cimali e per l'imballo in fascine delle stesse, montata su mezzo JCB o su camion 3 assi

(1): ammissibile in alternativa alla "Stazione motrice mobile";

(2): ammissibile in alternativa alla "Torretta";

(3): ammissibile in alternativa al "Carrello automatico motorizzato";

(4): ammissibile in alternativa al "Carrello autotraslante motorizzato";

(5): ammissibile soltanto se l'impresa/società richiedente dispone già di un impianto aziendale di segazione mobile con motore autonomo, direttamente impiegabile nel bosco, oppure se presenta contestuale richiesta di finanziamento per l'acquisto di tale impianto ai sensi della presente Misura.

La domanda di aiuto deve essere relativa all'acquisto di tutte le macchine e di tutte le attrezzature connesse a una o più delle fasi produttive indicate alla precedente tabella.

È consentito l'acquisto di una sola o di alcune di tali dotazioni soltanto se tutte le restanti, con riferimento a ciascuna fase produttiva, sono già presenti e utilizzate dall'impresa/società richiedente.

Il richiedente è tenuto a dimostrare che l'acquisto della dotazioni oggetto di domanda d'aiuto è indispensabile, in quanto non sono disponibili macchine e attrezzature aziendali atte all'operazione. Alla data in cui la Provincia effettua il sopralluogo di cui al paragrafo 18.1 delle presenti disposizioni attuative, per verificare la corretta e completa esecuzione dei lavori e l'avvenuto acquisto delle dotazioni, tutte le macchine e le attrezzature inerenti a ciascuna fase produttiva oggetto di finanziamento, sia quelle già disponibili sia quelle oggetto di domanda di aiuto, devono essere presenti e utilizzate nell'azienda del beneficiario.

C. acquistino nuove macchine e attrezzature esclusivamente per promuovere la conservazione e il miglioramento qualitativo delle risorse idriche attraverso la prevenzione dell'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee derivante da attività agricola ed incentivare il miglioramento degli standard di sicurezza quali:

- macchine irroratrici a barra dotate di manica d'aria per ridurre l'entità della deriva del trattamento;
- macchine irroratrici dotate di organi lambenti per diserbo;

D. acquistino nuove macchine e attrezzature esclusivamente per semplificare e razionalizzare le tecniche colturali della minima lavorazione e della semina su sodo, limitatamente a:

1) trattori che abbiano tutte e contemporaneamente le caratteristiche seguenti:

- siano dotati di sistema di propulsione a quattro ruote motrici, di tipo isodiametrico, con entrambi gli assi sterzanti e dotati di pneumatici a bassa pressione di gonfiaggio, inferiore a 1 bar;
- dotati di computer di bordo atto a selezionare in modo automatico le modalità di sterzata, coinvolgendo tutte e quattro le ruote motrici;
- abbiano un'equilibrata ripartizione delle masse, ossia non superiore al 55% sull'asse anteriore e al 45% sull'asse posteriore;
- siano equipaggiati con un sollevatore posteriore con capacità di sollevamento pari ad almeno 3.500 kg e con ammortizzatore delle oscillazioni;
- siano equipaggiati con un sollevatore anteriore con capacità di sollevamento pari ad almeno 2.000 kg, idoneo all'accoppiamento con tramogge portaseme e di distribuzione di fertilizzante;
- di potenza sufficiente per operare ad almeno 10-12 km/h nell'esecuzione di minime lavorazioni;
- con guida retroversa, quindi in grado di lavorare in entrambe le direzioni di marcia con le stesse prestazioni;

2) macchine combinate per la minima lavorazione o per la preparazione del letto di semina su terreno sodo;

3) seminatrici per semina diretta o seminatrici da sodo a righe, abbinata con attrezzature passive, quindi non mosse tramite la presa di potenza della trattrice.

**Al momento della presentazione della domanda di contributo, il richiedente deve allegare un piano triennale di lavorazioni del terreno, con il quale dimostri la pianificazione del passaggio da tecniche tradizionali a tecniche conservative che implicino l'esecuzione di minime lavorazioni oppure semina su sodo.**

**ALLEGATO 2 – ELENCO PREZZI**

Il presente elenco prezzi è stato dichiarato conforme all'art. 53 del reg. CE 1974/2006 dal Dipartimento di Economia e Politica Agraria, Agroalimentare e Ambientale dell'Università degli Studi di Milano.

Articolo	Descrizione	U. Mis.	Prezzo massimo ammissibile per i lavori in economia	Prezzo massimo ammissibile (solo con fattura)
<b>100</b>	<b>OPERAZIONI PRELIMINARI</b>			
<b>101</b>	Profilo pedologico eseguito mediante l'apertura di una buca di dimensioni idonee, effettuata con mezzo meccanico, comprese le analisi chimiche di cui al punto 102	n.	È necessario presentare la fattura	€ 671,40
<b>102</b>	Analisi chimica del terreno: tessitura, pH in acqua, pH in KCL, carbonati, calcare attivo, sostanza organica, azoto totale, cianuro, capacità di scambio cationico, Ca, Mg, K, P	n.	È necessario presentare la fattura	€ 129,11
<b>200</b>	<b>OPERAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEL TERRENO</b>			
<b>203</b>	Preparazione andante del terreno mediante aratura del terreno eseguita con trattrice, fresatura e livellamento e ogni altra operazione idonea a preparare il terreno per l'impianto, escluso solo fornitura e spargimento di fertilizzanti e concimi	ha	€ 171,00	€ 228,00
<b>204</b>	Fornitura di letame da altra azienda	q	È necessario presentare la fattura	€ 2,25
<b>205</b>	Concimazione di fondo letamica, esclusa la fornitura del letame bovino maturo (almeno 500 q/ha), comprendente il carico, lo spargimento con l'ausilio di uno spandiletame azionato da trattrice e l'interramento	ha	€ 193,67	€ 258,23
<b>206</b>	Concimazione di fondo letamica, compreso la fornitura del letame bovino maturo dalla propria azienda (almeno 500 q/ha), il carico, lo spargimento con l'ausilio di uno spandiletame azionato da trattrice e l'interramento	ha	€ 646,62	€ 1.293,23
<b>207</b>	Fornitura di concime minerale (riferimento orientativo: NPK 15-15-15)	kg	È necessario presentare la fattura	€ 0,35
<b>208</b>	Fornitura di ammendante organico	q	È necessario presentare la fattura	€ 3,89
<b>209</b>	Concimazione organica o minerale di fondo, esclusa la fornitura del concime, compreso il carico e lo spargimento con l'ausilio di uno spandiconcime azionato da trattrice	ha	€ 23,25	€ 31,00
<b>210</b>	Concimazione organica o minerale localizzata presso le piantine, escluso la fornitura del concime (se chimico, orientativamente con titolo NPK 15-15-15), il carico e lo spargimento con idonei mezzi. Voce di costo non applicabile per talee o astoni	n.	€ 0,06	€ 0,09
<b>211</b>	Tracciamento meccanico del terreno (curvilineo o rettilineo) finalizzato alla posa delle piante	ha	€ 192,50	€ 240,63
<b>212</b>	Movimenti di terra per diversificazione di habitat per la sola tipologia A, costituiti da sterri o riporti di almeno 0,50 metri rispetto al piano di campagna e fino a un metro dal piano di campagna, con pendenza delle scarpate di massimo 20%, formanti almeno una depressione profonda in media 50 centimetri interessante non meno del 10% della superficie dell'appezzamento (movimentazione minima di terra, 500 mc/ha)	Ha	€ 1.152,00	€ 1.440,00
<b>213</b>	Calcitazione	q	È necessario presentare la fattura	€ 0,98
<b>214</b>	Torba (sacchi 80 l)	sacco	È necessario presentare la fattura	€ 5,16
<b>215</b>	Scasso, aratura e fresatura per l'impianto di piccoli frutti	ha	€ 967,58	€ 1.290,11


Articolo	Descrizione	U. Mis.	Prezzo massimo ammissibile per i lavori in economia	Prezzo massimo ammissibile (solo con fattura)
216	Fornitura di concime minerale e correzione del pH (zolfo) per l'impianto di piccoli frutti	q	È necessario presentare la fattura	€ 140,00
217	Concimazione minerale e correzione del pH (zolfo) per l'impianto di piccoli frutti, esclusa la fornitura del concime, compreso il carico e lo spargimento e l'ausilio di uno spandiconcime azionato da trattrice	ha	€ 23,25	€ 31,00
<b>300</b>	<b>FORNITURA DELLE PIANTINE</b>			
301	Fornitura di piantine forestali a radice nuda di altezza compresa tra i 30 e i 100 centimetri	n.	È necessario presentare la fattura	€ 0,98
302	Fornitura di piantine forestali a radice nuda di altezza compresa tra i 101 e i 150 centimetri	n.	È necessario presentare la fattura	€ 1,48
303	Fornitura di piantine forestali a radice nuda di altezza compresa tra i 151 e i 200 centimetri	n.	È necessario presentare la fattura	€ 1,98
304	Fornitura di piantine forestali in contenitore di altezza compresa tra i 15 e i 60 centimetri	n.	È necessario presentare la fattura	€ 1,08
305	Fornitura di piantine forestali in contenitore di altezza compresa tra i 61 e i 100 centimetri	n.	È necessario presentare la fattura	€ 1,78
306	Fornitura di piantine forestali in contenitore di altezza compresa tra i 101 e i 150 centimetri	n.	È necessario presentare la fattura	€ 2,48
307	Fornitura di pioppelle di 1 anno di qualsiasi clone per tipologie B e D	n.	€ 1,85	€ 2,18
308	Fornitura di pioppelle di 2 anni di qualsiasi clone per tipologie B e D	n.	€ 3,21	€ 3,78
309	Fornitura di talee con lunghezza fino a 50 centimetri per impianti di biomassa (tipologia C)	n.	È necessario presentare la fattura	€ 0,22
310	Fornitura di astoni per impianti di biomassa (tipologia C) lunghezza fino a 100 centimetri	n.	È necessario presentare la fattura	€ 0,98
311	Fornitura di astoni per impianti di biomassa (tipologia C) lunghezza oltre 100 centimetri	n.	È necessario presentare la fattura	€ 1,78
312	Fornitura di piantine di mirtillo gigante	n.	È necessario presentare la fattura	€ 5,00
313	Fornitura piante di melo	n.	È necessario presentare la fattura	€ 5,50
<b>400</b>	<b>OPERAZIONI PER LA MESSA A DIMORA</b>			
401	Fornitura di diserbante antigerminello, liquido o granulare, con idoneo principio attivo	litro	È necessario presentare la fattura	€ 23,72
402	Diserbo antigerminello con l'uso di apposita trattrice, esclusa la fornitura di idoneo principio attivo	ha	€ 39,42	€ 46,38
403	Messa a dimora di piantine in contenitore o a radice nuda con apertura manuale di buca "a fessura" in terreno mai lavorato, escluso la fornitura delle piante	n.	€ 1,89	€ 2,70
404	Messa a dimora di piantine in contenitore o a radice nuda con apertura manuale in terreno precedentemente lavorato, di buche di ridotte dimensioni, escluso la fornitura delle piante	n.	€ 0,45	€ 0,65

Articolo	Descrizione	U. Mis.	Prezzo massimo ammissibile per i lavori in economia	Prezzo massimo ammissibile (solo con fattura)
405	Messa a dimora di piantine in contenitore o a radice nuda con l'ausilio di una trivella montata su trattore da 75 hp e apertura di buche profonde mediamente 40/50 centimetri e larghe 30/50 centimetri, escluso la fornitura delle piante	n.	€ 1,65	€ 2,19
406	Messa a dimora di pioppelle con l'ausilio di una trivella montata su trattore da 75 hp e apertura di buche profonde mediamente 100 centimetri e larghe 20/30 centimetri, escluso la fornitura delle piante	n.	€ 2,23	€ 2,97
407	Messa a dimora di piantine in contenitore mediante l'utilizzo del bastone trapiantatore su terreno lavorato, escluso la fornitura delle piante	n.	€ 0,32	€ 0,43
408	Messa a dimora di talee o di astoni in piantagioni per biomassa con trapiantatrice o assolcatore, compreso tracciamento filari (voce 209), eventuale picchettamento, rincalzatura ed ogni altro onere per considerare il lavoro eseguito a regola d'arte, esclusa solo fornitura del materiale vegetale, concimi e ammendanti	ha	€ 599,24	€ 798,98
500	<b>PACCIAMATURE</b>			
501	Fornitura di telo pacciamante plastico dello spessore di 0,06 centimetri e larghezza almeno 100 centimetri	m	È necessario presentare la fattura	€ 0,29
502	Posa voce di costo precedente	m	€ 0,43	€ 0,54
503	Fornitura di quadrati pacciamanti plastici dello spessore di almeno 0,06 centimetri e della dimensione orientativa di 50x50 centimetri	n.	È necessario presentare la fattura	€ 0,62
504	Posa voce di costo precedente	n.	€ 0,30	€ 0,43
505	Fornitura di quadrati pacciamanti plastici dello spessore di almeno 0,06 centimetri e della dimensione orientativa di 110x110 centimetri	n.	È necessario presentare la fattura	€ 0,77
506	Posa voce di costo precedente	n.	€ 0,60	€ 0,86
507	Fornitura di dischi o quadrati pacciamanti di materiale foto/biodegradabili di diametro o lato fino a 50 centimetri	n.	È necessario presentare la fattura	€ 1,50
508	Posa voce di costo precedente	n.	€ 0,24	€ 0,34
509	Fornitura di dischi o quadrati pacciamanti di materiale foto/biodegradabili di diametro o lato oltre 50 centimetri	n.	È necessario presentare la fattura	€ 1,80
510	Posa voce di costo precedente	n.	€ 0,48	€ 0,69
600	<b>PROTEZIONI INDIVIDUALI PER LE PIANTINE E TUTORI</b>			
601	Fornitura di protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a centimetri 60 centimetri e di diametro orientativo di 13-14 centimetri	n.	È necessario presentare la fattura	€ 0,42
602	Posa voce di costo precedente	n.	€ 0,22	€ 0,32
603	Fornitura di protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza oltre 60 centimetri 100 e di diametro orientativo di 13-14 centimetri	n.	È necessario presentare la fattura	€ 0,84
604	Posa voce di costo precedente	n.	€ 0,22	€ 0,32
605	Fornitura di protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza fino a centimetri 100	n.	È necessario presentare la fattura	€ 0,91
606	Posa voce di costo precedente	n.	€ 0,60	€ 0,86
607	Fornitura di protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza superiore a centimetri 100	n.	È necessario presentare la fattura	€ 1,44
608	Posa voce di costo precedente	n.	€ 0,60	€ 0,86



Articolo	Descrizione	U. Mis.	Prezzo massimo ammissibile per i lavori in economia	Prezzo massimo ammissibile (solo con fattura)
609	Fornitura di cannuce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza fino a 1,50 metri)	n.	È necessario presentare la fattura	€ 0,19
610	Posa voce di costo precedente	n.	€ 0,15	€ 0,22
611	Fornitura di canna in bambù per sostegno piantine (lunghezza oltre 1,50 metri)	n.	È necessario presentare la fattura	€ 0,42
612	Posa voce di costo precedente	n.	€ 0,15	€ 0,22
613	Pali di testata completi di ancore e tiranti	n.	È necessario presentare la fattura	€ 13,68
614	Posa voce di costo precedente	n.	€ 35,00	€ 40,00
615	Pali intermedi completi di filo di ferro	n.	È necessario presentare la fattura	€ 6,56
616	Posa voce di costo precedente	n.	€ 25,00	€ 30,00
<b>700</b>	<b>OPERAZIONI ACCESSORIE</b>			
701	Fornitura di materiale per chiudenda (rif. altezza fuori terra 120 centimetri) composta da rete di filo metallico di diametro fino a 2 mm a maglia quadrata di dimensioni variabili a crescere verso l'alto, fissata a pali in legno di almeno 1,80 metri di altezza e di diametro 10-12 centimetri, distanziati di 2,5 metri infissi nel suolo per 50 centimetri, comprese controventature e scalandrini	m	È necessario presentare la fattura	€ 5,81
702	Posa voce di costo precedente	m	€ 1,74	€ 2,49
703	Fornitura di cartelli o targhe pubblicitarie come indicato nel paragrafo "impegni"	n.	È necessario presentare la fattura	€ 200,00
704	Posa voce di costo precedente	n.	€ 57,54	€ 71,93
705	Miscuglio per semina dell'interfila	kg	È necessario presentare la fattura	€ 3,62
706	Impianto di irrigazione a goccia	ha	È necessario presentare la fattura	€ 3.220,00
707	Pali in cemento - altezza 200 centimetri (facoltativo a sostegno dell'impianto di irrigazione) per l'impianto di piccoli frutti completi di fili accessori e minuteria	n.	È necessario presentare la fattura	€ 3,02

## ALLEGATO 4

*Testo Coordinato*

Regione Lombardia

*FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013***MISURA 211**  
**Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane****DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE****INDICE**

- 1) OBIETTIVI
- 2) COS'È L'INDENNITÀ COMPENSATIVA
- 3) CONDIZIONI GENERALI
- 4) PER QUALI TERRENI È POSSIBILE OTTENERE L'INDENNITÀ COMPENSATIVA
- 5) PER QUALI ALLEVAMENTI È POSSIBILE OTTENERE L'INDENNITÀ COMPENSATIVA
- 6) CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA
  - 6.1) RICHIEDENTI CON SEDE LEGALE FUORI AREA SVANTAGGIATA
- 7) A QUANTO AMMONTANO I PREMI
  - 7.1) PASCOLI E ATI
    - 7.1.1) Regole ulteriori per la costituzione dell'A.T.I. e la presentazione della domanda
  - 7.2) DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE SULLA QUALE SI PUÒ CALCOLARE L'AIUTO
    - 7.2.1) Tolleranza in caso di difformità fra quanto dichiarato e quanto accertato
  - 7.3) RIDUZIONE PERCENTUALE PROPORZIONALE DEI PREMI
- 8) CONDIZIONI PER POTER OTTENERE L'INDENNITÀ COMPENSATIVA
  - 8.1) RISPETTO REGIME DELLE QUOTE LATTE
  - 8.2) CONDIZIONI LEGATE ALLA NATURA ED ESTENSIONE DELLE COLTIVAZIONI
  - 8.3) CONDIZIONI LEGATE AL POSSESSO DEI TERRENI
  - 8.4) CONDIZIONI LEGATE AL RISPETTO DELLA CONDIZIONALITÀ
- 9) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
  - 9.1) QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA
    - 9.1.1) Penalità per presentazione in ritardo della domanda
  - 9.2) A CHI PRESENTARE LA DOMANDA
  - 9.3) COME PRESENTARE LA DOMANDA
  - 9.4) COSA ALLEGARE ALLA DOMANDA
    - 9.4.1) Documentazione da presentare dopo la domanda
  - 9.5) DOMANDE DI MODIFICA E COMUNICAZIONI DELLE CAUSE DI FORZA MAGGIORE
    - 9.5.1) Documentazione mancante sanabile e non sanabile
    - 9.5.2) Errori palesi
  - 9.6) CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI
  - 9.7) CONTROLLO DELLA RICEVIBILITÀ DELLE DOMANDE
    - 9.7.1) Controlli di OPR sull'attività dei CAA
- 10) AMMISSIONE A FINANZIAMENTO E PREDISPOSIZIONE DEGLI ELENCHI
  - 10.1) AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEI RICHIEDENTI
  - 10.2) PREDISPOSIZIONE DEGLI ELENCHI DI LIQUIDAZIONE
    - 10.2.1) Determinazione della superficie foraggera ammissibile

- 10.2) EROGAZIONE DEI PREMI AI BENEFICIARI
- 11) CONTROLLI A CAMPIONE
  - 11.1) CONTROLLI *IN LOCO* DEI BENEFICIARI
  - 11.2) CONTROLLI SUL RISPETTO DELLA "CONDIZIONALITÀ"
  - 11.3) CONTROLLI "*EX POST*"
  - 11.4) ESTRAZIONE DEI CAMPIONI
- 12) IMPEGNI E PENALITÀ
  - 12.1) PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA PER 5 ANNI
  - 12.2) MANTENIMENTO DI UN ADEGUATO CARICO DI BESTIAME
  - 12.3) DIMOSTRAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL PASCOLO
- 13) DECADENZE
  - 13.1) COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI DECADENZA
  - 13.2) RICHIESTE DI RIESAME
  - 13.3) PROVVEDIMENTO DI DECADENZA
- 14) RECESSO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI
- 15) RICORSI
  - 15.1) CONTESTAZIONI PER PROVVEDIMENTI EMESSI DOPO I CONTROLLI *IN LOCO* E SUL RISPETTO DELLA CONDIZIONALITÀ
  - 15.2) CONTESTAZIONI PER PROVVEDIMENTI EMESSI DOPO I CONTROLLI *EX POST*
- 16) SANZIONI
- 17) INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- 18) MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
- 19) RIFERIMENTI NORMATIVI E RIMANDO AL MANUALE OPR
- 20) ELENCO DEI COMUNI RICADENTI IN AREE SVANTAGGIATE
- 21) ELENCO DEI CODICI COLTURA AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO
- 22) DICHIARAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

## 1) OBIETTIVI

La misura 211, prevista dall'Unione Europea, si inserisce nel quadro di azioni del programma volte:

- contrastare l'abbandono dell'agricoltura in montagna;
- ridurre il declino della biodiversità mantenendo soprattutto le praterie alpine, habitat di vitale importanza per la conservazione della flora e fauna tipica.

La misura è finalizzata a mantenere e sostenere l'attività degli agricoltori delle zone montane, mediante l'erogazione di specifiche indennità con cui compensare gli agricoltori dei costi aggiuntivi e della perdita di reddito derivanti dagli svantaggi che ostacolano la produzione agricola in montagna.

Tali aiuti mirano altresì a contrastare l'abbandono delle superfici agricole di montagna, in particolare di quelle pascolive e foraggere.

La presente misura assomma gli interventi che nella precedente programmazione afferivano alla misura "e – indennità compensativa in zone montane" e alla misura "f - misure agroambientali", azione 3 ("produzioni vegetali estensive e riconversione dei seminativi al regime sodivo").

Si intende così riconoscere la valenza sociale ed ambientale svolta dall'agricoltura di montagna ed attuare una semplificazione amministrativa a vantaggio dei beneficiari e degli Enti.

## 2) COS'È L'INDENNITÀ COMPENSATIVA

L'indennità compensativa consiste in un aiuto annuale che serve per compensare gli agricoltori dei costi aggiuntivi e della perdita di reddito causati dagli svantaggi che ostacolano la produzione agricola in montagna.

## 3) CONDIZIONI GENERALI

I richiedenti:

- possono presentare una sola domanda per ciascun anno;
- devono esercitare l'attività agricola in Lombardia nei Comuni ricadenti in aree svantaggiate (vedi par. 20);
- devono essere in regola con il regime delle quote latte (vedi paragrafo 8.1);
- devono rispettare la condizionalità<sup>1</sup>;
- devono impegnarsi a proseguire l'attività agricola per almeno 5 anni a decorrere dal primo pagamento.

Non sono erogati pagamenti nel caso in cui il richiedente abbia diritto a un premio di indennità compensativa inferiore a 100,00 €.

## 4) PER QUALI TERRENI È POSSIBILE OTTENERE L'INDENNITÀ COMPENSATIVA

L'indennità compensativa è calcolata sui terreni che si trovano in Lombardia all'interno di comuni ricadenti in aree svantaggiate, riportati in allegato 20.

TABELLA 1		
Richiedente	Il premio può essere richiesto per	Condizioni per presentare la domanda
imprese agricole con allevamento	Frutteti, oliveti e vigneti	- minimo 0,5 ha
	Prati e prato-pascoli	- minimo 0,5 ha
	Pascoli	- minimo 3 ha - rapporto UB/ha fra 0,2 e 3 - gestione diretta del pascolo
imprese agricole senza allevamento	Frutteti, oliveti e vigneti	- minimo 0,5 ha
	Prati e prato-pascoli	- minimo 0,5 ha
imprese agricole senza allevamento di proprietà, con bestiame conferito nell'ambito di una associazione temporanea d'impresa ("caricatore d'alpe")	Frutteti, oliveti e vigneti	- minimo 0,5 ha
	Prati e prato-pascoli	- minimo 0,5 ha
	Pascoli	- minimo 3 ha - rapporto UBA/ha fra 0,2 e 3 - gestione diretta del pascolo

Il rapporto UB/ha è calcolato in base ai dati contenuti nel fascicolo aziendale.

Le uniche superfici a vigneto ammissibili sono quelle in zone DOC, DOCG e IGT.

Le uniche superfici a frutteto ammissibili sono quelle monospecifiche. Nel caso di castagneti da frutto, sono ammissibili solo i castagneti in attualità di coltura, monospecifici, in cui le piante si presentano oggetto di cure colturali (potature, pulizia del sottobosco, sostituzione piante morte ecc.).

<sup>1</sup> Per condizionalità si intendono i criteri di gestione obbligatori (previsti dagli articoli 4 e 5 del Reg. (CE) n. 1782/2003 e figuranti nei suoi allegati III e IV, approvati dalla Regione Lombardia con d.g.r. n. 5993 del 5 dicembre 2007) che il richiedente è tenuto a rispettare su tutte le superfici agricole.

Le indennità sono variabili in base alla superficie posseduta dalle singole aziende e, fermo restando il rispetto del rapporto UB/ha indicato nella tabella 1, possono essere erogate fino ad una superficie massima indicata nella tabella 2 (paragrafo 7).

Nel paragrafo 21 sono indicati i codici coltura per i quali è possibile richiedere l'indennità compensativa.

## 5) PER QUALI ALLEVAMENTI È POSSIBILE OTTENERE L'INDENNITÀ COMPENSATIVA

Fatto salvo quanto indicato nel paragrafo 6.1 relativamente alle imprese che hanno sede legale in comuni non classificati "svantaggiati", il pagamento dell'indennità per le imprese agricole con allevamento è subordinato alle seguenti condizioni:

- allevare animali di specie bovina, equina, ovina e caprina;
- impegnarsi a mantenere un rapporto fra UB e superficie foraggera compreso tra 0,2 e 3 UB/ha.

I codici coltura delle superfici foraggere che sono utilizzati per il calcolo del rapporto fra UB e superficie foraggera sono riportati nel paragrafo 21.

## 6) CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

Possono presentare la domanda:

### a. imprese agricole individuali:

- titolari di partita IVA;
- iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "Imprenditori agricoli" o sezione "coltivatori diretti").

### b. società agricole<sup>2</sup>:

- titolari di partita IVA;
- iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "imprese agricole").

### c. società cooperative:

- titolari di partita IVA;
- iscritte all'albo delle società cooperative<sup>3</sup> di lavoro agricolo e/o di conferimento di prodotti agricoli e di allevamento.

I richiedenti devono inoltre esercitare l'attività agricola in Lombardia nei Comuni ricadenti in aree svantaggiate riportati nel paragrafo 20.

## 6.1) RICHIEDENTI CON SEDE LEGALE FUORI AREA SVANTAGGIATA

I richiedenti con sede legale in Lombardia in comuni non ricadenti in aree svantaggiate, e quindi non riportati nel paragrafo 20, possono presentare domanda solamente per le superfici a **pascolo** e solo se rispettano queste due condizioni:

- devono possedere in fascicolo aziendale un codice che indichi il possesso di un allevamento ovicaprino;
- **non** devono possedere in fascicolo aziendale un codice che indichi il possesso di un allevamento bovino o bufalino.

## 7) A QUANTO AMMONTANO I PREMI

L'indennità compensativa è erogata in base alla superficie in conduzione del beneficiario (proprietà, affitto, ecc.) ed ammonta fino a un massimo indicato nella seguente tabella 2:

TABELLA 2

Superficie	Premio intero (€/ha)	Premio ridotto al 50% (€/ha)	Nessun premio per superfici oltre:
Pascoli con contratto ATI per il caricatore con bestiame	125,00 fino a 100 ha	62,50 oltre i 100 ha	400 ha
Pascoli con contratto ATI per il caricatore senza bestiame	50,00 fino a 100 ha	25,00 oltre i 100 ha	400 ha
Pascoli con contratti ATI per il conferente il bestiame	75,00 fino a 100 ha	37,50 oltre i 100 ha	400 ha

<sup>2</sup> Ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004 e dell'articolo 3 dell'allegato 1 della deliberazione di Giunta Regionale n. 20732 del 16 febbraio 2005, pubblicata sul BURL n. 9 serie ordinaria 28/02/2005.

<sup>3</sup> L'albo delle società cooperative è curato dal Ministero delle attività produttive (d.m. 23 giugno 2004 "Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile" e pubblicato nella Gazz. Uff. 13 luglio 2004, n. 162)

Superficie	Premio intero (€/ha)	Premio ridotto al 50% (€/ha)	Nessun premio per superfici oltre:
Pascoli senza contratti ATI	125,00 fino a 125 ha	62,50 oltre i 125 ha e fino a 250 ha	250 ha
Prati per aziende con allevamento	185,00 fino a 21 ha	92,50 oltre i 21 ha e fino a 30 ha	30 ha
Prati per aziende senza allevamento	185,00 fino a 21 ha	92,50 oltre i 21 ha e fino a 30 ha	30 ha
Vigneto in Valtellina e Valcamonica	300,00 fino a 5 ha	150,00 oltre i 5 ha e fino a 8 ha	8 ha
Vigneto in altre zone	150,00 fino a 5 ha	75,00 oltre i 5 ha e fino a 8 ha	8 ha
Oliveto	150,00 fino a 3 ha	75,00 oltre 3 ha e fino a 8 ha	8 ha
Frutteto	150,00 fino a 3 ha	75,00 oltre 3 ha e fino a 10 ha	10 ha

Il massimale di 300,00 €/ha per le aziende viticole della Valtellina<sup>4</sup> e della Valle Camonica<sup>5</sup> è in relazione all'onerosità della coltivazione di vigneti su terrazzamenti di piccole dimensioni in zone fortemente acclivi. Tali sistemazioni agrarie comportano costi supplementari, sia per il maggior numero di ore di lavoro necessarie alla manutenzione dei muretti a secco, sia per la scarsa possibilità di meccanizzazione delle aziende. Inoltre, tali coltivazioni sono svolte da aziende di piccole dimensioni (spesso inferiori ad un ettaro di superficie), che tuttavia svolgono nel loro complesso un indispensabile ruolo di salvaguardia del territorio e di tutela del paesaggio.

### 7.1) PASCOLI E ATI

La gestione e lo sfruttamento dei pascoli e delle malghe in Lombardia avviene, normalmente, attraverso due figure: il caricatore d'alpe, che prende in gestione l'alpeggio conducendo il bestiame al pascolo, turnando le superfici di pastura e occupandosi della trasformazione del latte, ed il conferente che cede temporaneamente al caricatore del bestiame, normalmente allevato in fondo valle, eventualmente partecipando con varie modalità agli oneri per l'acquisizione dei diritti di pascolamento.

L'onere maggiore della gestione e dello sfruttamento dell'alpeggio è in capo al caricatore che però, senza il bestiame fornito dal conferente, non potrebbe garantire un adeguato carico di bestiame al pascolo.

Per consentire il prosieguo di questa pratica storicamente affermatasi e permettere agli allevatori che conferiscono il loro bestiame a un caricatore d'alpe di beneficiare della misura 211, caricatore e conferenti possono costituire una associazione temporanea d'impresa (di seguito "ATI").

I Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (di seguito "CAA") inseriscono le informazioni relative all'ATI nel SIARL, accedendo all'apposita area di registrazione.

Caricatore e conferenti hanno diritto al premio della misura 211 in base a specifiche quote del pascolo concordate nel momento di costituzione dell'associazione e aggiornate annualmente con atto specifico allegato al contratto ATI recante la firma di tutti gli interessati.

Per riconoscere i diversi ruoli delle due figure precedentemente citate, i premi relativi ai pascoli, in caso di ATI, saranno così differenziati:

- il conferente accederà al premio in misura ridotta, pari al massimo a 75,00 € per ogni ettaro di pascolo con cui partecipa all'ATI, nel limite dei massimali indicati in tabella 2;
- il caricatore percepirà, in aggiunta al premio di cui al punto precedente, un aiuto pari al massimo a € 50,00 per ogni ettaro di pascolo complessivamente condotto dall'ATI.

In tal modo è assicurato per l'intera superficie a pascolo dell'ATI un premio fino a 125,00 €/ha di pascolo condotto, fermo restando il rispetto di un carico di bestiame compreso tra 0,2 e 3 Unità di Bestiame ("UB") ad ettaro ("ha").

#### 7.1.1) Regole ulteriori per la costituzione dell'A.T.I. e la presentazione della domanda

- La costituzione dell'ATI deve essere registrata secondo le normative vigenti.
- L'ATI deve essere inserita nel SIARL con appositi codici identificativi.
- Le aziende costituenti l'ATI concordano le modalità di suddivisione della superficie dell'alpeggio, che può essere anche non proporzionale alla consistenza del bestiame delle singole aziende. Tale suddivisione è formalizzata con atto specifico allegato all'ATI recante la firma di tutti gli interessati
- Un'azienda può partecipare a una o più di una ATI ma nel presentare la domanda a SIARL deve indicare espressamente tutte le domande ATI cui partecipa.
- Presso il CAA è conservata la documentazione che riguarda l'ATI, ossia copia dello statuto registrato unitamente al contratto di affitto (o altro titolo di conduzione) stipulato dal caricatore (legale rappresentante ATI) con il proprietario dell'Alpe.

<sup>4</sup> Per "Valtellina" si intende il territorio delle Comunità montane di Bormio, Tirano, Sondrio e Morbegno e il territorio del Comune di Sondrio. Non comprende pertanto la Comunità montana della Valchiavenna.

<sup>5</sup> Per "valcamonica" si intende il territorio dell'omonima Comunità montana.

- L'inserimento dell'ATI in SIARL è competenza del CAA delegato dal legale rappresentante dell'ATI.
- Le superfici assegnate alle singole aziende socie dell'ATI sono inserite nei fascicoli aziendali di ciascuna azienda da parte del CAA mandatario. Nel fascicolo sono allegate copia dello statuto registrato. Tale suddivisione deve comunque essere dimostrata da un atto specifico, allegato all'ATI, conservato presso il CAA, recante la firma di tutti gli interessati.

## **7.2) DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE SULLA QUALE SI PUÒ CALCOLARE L'AIUTO**

Le superfici dichiarate dal richiedente per l'erogazione del premio viene sottoposta a verifica incrociata attraverso il Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) del Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIARL).

Le superfici saranno finanziate sulla base delle informazioni di eleggibilità presenti nel GIS-SIARL; per quanto riguarda la vite, la determinazione delle superfici ammissibili a premio farà riferimento a quelle registrate nell'Inventario viticolo regionale all'interno del fascicolo SIARL del produttore.

Nel caso di pascoli con tare (pascolo arborato, pascolo cespugliato, pascolo con roccia affiorante eccetera), l'aiuto viene calcolato sulla superficie pascoliva al netto della tara<sup>6</sup>, ferma restando la compatibilità con la superficie eleggibile e il rispetto del carico di bestiame.

Le imprese con allevamento possono richiedere a premio tutta la superficie foraggera eleggibile da loro condotta all'interno di comuni classificati montani e svantaggiati, l'ammissibilità a premio di tale superficie verrà definita prima del pagamento dell'anticipo e del saldo sulla base della consistenza zootecnica aziendale media rilevata a sistema.

### **7.2.1) Tolleranza in caso di difformità fra quanto dichiarato e quanto accertato**

Non è prevista l'applicazione della tolleranza in caso di difformità tra superfici richieste a premio e quelle "eleggibili" a GIS, rilevate a SIARL, a livello di particella catastale. Pertanto, eventuali differenze di superficie saranno considerate anomalie<sup>7</sup>.

È quindi opportuno che il richiedente dichiari la superficie eleggibile GIS, salvo situazioni per le quali intenda richiedere modifiche di eleggibilità GIS, supportate da idonea documentazione, fatta eccezione per le superfici pascolo con tara (codici coltura da 381 a 389) abbinate ad una eleggibilità GIS "bosco" derivante dall'aggiornamento cartografico 2007-2008.

## **7.3) RIDUZIONE PERCENTUALE PROPORZIONALE DEI PREMI**

In ogni caso, qualora l'ammontare totale dei premi richiesti fosse superiore alle risorse finanziarie disponibili nel Programma di Sviluppo Rurale, tutti i premi subiranno una riduzione percentuale proporzionale all'effettiva disponibilità. Per esempio, se le risorse finanziarie disponibili fossero pari al 90% dell'ammontare totale dei premi richiesti, sarà pagato un premio pari al 90% dell'importo indicato in tabella 2.

## **8) CONDIZIONI PER POTER OTTENERE L'INDENNITÀ COMPENSATIVA**

Il pagamento dell'indennità è subordinato:

- al rispetto del regime delle quote latte;
- alla natura e all'estensione delle coltivazioni;
- al possesso dei terreni;
- al rispetto della "condizionalità";
- al rispetto dei limiti riguardo al carico di bestiame.

### **8.1) RISPETTO REGIME DELLE QUOTE LATTE**

Il richiedente deve essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto maturato.

I richiedenti che risultano essere primi acquirenti del regime delle quote latte devono avere rispettato gli obblighi previsti dallo stesso.

La Regione Lombardia verifica il rispetto degli obblighi connessi con il regime delle quote latte e verifica l'esistenza di situazioni debitorie a carico del richiedente. L'esistenza di procedimenti in corso connessi all'applicazione del regime delle quote latte comporterà la sospensione dell'erogazione dei contributi della presente misura.

### **8.2) CONDIZIONI LEGATE ALLA NATURA ED ESTENSIONE DELLE COLTIVAZIONI**

Le condizioni legate alla natura ed estensione delle coltivazioni sono quelle sopra indicate nel paragrafo 4.

<sup>6</sup> Fatto salvo quanto previsto del Manuale PSR – cap. 21.1 – parte II.

<sup>7</sup> Esempio, se una superficie di un ettaro (ossia 10.000 mq) di pascolo cespugliato avesse una tara al 20%, l'aiuto sarà calcolato su una superficie di 8.000 mq.

Nelle aziende con allevamento il rapporto ottenuto tra le UB allevate e la superficie foraggera in fascicolo aziendale deve essere compreso tra 0,2 e 3 UB/ettaro. I richiedenti che non rispettano il rapporto UB/ettaro indicato nel presente bando non possono ottenere il premio. Non sono ammesse riparametrazioni di alcun tipo.

### **8.3) CONDIZIONI LEGATE AL POSSESSO DEI TERRENI**

I richiedenti devono dimostrare il possesso dei terreni per i quali chiedono l'aiuto, tramite la documentazione indicata nel Manuale per la gestione del fascicolo aziendale, definito congiuntamente dall'Organismo Pagatore Regionale (di seguito "OPR") e dalla Direzione Generale Agricoltura, cui si rimanda.

Nella determinazione della superficie foraggera aziendale si tiene conto anche:

- della quota di comproprietà;
- delle partecipazioni a proprietà collettive e consortili e ad interessenze, regole, comunità agrarie;
- di diritti attivi o di uso civico.

Nel caso di superfici foraggere di uso collettivo e di uso civico per calcolare le superfici foraggere che il richiedente può dichiarare in domanda è necessaria una dichiarazione scritta del proprietario con una quota certa di partecipazione oppure la costituzione di un'ATI, fermo restando il possesso dei restanti requisiti, in particolare il rapporto UB/ettaro.

In particolare, in caso di proprietà collettive, il caricatore d'alpe, in mancanza di contratto di affitto, deve dimostrare il possesso dei terreni mediante idonea documentazione scritta rilasciata dal soggetto che rappresenta la proprietà collettiva (es. consorzio).

### **8.4) CONDIZIONI LEGATE AL RISPETTO DELLA CONDIZIONALITÀ**

I richiedenti sono tenuti a rispettare la condizionalità<sup>8</sup> non solo sulle superfici per cui è richiesto il premio ma su tutta l'azienda agricola.

## **9) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

### **9.1) QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA**

La domanda di aiuto, che vale anche come domanda di pagamento, deve essere presentata contestualmente alla domanda unica e pertanto entro il 15 maggio di ogni anno, dal 2008 al 2013.

Qualora coincidesse con un giorno festivo, tale termine è automaticamente prorogato al primo giorno utile consecutivo.

#### **9.1.1) Penalità per presentazione in ritardo della domanda**

In caso di presentazione in ritardo della domanda:

- si applica una riduzione del contributo pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo;
- se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile, il termine ultimo per la presentazione delle domande con riduzione è pertanto il 9 giugno.

### **9.2) A CHI PRESENTARE LA DOMANDA**

La domanda deve essere inviata alla **Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura –** esclusivamente per via informatica (vedi punto successivo).

### **9.3) COME PRESENTARE LA DOMANDA**

La domanda di contributo deve essere presentata tramite i CAA, riconosciuti dalla Regione Lombardia.

A loro volta, i CAA presentano la domanda tramite il sito [www.siarl.lombardia.it](http://www.siarl.lombardia.it), nella sezione dedicata al Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia<sup>9</sup>, inserendo le superfici per le quali si chiede l'indennità compensativa all'interno della Domanda Unica di pagamento.

Al termine della compilazione della domanda, essa sarà inviata per via telematica alla Regione Lombardia.

Il SIARL rilascia al richiedente una ricevuta attestante la data di presentazione che coincide con l'avvio del procedimento e l'avvenuta ricezione della domanda da parte della Regione Lombardia.

<sup>8</sup> Per condizionalità si intendono i criteri di gestione obbligatori (previsti dagli articoli 4 e 5 del Reg. (CE) 1782/2003 e figuranti nei suoi allegati III e IV, approvati dalla Regione Lombardia con d.g.r. n. 5993 del 5 dicembre 2007) che il richiedente è tenuto a rispettare su tutte le superfici agricole.

<sup>9</sup> Nell'ambito del SIARL sono stati costituiti l'anagrafe delle imprese agricole ed il fascicolo aziendale, che contengono le informazioni certificate di carattere generale relative alle imprese. A partire da tale sistema è stato sviluppato il modello di domanda informatizzato, direttamente collegato all'anagrafe delle imprese agricole e al fascicolo aziendale, attraverso il quale è possibile compilare e presentare le domande di finanziamento relative alla misura 211. La costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale consente la compilazione automatica della parte generale del modello di domanda, alla quale è collegata una scheda di misura che contiene dati e informazioni specifiche della misura.



La domanda dovrà essere stampata, a cura del CAA, e firmata in originale da parte del richiedente, allegando copia di un documento di identità valido.

La copia cartacea della domanda e la documentazione ad essa allegata o presentata successivamente (es. certificato di monticazione) **sono conservate presso i CAA.**

In fase di compilazione della domanda, il SIARL effettua l'incrocio tra i dati contenuti nel fascicolo aziendale, i dati contenuti nella domanda e quelli contenuti nelle banche dati SIARL.

**Prima della presentazione della domanda, i CAA devono provvedere ad aggiornare il fascicolo aziendale informatizzato, sulla base della documentazione fornita dal richiedente che dovrà essere allegata alla domanda o inserita nel fascicolo aziendale, in modo tale che i dati inseriti siano gli stessi utilizzati per la compilazione della domanda.**

Inoltre i CAA devono provvedere alla soluzione delle eventuali anomalie rilevate dal sistema durante la compilazione della domanda (con il supporto di idonea documentazione probatoria), con particolare riferimento alla eleggibilità delle superfici richieste in domanda e ai superi particellari.

#### 9.4) COSA ALLEGARE ALLA DOMANDA

- copia del "registro di stalla<sup>10</sup>", nel caso siano richieste a premio superfici foraggere e contemporaneamente il bestiame sia costituito da ovi-caprini o equini<sup>11</sup>;
- nel caso di pascolo (con o senza tara) abbinato ad una eleggibilità GIS "pascolo" con effettuazione del pascolamento nello stesso comune o nei comuni limitrofi alla sede dell'allevamento, **autocertificazione** inerente l'effettivo pascolamento. Tale autocertificazione non è richiesta qualora già si debba presentare il "registro di stalla" in forza del punto precedente;
- negli altri casi (es. pascolo con eleggibilità GIS "bosco", pascolo con eleggibilità "pascolo" effettuato in comuni non limitrofi alla sede dell'allevamento), si rimanda al successivo punto 9.4.1.

##### 9.4.1) Documentazione da presentare dopo la domanda

Nel caso di pascolo (con o senza tara) è necessario fornire, in alternativa:

- Certificati di monticazione e di demonticazione, più precisamente:
  - ✓ "modello 7", cosiddetto "**certificato di monticazione**", da presentare al CAA entro il 31 luglio<sup>12</sup>. In mancanza, la domanda viene rigettata e archiviata,
  - ✓ **certificato di demonticazione** deve pervenire al CAA entro il 15 novembre. In mancanza, la domanda viene rigettata e archiviata.
- Oppure, **autocertificazione** attestante l'effettivo pascolamento<sup>13</sup>. Tale autocertificazione, da presentare al CAA entro venerdì 31 agosto 2009, deve specificare:
  - a) il motivo per il quale non è presente un certificato di monticazione e demonticazione;
  - b) il periodo nel quale il bestiame viene condotto al pascolo;
  - c) la quantità di bestiame effettivamente condotto (vedi modello allegato al bando).

I beneficiari devono comunque conservare in azienda i certificati di "monticazione" e "demonticazione", tranne i casi in cui è prevista l'autocertificazione.

Qualora non siano forniti né i certificati di monticazione e di demonticazione, né la perizia di pascolamento, la domanda perde il diritto a ricevere l'indennità compensativa per i terreni a pascolo in oggetto.

#### 9.5) DOMANDE DI MODIFICA E COMUNICAZIONI DELLE CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Analogamente alla Domanda Unica, il richiedente può presentare una o più domande di modifica alla domanda già presentata entro il termine del 15 maggio, secondo i limiti di seguito esposti:

<sup>10</sup> Il registro di stalla è previsto dal d.P.R. 317/1996.

<sup>11</sup> Il registro di stalla dei bovini non è necessario perché l'ammissibilità a premio della superficie foraggiera è verificata prima del pagamento, sulla base della consistenza zootecnica media aziendale dall'inizio dell'anno. I dati sono desunti direttamente dalla banca dati regionale (Anagrafe zootecnica).

<sup>12</sup> È comunque obbligatorio avere il modello 7 prima di portare il bestiame in alpeggio.

<sup>13</sup> Si sottolinea che l'autocertificazione è necessaria solo qualora la movimentazione degli animali non sia dimostrabile dal certificato di monticazione e demonticazione (ad esempio, nel caso in cui il pascolo avvenga su superfici limitrofe alla stalla, o vi sia l'impossibilità di acquisire il certificato di monticazione e demonticazione per indisponibilità/impossibilità a rilasciarlo da parte del Servizio Veterinario della ASL competente, ecc.).

1. entro il **31 maggio** per modificare le **superfici**<sup>14</sup>, anche in aumento rispetto alla domanda che si intende correggere.  
La presentazione di una domanda di modifica di superfici oltre il termine del 31 maggio comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo. Il termine ultimo di presentazione della domanda di modifica delle superfici è fissato al **9 giugno**.
2. entro la stessa data prevista dalla circolare regionale sulla Domanda Unica, **domanda di revoca**<sup>15</sup>.  
Si ricorda che una domanda di aiuto o una parte di essa può essere revocata in qualsiasi momento, sempre che non sia stato comunicato al beneficiario direttamente o tramite il CAA che sono state riscontrate irregolarità o che è in previsione un controllo *in loco*.  
Con la domanda di revoca è ammessa soltanto la riduzione della superficie dichiarata per singoli appezzamenti o particelle.  
Le informazioni fornite dall'agricoltore con la domanda di revoca comportano l'adeguamento della domanda alla situazione reale dell'azienda.  
Qualora pervengano più domande di revoca parziale, si considera valida l'ultima pervenuta. La domanda di revoca, parziale o totale, sostituisce integralmente l'ultima domanda valida.  
Alle domande di revoca presentate non si applicano le riduzioni e le esclusioni;
3. entro la stessa data prevista dalla circolare regionale sulla Domanda Unica, per comunicare la **cessione dell'azienda**<sup>16</sup> o comunque dei terreni soggetti ad impegno. Il soggetto che acquisisce a vario titolo l'azienda o i terreni dopo la presentazione della domanda di pagamento da parte del precedente beneficiario deve presentare una domanda di modifica, allegando, a seconda dei casi, la documentazione di seguito riportata:
  - a) Nel caso di successione effettiva:
    - copia del certificato di morte del *de cuius*;
    - scrittura notarile indicante la linea ereditaria o, in alternativa:
    - atto notorio *mortis causa* rilasciato dal Comune;
    - copia documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente;
    - nel caso di coeredi: delega di tutti i coeredi al richiedente, unitamente a copia documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti;
    - certificato di attribuzione della P. IVA al nuovo intestatario.
  - b) Nel caso di successione anticipata:
    - copia atto di successione;
    - certificato di attribuzione della P. IVA del nuovo richiedente;
    - copia documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente.
  - c) Nel caso di acquisto, affitto e modifica CUAA:
    - copia dell'atto di vendita o di affitto dell'azienda del cedente al rilevataro debitamente registrati contenenti il dettaglio delle particelle catastali dichiarate in domanda;
    - copia del certificato di attribuzione della P. IVA del nuovo richiedente;
    - eventuale copia del nuovo statuto nel caso di modifica CUAA.

Nel caso in cui il termine di presentazione della domanda coincida con un giorno non lavorativo il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

La domanda di modifica deve essere corredata di tutta la documentazione probante l'acquisizione dell'azienda o dei terreni. Il CAA, dopo averne verificato il valore probante, archivia la documentazione nel fascicolo di domanda del nuovo richiedente.

### **9.5.1) Documentazione mancante sanabile e non sanabile**

Se entro i termini indicati per la presentazione non sono stati presentati i seguenti documenti:

- copia cartacea della domanda firmata dal richiedente con copia del documento di identità;
- copia del registro di stalla, nei casi richiesti;

la domanda viene rigettata e archiviata.

<sup>14</sup> Ai sensi dell'articolo 15 del Reg. 796/2004.

<sup>15</sup> Ai sensi dell'articolo 22 del Reg. (CE) 796/2004.

<sup>16</sup> Ai sensi dell'articolo 74 del Reg. (CE) 796/2004.

## 9.5.2) Errori palesi

Gli errori palesi presenti nelle domande di aiuto e di pagamento, se riconosciuti come tali dalla Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura –, possono essere corretti in qualsiasi momento<sup>17</sup>, fermo restando quanto stabilito relativamente alle domande di modifica relative agli art. 15 e 22.

## 9.6) CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Qualora ricorrano cause di forza maggiore ovvero circostanze eccezionali, ai sensi dell'art. 72 del Reg. (CE) n. 796/2004, l'agricoltore può presentare, anche al di fuori dei termini temporali sopra elencati, un'apposita comunicazione.

Le cause di forza maggiore cui far riferimento per la misura 211 sono quelle previste dal Manuale OPR.

Le comunicazioni ai sensi dell'art. 72 devono essere presentate entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi e devono essere corredate di tutta la documentazione probante le cause di forza maggiore invocate.

Il CAA invia copia della documentazione probante, per la relativa valutazione di merito:

- alla Direzione Generale Agricoltura, se la domanda riguarda superfici richieste a premio esclusivamente per la misura 211;
- ad OPR, se la domanda è relativa a superfici richieste a premio sia per la misura 211 che per il Regime di Premio Unico, altri regimi di aiuto e produzioni di qualità (Reg. CE 1782/2003).

## 9.7) CONTROLLO DELLA RICEVIBILITÀ DELLE DOMANDE

I CAA effettuano il controllo della ricevibilità delle domande mediante:

- la verifica della presenza della documentazione allegata alla domanda;
- la verifica della presenza e autenticità della firma e della presenza della copia del documento di identità;
- la verifica della congruenza dei dati relativi alle superfici dichiarate in domanda con i titoli di conduzione dei terreni contenuti nel fascicolo aziendale;
- la verifica e risoluzione delle anomalie rilevate da SIARL sulla base di idonea documentazione acquisita dal richiedente.

Relativamente agli ovi-caprini e agli equini, i **CAA aggiornano il dato del patrimonio zootecnico presente sul fascicolo aziendale sulla base della documentazione allegata alla domanda.**

Al termine della verifica, i CAA compilano all'interno del SIARL una "scheda di controllo" ("check-list") di ricevibilità e di correttezza dei dati dichiarati e al termine la stampano e la sottoscrivono. La "scheda di controllo" in originale deve essere presente nel fascicolo della domanda.

Al termine delle attività di verifica della ricevibilità, il CAA compila un prospetto riepilogativo relativo all'esecuzione delle verifiche previste dalle disposizioni attuative e dal Manuale OPR. Tale prospetto deve essere inviato alla Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura - entro il 31 luglio dell'anno di presentazione delle domande.

### 9.7.1) Controlli di OPR sull'attività dei CAA

L'attività svolta dai CAA è soggetta a controlli a campione effettuati dall'Organismo Pagatore Regionale.

In particolare, per quanto riguarda le superfici a pascolo, l'Organismo Pagatore acquisirà e utilizzerà tutte le informazioni utili a dimostrare l'effettivo pascolamento di tali superfici, utilizzando le seguenti banche dati:

- Banca dati Nazionale/Regionale dell'Anagrafe Zootecnica per la verifica della movimentazione degli animali (monticazione e demonticazione);
- Registro storico dei pascoli costituito dalle superfici dichiarate a foraggiere nelle domande PAC seminativi nel quinquennio 2000-2004;
- Banca dati Alpeggi della Lombardia (SIALP);
- Sistema informativo geografico (GIS) che associa e riferenzia dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio individuando l'eleggibilità delle superfici dichiarate a pascolo e, di conseguenza, la congruenza tra l'uso del suolo dichiarato ed il tematismo colturale nel GIS.

I pascoli che, dopo l'incrocio con le informazioni presenti a GIS, risultassero con un tematismo colturale "bosco", saranno ulteriormente confrontati con i dati del Registro dei pascoli magri.

- Nel caso di riscontro positivo col Registro dei pascoli magri, la superficie viene ritenuta ammissibile nel limite massimo della superficie presente nel Registro dei pascoli magri. Tuttavia tali superfici verranno inserite, nel limite del 5%, nel campione di aziende da selezionare per il controllo *in loco*.
- Viceversa, in caso di mancato riscontro nel Registro dei pascoli magri, la superficie sarà sottoposta a controllo *in loco* nella misura del 100% e la liquidazione dell'anticipo dell'azione sarà sospesa.

<sup>17</sup> Ai sensi dell'articolo 4, del Reg. (CE) 1975/2006.

## 10) AMMISSIONE A FINANZIAMENTO E PREDISPOSIZIONE DEGLI ELENCHI

### 10.1) AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEI RICHIEDENTI

La dotazione finanziaria complessiva della misura che si ipotizza di utilizzare per il presente bando è pari a € 11.500.000,00.

La Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, acquisiti i prospetti riepilogativi di ricevibilità relativi all'esecuzione delle verifiche delle domande da parte dei CAA (vedi paragrafo 9.7), verifica il rispetto della normativa relativa al rispetto delle quote latte da parte del richiedente e approva, con apposito provvedimento, l'elenco delle domande ammissibili a finanziamento comprendente<sup>18</sup>:

- le domande ammesse a pagamento;
- le domande non ammesse a pagamento;
- l'eventuale percentuale di riduzione lineare del premio in base al rapporto tra importo complessivamente richiesto e disponibilità finanziaria.

Contemporaneamente, stabilisce anche la percentuale di eventuale riduzione lineare del premio, indicata nel paragrafo 7.3.3.

### 10.2) PREDISPOSIZIONE DEGLI ELENCHI DI LIQUIDAZIONE

Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura - effettua il pagamento di un anticipo, pari al massimo al 75% del premio ammesso, dopo l'effettuazione dei controlli amministrativi. La percentuale dell'anticipo è la stessa per tutti i beneficiari, **siano essi estratti nel campione per il controllo *in loco* o meno**.

Il pagamento del saldo avverrà:

- per le **domande estratte nel campione** per il controllo *in loco*<sup>9</sup>, solo dopo la definizione dell'esito del controllo stesso;
- per le domande **non estratte** nel campione dopo che siano stati avviati tutti i controlli *in loco* riguardanti le domande stesse.

Il pagamento dell'anticipo potrà avvenire solamente dopo l'effettuazione, sul 100% delle domande, dei controlli di tipo amministrativo:

- verifica della presenza, correttezza e validità della documentazione presentata;
- verifica incrociata dei dati dichiarati del richiedente, attraverso il Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) del Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIARL); le superfici saranno finanziate sulla base delle informazioni di eleggibilità presenti nel GIS-SIARL; per quanto riguarda la vite, la determinazione delle superfici ammissibili a premio farà riferimento a quelle registrate nell'Inventario viticolo regionale all'interno del fascicolo SIARL del produttore;
- segnalazione al CAA delle anomalie presenti nella domanda e segnalate dal SIGC, per l'attuazione dell'attività di correzione;
- verifica del rapporto UB/ha;
- verifica del rispetto delle superfici minime di intervento;
- verifica del rispetto dell'importo minimo erogabile (100,00 €);
- verifica che il richiedente abbia sede legale in Lombardia nei Comuni ricadenti in aree svantaggiate;
- verifica del rispetto di entrambe le condizioni di cui al paragrafo 6 - nel caso di beneficiari con sede legale in Lombardia in comuni non ricadenti in aree svantaggiate;
- verifica presenza e correttezza del contratto ATI.

Tali controlli saranno effettuati anche prima del pagamento del saldo.

#### 10.2.1) Determinazione della superficie foraggera ammissibile

Per determinare la superficie foraggera sui cui liquidare l'indennità, nel caso delle aziende con allevamento, prima del pagamento verrà calcolata la consistenza zootecnica dell'azienda, sulla base dei seguenti dati:

- per i bovini: anagrafe zootecnica (consistenza zootecnica media calcolata dall'inizio dell'anno di presentazione della domanda);
- per gli ovi-caprini: dato presente sul fascicolo aziendale del richiedente;
- per gli equini: dato presente sul fascicolo aziendale del richiedente.

L'indennità potrà essere liquidata per la superficie accertata dopo i controlli amministrativi e *in loco*, per cui è rispettato un carico di bestiame compreso tra 0,2 e 3 UB/ha.

Nel caso in cui il rapporto UB/ettaro superi il valore massimo (3 UB/ha) o sia inferiore al valore minimo (0,2 UB/ha) non viene concesso alcun contributo.

Al fine di verificare che il carico di bestiame sia compreso tra 0,2 e 3 UB/ha può essere presa in considerazione tutta la superficie foraggera aziendale, anche se:

<sup>18</sup> I richiedenti ammessi a finanziamento sono di seguito indicati come "beneficiari" degli aiuti.

- posta fuori dal territorio dei comuni svantaggiati indicati nel paragrafo 20;
- costituita da superfici non ammissibili a finanziamento.

## 10.2) EROGAZIONE DEI PREMI AI BENEFICIARI

Le fasi procedurali relative al pagamento dei premi da parte di OPR comprendono:

- invio degli elenchi ad OPR;
- pagamento al beneficiario;
- comunicazione al beneficiario del pagamento;

e sono definite nel "Manuale OPR".

## 11) CONTROLLI A CAMPIONE

Le domande possono essere sottoposte a differenti controlli a campione<sup>19</sup>:

- controlli *in loco* di ammissibilità: questo controllo riguarda almeno il 5% dei richiedenti;
- controlli *in loco* "sul rispetto della **condizionalità**": questo controllo riguarda ogni anno almeno l'1% dei richiedenti;
- controlli "*ex post*": questo controllo riguarda almeno l'1% dei beneficiari che hanno ricevuto un contributo negli anni precedenti, ma non hanno presentato domanda di indennità compensativa nell'anno del controllo, e che sono soggetti all'impegno di proseguire l'attività agricola per 5 anni;
- controllo *in loco* dell'effettivo pascolamento.

### 11.1) CONTROLLI IN LOCO DEI BENEFICIARI

Almeno il 5% delle domande presentate è sottoposta a controllo *in loco*.

Il controllo *in loco* di ammissibilità ha l'obiettivo di verificare:

- l'esistenza della superficie minima per l'accesso alla misura;
- l'effettiva estensione delle superfici ammesse a premio;
- l'identificazione delle colture presenti sulle superfici dichiarate;
- l'effettivo pascolamento dell'alpeggio.

Il controllo *in loco*, eseguito secondo le modalità previste dal Manuale operativo dei controlli redatto da OPR, comprende l'ispezione delle particelle richieste a premio per la verifica della destinazione colturale, la misurazione delle tare rilevate e il calcolo delle superfici ammissibili attraverso le ortofoto dell'anno e con l'ausilio del GPS.

Più precisamente, il controllo *in loco* verifica, durante il sopralluogo speditivo, i seguenti elementi essenziali per la valutazione dell'ammissibilità di tali superfici:

1. effettiva utilizzazione per l'alimentazione zootecnica delle superfici tramite:
  - presenza diretta di bovini, ovi-caprini, bufalini, equini;
  - riscontro di deiezioni riconducibili ad animali delle specie sopra descritte;
  - riscontro di tracce di calpestio di animali domestici;
  - riscontro di tracce di brucatura della vegetazione erbacea o di scortecciamento di alberi ad opera di animali domestici;
  - presenza di abbeveratoi e/o mangiatoie;
  - presenza di recinzioni preposte alla rotazione ed al razionale utilizzo dei pascoli;
  - presenza di strutture fisse o mobili per il ricovero degli animali;
  - contiguità dell'appezzamento con stalle od ovili;
2. valutazione della tara forfettaria (costituita da rocce, arbusti non utilizzabili per il pascolo, tronchi degli alberi ed in genere qualsiasi area non coperta da erba), da applicare alla intera parcella agricola, cioè "la parte di una parcella agricola utilizzabile per la coltivazione di erba o di altre piante da foraggio".

In caso di difformità tra le superfici dichiarate in domanda e quelle accertate durante il controllo *in loco*, si applicano le riduzioni e le esclusioni dal contributo previste dal Manuale OPR.

### 11.2) CONTROLLI SUL RISPETTO DELLA "CONDIZIONALITÀ"

Almeno l'1% delle domande di pagamento è sottoposto ogni anno al controllo sul rispetto della condizionalità. Il controllo riguarda l'intera l'azienda e non solamente le superfici richieste a premio.

In caso di mancato rispetto dei requisiti previsti dalla condizionalità l'aiuto viene ridotto o annullato.

<sup>19</sup> I controlli *in loco* sono controlli presso l'azienda agricola e si effettuano secondo quanto previsto al punto 16 Parte II del Manuale delle Procedure, dei Controlli e delle Sanzioni dell' Organismo Pagatore Regionale.

La percentuale di riduzione dell'aiuto è determinata in base alla portata, alla gravità e alla durata dell'infrazione constatata:

- portata dell'infrazione: determinata tenendo conto in particolare dell'impatto dell'infrazione stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio;
- gravità dell'infrazione: che dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'infrazione medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione;
- durata di una infrazione: dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Inoltre la percentuale di riduzione dell'aiuto aumenta in caso di ripetizione dell'infrazione.

Le modalità di effettuazione del controllo e le percentuali di riduzione dell'aiuto a seguito di infrazione sono riportate nel "Manuale operativo per il controllo della condizionalità".

### **11.3) CONTROLLI "EX POST"**

Questo controllo riguarda almeno l'1% dei beneficiari che hanno ricevuto un contributo negli anni precedenti, ma non hanno presentato domanda di indennità compensativa nell'anno del controllo. I controlli "EX POST" hanno l'obiettivo di verificare il proseguimento dell'attività agricola da parte del beneficiario, per almeno 5 anni a partire dal primo pagamento percepito.

### **11.4) ESTRAZIONE DEI CAMPIONI**

I campioni di domande da sottoporre a controllo è estratto dall'Organismo Pagatore Regionale, secondo le modalità descritte nel "Manuale OPR".

## **12) IMPEGNI E PENALITÀ**

Gli impegni **sono gli obblighi che i beneficiari devono mantenere** durante un periodo variabile a seconda del singolo impegno. Tale periodo è chiamato "**periodo di impegno**":

Il mancato rispetto degli impegni per cause di forza maggiore<sup>20</sup> non comporta penalità o decadenza della domanda, purché il beneficiario degli aiuti informi Regione Lombardia (Direzione Generale Agricoltura) circa il verificarsi dell'evento con le modalità e nei tempi stabiliti dal "Manuale OPR".

Gli impegni sono:

- prosecuzione dell'attività agricola per 5 anni;
- mantenimento di un adeguato carico di bestiame;
- dimostrazione dell'esercizio del pascolo in alpeggio.

### **12.1) PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA PER 5 ANNI**

Tutti i beneficiari devono impegnarsi a proseguire l'attività agricola, all'interno di comuni classificati montani e svantaggiati, per almeno cinque anni a partire dall'anno successivo a quello di presentazione della prima domanda di indennità compensativa (misura e del PSR 2000-2006 o misura 211 del PSR 2007-2013).

L'inadempimento comporta il recupero delle indennità erogate al beneficiario, tranne il caso in cui vi sia il subentro nella conduzione aziendale a favore del coniuge, di parenti fino al 4° grado o di affini fino al 2° grado, che si impegnano formalmente a mantenere l'impegno assunto dal beneficiario.

Non costituisce inadempimento la cessazione dell'attività agricola per cause di forza maggiore, descritte nel manuale OPR.

La verifica di questo impegno avviene in occasione dei controlli *ex-post*.

### **12.2) MANTENIMENTO DI UN ADEGUATO CARICO DI BESTIAME**

Nell'anno di presentazione della domanda di aiuto, tutte le imprese con allevamento devono mantenere, un carico di bestiame di specie bovina, equina, ovina e caprina compreso tra 0,2 e 3 UB/ha di superficie foraggera. Il rispetto del carico di bestiame bovino viene verificato a partire dai dati della Anagrafe zootecnica considerando la consistenza zootecnica media annua, calcolata nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno di domanda, e la superficie foraggera accertata dopo i controlli amministrativi e *in loco*.

Nel caso di ovicapri ed equini il controllo si effettua a partire dai dati inseriti nel fascicolo aziendale aggiornato (vedi 10.2.1)

Tale verifica si effettua prima del pagamento dell'anticipo dell'indennità, sulla base dei dati disponibili in tale data e a consuntivo, prima del pagamento del saldo.

<sup>20</sup> Le cause di forza maggiore sono indicate nel "Manuale OPR"

### **12.3) DIMOSTRAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL PASCOLO**

Nell'anno di presentazione della domanda di aiuto, la superficie a pascolo deve essere oggetto di pascolamento.

La verifica viene effettuata tramite:

1. acquisizione del certificato di monticazione e demonticazione,
2. informazioni desumibili dai controlli sanitari da parte dei Servizi veterinari sulle malghe,
3. informazioni provenienti da banche dati regionali o nazionali,
4. specifiche verifiche in campo volte a verificare l'effettivo utilizzo delle superfici come indicato nel paragrafo 11.1.

Il mancato rispetto del pascolamento comporta la mancata erogazione dell'aiuto per le superfici interessate.

### **13) DECADENZE**

In presenza di irregolarità che comportino la decadenza parziale o totale di una domanda di contributo, la Regione – Direzione Generale Agricoltura – comunica la decadenza al beneficiario nel modo indicato nei paragrafi seguenti e nel "Manuale OPR".

#### **13.1) COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI DECADENZA**

Qualora l'esito del controllo sia parzialmente o totalmente negativo, la Regione Lombardia (Direzione Generale Agricoltura) comunica al richiedente l'avvio del procedimento di decadenza, indicando le modalità per la richiesta di riesame. La comunicazione deve essere inviata al richiedente tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

#### **13.2) RICHIESTE DI RIESAME**

Il richiedente, entro e non oltre 15 giorni continuativi dalla data di ricevimento della comunicazione di avvio dell'iter del provvedimento di decadenza da parte della Regione, può presentare a quest'ultima memorie scritte per chiedere il riesame<sup>21</sup> della pratica.

La Regione Lombardia (Direzione Generale Agricoltura) comunica l'esito positivo o negativo del riesame entro i termini stabiliti dal "Manuale OPR".

#### **13.3) PROVVEDIMENTO DI DECADENZA**

La Regione Direzione Generale Agricoltura) emette il provvedimento di decadenza con le modalità e i termini stabiliti dal "Manuale OPR".

### **14) RECESSO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI**

Il recesso o rinuncia anticipata, parziale o totale, agli impegni assunti con la domanda è possibile, in qualsiasi momento del periodo d'impegno, tranne nei casi in cui il beneficiario è stato già avvisato dell'esistenza di una procedura di controllo nei suoi confronti, con le modalità e con le conseguenze che sono definite dal "Manuale OPR".

L'obbligo della restituzione dei premi già percepiti, maggiorati degli interessi legali, vale sempre tranne che in presenza di cause di forza maggiore.

Anche il trasferimento degli impegni assunti e il cambio beneficiario è precisato nel Manuale OPR.

### **15) RICORSI**

Contro gli atti con rilevanza esterna emanati dall'OPR, dagli Organismi Delegati e dalla Regione Lombardia Direzione Generale Agricoltura, l'interessato può presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate:

#### **15.1) CONTESTAZIONI PER PROVVEDIMENTI EMESSI DOPO I CONTROLLI *IN LOCO* E SUL RISPETTO DELLA CONDIZIONALITÀ**

Contro i provvedimenti di decadenza totale o parziale dal contributo, emessi dopo i controlli *in loco* e sul rispetto della condizionalità, l'interessato può proporre azione entro 60 giorni avanti al giudice amministrativo competente per territorio (TAR) nonché ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di decadenza.

#### **15.2) CONTESTAZIONI PER PROVVEDIMENTI EMESSI DOPO I CONTROLLI *EX POST***

Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati a seguito dell'effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire azione proposta avanti il Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di procedura Civile.

<sup>21</sup> Le richieste di riesame sono regolamentate dalla l. 241/1990.

## **16) SANZIONI**

L'applicazione di sanzioni amministrative ai sensi della l. 898/1986 avviene secondo le modalità e con i criteri individuati nel "Manuale OPR".

## **17) INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Al fine di esplicitare l'obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi provenienti dal bilancio comunitario (Reg. CE n. 1995/2006 del Consiglio) l'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 pubblica l'elenco dei beneficiari (con relativo titolo delle operazioni e importi della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni) del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Reg. CE 1974/2006, all. VI).

Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 2 delle "Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali" approvate con D.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008, pubblicate sul BURL n. 12 del 21 marzo 2008 e disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura [www.agricoltura.regione.lombardia.it](http://www.agricoltura.regione.lombardia.it) nella sezione dedicata al PSR 2007-2013.

## **18) MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

Il competente dirigente della Direzione Generale Agricoltura, con proprio provvedimento, può modificare o integrare il presente bando, soprattutto per motivi legati alle disponibilità finanziarie, in particolare:

- modificando la data di presentazione delle domande;
- prevedendo ulteriori bandi o eliminandone alcuni;
- limitando la possibilità di presentare domanda solo per alcune tipologie di superfici.

Non possono essere modificate con provvedimento del competente dirigente solamente le parti definite dalle Disposizioni Attuative Quadro approvate con deliberazione di Giunta regionale.

## **19) RIFERIMENTI NORMATIVI E RIMANDO AL MANUALE OPR**

Si riepilogano i principali riferimenti normativi e regolamentari<sup>22</sup> alla base delle presenti disposizioni attuative:

- Titolo IV, Capo I, Sezione II, Sottosezione II, Articolo 37 del Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio europeo, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Capo III, sezione 1, sottosezione 2, del Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nonché Paragrafo 5.3.2.2.1 dell'allegato III dello stesso regolamento;
- manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni dell'Organismo Pagatore Regionale, approvato con decreto n. 1503 del 20 febbraio 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Per tutto quanto non indicato nel presente documento, si fa riferimento al manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni dell'Organismo Pagatore Regionale.

<sup>22</sup> La normativa europea è rintracciabile sul sito <http://eur-lex.europa.eu> e quella regionale sul sito <http://www.regione.lombardia.it>



**20) ELENCO DEI COMUNI RICADENTI IN AREE SVANTAGGIATE**

Codice ISTAT	Provincia	Comune
016001	BG	ADRARA SAN MARTINO
016002	BG	ADRARA SAN ROCCO
016004	BG	ALBINO
016006	BG	ALMENNO SAN BARTOLOMEO
016007	BG	ALMENNO SAN SALVATORE
016008	BG	ALZANO LOMBARDO
016012	BG	ARDESIO
016014	BG	AVERARA
016015	BG	AVIATICO
016017	BG	AZZONE
016022	BG	BEDULITA
016023	BG	BERBENNO
016025	BG	BERZO SAN FERMO
016026	BG	BIANZANO
016027	BG	BLELLO
016032	BG	BORGIO DI TERZO
016033	BG	BOSSICO
016035	BG	BRACCA
016036	BG	BRANZI
016039	BG	BREMBILLA
016041	BG	BRUMANO
016048	BG	CAMERATA CORNELLO
016050	BG	CAPIZZONE
016052	BG	CAPRINO BERGAMASCO
016056	BG	CARONA
016058	BG	CASAZZA
016060	BG	CASNIGO
016061	BG	CASSIGLIO
016064	BG	CASTIONE DELLA PRESOLANA
016065	BG	CASTRO
016067	BG	CAZZANO SANT'ANDREA
016068	BG	CENATE SOPRA
016070	BG	CENE
016071	BG	CERETE
016074	BG	CISANO BERGAMASCO
016077	BG	CLUSONE
016078	BG	COLERE
016080	BG	COLZATE
016082	BG	CORNA IMAGNA
016085	BG	COSTA VALLE IMAGNA
016086	BG	COSTA VOLPINO
016088	BG	CREDARO
016090	BG	CUSIO
016092	BG	DOSSENA
016093	BG	ENDINE GAIANO
016094	BG	ENTRATICO
016099	BG	FINO DEL MONTE
016100	BG	FIORANO AL SERIO
016102	BG	FONTENO
016103	BG	FOPPOLO

Codice ISTAT	Provincia	Comune
016104	BG	FORESTO SPARSO
016106	BG	FUIPIANO VALLE IMAGNA
016107	BG	GANDELLINO
016108	BG	GANDINO
016109	BG	GANDOSSO
016110	BG	GAVERINA TERME
016111	BG	GAZZANIGA
016112	BG	GEROSA
016116	BG	GORNO
016118	BG	GROMO
016119	BG	GRONE
016121	BG	ISOLA DI FONDRA
016124	BG	LEFFE
016125	BG	LENNA
016127	BG	LOCATELLO
016128	BG	LOVERE
016130	BG	LUZZANA
016134	BG	MEZZOLDO
016136	BG	MOIO DE' CALVI
016137	BG	MONASTEROLO DEL CASTELLO
016144	BG	NEMBRO
016145	BG	OLMO AL BREMBO
016146	BG	OLTRE IL COLLE
016147	BG	OLTRESENDA ALTA
016148	BG	ONETA
016149	BG	ONORE
016151	BG	ORNICA
016156	BG	PALAZZAGO
016158	BG	PARRE
016159	BG	PARZANICA
016161	BG	PEIA
016162	BG	PIANICO
016163	BG	PIARIO
016164	BG	PIAZZA BREMBANA
016165	BG	PIAZZATORRE
016166	BG	PIAZZOLO
016168	BG	PONTE NOSSA
016169	BG	PONTERANICA
016171	BG	PONTIDA
016173	BG	PRADALUNGA
016174	BG	PREDORE
016175	BG	PREMOLO
016178	BG	RANICA
016179	BG	RANZANICO
016180	BG	RIVA DI SOLTO
016182	BG	ROGNO
016184	BG	RONCOBELLO
016185	BG	RONCOLA
016186	BG	ROTA D'IMAGNA
016187	BG	ROVETTA
016188	BG	SAN GIOVANNI BIANCO
016190	BG	SAN PELLEGRINO TERME
016191	BG	SANTA BRIGIDA
016192	BG	SANT'OMOBONO IMAGNA

Codice ISTAT	Provincia	Comune
016193	BG	SARNICO
016195	BG	SCHILPARIO
016196	BG	SEDRINA
016197	BG	SELVINO
016199	BG	SERINA
016200	BG	SOLTO COLLINA
016201	BG	SONGAVAZZO
016202	BG	SORISOLE
016204	BG	SOVERE
016205	BG	SPINONE AL LAGO
016208	BG	STROZZA
016210	BG	TALEGGIO
016211	BG	TAVERNOLA BERGAMASCA
016218	BG	TRESCORE BALNEARIO
016221	BG	UBIALE CLANEZZO
016223	BG	VALBONDIONE
016225	BG	VALGOGLIO
016226	BG	VALLEVE
016227	BG	VALNEGRA
016228	BG	VALSECCA
016229	BG	VALTORTA
016230	BG	VEDESETA
016234	BG	VERTOVA
016235	BG	VIADANICA
016236	BG	VIGANO SAN MARTINO
016237	BG	VIGOLO
016239	BG	VILLA D'ALMÈ
016240	BG	VILLA DI SERIO
016241	BG	VILLA D'OGNA
016242	BG	VILLONGO
016243	BG	VILMINORE DI SCALVE
016244	BG	ZANDOBBIO
016246	BG	ZOGNO
016247	BG	COSTA DI SERINA
016248	BG	ALGUA
016249	BG	CORNALBA
017003	BS	AGNOSINE
017005	BS	ANFO
017006	BS	ANGOLO TERME
017007	BS	ARTOGNE
017010	BS	BAGOLINO
017012	BS	BARGHE
017016	BS	BERZO DEMO
017017	BS	BERZO INFERIORE
017018	BS	BIENNO
017019	BS	BIONE
017022	BS	BORNO
017023	BS	BOTTICINO
017024	BS	BOVEGNO
017025	BS	BOVEZZO
017027	BS	BRAONE
017028	BS	BRENO
017030	BS	BRIONE
017031	BS	CAINO

Codice ISTAT	Provincia	Comune
017035	BS	CAPO DI PONTE
017036	BS	CAPOVALLE
017044	BS	CASTO
017047	BS	CEDEGOLO
017049	BS	CERVENO
017050	BS	CETO
017051	BS	CEVO
017054	BS	CIMBERGO
017055	BS	CIVIDATE CAMUNO
017058	BS	COLLIO
017061	BS	CONCESIO
017063	BS	CORTENO GOLGI
017065	BS	DARFO BOARIO TERME
017068	BS	EDOLO
017070	BS	ESINE
017074	BS	GARDONE RIVIERA
017075	BS	GARDONE VALTROMPIA
017076	BS	GARGNANO
017077	BS	GAVARDO
017079	BS	GIANICO
017081	BS	GUSSAGO
017082	BS	IDRO
017083	BS	INCUDINE
017084	BS	IRMA
017085	BS	ISEO
017087	BS	LAVENONE
017089	BS	LIMONE SUL GARDA
017090	BS	LODRINO
017094	BS	LOSINE
017095	BS	LOZIO
017096	BS	LUMEZZANE
017098	BS	MAGASA
017100	BS	MALEGNO
017101	BS	MALONNO
017104	BS	MARCHENO
017105	BS	MARMENTINO
017106	BS	MARONE
017110	BS	MONNO
017111	BS	MONTE ISOLA
017112	BS	MONTICELLI BRUSATI
017115	BS	MURA
017117	BS	NAVE
017118	BS	NIARDO
017121	BS	ODOLO
017123	BS	OME
017124	BS	ONO SAN PIETRO
017128	BS	OSSIMO
017131	BS	PAISCO LOVENO
017132	BS	PAITONE
017135	BS	PASPARDO
017139	BS	PERTICA ALTA
017140	BS	PERTICA BASSA
017141	BS	PEZZAZE
017142	BS	PIAN CAMUNO

Codice ISTAT	Provincia	Comune
017143	BS	PISOGNE
017144	BS	POLAVENO
017148	BS	PONTE DI LEGNO
017153	BS	PRESEGLIE
017154	BS	PRESTINE
017157	BS	PROVAGLIO VAL SABBIA
017164	BS	ROÈ VOLCIANO
017168	BS	SABBIO CHIESE
017169	BS	SALE MARASINO
017170	BS	SALÒ
017174	BS	SAREZZO
017175	BS	SAVIORE DELL'ADAMELLO
017176	BS	SELLERO
017178	BS	SERLE
017181	BS	SONICO
017182	BS	SULZANO
017183	BS	TAVERNOLE SUL MELLA
017184	BS	TEMÙ
017185	BS	TIGNALE
017187	BS	TOSCOLANO MADERNO
017189	BS	TREMOSINE
017191	BS	TREVISO BRESCIANO
017193	BS	VALLIO
017194	BS	VALVESTINO
017197	BS	VESTONE
017198	BS	VEZZA D'OGLIO
017199	BS	VILLA CARCINA
017201	BS	VILLANUOVA SUL CLISI
017202	BS	VIONE
017204	BS	VOBARNO
017205	BS	ZONE
017206	BS	PIANCOGNO
013003	CO	ALBAVILLA
013004	CO	ALBESE CON CASSANO
013011	CO	ARREGNO
013013	CO	ASSO
013015	CO	BARNI
013019	CO	BELLAGIO
013021	CO	BENE LARIO
013025	CO	BLESSAGNO
013026	CO	BLEVIO
013030	CO	BRIENNO
013032	CO	BRUNATE
013037	CO	CAGLIO
013042	CO	CANZO
013044	CO	CARATE URIO
013047	CO	CARLAZZO
013050	CO	CASASCO D'INTELVI
013052	CO	CASLINO D'ERBA
013060	CO	CASTIGLIONE D'INTELVI
013062	CO	CAVARGNA
013063	CO	CERANO D'INTELVI
013065	CO	CERNOBBIO
013070	CO	CIVENNA
013071	CO	CLAINO CON OSTENO
013074	CO	COLONNO

Codice ISTAT	Provincia	Comune
013075	CO	COMO
013076	CO	CONSIGLIO DI RUMO
013077	CO	CORRIDO
013083	CO	CREMIA
013085	CO	CUSINO
013087	CO	DIZZASCO
013089	CO	DOMASO
013090	CO	DONGO
013092	CO	DOSSO DEL LIRO
013095	CO	ERBA
013097	CO	EUPILIO
013098	CO	FAGGETO LARIO
013106	CO	GARZENO
013107	CO	GERA LARIO
013108	CO	GERMASINO
013111	CO	GRANDOLA ED UNITI
013112	CO	GRAVEDONA
013113	CO	GRIANTE
013119	CO	LAGLIO
013120	CO	LAINO
013122	CO	LANZO D'INTELVI
013123	CO	LASNIGO
013125	CO	LENNO
013126	CO	LEZZENO
013130	CO	LIVO
013134	CO	LONGONE AL SEGRINO
013139	CO	MAGREGGIO
013145	CO	MENAGGIO
013148	CO	MEZZEGRA
013152	CO	MOLTRASIO
013155	CO	MONTEMEZZO
013160	CO	MUSSO
013161	CO	NESSO
013172	CO	OSSUCCIO
013178	CO	PEGLIO
013179	CO	PELLIO INTELVI
013183	CO	PIANELLO DEL LARIO
013184	CO	PIGRA
013185	CO	PLESIO
013186	CO	POGNANA LARIO
013187	CO	PONNA
013188	CO	PONTE LAMBRO
013189	CO	PORLEZZA
013192	CO	PROSERPIO
013193	CO	PUSIANO
013194	CO	RAMPONIO VERNA
013195	CO	REZZAGO
013203	CO	SALA COMACINA
013204	CO	SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA
013205	CO	SAN FEDELE INTELVI
013207	CO	SAN NAZZARO VAL CAVARGNA
013208	CO	SANT'ABBONDIO
013210	CO	SANTA MARIA REZZONICO
013211	CO	SCHIGNANO
013216	CO	SORICO
013217	CO	SORMANO

Codice ISTAT	Provincia	Comune
013218	CO	STAZZONA
013222	CO	TAVERNERIO
013223	CO	TORNO
013225	CO	TREMEZZO
013226	CO	TREZZONE
013229	CO	VALBRONA
013233	CO	VAL REZZO
013234	CO	VALSOLDA
013236	CO	VELESO
013239	CO	VERCANA
013246	CO	ZELBIO
097001	LC	ABBADIA LARIANA
097004	LC	BALLABIO
097007	LC	BARZIO
097008	LC	BELLANO
097013	LC	CALOLZIOCORTE
097014	LC	CARENNO
097015	LC	CASARGO
097018	LC	CASSINA VALSASSINA
097021	LC	CESANA BRIANZA
097022	LC	CIVATE
097023	LC	COLICO
097024	LC	COLLE BRIANZA
097025	LC	CORTENOVA
097027	LC	CRANDOLA VALSASSINA
097029	LC	CREMENO
097030	LC	DERVIO
097032	LC	DORIO
097033	LC	ELLO
097034	LC	ERVE
097035	LC	ESINO LARIO
097036	LC	GALBIATE
097038	LC	GARLATE
097040	LC	INTROBIO
097041	LC	INTROZZO
097042	LC	LECCO
097043	LC	LIERNA
097045	LC	MALGRATE
097046	LC	MANDELLO DEL LARIO
097047	LC	MARGNO
097050	LC	MOGGIO
097052	LC	MONTE MARENZO
097055	LC	MORTERONE
097059	LC	OLGINATE
097060	LC	OLIVETO LARIO
097063	LC	PAGNONA
097064	LC	PARLASCO
097065	LC	PASTURO
097067	LC	PERLEDO
097068	LC	PESCATO
097069	LC	PREMANA
097070	LC	PRIMALUNA
097077	LC	SUEGLIO
097078	LC	SUELLO
097079	LC	TACENO
097080	LC	TORRE DE' BUSI

Codice ISTAT	Provincia	Comune
097081	LC	TREMENICO
097082	LC	VALGREGHENTINO
097083	LC	VALMADRERA
097084	LC	VARENNA
097085	LC	VENDROGNO
097086	LC	VERCURAGO
097089	LC	VESTRENO
018007	PV	BAGNARIA
018016	PV	BORGO PRIOLO
018017	PV	BORGORATTO MORMOROLO
018021	PV	BRALLO DI PREGOLA
018028	PV	CANEVINO
018042	PV	CECIMA
018064	PV	FORTUNAGO
018073	PV	GODIASCO
018074	PV	GOLFERENZO
018089	PV	MENCONICO
018094	PV	MONTALTO PAVESE
018098	PV	MONTESEGALE
018117	PV	PONTE NIZZA
018126	PV	ROCCA SUSELLA
018128	PV	ROMAGNESE
018132	PV	RUINO
018142	PV	SANTA MARGHERITA DI STAFFORA
018166	PV	VAL DI NIZZA
018170	PV	VALVERDE
018171	PV	VARZI
018183	PV	VOLPARA
018184	PV	ZAVATTARELLO
014001	SO	ALBAREDO PER SAN MARCO
014002	SO	ALBOSAGGIA
014003	SO	ANDALO VALTELLINO
014004	SO	APRICA
014005	SO	ARDENNO
014006	SO	BEMA
014007	SO	BERBENNO DI VALTELLINA
014008	SO	BIANZONE
014009	SO	BORMIO
014010	SO	BUGLIO IN MONTE
014011	SO	CAIOLO
014012	SO	CAMPODOLCINO
014013	SO	CASPOGGIO
014014	SO	CASTELLO DELL'ACQUA
014015	SO	CASTIONE ANDEVENNO
014016	SO	CEDRASCO
014017	SO	CERCINO
014018	SO	CHIAVENNA
014019	SO	CHIESA IN VALMALENCO
014020	SO	CHIURO
014021	SO	CINO
014022	SO	CIVO
014023	SO	COLORINA
014024	SO	COSIO VALTELLINO
014025	SO	DAZIO
014026	SO	DELEBIO
014027	SO	DUBINO

Codice ISTAT	Provincia	Comune
014028	SO	FAEDO VALTELLINO
014029	SO	FORCOLA
014030	SO	FUSINE
014031	SO	GEROLA ALTA
014032	SO	GORDONA
014033	SO	GROSIO
014034	SO	GROSOTTO
014035	SO	MADESIMO
014036	SO	LANZADA
014037	SO	LIVIGNO
014038	SO	LOVERO
014039	SO	MANTELLIO
014040	SO	MAZZO DI VALTELLINA
014041	SO	MELLO
014042	SO	MENAROLA
014043	SO	MESE
014044	SO	MONTAGNA IN VALTELLINA
014045	SO	MORBEGNO
014046	SO	NOVATE MEZZOLA
014047	SO	PEDESINA
014048	SO	PIANTEDO
014049	SO	PIATEDA
014050	SO	PIURO
014051	SO	POGGIRIDENTI
014052	SO	PONTE IN VALTELLINA
014053	SO	POSTALESIO
014054	SO	PRATA CAMPORACCIO
014055	SO	RASURA
014056	SO	ROGOLO
014057	SO	SAMOLACO
014058	SO	SAN GIACOMO FILIPPO
014059	SO	SERNIO
014060	SO	SONDALO
014061	SO	SONDRIO
014062	SO	SPRIANA
014063	SO	TALAMONA
014064	SO	TARTANO
014065	SO	TEGLIO
014066	SO	TIRANO
014067	SO	TORRE DI SANTA MARIA
014068	SO	TOVO DI SANT'AGATA
014069	SO	TRAONA
014070	SO	TRESIVIO
014071	SO	VALDIDENTRO
014072	SO	VALDISOTTO
014073	SO	VALFURVA
014074	SO	VAL MASINO
014075	SO	VERCEIA
014076	SO	VERVIO
014077	SO	VILLA DI CHIAVENNA
014078	SO	VILLA DI TIRANO
012001	VA	AGRA
012004	VA	ARCISATE
012007	VA	AZZIO
012008	VA	BARASSO
012010	VA	BEDERO VALCUVIA

Codice ISTAT	Provincia	Comune
012011	VA	BESANO
012015	VA	BISUSCHIO
012019	VA	BRENTA
012020	VA	BREZZO DI BEDERO
012021	VA	BRINZIO
012022	VA	BRISSAGO-VALTRAVAGLIA
012024	VA	BRUSIMPIANO
012027	VA	CADEGLIANO-VICONAGO
012030	VA	CANTELLIO
012037	VA	CASALZUIGNO
012041	VA	CASSANO VALCUVIA
012043	VA	CASTELLO CABIAGLIO
012045	VA	CASTELVECCANA
012051	VA	CITTIGLIO
012052	VA	CLIVIO
012053	VA	COCQUIO-TREVISAGO
012055	VA	COMERIO
012056	VA	CREMENAGA
012058	VA	CUASSO AL MONTE
012059	VA	CUGLIATE-FABIASCO
012060	VA	CUNARDO
012061	VA	CURIGLIA CON MONTEVIASCO
012062	VA	CUVEGLIO
012063	VA	CUVIO
012065	VA	DUMENZA
012066	VA	DUNO
012069	VA	FERRERA DI VARESE
012072	VA	GAVIRATE
012074	VA	GEMONIO
012076	VA	GERMIGNAGA
012081	VA	GRANTOLA
012083	VA	INDUNO OLONA
012086	VA	LAVENA-PONTE TRESA
012087	VA	LAVENO-MOMBELLO
012092	VA	LUIÑO
012093	VA	LUVINATE
012094	VA	MACCAGNO
012097	VA	MARCHIROLO
012099	VA	MARZIO
012100	VA	MASCIAGO PRIMO
012102	VA	MESENZANA
012103	VA	MONTEGRINO VALTRAVAGLIA
012110	VA	ORINO
012112	VA	PINO SULLA SPONDA DEL LAGO M.
012113	VA	PORTO CERESIO
012114	VA	PORTO VALTRAVAGLIA
012115	VA	RANCIO VALCUVIA
012117	VA	SALTRIO
012129	VA	TRONZANO LAGO MAGGIORE
012131	VA	VALGANNA
012133	VA	VARESE
012135	VA	VEDDASCA
012139	VA	VIGGIÙ

**21) ELENCO DEI CODICI COLTURA AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO**

DESCRIZIONE UTILIZZO O PRODOTTO	CODICE UTILIZZO O PRODOTTO	Premio per pascoli	Premio per prati	Premio per viticole	Premio per olivicole	Premio per frutticole	Foraggere utilizzate per il rapporto (UB/ha)
SILOMAIS E MAIS CEROSO	020						sì
INSILATO DI CEREALI	110						sì
NAVONI RUTABAGA E ALTRI PRODOTTI SIMILI DA FORAGGIO	181						sì
DIGITALIS LANATA, SECALE CORNUTUM E HYPERICUM PERFORATUM	241						sì
VECCIA	308						sì
VICIA SATIVA L.	309						sì
VICIA VILLOSA ROTH.	311						sì
ERBA MEDICA	330						sì
MEDICAGO LUPOLINA L.	331						sì
MEDICAGO SATIVA L.	332						sì
TRIFOGLIO	340						sì
TRIFOLIUM ALEXANDRINUM L.	341						sì
TRIFOLIUM HYBRIDUM L.	342						sì
TRIFOLIUM INCARNATUM L.	343						sì
TRIFOLIUM PRATENSE L.	344						sì
TRIFOLIUM REPENS L.	345						sì
TRIFOLIUM RESUPINATUM L.	346						sì
PRATO POLIFITA DA VICENDA	350		sì				sì
PRATO POLIFITA NON AVVICENDATO (PRATO STABILE)	360		sì				sì
PRATO-PASCOLO	370		sì				sì
PASCOLO	380	sì					sì
PASCOLO CESPUGLIATO/ARBORATO (TARA 20%)	381	sì					sì
PASCOLO ARBORATO (TARA 50%)	382	sì					sì
PASCOLO CON ROCCIA AFFIORANTE (TARA 50%)	383	sì					sì
PASCOLO CON ROCCIA AFFIORANTE (TARA 20%)	384	sì					sì
PASCOLO CONTRATTO ATI	385	sì					sì
PASCOLO CESPUGLIATO/ARBORATO CONTRATTO ATI (TARA 20%)	386	sì					sì
PASCOLO ARBORATO CONTRATTO ATI (TARA 50%)	387	sì					sì
PASCOLO CON ROCCIA AFFIORANTE CONTRATTO ATI (TARA 50%)	388	sì					sì
PASCOLO CON ROCCIA AFFIORANTE CONTRATTO ATI (TARA 20%)	389	sì					sì
MAIS DA FORAGGIO	390						sì
ALTRE FORAGGERE	400						sì
VITE PER UVA DA VINO IN ZONA DOC E/O DOCG	414			sì			
VITE PER UVA DA VINO IN ZONA IGT	415			sì			
VITE PER UVA VINO DA TAVOLA IN ALTRE ZONE	416					sì	
VITE PER UVA DA MENSA	417					sì	
OLIVO PER OLIVE DA TAVOLA	421				sì		
OLIVO PER OLIVE DA OLIO	422				sì		
ARANCIO	431					sì	
BERGAMOTTO	432					sì	
CHINOTTO E CEDRO	433					sì	
CLEMENTINA	434					sì	
LIMETTA	435					sì	
LIMONE	436					sì	

DESCRIZIONE UTILIZZO O PRODOTTO	CODICE UTILIZZO O PRODOTTO	Premio per pascoli	Premio per prati	Premio per viticole	Premio per olivicole	Premio per frutticole	Foraggiere utilizzate per il rapporto (UB/ha)
MANDARINO	437					sì	
POMPELMO	438					sì	
MELO	440					sì	
PERO	450					sì	
PESCO	460					sì	
NETTARINA	461					sì	
LOTO O KAKI	471					sì	
FICO	472					sì	
LAMPONE	473					sì	
MORA	474					sì	
MIRTILLO	475					sì	
NESPOLO	476					sì	
RIBES	477					sì	
UVA SPINA	478					sì	
SULLA	600						sì
AGROSTIS CANINA L.	601						sì
AGROSTIS GIGANTEA ROTH.	602						sì
AGROSTIS STOLONIFERA L.	603						sì
AGROSTIS CAPILLARIS L.	604						sì
ARRHENATHERUM ELATIUS L.	605						sì
DACTYLIS GLOMERATA L.	606						sì
FESTUCA ARUNDINACEA SCHREB.	607						sì
FESTUCA OVINA L.	608						sì
FESTUCA PRATENSIS HUDS.	609						sì
LUPINELLA	610						sì
FESTUCA RUBRA L.	611						sì
FESTULOLIUM	612						sì
LOLIUM MULTIFLORUM LAM.	613						sì
LOLIUM PERENNE L.	614						sì
LOLIUM X BOUCHEANUM KUNTH	615						sì
PHLEUM BERTOLINII (DC)	616						sì
PHLEUM PRATENSE L.	617						sì
POA NEMORALIS L.	618						sì
POA PRATENSIS L.	619						sì
ERBAIO DI GRAMINACEE	620						sì
POA PALUSTRIS - POA TRIVIALIS L.	621						sì
HEDYSARUM CORONARIUM L.	622						sì
ONOBRYCHIS VICIIFOLIA SCOP.	623						sì
ERBAIO DI LEGUMINOSE	630						sì
FIENO GRECO	631						sì
ERBAIO MISTO	640						sì
ALBICOCCO	671					sì	
CILIEGIO	672					sì	
SUSINO	673					sì	
PRUGNE DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE	674					sì	
CARRUBO	821					sì	
CASTAGNO	822					sì	
MANDORLO	823					sì	
NOCCIOLO	824					sì	
NOCE	825					sì	
PISTACCHIO	827					sì	
ACTINIDIA	831					sì	

**22) DICHIARAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA****DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ**

(art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

CUAA \_\_\_\_\_

Titolare della domanda unica di pagamento n. \_\_\_\_\_ e conduttore delle superfici identificate come "pascoli" (codici coltura da 380 a 389) nella medesima domanda e abbinate al pagamento dei titoli ordinari aziendali, consapevole che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale, che comportano inoltre la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera e che l'Amministrazione effettuerà controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese

**DICHIARA:**

- ✓ Di non disporre del certificato di monticazione e demonticazione (modello 7) per i seguenti motivi (barrare la causa):
  - Superficie dichiarate a pascolo limitrofe alla stalla per le quali non è previsto il rilascio del certificato di monticazione / demonticazione;
  - Impossibilità/indisponibilità del Servizio Veterinario dell'ASL di \_\_\_\_\_ a rilasciare il certificato di monticazione/demonticazione pur in presenza di formale richiesta;
  - Altro (fornire descrizione della motivazione);
- ✓ Di effettuare il pascolo, indicativamente, nel periodo da \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (indicare i mesi)
- ✓ Di condurre al pascolo il seguente bestiame:
  - Numero \_\_\_\_\_ bovini di età inferiore a 6 mesi
  - Numero \_\_\_\_\_ bovini di età compresa tra 6 mesi e 2 anni
  - Numero \_\_\_\_\_ bovini di età superiore a 2 anni
  - Numero \_\_\_\_\_ ovini
  - Numero \_\_\_\_\_ caprini
  - Numero \_\_\_\_\_ equini di età superiore a 6 mesi

Il sottoscritt, ai sensi del d.l.vo 196/2003, autorizza l'Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per i fini istituzionali e necessari nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.


Si allega fotocopia di un valido documento d'identità.

\_\_\_\_\_, IL/LA DICHIARANTE

\_\_\_\_\_



ALLEGATO 5



**Testo Coordinato**



Regione Lombardia

*FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013*

## **MISURA 214**

### **Misure agro ambientali – Campagna 2009**

#### **DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

#### **INDICE**

##### **1. OBIETTIVI**

##### **2. CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA**

2.1 CHI NON PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

##### **3. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO**

##### **4. COSA VIENE FINANZIATO**

##### **5. DESCRIZIONE DELLE AZIONI E DEGLI IMPEGNI**

5.1 AZIONE A "FERTILIZZAZIONE BILANCIATA E AVVICENDAMENTO"

5.2 AZIONE B "PRODUZIONI AGRICOLE INTEGRATE"

5.3 AZIONE C "PRODUZIONI VEGETALI ESTENSIVE"

5.4 AZIONE E "PRODUZIONI AGRICOLE BIOLOGICHE"

5.5 AZIONE F "MANTENIMENTO DI STRUTTURE VEGETALI LINEARI E FASCE TAMPONE BOSCADE"

5.6 AZIONE H "SALVAGUARDIA DELLE RISORSE GENETICHE"

##### **6. DOVE PUÒ ESSERE APPLICATA LA MISURA**

##### **7. RISPETTO DELLA CONDIZIONALITÀ E DEI REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI FERTILIZZANTI E PROTEZIONE DELLE COLTURE**

##### **8. STRUMENTI E PROCEDURE DI ATTUAZIONE**

##### **9. CRITERI DI SELEZIONE DEI BENEFICIARI**

##### **10. CONTROLLI**

##### **11. RICORSI**

##### **12. SANZIONI**

##### **13. RECESSO, TRASFERIMENTO, TRASFORMAZIONE DEGLI IMPEGNI**

## 1. OBIETTIVI

La misura 214 si propone di promuovere e incentivare una gestione sostenibile delle attività agricole, in termini di tutela della qualità delle acque e dei suoli agricoli, di salvaguardia della biodiversità e di valorizzazione del paesaggio agrario.

In particolare persegue i seguenti obiettivi:

- mantenimento e sviluppo di attività agricole a basso impatto ambientale;
- diffusione e consolidamento dell'attività agricola biologica;
- tutela della qualità delle risorse idriche superficiali e profonde;
- tutela della sostanza organica del suolo;
- conservazione del paesaggio agrario tradizionale;
- salvaguardia e incremento della biodiversità;
- mantenimento e incremento delle coltivazioni estensive.

## 2. CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

### a. imprese individuali:

- titolari di partita IVA;
- iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "Imprenditori agricoli" o sezione "coltivatori diretti").

### b. società agricole<sup>1</sup>:

- titolari di partita IVA;
- iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "imprese agricole").

### c. società cooperative:

- titolari di partita IVA;
- iscritte all'albo delle società cooperative<sup>2</sup> di lavoro agricolo e/o di conferimento di prodotti agricoli e di allevamento.

### d. Altri soggetti

- per le sole azioni F ed H soggetti non imprenditori agricoli.

### 2.1 CHI NON PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

- Gli agricoltori che beneficino del sostegno al prepensionamento,
- le persone, fisiche o giuridiche, considerate "inaffidabili"<sup>3</sup> ai sensi di quanto stabilito nel "Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni" redatto dall'Organismo Pagatore Regionale.

## 3. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO

Il richiedente deve essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto maturato.

I soggetti richiedenti che risultano essere primi acquirenti devono avere rispettato gli obblighi previsti dal regime delle quote latte.

L'esistenza di procedimenti in corso connessi all'applicazione del regime delle quote latte comporta la sospensione dell'erogazione dei contributi.

## 4. COSA VIENE FINANZIATO

La presente misura finanzia gli impegni agroambientali, descritti nel successivo capitolo, che i richiedenti si assumono volontariamente aderendo alla presente misura. Gli impegni agroambientali sono impegni aggiuntivi a quelli previsti dalla "condizionalità" e dai "requisiti minimi in materia di fertilizzazione e protezione delle colture" previsti dalla normativa comunitaria.

Il finanziamento consiste in un "premio" annuo che serve a ripagare il richiedente per i minori redditi e/o i maggiori costi che gli derivano dal rispetto degli impegni agroambientali.

<sup>1</sup> Ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004 e dell'articolo 3 dell'allegato 1 della deliberazione di Giunta Regionale n. 20732 del 16 febbraio 2005, pubblicata sul BURL n. 9 Serie Ordinaria 28 febbraio 2005.

<sup>2</sup> Ai sensi del d.m. del Ministero delle Attività produttive del 23 giugno 2004 e successive modifiche e integrazioni.

<sup>3</sup> L'affidabilità del richiedente è legata alla sua condotta durante altre operazioni, finanziate dal PSR 2000-2006 o dal PSR 2007-2013. I casi in cui il richiedente risulta inaffidabile sono specificati nel manuale OPR.

Con il termine campagna si intende l'anno solare (1 gennaio – 31 dicembre)

La superficie oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della Regione Lombardia. Limitatamente alle azioni A, B ed E sono ammessi a pagamento anche i terreni aziendali situati in comuni limitrofi al confine regionale a condizione che siano contigui con quelli situati nel territorio della Lombardia. Perché si possano considerare contigue due superfici agricole, tra queste non ne deve esistere una terza, anch'essa agricola, condotta da un'altra azienda.

## **5. DESCRIZIONE DELLE AZIONI E DEGLI IMPEGNI**

La misura 214 è articolata nelle seguenti azioni:

Azione A - "Fertilizzazione bilanciata e avvicendamento"

Azione B - "Produzioni agricole integrate"

Azione C - "Produzioni vegetali estensive"

Azione E - "Produzioni agricole biologiche"

Azione F - "Mantenimento di strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate"

Azione H - "Salvaguardia delle risorse genetiche"

I rimandi al Manuale delle procedure dei controlli e delle sanzioni del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 dell'Organismo Pagatore Regionale (di seguito nominato Manuale PSR) si riferiscono al Manuale approvato con d.d.u.o. n. 1503 del 20 febbraio 2008, pubblicato sul 4° S.S. al BURL n. 9 del 29 febbraio 2008.

I rimandi al Manuale operativo dei controlli *in loco* per le misure connesse a superficie, per le misure connesse ai servizi e per l'insediamento di giovani agricoltori dell'Organismo Pagatore Regionale (di seguito nominato Manuale operativo dei controlli *in loco*) si riferiscono al Manuale approvato con d.d.u.o. n. 11967 del 24 ottobre 2008, pubblicato sul 3° S.S. al BURL n. 45 del 6 novembre 2008.

### **5.1 AZIONE A "FERTILIZZAZIONE BILANCIATA E AVVICENDAMENTO"**

#### **5.1.1 Obiettivi**

L'azione contribuisce principalmente alla massima diffusione delle pratiche agricole a basso impatto ambientale e alla tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e profonde, attraverso la riduzione dei fertilizzanti somministrati alle coltivazioni e la corretta ed efficace distribuzione dei prodotti fitosanitari.

L'azione permette una efficace gestione delle aree vulnerabili ai nitrati e più in generale dei terreni sottoposti ad impegno, consentendo di riassorbire rapidamente gli elementi della fertilità in eccesso. Pone contemporaneamente le basi per l'affermazione di un ordinamento colturale meno intensivo e impattante sull'ambiente anche in termini di utilizzo delle risorse idriche per l'irrigazione.

L'azione A nelle zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) agisce in stretta sinergia con la misura 216 "Investimenti non produttivi" per la realizzazione di fasce tampone boscate e con l'azione F, successivamente descritta, per il mantenimento delle stesse. Infine, la presente azione, attraverso l'avvicendamento colturale, contribuisce al mantenimento della sostanza organica del suolo.

#### **5.1.2 Campo di applicazione**

Superfici coltivate con seminativi.

#### **5.1.3 Condizioni**

L'adesione all'azione è condizionata dall'applicazione dell'impegno per tutta la sua durata a tutta la SAU aziendale investita con seminativi, esclusa quella destinata a risaia permanente e quella coperta da apprestamenti protetti permanenti (serre e tunnel che permangono sul terreno per più di 1 anno).

La superficie minima oggetto di impegno per poter aderire all'azione è di 1 ha di SAU in Comuni classificati da ISTAT di collina o di montagna e di 2 ha di SAU per i comuni di pianura.

I beneficiari che a causa di:

- scadenza dei contratti (non rinnovabili) di locazione dei terreni prima del termine degli impegni;
- presenza di corpi aziendali separati distanti più di 10 Km dal centro aziendale,

sono impossibilitati a mantenere l'impegno per la durata prevista su tutta la SAU aziendale, possono escludere dall'impegno questi terreni. In ogni caso per accedere al regime di aiuti previsti dalla presente azione i terreni esclusi dall'impegno non possono essere superiori al 15% della SAU aziendale ammissibile (esclusa dunque dai seminativi la superficie destinata a risaia permanente e quella coperta da apprestamenti protetti permanenti). I terreni esclusi dall'impegno dovranno essere condotti nel rispetto della condizionalità.

#### **5.1.4 Durata degli impegni**

La durata degli impegni per le aziende che aderiscono nella campagna 2009 è di 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 2009. Con il termine "campagna" ci si riferisce all'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).

### 5.1.5 Impegni dell'azione

Gli impegni agroambientali specifici dell'azione A che oltrepassano quelli dettati dalla condizionalità e dai requisiti minimi consistono nel:

**1. Formulare e rispettare un piano di concimazione** basato sul bilancio degli elementi della fertilità (azoto, fosforo, potassio), con il supporto di un apposito dispositivo informatico, in ottemperanza a quanto specificato nel disciplinare di produzione – parte generale (allegato 1 alle disposizioni attuative della misura 214 del 2008, pubblicato sul BURL n. 15 dell'11 aprile 2008, 2° supplemento straordinario e successive modifiche e integrazioni). A supporto del piano di concimazione si deve disporre di analisi fisico – chimiche del terreno, effettuate secondo le metodiche stabilite dal d.m. 11 maggio 1992 n. 79<sup>4</sup> che analizzino almeno i seguenti parametri: scheletro, granulometria col metodo densimetrico, C.S.C., pH (in H<sub>2</sub>O e KCl), Calcare totale se il pH in H<sub>2</sub>O è superiore a 7,2, Calcare attivo se il pH in H<sub>2</sub>O è superiore a 7,2, Sostanza Organica, Fosforo assimilabile, Potassio scambiabile, Magnesio scambiabile, rapporto Mg/K, rapporto C/N, nel caso in cui il calcare totale sia assente: Calcio scambiabile. Le analisi devono essere effettuate durante il periodo d'impegno e vanno ripetute ogni 5 anni. L'azienda che dispone di analisi del terreno effettuate non più di cinque anni prima della data di inizio dell'impegno può utilizzare queste per il piano di concimazione, permanendo l'obbligo di eseguire un'analisi, anche evitando l'indagine su scheletro e granulometria, ogni cinque anni. Per il numero di campioni e le modalità di prelievo fare riferimento al disciplinare di produzione – parte generale.

Qualora al primo anno d'impegno l'azienda non fosse in possesso delle analisi, queste saranno effettuate prima del secondo anno d'impegno. In tal caso il piano di fertilizzazione terrà conto delle colture praticate e delle fertilizzazioni effettuate durante il primo anno.

**2. Adottare un piano di avvicendamento colturale** che preveda l'alternanza di almeno 3 colture principali diverse ogni cinque anni (per colture principali si intendono le colture indicate in domanda unica per il pagamento del premio PAC), di cui almeno una deve essere miglioratrice o da rinnovo. Le colture sono così classificate:

Colture miglioratrici e da rinnovo	Colture depauperanti
<i>Cereali primaverili-estivi</i> : mais, sorgo, grano saraceno	<i>Cereali a paglia</i> : grano tenero, grano duro, triticale, spelta, farro, segale, orzo, avena, scagliola
<i>Proteiche</i> : pisello, fava e favetta, lupino, cicerchia, lenticchia, cece, veccia, sulla	
<i>Oleaginose</i> : soia, colza, ravizzone, girasole, lino	
<i>Piante da fibra</i> : canapa, lino	
<i>Altre colture</i> : prati avvicendati, erbai, tabacco, orticole	<i>Cereali</i> : riso
<i>Altri usi dei terreni</i> : set aside	

Il piano di avvicendamento colturale deve soddisfare le seguenti regole:

- L'avvicendamento deve assicurare che la coltura (principale o secondaria) non sia presente nello stesso appezzamento l'anno successivo né come primo né come secondo raccolto. Fanno eccezione i seguenti casi:
  - erbai intercalari, come ad esempio loiessa/loiutto, erba mazzolina, etc. che possono essere praticati tutti gli anni e non possono essere indicati come coltura principale;
  - terreni a riposo, per i quali è possibile l'omosuccessione;
  - prati polifiti da vicenda, che possono permanere sullo stesso terreno per un periodo massimo di **tre** anni;
  - prati monofiti da vicenda (erba medica, trifoglio, ecc.), che possono permanere sullo stesso terreno per una durata massima di **quattro** anni. In quest'ultimo caso il piano di avvicendamento colturale dovrà assicurare la presenza di tre colture principali diverse nei sei anni o di due colture diverse nel caso di impegno di durata quinquennale.

Nel caso specifico dell'**erba medica**, poiché tale coltura svolge un'efficace azione di miglioramento della fertilità del suolo, sia per le capacità di azoto fissazione, sia per i benefici effetti sul contenuto di sostanza organica del suolo, dopo quattro anni di permanenza di tale coltura sul terreno, potranno seguire due anni consecutivi di un cereale a paglia (es. frumento oppure orzo). Qualora i quattro anni di permanenza dell'erba medica siano iniziati precedentemente all'adesione agli impegni della misura 214 è necessario che ciò sia dimostrato mediante la corrispondenza con le dichiarazioni rese per la

<sup>4</sup> Per la valutazione dell'azoto si può fare riferimento al metodo dell'analizzatore elementare indicato nel Decreto Ministeriale 13 settembre 1999 n. 185 - Approvazione dei "Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo".

domanda unica di pagamento degli anni precedenti.

Nel caso di consociazione con un cereale a paglia (bulatura), qualora sia indicata come coltura principale l'erba medica, la consociazione sarà considerata nel conteggio degli anni del medicaio, quale primo anno. Tale pratica (bulatura) sarà consentita anche in successione ad un cereale a paglia.

- La successione di frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola e farro è considerata come omosuccessione.
- Ai fini del conteggio del numero di colture principali praticate ogni cinque anni, cereali a paglia diversi sono considerati come colture differenti.
- Nel piano di avvicendamento possono essere inclusi i terreni a riposo per i quali però non viene riconosciuto il premio. I terreni a riposo vengono considerati nel conteggio del numero di colture principali praticate.
- L'adesione di un'azienda all'azione A è compatibile con la contemporanea adesione all'azione B, ferma restando la non cumulabilità dei premi per le medesime superfici. Qualora dunque si inseriscano nell'avvicendamento colture orticole ricadenti nell'azione B, **è facoltà del beneficiario** aderire con quelle superfici agli impegni specifici della suddetta azione e percepirne così i relativi premi.

Qualora il beneficiario decida di aderire all'azione B, lo stesso è tenuto a coltivare secondo gli impegni specifici dell'azione B tutta la superficie orticola praticata in azienda durante il residuo periodo d'impegno. Ad esempio<sup>5</sup> se il richiedente avesse praticato un avvicendamento:

*Mais (az A) / Frumento (az A) / Cipolla (az B) / Mais(az A)*

e volesse all'ultimo anno introdurre il Pomodoro, questo **dovrà** essere coltivato secondo i disciplinari dell'azione B e ne percepirà il relativo premio.

Nelle aree collinari e di pianura asciutta della provincia di Pavia ricadenti nelle aree C e D (intendendo dunque escluse le aziende irrigue di pianura), il piano di avvicendamento dovrà assicurare la presenza di almeno una leguminosa e di almeno due colture che mantengano la copertura del terreno nel periodo invernale.

3. Effettuare entro la fine del primo anno di impegno (31/12) ed almeno una volta ogni 5 anni la Certificazione funzionale delle macchine operatrici (atomizzatori e barre irroratrici) per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, che attesti la rispondenza della macchina a precisi parametri di funzionalità operativa e di ottimale distribuzione del prodotto fitosanitario in funzione della coltura. La certificazione funzionale è effettuata, con specifiche strumentazioni e macchinari, esclusivamente presso i centri accreditati dalla Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia. La certificazione richiede controlli non solo dal punto di vista meccanico (funzionalità dell'attrezzatura e stato di usura degli ugelli), ma anche sulla distribuzione spaziale della miscela e sul calcolo della velocità di avanzamento della macchina operatrice, che deve essere in funzione delle diverse colture/condizioni aziendali. Il certificato rilasciato deve essere conservato in azienda. La certificazione funzionale effettuata non più di 5 anni prima è da ritenersi valida pur permanendo l'obbligo di ripeterla ogni 5 anni.
4. Non utilizzare fanghi.
5. Non utilizzare fosforo minerale nel caso in cui il fabbisogno colturale di tale elemento, determinato tramite il piano di concimazione di cui al precedente impegno n. 1, sia soddisfatto con lo spandimento degli effluenti di allevamento.
6. Compilare correttamente ed aggiornare il registro aziendale di magazzino, dei trattamenti e delle concimazioni. Per la registrazione dei trattamenti e delle concimazioni può essere utilizzato sia il modello proposto come allegato n. 3 alle disposizioni attuative della misura 214 del 2008, pubblicato sul BURL n. 15 dell'11 aprile 2008, 2° Supplemento Straordinario, sia un altro registro purché contenga le stesse informazioni minime.

### 5.1.6 DOCUMENTAZIONE

Il beneficiario dovrà conservare in azienda la seguente documentazione:

- piano di concimazione redatto con il supporto dell'apposito dispositivo informatico e relativa copia informatica;
- copia analisi dei terreni georeferenziate con riferimento alle coordinate Gauss – Boaga riportate sulla Carta Tecnica Regionale;
- documentazione (certificato) che attesti l'avvenuto controllo funzionale delle macchine operatrici per la distribuzione dei prodotti fitosanitari ai sensi della d.g.r. 7/3423 del 16 febbraio 2001;
- registro aziendale di magazzino, dei trattamenti e delle concimazioni.

<sup>5</sup> Si precisa che tutti gli esempi presenti in questo documento non hanno valore dispositivo, non sono esaustivi, ma hanno solo valenza illustrativa.

### 5.1.7 Ambito territoriale di applicazione e criteri di selezione dei beneficiari

L'azione si applica nelle aree ad agricoltura intensiva della pianura del Po (aree A e B dell'allegato 3 al PSR 2007-2013) e nei Comuni ricadenti nelle aree C e D della provincia di Pavia.

Per i terreni situati nelle zone C e D ricadenti nelle altre province l'azione potrà essere applicata esclusivamente nei fondovalle e nei pianori e solo qualora i terreni stessi siano stati oggetto di impegno dell'azione 1 (produzione agricola integrata) della misura f del PSR 2000-2006 o qualora si possa dimostrare che su quei terreni dal 2003 sia stata praticata l'omosuccessione di un cereale.

Le domande di adesione godono di priorità correlate all'ambito territoriale in cui ricade la maggior parte delle superfici soggette ad impegno.

Ambito Territoriale	Punteggio massimo = 50
Zone vulnerabili ai nitrati (d.g.r. 8/3439 del 7 novembre 06)	50
Aree Natura 2000 (allegato 1 al PSR 2007-2013)	45
Aree Parco e riserve naturali (l.r. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni) e parco Nazionale dello Stelvio	40
Aree Svantaggiate (allegato 12 al PSR 2007-2013)	35
Altre aree	30

Tra i criteri di selezione dei beneficiari si terrà conto, tra l'altro, delle caratteristiche dei richiedenti, così come riportato nel successivo capitolo 9.

### 5.1.8 Entità dell'indennizzo annuale

Saranno indennizzate con 157 euro/ha all'anno le superfici investite con le colture ammesse dalla presente azione.

L'importo dell'indennizzo sopra richiamato si applica alle domande iniziali e di conferma presentate nel 2009. Per le domande presentate negli anni precedenti (2007 e 2008) l'importo dell'indennizzo è quello fissato nei relativi decreti di approvazione dei bandi approvati dalla Direzione Generale Agricoltura.

Qualora si inseriscano nell'avvicendamento colture orticole ricadenti nell'azione B è facoltà del beneficiario aderire con quelle superfici agli impegni specifici dell'azione e percepirne così i relativi premi.

### 5.1.9 Compatibilità con altre forme di sostegno pubblico

I pagamenti relativi alla presente azione, per le medesime superfici, non sono cumulabili con quelli previsti dalle altre azioni della misura 214.

Relativamente alla cumulabilità con gli aiuti connessi all'applicazione dell'art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/2003 in merito all'avvicendamento, verrà applicata la clausola di esclusione dal doppio finanziamento. Il beneficiario della presente azione, non dovrà quindi richiedere per i medesimi terreni il premio di cui all'art. 69 in merito all'avvicendamento.

È concesso praticare colture energetiche, purché il loro inserimento non contrasti con le regole di avvicendamento.

## 5.1 AZIONE B "PRODUZIONI AGRICOLE INTEGRATE"

### 5.2.1 Obiettivi

L'obiettivo principale di questa azione è quello di incentivare le produzioni a basso impatto ambientale attraverso l'adozione di specifici disciplinari di produzione integrata.

Le colture ortofrutticole e vitivinicole sono quelle maggiormente soggette a trattamenti fitosanitari (diserbanti, insetticidi, anticrittogamici ecc.) e risultano dunque più impattanti sull'ambiente. Spesso gli areali di coltivazione di queste colture sono contigui ad aree ad alto valore naturale per le quali è rilevante conservare la biodiversità, tutelare le risorse idriche superficiali e profonde diffondendo pratiche agricole a basso impatto ambientale.

### 5.2.2 Campo di applicazione

Superfici coltivate con colture ortofrutticole e vitivinicole per le quali esiste uno specifico disciplinare di produzione agricola integrata approvato a livello regionale.

### 5.2.3 Condizioni

Vengono indennizzate le colture per le quali esiste uno specifico disciplinare di produzione agricola integrata approvato a livello regionale.

Gli impegni previsti dall'azione devono essere applicati a tutta la SAU aziendale investita a colture orticole (fragola compresa), frutticole o viticole per tutta la durata dell'impegno ad eccezione di quella coperta da apprestamenti protetti permanenti (serre e tunnel che permangono sul terreno per più di 1 anno).

I beneficiari che si trovano in condizione di non poter mantenere l'impegno per tutta la durata prevista su tutta la SAU aziendale a causa di:

- scadenza dei contratti (non rinnovabili) di locazione dei terreni prima del termine degli impegni;
- presenza di corpi aziendali separati distanti più di 10 Km dal centro aziendale;

possono escludere dall'impegno questi terreni. In ogni caso per accedere al regime di aiuti previsti dalla presente azione i terreni esclusi dall'impegno non possono essere superiori al 15% della SAU aziendale investita a colture orticole (fragola compresa), frutticole e viticole (esclusa la superficie coperta da apprestamenti protetti permanenti).

La superficie minima oggetto di impegno per poter aderire all'azione è di 0,5 ha di SAU nei Comuni classificati da ISTAT di collina o di montagna e di 1 ha di SAU nei Comuni di pianura.

La determinazione delle superfici vitate ammesse a premio si baserà sui criteri e i dati dell'inventario vitivinicolo. Per superficie vitata si intende quella superficie compresa all'interno del sesto di impianto, da filare a filare e da vite a vite aumentata nelle fasce laterali e nelle testate della superficie realmente esistente al servizio del vigneto, e in particolare:

- superficie vitata ricadente su un'intera particella catastale: in questo caso la superficie vitata è da considerarsi l'intera superficie catastale della particella;
- superficie vitata ricadente solo su una parte della particella catastale: in questo caso la superficie vitata da considerarsi è quella all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata su entrambe le fasce laterali in misura del 50% del sesto di impianto fino a un massimo di tre metri e su entrambe le testate in misura non superiore a metri tre per le capezzagne qualora effettivamente esistenti;
- superficie vitata a filari singoli: la superficie vitata da considerarsi per quanto attiene alle fasce laterali, è fino a un massimo di metri 1,5 per lato e sulle testate di metri 3 per le capezzagne qualora effettivamente esistenti.

Le superfici vitate per essere ammesse a premio devono essere dichiarate presso l'Inventario viticolo regionale all'interno del fascicolo SIARL del produttore, secondo le modalità stabilite dal Manuale PSR.

#### 5.2.4 Durata degli impegni

La durata degli impegni per le aziende che aderiscono nella campagna 2009 è di 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 2009. Con il termine "campagna" ci si riferisce all'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).

In considerazione della possibilità che le colture orticole possono in alcuni anni non essere contemplate negli avvicendamenti, le aziende che praticano tali colture applicheranno, per l'intero periodo, a partire dall'anno di adesione all'azione B, gli impegni della presente azione a tutte le colture comprese nei disciplinari di produzione parte speciale, ogni qualvolta queste siano praticate.

Ad esempio ad un'azienda con impegno di sei anni, al terzo anno di impegno con l'azione A, è consentito passare all'azione B e coltivare una coltura orticola secondo gli standard della produzione agricola integrata dell'azione B, a condizione che, per il residuo periodo di impegno (3 anni), tutte le colture orticole che verranno praticate siano coltivate rispettando gli impegni agroambientali dell'azione B. Nel caso descritto l'impegno relativo all'azione B terminerà contemporaneamente a quello dell'azione A.

#### 5.2.5 Impegni dell'azione

Gli impegni agroambientali specifici dell'azione B che oltrepassano quelli dettati dalla condizionalità e dai requisiti minimi consistono nel:

1. **Rispettare i disciplinari di produzione** – parte generale e parte speciale (allegati 1 2 alle disposizioni attuative della misura 214 del 2008, pubblicati sul BURL n. 15 dell'11 aprile 2008, 2° Supplemento Straordinario e successive modifiche e integrazioni. Le norme tecniche di difesa e controllo delle infestanti saranno periodicamente aggiornate dal Servizio Fitosanitario regionale).
2. Effettuare entro la fine del primo anno di impegno (31/12) ed almeno una volta ogni 5 anni la **Certificazione funzionale**<sup>6</sup> delle macchine operatrici (atomizzatori e barre irroratrici) per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, per attestare che la macchina risponde a precisi parametri di funzionalità operativa e di ottimale distribuzione del prodotto fitosanitario in funzione della coltura. La certificazione funzionale è effettuata, con specifiche strumentazioni e macchinari, esclusivamente presso i centri accreditati dalla Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia. La certificazione richiede controlli non solo dal

<sup>6</sup> La certificazione è emessa nel rispetto di quanto stabilito dalla d.g.r. n. 7/3423 del 16 febbraio 2001, (pubblicata sul BURL n. 9 del 2 marzo 2001, 4° supplemento straordinario) e secondo gli Standard EN 13790-1 e EN 13790-2 (in corso di recepimento).

punto di vista meccanico (funzionalità dell'attrezzatura e stato di usura degli ugelli), ma anche sulla distribuzione spaziale della miscela e sul calcolo della velocità di avanzamento della macchina operatrice, che deve essere in funzione delle diverse colture/condizioni aziendali. Il certificato rilasciato deve essere conservato in azienda.

3. **Formulare e rispettare un piano di concimazione** basato sul bilancio degli elementi della fertilità (azoto, fosforo, potassio), con il supporto di un apposito dispositivo informatico, in ottemperanza a quanto specificato disciplinare di produzione – parte generale – allegato 1 alle disposizioni attuative della misura 214 del 2008, pubblicato sul BURL n. 15 dell'11 aprile 2008, 2° supplemento straordinario e successive modifiche e integrazioni. A supporto del piano di concimazione si deve disporre di analisi fisico – chimiche del terreno, effettuate secondo le metodiche stabilite dal d.m. 11 maggio 1992 n. 79<sup>4</sup> che analizzino almeno i seguenti parametri: scheletro, granulometria col metodo densimetrico, C.S.C., pH (in H<sub>2</sub>O e KCl), Calcare totale se il pH in H<sub>2</sub>O è superiore a 7,2, Calcare attivo se il pH in H<sub>2</sub>O è superiore a 7,2, Sostanza Organica, Fosforo assimilabile, Potassio scambiabile, Magnesio scambiabile, rapporto Mg/K, rapporto C/N, nel caso in cui il calcare totale sia assente: Calcio scambiabile. Le analisi devono essere effettuate durante il periodo d'impegno e vanno ripetute ogni 5 anni. L'azienda che dispone di analisi del terreno effettuate non più di cinque anni prima della data di inizio dell'impegno può utilizzare queste per il piano di concimazione, permanendo l'obbligo di eseguire un'analisi, anche evitando l'indagine su scheletro e granulometria, ogni cinque anni. Per il numero di campioni e le modalità di prelievo fare riferimento al disciplinare di produzione – parte generale – allegato 1 alle disposizioni attuative della misura 214 del 2008, pubblicato sul BURL n. 15 dell'11 aprile 2008, 2° Supplemento Straordinario e successive modifiche e integrazioni. Qualora al primo anno d'impegno l'azienda non fosse in possesso delle analisi, queste saranno effettuate prima del secondo anno d'impegno. Il piano di fertilizzazione terrà conto delle colture praticate e delle fertilizzazioni effettuate durante il primo anno. Il piano di concimazione deve essere predisposto e firmato dal tecnico che presta assistenza all'azienda (cfr. successivo punto 5).
4. Mantenere l'**inerbimento autunno-vernino**, anche naturale, dell'interfila nei frutteti, vigneti ed oliveti, ad eccezione dei primi quattro anni nel caso di nuovi impianti.
5. Avvalersi dell'**assistenza di un tecnico** iscritto all'albo degli agronomi e forestali oppure al collegio dei periti agrari o degli agrotecnici per la corretta applicazione dei principi della produzione agricola integrata (determinazione dell'avversità, soglia di danno, presenza di antagonisti, piano di concimazione). Il tecnico dovrà prestare assistenza all'azienda solo negli anni in cui in azienda siano praticate colture ortofrutticole o vitivinicole indennizzate con l'azione B.
6. Non utilizzare fanghi.
7. Non utilizzare fosforo minerale nel caso in cui il fabbisogno culturale di tale elemento, determinato tramite il piano di concimazione di cui al precedente impegno n. 3, sia soddisfatto con lo spandimento degli effluenti di allevamento.
8. Compilare correttamente ed aggiornare il registro aziendale di magazzino, dei trattamenti e delle concimazioni. Per la registrazione dei trattamenti e delle concimazioni può essere utilizzato sia il modello proposto nell'allegato 3 alle disposizioni attuative della misura 214 del 2008, pubblicato sul BURL n. 15 dell'11 aprile 2008, 2° Supplemento Straordinario e successive modifiche e integrazioni., sia un altro registro purché contenga le stesse informazioni minime.

### 5.2.6 Documentazione

Il beneficiario dovrà conservare in azienda la seguente documentazione:

- piano di concimazione redatto con il supporto dell'apposito dispositivo informatico e relativa copia informatica
- copia analisi dei terreni georeferenziate con riferimento alle coordinate Gauss – Boaga riportate sulla Carta Tecnica Regionale
- copia della lettera di incarico del tecnico che presterà assistenza all'azienda per la durata del periodo di impegno;
- documentazione (certificato) che attesti l'avvenuto controllo funzionale delle macchine operatrici per la distribuzione dei prodotti fitosanitari ai sensi della d.g.r. 7/3423 del 16 febbraio 2001;
- registro aziendale di magazzino, dei trattamenti e delle concimazioni.

### 5.2.7 Ambito territoriale di applicazione e criteri di selezione dei beneficiari

L'azione si applica su tutto il territorio regionale, con priorità correlate all'ambito territoriale in cui ricade la maggior parte delle superfici soggette ad impegno.



Ambito Territoriale	Punteggio massimo = 50
Aree Natura 2000 (allegato 1 al PSR 2007-2013)	50
Aree Parco e riserve naturali (l.r. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni) e parco Nazionale dello Stelvio	45
Zone vulnerabili ai nitrati (d.g.r. 8/3439 del 7 novembre 2006)	40
Aree Svantaggiate (allegato 12 al PSR 2007-2013)	35
Altre aree	30

Tra i criteri di selezione dei beneficiari si terrà conto, tra l'altro, delle caratteristiche dei richiedenti, così come riportato nel successivo capitolo 9.

### 5.2.8 Entità dell'indennizzo annuale

Culture orticole e piccoli frutti: 270 euro/ha.

Culture arboree: 500 euro/ha.

### 5.2.9 Compatibilità con altre forme di sostegno pubblico

I pagamenti relativi alla presente azione, per le medesime superfici, non sono cumulabili con quelli previsti dalle altre azioni della misura 214.

Per quanto concerne l'applicazione del Reg. (CE) n. 2200/96 (OCM ortofrutta) la clausola di esclusione dal doppio finanziamento si applicherà ai beneficiari che, nell'ambito delle Organizzazioni di Produttori, percepiscono un contributo per i maggiori oneri derivanti dall'applicazione della lotta integrata.

## 5.3 AZIONE C "PRODUZIONI VEGETALI ESTENSIVE"

### 5.3.1 Obiettivi

I prati, pur interessando soltanto il 10,27% della SAU regionale, rivestono una grande importanza dal punto di vista ambientale, se si considera la loro azione positiva di contrasto dell'erosione dei terreni, alla conservazione e all'accumulo di sostanza organica nei suoli (particolarmente in quelli con abbondante scheletro), alla riduzione dei fenomeni di lisciviazione dei nutrienti (azoto e fosforo), al miglioramento della struttura e della fertilità suoli, alla tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche profonde etc. I prati costituiscono inoltre importanti spazi vitali per la fauna ed un arricchimento di specie e comunità vegetali (biodiversità), oltre che elemento caratteristico del paesaggio rurale.

### 5.3.2 Campo di applicazione

L'azione si applica esclusivamente ai prati situati nei Comuni classificati da ISTAT di pianura e collina non compresi nelle Aree Svantaggiate di cui all'allegato 12 al PSR 2007-2013:

- 1) di nuova costituzione (Codici coltura 350, 360 e 370)
- 2) che sono stati oggetto di impegno in applicazione della misura F del PSR 2000-2006 (Codici coltura 350, 360 e 370).

### 5.3.3 Condizioni

La superficie minima oggetto di impegno per poter aderire all'azione è di 0,5 ha di SAU per il territorio collinare e 1 ha di SAU per il territorio di pianura.

I prati per essere ammissibili al sostegno devono soddisfare una delle seguenti condizioni:

- non essere soggetti ai vincoli di condizionalità - norma 4.1 Protezione del pascolo permanente (d.g.r. n. 8/5993 del 5 dicembre 2007)<sup>7</sup>.
- essere di **nuova costituzione** oppure essere stati oggetto di impegno in applicazione della misura F del PSR 2000-2006. Sono considerati di nuova costituzione solo i prati costituiti su terreni che nell'anno precedente erano investiti ad altre colture.

<sup>7</sup> La norma 4.1 della condizionalità (d.g.r. n. 8/5993 del 5 dicembre 2007) prevede che al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, le superfici a "pascolo permanente" (secondo la definizione del Reg. CE 796/04), siano soggette ai seguenti impegni:

- a) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'art.4 del regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni
- b) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- c) esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

### 5.3.4 Durata degli impegni

La durata degli impegni per le aziende che aderiscono nella campagna 2009 è di 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 2009. Con il termine "campagna" ci si riferisce all'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).

### 5.3.5 Impegni dell'azione

Gli impegni agroambientali specifici dell'azione C, che oltrepassano quelli dettati dalla condizionalità e dai requisiti minimi, sono:

1. Mantenere le particelle a prato per tutta la durata dell'impegno. Il rinnovo del prato è consentito una sola volta nel periodo d'impegno, previa comunicazione all'Amministrazione Provinciale competente.
2. Non utilizzare prodotti fitosanitari e diserbanti.
3. Rispettare i limiti di concimazione indicati nel disciplinare di produzione relativo al prato (allegato 6 alle disposizioni attuative della misura 214 del 2008, pubblicato sul BURL n. 15 dell'11 aprile 2008, 2° Supplemento Straordinario e successive modifiche e integrazioni).
4. Eseguire tutte le operazioni di cura e protezione del cotico che mirano ad ottenere una buona composizione floristica ed al contenimento delle specie infestanti, come gli interventi di erpicatura, rullatura, trasemina, fertilizzazione, ecc., come indicato nel suddetto disciplinare. Tali operazioni dovranno essere annotate sul registro aziendale di magazzino, dei trattamenti e delle concimazioni.
5. Eseguire almeno tre sfalci all'anno asportando i prodotti ottenuti. In caso di prati non irrigui o qualora gli stessi vengono pascolati da bestiame aziendale il numero dei tagli viene ridotto a uno.
6. Non utilizzare fanghi.
7. Per l'azoto il limite massimo, comprensivo sia degli apporti provenienti da fertilizzanti minerali che di quelli resi con la sostanza organica distribuita (effluenti di allevamento), è di 160 kg/ha sul territorio di pianura e 150 kg/ha su quello di collina. Vigè l'obbligo della somministrazione frazionata.

### 5.3.6 Documentazione:

Il beneficiario dovrà conservare in azienda la seguente documentazione:

- registro aziendale di magazzino, dei trattamenti e delle concimazioni

### 5.3.7 Ambito territoriale di applicazione e criteri di selezione dei beneficiari

L'azione si applica sul territorio regionale classificato da ISTAT di collina e di pianura, con priorità correlate all'ambito territoriale in cui ricade la maggior parte delle superfici soggette ad impegno.

Ambito Territoriale	Punteggio massimo = 50
Aree Natura 2000 (allegato 1 al PSR 2007-2013)	50
Aree Parco e riserve naturali (l.r. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni) e parco Nazionale dello Stelvio	45
Zone vulnerabili ai nitrati (d.g.r. 8/3439 del 7 novembre 2006)	40
Altre aree	35

Tra i criteri di selezione dei beneficiari si terrà conto, tra l'altro, degli ambiti territoriali prioritari e delle caratteristiche dei richiedenti, così come riportato nel successivo capitolo 9.

### 5.3.8 Entità dell'indennizzo annuale

Prato stabile e prato polifita da vicenda: 260 euro/ha.

L'importo dell'indennizzo sopra richiamato si applica alle domande iniziali e di conferma presentate nel 2009. Per le domande presentate negli anni precedenti (2007 e 2008) l'importo dell'indennizzo è quello fissato nei relativi decreti di approvazione dei bandi approvati dalla Direzione Generale Agricoltura.

### 5.3.9 Compatibilità con altre forme di sostegno pubblico

I pagamenti relativi alla presente azione, per le medesime superfici, non sono cumulabili con quelli previsti dalle altre azioni della misura 214.

## 5.4 AZIONE E "PRODUZIONI AGRICOLE BIOLOGICHE"

### 5.4.1 Obiettivi

L'**obiettivo** dell'azione è quello di promuovere e consolidare il contributo delle produzioni agricole biologiche a favore dello sviluppo di un'agricoltura sostenibile, attraverso incentivi alle aziende agricole che operano in

conformità ai metodi di produzione indicati Reg. (CE) 834/2007 e che risultino iscritte all'elenco regionale degli operatori biologici.

L'azione "Produzioni agricole biologiche" contribuisce principalmente alla tutela delle risorse naturali quali l'acqua, il suolo, la materia organica e l'aria, al rispetto dei cicli naturali e degli animali e alla conservazione della biodiversità.

#### 5.4.2 Campo di applicazione

Tutte le tipologie colturali e le colture foraggere, con l'eccezione dei prati, prati pascoli e pascoli situati nelle Aree Svantaggiate di cui all'allegato 12 al PSR 2007-2013, degli orti e frutteti familiari, delle colture florovivaistiche e dei vivai.

Il premio viene riconosciuto, in modo differenziato, per il mantenimento e per la conversione ai metodi di produzione agricola biologica.

#### 5.4.3 Condizioni

Possono fruire del premio le superfici dichiarate "Biologiche" o "in conversione al metodo Biologico" secondo il Reg. (CE) 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

L'azienda deve essere iscritta nell'elenco regionale degli operatori biologici. Qualora l'azienda non fosse ancora iscritta presso detto elenco, deve almeno avere presentato notifica d'attività biologica ed aver ricevuto l'attestazione di idoneità da parte dell'Organismo di Controllo entro il 1 gennaio 2009.

La superficie minima oggetto di impegno per poter aderire all'azione è di 0,5 ha di SAU in Comuni classificati da ISTAT di collina o di montagna e di 1 ha di SAU per i comuni di pianura.

In caso di aziende miste, le superfici che non possono aderire alla presente azione, in attesa della conversione, devono essere condotte nel rispetto della condizionalità.

Possono accedere allo specifico premio previsto per le colture foraggere per zootecnia biologica solo le aziende con allevamento biologico certificato di consistenza non inferiore a 6 UB. In tale definizione ricadono le colture destinate a produrre alimenti per il bestiame **che devono essere utilizzati in azienda**, con l'esclusione dei prati, avvicendati e non, dei prati-pascolo e dei pascoli.

I prati avvicendati, esclusi a partire dal 2008 dalle colture foraggere per zootecnia biologica, nel 2007 erano ammissibili e potevano essere richiesti a premio.

Le aziende che hanno presentato domanda nel 2007 ed hanno richiesto a premio le superfici a prato avvicendato come colture foraggere per zootecnia biologica, a partire dal 2008 possono richiedere tale premio solo per le superfici con i requisiti stabiliti dalle presenti disposizioni.

Pertanto, le superfici a prato avvicendato richieste e ammesse a finanziamento come colture foraggere per zootecnia biologica sono oggetto di pagamento solo per il 2007; nel 2008 e negli anni successivi di impegno, tali superfici non sono più ammesse a finanziamento in quanto il prato avvicendato non rientra tra le colture foraggere per zootecnia.

Possono fruire di tale premio le superfici aziendali così utilizzate nella misura massima di 1 ettaro per UB allevata in aziende situate in Comuni classificati da ISTAT di collina e montagna e di 0,67 ettari per UB nelle aziende ricadenti in Comuni di pianura.

Non sono ammissibili all'indennizzo previsto per le produzioni vegetali estensive, le superfici situate nelle Aree Svantaggiate di cui all'allegato 12 al PSR 2007-2013.

#### 5.4.4 Durata degli impegni

La durata degli impegni per le aziende che aderiscono nella campagna 2009 è di 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 2009. Con il termine "campagna" ci si riferisce all'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).

#### 5.4.5 Impegni

Gli impegni agroambientali specifici dell'azione E, che oltrepassano quelli dettati dalla condizionalità e dai requisiti minimi, sono:

1. Condurre le superfici aziendali in conformità ai metodi di produzione definiti dal Reg. (CE) 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni nonché a norme nazionali e regionali in materia.
2. Convertire tutta la SAU aziendale, ad eccezione degli orti e dei frutteti familiari, e delle colture florovivaistiche e vivai al metodo di produzione biologica entro il 1° gennaio del quinto anno di impegno, anche in caso di aziende miste, convertendo almeno il 20% della SAU "convenzionale" ogni anno.
3. Nel caso di richiesta di premio per le colture foraggere per la zootecnia biologica, condurre l'allevamento in conformità al Reg. (CE) 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

I beneficiari che si trovano in condizione di non poter mantenere l'impegno per tutta la durata prevista su tutta la SAU aziendale a causa di:

- scadenza prima del termine dei contratti di locazione (non rinnovabili) di terreni;
- presenza di corpi aziendali separati distanti più di 10 Km dal centro aziendale;

possono escludere dall'impegno questi terreni. In ogni caso per accedere al regime di aiuti previsti dalla presente azione i terreni esclusi dall'impegno non possono essere superiori al 15% della SAU aziendale totale. I terreni esclusi dall'impegno dovranno essere condotti nel rispetto della condizionalità.

#### 5.4.6 Documentazione:

##### Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Le aziende che al momento della presentazione della domanda di aiuto non fossero ancora iscritte all'elenco regionale devono presentare l'attestazione di idoneità emessa entro il 1 gennaio 2009 dall'Organismo di Controllo.

##### Documentazione da conservare in azienda

Il beneficiario che in caso di azienda mista decida di aderire in maniera scalare, dovrà conservare in azienda il piano di conversione di tutta la SAU aziendale al metodo di produzione biologica.

#### 5.4.7 Ambito territoriale di applicazione e criteri di selezione dei beneficiari

L'azione si applica su tutto il territorio regionale, con priorità correlate all'ambito territoriale in cui ricade la maggior parte delle superfici soggette ad impegno.

Ambito Territoriale	Punteggio massimo = 50
Aree Natura 2000 (allegato 1 al PSR 2007-2013)	50
Aree Parco e riserve naturali (l.r. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni) e parco Nazionale dello Stelvio	50
Zone vulnerabili ai nitrati (d.g.r. 8/3439 del 7 novembre 2006)	40
Aree Svantaggiate (allegato 12 al PSR 2007-2013)	35
Altre aree	30

Tra i criteri di selezione dei beneficiari, così come riportato nel successivo capitolo 9 si terrà conto, tra l'altro, delle caratteristiche dei richiedenti.

#### 5.4.8 Entità dell'indennizzo annuale

Coltura	Biologico (mantenimento) €/ha	In conversione al biologico €/ha
Seminativi	140	154
Mais ceroso per zootecnia biologica	325	325
Orticole e piccoli frutti	290	320
Colture arboree	550	600
Produzioni vegetali estensive (prato stabile/prato polifita da vicenda)	160	176
Conversione di seminativi in produzioni vegetali estensive (prato stabile/prato polifita da vicenda)	260	260

L'indennizzo dovuto alle superfici biologiche che per qualsiasi motivo, prima dell'adesione alla misura 214 o durante il periodo di impegno, abbiano subito un declassamento da "biologico" a "in conversione al metodo biologico", sarà comunque quello indicato nella prima colonna - biologico (mantenimento).

L'importo degli indennizzi sopra richiamati si applica alle domande iniziali e di conferma presentate nel 2009. Per le domande presentate negli anni precedenti (2007 e 2008) l'importo degli indennizzi è quello fissato nei relativi decreti di approvazione dei bandi approvati dalla Direzione Generale Agricoltura.

#### 5.4.9 Compatibilità con altre forme di sostegno pubblico

I pagamenti relativi alla presente azione, per le medesime superfici, non sono cumulabili con quelli previsti dalle altre azioni della misura 214.

### 5.5 AZIONE F "MANTENIMENTO DI STRUTTURE VEGETALI LINEARI E FASCE TAMPONE BOScate"

L'azione agisce in sinergia con la misura 216 "Investimenti non produttivi", attraverso la quale si concedono contributi per realizzare nuove strutture vegetali lineari e nuove fasce tampone boscate.

#### 5.5.1 Obiettivi

Le strutture vegetali lineari (siepi e filari) e le fasce tampone boscate, mantenute con la presente azione, costituiscono importanti corridoi ecologici. Con la loro introduzione e mantenimento si aumenta la complessità

specifica e dell'ecosistema, si potenziano le reti ecologiche e si creano luoghi di rifugio e di riproduzione per la fauna.

Altro obiettivo dell'azione è la tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e profonde. Infatti le fasce tampone, con la loro azione fitodepurante sui percolati dei campi coltivati, abbattano i quantitativi di nutrienti e di metalli pesanti che si riversano nei corsi d'acqua.

### 5.5.2 Campo di applicazione

Indennizzo per il mantenimento di strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate (FTB).

### 5.5.3 Condizioni e definizioni

Le strutture vegetali lineari e le FTB devono essere state oggetto di impegno in applicazione della misura F del PSR 2000-2006.

La superficie minima oggetto di impegno per poter aderire all'azione è di 0,15 ha per siepi e filari semplici, di 0,2 ha per filari complessi e di 0,4 ha per fasce tampone boscate.

Si considera **siepe** una struttura vegetale plurispecifica ad andamento lineare, con distanze di impianto anche irregolari con uno sviluppo verticale pluristratificato legato alla compresenza di specie erbacee, arbustive e/o arboree appartenenti al contesto floristico e vegetazionale della zona.

Si considera **filare** una formazione vegetale ad andamento lineare e regolare, generalmente a fila semplice o doppia, composta da specie arboree appartenenti al contesto floristico e vegetazionale della zona, governate ad alto fusto e/o a ceduo semplice. La struttura vegetale lineare deve avere una larghezza inferiore a 20 metri misurati agli estremi dell'area di insidenza della chioma.

Si considera **fascia tampone boscata** una area tampone ad andamento lineare continuo o discontinuo coperta da vegetazione arboreo arbustiva decorrente lungo scoline, fossi, rogge e canali di bonifica o altri corsi d'acqua drenanti acque dai campi coltivati, con sviluppo verticale pluristratificato legato alla compresenza di specie erbacee, arbustive ed arboree appartenenti al contesto floristico e vegetazionale della zona. La struttura vegetale deve avere una larghezza inferiore a 20 metri misurati agli estremi dell'area di insidenza della chioma e pertanto non viene considerata bosco ai sensi della vigente normativa (l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale").

### 5.5.4 Durata degli impegni

La durata degli impegni per le aziende che aderiscono nella campagna 2009 è di 10 anni a decorrere dal 1° gennaio 2009. Con il termine "campagna" ci si riferisce all'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).

### 5.5.5 Impegni

- Divieto di diserbo chimico e lotta fitosanitaria.
- Effettuare i lavori di manutenzione quali irrigazione di soccorso, reintegrazione delle fallanze, cure localizzate.
- Mantenere libera da coltivazioni agrarie (prato escluso) una fascia di rispetto. Tale impegno si considera rispettato nei seguenti casi:
  - a) presenza di una fascia libera da colture agrarie (prato escluso) di larghezza pari ad almeno 2 metri per siepi e fasce tampone boscate e 1,5 metri per i filari;
  - b) larghezza media della struttura vegetale uguale o superiore ai valori indicati nella tabella di conversione sottostante;
  - c) somma della larghezza media della struttura vegetale con la larghezza della fascia di rispetto uguale o superiore ai valori indicati nella tabella di conversione sottostante.

Tipo di struttura	coefficiente di conversione per metro lineare (larghezza struttura + fascia rispetto)
Siepe	4
se interpodereale:	6
Filare semplice (una fila di piante)	4
se interpodereale:	5,5
Filare complesso (due file di piante)	6,5
se interpodereale:	8
Fascia tampone boscata	2,5 per ogni filare + 2

Il richiedente potrà indicare in domanda alternativamente:

- a) la lunghezza lineare (metri) della struttura vegetale alla quale sarà applicata in automatico una larghezza standard, pari al coefficiente di conversione per metro lineare indicato nella tabella soprastante;
- b) qualora la larghezza della struttura vegetale sia superiore al coefficiente di conversione per metro lineare indicato in tabella, la superficie reale (metri quadrati) sulla quale insiste la struttura vegetale, comprensiva delle fasce di rispetto.

### 5.5.6 Documentazione

Al fine di consentire la verifica delle condizioni di ammissibilità, il beneficiario dovrà presentare alla Provincia (qualora non sia già in possesso della stessa) la relazione tecnica prodotta per ottemperare agli impegni pregressi sulla misura F del PSR 2000-2006 con la relativa localizzazione cartografica degli interventi.

### 5.5.7 Ambito territoriale di applicazione e criteri di selezione dei beneficiari

L'azione si applica sul territorio regionale classificato da ISTAT di pianura, con priorità correlate all'ambito territoriale in cui ricade la maggior parte delle superfici soggette ad impegno.

Ambito Territoriale	Punteggio massimo = 50
Zone vulnerabili ai nitrati (d.g.r. 8/3439 del 7 novembre 2006)	50
Aree Natura 2000 (allegato 1 al PSR 2007-2013)	
Aree Parco e riserve naturali (l.r. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni)	45
Altre aree	35

Tra i criteri di selezione dei beneficiari, così come riportato nel successivo capitolo 9 si terrà conto, tra l'altro, delle caratteristiche dei richiedenti.

### 5.5.8 Entità indennizzo annuale

Il mantenimento è indennizzato per l'importo 450 €/ha.

L'entità dell'aiuto è commisurato alla superficie effettivamente interessata dalle strutture vegetali lineari e dalle fasce tampone boscate (compresa la relativa fascia di rispetto fino ai limiti indicati nella tabella).

### 5.5.9 Compatibilità con altre forme di sostegno pubblico

Per gli interventi ammessi e sostenuti dalla presente azione, gli aiuti non sono cumulabili, per le medesime superfici, con quelli previsti dalle altre azioni della misura 214.

## 5.6 AZIONE H "SALVAGUARDIA DELLE RISORSE GENETICHE"

### 5.6.1. Obiettivi

L'azione "Salvaguardia delle risorse genetiche" contribuisce principalmente alla conservazione della biodiversità e tutela e diffusione di sistemi-agro-forestali ad alto valore naturalistico.

Per la campagna 2009 verrà attivata soltanto la tipologia h.1) *Salvaguardia di razze animali locali minacciate di estinzione*.

L'intervento prevede l'allevamento in purezza nuclei di animali di una o più razze tra quelle individuate nell'allegato, senza riduzione del numero complessivo dei capi al termine del periodo di impegno;

### 5.6.2 Campo di applicazione

Alllevamenti di razze animali a rischio di scomparsa indicate nell'allegato 5 alle presenti disposizioni attuative.

### 5.6.3 Condizioni

Per la tipologia h.1 "Salvaguardia di razze animali locali minacciate di estinzione":

- ubicazione dell'allevamento nelle zone indicate dalla Regione Lombardia di cui all'allegato 5 alle presenti disposizioni attuative;
- per i caprini allevare per l'intera durata dell'impegno una sola tra le razze indicate nell'elenco di quelle da salvaguardare riportato nell'allegato 5 alle presenti disposizioni attuative.

### 5.6.4 Durata degli impegni

La durata degli impegni per le aziende che aderiscono nella campagna 2009 è di 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 2009. Con il termine "campagna" ci si riferisce all'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).

### 5.6.5 Impegni dell'azione

- Allevare in purezza nuclei di animali della razza oggetto di premio senza una riduzione superiore al 20% del numero complessivo dei soggetti (capi) nel corso degli anni di impegno;
- Rispettare tutti gli obblighi previsti dal disciplinare del relativo libro o Registro ed in particolare:
  - Tenere le registrazioni degli eventi riproduttivi, delle entrate e delle uscite dei capi dall'allevamento. Le entrate e le uscite del bestiame devono essere annotate sul registro di stalla previsto dalla vigente normativa sull'anagrafe del bestiame.
  - Identificare e marcare i capi;
- Aderire al "Piano di selezione o di mantenimento della variabilità genetica ai fini della salvaguardia e del miglioramento della razza", predisposto dalle organizzazioni degli allevatori che detengono il Libro o il Registro;
- Allevare nell'ambito del gregge una sola delle razze caprine tra quelle da salvaguardare.

### 5.6.6 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

- Per gli allevamenti iscritti al Libro genealogico, l'elenco dei numeri di matricola dei soggetti presenti nell'allevamento durante il controllo funzionale antecedente la richiesta di adesione alla presente azione
- Per gli allevamenti iscritti al Registro Anagrafico, l'elenco delle matricole dei soggetti iscritti al registro medesimo al momento della compilazione della domanda di aiuto.

### 5.6.7 Ambito territoriale di applicazione e criteri di selezione dei beneficiari

L'azione si applica sulle aree di origine e diffusione delle razze oggetto di salvaguardia di cui all'allegato 15 del PSR 2007-2013, senza priorità legate all'ambito territoriale in cui la stessa è applicata. Il punteggio attribuito all'azione è di **40 punti**.

Tra i criteri di selezione dei beneficiari, così come riportato nel successivo capitolo 9 si terrà conto, tra l'altro, delle caratteristiche dei richiedenti.

### 5.6.8 Entità dell'indennizzo annuale

L'aiuto è di 200 Euro/UB calcolato secondo la seguente tabella di conversione degli animali allevati in Unità di Bestiame (allegato V al Reg. 1974/06)

Tipo animale	Unità Bestiame (UB)
Tori, vacche e altri bovini di oltre 2 anni	1,0
Bovini da sei mesi a due anni	0,6
Bovini di meno di sei mesi	0,4
Caprini	0,15
Ovini	0,15

### 5.6.9 Compatibilità con altre forme di sostegno pubblico

Considerando che il premio della presente azione non è correlato alle superfici non sussiste incompatibilità o sovrapposizione con gli aiuti previsti da altre azioni della misura 214.

Non sussiste incompatibilità o sovrapposizione con altre misure del programma di sviluppo rurale o con l'art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/2003.

## 6. DOVE PUÒ ESSERE APPLICATA LA MISURA

L'**azione A** si applica nelle aree ad agricoltura intensiva della pianura del Po (aree A e B dell'allegato 3 al PSR 2007-2013) e nei Comuni ricadenti nelle aree C e D della provincia di Pavia.

Per le aziende ricadenti nel resto dei Comuni delle aree C e D della regione, l'azione A si applica nei fondovalle e nei pianori. In queste aree l'adesione alla presente azione è comunque subordinata al sussistere di una delle due condizioni seguenti:

- I terreni per i quali si richiede il premio sono stati oggetto di impegno ai sensi dell'azione 1 della misura F del PSR 2000-2006;
- Sui terreni per i quali si richiede il premio è stata praticata la monosuccessione di un cereale nel periodo 2003 – 2007.

Le **azioni B, E ed H** si applicano su tutto il territorio regionale con le priorità indicate nelle presenti disposizioni attuative; l'**azione C** solo nei territori di collina e di pianura; l'**azione F** solo nei territori di pianura.

## **7. RISPETTO DELLA CONDIZIONALITÀ E DEI REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI FERTILIZZANTI E PROTEZIONE DELLE COLTURE**

Possono essere indennizzati solo quegli impegni aggiuntivi rispetto ai requisiti obbligatori dettati dalla condizionalità (criteri di gestione obbligatori e buone condizioni agronomiche e ambientali) e ai requisiti minimi in materia di fertilizzanti e protezione delle colture.

Nel caso in cui venga applicata, a norma dell'art. 46 del Reg. (CE) n. 1974/2006, la clausola di revisione prevista per l'adeguamento degli impegni alle eventuali modifiche dei criteri di gestione obbligatori sopra citati e/o dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari o di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale, il beneficiario è tenuto al rispetto di tale adeguamento. Qualora il beneficiario non accettasse detto adeguamento, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso di quanto percepito.

### **7.1 CONDIZIONALITÀ**

I beneficiari di tutte le azioni previste dalla presente misura sono tenuti al rispetto della condizionalità sull'intera azienda per tutto il periodo di impegno.

Per condizionalità si intendono i criteri di gestione obbligatori previsti dagli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003, e figuranti nei suoi allegati III e IV, approvati dalla Regione Lombardia con d.g.r. n. 5993 del 5 dicembre 2007.

### **7.2 REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI FERTILIZZANTI E PROTEZIONE DELLE COLTURE**

Per requisiti minimi in materia di fertilizzanti e protezione delle colture (di seguito Requisiti Minimi) si intendono i requisiti previsti dall'allegato II, paragrafo 5.3.2.1, del regolamento (CE) 1974/2006 della Commissione.

Di seguito si riportano le norme e le disposizioni che i beneficiari dovranno rispettare per adempiere a tali obblighi.

#### **7.2.1 Requisiti minimi in materia di fertilizzanti**

Per le zone non vulnerabili ai nitrati, alla condizionalità si aggiungono i seguenti requisiti minimi che devono essere rispettati:

- codice di buona pratica agricola (CBPA istituite a norma della Direttiva 91/676/CEE e di cui al D.M. 19 aprile 1999);
- Criteri e norme tecniche generali della Regione Lombardia, per le aziende agricole localizzate in zona non vulnerabile, per la disciplina sull'intero territorio delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari, nonché delle acque reflue provenienti da aziende e da piccole aziende agroalimentari, di cui alla deliberazione di Giunta regionale 21 novembre 2007, n. 8/5868.

#### **7.2.2 Requisiti minimi relativi all'inquinamento da fosforo**

Alla condizionalità si aggiungono i seguenti requisiti minimi che devono essere rispettati:

- decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'art. 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12-05-2006);
- decreto legislativo n. 99/92 in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;
- zone di salvaguardia delle risorse idriche a norma del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 così come modificato dall'art. 94 del decreto legislativo 152/2006;
- articoli 64 e 65, comma 5, del decreto legislativo 152/2006.

#### **7.2.3 Requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari**

Devono essere rispettati i seguenti obblighi:

- possedere una licenza per l'uso di tali prodotti;
- seguire una formazione;
- magazzinaggio in condizioni di sicurezza;
- verificare l'attrezzatura per l'irrorazione dei prodotti fitosanitari;
- rispettare le disposizioni sull'uso dei pesticidi nelle vicinanze dei corpi idrici o in altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale e regionale (d.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, nonché all'art. 93 del decreto legislativo 152/2006 in materia di individuazione delle zone vulnerabili da fitosanitari).

## **8. STRUMENTI E PROCEDURE DI ATTUAZIONE**

### **8.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

#### **8.1.1 Quando presentare le domande**

Nel 2009 possono essere presentate due tipologie di domande:

- a) **Domande di aiuto (1° anno di impegno)**



b) **Domande di pagamento (anni successivi dell'impegno)** da parte dei beneficiari la cui domanda di aiuto, presentata nel 2007 o nel 2008, è stata ammessa a finanziamento.

Tali domande devono essere presentate in formato elettronico entro il 15/5/2009 a decorrere dalla data di pubblicazione delle presenti disposizioni attuative.

In caso di presentazione in ritardo della domanda elettronica:

- si applica una riduzione del contributo pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo
- se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile
- il termine ultimo per la presentazione delle domande con riduzione è pertanto il 9 giugno.

Entro il termine ultimo di presentazione della domanda elettronica (9 giugno) devono essere presentate le copie cartacee delle domande firmate dal richiedente, pena l'esclusione della domanda

Nel caso in cui il termine di presentazione della domanda coincida con un giorno non lavorativo il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

### 8.1.2 A chi presentare la domanda

La domanda di adesione alla misura 214 deve essere presentata alle Province competenti per territorio. La domanda relativa ad un'azienda posta a cavallo di due province deve essere presentata nella Provincia in cui ricade la maggior parte della superficie agricola utilizzata (S.A.U.) sottoposta ad impegno.

Se un'azienda o un'UTE è posta a cavallo di più regioni con superfici contigue (perché si possano considerare contigue due superfici agricole, tra queste non ne deve esistere una terza, anch'essa agricola, condotta da un'altra azienda) e aderisce ad azioni che devono interessare necessariamente tutta la SAU aziendale (azione a limitatamente ai seminativi, azione b, limitatamente alle colture arboree ed orticole ed azione e) la domanda è unica e deve essere presentata alla Regione competente in base al criterio della quota prevalente della superficie aziendale sottoposta ad impegno.

I terreni che non sono ammissibili a pagamento in quanto situati al di fuori della Regione e non contigui a quelli aziendali situati in Lombardia devono essere inseriti nella domanda nella sezione "altre colture non a premio".

### 8.1.3 Come presentare la domanda

Per presentare la domanda è necessario:

- accedere al sito [www.agricoltura.regione.lombardia.it](http://www.agricoltura.regione.lombardia.it), nella sezione dedicata al Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL)<sup>8</sup>;
- registrarsi: il sistema rilascia i codici di accesso personali (nome utente e password). Le informazioni relative all'accesso al Modello di domanda informatizzato sono reperibili anche presso la Direzione Generale Agricoltura, le Province, le Organizzazioni Professionali Agricole e presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA);
- compilare il modello di domanda per la misura 214 e presentare la domanda per via telematica con la chiusura del relativo procedimento;
- il SIARL rilascia al richiedente una ricevuta attestante la data di presentazione che vale da comunicazione dell'**avvio del procedimento**
- stampare la domanda e firmarla in originale
- entro e non oltre i termini di presentazione sopra indicati far pervenire alla Provincia competente la copia cartacea della domanda e la documentazione necessaria.

## 8.2 TIPI DI DOMANDA

### 8.2.1 Domanda di aiuto

La domanda di aiuto deve essere presentata dai richiedenti che aderiscono per la prima volta alla misura, al primo anno del periodo di impegno.

Tale domanda di aiuto vale anche come domanda di pagamento del premio relativo al primo anno d'impegno. Alla copia cartacea della domanda va allegata copia del documento di identità valido e la documentazione indicata nella descrizione delle azioni.

I dati indicati in domanda sono resi ai sensi del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, artt. 46 e 47 e costituiscono "dichiarazione sostitutiva di certificazione" e "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà".

---

<sup>8</sup> Nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL) sono stati costituiti l'anagrafe delle imprese agricole ed il fascicolo aziendale, che contengono le informazioni certificate di carattere generale relative alle imprese. A partire da tale sistema è stato sviluppato il modello di domanda informatizzato, direttamente collegato all'anagrafe delle imprese agricole e al fascicolo aziendale, attraverso il quale è possibile compilare e presentare alle Province le domande di finanziamento relative alla misura 214. La costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale consente la compilazione automatica della parte generale del modello di domanda, alla quale è collegata una scheda di misura che contiene dati e informazioni specifiche della misura.

Nel presentare la domanda è necessario tenere conto delle seguenti indicazioni:

- per azienda s'intende un'unità tecnico-economica autonoma. Se una singola impresa, individuata da un Codice Unico di identificazione dell'Azienda Agricola (CUAA), è composta da più unità tecnico-economiche separate, in altre parole con distinzione di terreni, fabbricati, contabilità, macchinari ecc., essa si ritiene costituita da più aziende;
- un imprenditore agricolo che possieda più aziende ricadenti in Regioni diverse può presentare domanda unicamente per l'azienda situata in Lombardia;
- un imprenditore agricolo che possieda più aziende ricadenti nel territorio regionale non è tenuto a presentare domanda per tutte le aziende;
- nella domanda devono essere inserite tutte le superfici agricole dell'azienda. I terreni per i quali non viene richiesto il premio devono essere inseriti nell'apposita sezione "altre colture non a premio".

### 8.2.2 Domande annuali di pagamento

Nel 2009 devono presentare domanda annuale di pagamento i beneficiari la cui domanda di aiuto, presentata nel 2007 o nel 2008, è stata ammessa a finanziamento.

Tramite le domande di pagamento è possibile compiere le seguenti operazioni:

- conferma degli impegni assunti nell'anno precedente;
- aggiornamento dell'uso delle particelle oggetto d'impegno;
- ampliamento delle superfici oggetto d'impegno;
- richiesta di adesione a nuove azioni;
- cambio del beneficiario.

In ogni caso la durata dell'impegno si calcola a partire dalla domanda di aiuto.

### 8.2.3 Domande di modifica art. 15 e art. 22

È possibile:

- modificare le superfici e conseguentemente i premi, anche in aumento;
- modificare l'uso di particelle.

Nel caso in cui il termine di presentazione della domanda coincida con un giorno non lavorativo il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Tali domande di modifica, previste dall'art. 15 del Reg. CE 796/04, possono essere presentate, entro il 31 maggio. Oltre tale termine, sarà applicata una riduzione dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. Il termine ultimo di presentazione della domanda di modifica art. 15 è fissato al 9 giugno.

Inoltre entro la data del 30 settembre 2009 è possibile presentare una domanda di revoca ai sensi dell'art. 22 del Reg. (CE) 796/04: una domanda di aiuto o una parte di essa può essere revocata in qualsiasi momento, sempre che l'Organismo Pagatore non abbia comunicato al beneficiario direttamente o tramite il CAA che sono state riscontrate irregolarità o che è in previsione un controllo *in loco*.

Con la domanda di modifica ai sensi dell'art. 22 del Reg. (CE) 796/04 sono ammesse soltanto le seguenti variazioni:

- riduzione della superficie dichiarata per singoli appezzamenti e/o particelle;

Le informazioni fornite dall'agricoltore con la domanda di revoca hanno per effetto l'adeguamento della domanda alla situazione reale dell'azienda.

Qualora pervengano più domande di revoca parziale, si considera valida l'ultima pervenuta. La domanda di revoca, parziale o totale, sostituisce integralmente l'ultima domanda valida.

Alle domande presentate ai sensi dell'art. 22 non si applicano le riduzioni e le esclusioni così come previsto dall'art. 68 del Reg. (CE) n. 796/2004.

Per tutti i tipi di domanda (pagamento e aiuto) è possibile effettuare:

a. modifiche per cessione totale dell'azienda (ai sensi dell'articolo 74 del Reg. (CE) 796/04):

Il produttore (cessionario) che acquisisce a vario titolo un'azienda da un altro produttore successivamente alla presentazione da parte di quest'ultimo della domanda, può presentare una specifica domanda di modifica ai sensi dell'articolo 74 del Reg. (CE) 796/04. Le modalità di presentazione di tali domande e la documentazione allegata sono precisate nel capitolo 5, parte I del Manuale PSR.

b. Recesso totale o parziale per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali con comunicazioni ai sensi dell'articolo 72 del Reg. (CE) 796/04:

Ove ricorrano cause di forza maggiore ovvero circostanze eccezionali, l'agricoltore può presentare un'apposita comunicazione ai sensi dell'art. 72 del Reg. (CE) n. 796/2004.

Le cause di forza maggiore cui far riferimento e la documentazione probante sono quelle previste dal capitolo 12.2 del Manuale PSR.

Le comunicazioni ai sensi dell'art. 72 devono essere presentate entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi e devono essere corredate di tutta la documentazione probante le cause di forza maggiore invocate.

#### **8.2.4 Errori sanabili o palesi**

Nel caso di domande affette da errori sanabili o palesi, definiti dal Manuale PSR al paragrafo 15.5.1, la Provincia, ai sensi della legge 8 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, richiede all'interessato le correzioni necessarie fissando contestualmente i termini temporali, non superiori a 20 giorni, per la presentazione delle correzioni.

Gli errori palesi presenti nelle domande di aiuto e di pagamento, se riconosciuti come tali dalla Provincia, possono essere corretti in qualsiasi momento.

Per le domande di pagamento gli errori possono essere corretti su iniziativa del beneficiario mediante le domande di modifica ai sensi degli artt. 15 e 22 del Reg. CE 796/04.

Si considerano non sanabili le domande affette dai seguenti errori:

- domanda carente di informazioni minime necessarie a definirne la ricevibilità (ad esempio: domanda presentata fuori termine, domanda priva di firma, ecc.);
- omessa richiesta di aiuto relativamente ad ulteriori azioni previste dalla misura.

In questi casi la Provincia pronuncia la non ricevibilità della domanda, comunicandola al richiedente o prosegue il procedimento solo per le azioni per cui l'aiuto è richiesto.

#### **8.3 AVVIO DEL PROCEDIMENTO**

Con la presentazione della domanda informatizzata, il sistema informativo rilascia al richiedente una ricevuta, che vale da avvio del procedimento, attestante la data di presentazione della domanda medesima. Con il ricevimento da parte della Provincia della domanda cartacea viene costituito il fascicolo della domanda.

Gli impegni sottoscritti dal richiedente si riferiscono all'anno solare (1 gennaio – 31 dicembre).

#### **8.4 ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ**

L'istruttoria della domanda di aiuto è affidata alla Provincia e prevede:

- il controllo tecnico-amministrativo della completezza e della validità della documentazione presentata;
- la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative;
- un sopralluogo, se necessario;
- la redazione, da parte del funzionario incaricato, del verbale di ammissibilità o di non ammissibilità della domanda con attribuzione del punteggio di priorità in base a quanto indicato nel successivo capitolo.

Le attività di controllo sono effettuate in base a quanto previsto dal Manuale PSR e dalle disposizioni attuative relative alla misura.

Le false dichiarazioni comportano le conseguenze previste dal Manuale PSR.

#### **9. CRITERI DI SELEZIONE DEI BENEFICIARI**

I criteri di selezione dei beneficiari e di priorità per l'ammissione a finanziamento tengono conto dell'ambito territoriale in cui sono localizzati i terreni interessati dagli impegni (o l'azienda nel caso dell'azione H), della natura dei richiedenti (beneficiari) e della coerenza con gli obiettivi della programmazione provinciale.

Alle domande ammissibili a finanziamento può essere attribuito un punteggio fino a **90 punti**.

Le domande istruite positivamente saranno ordinate tenendo conto, nell'ordine:

1. punteggio raggiunto;
2. a parità di punteggio: minore età del beneficiario;
3. a parità di punteggio: sesso femminile del beneficiario.

#### **9.1 AMBITO TERRITORIALE E TIPO DI AZIONE (PUNTEGGIO MASSIMO 50)**

Ai fini dell'attribuzione del punteggio di priorità sono da considerare esclusivamente le aree parco e riserve naturali istituite per legge e cioè i parchi e riserve nazionali e regionali (i limiti da considerare sono quelli amministrativi di tali aree).

I parchi locali di interesse sovracomunale non sono da considerare in quanto non sono istituiti con legge ma riconosciuti dalla Giunta regionale (funzione attualmente delegata alle Province) come espressione del Piano Regolatore Generale dei Comuni competenti per territorio e generalmente non presentano vincoli alla pratica agricola.

Ad ogni azienda verrà attribuito uno dei punteggi indicati nella sottostante tabella in base all'azione applicata sulla superficie maggiore (o, in caso di adesione contemporanea all'azione H e ad altre azioni, a quella che prevede l'indennizzo maggiore) e all'ambito territoriale dove ricade in prevalenza la superficie relativa alla suddetta azione.

Come descritto nel precedente capitolo 5, gli ambiti territoriali prioritari di applicazione della misura 214 variano a seconda dell'azione. La tabella riporta i punteggi in relazione alle azioni e agli ambiti territoriali.

<b>Ambito territoriale</b>	<b>Az A</b>	<b>Az B</b>	<b>Az C</b>	<b>Az E</b>	<b>Az F</b>	<b>Az H</b>
1) Aree Natura 2000 (allegato 1 al PSR 2007-2013)	45	50	50	50	50	40
2) Zone Vulnerabili ai nitrati (d.g.r. 8/3439 del 7 novembre 06 BURL n. 46 del 16 novembre 2006, 3° S.S.)	50	40	40	40	50	40
3) Aree Parco e riserve naturali (l.r. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni) e parco Nazionale dello Stelvio	40	45	45	50	45	40
4) Aree Svantaggiate (allegato 12 al PSR 2007-2013) non inserite nel punto 1 o 3	35	35		35		40
5) Altre aree	30	30	35	30	35	40

## 9.2 PRIORITÀ IN BASE ALLA NATURA DEL RICHIEDENTE (PUNTEGGIO MASSIMO 20)

<b>Categoria di richiedente (una sola opzione)</b>	<b>Punteggio massimo 20</b>
- Imprenditore agricolo professionale con meno di 40 anni	16
- Imprenditore agricolo professionale	14
- Imprenditore agricolo	12
- Società agricola	10
- Altri beneficiari	8

Al punteggio per categoria di richiedente si somma, se del caso, quello relativo alla donna imprenditrice agricola.

- Imprenditrice agricola	4
--------------------------	---

## 9.3 PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE (PUNTEGGIO MASSIMO 20)

Ogni Provincia può attribuire un punteggio di priorità, fino ad un **massimo di 20 punti**.

Tale punteggio può aggiungersi ai punti attribuiti ai criteri sopra riportati oppure può essere attribuito utilizzando i criteri sotto riportati. Tali criteri devono essere coerenti con la programmazione e la pianificazione territoriale provinciale, con il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 e con la misura 214 in particolare.

<b>Criterio</b>	<b>Punteggio massimo 20</b>
Attribuzione di un punteggio alle singole azioni in relazione alla territorializzazione delle stesse ed in coerenza con la pianificazione e la programmazione provinciale (es. piano delle reti ecologiche)	
Ambiti territoriali nei quali applicare prioritariamente le singole azioni in relazione a specifiche necessità ed obiettivi quali: <ul style="list-style-type: none"> <li>- salvaguardare e migliorare la qualità delle acque superficiali, riducendo la contaminazione da nitrati, fosforo e prodotti fitosanitari (pesticidi) di provenienza agricola;</li> <li>- salvaguardare la biodiversità ed il paesaggio rurale</li> <li>- salvaguardare e migliorare il contenuto di sostanza organica e la fertilità dei suoli</li> </ul>	
Ambiti nei quali sono presenti filiere produttive agro-industriali che richiedono materie prime con determinate caratteristiche ottenute rispettando specifici disciplinari di produzione (disciplinari di produzione agricola integrata oppure metodi di produzione biologica oppure disciplinari per le produzioni di qualità – DOP, IGP, STG)	

Le Province, prima dell'apertura dei termini di presentazione delle domande, rendono pubblici i criteri di attribuzione del punteggio in esame e comunicano tali criteri alla Direzione Generale Agricoltura. La Direzione Generale Agricoltura provvede alla pubblicazione dei punteggi provinciali sul proprio sito [www.agricoltura.regione.lombardia.it](http://www.agricoltura.regione.lombardia.it).

## 9.4 PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

La Provincia, entro il 17 giugno 2009 invia alla Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia l'elenco delle domande ammissibili presentate con l'indicazione dell'importo totale richiesto.

La dotazione finanziaria complessiva della misura che si ipotizza di utilizzare per la presente Misura è pari a € 26.000.000,00.

In relazione alla disponibilità finanziaria e all'entità delle richieste, si possono presentare le seguenti casistiche:

### A) Entità delle richieste inferiore all'effettiva disponibilità finanziaria

La Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura pubblica sul BURL del 14 luglio 2009 il provvedimento di approvazione dell'elenco delle domande che saranno soggette ad istruttoria di ammissibilità e che saranno ammesse a finanziamento in caso di esito positivo di tale istruttoria.

Detto provvedimento diventa efficace dalla data di pubblicazione sul BURL e rappresenta comunicazione ai richiedenti della stessa ai sensi della legge 241/1990.

Questo provvedimento deve essere divulgato tramite pubblicazione sul sito internet della Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura (<http://www.agricoltura.regione.lombardia.it>) (indirizzo attuale), e sul sito internet della Provincia.

### B) Entità delle richieste superiore all'effettiva disponibilità finanziaria

La Regione comunica sul sopracitato BURL del 14 luglio 2009 la successiva data di **pubblicazione delle domande ammesse a finanziamento** sulla base delle graduatorie provinciali.

Tali graduatorie dovranno essere inviate dalle province alla Direzione Generale Agricoltura entro 25 giorni prima della data indicata per la pubblicazione delle domande ammesse a finanziamento.

Il provvedimento con cui le province approvano le suddette graduatorie:

- diventa valido dal momento di pubblicazione sull'albo pretorio provinciale e rappresenta la comunicazione ai richiedenti della ammissibilità stessa ai sensi della l. 241/1990;
- deve essere pubblicato sull'albo pretorio provinciale per almeno quindici giorni consecutivi;
- deve essere divulgato tramite pubblicazione sul sito internet della Provincia;
- l'avviso della approvazione della graduatoria, con l'indicazione dell'affissione all'albo pretorio provinciale e la disponibilità della stessa deve essere reso pubblico sul sito internet della Provincia e deve essere pubblicato su almeno un quotidiano ad ampia diffusione provinciale.

Entro 15 giorni dal ricevimento delle graduatorie provinciali la regione emette atto di suddivisione delle risorse finanziarie che sarà pubblicato contestualmente all'approvazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento.

L'atto di suddivisione delle risorse finanziarie e l'elenco delle domande ammesse a finanziamento saranno resi noti tramite pubblicazione sul sito internet della Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura (<http://www.agricoltura.regione.lombardia.it>) (indirizzo attuale), e sul sito internet della Provincia.

È facoltà dell'amministrazione Provinciale provvedere a comunicare al richiedente l'ammissione a finanziamento, con comunicazione scritta o in altre forme. In ogni caso la pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento rappresenta la comunicazione ai richiedenti della stessa ai sensi della l. 241/1990.

## 9.5 ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA

Dalla data pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento parte l'istruttoria tecnico amministrativa delle stesse.

Questa è realizzata nel rispetto di quanto indicato al successivo capitolo 10 relativo ai controlli, per le domande ammesse a finanziamento.

Per le domande di pagamento l'istruttoria tecnico amministrativa inizia dopo il termine ultimo di presentazione delle domande.

Qualora l'istruttoria tecnico-amministrativa dia esito parzialmente o totalmente negativo, questo viene comunicato al richiedente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel momento dell'iter in cui si palesa.

## 9.6 ESTRAZIONE DEL CAMPIONE PER I CONTROLLI

Il campione di aziende da sottoporre a controllo *in loco* viene estratto dall'Organismo Pagatore Regionale e comprende almeno il 5% delle domande ammesse a finanziamento. Il controllo del rispetto della condizionalità e dei requisiti minimi in materia di fertilizzanti e protezione delle colture viene effettuato *in loco* su un campione pari almeno all' 1% delle domande ammesse a finanziamento e sarà estratto all'interno delle domande da sottoporre a controllo *in loco*.

## 9.7 EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI *IN LOCO*

I controlli delle domande estratte a campione, vengono effettuati durante il periodo d'impegno sottoscritto dal beneficiario ed hanno luogo annualmente, a partire dal primo anno fino a conclusione del periodo d'impegno sottoscritto.

## 9.8 INVIO DEGLI ELENCHI DI LIQUIDAZIONE DALLE PROVINCE ALL'ORGANISMO PAGATORE REGIONALE

Le Province, concluse le verifiche previste in ogni fase procedurale, inviano all'Organismo Pagatore Regionale gli elenchi di liquidazione. Al fine di garantirne la liquidazione entro il 31 dicembre di ogni anno, gli elenchi di liquidazione in formato elettronico, devono essere prodotti entro il 31 ottobre, mentre le copie cartacee devono pervenire all'Organismo Pagatore Regionale entro il 15 novembre. Le procedure di redazione degli elenchi sono contenute nel Manuale PSR.

## 9.9 MODALITÀ DI PAGAMENTO

È previsto il pagamento di un anticipo, pari al massimo al 75% del premio spettante, dopo l'effettuazione dei controlli amministrativi. La percentuale dell'anticipo sarà la stessa per tutti i beneficiari, siano essi estratti nel campione per il controllo *in loco* o meno.

Il pagamento del saldo può essere invece effettuato per le domande non estratte nel campione solo dopo l'inizio dell'ultimo controllo *in loco*.

In questo caso il saldo può essere liquidato alle domande estratte nel campione per il controllo *in loco* solo dopo la definizione dell'esito dello stesso.

## 10. CONTROLLI

Per quanto non indicato nei successivi paragrafi dedicati ai controlli si rimanda al Manuale PSR.

### 10.1 CAMPO DI APPLICAZIONE DEI CONTROLLI

I controlli sono attuati dal personale delle Province, fatto salva l'individuazione di eventuali altri soggetti controllori a livello nazionale e vertono su due elementi:

- la verifica delle dichiarazioni rese dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto o di pagamento e della relativa documentazione allegata o presentata in successivi momenti.
- la verifica del rispetto degli impegni (tecnici, amministrativi, obblighi, ecc.) che il richiedente si assume con la sottoscrizione della domanda di aiuto o di pagamento.

Le irregolarità riscontrabili durante l'effettuazione di un controllo possono essere suddivise in:

- difformità tra quanto dichiarato e quanto verificato durante il controllo, anche con riferimento ai dati presenti nel sistema informativo;
- inadempienze nel rispetto degli impegni assunti.

I controlli si distinguono in:

controlli amministrativi sul 100% delle domande ammesse a finanziamento propedeutici al pagamento dell'anticipo (75%) e del saldo mediante:

- verifica della presenza, correttezza e validità della documentazione presentata;
- verifica incrociata dei dati dichiarati del richiedente, attraverso il Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) del Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIARL); le superfici saranno finanziate sulla base delle informazioni di eleggibilità presenti nel GIS-SIARL; per quanto riguarda la vite, la determinazione delle superfici ammissibili a premio farà riferimento a quelle registrate nell'Inventario viticolo regionale all'interno del fascicolo SIARL del produttore;
- correzione e risoluzione di tutte le anomalie presenti nella domanda e segnalate dal SIGC, tramite la richiesta della documentazione necessaria e l'acquisizione nei dossier di ciascuna domanda della documentazione richiesta;
- **controllo in loco** a campione, pari ad almeno il 5% delle domande ammesse a finanziamento. Tale campione è selezionato da OPR in base all'analisi del rischio e al fattore di rappresentatività. Il controllo si esplica con l'effettuazione di un sopralluogo in azienda presso il beneficiario, successivo all'ammissione a finanziamento e anteriore alla conclusione della singola annualità.

### 10.2 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI CONTROLLI

Il funzionario addetto al controllo è tenuto a redigere un apposito verbale. Tutti i verbali previsti nelle singole fasi dei controlli devono essere tenuti agli atti presso la Provincia competente.

Per l'effettuazione dei controlli si fa riferimento al Manuale PSR, in particolare per lo svolgimento dei controlli in loco si rimanda al Manuale operativo dei controlli *in loco*.

### 10.3 ELEMENTI SPECIFICI DEL CONTROLLO

Gli aspetti specifici che devono essere oggetto di verifica durante le diverse fasi del controllo sono diversi a seconda delle tipologie d'intervento previste. Di seguito si individuano gli elementi specifici minimi con riferimento alle differenti tipologie possibili di intervento.

Controllo amministrativo:

Devono essere controllati i requisiti soggettivi previsti nell'ambito delle diverse azioni.

Controllo **in loco**:

Le Province o gli organismi incaricati dei controlli effettuano le seguenti verifiche.

- Accertamento della conformità delle superfici e dei gruppi di coltura dichiarate in domanda attraverso strumenti di fotointerpretazione e/o strumentazione GPS.
- Verifica delle dichiarazioni rese relativamente alla presenza in azienda e conformità della documentazione tecnica e alle condizioni di accesso alla misura (piano di fertilizzazione, certificazione funzionale delle macchine operatrici per l'applicazione dei presidi fitosanitari, titolo di possesso dei terreni, ecc.).
- Per l'accertamento del rispetto degli impegni assunti nelle azioni B ed E potranno essere prelevati campioni di terreno e/o parti di pianta. I funzionari incaricati possono richiedere la consulenza di un ispettore fitosanitario regionale competente per territorio, nei casi di dubbia o difficile valutazione dell'applicazione delle norme d'uso dei prodotti fitosanitari.
- Verifica del rispetto degli impegni tramite le apposite check list previste dal Manuale operativo dei controlli *in loco*
- Verifica delle autocertificazioni tramite le apposite check list previste dal Manuale operativo dei controlli *in loco*

Le specifiche tecniche dei controlli *in loco* sono definite nel Manuale operativo dei controlli *in loco*.

### 10.4 ESITO DEI CONTROLLI

Le tipologie di irregolarità riscontrabili nei controlli, la comunicazione dell'esito di questi e le relative conseguenze sono descritte nel Manuale PSR, parte II cap.21.

### 10.5 PRONUNCIA DELLA DECADENZA

Nel caso in cui, a seguito di un controllo (in fase istruttoria o in corso d'impegno), si evidenzino delle irregolarità che comportino la decadenza parziale o totale di una domanda di contributo, la Provincia comunica la decadenza al richiedente o beneficiario e, ove necessario, avvia le procedure per il recupero di somme indebitamente erogate, con le modalità indicate nel Manuale PSR.

### 10.6 RISPETTO DEI REQUISITI, DEGLI IMPEGNI AGROAMBIENTALI DEGLI OBBLIGHI E DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

**CONDIZIONALITÀ:** qualora i beneficiari non ottemperino ai requisiti obbligatori previsti dalla Condizionalità, ai Requisiti Minimi e ad altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale e citate nel PSR 2007-2013, l'importo complessivo dei pagamenti cui hanno diritto nell'anno civile in cui si è verificata l'inadempienza, è ridotto o revocato. Tali riduzioni sono calcolate in ragione della portata, gravità, durata e frequenza delle inadempienze secondo quanto stabilito dal Manuale Operativo dei Controlli di Condizionalità dell'OPR.

**IMPEGNI:** Gli impegni agroambientali e gli adempimenti amministrativi che i beneficiari devono rispettare affinché la propria gestione aziendale possa migliorare dal punto di vista ambientale e contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PSR 2007-2013 e, in particolare, dalla misura 214, che sono oggetto di controllo, sono quelli descritti per ciascuna azione nel capitolo 5.

In caso di mancato rispetto degli impegni assunti l'aiuto viene ridotto o revocato.

La percentuale di riduzione dell'aiuto è determinata in base alla gravità, all'entità e alla durata dell'inadempienza constatata:

- la gravità dipende dalle conseguenze dell'inadempienza sul perseguimento degli obiettivi dell'operazione;
- l'entità dipende dagli effetti dell'inadempienza sull'operazione nel suo insieme e può essere commisurata alla superficie o ai capi per cui l'impegno non è stato mantenuto;
- la durata dipende dal lasso di tempo nel corso del quale perdura l'effetto dell'inadempienza e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Inoltre la percentuale di riduzione dell'aiuto aumenta in caso di ripetizione dell'inadempienza. La modalità di verifica di applicazione delle riduzioni sono definite, nel Manuale Operativo dei controlli *in loco*, approvato con d.d.u.o. n. 11967 del 24 ottobre 2008.

## **11. RICORSI**

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalle province, dall'Organismo Pagatore Regionale e dalla Direzione Generale Agricoltura è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate:

### **11.1 CONTESTAZIONI PER MANCATO ACCOGLIMENTO O FINANZIAMENTO DELLA DOMANDA**

Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda l'interessato può proporre azione entro 60 giorni avanti al giudice amministrativo competente per territorio (TAR) nonché ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di decadenza.

### **11.2 CONTESTAZIONI PER PROVVEDIMENTI DI DECADENZA O DI RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO**

Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati a seguito dell'effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire azione proposta avanti il Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di procedura Civile.

## **12. SANZIONI**

L'applicazione di sanzioni amministrative ai sensi della l. 898/86 avviene secondo le modalità e con i criteri individuati nel Manuale PSR.

## **13. RECESSO, TRASFERIMENTO, TRASFORMAZIONE DEGLI IMPEGNI**

### **13.1 RECESSO DAGLI IMPEGNI ASSUNTI, TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI E CAMBIO DEL BENEFICIARIO**

Il recesso o rinuncia anticipata, parziale o totale, agli impegni assunti con la domanda è possibile, in qualsiasi momento del periodo d'impegno, con le modalità e con le conseguenze previste nel Manuale PSR.

Anche il trasferimento degli impegni assunti e il cambio beneficiario è precisato nel Manuale PSR.

### **13.2 TRASFORMAZIONE DELL'IMPEGNO**

Nel corso del periodo d'impegno può essere autorizzata la trasformazione di un impegno assunto in un altro previsto nelle misure agroambientali alle seguenti condizioni:

- il cambiamento deve introdurre ulteriori vantaggi ambientali rispetto a quelli già in essere;
- i contenuti dell'impegno vengano rafforzati.

### **13.3 INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI**


I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Al fine di esplicitare l'obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi provenienti dal bilancio comunitario (Reg. CE 1995/2006 del Consiglio) l'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 pubblica l'elenco dei beneficiari (con relativo titolo delle operazioni e importi della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni) del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Reg. CE 1974/2006, all. VI).

Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 2 del documento "Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali" approvate con d.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008, pubblicate sul BURL n. 12 del 21 marzo 2008 e disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura [www.agricoltura.regione.lombardia.it](http://www.agricoltura.regione.lombardia.it) nella sezione dedicata al PSR 2007-2013.



## ALLEGATO 6

**Testo Coordinato**

Regione Lombardia

*FEARS – Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013*

**MISURA 311**  
**“Diversificazione verso attività non agricole”**  
**- sottomisura AGRITURISMO -**

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

## INDICE

1. OBIETTIVO
2. CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA
  - 2.1 CHI NON PUÒ PRESENTARE DOMANDA
3. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO
4. INTERVENTI AMMISSIBILI
  - 4.1 SPESE GENERALI
  - 4.2 LAVORI IN ECONOMIA
  - 4.3 DATA DI INIZIO DEGLI INTERVENTI
5. INTERVENTI NON AMMISSIBILI
6. DOVE POSSONO ESSERE REALIZZATI GLI INTERVENTI
7. TIPOLOGIE DI AIUTO
  - 7.1 A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO
8. CONDIZIONI E LIMITI
9. PRIORITÀ E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
  - 9.1 PRIORITÀ CONNESSA ALL'ACCESSO ALLA PRESENTE MISURA CON IL “PACCHETTO GIOVANI”
10. QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO
11. A CHI INOLTARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO
12. COME PRESENTARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO
  - 12.1 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
13. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA
  - 13.1 ANOMALIE E LORO RISOLUZIONE
  - 13.2 COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELL'ISTRUTTORIA AL RICHIEDENTE
  - 13.3 RICHIESTA DI RIESAME
  - 13.4. COMPLETAMENTO DELLE ISTRUTTORIE E GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI AIUTO AMMISSIBILI
  - 13.5 PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO
  - 13.6. PERIODO DI VALIDITÀ DELLE DOMANDE
  - 13.7. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
  - 13.8 PROROGHE
14. VARIANTI IN CORSO D'OPERA
  - 14.1 VARIANTI NEI LIMITI DEL 10%
  - 14.2 MODIFICHE DI DETTAGLIO
- 15 DOMANDA DI PAGAMENTO DELL' ANTICIPO
- 16 DOMANDA DI PAGAMENTO DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)
17. DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO

- 17.1 CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI
- 17.2 DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO NEL CASO DI CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI
- 17.3 RIDUZIONI DEI PAGAMENTI DEL SAL E DEL SALDO
- 17.4 CONTROLLI *IN LOCO*
- 18. FIDEIUSSIONI
- 19. COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO (ANTICIPO, SAL O SALDO)
- 20. ELENCHI DI LIQUIDAZIONE
- 21. CONTROLLI *EX-POST*
- 22. DECADENZA DEL CONTRIBUTO
  - 22.1 CESSAZIONE TOTALE
  - 22.2 CESSIONE PARZIALE O TOTALE
  - 22.3 RECESSO PARZIALE O TOTALE
  - 22.4 TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI
- 23. IMPEGNI
  - 23.1 IMPEGNI ESSENZIALI
  - 23.2 IMPEGNI ACCESSORI
- 24. RICORSI
  - 24.1 CONTESTAZIONI PER MANCATO ACCOGLIMENTO O FINANZIAMENTO DELLA DOMANDA
  - 24.2 CONTESTAZIONI PER PROVVEDIMENTI DI DECADENZA O DI RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO
- 25. SANZIONI
- 26. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ
- 27. RIFERIMENTI NORMATIVI
- 28. RIEPILOGO TEMPORALE

## 1. OBIETTIVO

---

La misura intende incentivare l'agricoltore nella diversificazione della propria attività verso la produzione di beni e servizi non tradizionalmente agricoli ma che con l'agricoltura condividono il contesto della ruralità e l'utilizzo delle attrezzature e risorse agricole (umane, edilizie etc.).

Ciò rappresenta un fattore importante per il riequilibrio territoriale - in termini economici e sociali - delle aree rurali, la promozione delle opportunità occupazionali nelle aree più marginali e svantaggiate, e per il presidio, la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali.

Inoltre, la multifunzionalità dell'agricoltura è un'opportunità economica determinante per l'integrazione del reddito del conduttore e dell'intera famiglia agricola; anche attraverso il riconoscimento all'azienda agricola di ruoli in campo sociale ed educativo, ambientale e di manutenzione del territorio/paesaggio, artigianale, commerciale, turistico ed energetico.

## 2. CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA

---

Possono presentare domanda le imprese e le società che possiedono i seguenti requisiti ai sensi del d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004:

### A. impresa individuale

- titolare di partita IVA;
- iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "Imprenditori agricoli" o sezione "coltivatori diretti");
- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP)<sup>1</sup> oppure sia imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

### B. società agricola<sup>2</sup>:

- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "imprese agricole");
- in possesso della qualifica di IAP oppure sia imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

### C. società cooperativa<sup>3</sup>:

- titolare di partita IVA;

- iscritta all'albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli propri o conferiti dai soci e/o di allevamento;
- in possesso della qualifica di IAP oppure sia imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

#### **D. impresa associata:**

le imprese agricole, costituite nelle forme indicate alle lettere A, B e C, possono associarsi tra loro per realizzare un investimento in comune.

L'impresa associata deve essere:

- legalmente costituita;
- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio - sezione speciale "Imprese agricole" o sezione "coltivatori diretti" oppure all'Albo delle società cooperative di lavoro agricolo e/o di conferimento di prodotti agricoli e di allevamento.

L'impresa associata deve conservare la propria identità giuridico-fiscale ed ha l'obbligo di mantenere il vincolo associativo sino al completo adempimento degli impegni previsti dalla Misura.

Le fatture relative agli interventi previsti dal programma di investimento devono essere intestate all'impresa associata.

### **2.1 CHI NON PUÒ PRESENTARE DOMANDA**

- A. Gli imprenditori agricoli che beneficino del sostegno al prepensionamento;
- B. Le persone, fisiche o giuridiche, considerate non affidabili<sup>4</sup> secondo quanto stabilito nel "Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni" redatto dall'Organismo Pagatore Regionale (OPR).

### **3. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO**

Il sostegno agli investimenti è concesso ai richiedenti di cui al paragrafo 2 che al momento della presentazione della domanda rispettano le seguenti condizioni:

- a) presentare un **Piano aziendale** per lo sviluppo dell'attività agricola, compilato secondo il modello predisposto per la misura 112 (allegato n. 1), che deve necessariamente includere:
  1. la situazione iniziale dell'azienda agricola;
  2. gli elementi cardine specifici e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività dell'azienda agrituristica;
  3. le modalità previste per la copertura finanziaria degli investimenti inerenti l'attività agrituristica;
  4. un parere preventivo positivo inerente alla sostenibilità finanziaria dell'investimento, espresso da un Confidi operante nel settore agricolo o da un Istituto bancario.

Nel caso di impresa agricola associata, per aderire alla Misura, ciascuna delle singole aziende associate deve presentare un Piano aziendale che indichi tale legame e inserisca gli interventi realizzati nel processo di sviluppo di ciascuna azienda. Il piano aziendale presentato dalla singola azienda associata, deve evidenziare il miglioramento del rendimento globale di ognuna delle aziende.

- b) garantire il rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di **igiene e sicurezza dei lavoratori** dalla data di presentazione della domanda (igiene e sicurezza: d.lgs. 81/2008; fitofarmaci: d.lgs. 194/95, d.P.R. 290/01; macchine, impianti e attrezzature d.P.R. 459/96) e successive modifiche e integrazioni.

Qualora il Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola preveda interventi di ristrutturazione o nuova costruzione di fabbricati, il richiedente si impegna ad adottare le indicazioni contenute nelle "Linee guida integrate in edilizia rurale e zootecnia" approvate con Decreto Direzione Generale Sanità n. 5368 del 29 maggio 2009, disponibile all'indirizzo Internet <http://www.agriprel.it/Repository/deposito/lq01/>; si impegna altresì a garantire, durante l'esecuzione di tali interventi edilizi il rispetto del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

La verifica del rispetto delle norme, per quanto di competenza, spetta ai Dipartimenti di prevenzione delle ASL;

- c) dichiarare, se ricorre il caso, di avere richiesto per gli interventi previsti dalla presente Misura, il finanziamento anche con altre "fonti di aiuto" diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, specificando quali;
- d) essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal **regime delle quote latte** relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto.

I soggetti richiedenti che risultano essere primi acquirenti devono avere rispettato gli obblighi previsti dal regime delle quote latte.

L'esistenza di procedimenti in corso connessi all'applicazione del regime delle quote latte comporta la sospensione dell'erogazione dei contributi.

La verifica del rispetto degli obblighi connessi con il regime delle quote latte spetta alla Province

- e) il titolare o uno dei contitolari dell'impresa richiedente abbia un'età **non superiore ai 65 anni**; in caso contrario è necessario che il beneficiario ultrasessantacinquenne si impegni a far subentrare, entro la data di presentazione della prima richiesta di liquidazione, un soggetto d'età inferiore a 55 anni quale contitolare o rappresentante legale dell'impresa;
- f) essere in possesso del **permesso di costruire** o in alternativa, laddove ne ricorrano le condizioni ai sensi della legge regionale n. 12 dell'11 marzo 2005, Titolo III, articolo 62, della Denuncia di Inizio Attività (DIA) assentita per le opere per le quali è richiesto il contributo ai sensi della presente Misura.
- g) essere in possesso del **certificato di connessione** ai sensi dell' art. 152 della l.r. 31/2008.

#### 4. INTERVENTI AMMISSIBILI

---

Per l'attività agrituristica sono ammissibili gli interventi sotto elencati finalizzati alla produzione di beni e servizi non compresi nell'allegato I del Trattato, ed in particolare nei seguenti settori: artigianato, turismo, didattica, ambiente, commercio, energia.

Sono ammissibili investimenti sulle strutture aziendali e per l'acquisto di attrezzature ai sensi della Disciplina regionale sull'agriturismo (legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31) volti a:

- a) ristrutturare fabbricati rurali esistenti da destinare ad uso agrituristico;
- b) costruire, ampliare e/o adeguare servizi igienico-sanitari e tecnologici (impianti termici, idrosanitari, elettrici, informatici, didattici ecc.) attraverso l'introduzione di tecnologie innovative volte al risparmio energetico e allo sfruttamento di energia proveniente da fonti rinnovabili necessaria all'attività agrituristica;
- c) adeguare le strutture aziendali necessarie alle fasi di trasformazione e condizionamento di produzioni agricole di origine prevalentemente aziendale al fine esercitare l'attività di ristorazione connaturata all'attività agrituristica e limitatamente a questa;
- d) creare e arredare gli ambienti destinati alla ricettività, anche delle aree verdi attrezzate (piazzole, aree attrezzate, aree pic-nic) per lo svolgimento nell'azienda agrituristica di attività ricreativo-sportive;
- e) consentire l'ospitalità per l'attività didattica e di divulgazione naturalistica e agroambientale rivolte in particolare a scolaresche e gruppi;
- f) predisporre in ambito aziendale aree attrezzate per l'agricampeggio e la sosta di roulotte e caravan;
- g) creare percorsi aziendali ciclo-pedonali e ippoturistici, nonché investimenti per la segnaletica e per la sicurezza nella fruizione dei servizi agrituristici;
- h) realizzare ricoveri e strutture necessarie per la gestione e l'alloggiamento di animali al servizio dei clienti.
- i) acquisto di attrezzature tecnologiche destinate alla trasformazione e condizionamento di produzioni agricole di origine prevalentemente aziendale;
- j) acquistare attrezzature destinate alle attività didattiche-culturali, sportive praticate nell'ambito dell'attività agrituristica;
- k) restaurare e recuperare arredi ed attrezzi agricoli tradizionali di rilevanza rurale;
- l) acquistare attrezzatura e programmi informatici a supporto dell'attività agrituristica comprese le spese per la predisposizione di siti promozionali multimediali.

#### 4.1 SPESE GENERALI

---

Le spese generali sono riconosciute fino ad un massimo, calcolato in percentuale sull'importo dei lavori al netto dell'IVA, del:

- a) 10% nel caso di interventi inerenti alle opere;
- b) 5% nel caso di interventi inerenti agli impianti e alle dotazioni fisse.

Le spese generali comprendono:

1. i costi di redazione del Piano di sviluppo aziendale;
2. la progettazione degli interventi proposti;
3. la direzione dei lavori e la gestione del cantiere;
4. le spese per costituire le polizze fideiussorie, di cui al paragrafo 18;
5. le spese inerenti l'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR fino ad un massimo di 200,00 euro.

Le spese generali devono essere rendicontate con fatture relative a beni e servizi connessi agli interventi oggetto di finanziamento.

#### 4.2 LAVORI IN ECONOMIA

---

**I lavori in economia** sono riconosciuti limitatamente ai lavori di carattere agronomico e forestale, eseguiti direttamente dagli imprenditori agricoli e forestali e/o dai loro familiari e rendicontati senza presentazione di fatture ma sulla base di prezzi unitari standard per un massimale pari a 40.000,00 Euro.

I lavori in economia possono essere rendicontati esclusivamente se presenti fra le voci di costo dell'elenco prezzi riportato nell'allegato 2 della misura 121 nei limiti dei costi indicati nella colonna intestata "Prezzo massimo per i lavori in economia".

L'importo dei lavori in economia non deve superare, sul totale delle spese ammissibili ad operazione ultimata, la quota di partecipazione privata a carico del richiedente.

#### 4.3 DATA DI INIZIO DEGLI INTERVENTI

##### **Gli interventi devono essere realizzati dopo la data di presentazione della domanda.**

I beneficiari, tuttavia, possono iniziare i lavori e/o acquistare le dotazioni anche prima della pubblicazione dell'ammissione a finanziamento della domanda di contributo. In tal caso l'amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del beneficiario qualora la domanda non sia totalmente o parzialmente finanziata. Le date di avvio cui far riferimento sono:

- per la realizzazione di **opere**, la data di inizio lavori comunicata dal Direttore dei Lavori al Comune;
- per l'acquisto delle **dotazioni e degli impianti**, la data delle fatture d'acquisto.

#### 5. INTERVENTI NON AMMISSIBILI

Sono escluse dal finanziamento le spese per:

1. acquisto terreni e fabbricati;
2. investimenti realizzabili con il sostegno delle Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM);
3. investimenti realizzabili con il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale;
4. acquisto di diritti di produzione agricola, di animali e di piante annuali comprese le spese per loro messa a dimora;
5. acquisto di impianti, macchine ed attrezzature, anche informatiche usate e/o non direttamente connesse agli interventi ammissibili;
6. opere di manutenzione ordinaria;
7. interventi immateriali non collegati a investimenti materiali;
8. investimenti di semplice sostituzione, ossia investimenti finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente, la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione quelli che comportino un risparmio energetico o la protezione dell'ambiente. Non sono altresì considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda con almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del nuovo fabbricato.

#### 6. DOVE POSSONO ESSERE REALIZZATI GLI INTERVENTI

Gli interventi si potranno realizzare nelle aree B, C e D e nei 47 comuni situati in Aree Svantaggiate dell'area A (di cui all'Allegato 3 del PSR).

#### 7. TIPOLOGIE DI AIUTO

Per importi di spesa ammissibile inferiori a 1.300.000, l'aiuto sarà concesso conformemente al **regolamento "de minimis"** (CE) n. 1998/2006<sup>6</sup> del 15 dicembre 2006.

Tale regime prevede un massimo di **200.000 €** di contributo pubblico nel triennio, ridotto dell'entità di eventuali contributi già percepiti in regimi di "de minimis" nel periodo considerato.

Il triennio da considerare parte dalla data del verbale di accertamento finale di esecuzione lavori.

Per importi di spesa ammissibile superiori a 1.300.000 €, o in caso di inapplicabilità di quanto previsto dalla normativa "de minimis" di cui sopra, le percentuali di contribuzione sono quelle previste dal regolamento di esenzione n. 70/2001, e cioè del 15% per le piccole imprese e del 7,5% per le medie imprese.

Si definisce piccola impresa quella che occupa meno di 50 persone, che realizza un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di euro.

Si definisce media impresa quella che occupa tra 50 e 250 persone, che realizza un fatturato annuo compreso tra 7 e 40 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo compreso tra 5 e 27 milioni di euro.

L'aiuto può essere concesso secondo le seguenti tipologie:

- **contributo in conto capitale:** è possibile richiedere una erogazione in base all'anticipo, previa garanzia fidejussoria, o allo stato di avanzamento del progetto, e un saldo finale;
- **contributo in conto interessi sui finanziamenti concessi:** gli interventi sono calcolati in equivalente sovvenzione lorda con abbuono di interessi su mutui concessi da Istituti di credito convenzionati.

Possono scegliere tra le due tipologie di aiuto, conto capitale o conto interessi, i richiedenti che:

- siano Enti Pubblici;

- hanno i requisiti di giovane agricoltore<sup>6</sup>;
- non hanno i requisiti di giovane agricoltore<sup>6</sup> e propongono un programma di investimento che, in termini di spesa riconosciuta ammissibile in sede di istruttoria della domanda di contributo, risulti inferiore a € 400.000;
- hanno l'impresa ubicata in aree svantaggiate di montagna.

Per tutti gli altri richiedenti il contributo è erogato solo in conto interessi.

## 7.1 A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO

### A) Contributo in conto capitale

La percentuale di contribuzione ammonta al **40%** della spesa ammessa, elevata al **45%** per le aziende ubicate in zone svantaggiate montane.

### B) Contributo in conto interessi

Il contributo viene erogato mediante un abbattimento di cinque punti percentuale del tasso fisso di riferimento utilizzato per il calcolo degli interessi sul mutuo stipulato con gli Istituti di credito che abbiano sottoscritto apposita convenzione con l'Organismo Pagatore Regionale (OPR).

Il contratto di mutuo deve avere una durata compresa tra 7 e 15 anni.

Il tasso da applicare per la stipula del mutuo è identificato nel IRS (Interest Rate Swap – tasso di riferimento per i mutui a tasso fisso) in vigore alla stipula del contratto di mutuo, eventualmente maggiorato di un'aliquota (spread) stabilita nella contrattazione tra l'Istituto di credito e il beneficiario.

L'importo del contributo è calcolato sommando:

1. l'importo corrispondente all'abbattimento previsto sugli interessi relativi alle rate già rimborsate al momento dell'erogazione del contributo;
2. l'importo corrispondente all'attualizzazione dell'abbattimento previsto degli interessi sulle rate di ammortamento del mutuo successive alla data di erogazione del contributo;
3. l'importo degli eventuali costi delle garanzie fornite dal sistema regionale delle garanzie sino ad un massimo del 6% dell'importo garantito.

L'importo spettante, erogato in unica soluzione a seguito di accertamento finale, viene attualizzato utilizzando per il calcolo il tasso indicato dalla Commissione Europea, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea.

Il contributo può essere concesso sino al raggiungimento dell'Equivalentente Sovvenzione Lorda (ESL) pari al **40%** della spesa ammessa, elevato al **45%** per le aziende ubicate in zone svantaggiate montane.

Le percentuali di aiuto sopra richiamate si applicano alle domande presentate dall'1 gennaio 2009, non comprese in atti di riparto già approvati dalla Direzione Generale Agricoltura. Per le domande presentate prima del 1° gennaio 2009, comprese in atti di riparto approvati dalla Direzione Generale Agricoltura (domande ammesse a finanziamento e domande istruite positivamente ma non finanziate), rimangono confermate le percentuali di contributo stabilite con decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 2723 del 18 marzo 2008.

## 8. CONDIZIONI E LIMITI

1. Ciascun investimento può beneficiare di **un solo contributo** finanziario pubblico di origine nazionale o comunitaria; nel caso di ammissibilità a diverse fonti di finanziamento per lo stesso investimento è necessario rinunciare formalmente a tutte quelle aggiuntive rispetto a quella prescelta.
2. Le domande successive alla prima possono essere presentate alla Provincia soltanto dopo la conclusione delle opere e/o l'acquisto delle dotazioni inerenti alla domanda precedente, ossia dopo che il beneficiario ha ricevuto dalla Provincia la comunicazione di erogazione del saldo di cui al successivo paragrafo 17.

## 9. PRIORITÀ E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

1. Ai fini della definizione della graduatoria delle domande ammissibili all'aiuto, a ciascuna domanda viene attribuito un punteggio di merito. Aspetti e caratteristiche soggetti a valutazione e punteggio massimo attribuibile per ciascuno di essi sono riportati nella successiva **tabella 1**, mentre criteri e le priorità attribuite a ciascun aspetto/caratteristica della domanda sono contenuti nella **tabella 2**.

2. Gli elementi che danno diritto all'attribuzione dei punti di priorità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

3. Per essere considerata ammissibile la domanda deve ottenere complessivamente almeno **25 punti**; ed almeno **5 punti** complessivi relativamente alle caratteristiche elencate al punto C "Qualità del piano aziendale di sviluppo e del programma di investimento".

4. Al fine di garantire una significativa concentrazione delle risorse nelle aree C e D della zonizzazione prevista dal Programma, **saranno stilate due graduatorie**: una per le domande di contributo per intervento nelle zone C e D e l'altra per quelle nelle zone A ammissibili e B.

Le domande presenti in questo secondo elenco saranno considerate ammissibili a finanziamento solo dopo aver soddisfatto i fabbisogni finanziari delle domande di investimento nelle aree C e D.

**Tabella 1: elementi di priorità**

Elementi di priorità	Punteggio		
	Base	Aggiuntivo provinciale fino a	Totale
A. Caratteristiche soggettive del richiedente	20	2	22
B. Caratteristiche dell'azienda	35	5	40
C. Qualità del piano aziendale di sviluppo e del programma di investimento	37	10	47
D. Criteri di valutazione progettuale e di coerenza programmatoria locale	8	8	16
<b>Totale punti</b>	<b>100</b>	<b>25</b>	<b>125</b>

**Tabella 2: criteri di attribuzione del punteggio**

Codice	A. Caratteristiche del richiedente	Punteggio Base	Punteggio aggiuntivo provinciale fino a	Totale
1	Impresa agricola condotta da giovani imprenditori agricoli di età inferiore a 40 anni	7		
2	Impresa agricola da titolari almeno per il 50% di sesso femminile	3		
3	Esperienza maturata nel settore considerato attraverso l'attestato di partecipazione ai corsi per operatore agrituristico o l'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici	3		
4	Impresa agricola condotta da imprenditori agricoli professionali (IAP) ai sensi d.lgs. 99/2004	7		
	<b>Totale</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	
Codice	B. Caratteristiche dell'azienda	Punteggio Base	Punteggio aggiuntivo provinciale fino a	Totale
5	Azienda biologica iscritta all'Elenco Regionale degli operatori biologici o che abbia presentato notifica d'attività biologica ed abbia ricevuto l'attestazione di conformità da parte dell'Organismo di Controllo (escluse le "aziende miste" che utilizzano metodologie di agricoltura convenzionale).	4		
6 (non cumulabile con 5)	Azienda che applica programmi di produzione integrata	2		
7	Impresa agricola sita nella zona B con almeno il 50% della superficie agricola utilizzata ricadente in zone C e/o D	4		
8	Impresa agricola con almeno il 50% della superficie agricola utilizzata rientrante in aree protette.	4		
9	Impresa agricola con almeno il 50% della superficie agricola utilizzata rientrante nelle aree NATURA 2000.	4		
10	Impresa strutturalmente ed economicamente debole (<5,<10,<12 UDE*)	17/8/4		
	<b>Totale</b>	<b>35</b>	<b>5</b>	
Codice	C. Qualità del Piano di sviluppo aziendale e del programma d'investimento	Punteggio Base	Punteggio aggiuntivo provinciale fino a	Totale
11	Sviluppo di servizi a favore di persone socialmente deboli (bambini, giovani, anziani e diversamente abili etc.)	3		

12	Valorizzazione di strutture rurali tipiche, tecniche costruttive tradizionali e materiali locali o adozione di tecniche di bioarchitettura e di ingegneria naturalistica	<b>10</b>		
13	Progetto che favorisce lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili e/o che prevede significativi risparmi energetici	<b>8</b>		
14	Aumento di posti di lavoro (almeno 1 ULA)	<b>16</b>		
	<b>Totale</b>	<b>37</b>	<b>10</b>	
<b>Codice</b>	<b>D. Criteri di valutazione progettuale e di coerenza programmatoria locale</b>	<b>Punteggio Base</b>	<b>Punteggio aggiuntivo provinciale fino a</b>	<b>Totale</b>
15	Programma di investimenti coerente con le scelte di localizzazione e di intervento assunte, per l'attività agrituristica, nella pianificazione e programmazione regionale e provinciale	<b>4</b>		
16	Grado di complementarietà con interventi avviati da altri settori/realità produttive	<b>4</b>		
	<b>Totale</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	

(\*) La dimensione economica delle aziende è espressa in termini di Unità di Dimensione Europea (UDE). Il valore di 1 UDE è definito come un ammontare fisso di Euro di Reddito Lordo Standard (RLS); a partire dal 1984, 1 UDE è stata fissata pari a **1.200 Ecu/Euro**. (Nel caso dell'Italia la soglia è stata fissata a 4 UDE a partire dall'anno contabile 2002 (Reg. CE 1555/01).

La dimensione economica UDE è un'informazione contenuta nel fascicolo aziendale SIARI.

### **9.1 PRIORITÀ CONNESSA ALL'ACCESSO ALLA PRESENTE MISURA CON IL "PACCHETTO GIOVANI"**

Il Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, presentato dai richiedenti il premio ai sensi della Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori" del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2007, può prevedere la richiesta contemporanea degli aiuti concedibili ai sensi delle Misure 114, 121, 132 e 311 del medesimo Programma.

Questa richiesta avviene tramite l'adesione alla Misura 112 con la modalità "pacchetto giovani", che prevede la presentazione di tutte le domande relative alle Misure prescelte entro la data in cui viene presa la singola decisione in merito all'erogazione del premio di primo insediamento ai sensi della Misura 112, ossia entro i 18 mesi successivi all'insediamento stesso. Quale data di insediamento si considera la data della prima movimentazione della partita IVA.

In questo caso:

- il Piano aziendale è utilizzato per l'istruttoria delle domande connesse alla presente Misura;
- l'ammissione a finanziamento del premio in applicazione della Misura 112 implica la contemporanea ammissione a finanziamento di tutte le domande connesse al "pacchetto giovani", purché siano positivamente istruite.

A conclusione dell'istruttoria di ammissibilità della presente Misura, è assegnato un punteggio aggiuntivo pari a **20 punti** alle domande provenienti da richiedenti che hanno presentato domanda di aiuto ai sensi della Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori", favorevolmente istruite e risultate ammissibili a finanziamento ma non finanziate.

Il suddetto punteggio aggiuntivo è assegnato alle seguenti condizioni:

- il Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, presentato dai richiedenti il premio connesso alla Misura 112, riporti in modo esplicito la richiesta contemporanea del contributo concedibile ai sensi della presente Misura;
- il mancato finanziamento deriva dal fatto che la singola decisione in merito all'erogazione del premio di primo insediamento, ai sensi della Misura 112, non viene presa entro i 18 mesi successivi all'insediamento stesso.

Quale data di insediamento si considera la data della prima movimentazione della partita IVA.

### **10. QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO**

Le domande possono essere presentate ininterrottamente fino al 31 dicembre 2010. Tuttavia, al fine dell'istruttoria delle domande e della redazione delle graduatorie, le domande vengono raggruppate in base alla data di presentazione, secondo il seguente calendario:



Presentazione delle domande	Periodo			
	III	IV	V	VI
Data inizio	01.01.2009	01.06.2009	01.01.2010	01.07.2010
Data chiusura	31.05.2009	31.12.2009	30.06.2010	31.12.2010

## 11. A CHI INOLTARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO

La domanda deve essere inoltrata alla Provincia sul cui territorio si attua l'investimento/progetto. Nel caso in cui l'area in questione interessi il territorio di più Province, essa deve essere inoltrata alla Provincia competente in funzione della localizzazione territoriale dell'operazione (che informerà al riguardo le altre province interessate).

## 12. COME PRESENTARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO

Fasi dell'inoltro della domanda:

- A. Accedere al sito [www.agricoltura.regione.lombardia.it](http://www.agricoltura.regione.lombardia.it) (indirizzo attuale), nella sezione dedicata al Sistema Informativo Agricolo di Regione Lombardia (SIARL)<sup>7</sup>;
- B. registrarsi: il sistema rilascia i codici di accesso personali (login e password).  
Le informazioni relative alle presentazioni della domanda informatizzata sono reperibili anche presso la Direzione Generale Agricoltura, le Province, le Organizzazioni Professionali Agricole e presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola riconosciuti (CAA);
- C. accedere al sito [www.siarl.regione.lombardia.it](http://www.siarl.regione.lombardia.it) selezionare e compilare il modello di domanda per la Misura 311 - agriturismo.  
I dati inseriti durante la compilazione della domanda vengono incrociati, per verificarne la correttezza, con le informazioni certificate contenute nell'anagrafe delle imprese agricole e nel fascicolo aziendale istituiti nell'ambito del SIARL;
- D. compilare on line anche la scheda della Misura 311 - agriturismo in cui riportare:
  - gli obiettivi del programma d'investimento;
  - gli investimenti previsti con i tempi di realizzazione degli interventi e del piano finanziario in base al quale saranno erogati i contributi. Sono ammesse non più di due liquidazioni per ogni programma di investimento: anticipo e saldo oppure stato di avanzamento dei lavori e saldo, come meglio specificato nei paragrafi 15, 16, 17;
  - un'autodichiarazione relativa ai requisiti posseduti;
  - gli impegni assunti per la realizzazione del programma di investimento;
- E. inviare la domanda e la scheda di Misura, per via telematica, alla Provincia competente.  
Il SIARL rilascia al richiedente una ricevuta attestante la data di presentazione, che coincide con l'**avvio del procedimento**, e l'avvenuta ricezione della domanda da parte della Provincia;
- F. stampare domanda e scheda di Misura e firmare entrambe in originale;
- G. far pervenire alla Provincia competente la copia cartacea della domanda<sup>8</sup>, della scheda di Misura e la documentazione di cui al paragrafo successivo, entro 10 giorni di calendario dall'invio elettronico della domanda tramite SIARL. La data di riferimento è certificata dal timbro del Protocollo se la domanda è presentata a mano, dal timbro postale se inviata tramite posta.

### 12.1 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

- a) Alla **domanda cartacea** e alla **scheda di Misura**, firmate in originale, deve essere allegata la seguente documentazione: fotocopia di **documento di identità**;
- b) **piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola**, compilato secondo il modello predisposto per la misura 112 (allegato n. 1) che comprenda un parere preventivo relativo alla sostenibilità finanziaria dell'investimento, espresso da un Confidi operante nel settore agricolo o da un Istituto bancario;
- c) certificato di **connessione** ai sensi dell' art. 152 della l.r. n. 31/2008;
- d) permesso di **costruire** o in alternativa Denuncia di Inizio Attività (DIA) assentita per le opere per le quali è richiesto il contributo ai sensi della presente Misura;
- e) **progetto delle opere da realizzare** e relativo computo metrico estimativo preventivo a firma di un tecnico progettista iscritto a un Ordine Professionale e sottoscritto dal titolare o rappresentante legale dell'impresa richiedente;
- f) **autocertificazione**, riferita alla situazione del giorno di presentazione della domanda, relativa a:
  - autorizzazione del proprietario, qualora il richiedente sia un soggetto diverso, ad effettuare gli interventi oppure esito della procedura prevista parere dell'Ente competente ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 203 del 1982 "Norme sui contratti agrari";
  - oppure esito della procedura prevista parere dell'Ente competente ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 203 del 1982 "Norme sui contratti agrari";

- per gli interventi ricadenti in aree demaniali, presenza di regolare concessione e pagamento del canone, con l'indicazione dei rispettivi estremi;
- g) **tre preventivi di spesa**, forniti da ditte in concorrenza, nel caso di acquisto di dotazioni finanziabili, ossia macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci del prezzario della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, indicando quello che, in base ad una valutazione tecnico-economica, viene considerato più conveniente. Nel caso in cui non si scelga l'offerta economicamente più vantaggiosa, deve essere fornita una breve relazione tecnico/economica sottoscritta da un tecnico qualificato. Per l'acquisto di beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di € 5.000,00, IVA esclusa, fermo restando l'obbligo di presentare tre preventivi, è sufficiente una dichiarazione del beneficiario, con la quale si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell'importo previsto. È vietato frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica.
- h) **Elenco dei documenti** allegati alla domanda di contributo.

Tutte le informazioni e/o i dati indicati in domanda e nella scheda di misura sono resi ai sensi del d.P.R. 445/2000, artt. 46 e 47, e costituiscono "dichiarazioni sostitutive di certificazione" e "dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà".

La Provincia, in conformità a quanto previsto dalla legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, comunica al richiedente il nominativo del funzionario responsabile del procedimento, come stabilito dal capitolo 6.2 del "Manuale".

### **13. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA**

L'istruttoria della domanda è affidata alla Provincia e prevede lo svolgimento **di controlli amministrativi** che comprendono:

- 1) La verifica dell'affidabilità<sup>4</sup> del richiedente;
- 2) la verifica della validità tecnica del Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola;
- 3) la verifica dell'ammissibilità del programma di investimento proposto, ossia della completezza e della validità tecnica della documentazione presentata;
- 4) il controllo tecnico sulla documentazione allegata alla domanda di aiuto; per la verifica della congruità dei prezzi contenuti nei computi metrici estimativi analitici, si fa riferimento ai prezzi riportati nel primo prezzario dell'anno pubblicato dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato (C.C.I.A.A.) della provincia di appartenenza, forfettariamente scontati fino al 20%;
- 5) il controllo tecnico e la risoluzione di eventuali anomalie sanabili del modello unico di domanda informatizzato presentato a SIARL e della scheda di Misura, anche attraverso specifici documenti prodotti dall'impresa su richiesta della Provincia che ha in carico l'istruttoria. La risoluzione delle anomalie e delle segnalazioni e la convalida dei dati dichiarati a seguito dell'istruttoria determinano l'aggiornamento del fascicolo aziendale tramite segnalazione al CAA di competenza;
- 6) la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative;
- 7) la verifica della conformità del programma di investimento per il quale è richiesto il finanziamento con la normativa comunitaria e nazionale;
- 8) la verifica della ragionevolezza delle spese proposte, valutata tramite il raffronto di tre preventivi di spesa per l'acquisto delle dotazioni finanziabili, ossia macchine ed attrezzature;
- 9) l'attribuzione del punteggio di priorità secondo i criteri definiti nel precedente paragrafo 9;
- 10) la redazione, da parte del funzionario incaricato, del verbale di ammissibilità o di non ammissibilità della domanda, atto che conclude l'istruttoria.

#### **13.1 ANOMALIE E LORO RISOLUZIONE**

Le anomalie risultanti a seguito del controllo amministrativo, devono essere oggetto di risoluzione da parte della Provincia competente.

La risoluzione delle anomalie deve essere sempre supportata da specifica documentazione acquisita formalmente, mediante richiesta scritta al richiedente, e conservata nel fascicolo relativo alla domanda.

Se la documentazione richiesta non viene presentata o se la documentazione presentata non è idonea a risolvere l'anomalia rilevata la domanda avrà esito negativo.

##### **13.1.1 Errore sanabile o palese**

Gli errori palesi presenti nelle domande di aiuto e di pagamento, se riconosciuti come tali dalla Provincia, possono essere corretti in qualsiasi momento.

In tal caso la Provincia richiede all'interessato le correzioni necessarie fissando contestualmente i termini temporali, non superiori a 20 giorni continuativi, per la presentazione delle correzioni.

Gli errori sanabili possono essere corretti su iniziativa del beneficiario mediante domanda di correzione, che può essere presentata entro 15 giorni continuativi dal termine di presentazione delle domande.

A tale proposito si considerano sanabili i seguenti errori:

- a) errori di trascrizione che risultano palesi in base ad un esame minimale di una domanda;
- b) errori evidenziati come risultato di verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie).

### **13.1.2 Errori non sanabili**

Si considerano non sanabili i seguenti errori:

- 1) domanda carente di informazioni minime necessarie a definirne la ricevibilità (ad esempio: domanda presentata fuori termine, domanda priva di firma, ecc.);
- 2) omessa richiesta di aiuto relativamente ad alcune operazioni, azioni o tipologie di intervento previste dalla misura.

In questi casi la Provincia pronuncia la non ricevibilità della domanda, comunicandola al richiedente o prosegue il procedimento solo per le operazioni, azioni o tipologie di intervento per cui l'aiuto è richiesto.

### **13.1.3 Documentazione incompleta**

Nel caso in cui la documentazione tecnica e amministrativa presentata con la domanda risulti incompleta e la documentazione mancante non sia indispensabile all'avviamento dell'istruttoria, la Provincia può richiederne la presentazione al richiedente entro un termine non superiore a 20 giorni.

Nel caso in cui la domanda sia priva di documentazione tecnica e amministrativa indispensabile per poter avviare l'istruttoria la Provincia pronuncia la non ricevibilità della domanda, comunicandola al richiedente.

Le disposizioni attuative relative alle diverse misure del Programma definiscono la documentazione tecnico amministrativa indispensabile all'avviamento dell'istruttoria.

### **13.1.4 Documentazione integrativa**

Nel caso in cui si evidenzi la necessità di documentazione integrativa rispetto a quella prevista dalle presenti disposizioni attuative, deve essere richiesta formalmente indicando i termini temporali di presentazione.

## **13.2 COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELL'ISTRUTTORIA AL RICHIEDENTE**

La Provincia, **entro 10 giorni** continuativi dalla data di redazione del verbale di ammissibilità della domanda, comunica al richiedente l'esito dell'istruttoria allegando copia del verbale stesso.

Per le domande istruite positivamente, sono indicati:

- 1) il punteggio assegnato;
- 2) l'importo totale dell'investimento ammissibile a contributo;
- 3) gli investimenti ammessi, specificando gli eventuali investimenti non ammessi;
- 4) il contributo concedibile.

In caso di istruttoria con esito negativo, la Provincia ne motiva in modo dettagliato le cause.

Il richiedente può presentare una richiesta di riesame dell'esito dell'istruttoria, con le modalità indicate al successivo paragrafo 13.3.

## **13.3 RICHIESTA DI RIESAME**

Il richiedente, **entro e non oltre 10 giorni** continuativi dalla data di ricevimento dell'esito dell'istruttoria, può presentare alla Provincia memorie scritte per chiedere il riesame della domanda e della ridefinizione della propria posizione, ai sensi della legge 241/90. Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l'istruttoria assume carattere definitivo, salvo le possibilità di ricorso previste dalla legge.

**La Provincia ha 10 giorni di tempo** dalla data di ricevimento della memoria per comunicare l'esito positivo/negativo del riesame. Tra la data della comunicazione dell'esito dell'istruttoria e la data di comunicazione dell'esito del riesame non possono trascorrere più di 30 giorni continuativi.

## **13.4. COMPLETAMENTO DELLE ISTRUTTORIE E GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI AIUTO AMMISSIBILI**

La Provincia, esperite le eventuali richieste di riesame con la modalità di cui al precedente paragrafo, completa l'istruttoria delle domande ricevute.

La Provincia, sulla base della data di presentazione delle domande e dell'esito dell'istruttoria a SIARL, **approva le graduatorie** delle domande ammissibili a finanziamento, ordinandole per punteggio di priorità decrescente. Al fine di garantire una significativa concentrazione delle risorse nelle aree C e D della zonizzazione prevista dal Programma, **saranno stilate due graduatorie**: una per le domande di contributo nelle zone C e D e l'altra per quelle nelle zone A e B.

Le domande presenti in questo secondo elenco saranno considerate ammissibili a finanziamento solo dopo aver soddisfatto i fabbisogni finanziari delle domande di investimento nelle aree C e D.

La Provincia, inoltre, trasmette il provvedimento di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili alla Direzione Generale Agricoltura entro la scadenza indicata nella seguente tabella:

	Periodo			
	III	IV	V	VI
Termine per l'invio alla Regione delle graduatorie; entro tali date devono essere concluse le istruttorie, compresi i riesami	30.09.2009	30.04.2010	29.10.2010	02.05.2011

Nella graduatoria devono essere indicati, fra l'altro:

- i punteggi ottenuti dalla domanda;
- la spesa ammissibile e il relativo contributo.

### 13.5 PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

La Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, dopo il ricevimento dalle Province del provvedimento di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili di cui al precedente paragrafo 13.4, con proprio atto provvede alla:

- suddivisione delle risorse finanziarie e definisce, in relazione alla dotazione finanziaria disponibile, la quota di risorse assegnata alle domande ammissibili a finanziamento di ciascuna Provincia;
- approvazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento di ciascuna Provincia.

In tale provvedimento, per le domande ammesse a finanziamento e per le domande istruite positivamente ma non finanziate, sono indicati:

- il punteggio assegnato;
- l'importo totale dell'investimento ammesso a contributo per le domande ammesse a finanziamento;
- l'importo totale dell'investimento ammissibile per le domande istruite positivamente ma non finanziate;
- il contributo concesso per le domande ammesse a finanziamento;
- il contributo concedibile per le domande istruite positivamente ma non finanziate.

La Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, comunica alle Province e all'Organismo Pagatore Regionale l'ammissione a finanziamento delle domande.

Il suddetto provvedimento di ammissione a finanziamento:

- diventa efficace dalla data di **pubblicazione sul BURL** e rappresenta la comunicazione ai richiedenti della stessa ai sensi della legge 241/1990;
- deve essere pubblicato sull'albo pretorio provinciale per almeno quindici giorni consecutivi;
- deve essere divulgato tramite pubblicazione sul sito internet della Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura (<http://www.agricoltura.regione.lombardia.it>) (indirizzo attuale), e sul sito internet della Provincia.

Le percentuali della dotazione finanziaria complessiva della Misura che si ipotizza di utilizzare per ciascun anno, comprensive della quota di overbooking stimata ed al netto dei trascinamenti di spesa, sono le seguenti:

Anno	2008	2009	2010	2011
%	19	10	10	10

La dotazione finanziaria complessiva della misura che si ipotizza di impiegare per il presente bando è pari a € 5.600.000.

La Direzione Generale Agricoltura dispone quanto necessario per la pubblicazione del sopra indicato atto di suddivisione delle risorse finanziarie, inviandone copia alle Province e all'Organismo Pagatore Regionale, nella data indicata nella seguente tabella.

	Periodo			
	III	IV	V	VI
Data di pubblicazione dell'atto con cui la Regione ripartisce i fondi alle Province; l'atto rappresenta la comunicazione di ammissione a finanziamento ai richiedenti	03.11.2009	01.06.2010	30.11.2010	07.06.2011

A seguito di tale provvedimento, le Province predispongono in ELEPAG l'elenco delle domande ammesse a finanziamento.

La Provincia trasmette all'ASL l'elenco delle domande di contributo finanziate, chiedendo di segnalare gli eventuali esiti negativi, rilevati a partire dalla data di presentazione delle domande, dei controlli effettuati nell'ambito dell'attività ispettiva presso le aziende agricole connesse alle medesime domande.

### 13.6. PERIODO DI VALIDITÀ DELLE DOMANDE

La durata di validità delle domande istruite positivamente ma non finanziate è pari a 18 mesi computati a partire dalla pubblicazione del provvedimento di ammissione a finanziamento, di cui al punto precedente, in cui la domanda compare per la prima volta.

### 13.7. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Il beneficiario del contributo ha 15 mesi di tempo per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto di investimento a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di ammissione a finanziamento di cui al paragrafo 13.5.

	Periodo			
	III	IV	V	VI
Termine per la realizzazione degli interventi	03.02.2011	01.09.2011	29.02.2012	07.09.2012

### 13.8 PROROGHE

La Provincia, su richiesta motivata del beneficiario, può concedere una sola proroga di tre mesi. La proroga non può essere richiesta per interventi relativi all'acquisto di macchine e attrezzature di cui al precedente paragrafo 4.

### 14. VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Sono da considerarsi varianti i cambiamenti del progetto originario che comportano modifiche dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, in particolare:

- a) modifiche tecniche sostanziali delle operazioni approvate;
- b) modifiche della tipologia di operazioni approvate;
- c) cambio della sede dell'investimento;
- d) cambio del beneficiario;
- e) modifiche del quadro economico originario, con una diversa suddivisione della spesa tra i singoli lotti funzionali omogenei.

**Per lotto funzionale omogeneo** si intende l'insieme delle voci di spesa che concorrono alla realizzazione di un intervento che possa avere carattere autonomo (es. sala da pranzo, camere per gli ospiti, interventi in aree verdi, ecc), una singola attrezzatura o macchina (es. impianto di refrigerazione, cucine, computer, ecc.). Nel caso in cui si presentasse la necessità di richiedere una variante, il beneficiario deve inoltrare alla provincia competente, un'apposita domanda corredata da una relazione tecnica nella quale si faccia esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato alle modifiche del progetto inizialmente approvato, oltre ad un apposito quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante. Ciascuna domanda dovrà inoltre contenere un prospetto riepilogativo delle voci soggette a variazione, che consenta di effettuare una riconciliazione tra la situazione precedentemente approvata e quella risultante dalla variante richiesta.

Ogni richiesta di variante deve essere preventivamente presentata dal beneficiario competente prima di procedere all'acquisto dei beni o all'effettuazione delle operazioni che rientrano nella variante stessa e, in ogni caso, tassativamente prima della scadenza del progetto.

Il beneficiario che proceda ad eseguire le varianti preventivamente richieste senza attendere l'autorizzazione della Provincia, si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non venga autorizzata.

La Provincia autorizza la variante, a condizione che:

- a) la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
- b) la variante non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- c) non vengano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di lotti di spesa funzionali non previsti dal progetto originario.

#### 14.1 VARIANTI NEI LIMITI DEL 10%

Se la variazione compensativa tra gli importi preventivati per i singoli lotti di spesa funzionali rientra nel campo di tolleranza del 10%, calcolato sull'importo della spesa complessiva ammessa a contributo e nel limite di 20.000 Euro, il beneficiario richiede preventivamente la variante alla provincia competente.

Trascorsi 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di variante, in assenza di riscontro da parte della Provincia, la variante si intende accolta.

## 14.2 MODIFICHE DI DETTAGLIO

---

Durante la realizzazione di ogni singolo lotto omogeneo di spesa non sono considerate varianti le modifiche di dettaglio, le soluzioni tecniche migliorative e i cambi di fornitore che comportano una variazione compensativa tra le singole voci di spesa che compongono il lotto non superiore al 10%, rispetto alla spesa prevista per il lotto omogeneo, nel limite di 20.000 euro.

Le modifiche all'interno di queste soglie sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento per il lotto omogeneo, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

Nel caso in cui le modifiche siano superiori al 10% della spesa ammessa a finanziamento per il lotto omogeneo, deve essere preventivamente richiesta una variante alla provincia competente con le modalità sopra descritte.

## 15. DOMANDA DI PAGAMENTO DELL' ANTICIPO

---

La richiesta di anticipo è prevista solo per i contributi concessi in conto capitale.

Un anticipo pari **al 20% dell'importo** totale del contributo approvato può essere concesso al beneficiario che ne faccia richiesta alla Provincia tramite apposita "**domanda di pagamento**".

Alla stessa deve essere allegata la seguente documentazione:

- polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, stipulata secondo quanto previsto al successivo paragrafo 18;
- dichiarazione della data di inizio dell'intervento sottoscritta dal richiedente;
- certificazione di inizio lavori a firma direttore degli stessi in caso di opere.

La Provincia istruisce la domanda di anticipo secondo quanto previsto dal "Manuale", redige il verbale di autorizzazione al pagamento e la relativa proposta di liquidazione dell'anticipo.

## 16. DOMANDA DI PAGAMENTO DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)

---

La richiesta del SAL è prevista solo per i contributi concessi in conto capitale.

Un solo stato di avanzamento lavori d'importo compreso tra il **30 ed il 90%** del contributo totale approvato può essere concesso al beneficiario che ne faccia richiesta con apposita "**domanda di pagamento**" alla Provincia.

Alla stessa deve essere allegata la seguente documentazione:

- fatture quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice;
- tracciabilità dei pagamenti effettuati (vedi "Manuale")
- stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori;
- computo metrico.

La Provincia istruisce la domanda di stato di avanzamento lavori secondo quanto previsto dal "Manuale", redige il verbale di autorizzazione al pagamento e la relativa proposta di liquidazione del SAL.

Eventuali costi sostenuti dal beneficiario in misura maggiore a quanto ammesso a finanziamento non possono essere né riconosciuti né pagati.

L'importo del SAL è determinato in percentuale delle opere già realizzate.

Il SAL non è concesso a chi ha beneficiato dell'anticipo.

## 17. DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO

---

Per richiedere il saldo del contributo, il beneficiario deve presentare una apposita "**domanda di pagamento**" alla Provincia, allegando la documentazione indicata al capitolo 9.3 del "Manuale", entro la data di scadenza del termine di esecuzione dei lavori, comprensivo di eventuali proroghe. In caso contrario la Provincia chiede al beneficiario di presentare la richiesta entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

La domanda di pagamento del saldo deve contenere:

- documentazione probatoria della spesa sostenuta: fatture quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice, attestanti le spese sostenute come indicato dal capitolo 8.3 del Manuale;
- dichiarazione del beneficiario che, in presenza di altre fonti di finanziamento, indicate in modo esplicito, l'aiuto totale percepito non supera i massimali di aiuto ammessi;
- copia delle rinunce ad altri contributi pubblici;
- tracciabilità dei pagamenti effettuati;
- dichiarazione del direttore dei lavori, sotto sua personale responsabilità, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 1/2007, sulla realizzazione dei lavori in conformità a quanto previsto nella relazione o autorizzato con varianti in corso d'opera o comunque in base a quanto indicato nella domanda di pagamento;

- f) Relazione tecnica descrittiva dello stato finale dei lavori, firmata dal direttore dei lavori;
- g) documentazione tecnica necessaria nel caso di impianti: descrizione redatta in forma asseverata o giurata da un tecnico abilitato con dichiarazione che gli investimenti risultano conformi alle normative vigenti in materia urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, igiene e tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, che sussistono le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti di cui alla normativa vigente.

### **17.1 CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI**

Al termine della verifica della documentazione presentata, la Provincia effettua una **visita "in situ"**, ossia un sopralluogo per verificare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano aziendale, la corretta e completa esecuzione dei lavori e l'avvenuto acquisto delle dotazioni, verificando in particolare se gli stessi sono stati realizzati/acquistati in conformità al progetto approvato, a quanto previsto nella relazione e nel progetto o a quanto autorizzato con varianti in corso d'opera, o comunque in base a quanto indicato nel precedente paragrafo 17.

Il funzionario istruttore redige il relativo verbale secondo quanto le procedure previste dal "Manuale".

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

La Provincia comunica al beneficiario entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale:

- la concessione del pagamento
- l'entità del contributo concesso
- gli obblighi a suo carico con relativa durata temporale
- altre eventuali prescrizioni.

La Provincia propone all'OPR la liquidazione del saldo secondo le procedure e le regole stabilite nel "Manuale". L'OPR autorizza il saldo a seguito dei controlli effettuati secondo le modalità stabilite dal "Manuale".

### **17.2 DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO NEL CASO DI CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI**

Nel caso in cui il beneficiario, al momento della presentazione della domanda di pagamento finale, abbia già stipulato un mutuo necessario alla realizzazione dell'opera, tale contratto di mutuo, con il relativo piano di ammortamento ed eventuali fidejussioni, deve essere allegato alla domanda di pagamento con la quale si richiede anche l'esecuzione dell'accertamento finale.

Per quanto non riportato al presente paragrafo si rimanda al "Manuale".

### **17.3 RIDUZIONI DEI PAGAMENTI DEL SAL E DEL SALDO**

Dopo l'eventuale erogazione dell'anticipo o, in alternativa, del SAL, la liquidazione finale del contributo avviene tramite la presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Nelle domande di pagamento si rendiconta la spesa sostenuta, a fronte della quale si chiede l'erogazione del contributo.

Le Province controllando le domande di pagamento determinano:

- **l'importo richiesto (IR):** cioè il contributo richiesto nella domanda di pagamento sulla base della spesa dichiarata;
- **l'importo ammissibile (IA):** cioè il contributo erogabile al richiedente sulla base della spesa riconosciuta come ammissibile a seguito delle verifiche effettuate dagli Organismi delegati (spesa ammissibile).

Se l'esame delle domande di pagamento rileva che l'importo richiesto supera l'importo ammissibile di oltre il 3%, all'importo ammissibile si applica una riduzione pari alla differenza tra questi due importi ( $\Delta I$ )

La differenza tra l'importo richiesto e quello ammesso, espressa in percentuale, è così calcolata:

$$\Delta I = 100(IR - IA)/IA$$

Se  $\Delta I$  risulta superiore al 3%, l'importo erogabile (IE) è così calcolato:

$$IE = IA - (IR - IA)$$

Esempio: nella domanda di pagamento il richiedente dichiara di aver sostenuto una spesa di 20.000 €, corrispondente ad un importo richiesto di 10.000€ (contributo pari al 50% della spesa).

Il funzionario sulla base dei controlli amministrativi e in loco accerta una spesa di 18.000€, corrispondente ad un importo ammissibile di 9.000€.

La differenza tra l'importo richiesto e quello ammesso risulta superiore al 3%:

$$\Delta I: 100 (10.000-9.000)/9.000 = 11\%$$

Pertanto l'importo erogabile è pari a:

$$IE = 9.000 - (10.000-9.000) = 8.000 \text{ €}$$

Qualora il richiedente dimostri che non è responsabile dell'indicazione di un importo richiesto superiore a quello ammissibile, la riduzione sopra illustrata non viene applicata.

L'eventuale riduzione del contributo, calcolata come sopra indicato, si applica anche per le spese non ammissibili rilevate sia durante i controlli *in loco* che *ex post*.

#### **17.4 CONTROLLI *IN LOCO***

---

Il controllo *in loco* viene effettuato su un campione almeno pari al 5% della spesa ammessa a contributo, estratto da OPR sulla base dell'analisi del rischio definita nel Manuale.

Il controllo *in loco* viene eseguito dalle Province prima dell'erogazione del saldo del contributo.

Per le aziende estratte, il controllo *in loco* include le verifiche previste dai controlli amministrativi e tecnici di cui al precedente paragrafo 17.1 e prevede la verifica della totalità degli impegni assunti e delle dichiarazioni rese e le verifiche aggiuntive sul possesso dei requisiti dichiarati dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto, in conformità con quanto previsto dal capitolo 16 del "Manuale".

Al termine del controllo *in loco* è prevista la compilazione del relativo verbale da parte del funzionario della Provincia.

Il funzionario che realizza il controllo amministrativo, sia documentale che *in situ*, non può coincidere con quello che realizza il controllo *in loco*, come stabilito dal capitolo 19 del "Manuale".

#### **18. FIDEIUSSIONI**

---

La polizza fideiussoria<sup>10</sup> bancaria o assicurativa in originale è richiesta nei seguenti casi:

1. erogazione dell'anticipo;
2. erogazione di saldo ai beneficiari che non hanno ancora ottenuto tutta la documentazione richiesta per la liquidazione;
3. erogazione di saldo ai beneficiari che non abbiano ancora raggiunto alcuni requisiti;
4. erogazione del saldo in assenza dell'aggiornamento del PUA o PUAS, in seguito a mutate condizioni di allevamento, aumento dei capi, ecc.

La fideiussione è redatta secondo lo schema previsto dal "Manuale" è intestata all'OPR e sarà inviata all'ente che istruisce la domanda (Provincia).

La polizza fideiussoria può essere stipulata con istituti bancari o assicurativi.

L'importo garantito dalla fideiussione è pari al valore dell'anticipazione o dell'intero contributo concesso in caso di erogazione dello stato di avanzamento lavori o del saldo, maggiorate del 10% e deve essere comprensivo delle spese di escussione a carico del soggetto intestatario (Organismo Pagatore della Regione Lombardia o Provincia nel caso di Aiuti di Stato) e degli interessi legali eventualmente dovuti. Ovviamente, qualora fosse stato già erogato un anticipo, per l'erogazione dello stato di avanzamento lavori o del saldo la polizza dovrà garantire l'importo complessivo spettante.

La durata della garanzia della polizza fideiussoria è pari al periodo di realizzazione dell'intervento più 3 semestralità di rinnovo automatico ed eventuali ulteriori proroghe semestrali su espressa richiesta dell'OPR. (vedi capitolo 9.3.6 "Manuale"). La data di inizio del periodo di validità della fideiussione deve essere antecedente a quella di invio dell'elenco di liquidazione ad OPR.

Ulteriori casistiche potranno essere segnalate all'Organismo Pagatore Regionale che deciderà se consentire il pagamento con polizza fideiussoria definendone la relativa durata.

La polizza fideiussoria è svincolata dall'OPR (dalla Provincia nel caso di Aiuti di Stato) previo rilascio del nulla osta da parte della Provincia responsabile dell'istruttoria, tramite apposita comunicazione al soggetto che ha prestato la garanzia e, per conoscenza, al beneficiario.

Il costo di accensione della fideiussione è ammissibile a finanziamento nell'ambito delle spese generali che comunque non devono superare il 10% della spesa ammessa a finanziamento.

#### **19. COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO (ANTICIPO, SALDO)**

---

Nel caso di erogazione del contributo in conto interessi non sono previsti pagamenti di anticipi e/o stati di avanzamento lavori.

In seguito agli esiti dei controlli amministrativi e tecnici previsti dai paragrafi 17.1 e 17.3, la Provincia, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale, comunica al beneficiario l'importo del contributo da erogare oppure i motivi per i quali il contributo non può essere concesso.

Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento della comunicazione, può presentare alla Provincia memorie scritte al fine del riesame della comunicazione e della ridefinizione del relativo importo, ai sensi della legge 241/90. Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, la comunicazione assume carattere definitivo, fatte salve le possibilità di ricorso previste dalla legge.



## 20. ELENCHI DI LIQUIDAZIONE

La Provincia, dopo aver definito l'importo erogabile a ciascun beneficiario, predispone in ELEPAG gli elenchi di liquidazione che devono pervenire all'OPR entro le date indicate in tabella per ciascun periodo.

	Periodo			
	III	IV	V	VI
Termine per la definizione dell'importo erogabile e invio degli elenchi liquidazione all'OPR	03.10.2011	30.04.2012	31.10.2012	07.05.2013

Le Province comunicano alla Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura gli estremi degli elenchi di liquidazione inviati all'OPR (numero, data, importo e natura dei pagamenti).

## 21. CONTROLLI EX-POST

Si definisce periodo "ex post" quello compreso tra l'erogazione dell'ultimo pagamento e la conclusione del periodo dell'impegno relativo ad ogni tipologia di intervento finanziato.

Nel periodo "ex post" la Provincia effettua i controlli per verificare il rispetto degli impegni assunti da parte del beneficiario, con i seguenti obiettivi:

- verificare che le operazioni d'investimento non subiscano nei 5 anni successivi alla data di comunicazione di concessione di contributo modifiche sostanziali che:
  - ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad un'impresa o a un ente pubblico;
  - siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione dell'impresa o della società agricola beneficiaria;
- verificare la realtà e la finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario, quindi che i costi dichiarati non siano stati oggetto di sconti, ribassi, restituzioni;
- garantire che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con fondi di origine nazionale o comunitaria, ossia non sia oggetto di doppio finanziamento;
- verificare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano aziendale non verificabili durante la visita "in situ" per collaudo.

Le verifiche richiedono un esame dei documenti contabili.

Almeno l'1% della spesa ammessa per le operazioni che hanno ricevuto interamente il contributo è sottoposta ogni anno ai controlli ex post, a partire dall'anno civile successivo all'ultimo pagamento e fino al termine dell'impegno.

I controlli ex post sono effettuati ogni anno per tutta la durata dell'impegno e sono realizzati entro il termine dell'anno di estrazione del campione a controllo.

Il funzionario che esegue controlli ex post non può essere lo stesso che ha effettuato i controlli precedenti sul medesimo investimento.

## 22. DECADENZA DEL CONTRIBUTO

La domanda ammessa a finanziamento decade a seguito di:

- irregolarità (difformità e/o inadempienze) accertate da:
  - Province, o altri soggetti convenzionati con OPR, come ad esempio il Corpo Forestale dello Stato (CFS), nell'ambito dell'attività di controllo: amministrativo, in loco o ex post;
  - OPR o Sedi Territoriali Regionali (SteR) nell'ambito del controllo a campione sull'operato dalle Province (controllo di secondo livello);
  - Guardia di Finanza e altri organi di polizia giudiziaria nell'ambito delle proprie attività ispettive;
- rinuncia da parte del beneficiario.

Nel caso di accertamento di irregolarità, la procedura di decadenza totale o parziale dal contributo, prevede l'invio all'interessato del provvedimento di decadenza, cui si allega copia del verbale di controllo, tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Il provvedimento descrive le irregolarità riscontrate, costituisce comunicazione di avvio del procedimento di decadenza e contiene l'invito a fornire controdeduzioni entro e non **oltre 15 giorni dalla data di ricevimento**.

Nel caso in cui non siano presentate controdeduzioni il provvedimento assume carattere definitivo.

Nel caso in cui siano presentate controdeduzioni, il **riesame** dei presupposti della decadenza è da compiersi **entro i 30 giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni** mediante accertamento (ad esempio: verifica documentale, sopralluoghi e/o ispezioni regolarmente verbalizzati ed effettuati in contraddittorio con l'interessato).

Quando il riesame dei presupposti della decadenza riguarda più soggetti delegati coinvolti nel controllo e nello svolgimento dell'iter amministrativo, ad esempio Provincia e CFS, e si renda necessaria l'attività di Commissioni collegiali, tale verifica deve essere compiuta **entro i 60 giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni**.

Entro e non oltre i 15 giorni successivi al termine previsto per il riesame, deve essere inviato all'interessato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento:

- il provvedimento definitivo di decadenza parziale o totale dal contributo nel caso in cui il riesame confermi almeno parzialmente il permanere dei presupposti della decadenza, oppure
- la comunicazione di accoglimento delle controdeduzioni e la revoca del provvedimento di decadenza.

Nel **caso di rinuncia da parte del beneficiario**, la procedura di decadenza totale o parziale dal contributo, prevede:

- che nessuna comunicazione debba essere fatta all'interessato, se la rinuncia precede l'erogazione del pagamento. La rinuncia da parte del beneficiario viene acquisita nel fascicolo di domanda;
- che debba essere inviato all'interessato il provvedimento di decadenza totale, se la rinuncia è presentata dopo il pagamento. In questo caso non è necessario inviare la comunicazione con raccomandata AR e il provvedimento assume carattere definitivo, non essendo prevista la possibilità di presentare controdeduzioni.

Il provvedimento di decadenza generato, dal sistema, contiene i seguenti elementi:

- a. motivazioni del provvedimento;
- b. quantificazione delle eventuali somme indebitamente percepite;
- c. quantificazione degli eventuali interessi giornalieri dovuti. Il calcolo degli interessi sarà effettuato per ogni giorno a partire dalla data di ricevimento del provvedimento e fino alla data di recupero delle somme;
- d. modalità di recupero delle somme, secondo quanto indicato al capitolo 11 del "Manuale" OPR;
- e. procedure per la presentazione del ricorso.

La pronuncia della decadenza dal contributo, è competenza delle Province.

## 22.1 CESSAZIONE TOTALE

---

La **cessazione totale** di attività agricola senza possibilità di subentro da parte di un altro soggetto rappresenta un caso particolare di rinuncia o recesso per il quale si procede al recupero dei contributi già erogati maggiorati degli interessi legali come previsto dal "Manuale" OPR al capitolo 12.3.

## 22.2 CESSIONE PARZIALE O TOTALE

---

In caso di **cessione parziale o totale dell'azienda** ad altro soggetto (per vendita parziale o totale dell'azienda, affitto parziale o totale, ecc.), chi subentra nella proprietà o conduzione dell'azienda può assumere l'impegno del cedente per la durata residua.

Se colui che subentra non si assume gli impegni del cedente, viene applicato quanto previsto ai capitoli 12.1 e 12.3 del "Manuale" OPR. In tal caso il beneficiario che subentra deve possedere i requisiti, soggettivi ed oggettivi, posseduti dal beneficiario originario. In caso contrario, la possibilità di effettuare il cambio di beneficiario deve essere valutata dalla Provincia, che può non concedere il subentro, concederlo con revisione del punteggio di priorità acquisito e del contributo spettante oppure concederlo senza alcuna variazione.

Se colui che subentra assume formalmente gli impegni, chi ha ceduto l'attività non è tenuto a restituire le somme già percepite e chi subentra diviene responsabile del rispetto dell'impegno per tutta la durata residua.

La responsabilità delle irregolarità che comportano la decadenza totale o parziale della domanda (e il recupero di somme indebitamente erogate anche a valenza retroattiva) è imputabile al soggetto che subentra, il quale è tenuto a restituire il contributo già erogato, (anche per il periodo già trascorso) fatti salvi diversi accordi contrattuali tra il cedente e il subentrante. Tale responsabilità vale anche nei confronti di eventuali rinunce agli impegni assunti.

Il beneficiario è tenuto a notificare all'Amministrazione competente le variazioni intervenute entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione.

## 22.3 RECESSO PARZIALE O TOTALE

---

Il **recesso parziale o totale**, dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno ed è regolato dal capitolo 12.1 del Manuale.

Il recesso non è ammesso qualora l'autorità competente abbia già informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o *in loco*, se la rinuncia riguarda le parti della domanda che presentano irregolarità.

Il recesso non è ammesso anche nel caso in cui l'autorità competente abbia già comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo *in loco*.

Il recesso, totale o parziale comporta la decadenza totale o parziale dell'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali. Non si ha decadenza se il beneficiario non ha potuto rispettare l'impegno per causa di forza maggiore, come stabilito dal "Manuale" al capitolo 12.2.

## 22.4 TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI

Il cambio del beneficiario conseguente **al trasferimento degli impegni** assunti o delle attività avviate con una misura del PSR può avvenire solo prima dell'erogazione del saldo.

In tal caso il beneficiario che subentra deve possedere i requisiti, soggettivi ed oggettivi, posseduti dal beneficiario originario. In caso contrario, la possibilità di effettuare il cambio di beneficiario deve essere valutata dalla Provincia, che può non concedere il subentro, concederlo con revisione del punteggio di priorità acquisito e del contributo spettante oppure concederlo senza alcuna variazione.

Nel periodo compreso tra la data della liquidazione finale del contributo fino al termine del periodo di durata degli impegni assunti dal beneficiario non è possibile variare l'assetto proprietario o la rilocalizzazione dell'attività produttiva.

Il beneficiario è tenuto a notificare all'Amministrazione competente le variazioni intervenute entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione.

Il trasferimento degli impegni è regolato dal capitolo 12.4 del "Manuale" OPR.

## 23. IMPEGNI

Gli impegni che il beneficiario si è assunto con la domanda sono distinti in essenziali ed accessori. Il non rispetto degli stessi comporta, rispettivamente, la decadenza totale o parziale dalla riscossione dell'aiuto e la restituzione delle somme indebitamente percepite.

In caso di richiesta di riconoscimento di cause di forza maggiore, la documentazione relativa deve essere notificata per iscritto all'Amministrazione competente entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui si è verificata o da quando il beneficiario ne è venuto a conoscenza, unitamente alla documentazione comprovante la stessa.

La provincia comunicherà entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta l'accoglimento delle motivazioni di causa di forza maggiore.

### 23.1 IMPEGNI ESSENZIALI

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la **decadenza totale dal contributo** e la restituzione delle somme indebitamente percepite.

Gli impegni essenziali sono:

1. raggiungere gli obiettivi indicati nel **Piano aziendale per lo sviluppo** dell'attività agricola, entro i cinque anni successivi alla data di adozione della decisione individuale di concedere il premio, ossia dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del provvedimento di ammissione a finanziamento della domanda di premio, fatta salva l'eventuale riconoscimento di cause di forza maggiore indicate al capitolo 12.2 del "Manuale";
2. **mantenere la destinazione** d'uso per la quale è stato approvato il finanziamento degli investimenti per 5 anni. La decorrenza dell'obbligo di mantenimento della destinazione d'uso degli investimenti ha inizio dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo;
3. **non cedere o rilocalizzare** l'attività produttiva collegata agli investimenti realizzati nei 5 anni successivi alla data di comunicazione di erogazione del saldo;
4. comunicare alla Provincia la **cessione totale o parziale** degli investimenti ammessi a finanziamento prima della relativa liquidazione a saldo, entro il termine di 90 giorni dal perfezionamento dell'atto di cessione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore indicate al capitolo 12.2 del "Manuale";
5. **possesso della Dichiarazione di Avvio attività (DAA)** ai sensi dell'art. 5 della l.r. 10/2007 al momento della liquidazione del contributo;
6. realizzare il programma d'investimento nei tempi previsti e concessi con eventuali proroghe, nel rispetto delle finalità, della natura e condizioni di esecuzione del progetto approvato ed in conformità agli obblighi previsti dalla normativa vigente, fatti salvi i previsti casi di forza maggiore;
7. concludere i lavori e/o acquistare le dotazioni entro il termine previsto, comprensivo di eventuali proroghe;
8. impiegare i contributi concessi nel rispetto ed in coerenza con quanto previsto dal programma di investimenti approvato;
9. provvedere all'adeguamento, dalla data di presentazione della domanda, alle **norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori**, di aspetti di particolare rilevanza (impianto elettrico aziendale, protezione di alberi cardanici e prese di forza, scale fisse e portatili portatili, protezione vasconi, fornitura dei DPI, servizi igienici e spogliatoi). Il mancato adeguamento è documentato da esito negativo a seguito dei controlli effettuati dalle ASL nell'ambito dell'attività ispettiva presso le aziende agricole ed è segnalato alle Province;

10. raggiungere gli **obiettivi** collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento. In questo caso la decadenza dal contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi incide sull'ammissione a finanziamento della domanda;
11. presentare la **documentazione necessaria** per la liquidazione della domanda di pagamento del saldo del contributo, comprensiva di tutta la documentazione indicata al capitolo 21 entro 20 giorni dalla data di ricezione del sollecito della Provincia;
12. non apportare al programma di investimenti varianti **non ammissibili** con gli interventi finanziati dalla presente misura;
13. consentire il regolare svolgimento dei **controlli in loco** e/o dei sopralluoghi o "visite *in situ*" (c.f.r. Parte II Capitolo 16 del "Manuale");
14. fare pervenire **la copia cartacea** della domanda di contributo e i relativi allegati entro e non oltre 20 giorni dall'invio, tramite SIARL, della domanda informatizzata;
15. fare pervenire la **documentazione mancante** al momento della presentazione della domanda o al momento della richiesta di saldo entro e non oltre 20 giorni dalla richiesta di integrazione (c.f.r. Parte II Capitolo 15.5.2 del "Manuale");
16. fare pervenire la documentazione integrativa richiesta dalla Provincia entro e non oltre il termine fissato dalla stessa (c.f.r. Parte II Capitolo 15.5.3 del "Manuale");
17. rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa agli obblighi previsti al regime delle **quote latte**;
18. non percepire per il medesimo investimento ulteriori finanziamenti pubblici non dichiarati di origine nazionale o comunitaria.

### **23.2 IMPEGNI ACCESSORI**

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la **decadenza parziale dal contributo** e la restituzione delle somme indebitamente percepite.

Di seguito sono elencati gli impegni accessori, con le relative penalità:

1. fare pervenire la **copia cartacea della domanda** di premio entro il 10° giorno di calendario dall'invio della domanda informatizzata, e comunque con un ritardo compreso tra l'11° ed il 20° giorno successivo a quella informatizzata, con riferimento alla presentazione della domanda e a quanto stabilito dalla Parte II, Capitolo 24.2 del "Manuale". Un ritardo superiore al 20° giorno comporta il mancato rispetto dell'impegno essenziale di cui al precedente paragrafo, comma 10;
2. **informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR** attraverso azioni specifiche correlate alla natura e all'entità dell'intervento finanziato. Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 1 del documento "Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali" approvate con d.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008 e successive modifiche ed integrazioni, e disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura [www.agricoltura.regione.lombardia.it](http://www.agricoltura.regione.lombardia.it) nella sezione dedicata al PSR 2007-2013;
3. raggiungere gli **obiettivi collegati a punteggi** di priorità previsti dal programma di investimento. In questo caso la decadenza parziale dal contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi non incide sull'ammissione a finanziamento della domanda;
4. provvedere all'adeguamento, dalla data di presentazione della domanda, alle **norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori** di cui al paragrafo 3, lettera D, per aspetti diversi da quelli elencati al precedente paragrafo punto 8. Il mancato adeguamento è documentato da esito negativo a seguito dei controlli effettuati dalle ASL nell'ambito dell'attività ispettiva presso le aziende agricole ed è segnalato alle Province.

### **24. RICORSI**

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall'OPR, dalla Provincia e dalla D.G.A è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate:

#### **24.1 CONTESTAZIONI PER MANCATO ACCOGLIMENTO O FINANZIAMENTO DELLA DOMANDA**

Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda l'interessato può proporre azione entro 60 giorni avanti al giudice amministrativo competente per territorio (TAR) nonché ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di decadenza.

#### **24.2 CONTESTAZIONI PER PROVVEDIMENTI DI DECADENZA O DI RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO**

Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati a seguito dell'effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire azione proposta avanti il Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di procedura Civile.

## 25. SANZIONI

L'applicazione di sanzioni amministrative avviene secondo le modalità e con i criteri individuati nel "Manuale" Parte IV.

## 26. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Al fine di esplicitare l'obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi provenienti dal bilancio comunitario (Reg CE n. 1995/2006 del Consiglio) l'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 pubblica l'elenco dei beneficiari (con relativo titolo delle operazioni e importi della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni) del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Reg. CE 1974/2006, all. VI).

Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 2 del documento "Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali" approvate con d.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008 e successive modifiche ed integrazioni e disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura [www.agricoltura.regione.lombardia.it](http://www.agricoltura.regione.lombardia.it) nella sezione dedicata al PSR 2007-2013.

## 27. RIFERIMENTI NORMATIVI

I principali riferimenti normativi e regolamentari alla base delle presenti disposizioni attuative sono i seguenti:

- regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio europeo, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione europea del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni dell'Organismo Pagatore Regionale, approvato con decreto n. 1503 del 20 febbraio 2008,
- l.r. 31/2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale";
- Regolamento regionale n. 4/2008 di attuazione alla disciplina regionale dell'agriturismo
- l.r. 12/2005 "Legge per il governo del territorio".


## 28. RIEPILOGO TEMPORALE

Nella seguente tabella è riportato il crono-programma per il periodo di applicazione della Misura compreso tra il giorno 1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010.

	Periodo			
	III	IV	V	VI
Data inizio periodo di presentazione delle domande alla Provincia	01.01.2009	01.06.2009	01.01.2010	01.07.2010
Data fine periodo di presentazione delle domande alla Provincia	31.05.2009	31.12.2009	30.06.2010	31.12.2010
Termine per invio alla Regione delle graduatorie; entro tali date devono essere concluse le istruttorie, compresi i riesami	30.09.2009	30.04.2010	29.10.2010	02.05.2011
Data di pubblicazione dell'atto con cui la Regione ripartisce i fondi alle Province; l'atto rappresenta la comunicazione di ammissione a finanziamento ai richiedenti	03.11.2009	01.06.2010	30.11.2010	07.06.2011
Termine per la realizzazione dei lavori	03.02.2011	01.09.2011	29.02.2012	07.09.2012
Termine per la definizione dell'importo erogabile e invio degli elenchi liquidazione all'OPR	03.10.2011	30.04.2012	31.10.2012	07.05.2013

- <sup>1</sup> Ai sensi del d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004 e della deliberazione di Giunta Regionale n. 20732 del 16 febbraio 2005, pubblicata sul BURL n. 9 serie ordinaria 28 febbraio 2005.
- <sup>2</sup> Ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004 e dell'articolo 3 dell'allegato 1 della deliberazione di Giunta Regionale n. 20732 del 16 febbraio 2005, pubblicata sul BURL n. 9 Serie Ordinaria 28 febbraio 2005.
- <sup>3</sup> Ai sensi del d.m. del Ministero delle Attività produttive del 23 giugno 2004 e successive modifiche e integrazioni.
- <sup>4</sup> L'affidabilità del richiedente è legata alla sua condotta durante altre operazioni, finanziate dal PSR 2000-2006 o dal PSR 2007-2013. I casi in cui il richiedente risulta inaffidabile sono specificati nel manuale OPR.
- <sup>5</sup> Si definiscono giovani imprenditori agricoli coloro i quali al momento della domanda di contributo: hanno età compresa tra 18 e 40 anni e sono titolari d'impresa agricola. Nel caso di società agricola o di società cooperativa, tutti i soci devono avere età compresa tra 18 e 40 anni; si sono insediati, per la prima volta, in agricoltura da meno di 5 anni come titolari o contitolari. Nel caso di società, almeno il 50% dei soci si è insediata in agricoltura per la prima volta da meno di 5 anni.
- <sup>6</sup> Regolamento "de minimis" (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore, pubblicato sulla GUUE L 379 del 28 dicembre 2006. Tale regime prevede un massimo di 200.000 € di contributo pubblico nel triennio, ridotto dell'entità di eventuali contributi già percepiti in regimi di "de minimis" nel periodo considerato. Il triennio da considerare parte dalla data del verbale di accertamento finale di esecuzione lavori.
- <sup>7</sup> L'elenco dei Comuni ricadenti in Zona Svantaggiata è riportato nell'allegato 12 del PSR 2007-13;
- <sup>8</sup> Nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL) sono stati costituiti l'anagrafe delle imprese agricole ed il fascicolo aziendale, che contengono le informazioni certificate di carattere generale relative alle imprese. A partire da tale sistema è stato sviluppato il modello di domanda informatizzato, direttamente collegato all'anagrafe delle imprese agricole e al fascicolo aziendale, attraverso il quale è possibile compilare e presentare alle Province le domande di finanziamento relative alla Misura 311. La costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale consente la compilazione automatica della parte generale del modello di domanda, alla quale è collegata una scheda di Misura che riporta dati e informazioni specifiche della Misura.
- <sup>9</sup> Ai sensi dell'articolo 4, del Regolamento (CE) 1975/2006.
- <sup>10</sup> Lo schema di polizza fidejussoria è recuperabile dagli allegati del manuale OPR, scaricabile dal sito internet della Direzione Generale Agricoltura, [www.agricoltura.regione.lombardia.it](http://www.agricoltura.regione.lombardia.it) area "opportunità e regole", sezione "Organismo Pagatore Regionale".

## ALLEGATO 7

**Testo Coordinato**

Regione Lombardia

*FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013*

**MISURA 311**  
**“Diversificazione verso attività non agricole”**  
**- sottomisura: PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE” -**

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

## INDICE

1. OBIETTIVO
2. CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA
  - 2.1 CHI NON PUÒ PRESENTARE DOMANDA
3. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO
4. INTERVENTI AMMISSIBILI
  - 4.1 SPESE GENERALI
  - 4.2 DATA DI INIZIO DEGLI INTERVENTI
  - 4.3 INTERVENTI NON AMMISSIBILI
  - 4.4 DOVE POSSONO ESSERE REALIZZATI GLI INTERVENTI
5. LIMITI E DIVIETI
6. TIPOLOGIE DI AIUTO
  - 6.1 A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO
7. PRIORITÀ DI ACCESSO
8. PRIORITÀ D'INTERVENTO
  - 8.1 PRIORITÀ CONNESSA ALL'ACCESSO ALLA PRESENTE MISURA CON IL “PACCHETTO GIOVANI”
9. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO
  - 9.1 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA
  - 9.2 A CHI INOLTARE LA DOMANDA
  - 9.3 COME PRESENTARE LA DOMANDA
  - 9.4 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
  - 9.5 ERRORI SANABILI O PALESI, DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA, DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
    - 9.5.1 Errore sanabile o palese
    - 9.5.2 Documentazione incompleta
    - 9.5.3 Documentazione integrativa
10. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA
  - 10.1 COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELL'ISTRUTTORIA AL RICHIEDENTE
  - 10.2 RICHIESTA DI RIESAME
11. COMPLETAMENTO DELLE ISTRUTTORIE E GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI AIUTO AMMISSIBILI
12. PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO
13. PERIODO DI VALIDITÀ DELLE DOMANDE
14. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
  - 14.1 PROROGHE
15. VARIANTI IN CORSO D'OPERA E MODIFICHE DI DETTAGLIO
  - 15.1 VARIANTI IN CORSO D'OPERA
  - 15.2 VARIANTI NEI LIMITI DEL 10%

- 15.3 MODIFICHE DI DETTAGLIO
16. DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'ANTICIPO
17. DOMANDA DI PAGAMENTO DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)
18. DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO
  - 18.1 CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI
  - 18.2 DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO NEL CASO DI CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI
19. CONTROLLO *IN LOCO*
20. RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO RICHiesto NELLE DOMANDE DI PAGAMENTO
21. FIDEIUSSIONI
22. COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO (ANTICIPO, SAL O SALDO)
23. ELENCHI DI LIQUIDAZIONE
24. CONTROLLI *EX POST*
25. PRONUNCIA DI DECADENZA DAL CONTRIBUTO
26. RECESSO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI
  - 26.1 RECESSO DAGLI IMPEGNI (RINUNCIA)
  - 26.2 TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI O CAMBIO DEL BENEFICIARIO
27. IMPEGNI
  - 27.1 IMPEGNI ESSENZIALI
  - 27.2 IMPEGNI ACCESSORI
28. RICORSI
  - 28.1 CONTESTAZIONI PER MANCATO ACCOGLIMENTO O FINANZIAMENTO DELLA DOMANDA
  - 28.2 CONTESTAZIONI PER PROVVEDIMENTI DI DECADENZA O DI RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO
29. SANZIONI
30. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ
31. RIEPILOGO TEMPORALE

## 1. OBIETTIVO

La misura si pone l'obiettivo di promuovere l'innovazione di processo e di prodotto e la diversificazione produttiva delle aziende agricole verso finalità energetiche.

## 2. CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

Possono presentare domanda le imprese e le società che possiedono i seguenti requisiti:

### A. impresa individuale:

- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "Imprenditori agricoli" o sezione "coltivatori diretti");
- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP)<sup>1</sup> oppure sia imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

### B. società agricola<sup>2</sup>:

- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "imprese agricole");
- in possesso della qualifica di IAP oppure sia imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

### C. società cooperativa<sup>3</sup>:

- titolare di partita IVA;
- iscritta all'albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli propri o conferiti dai soci e/o di allevamento;
- in possesso della qualifica di IAP oppure sia imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

### D. impresa associata:

le imprese agricole, costituite nelle forme indicate alle lettere A, B e C, possono associarsi tra loro per realizzare un investimento in comune.



L'impresa associata deve essere:

- legalmente costituita;
- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio - sezione speciale "Imprese agricole" o sezione "coltivatori diretti" oppure all'Albo delle società cooperative di lavoro agricolo e/o di conferimento di prodotti agricoli e di allevamento.

L'impresa associata deve conservare la propria identità giuridico-fiscale ed ha l'obbligo di mantenere il vincolo associativo sino al completo adempimento degli impegni indicati ai successivi paragrafi 27.1 e 27.2.

Le fatture relative agli interventi previsti dal programma di investimento devono essere intestate all'impresa associata.

## 2.1 CHI NON PUÒ PRESENTARE DOMANDA

- A. Gli imprenditori agricoli che beneficino del sostegno al prepensionamento;
- B. le persone, fisiche o giuridiche, considerate non affidabili<sup>4</sup> ai sensi di quanto stabilito nel "Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni" redatto dall'Organismo Pagatore Regionale (OPR);
- C. i soggetti riconosciuti "ex bieticoltori", sulla base di quanto definito dal "Programma Nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero". Tali soggetti possono presentare domanda di contributo esclusivamente a valere sul Piano regionale bieticolo. L'esclusione permane sino all'esaurimento delle risorse disponibili in applicazione del Piano regionale bieticolo. Si definisce "ex bieticoltore" colui che ha dovuto ridurre o abbandonare la produzione bieticola nell'anno 2006 rispetto al triennio 2003-2004-2005.

## 3. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO

Le imprese e le società di cui al paragrafo 2, al momento della presentazione della domanda devono:

- A. presentare un Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, compilato secondo il modello allegato alla Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori", che comprenda almeno:
  1. la situazione iniziale dell'azienda agricola;
  2. gli elementi cardine specifici e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività dell'azienda agricola a finalità energetica;
  3. le modalità previste per la copertura finanziaria degli investimenti;
  4. un parere preventivo positivo inerente alla sostenibilità finanziaria dell'investimento, espresso da un Confidi operante nel settore agricolo o da un Istituto bancario.

Nel caso di impresa agricola associata, per aderire alla Misura, ciascuna delle singole aziende associate deve presentare un Piano aziendale che indichi tale legame e inserisca gli interventi realizzati nel processo di sviluppo di ciascuna azienda. Il piano aziendale presentato dalla singola azienda associanda, deve evidenziare il miglioramento del rendimento globale di ognuna delle aziende.

Il Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola è oggetto di valutazione secondo i parametri indicati nel successivo paragrafo 8 e concorre a definire la posizione in graduatoria della domanda di contributo.

Qualora il beneficiario della presente Misura, in assenza di cause di forza maggiore tra quelle riportate nel capitolo 12.2 del "Manuale delle Procedure e dei Controlli e delle Sanzioni" dell'OPR, non raggiunga gli obiettivi indicati nel Piano aziendale, si provvede alla revoca dei benefici concessi e al recupero del contributo eventualmente già liquidato;

- B. rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di ambiente, tra cui quella legata alla gestione degli effluenti di allevamento, comprovandone l'osservanza tramite autocertificazione;
- C. garantire il rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori dalla data di presentazione della domanda (igiene e sicurezza: d.lgs. 81/2008; fitofarmaci: d.lgs. 194/95, d.P.R. 290/01; macchine, impianti e attrezzature d.P.R. 459/96) e successive modifiche e integrazioni.

Qualora il Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola preveda interventi di ristrutturazione o nuova costruzione di fabbricati, il richiedente si impegna ad adottare le indicazioni contenute nelle "Linee guida integrate in edilizia rurale e zootecnia" approvate con Decreto Direzione Generale Sanità n. 5368 del 29 maggio 2009, disponibile all'indirizzo Internet <http://www.agriprel.it/Repository/deposito/lq01/>; si impegna altresì a garantire il rispetto del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

La verifica del rispetto delle norme, per quanto di competenza, spetta ai Dipartimenti di prevenzione delle ASL;

- D. dichiarare, se ricorre il caso, di avere richiesto per gli interventi previsti dalla presente Misura, il finanziamento anche con altre "fonti di aiuto" diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, specificando quali;

- E. essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto.  
I soggetti richiedenti che risultano essere primi acquirenti devono avere rispettato gli obblighi previsti dal regime delle quote latte.  
L'esistenza di procedimenti in corso connessi all'applicazione del regime delle quote latte comporta la sospensione dell'erogazione dei contributi.  
La verifica del rispetto degli obblighi connessi con il regime delle quote latte spetta alla Province;
- F. essere in possesso del permesso di costruire o in alternativa, laddove ne ricorrano le condizioni ai sensi della legge regionale n. 12 dell'11 marzo 2005, Titolo III, articolo 62, della Denuncia di Inizio Attività (DIA) assentita per le opere per le quali è richiesto il contributo ai sensi della presente Misura.

#### 4. INTERVENTI AMMISSIBILI

Gli impianti di produzione energetica devono essere dimensionati in modo da assicurare che, nell'arco dell'anno solare, l'energia prodotta sia in prevalenza ceduta rispetto all'autoconsumo del richiedente.

Sono ammissibili gli interventi per la realizzazione in azienda di impianti per la produzione di energia rinnovabile fino ad 1 MW, incluso l'acquisto di attrezzature, servizi e macchine funzionali alla gestione di impianti per la produzione di energia a favore di utenze locali, quali:

- a) impianti termici e di cogenerazione alimentati a biomasse vegetali;
- b) impianti per la produzione e l'utilizzo di biogas;
- c) impianti di gassificazione;
- d) pompe di calore;
- e) impianti fotovoltaici o impianti solari, solo se integrati con altri investimenti di cui alle lettere precedenti;
- f) impianti per l'utilizzo dei salti d'acqua in zona montana;
- g) acquisto di attrezzature e macchine per la raccolta di prodotti, sottoprodotti e residui della produzione agricola, zootecnica e forestale per l'alimentazione degli impianti energetici aziendali e la movimentazione, consegna e commercializzazione delle biomasse ottenute (pellet, cippato, digestato, ecc.). La biomassa utilizzata per il funzionamento degli impianti deve provenire, in prevalenza, da aziende agricole;
- h) strutture per lo stoccaggio delle biomasse utilizzate e/o prodotte.

Non è ammissibile la richiesta di contributo finalizzata esclusivamente all'acquisto di attrezzature e macchine di cui alla lettera g).

##### 4.1 SPESE GENERALI

Le spese generali sono riconosciute fino ad un massimo, calcolato in percentuale sull'importo dei lavori al netto dell'IVA, del:

10% nel caso di interventi inerenti alle opere;

5% nel caso di interventi inerenti agli impianti e alle dotazioni fisse.

Le spese generali comprendono:

1. i costi di redazione del Piano aziendale;
2. la progettazione degli interventi proposti;
3. la direzione dei lavori e la gestione del cantiere;
4. le spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR fino ad un massimo di 200 euro;
5. spese per la costituzione di polizze fideiussorie.

Le spese generali devono essere rendicontate con fatture relative a beni e servizi connessi agli interventi oggetto di finanziamento.

##### 4.2 DATA DI INIZIO DEGLI INTERVENTI

Gli interventi devono essere sostenuti dopo la data di presentazione della domanda.

I beneficiari, tuttavia, possono iniziare i lavori e/o acquistare le dotazioni anche prima della pubblicazione dell'ammissione a finanziamento della domanda di contributo. In tal caso l'amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del beneficiario qualora la domanda non sia totalmente o parzialmente finanziata.

Le date di avvio cui far riferimento sono:

per la realizzazione di **opere**, la data di inizio lavori comunicata dal Direttore dei Lavori al Comune;

per l'acquisto delle **dotazioni e degli impianti**, la data delle fatture d'acquisto.

##### 4.3 INTERVENTI NON AMMISSIBILI

Sono escluse dal finanziamento le spese per i seguenti interventi:

- A. Acquisto terreni;
- B. acquisto fabbricati;

- C. acquisto di impianti, macchine ed attrezzature usate;
- D. acquisto di apparecchiature e strumentazioni informatiche usate o non direttamente connesse agli interventi di cui al precedente paragrafo 4;
- E. opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale n. 12 dell'11 marzo 2005 e sue successive modifiche e integrazioni;
- F. realizzazione di interventi immateriali non collegati a investimenti materiali;
- G. realizzazione di interventi la cui spesa ammissibile risulti inferiore ad € 50.000;
- H. investimenti di semplice sostituzione, ossia investimenti finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione quelli che comportino un risparmio energetico o la protezione dell'ambiente. Non sono altresì considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda con almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del nuovo fabbricato.

#### 4.4 DOVE POSSONO ESSERE REALIZZATI GLI INTERVENTI

Le tipologie di intervento sono applicate sul territorio regionale in maniera differenziata, anche in termini di priorità e criteri di selezione, in funzione dei fabbisogni dello specifico settore produttivo ed area rurale.

La realizzazione degli interventi per la produzione di energia da fonti rinnovabili può avvenire nei territori ammissibili all'Asse 4 – Leader (allegato 13 al PSR) e nelle aree ad agricoltura intensiva specializzata (aree B) di cui all'allegato 3 del PSR 2007-2013.

#### 5. LIMITI E DIVIETI

Il richiedente può chiedere che gli interventi previsti dalla Misura 311 Energia, riconducibili alle categorie ammissibili tra quelle indicate nella successiva tabella 1, siano finanziati anche con altre "fonti di aiuto" diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, presentando domande di finanziamento anche per bandi previsti da altre "fonti di aiuto".

Tuttavia, gli aiuti non sono cumulabili con altre fonti di finanziamento e pertanto, in caso di ammissione a finanziamento di due o più domande, il richiedente deve optare per una di esse e rinunciare formalmente alle altre. Copia della comunicazione di rinuncia deve essere inviata anche all'Amministrazione che ha ammesso la domanda a finanziamento.

**Tabella 1**

Comparto	Categoria di interventi ammissibili	Limiti e divieti
<b>ENERGETICO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tutti gli investimenti nell'ambito di quelli indicati al paragrafo 4 "Interventi ammissibili", comprese le reti di sottoservizi direttamente connesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Sono esclusi gli investimenti che prevedono l'utilizzo di scarti e/o rifiuti di origine non prevalentemente agricola o forestale, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2, dell'articolo 185 "Limiti al campo di applicazione", del decreto legislativo n 4 del 16 gennaio 2008 (pubblicato sulla GU n. 24 del 29 gennaio 2008), che considera sottoprodotti i materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas</li> <li>○ Nel caso della tipologia "impianti fotovoltaici o impianti solari", ad eccezione di quelli con integrazione architettonica, l'importo degli investimenti ammissibili non può essere superiore a quello degli interventi a cui risultano integrati</li> <li>○ Nel caso il richiedente si avvalga delle tariffe incentivanti di cui al decreto 19 febbraio 2007 del Ministero dello Sviluppo Economico, il contributo è concesso nei limiti del 20% del costo dell'investimento, come stabilito dall'articolo 9, comma 1 del decreto stesso</li> <li>○ Nel caso il richiedente si avvalga dei certificati verdi o della tariffa fissa omnicomprensiva di cui al decreto 18 dicembre 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico, il contributo è concesso nei limiti del 40% del costo dell'investimento, come stabilito dall'articolo 6, comma 3 del decreto stesso</li> </ul>

In caso di applicazione della presente Misura nell'ambito dei Piani di Sviluppo Locale (PSL), predisposti ed attuati dai Gruppi di Azione Locale (GAL) secondo l'Asse 4 "Attuazione dell'approccio LEADER" e limitatamente ai territori di competenza, l'applicazione della Misura può essere soggetta ad ulteriori condizioni e limiti espressi dal GAL in coerenza con gli obiettivi del proprio PSL.

## 6. TIPOLOGIE DI AIUTO

La spesa minima ammissibile per ottenere il contributo è pari ad **€ 50.000**.

L'aiuto può essere concesso secondo le seguenti tipologie:

- **contributo in conto capitale:** è possibile richiedere una erogazione in base all'anticipo, previa garanzia fideiussoria, o allo stato di avanzamento del progetto, e un saldo finale;
- **contributo in conto interessi sui finanziamenti concessi:** gli interventi sono calcolati in equivalente sovvenzione lorda con abbuono di interessi su mutui concessi da Istituti di credito convenzionati.

Possono scegliere tra le due tipologie di aiuto, conto capitale o conto interessi, i richiedenti che:

- sono Enti Pubblici;
- hanno i requisiti di giovane agricoltore<sup>5</sup>;
- non hanno i requisiti di giovane agricoltore<sup>5</sup> e propongono un programma di investimento che, in termini di spesa riconosciuta ammissibile in sede di istruttoria della domanda di contributo, risulti inferiore a € 1.300.000;
- non hanno i requisiti di giovane agricoltore<sup>12</sup> e conducono un'impresa o una società ubicata in zona svantaggiata montana.

Per tutti gli altri richiedenti il contributo è erogato solo in conto interessi.

L'aiuto è concesso in conformità al **regolamento "de minimis"** (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006.

Tale regime prevede un massimo di **€ 200.000** di contributo pubblico nel triennio, ridotto dell'entità di eventuali contributi già percepiti in regimi di "de minimis" nel periodo considerato.

Il computo del triennio da considerare ha come data di inizio quella del verbale di accertamento finale di esecuzione lavori.

Per importi di spesa ammissibile superiori ad € 1.300.000, in luogo del regolamento "de minimis", l'aiuto è concesso applicando le percentuali di contribuzione sono quelle previste dal **regolamento di esenzione** (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001, e cioè del 15% per le piccole imprese e del 7,5% per le medie imprese.

Si definisce piccola impresa quella che occupa meno di 50 persone, che realizza un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di euro.

Si definisce media impresa quella che occupa tra 50 e 250 persone, che realizza un fatturato annuo compreso tra 7 e 40 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo compreso tra 5 e 27 milioni di euro.

Nel caso il richiedente proponga la realizzazione di "impianti fotovoltaici o di impianti solari" indicati al precedente paragrafo 4, lettera e), ad eccezione di quelli con integrazione architettonica, l'importo degli investimenti ammissibili non può essere superiore a quello degli interventi a cui risultano integrati.

Nel caso il richiedente proponga la realizzazione di "impianti fotovoltaici o di impianti solari" indicati al precedente paragrafo 4, lettera e), e che lo stesso si avvalga delle tariffe incentivanti di cui al decreto 19 febbraio 2007 del Ministero dello Sviluppo Economico, il contributo è concesso nei limiti del 20% del costo dell'investimento, come stabilito dall'articolo 9, comma 1 del decreto stesso.

Nel caso il richiedente proponga la realizzazione di impianti alimentati da biomasse di filiera e che lo stesso si avvalga dei certificati verdi o della tariffa fissa omnicomprensiva di cui al decreto 18 dicembre 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico, il contributo è concesso nei limiti del 40% del costo dell'investimento, come stabilito dall'articolo 6, comma 3 del decreto stesso.

### 6.1 A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO

#### A) contributo in conto capitale

L'ammontare del contributo è il seguente:

- **40%** della spesa ammessa, elevato al **45%** per le imprese e le società ubicate in zone svantaggiate montane.

Per importi di spesa ammissibile superiori ad € 1.300.000, le percentuali di contribuzione sono quelle previste dal regolamento di esenzione n. 70/2001, e cioè del 15% per le piccole imprese e del 7,5% per le medie imprese.

#### B) Contributo in conto interessi sui finanziamenti concessi

È concesso l'abbuono degli interessi sul mutuo stipulato con gli Istituti di credito convenzionati.

L'importo del contributo viene liquidato dall'OPR all'Istituto finanziario intermediario previa stipula di apposita convenzione.

Il contributo viene erogato mediante un abbattimento di **cinque punti** percentuale del tasso fisso di riferimento utilizzato per il calcolo degli interessi.

Il tasso da applicare per la stipula del mutuo è identificato nel IRS (Interest Rate Swap – tasso di riferimento per i mutui a tasso fisso) in vigore alla stipula del contratto di mutuo, eventualmente maggiorato di un'aliquota (spread) stabilita nella contrattazione tra l'Istituto di credito e il beneficiario.

L'importo del contributo è calcolato sommando:

- l'importo corrispondente all'abbattimento previsto sugli interessi relativi alle rate già rimborsate al momento dell'erogazione del contributo;
- l'importo corrispondente all'attualizzazione dell'abbattimento previsto degli interessi sulle rate di ammortamento del mutuo successive alla data di erogazione del contributo;
- l'importo degli eventuali costi delle garanzie fornite dal sistema regionale delle garanzie sino ad un massimo del 6% dell'importo garantito.

L'importo spettante, erogato in unica soluzione a seguito di accertamento finale, viene attualizzato utilizzando per il calcolo il tasso indicato dalla Commissione Europea, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea.

Il contributo può essere concesso sino al raggiungimento dell'Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) pari a:

- **40%** della spesa ammessa, elevato al **45%** per le imprese e le società ubicate in zone svantaggiate montane.

Per importi di spesa ammissibile superiori ad € 1.300.000, le percentuali di contribuzione sono quelle previste dal regolamento di esenzione n. 70/2001, e cioè del 15% per le piccole imprese e del 7,5% per le medie imprese.

Il contratto di mutuo, da stipulare con istituti di credito che abbiano sottoscritto l'apposita convenzione con l'OPR, deve avere una durata compresa tra 7 e 15 anni.

Le domande successive alla prima possono essere presentate alla Provincia soltanto dopo la conclusione delle opere e/o l'acquisto delle dotazioni inerenti alla domanda precedente, ossia dopo che il beneficiario ha ricevuto dalla Provincia la comunicazione di erogazione del saldo di cui al successivo paragrafo 22.

Le percentuali di aiuto sopra richiamate si applicano alle domande presentate dal 1° gennaio 2009, non comprese in atti di riparto già approvati dalla Direzione Generale Agricoltura. Per le domande comprese in atti di riparto approvati dalla Direzione Generale Agricoltura (domande ammesse a finanziamento e domande istruite positivamente ma non finanziate), rimangono confermate le percentuali di contributo stabilite con decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 7840 del 16 luglio 2008.

## 7. PRIORITÀ DI ACCESSO

Alle domande, ritenute ammissibili, che prevedano interventi da realizzarsi nell'ambito di "progetti concordati" finanziati, sarà assicurato il finanziamento in via prioritaria purché positivamente istruite e purché le stesse raggiungano una soglia di punteggio minimo definite dal Comitato di Gestione.

## 8. PRIORITÀ D'INTERVENTO

Al fine di garantire una concentrazione significativa per gli interventi previsti nelle aree rurali intermedie e con problemi complessivi di sviluppo (aree C e D), è possibile intervenire nelle aree ad agricoltura intensiva specializzata (aree B) solo se esaurite le domande di contributo nelle aree C e D.

Viene assicurata, per le aree B, una priorità alle aziende strutturalmente ed economicamente più deboli che necessitano di diversificazione. Tali aziende, sulla base della stratificazione dimensionale secondo l'UDE (Unità di Dimensione Economica), sono quelle riconducibili alle Classi I, II, III e IV dei limiti di UDE dell'Unione Europea, equivalenti alle classi 1, 2 e 3 dei limiti di UDE Italia.

Pertanto, sono stilate due graduatorie: una per le domande di contributo per intervento nelle aree C e D e l'altra per quelle nell'area B. Le domande elencate in questa seconda graduatoria sono considerate ammissibili a finanziamento solo dopo aver soddisfatto i fabbisogni finanziari delle domande di investimento nelle aree C e D.

L'attribuzione del punteggio di priorità, secondo lo schema esposto nelle successive tabelle 2, 3, 4 e 5, è elemento indispensabile per stabilire la posizione che ogni domanda assume all'interno della graduatoria ed avviene valutando nell'ordine le caratteristiche:

- a) degli interventi, desunte dal Piano aziendale;
- b) dell'impresa o della società;
- c) soggettive del richiedente.

A parità di punteggio definitivo, viene data precedenza all'impresa con il rappresentante legale più giovane.

Il punteggio massimo attribuibile ad un progetto d'investimento è di 80, ottenuto sommando i punteggi assegnati nell'ambito dei seguenti elementi di priorità:

**Tabella 2**

Elementi di priorità	Punteggio		
	Base, fino a	Aggiuntivo provinciale, fino a	Totale
Caratteristiche degli interventi, desunte dal Piano aziendale	37	10	47
Caratteristiche della società o dell'impresa	21		21
Caratteristiche soggettive del richiedente	12		12
<b>Totale punti</b>	<b>70</b>	<b>10</b>	<b>80</b>

Ogni domanda per poter proseguire l'iter istruttorio deve raggiungere una soglia di punteggio minimo pari a 16 punti.

Nelle aree LEADER, in caso di applicazione della presente Misura con modalità a bando nell'ambito dei Piani di Sviluppo Locale (PSL), il punteggio aggiuntivo provinciale viene assegnato dal GAL in coerenza con gli obiettivi dei singoli PSL. I criteri per l'assegnazione di questo punteggio sono approvati dal comitato di gestione del PSR congiuntamente ai bandi proposti dai GAL che provvedono alla pubblicazione degli stessi.

Gli elementi che danno diritto all'attribuzione dei punti di priorità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

Gli elementi di valutazione comuni a tutti i bandi, emanati dalla Regione e dai GAL, con il relativo punteggio massimo assegnabile sono indicati nelle seguenti tabelle 3, 4 e 5.

**Tabella 3**

Codice	Caratteristiche degli interventi, desunte dal Piano aziendale	Punteggio base max punti 37	Punteggio aggiuntivo provinciale max punti 10
1	Introduzione di innovazioni tecnologiche dimostrabili che riducano l'impatto ambientale e/o contengano le emissioni di sostanze potenzialmente inquinanti	Fino a 10	
2	Rendimento energetico dell'impianto	Fino a 10	
3	Aumento di posti di lavoro (almeno 1 ULA)	Fino a 6	
4	Originalità e innovazione del progetto, anche in relazione alle modalità di fruizione del bene/servizio, rispetto all'area nel quale viene realizzato	Fino a 6	
5	Coerenza con le scelte di localizzazione e di intervento assunte per il settore considerato dall'iniziativa di diversificazione nella pianificazione e programmazione regionale e provinciale	5	
<b>Totale punteggio massimo</b>		<b>37</b>	<b>10</b>

**Tabella 4**

Codice	Caratteristiche dell'impresa o della società	Punteggio
1	Certificata ai sensi delle norme ISO 9001, ISO 14001, EMAS e loro successive revisioni, oppure iscritta all'Elenco Regionale degli Operatori Biologici o che abbia presentato notifica d'attività biologica ed abbia ricevuto l'attestazione di conformità da parte dell'Organismo di Controllo, escluse le "aziende miste" che utilizzano metodologie di agricoltura convenzionale	Fino a 2
2	Con almeno il 50% della superficie agricola in Aree Parco e riserve naturali (l.r. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni) e parco Nazionale dello Stelvio	4
3	Con almeno il 50% della superficie agricola utilizzata ricadente nelle Aree Natura 2000 di cui all'allegato 1 al PSR	4
4 non cumulabile con 5	Con almeno il 50% della superficie agricola utilizzata ricadente in zone svantaggiate di cui all'allegato 12 al PSR	8
5 non cumulabile con 4	Con almeno il 50% della superficie agricola utilizzata ricadente in zona vulnerabile ai nitrati (*)	8
6	Con almeno il 50% della superficie agricola utilizzata situata in zone altimetriche superiori a 750/500/250 m slm	3/ 2/ 1
<b>Totale punteggio massimo</b>		<b>21</b>

(\*): il punteggio viene assegnato ai richiedenti, la cui azienda è localizzata in zona vulnerabile, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 8/5868 del 21 novembre 2007 "Integrazione con modifica al programma d'azione per la tutela e risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile (d.lgs. n. 152/2006, art. 92 e d.m. 7 aprile 2006)" e adeguamento dei relativi criteri e norme tecniche generali di cui alla d.g.r. n. 6/17149/1996, approvati con deliberazione di Giunta n. 8/5215 del 2 agosto 2007", che presentano un Piano aziendale finalizzato all'osservanza delle disposizioni del Programma di azione per le zone vulnerabili ai nitrati della regione Lombardia.

**Tabella 5**

Codice	Caratteristiche soggettive del richiedente	Punteggio
1	Giovane agricoltore <sup>5</sup>	4
2	In possesso di titolo accademico e di attestato di partecipazione a corsi di formazione relativi alla materia e al settore considerato dall'intervento di diversificazione	2
3	Imprenditore agricolo professionale (d.lgs. 99/2004) (*)	2
4	Impresa associata	4
<b>Totale punteggio massimo</b>		<b>12</b>

(\*): in caso di società il requisito deve essere posseduto da almeno il 50% dei titolari dell'impresa.

### 8.1 PRIORITÀ CONNESSA ALL'ACCESSO ALLA PRESENTE MISURA CON IL "PACCHETTO GIOVANI"

Il Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, presentato dai richiedenti il premio ai sensi della Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori" del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, può prevedere la richiesta contemporanea degli aiuti concedibili ai sensi delle Misure 114, 121, 132 e 311 del medesimo Programma.

Questa richiesta avviene tramite l'adesione alla Misura 112 con la modalità "pacchetto giovani", che prevede la presentazione di tutte le domande relative alle Misure prescelte entro la data in cui viene presa la singola decisione in merito all'erogazione del premio di primo insediamento ai sensi della Misura 112, ossia entro i 18 mesi successivi all'insediamento stesso. Quale data di insediamento si considera la data della prima movimentazione della partita IVA.

In questo caso:

- il Piano aziendale è utilizzato per l'istruttoria delle domande connesse alla presente Misura;
- l'ammissione a finanziamento del premio in applicazione della Misura 112 implica la contemporanea ammissione a finanziamento di tutte le domande connesse al "pacchetto giovani", purché siano positivamente istruite.

A conclusione dell'istruttoria di ammissibilità della presente Misura, è assegnato un punteggio aggiuntivo pari a 16 punti alle domande presentate nell'ambito del "pacchetto giovani" della Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori", favorevolmente istruite e risultate ammissibili a finanziamento ma non finanziate.

Il suddetto punteggio aggiuntivo è assegnato alle seguenti condizioni:

- il Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, presentato dai richiedenti il premio connesso alla Misura 112, riporti in modo esplicito la richiesta del contributo concedibile ai sensi della presente Misura;
- il mancato finanziamento deriva dal fatto che la singola decisione in merito all'erogazione del premio di primo insediamento, ai sensi della Misura 112, non viene presa entro i 18 mesi successivi all'insediamento stesso<sup>6</sup>.

Quale data di insediamento si considera la data della prima movimentazione della partita IVA.

## 9. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

### 9.1 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

Le domande possono essere presentate ininterrottamente fino al 31 dicembre 2010. Tuttavia, al fine dell'istruttoria delle domande e della redazione delle graduatorie, la presentazione delle domande è suddivisa in cinque periodi, di cui gli ultimi quattro sono indicati nella seguente tabella:

Presentazione delle domande	Periodo			
	II	III	IV	V
Data inizio	01.01.2009	01.07.2009	01.01.2010	01.07.2010
Data chiusura	31.05.2009	31.12.2009	30.07.2010	31.12.2010

## 9.2 A CHI INOLTARE LA DOMANDA

La domanda deve essere inviata, per via telematica e cartacea, alla Provincia sul cui territorio si attua l'investimento o, nel caso in cui l'area in questione si estenda sul territorio di più Province, alla Provincia sul cui territorio ricade la parte finanziariamente più rilevante dell'intervento. In quest'ultimo caso, la Provincia che riceve la domanda informa le altre Province interessate.

## 9.3 COME PRESENTARE LA DOMANDA

Fasi dell'inoltro della domanda:

- accedere al sito [www.agricoltura.regione.lombardia.it](http://www.agricoltura.regione.lombardia.it) (indirizzo attuale), nella sezione dedicata al Sistema Informativo Agricolo di Regione Lombardia (SIARL)<sup>7</sup>;
- registrarsi: il sistema rilascia i codici di accesso personali (login e password).

Le informazioni relative alla presentazione della domanda informatizzata sono reperibili anche presso la Direzione Generale Agricoltura, le Province, le Organizzazioni Professionali Agricole e presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola riconosciuti (CAA);

- accedere al sito [www.siarl.regione.lombardia.it](http://www.siarl.regione.lombardia.it), selezionare e compilare il modello di domanda per la Misura 311 - energia.

I dati inseriti durante la compilazione della domanda vengono incrociati, per verificarne la correttezza, con le informazioni certificate contenute nell'anagrafe delle imprese agricole e nel fascicolo aziendale istituiti nell'ambito del SIARL;

- compilare on line anche la scheda della Misura 311 energia in cui riportare:
  - gli investimenti previsti. Sono ammesse non più di due liquidazioni per ogni programma di investimento: anticipo e saldo oppure stato di avanzamento dei lavori e saldo, come meglio specificato nei paragrafi 16, 17 e 18;
  - un'autodichiarazione relativa ai requisiti posseduti;
  - gli impegni assunti per la realizzazione del programma di investimento.

Il SIARL rilascia al richiedente una ricevuta attestante la data di presentazione, che coincide con l'**avvio del procedimento**, e l'avvenuta ricezione della domanda da parte della Provincia;

- stampare domanda e scheda di Misura e firmare entrambe in originale;
- far pervenire alla Provincia competente la copia cartacea della domanda<sup>8</sup>, della scheda di Misura e la documentazione di cui al paragrafo successivo, entro 10 giorni di calendario dall'invio elettronico della domanda tramite SIARL. La data di riferimento è certificata dal timbro del Protocollo se la domanda è presentata a mano, dal timbro postale se inviata tramite posta.

## 9.4 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Oltre alla documentazione amministrativa specificata nel precedente paragrafo 9.3, per essere ammessi all'istruttoria di ammissibilità è necessario presentare la seguente documentazione:

- a. copia cartacea della domanda e della scheda di Misura firmate in originale con fotocopia di documento di identità;
- b. Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, compilato secondo il modello allegato alla Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori", che comprenda un parere preventivo positivo relativo alla sostenibilità finanziaria dell'investimento, espresso da un Confidi operante nel settore agricolo o da un Istituto bancario.  
Le informazioni desunte dal piano aziendale concorrono all'attribuzione del punteggio di priorità per il programma di investimenti presentato;
- c. progetto e il computo metrico analitico estimativo preventivo delle opere a firma di un tecnico progettista iscritto a un Ordine Professionale, corredati dai disegni relativi alle opere in progetto;
- d. copia del permesso di costruire o in alternativa, laddove ne ricorrano le condizioni ai sensi della legge regionale n. 12 del 2005, Titolo III, articolo 62, della Denuncia di Inizio Attività (DIA) assentita per le opere connesse con il programma di investimento;
- e. tre preventivi di spesa, forniti da ditte in concorrenza, nel caso di acquisto di dotazioni, ossia macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci del prezzario della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, indicando il preventivo considerato e le motivazioni della scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, appare il più conveniente.

Nel caso in cui non si scelga l'offerta economicamente più vantaggiosa, deve essere fornita una breve relazione tecnico/economica sottoscritta da un tecnico qualificato.

Per l'acquisto di beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di € 5.000,00 IVA esclusa, fermo restando l'obbligo di presentare tre preventivi, è sufficiente una dichiarazione del beneficiario, con la quale si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell'importo previsto. È fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica.



- f. autocertificazione, riferita alla situazione del giorno di presentazione della domanda, relativa a:
- autorizzazione del proprietario, qualora il richiedente sia un soggetto diverso, ad effettuare gli interventi oppure esito della procedura prevista parere dell'Ente competente ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 203 del 1982 "Norme sui contratti agrari";
  - per gli interventi ricadenti in aree demaniali, presenza di regolare concessione e pagamento del canone, con l'indicazione dei rispettivi estremi;
  - rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori dalla data di presentazione della domanda, di cui al precedente paragrafo 3, lettera B;
- g. elenco dei documenti allegati alla domanda.

Tutte le informazioni e/o i dati indicati in domanda e nella scheda di Misura sono resi ai sensi del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, articoli 46 e 47, e costituiscono "dichiarazioni sostitutive di certificazione" e "dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà".

La Provincia, in conformità a quanto previsto dalla legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, comunica al richiedente il nominativo del funzionario responsabile del procedimento, come stabilito dal capitolo 6.2 del "Manuale".

## **9.5 ERRORI SANABILI O PALESI, DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA, DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA**

### **9.5.1 Errore sanabile o palese**

Nel caso di presentazione di domande con errori sanabili o palesi la Provincia, ai sensi della legge 8 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, richiede all'interessato le correzioni necessarie fissando contestualmente i termini temporali, non superiori a 20 giorni, per la presentazione delle correzioni.

Gli errori palesi presenti nelle domande di aiuto e di pagamento se riconosciuti come tali dalla Provincia o dalla Direzione Generale Agricoltura possono essere corretti in qualsiasi momento<sup>9</sup>.

Gli errori sanabili possono essere corretti su iniziativa del beneficiario mediante domanda di correzione, che può essere presentata entro **15 giorni continuativi** dalla data di presentazione della domanda.

A tale proposito si considerano sanabili i seguenti errori:

- gli errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati;
- l'incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati.

Si considerano non sanabili i seguenti errori:

- domanda carente di informazioni minime necessarie a definirne la ricevibilità (ad esempio: domanda presentata fuori termine, domanda priva di firma, ecc.);
- omessa richiesta di aiuto relativamente ad alcune operazioni, azioni o tipologie di intervento previste dalla Misura.

In questi casi la Provincia pronuncia la non ricevibilità della domanda, comunicandola al richiedente o prosegue il procedimento solo per le operazioni, azioni o tipologie di intervento per cui l'aiuto è richiesto.

### **9.5.2 Documentazione incompleta**

Nel caso in cui la documentazione tecnica e amministrativa presentata con la domanda risulti incompleta e la documentazione mancante non sia indispensabile all'avviamento dell'istruttoria, la Provincia può richiederne la presentazione al richiedente entro un termine non superiore a 20 giorni.

Nel caso in cui la domanda sia priva di documentazione tecnica e amministrativa indispensabile per poter avviare l'istruttoria, indicata al precedente paragrafo 9.4, la Provincia pronuncia la non ricevibilità della domanda, comunicandola al richiedente.

### **9.5.3 Documentazione integrativa**

Nel caso in cui si evidenzia la necessità di documentazione integrativa, rispetto a quella prevista dalle presenti disposizioni attuative, la Provincia deve inoltrare richiesta formale indicando i termini temporali di presentazione.

## **10. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA**

L'istruttoria della domanda è affidata alla Provincia e prevede lo svolgimento di controlli amministrativi che comprendono: la verifica della affidabilità<sup>4</sup> del richiedente;

- la verifica del rispetto del regime delle quote latte;
- la verifica della validità tecnica del Piano aziendale per lo sviluppo dell'azienda agricola a finalità energetica;
- la verifica dell'ammissibilità del programma di investimento proposto, ossia della completezza e della validità tecnica della documentazione presentata;

- il controllo tecnico sulla documentazione allegata alla domanda di aiuto; per la verifica della congruità dei prezzi contenuti nei computi metrici estimativi analitici, si fa riferimento ai prezzi riportati nel primo prezzario dell'anno pubblicato dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato (C.C.I.A.A.) della provincia di appartenenza, forfettariamente scontati fino al 20%;
- il controllo tecnico e la risoluzione di eventuali anomalie sanabili del modello unico di domanda informatizzato presentato a SIARL e della scheda di Misura, anche attraverso specifici documenti prodotti dall'impresa su richiesta della Provincia che ha in carico l'istruttoria. La risoluzione delle anomalie e delle segnalazioni e la convalida dei dati dichiarati a seguito dell'istruttoria determinano l'aggiornamento del fascicolo aziendale tramite segnalazione al CAA di competenza;
- la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative;
- la verifica della conformità del programma di investimento per il quale è richiesto il finanziamento con la normativa comunitaria e nazionale;
- la verifica della ragionevolezza delle spese proposte, valutata tramite il raffronto di tre preventivi di spesa per l'acquisto delle dotazioni finanziabili, ossia macchine ed attrezzature;
- l'attribuzione del punteggio di priorità secondo i criteri definiti nei precedenti paragrafi 7, 8 e 8.1;
- la redazione, da parte del funzionario incaricato, del verbale di ammissibilità o di non ammissibilità della domanda, atto che conclude l'istruttoria.

### 10.1 COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELL'ISTRUTTORIA AL RICHIEDENTE

La Provincia, entro 10 giorni continuativi dalla data di redazione del verbale comunica al richiedente l'esito dell'istruttoria allegando copia del verbale stesso.

Per le domande istruite positivamente, sono indicati:

- il punteggio assegnato;
- l'importo totale dell'investimento ammissibile a contributo;
- gli investimenti ammessi, specificando gli eventuali investimenti non ammessi;
- il contributo concedibile.

In caso di istruttoria con esito negativo, la Provincia ne motiva in modo dettagliato le cause.

Il richiedente può presentare una richiesta di riesame dell'esito dell'istruttoria, con le modalità indicate al successivo paragrafo 10.2.

### 10.2 RICHIESTA DI RIESAME

Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento dell'esito dell'istruttoria, può presentare alla Provincia memorie scritte per chiedere il riesame della domanda e della ridefinizione della propria posizione, ai sensi della legge 241/90. Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l'istruttoria assume carattere definitivo, salvo le possibilità di ricorso previste dalla legge.

La Provincia ha 10 giorni di tempo dalla data di ricevimento della memoria per comunicare l'esito positivo/negativo del riesame. Tra la data della comunicazione dell'esito dell'istruttoria e la data di comunicazione dell'esito del riesame non possono trascorrere più di 30 giorni continuativi.

## 11. COMPLETAMENTO DELLE ISTRUTTORIE E GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI AIUTO AMMISSIBILI

La Provincia, esperite le eventuali richieste di riesame con la modalità di cui al precedente paragrafo, completa l'istruttoria delle domande ricevute.

La Provincia, sulla base della data di presentazione delle domande e dell'esito dell'istruttoria a SIARL, approva le graduatorie delle domande ammissibili a finanziamento, ordinandole per punteggio di priorità decrescente. La Provincia, inoltre, trasmette il provvedimento di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili alla Direzione Generale Agricoltura entro la scadenza indicata nella seguente tabella:

	Periodo			
	II	III	IV	V
Termine per l'invio alla Regione delle graduatorie; entro tali date devono essere concluse le istruttorie, compresi i riesami	30.09.2009	30.04.2010	29.10.2010	02.05.2011

Nella graduatoria devono essere indicati, fra l'altro:

- i punteggi ottenuti dalla domanda;
- la spesa ammissibile e il relativo contributo.

## 12. PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

La Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, dopo il ricevimento dalle Province del provvedimento di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili di cui al precedente paragrafo 10, con proprio atto provvede alla:

- suddivisione delle risorse finanziarie e definisce, in relazione alla dotazione finanziaria disponibile, la quota di risorse assegnata alle domande ammissibili a finanziamento di ciascuna Provincia;
- approvazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento di ciascuna Provincia.

In tale provvedimento, per le domande ammesse a finanziamento e per le domande istruite positivamente ma non finanziate, sono indicati:

- il punteggio assegnato;
- l'importo totale dell'investimento ammesso a contributo per le domande ammesse a finanziamento;
- l'importo totale dell'investimento ammissibile per le domande istruite positivamente ma non finanziate;
- il contributo concesso per le domande ammesse a finanziamento;
- il contributo concedibile per le domande istruite positivamente ma non finanziate.

La Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, comunica alle Province e all'Organismo Pagatore Regionale l'ammissione a finanziamento delle domande.

Il suddetto provvedimento di ammissione a finanziamento:

- diventa efficace dalla data di pubblicazione sul BURL e rappresenta la comunicazione ai richiedenti della stessa ai sensi della legge 241/1990;
- deve essere pubblicato sull'albo pretorio provinciale per almeno quindici giorni consecutivi;
- deve essere divulgato tramite pubblicazione sul sito internet della Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura ([www.agricoltura.regione.lombardia.it](http://www.agricoltura.regione.lombardia.it)) (indirizzo attuale), e sul sito internet della Provincia.

Le percentuali della dotazione finanziaria complessiva della Misura che si ipotizza di utilizzare per ciascun anno, comprensive della quota di overbooking stimata ed al netto dei trascinamenti di spesa, sono le seguenti:

Anno	2008	2009	2010	2011
%	19	10	10	10

La dotazione finanziaria complessiva della Misura che si ipotizza di impiegare per il presente bando è pari a € 24.000.000.

La Direzione Generale Agricoltura dispone quanto necessario per la pubblicazione del sopra indicato atto di suddivisione delle risorse finanziarie, inviandone copia alle Province e all'Organismo Pagatore Regionale, nella data indicata nella seguente tabella.

	Periodo			
	II	III	IV	V
Data di pubblicazione dell'atto con cui la Regione ripartisce i fondi alle Province; l'atto rappresenta la comunicazione di ammissione a finanziamento ai richiedenti	03.11.2009	01.07.2010	30.11.2010	07.07.2011

A seguito di tale provvedimento, le Province predispongono in ELEPAG l'elenco delle domande ammesse a finanziamento.

La Provincia inoltre trasmette all'ASL l'elenco delle domande di premio finanziate, chiedendo di segnalare gli esiti, rilevati a partire dalla data di presentazione delle domande, dei controlli effettuati nell'ambito dell'attività ispettiva presso le aziende agricole connesse alle medesime domande.

## 13. PERIODO DI VALIDITÀ DELLE DOMANDE

La durata di validità delle domande istruite positivamente ma non finanziate è pari a 18 mesi computati a partire dalla pubblicazione del provvedimento di ammissione a finanziamento in cui la domanda compare per la prima volta.

## 14. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi devono essere realizzati entro e non oltre 15 mesi dalla pubblicazione sul BURL del provvedimento di suddivisione delle risorse finanziarie di cui al paragrafo 12, come indicato nella seguente tabella

	Periodo			
	II	III	IV	V
Termine per la realizzazione degli interventi	03.02.2011	01.09.2011	29.02.2012	07.09.2012

## **14.1 PROROGHE**

La Provincia, su richiesta motivata del beneficiario, può concedere una sola proroga di tre mesi.

## **15. VARIANTI IN CORSO D'OPERA E MODIFICHE DI DETTAGLIO**

### **15.1 VARIANTI IN CORSO D'OPERA**

Fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa vigente, in linea generale, al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è auspicabile ridurre al minimo le varianti.

Sono da considerarsi varianti i cambiamenti del progetto originario che comportano modifiche dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, in particolare:

- modifiche tecniche sostanziali delle operazioni approvate;
- modifiche della tipologia di operazioni approvate;
- cambio della sede dell'investimento;
- cambio del beneficiario;
- modifiche del quadro economico originario, con una diversa suddivisione della spesa tra i singoli lotti funzionali omogenei.

Per lotto funzionale omogeneo si intende l'insieme delle voci di spesa che concorrono alla realizzazione di una singola struttura (es. stalla, vascone, sala di mungitura), un singolo impianto arboreo (es. pioppeto, bosco permanente), una singola attrezzatura o macchina (es. impianto di mungitura, impianto di refrigerazione, trattrice).

Nel caso in cui si presentasse la necessità di richiedere una variante, il beneficiario deve inoltrare tramite SIARL alla Provincia, un'apposita domanda corredata di una relazione tecnica nella quale si faccia esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato alle modifiche del progetto inizialmente approvato, oltre ad un apposito quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante. Ciascuna domanda dovrà inoltre contenere un prospetto riepilogativo delle voci soggette a variazione, che consenta di effettuare una riconciliazione tra la situazione precedentemente approvata e quella risultante dalla variante richiesta.

Ogni richiesta di variante deve essere preventivamente presentata dal beneficiario prima di procedere all'acquisto dei beni o all'effettuazione delle operazioni che rientrano nella variante stessa e, in ogni caso, tassativamente prima della scadenza del progetto.

Il beneficiario che esegua le varianti preventivamente richieste senza attendere l'autorizzazione della Provincia si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non venga autorizzata.

La Provincia autorizza la variante, a condizione che:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
- la variante non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- non vengano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di lotti di spesa funzionali non previsti dal progetto originario.

### **15.2 VARIANTI NEI LIMITI DEL 10%**

Se la variazione compensativa tra gli importi preventivati per i singoli lotti di spesa funzionali rientra nel campo di tolleranza del 10% - calcolato sull'importo della spesa complessiva ammessa a contributo – e nel limite di € 20.000, il beneficiario richiede preventivamente la variante alla Provincia.

Trascorsi 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di variante, in assenza di riscontro da parte della Provincia, la variante si intende accolta.

### **15.3 MODIFICHE DI DETTAGLIO**

Durante la realizzazione di ogni singolo lotto omogeneo di spesa non sono considerate varianti le modifiche di dettaglio, le soluzioni tecniche migliorative e i cambi di fornitore che comportano una variazione compensativa tra le singole voci di spesa che compongono il lotto non superiore al 10%, rispetto alla spesa prevista per il lotto omogeneo, nel limite di € 20.000.

Le modifiche all'interno di queste soglie sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento per il lotto omogeneo, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

Nel caso in cui le modifiche siano superiori al 10% della spesa ammessa a finanziamento per il lotto omogeneo o a € 20.000, deve essere preventivamente richiesta una variante alla Provincia con le modalità sopra descritte.

## 16. DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'ANTICIPO

La richiesta di anticipo è prevista solo per i contributi concessi in conto capitale.

Il beneficiario può richiedere alla Provincia, tramite una apposita **"domanda di pagamento"**, l'erogazione di un anticipo, pari al 20% dell'importo del contributo concedibile.

Alla domanda di pagamento dell'anticipo, il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, a favore dell'OPR o a favore della Provincia nel caso di Aiuti di Stato, come precisato al successivo paragrafo 21, contratta con un istituto di credito o assicurativo compreso nell'elenco dell'OPR, di importo pari all'anticipo richiesto, maggiorato<sup>10</sup> del 10%;
  - dichiarazione della data di inizio dell'intervento sottoscritta dal richiedente.
- e nel caso di opere edili (strutture e infrastrutture):
- certificato di inizio lavori inoltrato al Comune o dichiarazione di inizio lavori rilasciato dal direttore degli stessi.

Al termine della verifica della documentazione presentata, il funzionario istruttore redige il relativo verbale.

La Provincia propone all'OPR la liquidazione dell'anticipo secondo le procedure e le regole stabilite nel "Manuale".

## 17. DOMANDA DI PAGAMENTO DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)

La richiesta del SAL è prevista solo per i contributi concessi in conto capitale.

Il beneficiario può presentare alla Provincia una sola **"domanda di pagamento"** per lavori parzialmente eseguiti.

Per ottenere il SAL la spesa già sostenuta deve essere compresa tra un minimo del 30% e un massimo del 90% dell'importo dell'investimento globale ammesso.

Il SAL non è concesso a chi ha beneficiato dell'anticipo.

Per richiedere l'erogazione dello stato di avanzamento lavori, il beneficiario deve allegare alla domanda:

- fatture quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice;
- tracciabilità dei pagamenti effettuati (vedi "Manuale")
- stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori;
- computo metrico.

L'importo relativo allo stato di avanzamento è determinato in percentuale sulla base delle opere realizzate.

Al termine della verifica della documentazione presentata il funzionario istruttore redige il relativo verbale.

Eventuali costi sostenuti dal beneficiario in misura maggiore a quanto ammesso a finanziamento non possono essere né riconosciuti né pagati.

La Provincia propone ad OPR la liquidazione del SAL secondo le procedure e le regole stabilite nel "Manuale".

## 18. DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO

Per richiedere il saldo del contributo, il beneficiario deve presentare una apposita **"domanda di pagamento"** alla Provincia, allegando la documentazione indicata al capitolo 9.3 del "Manuale", entro la data di scadenza del termine di esecuzione dei lavori, comprensivo di eventuali proroghe. In caso contrario la Provincia chiede al beneficiario di presentare la richiesta entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

Alla domanda di pagamento del saldo deve essere allegata la seguente documentazione:

- dichiarazione del beneficiario che, in presenza di altre fonti di finanziamento, indicate in modo esplicito, l'aiuto totale percepito non supera i massimali di aiuto ammessi;
- copia delle rinunce ad altri contributi pubblici;
- documentazione attestante la spesa sostenuta, ossia fatture quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice, stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori, computo metrico analitico consuntivo per la parte quantitativa, ecc., al netto di eventuali sconti;
- tracciabilità dei pagamenti effettuati come previsto dal "Manuale";
- dichiarazione del direttore dei lavori, sotto sua personale responsabilità, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 1/2007, sulla realizzazione dei lavori in conformità a quanto previsto nella relazione o autorizzato con varianti in corso d'opera o comunque in base a quanto indicato nel presente paragrafo 18;
- relazione tecnica descrittiva dello stato finale dei lavori, firmata dal direttore dei lavori;
- documentazione tecnica necessaria nel caso di impianti: descrizione redatta da un tecnico abilitato con dichiarazione che gli investimenti risultano conformi alle normative vigenti in materia urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, igiene e tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, che sussistono le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti di cui alla normativa vigente.

## 18.1 CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI

Al termine della verifica della documentazione presentata, la Provincia effettua una visita "in situ", ossia un sopralluogo per verificare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano aziendale, la corretta e completa esecuzione dei lavori e l'avvenuto acquisto delle dotazioni, verificando in particolare se gli stessi sono stati realizzati/acquistati in conformità al progetto approvato, a quanto previsto nella relazione e nel progetto o a quanto autorizzato con varianti in corso d'opera o comunque in base a quanto indicato nel precedente paragrafo 18.

Il funzionario istruttore redige il relativo verbale secondo quanto le procedure previste dal "Manuale".

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

La Provincia, comunica al beneficiario, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale, la concessione del pagamento, l'entità del contributo concesso, gli obblighi a suo carico con relativa durata temporale, le altre eventuali prescrizioni.

La Provincia propone all'OPR la liquidazione del saldo secondo le procedure e le regole stabilite nel "Manuale". L'OPR autorizza il saldo a seguito dei controlli effettuati secondo le modalità stabilite dal "Manuale".

## 18.2 DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO NEL CASO DI CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI

Nel caso in cui il beneficiario, al momento della presentazione della domanda di pagamento finale, abbia già stipulato un mutuo necessario alla realizzazione dell'opera, tale contratto di mutuo, con il relativo piano di ammortamento ed eventuali fidejussioni, deve essere allegato alla domanda di pagamento con la quale si richiede anche l'esecuzione dell'accertamento finale.

Per quanto non riportato al presente capitolo si rimanda al "Manuale".

## 19. CONTROLLO *IN LOCO*

Il controllo *in loco* viene effettuato su un campione almeno pari al 5% della spesa ammessa a contributo, estratto da OPR sulla base dell'analisi del rischio definita nel "Manuale".

Il controllo *in loco* viene eseguito dalle Province prima dell'erogazione del saldo del contributo.

Per le aziende estratte, il controllo *in loco* include le verifiche previste dai controlli amministrativi e tecnici di cui ai precedenti paragrafi 18.1 e 18.2 e prevede la verifica della totalità degli impegni assunti e delle dichiarazioni rese e le verifiche aggiuntive sul possesso dei requisiti dichiarati dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto, in conformità con quanto previsto dal capitolo 16 del "Manuale".

Al termine del controllo *in loco* è prevista la compilazione del relativo verbale da parte del funzionario della Provincia.

Il funzionario che realizza il controllo amministrativo, sia documentale che *in situ*, non può coincidere con quello che realizza il controllo *in loco*, come stabilito dal capitolo 19 del "Manuale".

## 20. RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO RICHiesto NELLE DOMANDE DI PAGAMENTO<sup>11</sup>

Dopo l'eventuale erogazione dell'anticipo o, in alternativa, del SAL, la liquidazione finale del contributo avviene tramite la presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Nelle domande di pagamento si rendiconta la spesa sostenuta, a fronte della quale si chiede l'erogazione del contributo.

Le Province controllando le domande di pagamento determinano:

- il contributo richiesto (CR): cioè il contributo richiesto nella domanda di pagamento, sulla base della spesa rendicontata; nel caso in cui la spesa rendicontata sia superiore al massimale di spesa finanziabile previsto dal precedente paragrafo 6.1, il contributo richiesto viene comunque calcolato sul massimale di spesa finanziabile;
- il contributo ammissibile (CA): cioè il contributo erogabile al richiedente sulla base della spesa riconosciuta come ammissibile a seguito delle verifiche effettuate dalla Provincia (spesa ammissibile).

Se l'esame delle domande di pagamento rileva che il contributo richiesto supera il contributo ammissibile di oltre il 3%, al contributo ammissibile si applica una riduzione pari alla differenza tra questi due importi ( $\delta C$ ).

La differenza tra il contributo richiesto e quello ammissibile, espressa in percentuale, è così calcolata:

$$\delta C = 100(CR - CA)/CA$$

Se  $\delta C$  risulta superiore al 3%, il contributo erogabile (CE) è così calcolato:

$$CE = CA - (CR - CA)$$

Esempio: nella domanda di pagamento il beneficiario richiede un contributo di € 10.000.

Il funzionario sulla base dei controlli amministrativi o *in loco* accerta un contributo ammissibile di € 9.000.

La differenza tra il contributo richiesto e quello ammissibile risulta superiore al 3%:

$$\delta C = 100 (\text{€ } 10.000 - \text{€ } 9.000) / \text{€ } 9.000 = 11\%$$

Pertanto il contributo erogabile è pari a:

$$CE = \text{€ } 9.000 - (\text{€ } 10.000 - \text{€ } 9.000) = \text{€ } 8.000$$

Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione nella rendicontazione di spese non ammissibili, che hanno causato la richiesta di un contributo (CR) superiore a quello ammissibile (CA).

L'eventuale riduzione del contributo, calcolata come sopra indicato, si applica anche a seguito dei controlli in loco ed *ex post*.

## 21. FIDEIUSSIONI

La polizza fideiussoria è richiesta nei seguenti casi:

- erogazione dell'anticipo;
- erogazione di saldo ai beneficiari che non hanno ancora ottenuto tutta la documentazione richiesta per la liquidazione;
- erogazione di saldo ai beneficiari che non abbiano ancora raggiunto alcuni requisiti;
- erogazione del saldo in assenza dell'aggiornamento del PUA o PUAS, in seguito a mutate condizioni di allevamento, aumento dei capi, ecc.;
- erogazione del saldo in caso di giovani agricoltori che devono ancora soddisfare i requisiti indicati al paragrafo 3, lettera B.

In questi casi o in casistiche non espressamente previste e valutate volta per volta dall'OPR, la polizza fideiussoria è svincolata dall'OPR, o dalla Provincia nel caso di Aiuti di Stato. Al soggetto che ha prestato la garanzia e, per conoscenza, al beneficiario deve essere inviata una comunicazione di svincolo della polizza, previo nulla osta da parte della Provincia responsabile dell'istruttoria.

L'importo della fideiussione è pari all'anticipazione o al contributo concesso, in caso di erogazione del saldo, maggiorati del 10%, comprensivo delle spese di escussione a carico dell'OPR, o della Provincia nel caso di Aiuti di Stato, e degli interessi legali eventualmente dovuti.

La durata della garanzia della polizza fideiussoria è pari al periodo di realizzazione dell'intervento più 18 mesi di rinnovo automatico ed eventuali ulteriori proroghe semestrali su espressa richiesta dell'OPR<sup>12</sup> indicato al capitolo 9.3.6 del "Manuale". Per lo schema di polizza fideiussoria vedere l'allegato 3 del "Manuale".

Il costo di accensione della fideiussione è ammissibile a finanziamento nell'ambito delle spese generali che comunque non devono superare il 10% della spesa ammessa a finanziamento.

## 22. COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO (ANTICIPO, SALDO)

Nel caso di erogazione del contributo in conto interessi non sono previsti pagamenti di anticipi e/o stati di avanzamento lavori.

In seguito agli esiti dei controlli amministrativi e tecnici previsti dai paragrafi 16, 17, 18.1 e 19, la Provincia, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale, comunica al beneficiario l'importo del contributo da erogare oppure i motivi per i quali il contributo non può essere concesso.

Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento della comunicazione, può presentare alla Provincia memorie scritte al fine del riesame della comunicazione e della ridefinizione del relativo importo, ai sensi della legge 241/90. Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, la comunicazione assume carattere definitivo, fatte salve le possibilità di ricorso previste dalla legge.

## 23. ELENCHI DI LIQUIDAZIONE

La Provincia, dopo aver definito l'importo erogabile a ciascun beneficiario, predispone in ELEPAG gli elenchi di liquidazione che devono pervenire all'OPR entro le date indicate in tabella.

	Periodo			
	II	III	IV	V
Termine per la definizione dell'importo erogabile e invio degli elenchi liquidazione all'OPR	03.10.2011	30.04.2012	31.10.2012	07.05.2013

Le Province comunicano alla Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura gli estremi degli elenchi di liquidazione inviati all'OPR (numero, data, importo e natura dei pagamenti).

## 24. CONTROLLI *EX POST*

Si definisce periodo "*ex post*" quello compreso tra l'erogazione dell'ultimo pagamento e la conclusione del periodo dell'impegno relativo ad ogni tipologia di intervento finanziato.

Nel periodo "*ex post*" la Provincia effettua i controlli per verificare il rispetto degli impegni assunti da parte del beneficiario, con i seguenti obiettivi:

- a) verificare che le operazioni d'investimento non subiscano, nei cinque anni successivi alla data di comunicazione di concessione del contributo, modifiche sostanziali che:
  - ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad un'impresa o a un ente pubblico;
  - siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione dell'impresa o della società agricola beneficiaria;
- b) verificare la realtà e la finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario, quindi che i costi dichiarati non siano stati oggetto di sconti, ribassi, restituzioni, tranne in casi di contributi in natura o di importi forfetari. Le verifiche richiedono un esame dei documenti contabili;
- c) garantire che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con fondi di origine nazionale o comunitaria, ossia non sia oggetto di doppio finanziamento. Le verifiche richiedono un esame dei documenti contabili;
- d) verificare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano aziendale non verificabili durante la visita "*in situ*" per collaudo.

I controlli *ex post* coprono ogni anno almeno l'1% della spesa ammissibile per le domande di contributo per le quali è stato pagato il saldo. Essi sono **effettuati entro il termine dell'anno di estrazione del campione**. I controlli *ex post* si basano su un'analisi dei rischi e dell'impatto finanziario delle varie operazioni, gruppi di operazioni o misure.

A tal fine, ogni anno viene controllato un campione, scelto sulla base dell'analisi del rischio e di un fattore di rappresentatività (cfr. "Manuale"), che corrisponda almeno all'1% dei beneficiari.

I controllori che eseguono controlli *ex post* non possono aver preso parte a controlli precedenti al pagamento relativi alla stessa operazione di investimento.

## 25. PRONUNCIA DI DECADENZA DAL CONTRIBUTO

La domanda ammessa a finanziamento decade a seguito di:

1. irregolarità (difformità e/o inadempienze) accertate da:

- Province, o altri soggetti convenzionati con OPR, come ad esempio il Corpo Forestale dello Stato (CFS), nell'ambito dell'attività di controllo: amministrativo, *in loco* o *ex post*;
- OPR o Sedi Territoriali Regionali (SteR) nell'ambito del controllo a campione sull'operato dalle Province (controllo di secondo livello);
- Guardia di Finanza e altri organi di polizia giudiziaria nell'ambito delle proprie attività ispettive;

2. rinuncia da parte del beneficiario.

Nel caso di accertamento di irregolarità, la procedura di decadenza totale o parziale dal contributo, prevede l'invio all'interessato del provvedimento di decadenza, cui si allega copia del verbale di controllo, tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Il provvedimento descrive le irregolarità riscontrate, costituisce comunicazione di avvio del procedimento di decadenza e contiene l'invito a fornire controdeduzioni entro e non **oltre 15 giorni dalla data di ricevimento**.

Nel caso in cui non siano presentate controdeduzioni il provvedimento assume carattere definitivo.

Nel caso in cui siano presentate controdeduzioni, il **riesame** dei presupposti della decadenza è da compiersi **entro i 30 giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni** mediante accertamento (ad esempio: verifica documentale, sopralluoghi e/o ispezioni regolarmente verbalizzati ed effettuati in contraddittorio con l'interessato).

Quando il riesame dei presupposti della decadenza riguarda più soggetti delegati coinvolti nel controllo e nello svolgimento dell'iter amministrativo, ad esempio Provincia e CFS, e si renda necessaria l'attività di Commissioni collegiali, tale verifica deve essere compiuta **entro i 60 giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni**.

Entro e non oltre i 15 giorni successivi al termine previsto per il riesame, deve essere inviato all'interessato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento:

- il provvedimento definitivo di decadenza parziale o totale dal contributo nel caso in cui il riesame confermi almeno parzialmente il permanere dei presupposti della decadenza, oppure
- la comunicazione di accoglimento delle controdeduzioni e la revoca del provvedimento di decadenza.

Nel **caso di rinuncia da parte del beneficiario**, la procedura di decadenza totale o parziale dal contributo, prevede:



- che nessuna comunicazione debba essere fatta all'interessato, se la rinuncia precede l'erogazione del pagamento. La rinuncia da parte del beneficiario viene acquisita nel fascicolo di domanda;
- che debba essere inviato all'interessato il provvedimento di decadenza totale, se la rinuncia è presentata dopo il pagamento. In questo caso non è necessario inviare la comunicazione con raccomandata AR e il provvedimento assume carattere definitivo, non essendo prevista la possibilità di presentare controdeduzioni.

Il provvedimento di decadenza generato, dal sistema, contiene i seguenti elementi:

- a. motivazioni del provvedimento;
- b. quantificazione delle eventuali somme indebitamente percepite;
- c. quantificazione degli eventuali interessi giornalieri dovuti. Il calcolo degli interessi sarà effettuato per ogni giorno a partire dalla data di ricevimento del provvedimento e fino alla data di recupero delle somme;
- d. modalità di recupero delle somme, secondo quanto indicato al capitolo 11 del "Manuale" OPR;
- e. procedure per la presentazione del ricorso.

La pronuncia della decadenza dal contributo, è competenza delle Province.

## 26. RECESSO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI

### 26.1 RECESSO DAGLI IMPEGNI (RINUNCIA)

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

La rinuncia non è ammessa qualora l'autorità competente abbia già informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o *in loco*.

La rinuncia non è ammessa anche nel caso in cui l'autorità competente abbia già comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo *in loco*.

Il recesso comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali, ad esclusione di cause di forza maggiore indicate al punto 12.2 del "Manuale" OPR.

La rinuncia deve essere presentata a SIARL tramite apposita domanda ai sensi del punto 12.1 del "Manuale" OPR. Una copia cartacea della rinuncia deve essere inoltrata alla Provincia.

Indipendentemente dalla percentuale calcolata, la rinuncia diventa totale sulla singola misura, quando l'impegno, ancora in essere dopo la richiesta di rinuncia, è inferiore al valore finanziario minimo d'intervento, stabilito al precedente paragrafo 6.

### 26.2 TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI O CAMBIO DEL BENEFICIARIO

Il cambio del beneficiario conseguente al trasferimento degli impegni assunti o delle attività avviate con la presente Misura **può avvenire solo prima dell'erogazione del saldo**, deve essere effettuato attraverso il modello unico di domanda informatizzato e implica l'apertura di un nuovo procedimento.

In tal caso il beneficiario che subentra deve possedere i requisiti, soggettivi ed oggettivi, posseduti dal beneficiario originario. In caso contrario, la possibilità di effettuare il cambio di beneficiario deve essere valutata dalla Provincia, che può non concedere il subentro, concederlo con revisione del punteggio di priorità acquisito e del contributo spettante oppure concederlo senza alcuna variazione.

Nel periodo compreso tra la data della liquidazione finale del contributo fino al termine del periodo di durata degli impegni assunti dal beneficiario **non è possibile variare l'assetto proprietario o la rilocalizzazione dell'attività produttiva**.

Il beneficiario è tenuto a notificare alla Provincia le variazioni intervenute **entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione**.

## 27. IMPEGNI

Gli impegni assunti dal beneficiario sono distinti in essenziali ed accessori e comportano, rispettivamente, la decadenza totale o parziale dai benefici concessi.

La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore, purché le stesse vengano comunicate nei 10 giorni lavorativi successivi al loro verificarsi o dal momento in cui il beneficiario è in grado di comunicarle, come stabilito dal capitolo 12.2 del "Manuale".

### 27.1 IMPEGNI ESSENZIALI

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle somme indebitamente percepite.

Gli impegni essenziali sono:

1. consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco e/o dei sopralluoghi o "visite *in loco*", con riferimento a quanto stabilito dalla Parte II, Capitolo 24.1 del "Manuale";

2. inviare o far pervenire la copia cartacea della domanda informatizzata entro e non oltre il 20° giorno continuativo successivo dall'invio (tramite SIARL) della domanda informatizzata, con riferimento a quanto stabilito dalla Parte II, Capitolo 24.1 del "Manuale";
3. inviare o far pervenire la documentazione mancante al momento della presentazione della domanda di contributo o della correzione degli errori sanabili successivamente al termine fissato dalla richiesta, ossia 20 giorni, come previsto ai capitoli 15.5.1 e 15.5.2 del "Manuale";
4. inviare o far pervenire la documentazione integrativa richiesta dalla Provincia entro e non oltre il termine fissato dalla stessa, come stabilito dalla Parte II, Capitolo 15.5.3 del "Manuale". La decadenza totale è applicata al singolo lotto cui è connessa la documentazione integrativa richiesta;
5. rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa agli obblighi previsti dal regime delle quote latte;
6. realizzare il programma d'investimento nei tempi previsti e concessi con eventuali proroghe, nel rispetto delle finalità, della natura e condizioni di esecuzione del progetto approvato ed in conformità agli obblighi previsti dalla normativa vigente, fatti salvi i previsti casi di forza maggiore;
7. mantenere la destinazione d'uso per la quale è stato approvato il finanziamento degli investimenti per 5 anni. La decorrenza dell'obbligo di mantenimento della destinazione d'uso degli investimenti ha inizio dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo;
8. impiegare i contributi concessi nel rispetto ed in coerenza con quanto previsto dal programma di investimenti approvato o delle varianti concesse;
9. comunicare alla Provincia, la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a finanziamento prima della relativa liquidazione a saldo, entro il termine di 90 giorni dal perfezionamento dell'atto di cessione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore indicate al capitolo 12.2 del "Manuale";
10. raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento. In questo caso la decadenza dal contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi incide sull'ammissione a finanziamento della domanda;
11. raggiungere gli obiettivi indicati nel Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, entro i cinque anni successivi alla data di adozione della decisione individuale di concedere il premio, ossia dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del provvedimento di ammissione a finanziamento della domanda di premio, fatta salva l'eventuale riconoscimento di cause di forza maggiore indicate al capitolo 12.2 del "Manuale";
12. non cedere o rilocalizzare l'attività produttiva collegata agli investimenti realizzati nei 5 anni successivi alla data di comunicazione di erogazione del saldo;
13. realizzare un investimento, superiore al valore minimo di spesa ammissibile indicato al paragrafo 6, che risponda a requisiti di funzionalità e completezza;
14. concludere i lavori e/o acquistare le dotazioni entro il termine previsto, comprensivo di eventuali proroghe;
15. provvedere all'adeguamento, dalla data di presentazione della domanda, alle norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori di cui al paragrafo 3, lettera B, di aspetti di particolare rilevanza (impianto elettrico aziendale, protezione di alberi cardanici e prese di forza, scale fisse e portatili, protezione vasconi, fornitura dei DPI, servizi igienici e spogliatoi). Il mancato adeguamento è documentato da esito negativo a seguito dei controlli effettuati dalle ASL nell'ambito dell'attività ispettiva presso le aziende agricole ed è segnalato alle Province;
16. presentare la documentazione necessaria per la liquidazione della domanda di pagamento del saldo del contributo, comprensiva di tutta la documentazione indicata al paragrafo 18, entro 20 giorni dalla data di ricezione del sollecito della Provincia, come stabilito al paragrafo 18;
17. non percepire per il medesimo investimento ulteriori finanziamenti pubblici di origine nazionale o comunitaria **non dichiarati** e ritenuti ammissibili, tra i quali le tariffe incentivanti previste dal Decreto 19 febbraio 2007 del Ministero dello Sviluppo economico che determinano il contributo ridotto in misura del 20% oppure i certificati verdi o la tariffa fissa omnicomprensiva previsti dal Decreto 18 dicembre 2008 del Ministero dello Sviluppo economico che determinano il contributo ridotto in misura del 40%.

## 27.2 IMPEGNI ACCESSORI

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal contributo e la restituzione delle somme indebitamente percepite.

Di seguito sono elencati gli impegni accessori:

1. fare pervenire la copia cartacea della domanda di contributo entro il 10° giorno di calendario dall'invio della domanda informatizzata, e comunque con un ritardo compreso tra l'11° ed il 20° giorno successivo a quella informatizzata, con riferimento alla presentazione della domanda e a quanto stabilito dalla Parte II, Capitolo 24.2 del "Manuale".

Un ritardo superiore al 20° giorno comporta il mancato rispetto dell'impegno essenziale di cui al precedente paragrafo 27.1, punto 2;

- informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso azioni specifiche correlate alla natura e all'entità dell'intervento finanziato.

Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 1 del documento "Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali" approvate con d.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008 e successive modifiche e integrazioni e disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura [www.agricoltura.regione.lombardia.it](http://www.agricoltura.regione.lombardia.it) nella sezione dedicata al PSR 2007-2013;

- raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento. In questo caso la decadenza parziale dal contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi non incide sull'ammissione a finanziamento della domanda;
- provvedere all'adeguamento, dalla data di presentazione della domanda, alle norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori di cui al paragrafo 3, lettera B, per aspetti diversi da quelli elencati al paragrafo 27.1 punto 15. Il mancato adeguamento è documentato da esito negativo a seguito dei controlli effettuati dalle ASL nell'ambito dell'attività ispettiva presso le aziende agricole ed è segnalato alle Province.

## **28. RICORSI**

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall'OPR, dagli OD e dalla D.G.A è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate:

### **28.1 CONTESTAZIONI PER MANCATO ACCOGLIMENTO O FINANZIAMENTO DELLA DOMANDA**

Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda l'interessato può proporre azione entro 60 giorni avanti al giudice amministrativo competente per territorio (TAR) nonché ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di decadenza.

### **28.2 CONTESTAZIONI PER PROVVEDIMENTI DI DECADENZA O DI RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO**

Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati a seguito dell'effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire azione proposta avanti il Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di procedura Civile.

## **29. SANZIONI**

L'applicazione di sanzioni amministrative avviene secondo le modalità e con i criteri individuati nel "Manuale" Parte IV.

## **30. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ**

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Al fine di esplicitare l'obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi provenienti dal bilancio comunitario (Reg CE n. 1995/2006 del Consiglio) l'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 pubblica l'elenco dei beneficiari (con relativo titolo delle operazioni e importi della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni) del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Reg. CE 1974/2006, all. VI).

Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 2 del documento "Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali" approvate con d.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008 e successive modifiche e integrazioni, disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura [www.agricoltura.regione.lombardia.it](http://www.agricoltura.regione.lombardia.it) nella sezione dedicata al PSR 2007-2013.

## **31. RIEPILOGO TEMPISTICA**

Nella seguente tabella è riportato il crono-programma per il periodo di applicazione della Misura compreso tra il giorno 1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010.

	Periodo			
	II	III	IV	V
Data inizio periodo di presentazione delle domande alla Provincia	01.01.2009	01.07.2009	01.01.2010	01.07.2010
Data fine periodo di presentazione delle domande alla Provincia	31.05.2009	31.12.2009	30.07.2010	31.12.2010
Termine per invio alla Regione delle graduatorie; entro tali date devono essere concluse le istruttorie, compresi i riesami	30.09.2009	30.04.2010	29.10.2010	02.05.2011
Data di pubblicazione dell'atto con cui la Regione ripartisce i fondi alle Province; l'atto rappresenta la comunicazione di ammissione a finanziamento ai richiedenti	03.11.2009	01.07.2010	30.11.2010	07.07.2011
Termine per la realizzazione degli interventi	03.02.2011	01.09.2011	29.02.2012	07.09.2012
Termine per la definizione dell'importo erogabile e invio degli elenchi liquidazione all'OPR	03.10.2011	30.04.2012	31.10.2012	07.05.2013

<sup>1</sup> Ai sensi del d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004 e della deliberazione di Giunta Regionale n. 20732 del 16 febbraio 2005, pubblicata sul BURL n. 9 Serie Ordinaria 28 febbraio 2005.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004 e dell'articolo 3 dell'allegato 1 della deliberazione di Giunta Regionale n. 20732 del 16 febbraio 2005, pubblicata sul BURL n. 9 Serie Ordinaria 28 febbraio 2005.

<sup>3</sup> Ai sensi del d.m. del Ministero delle Attività produttive del 23 giugno 2004 e successive modifiche e integrazioni.

<sup>4</sup> L'affidabilità del richiedente è legata alla sua condotta durante altre operazioni, finanziate dal PSR 2000-2006 o dal PSR 2007-2013. I casi in cui il richiedente risulta inaffidabile sono specificati nel manuale OPR.

<sup>5</sup> Si definiscono giovani imprenditori agricoli coloro i quali al momento della domanda di contributo:

- hanno età compresa tra 18 e 40 anni e sono titolari d'impresa agricola. Nel caso di società agricola o di società cooperativa, tutti i soci devono avere età compresa tra 18 e 40 anni;
- si sono insediati, per la prima volta, in agricoltura da meno di 5 anni come titolari o contitolari. Nel caso di società, almeno il 50% dei soci si è insediata in agricoltura per la prima volta da meno di 5 anni.

<sup>6</sup> Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4 del Regolamento (CE) 1974/2006.

<sup>7</sup> Nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL) sono stati costituiti l'anagrafe delle imprese agricole ed il fascicolo aziendale, che contengono le informazioni certificate di carattere generale relative alle imprese. A partire da tale sistema è stato sviluppato il modello di domanda informatizzato, direttamente collegato all'anagrafe delle imprese agricole e al fascicolo aziendale, attraverso il quale è possibile compilare e presentare alle Province le domande di finanziamento relative alla Misura 121. La costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale consente la compilazione automatica della parte generale del modello di domanda, alla quale è collegata una scheda di Misura che riporta dati e informazioni specifiche della Misura.

<sup>8</sup> La copia cartacea, sottoscritta dal richiedente, è indispensabile per la costituzione del dossier previsto dal "Manuale".


<sup>9</sup> Ai sensi dell'articolo 4, del Regolamento (CE) 1975/2006.

<sup>10</sup> La maggiorazione è a copertura delle spese di escussione a carico del soggetto intestatario e degli interessi legali eventualmente dovuti.

<sup>11</sup> Ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento (CE) 1975/2006

<sup>12</sup> Lo schema di polizza fideiussoria è recuperabile dagli allegati del manuale OPR, scaricabile dal sito internet della Direzione Generale Agricoltura, [www.agricoltura.regione.lombardia.it](http://www.agricoltura.regione.lombardia.it) area "opportunità e regole", sezione "Organismo Pagatore Regionale".

## ALLEGATO 8



Testo coordinato



Regione Lombardia

*FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013*

**MISURA 311**  
**“Diversificazione verso attività non agricole”**  
**- sottomisura ALTRE ATTIVITÀ DI DIVERSIFICAZIONE -**

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

**INDICE**

1. OBIETTIVI
2. CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA
  - 2.1 CHI NON PUÒ PRESENTARE DOMANDA
3. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO
4. INTERVENTI AMMISSIBILI
  - 4.1 DATA INIZIO INTERVENTI
  - 4.2 SPESE GENERALI
  - 4.3 INTERVENTI NON AMMISSIBILI
5. DOVE POSSONO ESSERE REALIZZATI GLI INTERVENTI
6. A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO
7. LIMITI E DIVIETI
8. PRIORITÀ E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
  - 8.1. PRIORITÀ CONNESSA ALL'ACCESSO ALLA PRESENTE MISURA CON IL “PACCHETTO GIOVANI”
9. QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA DI AIUTO
10. A CHI INOLTARE LA DOMANDA DI AIUTO
11. COME PRESENTARE LA DOMANDA
  - 11.1 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
12. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA
  - 12.1 ANOMALIE, ERRORI, DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA E INTEGRATIVA
    - 12.1.1 Anomalie e loro risoluzione
    - 12.1.2 Errori sanabili o palesi
    - 12.1.3 Errori non sanabili
    - 12.1.4 Documentazione incompleta
    - 12.1.5 Documentazione integrativa
  - 12.2 COMUNICAZIONE AL RICHIEDENTE DELL'ESITO DELL'ISTRUTTORIA
  - 12.3 RICHIESTA DI RIESAME
  - 12.4 COMPLETAMENTO DELLE ISTRUTTORIE E GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI AIUTO AMMISSIBILI
  - 12.5 PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO
  - 12.6 PERIODO DI VALIDITÀ DELLE DOMANDE
13. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E PROROGHE
14. VARIANTI IN CORSO D'OPERA E MODIFICHE DI DETTAGLIO
  - 14.1 VARIANTI IN CORSO D'OPERA
  - 14.2 VARIANTI NEI LIMITI DEL 10%
  - 14.3 MODIFICHE DI DETTAGLIO

**15 DOMANDE DI PAGAMENTO**

15.1 DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'ANTICIPO

15.2 DOMANDA DI PAGAMENTO DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)

15.3 DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO

15.3.1 Controllo *in loco*

15.3.2 Riduzione contributo richiesto nelle domande di pagamento

15.4 FIDEIUSSIONI

15.5 COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

15.6 ELENCHI DI LIQUIDAZIONE

**16. CONTROLLI EX-POST****17. DECADENZA****18. IMPEGNI**

18.1 IMPEGNI ESSENZIALI

18.2 IMPEGNI ACCESSORI

**19. RECESSO**

19.1 CESSAZIONE TOTALE DELL'ATTIVITÀ

**20. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI****21. RICORSI**

21.1 CONTESTAZIONI PER MANCATO ACCOGLIMENTO O FINANZIAMENTO DELLA DOMANDA

21.2 CONTESTAZIONI PER PROVVEDIMENTI DI DECADENZA O DI RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO

**22. SANZIONI****23. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ****24. RIEPILOGO TEMPORALE****PIANO AZIENDALE PER LO SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ DELL'IMPRESA**

---

**1. OBIETTIVI**

---

La misura intende incentivare l'agricoltore nella diversificazione della propria attività verso la produzione di beni e servizi non tradizionalmente agricoli ma che con l'agricoltura condividono il contesto della ruralità e l'utilizzo delle attrezzature e risorse agricole (umane, edilizie etc.).

Ciò rappresenta un fattore importante per il riequilibrio territoriale - in termini economici e sociali - delle aree rurali, la promozione delle opportunità occupazionali nelle aree più marginali e svantaggiate, e per il presidio, la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali.

Inoltre, la multifunzionalità dell'agricoltura è un'opportunità economica determinante per l'integrazione del reddito del conduttore e dell'intera famiglia agricola; anche attraverso il riconoscimento all'azienda agricola di ruoli in campo sociale ed educativo, ambientale e di manutenzione del territorio/paesaggio, artigianale, commerciale e turistico.

---

**2. CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA**

---

Possono presentare domanda i seguenti soggetti:

a) le imprese agricole, nella forma di:

1. impresa individuale:

- titolare di partita IVA;
- iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "Imprenditori agricoli" o sezione "coltivatori diretti");
- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) oppure sia imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

2. società agricola:

- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "imprese agricole");
- in possesso della qualifica di IAP oppure sia imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

**3. società cooperativa:**

- titolare di partita IVA;
- iscritta all'albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli propri o conferiti dai soci e/o di allevamento;
- in possesso della qualifica di IAP oppure sia imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

**4. impresa associata:**

Le imprese agricole, costituite nelle forme indicate ai punti 1, 2 e 3, possono associarsi tra loro per realizzare un investimento in comune.

L'impresa associata deve essere:

- legalmente costituita;
- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio - sezione speciale "Imprese agricole" o sezione "coltivatori diretti" oppure all'Albo delle società cooperative di lavoro agricolo e/o di conferimento di prodotti agricoli e di allevamento.

L'impresa associata, che può essere costituita anche da soci e familiari di cui ai successivi punti b) e c), deve conservare la propria identità giuridico-fiscale ed ha l'obbligo di mantenere il vincolo associativo sino al completo adempimento degli impegni indicati al paragrafo 18. Le fatture relative agli interventi previsti dal programma di investimento devono essere intestate all'impresa associata.

b) i soci delle imprese di cui al precedente punto a);

c) i familiari conviventi, ad esclusione dei lavoratori agricoli, del titolare di impresa agricola individuale o dei soci di cui al punto b), che collaborino all'attività di impresa agricola stessa.

---

**2.1 CHI NON PUÒ PRESENTARE DOMANDA**

---

1. Gli imprenditori agricoli che beneficino del sostegno al prepensionamento;
2. Le persone, fisiche o giuridiche, considerate non affidabili secondo quanto stabilito nel "Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni" redatto dall'Organismo Pagatore Regionale ("Manuale").

---

**3. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO**

---

I richiedenti al momento della presentazione della domanda devono rispettare le seguenti condizioni:

- a) essere titolare di partita IVA ed essere iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o all'Albo delle società cooperative;
- b) presentare con la domanda un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività dell'impresa, compilato secondo il modello allegato;
- c) rispettare, dalla data di presentazione della domanda, la normativa comunitaria e nazionale in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori (Igiene e sicurezza: d.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni; fitofarmaci: d.lgs. 194/95, d.P.R. 290/01; Macchine, impianti e attrezzature: d.P.R. 459/96);
- d) qualora il Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività dell'impresa preveda interventi di ristrutturazione o costruzione di fabbricati, il richiedente si impegna ad adottare le indicazioni contenute nelle Linee Guida integrate in edilizia rurale e zootecnia" approvate con Decreto Direzione Generale Sanità n. 5368 del 29.05.2009, disponibile all'indirizzo Internet <http://www.agriprel.it/Repository/deposito/lq01/>; e garantire il rispetto del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.  
La verifica del rispetto delle norme, per quanto di competenza, spetta ai Dipartimenti di prevenzione delle ASL;
- e) essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto. I soggetti richiedenti che risultano essere primi acquirenti devono avere rispettato gli obblighi previsti dal regime delle quote latte. L'esistenza di procedimenti in corso connessi all'applicazione del regime delle quote latte comporta la sospensione dell'erogazione dei contributi. La verifica del rispetto degli obblighi connessi con il regime delle quote latte spetta alle Province;
- f) dichiarare se è stata presentata un'altra richiesta di finanziamento pubblico per gli investimenti di cui alla domanda di contributo per la presente Misura;
- g) impegnarsi, ove necessario, ad adottare e garantire le disposizioni inerenti l'efficienza energetica in edilizia (BURL n. 29, 3° Supplemento Straordinario del 20 luglio 2007 e d.g.r. n. 8/5773 del 31 ottobre 2007);
- h) essere in possesso, se necessario, del permesso di costruire o in alternativa, laddove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge regionale n. 12/2005 e successive modifiche e integrazioni, titolo III,

articolo 62, della denuncia inizio attività (DIA) assentita per le opere per le quali è richiesto il contributo ai sensi della presente Misura;

- i) nel caso di impresa associata, per aderire alla Misura ciascuna delle singole aziende deve presentare un piano aziendale che indichi il legame associativo e inserisca gli interventi da realizzare nel processo di sviluppo, evidenziando il miglioramento globale di ciascuna azienda.

#### **4. INTERVENTI AMMISSIBILI**

Sono ammissibili le tipologie d'intervento relative alle attività di diversificazione sotto elencate finalizzate alla produzione di beni e servizi non compresi nell'allegato I del Trattato, ed in particolare nei settori connessi all'agricoltura (quali l'artigianato, il turismo, la didattica, l'ambiente, il commercio ed i servizi sociali).

In particolare sono consentiti investimenti per la modifica ed il recupero di strutture aziendali e fabbricati rurali e l'acquisto di strumentazione ed attrezzature al fine di:

- a) creare percorsi turistico-sportivi in azienda, piste ciclabili, percorsi vita, itinerari didattico-naturalistici;
- b) realizzare attività di custodia, pensione e servizi per gli animali domestici e i cavalli;
- c) consentire l'ospitalità in azienda per l'attività didattica e di divulgazione naturalistica e agroambientale rivolte in particolare a scolaresche o gruppi, la cura e custodia di bambini (ad esempio agrinidi, centri estivi ecc.), il recupero e re/inserimento di persone socialmente deboli (fattorie sociali; ospitalità a favore di anziani, minori, diversamente abili, persone in terapia, ecc);
- d) adeguare i servizi igienico sanitari, anche per persone diversamente abili, e migliorare i requisiti di sicurezza e di prevenzione dei rischi legati all'attività di diversificazione in azienda, con l'adozione di sistemi avanzati e superiori ai livelli stabiliti dalla legge;
- e) realizzare gli specifici investimenti aziendali connessi e complementari alle iniziative di turismo rurale e dei servizi essenziali promosse da enti pubblici e associazioni nell'ambito delle misure 313 e 321;
- f) acquistare attrezzatura e programmi informatici a supporto direttamente collegati all'attività di diversificazione, comprese le spese per la predisposizione di siti promozionali multimediali fino ad un massimo del 20% della spesa ammessa.

#### **4.1 DATA INIZIO INTERVENTI**

Gli interventi devono essere sostenuti dopo la data di presentazione della domanda.

I beneficiari, tuttavia, possono iniziare i lavori e/o acquistare le dotazioni anche prima della pubblicazione dell'ammissione a finanziamento della domanda di contributo. In tal caso l'amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del beneficiario qualora la domanda non sia totalmente o parzialmente finanziata.

Le date di avvio cui far riferimento sono:

- per la realizzazione di opere, la data di inizio lavori comunicata dal Direttore dei lavori al Comune;
- per l'acquisto delle dotazioni e degli impianti, la data delle fatture d'acquisto.

#### **4.2 SPESE GENERALI**

Le spese generali sono riconosciute fino ad un massimo, calcolato in percentuale sull'importo dei lavori al netto dell'IVA, del:

- a) 10% nel caso di interventi inerenti alle opere;
- b) 5% nel caso di interventi inerenti agli impianti e alle dotazioni fisse.

Le spese generali comprendono:

1. i costi di redazione del Piano aziendale;
2. la progettazione degli interventi proposti;
3. la direzione dei lavori e la gestione del cantiere;
4. le spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR, per un importo massimo di 200 €;
5. le spese per la costituzione di polizze fideiussorie.

Le spese generali devono essere rendicontate con fatture relative a beni e servizi connessi agli interventi oggetto di finanziamento.

#### **4.3 INTERVENTI NON AMMISSIBILI**

Non è ammissibile a finanziamento:

- a) acquistare terreni e fabbricati;
- b) effettuare investimenti realizzabili con il sostegno delle Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM) e del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
- c) acquistare diritti di produzione agricola, di animali e di piante annuali, comprese le spese per loro messa a dimora, nonché di sostenere spese per coltivazioni non permanenti;



- d) acquistare impianti, macchine ed attrezzature, anche informatiche, usate e/o non direttamente connesse agli interventi ammissibili;
- e) realizzare investimenti di semplice sostituzione, ossia investimenti finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione quelli che comportino un risparmio energetico o la protezione dell'ambiente. Non sono altresì considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda con almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del nuovo fabbricato;
- f) realizzare opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- g) realizzare interventi la cui spesa ammissibile sia inferiore a € 20.000;
- h) realizzare interventi immateriali non collegati ad investimenti materiali;
- i) qualsiasi altro investimento non riconducibile direttamente agli interventi ammissibili elencati al paragrafo 4.
- Non sono ammissibili a finanziamento gli interventi già avviati alla data di presentazione della domanda.

## 5. DOVE POSSONO ESSERE REALIZZATI GLI INTERVENTI

Sarà ammissibile la realizzazione degli interventi nei territori:

- a) ammissibili all'Asse 4 – Leader (di cui all'allegato 13 al PSR)
- b) nella aree B della zonizzazione prevista dal PSR:
- aree protette (#) e Natura 2000 (di cui all'allegato 1 al PSR): all'interno di queste aree o nell'immediata vicinanza sempre che l'attività coinvolga significativamente (in termini positivi sui loro aspetti protettivi e conservativi) tali aree;
  - comuni compresi nei percorsi eno-gastronomici (§).

Sarà garantita una concentrazione significativa per gli interventi previsti nelle aree C e D. Si potrà intervenire nelle aree B solo se esaurite le domande di contributo nelle aree C e D e verrà assicurata, per le aree B, una priorità alle aziende strutturalmente ed economicamente più deboli che necessitano di diversificazione.

(#) Aree parco e riserve naturali di cui alla l.r. 86/83 e successive modifiche e integrazioni, e Parco Nazionale dello Stelvio.  
(§) L'elenco dei Comuni compresi nei percorsi enogastronomici verrà pubblicato con atto della Direzione Generale Agricoltura.

## 6. A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO

L'aiuto è concesso in conto capitale.

Per importi di spesa ammissibile inferiori a 1.300.000 €, e sino al massimale di contributo concedibile in regime "de minimis" (200.000 € di contributo pubblico nel triennio, ridotto dell'entità di eventuali contributi già percepiti in regimi di "de minimis" nel periodo considerato, secondo quanto previsto dal regolamento n. 1998/2006), la percentuale di contribuzione da applicare alla spesa ammissibile è la seguente:

- 40%** della spesa ammessa, elevato al **45%** per le imprese e le società ubicate in zone svantaggiate montane.

Per importi di spesa ammissibile superiori a 1.300.000 €, o in caso di inapplicabilità di quanto previsto dalla normativa "de minimis" di cui sopra, le percentuali di contribuzione sono quelle previste dal regolamento di esenzione n. 70/2001, e cioè del 15% per le piccole imprese e del 7,5% per le medie imprese. In tal caso, il massimale di spesa ammissibile a contributo è pari ad 600.000 € per impresa; elevabile a 700.000 € per le imprese che si trovano in area C e D e nei territori Leader. Per imprese associate, cooperative e consortili il massimale è pari a 3.000.000 € elevabile a 3.500.000 € per le imprese che si trovano in area C e D e nei territori Leader. Per il calcolo del suddetto massimale si fa riferimento ai limiti per singola azienda sopra definiti.

Si definisce piccola impresa quella che occupa meno di 50 persone, che realizza un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di euro.

Si definisce media impresa quella che occupa tra 50 e 250 persone, che realizza un fatturato annuo compreso tra 7 e 40 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo compreso tra 5 e 27 milioni di euro.

Le percentuali di aiuto sopra richiamate si applicano alle domande presentate dal 1° gennaio 2009, non comprese in atti di riparto già approvati dalla Direzione Generale Agricoltura. Per tutte le altre domande, comprese in atti di riparto approvati dalla Direzione Generale Agricoltura (domande precedenti o successive il 1° gennaio 2009, ammesse a finanziamento e istruite positivamente ma non finanziate), rimangono confermate le percentuali di contributo stabilite con decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 7840 del 16 luglio 2008.

## 7. LIMITI E DIVIETI

Le attività di diversificazione sono finanziate se svolte all'interno delle aziende agricole e con significativi benefici per le attività agricolo-forestale e connesse.

Ciascun intervento può beneficiare di un solo contributo finanziario pubblico di origine nazionale o comunitaria. Nel caso di ammissibilità a diverse fonti di finanziamento per lo stesso investimento è necessario rinunciare formalmente, con comunicazione scritta a tutte le amministrazioni interessate, alle domande aggiuntive rispetto a quella prescelta.

La concessione di contributi per la realizzazione di interventi nelle aree B della zonizzazione prevista dal Programma sarà possibile solo dopo aver soddisfatto i fabbisogni finanziari delle domande di investimento nelle aree C e D. A tal fine saranno redatte due graduatorie distinte.

## 8. PRIORITÀ E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

Al fine di garantire una concentrazione significativa per gli interventi previsti nelle aree rurali intermedie e con problemi complessivi di sviluppo (aree C e D), è possibile intervenire nelle aree ad agricoltura intensiva specializzata (aree B) solo se esaurite le domande di contributo nelle aree C e D.

Pertanto, sono stilate due graduatorie: una per le domande di contributo per intervento nelle aree C e D e l'altra per quelle nell'area B. Le domande elencate in questa seconda graduatoria sono considerate ammissibili a finanziamento solo dopo aver soddisfatto i fabbisogni finanziari delle domande di investimento nelle aree C e D.

La valutazione delle domande ammissibili all'aiuto avviene attraverso l'attribuzione di un punteggio sulla base dei seguenti criteri:

- A) soggettive del richiedente (fino a 21 punti)
- B) dell'azienda (fino a 33 punti)
- C) qualitative del Piano aziendale di sviluppo e di coerenza programmatoria (fino a 41 punti).

La Provincia che istruisce la domanda ha a disposizione 25 punti da attribuire ai criteri specificati di seguito in aggiunta a quelli già assegnati a livello regionale. Il punteggio massimo attribuibile è quindi pari a 120 punti. Per poter essere considerata ammissibile la domanda deve ottenere complessivamente almeno 25 punti.

Gli elementi che danno diritto all'attribuzione dei punti di priorità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

Gli elementi di valutazione, con il relativo punteggio massimo assegnabile, sono i seguenti:

### Priorità / Criterio di valutazione

#### A. Caratteristiche soggettive del richiedente

	PUNTI	
	SI/NO	
- donna (*)	SI/NO	4
- giovane imprenditore d'età inferiore a 40 anni (*)	SI/NO	4
- disoccupato o casalinga (*)	SI/NO	4
- imprenditore agricolo professionale (d.lgs. 99/2004) (*)	SI/NO	4
- associazione di imprese/soggetti	SI/NO	5

#### B. Caratteristiche dell'azienda:

- in possesso di certificazioni (ISO, EMAS, Agricoltura Biologica di cui al Reg. CE 2092/1991, Elenco regionale delle fattorie didattiche)	SI/NO	3
- situata in zona protetta (§) e siti Natura 2000 (SIC, ZPS) (#)	SI/NO	3
- situata in zona svantaggiata (all. 12 al PSR) e/o zone vulnerabili ai nitrati (#)	SI/NO	3
- impresa strutturalmente ed economicamente debole (<5,<10,<12 UDE)	SI/NO	21, 14, 7
- situata in zone altimetriche superiore a 750/500/250 m slm (#)	SI/NO	3,2,1

#### C. Qualità del Piano di sviluppo aziendale e coerenza programmatoria

	Punteggio Base	
	FINO A	
- coinvolgimento di altri soggetti attivi sul territorio in fase di ideazione/progettazione e livello d'integrazione funzionale con il territorio	FINO A	6
- sviluppo di servizi a favore di persone socialmente deboli (bambini, giovani, anziani e diversamente abili etc.)	FINO A	6
- originalità e innovatività del progetto, anche in relazione alle modalità di fruizione del bene/servizio, rispetto all'area nel quale viene realizzato	FINO A	6
- realizzazione con l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica e/o tecniche di bioarchitettura (anche favorendo le energie rinnovabili ed il risparmio energetico)	FINO A	6

	Punteggio Base	
	FINO A	
- valorizzazione di strutture rurali tipiche, tecniche costruttive tradizionali e materiali locali	FINO A	6
- livello di coerenza con le scelte di localizzazione e di intervento assunte per il settore considerato dall'iniziativa di diversificazione nella pianificazione e programmazione regionale e provinciale	FINO A	3
- aumento di posti di lavoro (almeno 1 ULA)	SI/NO	8

(\*) in caso di società la qualità deve essere posseduta da almeno il 50% dei titolari dell'impresa

(#) per almeno il 50% della superficie aziendale; elenco dei comuni di cui alla d.g.r. n. 3297 del 11/10/2006

(§) Ai fini dell'attribuzione del punteggio di priorità sono da considerare esclusivamente le aree parco e riserve naturali istituite per legge e cioè i parchi e riserve nazionali e regionali (i limiti da considerare sono quelli amministrativi di tali aree). I parchi locali di interesse sovracomunale non sono da considerare in quanto non sono da essa direttamente istituiti. Vengono infatti riconosciuti dalla Giunta (funzione attualmente delegata alle Province) ma sono espressione del Piano Regolatore Generale dei Comuni competenti per territorio e generalmente non presentano vincoli di sorta alla pratica agricola.

A parità di punteggio viene data precedenza all'impresa con il rappresentante legale più giovane.

Alle domande, ritenute ammissibili, che prevedano interventi da realizzarsi nell'ambito di "progetti concordati" finanziati, sarà assicurato il finanziamento in via prioritaria, purché positivamente istruite e purché raggiungano una soglia di punteggio minimo definita dal Comitato di Gestione.

### **8.1. PRIORITÀ CONNESSA ALL'ACCESSO ALLA PRESENTE MISURA CON IL "PACCHETTO GIOVANI"**

Il Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, presentato dai richiedenti il premio ai sensi della Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori" del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2007, può prevedere la richiesta contemporanea degli aiuti concedibili ai sensi delle Misure 114, 121, 132 e 311 del medesimo Programma.

Questa richiesta avviene tramite l'adesione alla Misura 112 con la modalità "pacchetto giovani", che prevede la presentazione di tutte le domande relative alle Misure prescelte entro la data in cui viene presa la singola decisione in merito all'erogazione del premio di primo insediamento ai sensi della Misura 112, ossia entro i 18 mesi successivi all'insediamento stesso. Quale data di insediamento si considera la data della prima movimentazione della partita IVA.

In questo caso:

1. il Piano aziendale è utilizzato per l'istruttoria delle domande connesse alla presente Misura;
2. l'ammissione a finanziamento del premio in applicazione della Misura 112 implica la contemporanea ammissione a finanziamento di tutte le domande connesse al "pacchetto giovani", purché siano positivamente istruite.

A conclusione dell'istruttoria di ammissibilità della presente Misura, è assegnato un punteggio aggiuntivo pari a 20 punti alle domande provenienti da richiedenti che hanno presentato domanda di aiuto ai sensi della Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori", favorevolmente istruite e risultate ammissibili a finanziamento ma non finanziate.

Il suddetto punteggio aggiuntivo è assegnato alle seguenti condizioni:

1. il Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, presentato dai richiedenti il premio connesso alla Misura 112, riporti in modo esplicito la richiesta del contributo concedibile ai sensi della presente Misura;
2. il mancato finanziamento deriva dal fatto che la singola decisione in merito all'erogazione del premio di primo insediamento, ai sensi della Misura 112, non viene presa entro i 18 mesi successivi all'insediamento stesso.

Quale data di insediamento si considera la data della prima movimentazione della partita IVA.

### **9. QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA DI AIUTO**

La domanda di contributo potrà essere presentata ininterrottamente fino al 31 dicembre 2010.

Al fine dell'istruttoria delle domande e della redazione delle graduatorie, le domande saranno ripartite in funzione della loro data di presentazione in 5 gruppi, così come indicato nella seguente tabella:

	Gruppo				
	I	II	III	IV	V
Data iniziale di presentazione delle domande	Public. BURL	01.01.2009	01.06.2009	01.01.2010	01.07.2010
Data finale di presentazione delle domande	31.12.2008	31.05.2009	31.12.2009	30.06.2010	31.12.2010

## 10. A CHI INOLTARE LA DOMANDA DI AIUTO

La domanda deve essere inoltrata alla Provincia sul cui territorio si attua l'investimento/progetto. Nel caso in cui l'area in questione interessi il territorio di più Province, essa deve essere inoltrata alla Provincia prevalentemente interessata dall'importo dell'investimento finanziario (che informerà al riguardo le altre province interessate).

### 11. COME PRESENTARE LA DOMANDA

La presentazione della domanda prevede la compilazione ed inoltro telematico della domanda ed il successivo invio di una copia cartacea unitamente alla necessaria documentazione indispensabile per l'istruttoria.

- connettersi al sito [www.agricoltura.regione.lombardia.it](http://www.agricoltura.regione.lombardia.it), nella sezione dedicata al Sistema Informativo Agricolo di Regione Lombardia (SIARL),
- registrarsi (per chi non lo è ancora): il sistema rilascia i codici di accesso personali (login e password) con i quali si accede alla propria posizione
- accedere al sito [www.siarl.regione.lombardia.it](http://www.siarl.regione.lombardia.it), selezionare e compilare il modello di domanda per la misura 311- Altre attività di diversificazione".

I dati inseriti durante la compilazione della domanda sono confrontate con le informazioni certificate presenti nell'anagrafe delle imprese agricole e nel fascicolo aziendale istituiti nell'ambito del SIARL.

- compilare on line anche la scheda della Misura 311 - altre attività di diversificazione in cui riportare: le tipologie d'intervento e gli investimenti previsti; una dichiarazione relativa ai requisiti posseduti ai fini dell'attribuzione del punteggio; gli impegni essenziali e accessori assunti per la realizzazione del programma d'investimento.

La domanda e la scheda di misura sono quindi inviate per via telematica al SIARL che rilascia al richiedente una ricevuta attestante la data di presentazione (che coincide con l'avvio del procedimento) e l'avvenuta ricezione della domanda da parte della Provincia.

La copia cartacea della domanda, della scheda di Misura e la documentazione di cui al paragrafo successivo devono pervenire alla Provincia competente entro e non oltre 10 giorni continuativi successivi all'invio elettronico della domanda tramite SIARL. La data di riferimento è certificata dal timbro del Protocollo se la domanda è presentata a mano, dal timbro postale se inviata tramite posta.

#### 11.1 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Alla domanda di contributo di cui al paragrafo 11 deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia cartacea della domanda e della scheda di Misura firmate in originale con fotocopia di documento di identità;
- b) piano aziendale per lo sviluppo dell'attività dell'impresa di cui all'allegato;
- c) progetto e il computo metrico analitico estimativo preventivo delle opere a firma di un tecnico progettista iscritto a un Ordine Professionale, corredati dai disegni relativi alle opere in progetto;
- d) tre preventivi di spesa, forniti da ditte in concorrenza, nel caso di acquisto di dotazioni finanziabili, ossia macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci del prezzario della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, indicando il preventivo considerato e le motivazioni della scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, appare il più conveniente. Nel caso in cui non si scelga l'offerta economicamente più vantaggiosa, deve essere fornita una breve relazione tecnico/economica sottoscritta da un tecnico qualificato.  
Per l'acquisto di beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di € 5.000,00, IVA esclusa, fermo restando l'obbligo di presentare tre preventivi, è sufficiente una dichiarazione del beneficiario, con la quale si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell'importo previsto. È fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica;
- e) copia del permesso di costruire o in alternativa, laddove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge regionale n. 12/2005, della dichiarazione di inizio lavori (DIA) assentita per le opere connesse al programma di investimento;
- f) dichiarazione di non aver percepito alcun aiuto in regime *de minimis* nel triennio precedente, ovvero la data di concessione e l'importo dei contributi eventualmente percepiti in regime *de minimis*;
- g) autocertificazione, riferita alla situazione del giorno di presentazione della domanda, relativa a:
  - autorizzazione del proprietario, qualora il richiedente sia un soggetto diverso, ad effettuare gli interventi oppure esito della procedura prevista dal parere dell'Ente competente ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 203 del 1982 "Norme sui contratti agrari"; per gli interventi ricadenti in aree demaniali, presenza di regolare concessione e pagamento del canone, con l'indicazione dei rispettivi estremi;
  - rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori dalla data di presentazione della domanda, di cui al precedente paragrafo 3, lettera c);
- h) elenco dei documenti allegati alla domanda di contributo.

La Provincia, in conformità a quanto previsto dalla legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, comunica al richiedente il nominativo del funzionario responsabile del procedimento, come stabilito dal capitolo 6.2 del "Manuale".

Tutte le informazioni e/o i dati indicati in domanda e nella scheda di misura sono resi ai sensi del d.P.R. 445/2000, artt. 46 e 47, e costituiscono "dichiarazioni sostitutive di certificazione" e "dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà".

## **12. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA**

L'istruttoria della domanda affidata alla Provincia prevede lo svolgimento di controlli amministrativi che comprendono:

- 1) la verifica dell'affidabilità del richiedente;
- 2) la verifica del rispetto del regime delle quote latte;
- 3) la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative;
- 4) la verifica della validità tecnica ed economica del Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività dell'impresa;
- 5) la verifica dell'ammissibilità del programma di investimento proposto, ossia della completezza e della validità tecnica della documentazione presentata;
- 6) la verifica della situazione aziendale, eventualmente anche tramite l'effettuazione di un sopralluogo;
- 7) il controllo tecnico sulla documentazione allegata alla domanda di aiuto. Per la verifica della congruità dei prezzi contenuti nei computi metrici estimativi analitici, si fa riferimento ai prezzi riportati nel primo prezzario dell'anno pubblicato dalla Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) della provincia di appartenenza, forfettariamente scontati fino al 20%;
- 8) il controllo tecnico e la risoluzione di eventuali anomalie sanabili del modello unico di domanda informatizzato presentato a SIARL e della scheda di Misura, anche attraverso la consegna di specifici documenti da parte dell'impresa su richiesta della Provincia che ha in carico l'istruttoria;
- 9) la verifica della conformità del programma di investimento per il quale è richiesto il finanziamento con la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- 10) la verifica della ragionevolezza delle spese proposte, valutata tramite il raffronto di tre preventivi di spesa per l'acquisto delle dotazioni finanziabili, ossia strumentazioni, attrezzature, impianti e macchinari;
- 11) l'attribuzione del punteggio di priorità secondo i criteri definiti nei precedenti paragrafi 8 e 8.1.

L'istruttoria si conclude con la redazione da parte del funzionario incaricato del verbale di ammissibilità o di non ammissibilità a contributo del programma di investimento previsto dalla domanda. Il verbale riporterà il punteggio assegnato, gli investimenti ammessi con i relativi importi e il contributo concedibile qualora la domanda sarà finanziata. In caso di esito parzialmente o totalmente negativo il verbale riporterà nei dettagli le cause di non ammissibilità a finanziamento.

### **12.1 ANOMALIE, ERRORI, DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA E INTEGRATIVA**

La risoluzione delle anomalie e delle segnalazioni e la convalida dei dati dichiarati a seguito dell'istruttoria determinano l'aggiornamento del fascicolo aziendale tramite segnalazione al CAA di competenza.

#### **12.1.1 Anomalie e loro risoluzione**

Le anomalie risultanti a seguito del controllo amministrativo, devono essere oggetto di risoluzione da parte della Provincia competente.

La risoluzione delle anomalie deve essere sempre supportata da specifica documentazione acquisita formalmente, a seguito di richiesta scritta al richiedente, e conservata nel fascicolo relativo alla domanda.

Se il richiedente non trasmette alcuna documentazione o se quella presentata non è idonea a risolvere l'anomalia, la domanda avrà esito negativo.

#### **12.1.2 Errori sanabili o palesi**

Nel caso di presenza di errori sanabili o palesi nella domanda, la Provincia, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, richiede all'interessato le necessarie correzioni entro un termine non superiore a 20 giorni.

Gli errori palesi presenti nelle domande di aiuto e di pagamento se riconosciuti come tali dalla Provincia o dalla Direzione Generale Agricoltura possono essere corretti in qualsiasi momento.

Gli errori sanabili possono essere corretti su iniziativa del beneficiario mediante domanda di correzione che può essere presentata entro 15 giorni continuativi dalla data di presentazione della domanda.

Si considerano errori palesi quelli rilevabili dalla Provincia sulla base delle ordinarie, minimali attività istruttorie, quali:

- meri errori di trascrizione che risultano palesi in base ad un esame minimale di una domanda;
- errori evidenziati come risultato di verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie)

### 12.1.3 Errori non sanabili

In caso di errore non sanabile, la Provincia pronuncia la non ricevibilità della domanda comunicandola al richiedente ed eventualmente prosegue il procedimento solo per le operazioni, azioni o tipologie di intervento che non presentano errori non sanabili.

Si considerano non sanabili i seguenti errori:

- domanda carente di informazioni minime necessarie a definirne la ricevibilità, quali ad esempio la firma del richiedente;
- omessa richiesta di aiuto relativamente ad alcune operazioni, azioni o tipologie di intervento previste dalla Misura.

### 12.1.4 Documentazione incompleta

Nel caso in cui la documentazione tecnica e amministrativa presentata con la domanda risulti incompleta e la documentazione mancante non sia indispensabile all'avviamento dell'istruttoria, la Provincia può richiederne la presentazione al richiedente entro un termine non superiore a 20 giorni.

Nel caso in cui la domanda sia priva della documentazione tecnica e amministrativa indispensabile per poter avviare l'istruttoria, la Provincia pronuncia la non ricevibilità della domanda comunicandola al richiedente.

### 12.1.5 Documentazione integrativa

Nel caso in cui si evidenzi la necessità di documentazione integrativa, rispetto a quella prevista dalle presenti disposizioni attuative, la Provincia deve inoltrare al richiedente richiesta formale indicando i termini temporali di presentazione.

## 12.2 COMUNICAZIONE AL RICHIEDENTE DELL'ESITO DELL'ISTRUTTORIA

La Provincia, entro 10 giorni continuativi dalla data di redazione del verbale comunica al richiedente l'esito dell'istruttoria allegando copia del verbale stesso. Contro lo stesso il richiedente può presentare una richiesta di riesame dell'esito dell'istruttoria, con le modalità indicate al successivo paragrafo.

### 12.3 RICHIESTA DI RIESAME

Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento dell'esito dell'istruttoria, può presentare alla Provincia memorie scritte per chiedere il riesame della domanda e la ridefinizione della propria posizione, ai sensi della legge 241/90.

Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l'istruttoria assume carattere definitivo, salvo le possibilità di ricorso previste dalla legge.

La Provincia ha 10 giorni di tempo dalla data di ricevimento delle suddette memorie per comunicare l'esito positivo/negativo del riesame.

### 12.4 COMPLETAMENTO DELLE ISTRUTTORIE E GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI AIUTO AMMISSIBILI

La Provincia, esperite le eventuali richieste di riesame istruttorio, approva le graduatorie delle domande ammissibili a finanziamento ordinandole per punteggio di priorità decrescente.

Al fine di garantire una significativa concentrazione delle risorse nelle aree C e D della zonizzazione prevista dal Programma, saranno stilate due graduatorie: una per le domande di contributo nelle zone C e D e l'altra per quelle nelle zone B.

Le domande presenti in questo secondo elenco potrebbero essere ammesse a finanziamento solo dopo che siano stati soddisfatti i fabbisogni finanziari delle domande di investimento nelle aree C e D.

Il provvedimento di approvazione delle graduatorie delle domande ammissibili della Provincia deve essere trasmesso alla Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura entro la scadenza prevista per ciascun gruppo di domande riportata nella seguente tabella.

	Gruppo				
	I	II	III	IV	V
Scadenza per invio alla Regione delle graduatorie	30.04.2009	30.09.2009	30.04.2010	29.10.2010	02.05.2011

L'elenco deve contenere per ciascun richiedente l'indicazione del punteggio ottenuto, della spesa ammissibile e del relativo contributo.

## 12.5 PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

La Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, dopo il ricevimento dalle Province del provvedimento di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili, con proprio atto provvede a:

- suddividere le risorse finanziarie e definire, in relazione alla dotazione finanziaria disponibile, la quota di risorse assegnata alle domande ammissibili a finanziamento di ciascuna Provincia;
- approvare l'elenco delle domande ammesse a finanziamento di ciascuna Provincia.

In tale provvedimento, per le domande ammesse a finanziamento e per le domande istruite positivamente ma non finanziate, sono indicati:

- a) il punteggio assegnato;
- b) l'importo totale dell'investimento ammesso a contributo per le domande ammesse a finanziamento;
- c) l'importo totale dell'investimento ammissibile per le domande istruite positivamente ma non finanziate;
- d) il contributo concesso per le domande ammesse a finanziamento;
- e) il contributo concedibile per le domande istruite positivamente ma non finanziate.

La Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, comunica alle Province e all'Organismo Pagatore Regionale l'ammissione a finanziamento delle domande.

Il suddetto provvedimento di ammissione a finanziamento:

- diventa efficace dalla data di pubblicazione sul BURL e rappresenta la comunicazione ai richiedenti della stessa ai sensi della legge 241/1990;
- deve essere pubblicato sull'albo pretorio provinciale per almeno quindici giorni consecutivi;
- deve essere divulgato tramite pubblicazione sul sito internet della Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura (<http://www.agricoltura.regione.lombardia.it>) (indirizzo attuale), e sul sito internet della Provincia.

Le percentuali della dotazione finanziaria complessiva della Misura che si ipotizza di utilizzare per ciascun anno, comprensive della quota di overbooking stimata ed al netto dei trascinamenti di spesa, sono le seguenti:

Anno	2008	2009	2010	2011
%	10	5	5	5

La dotazione finanziaria complessiva della Misura che si ipotizza di impiegare per il presente bando è pari a € 2.500.000.

La Direzione Generale Agricoltura dispone quanto necessario per la pubblicazione del sopra indicato atto di suddivisione delle risorse finanziarie, inviandone copia alle Province e all'Organismo Pagatore Regionale, nella data indicata nella seguente tabella:

	Periodo				
	I	II	III	IV	V
Data di pubblicazione dell'atto con cui la Regione ripartisce i fondi alle Province; l'atto rappresenta la comunicazione di ammissione a finanziamento ai richiedenti	04.06.2009	03.11.2009	01.06.2010	30.11.2010	07.06.2011

A seguito di tale provvedimento, le Province predispongono in ELEPAG l'elenco delle domande ammesse a finanziamento.

La Provincia inoltre trasmette all'ASL l'elenco delle domande di premio finanziate, chiedendo di segnalare gli eventuali esiti negativi, rilevati a partire dalla data di presentazione delle domande, dei controlli effettuati nell'ambito dell'attività ispettiva presso le aziende agricole connesse alle medesime domande.

## 12.6 PERIODO DI VALIDITÀ DELLE DOMANDE

La durata di validità delle domande istruite positivamente ma non finanziate è pari a 18 mesi computati a partire dalla pubblicazione del provvedimento di ammissione a finanziamento in cui la domanda compare per la prima volta.

## 13. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E PROROGHE

Il beneficiario del contributo ha 15 mesi di tempo per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto di investimento a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di ammissione a finanziamento di cui al paragrafo 12.6.

Nella tabella seguente sono riportate le date di scadenza per la realizzazione degli interventi per ciascun gruppo di domanda:

Scadenza per la realizzazione interventi:	Gruppo				
	I	II	III	IV	V
- Realizzazione degli interventi	3.09.2010	03.02.2011	01.09.2011	29.02.2012	07.09.2012

La Provincia può concedere una sola proroga di tre mesi a seguito di motivata richiesta presentata dal beneficiario, ad eccezione di interventi rivolti esclusivamente all'acquisto di strumentazione, attrezzature e macchine.

#### **14. VARIANTI IN CORSO D'OPERA E MODIFICHE DI DETTAGLIO**

Fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa vigente, in linea generale ed al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è auspicabile ridurre al minimo le varianti.

##### **14.1 VARIANTI IN CORSO D'OPERA**

Sono da considerarsi varianti i cambiamenti del progetto originario che comportano modifiche riguardanti:

- elementi tecnici e realizzativi sostanziali delle operazioni approvate;
- la tipologia di operazioni approvate;
- la sede dell'investimento;
- il beneficiario;
- il quadro economico-finanziario originario, con una diversa suddivisione della spesa tra i singoli lotti funzionali omogenei.

Per lotto funzionale omogeneo si intende l'insieme delle voci di spesa che concorrono alla realizzazione di una singola struttura (es. ambiente didattico, percorso naturalistico, padiglione per animali ecc.), e una singola attrezzatura o macchina.

Nel caso in cui si presentasse la necessità di richiedere una variante, il beneficiario deve inoltrare tramite SIARL alla Provincia, un'apposita domanda corredata di una relazione tecnica nella quale si faccia esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni alla base delle modifiche al progetto approvato, oltre ad un apposito quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante. Ciascuna domanda dovrà inoltre contenere un prospetto riepilogativo delle voci soggette a variazione, che consenta di effettuare una riconciliazione tra la situazione precedentemente approvata e quella risultante dalla variante richiesta.

Ogni richiesta di variante deve essere preventivamente presentata dal beneficiario prima di procedere all'acquisto dei beni o all'effettuazione delle operazioni che rientrano nella variante stessa e, in ogni caso, tassativamente prima della scadenza del progetto.

Il beneficiario che esegua le varianti richieste senza attendere l'autorizzazione della Provincia si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non sia autorizzata o lo sia solo in parte.

La Provincia autorizza la variante, a condizione che:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
- la variante non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- non vengano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di lotti di spesa funzionali non previsti dal progetto originario.

##### **14.2 VARIANTI NEI LIMITI DEL 10%**

Varianti compensative tra gli importi preventivati per i singoli lotti di spesa funzionali rientranti nel campo di tolleranza del 10% - calcolato sull'importo della spesa complessiva ammessa a contributo – e nel limite di € 20.000, si intendono accolte, in assenza di riscontro da parte della Provincia, trascorsi 20 giorni lavorativi dal ricevimento della preventiva richiesta inoltrata dal beneficiario.

##### **14.3 MODIFICHE DI DETTAGLIO**

Nell'ambito di ogni singolo lotto omogeneo di spesa non sono considerate varianti le modifiche di dettaglio, le soluzioni tecniche migliorative e i cambi di fornitore che comportano una variazione compensativa tra le singole voci di spesa che compongono il lotto non superiore al 10%, rispetto alla spesa prevista per il lotto omogeneo, nel limite di € 20.000.



Le modifiche all'interno di queste soglie sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento per il lotto omogeneo, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

Nel caso in cui le modifiche siano superiori al 10% della spesa ammessa a finanziamento per il lotto omogeneo o a € 20.000, deve essere preventivamente richiesta una variante alla Provincia con le modalità sopra descritte.

---

## 15. DOMANDE DI PAGAMENTO

---

### 15.1 DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'ANTICIPO

---

Un anticipo pari al 20% dell'importo totale del contributo approvato può essere concesso al beneficiario che ne faccia richiesta con apposita "domanda di pagamento" alla Provincia.

Alla stessa, il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- polizza fideiussoria bancaria o assicurativa; importo, durata e altre informazioni concernenti le fideiussioni sono riportate al paragrafo 15.4;
- dichiarazione della data di inizio dell'intervento sottoscritta dal richiedente.

In aggiunta, nel caso di opere edili (strutture e infrastrutture):

- certificato di inizio lavori inoltrato al Comune o denuncia inizio attività (DIA) assentita per le opere per le quali è richiesto il contributo ai sensi della presente misura.

La Provincia istruisce la domanda di anticipo secondo quanto previsto dal "Manuale", redige il verbale di autorizzazione al pagamento e la relativa proposta di liquidazione dell'anticipo.

In caso di erogazione dell'anticipo non è possibile fare richiesta di pagamento di alcun stato di avanzamento lavori.

### 15.2 DOMANDA DI PAGAMENTO DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)

---

Un solo stato di avanzamento lavori (SAL) d'importo compreso tra il 30 ed il 90% della spesa ammessa può essere concesso al beneficiario che ne faccia richiesta con apposita "domanda di pagamento" alla Provincia, se non ha già usufruito della concessione dell'anticipo.

Alla stessa deve essere allegata la seguente documentazione:

- fatture quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice;
- tracciabilità dei pagamenti effettuati come previsto dal "Manuale";
- stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori;
- computo metrico.

Eventuali costi sostenuti dal beneficiario in misura maggiore a quanto ammesso a finanziamento non possono essere né riconosciuti né pagati.

L'importo del SAL è determinato in percentuale delle opere già realizzate.

La Provincia istruisce la domanda di stato di avanzamento lavori secondo quanto previsto dal "Manuale", redige il verbale di autorizzazione al pagamento e la relativa proposta di liquidazione del SAL.

### 15.3 DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO

---

Il saldo del pagamento del contributo concesso sarà erogato al beneficiario che ne faccia richiesta con apposita domanda di pagamento alla Provincia entro la data di scadenza del termine di esecuzione dei lavori, comprensivo di eventuali proroghe. In caso contrario la Provincia chiede al beneficiario di presentare la richiesta entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

Alla stessa deve essere allegata la seguente documentazione:

- polizza fideiussoria nel caso in cui il beneficiario non ha ancora ottenuto tutta la documentazione richiesta per la liquidazione o raggiunto alcuni requisiti (agibilità delle opere ecc.); importo, durata e altre informazioni concernenti le fideiussioni sono riportate al paragrafo 15.4;
- dichiarazione del beneficiario che, benché in presenza di altre fonti di finanziamento, indicate in modo esplicito, l'aiuto totale percepito non supera i massimali di aiuto ammessi;
- copia delle rinunce ad altri contributi, qualora non cumulabili con la presente Misura;
- documentazione attestante la spesa sostenuta, ossia fatture quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice, utilizzando la modulistica prevista dal "Manuale", al netto degli sconti;
- tracciabilità dei pagamenti effettuati come previsto dal "Manuale";
- dichiarazione del direttore dei lavori, sotto sua personale responsabilità, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 1/2007, sulla realizzazione dei lavori in conformità a quanto previsto nella relazione o autorizzato con varianti in corso d'opera;

- relazione tecnica descrittiva dello stato finale dei lavori, firmata dal direttore dei lavori;
- computo metrico analitico consuntivo;
- documentazione tecnica necessaria nel caso di impianti: descrizione redatta da un tecnico abilitato con dichiarazione che gli investimenti risultano conformi alle normative vigenti in materia urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, igiene e tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, che sussistono le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti di cui alla normativa vigente.

Al termine della verifica della documentazione presentata, la Provincia effettua un sopralluogo in azienda per verificare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano aziendale (qualora fossero già raggiunti). Al saldo si verifica la corretta e completa esecuzione dei lavori e l'avvenuto acquisto delle dotazioni, in particolare se gli investimenti sono stati realizzati in conformità al progetto approvato, a quanto previsto nella relazione e nel progetto o a quanto autorizzato con varianti in corso d'opera.

La Provincia redige il relativo verbale di autorizzazione al pagamento e la relativa proposta di liquidazione del saldo da trasmettere all'OPR, secondo quanto previsto dal "Manuale".

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

L'OPR autorizza il saldo a seguito dei controlli effettuati secondo le modalità stabilite dal "Manuale".

Il pagamento effettivo corrisponderà alla differenza tra l'importo del saldo e quelli di un eventuale anticipo o stato avanzamento lavori già concesso. La Provincia provvederà a rilasciare il nulla osta all'OPR per lo svincolo dell'eventuale fidejussione presentata dal beneficiario per ottenere l'anticipo o il SAL.

### **15.3.1 Controllo *in loco***

Il controllo *in loco* è effettuato dalle Province prima dell'erogazione del saldo del contributo su un campione almeno pari al 5% della spesa ammessa a contributo, estratto da OPR sulla base dell'analisi del rischio definita nel "Manuale".

Per le aziende estratte, il controllo *in loco* include le verifiche previste dai controlli amministrativi e tecnici di cui al paragrafo 15.3 e prevede la verifica della totalità degli impegni assunti e delle dichiarazioni rese e le verifiche aggiuntive sul possesso dei requisiti dichiarati dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto, in conformità con quanto previsto dal capitolo 16 del "Manuale".

Al termine del controllo *in loco* è prevista la compilazione del relativo verbale da parte del funzionario della Provincia.

Il funzionario che realizza il controllo amministrativo, sia documentale che in azienda, non può coincidere con quello che realizza il controllo *in loco* di cui al presente paragrafo, come stabilito dal capitolo 19 del "Manuale".

### **15.3.2 Riduzione contributo richiesto nelle domande di pagamento**

Nelle domande di pagamento si rendiconta la spesa sostenuta, a fronte della quale si chiede l'erogazione del contributo.

La "domanda di pagamento" deve essere compilata con la massima attenzione, evitando assolutamente di richiedere il pagamento per un importo maggiore rispetto a quanto si ha diritto a percepire.

Qualora il beneficiario abbia richiesto di ricevere un importo superiore di oltre il 3% a quanto ha in realtà diritto, la spesa ammessa (e di conseguenza il contributo) è ridotta di un importo pari alla differenza fra quanto richiesto e quanto si ha diritto a ricevere.

Eventuali costi sostenuti dal beneficiario in misura maggiore a quanto ammesso a finanziamento non possono essere né riconosciuti né pagati.

Nel caso di domande per le quali l'importo complessivamente erogato è superiore a 154.937,07 €, la provincia, preventivamente l'erogazione del contributo, deve acquisire l'informativa del prefetto (così detta "certificazione antimafia"), come indicato nel "Manuale".

La liquidazione dei contributi avviene dietro la predisposizione e l'invio all'OPR delle proposte di liquidazione. Tali proposte costituiscono gli elenchi di liquidazione, che sono distinti per misura. La Provincia redige ed invia all'OPR tali elenchi.

Gli organismi delegati controllando le domande di pagamento determinano:

- il contributo richiesto (CR): cioè il contributo richiesto nella domanda di pagamento, sulla base della spesa rendicontata (nel caso in cui la spesa rendicontata sia superiore al massimale di spesa finanziabile previsto dalle diverse disposizioni attuative, il contributo richiesto viene comunque calcolato sul massimale di spesa finanziabile);
- il contributo ammissibile (CA): cioè il contributo erogabile al richiedente sulla base della spesa riconosciuta come ammissibile a seguito delle verifiche effettuate dagli Organismi Delegati (spesa ammissibile).

Se l'esame delle domande di pagamento rileva che il contributo richiesto supera il contributo ammissibile di oltre il 3%, al contributo ammissibile si applica una riduzione pari alla differenza tra questi due importi ( $\Delta C$ )

La differenza tra il contributo richiesto e quello ammissibile, espressa in percentuale, è così calcolata:

$$\Delta C = 100(CR - CA)/CA$$

Se  $\Delta C$  risulta superiore al 3%, il contributo erogabile (CE) è così calcolato:

$$CE = CA - (CR-CA)$$

Esempio: nella domanda di pagamento il beneficiario richiede un contributo di 10.000 €.

Il funzionario sulla base dei controlli amministrativi o in loco accerta un contributo ammissibile di 9.000 €.

La differenza tra il contributo richiesto e quello ammissibile risulta superiore al 3%:

$$\Delta C = 100 (10.000-9.000)/9.000 = 11\%$$

Pertanto il contributo erogabile è pari a:

$$CE = 9.000 - (10.000-9.000) = 8.000 \text{ €}$$

Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione nella rendicontazione di spese non ammissibili, che hanno causato la richiesta di un contributo (CR) superiore a quello ammissibile (CA).

L'eventuale riduzione del contributo, calcolata come sopra indicato, si applica anche a seguito dei controlli *in loco* ed *ex post*.

#### 15.4 FIDEIUSSIONI

La polizza fideiussoria bancaria o assicurativa in originale è richiesta nei seguenti casi:

- erogazione dell'anticipo;
- erogazione del saldo a beneficiari che non hanno ancora ottenuto tutta la documentazione richiesta per la liquidazione o raggiunto alcuni requisiti (agibilità delle opere ecc.);
- in altri casi valutati specificatamente dall'Organismo Pagatore Regionale (OPR).

L'importo della fideiussione è pari all'anticipazione o al contributo concesso, maggiorati del 10%, comprensivo delle spese di escussione a carico dell'OPR degli interessi legali eventualmente dovuti.

La fideiussione, redatta secondo lo schema previsto dal "Manuale" delle Procedure (allegato 3) è intestata all'OPR e sarà inviata alla Provincia.

La polizza fideiussoria può essere stipulata con istituti bancari o assicurativi compresi nell'elenco dell'OPR.

Nel caso in cui sia stipulata presso filiali o agenzie periferiche degli istituti bancari e assicurativi, la polizza deve essere validata dalla sede centrale dell'ente garante. Tale richiesta di validazione deve essere inoltrata dalla Provincia alla sede centrale dell'ente garante autorizzato all'emissione della validazione. La conferma della validità della polizza, redatta secondo il fac-simile previsto dal "Manuale", sarà rinviata in originale o a mezzo fax all'ente richiedente con allegata copia del documento di identità del firmatario della conferma stessa.

La durata della garanzia della polizza fideiussoria è pari al periodo di realizzazione dell'intervento più 3 semestralità di rinnovo automatico ed eventuali ulteriori proroghe semestrali su espressa richiesta dell'OPR.

Il costo di accensione della fideiussione è ammissibile a finanziamento nell'ambito delle spese generali.

La polizza fideiussoria è svincolata dall'OPR, o dalla Provincia nel caso di Aiuti di Stato, comunicandolo al soggetto che ha prestato la garanzia, e per conoscenza al beneficiario, previo nulla osta da parte della Provincia responsabile dell'istruttoria.

#### 15.5 COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

La Provincia comunica al beneficiario, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale, la concessione del pagamento (anticipo, stato di avanzamento lavori, saldo) l'entità del contributo concesso, gli obblighi a suo carico con relativa durata temporale, le altre eventuali prescrizioni.

Il richiedente, ai sensi della legge 241/90, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, può presentare alla Provincia memorie scritte per chiedere il riesame della domanda di pagamento.

Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l'accertamento dell'importo da erogare assume carattere definitivo, salvo le possibilità di ricorso previste dalla legge.

La Provincia ha 10 giorni di tempo dalla data di ricevimento della memoria per comunicare l'esito positivo/negativo del riesame.

#### 15.6 ELENCHI DI LIQUIDAZIONE

La Provincia, dopo aver definito l'importo erogabile a ciascun beneficiario, predispone in ELEPAG gli elenchi di liquidazione che devono pervenire all'OPR entro la data indicata nella tabella seguente per ciascun gruppo di domande.

	Gruppo				
	I	II	III	IV	V
Scadenza per invio degli elenchi di liquidazione	3.05.2011	3.10.2011	30.04.2012	31.10.2012	07.05.2013

Le Province comunicano alla Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura gli estremi degli elenchi di liquidazione inviati all'OPR (numero, data, importo e natura dei pagamenti).

## 16. CONTROLLI EX-POST

Gli impegni *ex post* partono dalla data di liquidazione dell'ultimo pagamento a favore del beneficiario.

I controlli *ex post* sono effettuati per le operazioni che prevedono il mantenimento di impegni da parte dei beneficiari dopo il completo pagamento del contributo.

Almeno l'1% della spesa ammessa per le operazioni che hanno ricevuto interamente il contributo è sottoposta ogni anno ai controlli *ex post*, a partire dall'anno civile successivo all'ultimo pagamento e fino al termine dell'impegno.

I controlli *ex post* sono effettuati ogni anno per tutta la durata dell'impegno e sono realizzati entro il termine dell'anno di estrazione del campione a controllo.

Nel periodo "*ex post*" la Provincia effettua i controlli per verificare il rispetto degli impegni assunti da parte del beneficiario, con i seguenti obiettivi:

- a) verificare che le operazioni d'investimento non subiscano, nei cinque anni successivi alla data di comunicazione di concessione del contributo, modifiche sostanziali che:
  - ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad un'impresa o a un ente pubblico;
  - siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione dell'impresa o della società beneficiaria;
- b) verificare la realtà e la finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario, quindi che i costi dichiarati non siano stati oggetto di sconti, ribassi, restituzioni, tranne in casi di contributi in natura o di importi forfetari. Le verifiche richiedono un esame dei documenti contabili;
- c) garantire che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con fondi di origine nazionale o comunitaria, ossia non sia oggetto di doppio finanziamento. Le verifiche richiedono un esame dei documenti contabili;
- d) verificare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano aziendale non verificabili durante la visita "*in situ*" per collaudo.

I funzionari che eseguono controlli *ex post* non possono essere gli stessi che hanno effettuato i controlli precedenti al pagamento relativi alla stessa operazione di investimento.

## 17. DECADENZA

Se durante i controlli effettuati dopo l'ammissione a contributo è rilevata la mancanza dei requisiti, l'inosservanza degli impegni, o la presenza di irregolarità che comportano la decadenza parziale o totale della domanda di contributo, la Provincia, anche su segnalazione dell'OPR, avvia nei confronti del beneficiario il procedimento di decadenza totale o parziale del contributo, seguendo le procedure previste dal capitolo 10 del "Manuale". I provvedimenti di decadenza sono emessi dalla Provincia tramite procedura ELEPAG.

## 18. IMPEGNI

Gli impegni che il beneficiario si è assunto con la domanda sono distinti in essenziali ed accessori.

Il mancato rispetto degli stessi comporta, rispettivamente, la decadenza totale o parziale dalla riscossione dell'aiuto e la restituzione delle somme indebitamente percepite, fatto salvo il riconoscimento di cause di forza maggiore (indicate al capitolo 12.2 del "Manuale").

A tal fine la richiesta deve essere notificata per iscritto alla Provincia competente entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui si è verificata o da quando il beneficiario ne è venuto a conoscenza, unitamente alla documentazione comprovante la stessa.

### 18.1 IMPEGNI ESSENZIALI

Gli impegni essenziali sono:

1. consentire il regolare svolgimento dei controlli *in loco* e/o dei sopralluoghi o visite *in situ*;
2. inviare o far pervenire la copia cartacea della domanda informatizzata entro e non oltre il 20° giorno continuativo successivo dall'invio (tramite SIARL) della domanda informatizzata;
3. inviare o far pervenire la documentazione mancante al momento della presentazione della domanda di contributo o della correzione degli errori sanabili successivamente al termine fissato dalla richiesta, ossia 20 giorni;
4. inviare o far pervenire la documentazione integrativa richiesta dalla Provincia entro e non oltre il termine fissato dalla stessa;

5. rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa agli obblighi previsti al regime delle quote latte;
6. realizzare, fatti salvi i previsti casi di forza maggiore, il programma d'investimento nei tempi previsti (massimo 15 mesi) e concessi con eventuali proroghe (3 mesi);
7. realizzare, il programma d'investimento avente importo superiore al valore minimo di spesa ammissibile indicato al paragrafo 4.3 lettera G, pari a € 20.000;
8. mantenere la destinazione d'uso degli investimenti finanziati per 5 anni a decorrere dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo;
9. comunicare alla Provincia la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a finanziamento prima della relativa liquidazione a saldo, entro il termine di 90 giorni dal perfezionamento dell'atto di cessione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore indicate al capitolo 12.2 del "Manuale";
10. raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento. La decadenza dal contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi incide sull'ammissione a finanziamento della domanda;
11. raggiungere gli obiettivi indicati nel Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività dell'impresa entro i cinque anni successivi alla data di adozione della decisione individuale di concedere il premio, ossia dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di ammissione a finanziamento della domanda di premio, fatta salva l'eventuale riconoscimento di cause di forza maggiore indicate al capitolo 12.2 del "Manuale";
12. non cedere o rilocalizzare l'attività produttiva collegata agli investimenti realizzati nei 5 anni successivi alla data di comunicazione di erogazione del saldo;
13. provvedere all'adeguamento alle norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori, per aspetti di particolare rilevanza (esempi: impianto elettrico aziendale, protezione di alberi cardanici e prese di forza, scale fisse e portatili, protezione vasconi, fornitura dei DPI, servizi igienici e spogliatoi). Il mancato adeguamento è documentato da sanzione comminata a seguito dei controlli effettuati dalle ASL nell'ambito dell'attività ispettiva in azienda ed è segnalato alle Province;
14. presentare la documentazione necessaria per la liquidazione della domanda di pagamento del saldo del contributo, comprensiva di tutta la necessaria documentazione, entro 20 giorni dalla data di ricezione del sollecito della Provincia;
15. realizzare le opere in modo conforme alle finalità della Misura e al progetto approvato, fatte salve eventuali varianti concesse o che rispettino quanto stabilito dalle presenti disposizioni attuative;
16. non percepire per il medesimo investimento ulteriori finanziamenti pubblici non dichiarati di origine nazionale o comunitaria.

## 18.2 IMPEGNI ACCESSORI

Gli impegni accessori sono:

1. fare pervenire la copia cartacea della domanda di contributo entro il 10° giorno di calendario dall'invio della domanda informatizzata, e comunque con un ritardo compreso tra l'11° ed il 20° giorno successivo a quella informatizzata, con riferimento alla presentazione della domanda e a quanto stabilito dalla Parte II, Capitolo 24.2 del "Manuale".  
Un ritardo superiore al 20° giorno comporta il mancato rispetto dell'impegno essenziale di cui al precedente paragrafo, punto 2;
2. informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR, attraverso specifiche azioni correlate alla natura e all'entità dell'intervento finanziato, secondo quanto precisato nel documento "Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali" approvate con d.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008e successive modifiche e integrazioni disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura [www.agricoltura.regione.lombardia.it](http://www.agricoltura.regione.lombardia.it) nella sezione dedicata al PSR 2007-2013;
3. raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento. In questo caso la decadenza parziale del contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi non incide sull'ammissione del finanziamento;
4. provvedere all'adeguamento alle norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori, per aspetti di non particolare rilevanza e diversi da quelli elencati al punto 14 del paragrafo 18.1. Il mancato adeguamento è documentato da sanzione comminata a seguito dei controlli effettuati dalle ASL nell'ambito dell'attività ispettiva in azienda ed è segnalato alle Province.

## 19. RECESSO

Il recesso parziale o totale, dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

La rinuncia non è ammessa qualora l'autorità competente abbia già informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o *in loco*, se la rinuncia riguarda le parti della domanda che presentano irregolarità.

La rinuncia non è ammessa anche nel caso in cui l'autorità competente abbia già comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo *in loco*.

Il recesso, totale o parziale, comporta la decadenza totale o parziale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali (ad esclusione di cause di forza maggiore indicate al capitolo 12.2 del "Manuale").

La rinuncia deve essere presentata a SIARL tramite una domanda di rinuncia totale o tramite una domanda di variante o modifica, nel caso di rinuncia parziale. Una copia cartacea della rinuncia deve essere inoltrata alla struttura organizzativa della Provincia.

Il recesso parziale dagli impegni assunti, in assenza di cause di forza maggiore, è ammissibile fino al 70% del contributo ammesso sulla singola misura. Oltre tale percentuale di riduzione, il recesso diviene automaticamente totale sulla singola misura.

Indipendentemente dalla percentuale calcolata, la rinuncia diventa totale sulla singola misura, quando l'impegno, ancora in essere dopo la richiesta di rinuncia, è inferiore al valore finanziario minimo d'intervento, stabilito al paragrafo 4.2 lettera g) pari a € 20.000.

In caso di recesso parziale il beneficiario dovrà mantenere gli impegni sulla parte di azienda ancora assoggettata agli impegni ed il contributo verrà erogato in modo proporzionale.

Il recesso parziale non è previsto nei confronti di obblighi che sono requisito per l'ammissibilità a contributo. Anche in presenza di cause di forza maggiore, l'anticipo del contributo erogato dovrà essere restituito, maggiorato degli interessi legali, limitatamente alla parte corrispondente alla spesa non giustificata da adeguata documentazione probatoria.

---

### **19.1 CESSAZIONE TOTALE DELL'ATTIVITÀ**

---

La cessazione totale dell'attività senza possibilità di subentro da parte di un altro soggetto rappresenta un caso particolare di rinuncia o recesso per il quale si procede al recupero dei contributi già erogati maggiorati degli interessi legali.

In ogni caso si procederà al recupero dei contributi già erogati, maggiorati degli interessi legali, se il beneficiario non comunica per iscritto la cessazione dell'attività agricola alla Provincia competente entro 90 giorni continuativi dal momento della cessazione di attività.

---

### **20. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI**

---

Il cambio del beneficiario conseguente al trasferimento degli impegni assunti o delle attività avviate può avvenire solo prima dell'erogazione del saldo.

In tal caso il beneficiario che subentra deve possedere i requisiti, soggettivi ed oggettivi, posseduti dal beneficiario originario. In caso contrario, la possibilità di effettuare il cambio di beneficiario deve essere valutata dalla Provincia, che può non concedere il subentro, concederlo con revisione del punteggio di priorità acquisito e del contributo spettante oppure concederlo senza alcuna variazione.

Nel periodo compreso tra la data della liquidazione finale del contributo fino al termine del periodo di durata degli impegni assunti dal beneficiario non è possibile variare l'assetto proprietario o la rilocalizzazione dell'attività produttiva.

Il beneficiario è tenuto a notificare all'Amministrazione competente le variazioni intervenute entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione.

---

### **21. RICORSI**

---

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall'OPR, dalla Provincia e dalla Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate.

---

#### **21.1 CONTESTAZIONI PER MANCATO ACCOGLIMENTO O FINANZIAMENTO DELLA DOMANDA**

---

Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda l'interessato può proporre azione entro 60 giorni avanti al giudice amministrativo competente per territorio (TAR) nonché ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di decadenza.

---

#### **21.2 CONTESTAZIONI PER PROVVEDIMENTI DI DECADENZA O DI RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO**

---

Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati a seguito dell'effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire azione proposta avanti il Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di procedura Civile.

## 22. SANZIONI

L'applicazione di sanzioni amministrative avviene secondo le modalità e con i criteri individuati nella Parte IV del "Manuale".

## 23. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".


Al fine di esplicitare l'obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi provenienti dal bilancio comunitario (Reg. CE n. 1995/2006 del Consiglio) l'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 pubblica l'elenco dei beneficiari (con relativo titolo delle operazioni e importi della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni) del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Reg. CE 1974/2006, all. VI).

Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 2 del documento "Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali" approvate con d.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008 e successive modifiche e integrazioni disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura [www.agricoltura.regione.lombardia.it](http://www.agricoltura.regione.lombardia.it) nella sezione dedicata al PSR 2007-2013.

## 24. RIEPILOGO TEMPISTICA

Nella seguente tabella è riportato il crono-programma per il periodo di applicazione della Misura compreso tra il giorno successivo alla pubblicazione delle presenti disposizioni attuative e martedì 31 dicembre 2010, data ultima per la presentazione delle domande.

	Gruppo				
	I	II	III	IV	V
Data iniziale di presentazione delle domande	Public. BURL	01.01.2009	01.06.2009	01.01.2010	01.07.2010
Data finale di presentazione delle domande	31.12.2008	31.05.2009	31.12.2009	30.06.2010	31.12.2010
Scadenza per invio alla Regione delle graduatorie	30.04.2009	30.09.2009	30.04.2010	29.10.2010	02.05.2011
Scadenza pubblicazione atto suddivisione risorse	4.06.2009	3.11.2009	01.06.2010	30.11.2010	07.06.2011
Scadenza generale per la realizzazione interventi	03.09.2010	03.02.2011	01.09.2011	29.02.2012	07.09.2012
Scadenza per invio degli elenchi di liquidazione	03.05.2011	03.10.2011	30.04.2012	31.10.2012	07.05.2013



**Regione Lombardia**

*FEASR – programma di sviluppo rurale 2007-2013*

**MISURA 311**

**“Diversificazione verso attività non agricole”  
- sottomisura: Altre attività di diversificazione -**

**PIANO AZIENDALE PER LO SVILUPPO DELL’ATTIVITÀ DELL’IMPRESA**

**INDICE**

**A. Anagrafica aziendale e qualifica del richiedente**

**B. Il Progetto**

1. Mercato di riferimento e analisi della concorrenza
2. Obiettivi
3. Sintesi del progetto
4. Descrizione delle strutture aziendali, delle macchine e dell’organizzazione del lavoro
5. Descrizione delle attività di produzione e servizio prima e dopo l’intervento
6. Interventi previsti
7. Risorse finanziarie, descrizione degli interventi e piano finanziario del progetto



**A. Anagrafica aziendale**

RAGIONE SOCIALE	FORMA GIURIDICA

REGISTRO IMPRESE - REA	PARTITA IVA	CUAA

INDIRIZZO	COMUNE

TELEFONO	FAX	MAIL

**B. Il Progetto****1. Mercato di riferimento e analisi della concorrenza** (citare le fonti dei dati indicati)

- Descrivere il mercato di approvvigionamento e di sbocco
- Identificare il proprio mercato di riferimento (clienti, territorio, dimensione)

**2. Obiettivi**

- Descrivere gli effetti produttivi, ambientali, organizzativi ed economici attesi

**3. Sintesi del progetto**

- Descrivere le caratteristiche salienti dell'iniziativa imprenditoriale, definendone con chiarezza gli aspetti produttivi, organizzativi e logistici
- Dichiarare i presupposti e le motivazioni (di tipo produttivo, commerciale ed economico) all'origine del progetto

**4. Descrizione delle strutture aziendali e dell'organizzazione del lavoro**

- Strutture: terreni e fabbricati (titolo di possesso, utilizzo, superfici/volumi), macchine (caratteristiche)
- Lavoro: personale occupato, genere, età, titolo di studio, mansioni, ore di lavoro, ULA

**5. Descrizione delle attività di produzione e servizio prima e dopo l'intervento**

- Prodotti e servizi, quantità, certificazioni, canali di vendita

**6) Interventi previsti**

- Descrizione del programma di spesa in relazione agli interventi previsti: opere di costruzione, macchine, impianti ed attrezzature, brevetti e spese generali (indicando le principali caratteristiche costruttive, qualitative, dimensionali, prestazioni, computo metrico, planimetrie, consulenze, progetti e studi)


**7) Risorse finanziarie, descrizione degli interventi e piano finanziario del progetto**

- Fonti finanziarie interne ed esterne, già acquisite o da richiedere, e capacità di accesso al credito

- Piano finanziario per la copertura dei costi dell'investimento proposto

Costo complessivo del progetto		
di cui - contributo richiesto		
- partecipazione del richiedente		
di cui - fondi propri		
- prestiti da terzi (mutui e fidi bancari)		

ALLEGATO 9

**Testo Coordinato**

Regione Lombardia

*FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013*

**MISURA 323**  
**Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale**

**Sottomisura C**  
**Salvaguardia e valorizzazione degli alpeggi**

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

**INDICE**

1. OBIETTIVI
2. CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA
  - 2.1 CHI NON PUÒ PRESENTARE DOMANDA
3. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO
4. INTERVENTI AMMISSIBILI
  - 4.1 SPESE GENERALI
  - 4.2 DATA DI INIZIO DEGLI INTERVENTI
  - 4.3 INTERVENTI NON AMMISSIBILI
5. DOVE POSSONO ESSERE REALIZZATI GLI INTERVENTI
6. LIMITI E DIVIETI
7. A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO
8. PRIORITÀ DI ACCESSO
9. PRIORITÀ D'INTERVENTO
10. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO
  - 10.1 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA
  - 10.2 A CHI INOLTARE LA DOMANDA
  - 10.3 COME PRESENTARE LA DOMANDA
  - 10.4 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
  - 10.5 ERRORI SANABILI O PALESI, DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA, DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
    - 10.5.1 Errore sanabile o palese
    - 10.5.2 Documentazione incompleta
    - 10.5.3 Documentazione integrativa
11. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA
  - 11.1 COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELL'ISTRUTTORIA AL RICHIEDENTE
  - 11.2 RICHIESTA DI RIESAME
12. COMPLETAMENTO DELLE ISTRUTTORIE E GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI AIUTO AMMISSIBILI
13. PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO
14. PERIODO DI VALIDITÀ DELLE DOMANDE
15. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
  - 15.1 PROROGHE
16. VARIANTI IN CORSO D'OPERA E MODIFICHE DI DETTAGLIO
  - 16.1 VARIANTI IN CORSO D'OPERA
  - 16.2 VARIANTI NEI LIMITI DEL 10%
  - 16.3 MODIFICHE DI DETTAGLIO

17. DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'ANTICIPO
18. DOMANDA DI PAGAMENTO DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)
19. DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO
  - 19.1 ALLEGATI ALLA DOMANDA DI PAGAMENTO DA PARTE DEI BENEFICIARI
  - 19.2 CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI
20. CONTROLLO *IN LOCO*
21. RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO RICHIESTO NELLE DOMANDE DI PAGAMENTO
22. FIDEIUSSIONI
23. COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO (ANTICIPO, SAL O SALDO)
24. ELENCHI DI LIQUIDAZIONE
25. CONTROLLI *EX POST*
26. PRONUNCIA DI DECADENZA DAL CONTRIBUTO
27. RECESSO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI
  - 27.1 RECESSO DAGLI IMPEGNI (Rinuncia)
  - 27.2 TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI O CAMBIO DEL BENEFICIARIO
28. IMPEGNI
  - 28.1 IMPEGNI ESSENZIALI
  - 28.2 IMPEGNI ACCESSORI
29. RICORSI
  - 29.1 CONTESTAZIONI PER MANCATO ACCOGLIMENTO O FINANZIAMENTO DELLA DOMANDA
  - 29.2 CONTESTAZIONI PER PROVVEDIMENTI DI DECADENZA O DI RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO
30. SANZIONI
31. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ
32. RIEPILOGO TEMPORALE

## 1. OBIETTIVI

La misura 323 si pone gli obiettivi di:

- salvaguardare e valorizzare gli alpeggi e la pratica alpicolturale;
- sviluppare e valorizzare la multifunzionalità degli alpeggi;
- contribuire allo sviluppo socio-economico del territorio montano.

## 2. CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

- Proprietari pubblici o privati, singoli o associati, di alpeggi.
- Consorzi d'alpeggio,
- Affittuari degli alpeggi,
- Province,
- Comunità montane,
- Associazioni allevatori (per la sola tipologia di intervento F)

Associazioni e consorzi devono conservare la propria identità giuridico-fiscale e mantenere il vincolo associativo o consortile per almeno 5 anni dalla data di presentazione della domanda e comunque sino al completo adempimento degli impegni previsti dalla presente sottomisura e indicati nel presente bando.

Fanno parte dei "proprietari pubblici o privati, singoli o associati di alpeggi":

1. L'ERSAF, in quanto strumento operativo della regione per la gestione del patrimonio forestale regionale ai sensi dell'art. 3 comma 2 della l.r. 3/2002
2. I Consorzi Forestali, in quanto associazione volontaria di proprietari pubblici o privati finalizzata alla gestione del patrimonio silvo-pastorale ad essi conferito

### 2.1 CHI NON PUÒ PRESENTARE DOMANDA

Le persone, fisiche o giuridiche, considerate "non affidabili"<sup>1</sup> ai sensi di quanto stabilito nel "Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni" redatto dall'Organismo Pagatore Regionale (OPR).

<sup>1</sup> L'affidabilità del richiedente è legata alla sua condotta durante altre operazioni, finanziate dal PSR 2000-2006 o dal PSR 2007-2013. I casi in cui il richiedente risulta inaffidabile sono specificati nel manuale OPR

### 3. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO

Sono ammissibili interventi soltanto nelle malghe (alpi) e nei pascoli caricati negli ultimi 2 anni antecedenti all'anno di presentazione della domanda di contributo.

I richiedenti, al momento della presentazione della domanda, devono:

- A. essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto.

I soggetti richiedenti che risultano essere primi acquirenti devono avere rispettato gli obblighi previsti dal regime delle quote latte.

La verifica del rispetto degli obblighi connessi col regime delle quote latte spetta alle Province, su richiesta delle Comunità Montane.

L'esistenza di procedimenti in corso connessi all'applicazione del regime delle quote latte comporta la sospensione dell'erogazione dei contributi.

- B. Qualora il richiedente sia l'affittuario o altro soggetto non proprietario dell'alpeggio, questo deve godere di titoli di possesso di durata almeno quinquennale dalla data di presentazione della domanda di contributo e produrre l'assenso della proprietà all'esecuzione dell'intervento.

- C. garantire il rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori dalla data di presentazione della domanda (igiene e sicurezza: d.lgs. 81/2008, normativa in materia di fitofarmaci: d.lgs. 194/95, d.P.R. 290/01, macchine, impianti e attrezzature d.P.R. 459/96) e successive modifiche e integrazioni.

Qualora l'intervento preveda interventi di ristrutturazione o nuova costruzione di fabbricati, il richiedente si impegna ad adottare le indicazioni contenute nelle "Linee guida integrate in edilizia rurale e zootecnia" approvate con Decreto Direzione Generale Sanità n. 5368 del 29 maggio 2009, disponibile all'indirizzo Internet <http://www.agriprel.it/Repository/deposito/lq01/>; si impegna altresì a garantire, durante l'esecuzione di tali interventi edilizi il rispetto del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

- D. La verifica del rispetto delle norme, per quanto di competenza, spetta ai Dipartimenti di prevenzione delle ASL; Qualora il richiedente sia l'ERSAF o un Consorzio Forestale sono finanziabili solo interventi relativi al patrimonio conferito in gestione ed inserito nel fascicolo aziendale a SIARL;

- E. dichiarare, se ricorre il caso, di avere richiesto per gli interventi previsti dalla presente Misura, il finanziamento anche con altre "fonti di aiuto" diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, specificando quali;

- F. essere in possesso del permesso di costruire o in alternativa, laddove ne ricorrano le condizioni ai sensi della legge regionale n. 12 dell'11 marzo 2005, Titolo III, articolo 62, della Denuncia di Inizio Attività (DIA) assentita per le opere per le quali è richiesto il contributo ai sensi della presente Misura.

### 4. INTERVENTI AMMISSIBILI

La sottomisura si attua nelle zone svantaggiate del territorio regionale<sup>2</sup> e sono ammessi i seguenti interventi:

- A) Manutenzione straordinaria e ristrutturazione, finalizzati alla conservazione e al miglioramento funzionale dei fabbricati e degli impianti esistenti anche attraverso la realizzazione *ex novo* di locali e strutture a completamento dell'esistente. Gli interventi si intendono completi di impianti e attrezzature fisse;

- B) Installazione di impianti e di attrezzature fisse e sistemi di mungitura mobile;

- C) Adeguamento, manutenzione straordinaria e/o costruzione di impianti di approvvigionamento idrico ed energetico dell'alpeggio quali:

- adeguamento e/o ripristino di acquedotti esistenti;
- adeguamento e/o ripristino di punti di abbeverata (vasche, pozze, fontane, ecc).
- adeguamento e/o ripristino di impianti di approvvigionamento energetico (centraline idroelettriche, pannelli fotovoltaici, ecc.)

- D) Interventi su edifici esistenti e attrezzature per la creazione di alpeggi pilota, modello e didattici;

Il richiedente risulta inaffidabile, e la domanda di aiuto eventualmente presentata deve essere istruita negativamente, quando si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il richiedente, nel periodo compreso tra il 2000 e il momento dell'istruttoria, per motivi non legati a cause di forza maggiore, è decaduto totalmente dal beneficio, in relazione ad una domanda della misura J (3.10) "Aiuto in conto capitale al sostegno sviluppo e valorizzazione degli alpeggi" del PSR 2000-2006 o della misura 323 "c" "Salvaguardia e valorizzazione degli alpeggi" del PSR 2007-2013
- a seguito della decadenza di cui al punto precedente, il richiedente (avendo indebitamente percepito un contributo), è stato iscritto nel registro debitori di OPR.
- il richiedente al momento di presentazione della domanda non ha ancora restituito la somma dovuta ad OPR, né ha ottenuto la possibilità di rateizzare il debito

<sup>2</sup> Vedi allegato 12 del PSR 2007-2013

- E) Interventi finalizzati allo sviluppo integrato con il turismo d'alta quota (segnalazione di percorsi escursionistici, ristoro, ecc.);
- F) Redazione di piani comprensoriali di sviluppo e gestione degli alpeggi ossia di Piani di sviluppo e potenziamento del settore agricolo montano relativi ad interventi integrati di:
- adeguamento delle strutture produttive
  - miglioramento dell'offerta di ospitalità rurale
  - ripristino di strutture e manufatti di interesse storico-culturale
  - ampliamento della rete di percorsi turistici (trekking a piedi e a cavallo, cicloturismo, passeggiate storico naturalistiche, itinerari storico-culturali)

Esclusivamente ad integrazione e completamento degli interventi indicati dalla lettera "A" alla "E" è possibile effettuare:

- G) Adeguamento, manutenzione straordinaria e/o costruzione di viabilità di servizio, interna all'alpeggio, indispensabile per la fruizione della malga e del pascolo. La viabilità di servizio può comprendere anche le strade di collegamento tra malghe confinanti a condizione che siano previste dal piano VASP;
- H) Consolidamento di eventuali erosioni e dissesti presenti in alpeggio mediante l'impiego, laddove possibile, di tecniche di ingegneria naturalistica.

La tipologia F può essere finanziata esclusivamente nell'ambito di progetti concordati ed in ogni caso la spesa complessiva della tipologia non può superare il 12% della spesa complessivamente ammessa dal progetto concordato per la presente sottomisura.

Le tipologie G ed H degli interventi non possono nell'insieme superare il 25% della spesa complessivamente ammessa per l'intervento.

#### 4.1 SPESE GENERALI

Nel computo della spesa ammessa sono riconosciuti:

- a) gli oneri relativi alla progettazione e direzione lavori nella misura massima, in percentuale dell'importo lavori al netto dell'IVA, del:
- 10%, per i liberi professionisti, società di professionisti,
  - 6% per i Consorzi forestali (solo per lavori sui terreni dei consorziati) e l'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste - ERSAF - (quando l'Ente svolge lavori sui terreni di proprietà regionale o conferiti in gestione ad ERSAF e inseriti nel loro fascicolo aziendale del SIARL per tutta la durata del "periodo di impegno")
  - 2% per gli uffici tecnici degli enti pubblici, secondo quanto previsto dalla vigente normativa;
- b) le spese relative alla progettazione e coordinamento del piano di sicurezza dei cantieri di lavoro e quelle relative alla redazione di perizie geologiche/geotecniche nella misura massima del 5% dell'importo dei lavori a base d'asta;
- c) nel caso di lavori svolti in amministrazione diretta, progettati e diretti da personale di Enti pubblici o di Consorzi forestali, è riconosciuto un ulteriore onere del 3% sull'importo dei lavori per la direzione del cantiere e la gestione diretta degli operai (comprese le spese mediche);
- d) le spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR fino ad un massimo di 200 €.

Le spese generali, fermo restando le percentuali sopra indicate, non possono complessivamente superare il 12% dell'importo dei lavori.

#### 4.2 DATA DI INIZIO DEGLI INTERVENTI

Non sono ammissibili gli interventi iniziati prima della data di presentazione della domanda a SIARL.

I richiedenti, tuttavia, possono iniziare i lavori e/o acquistare le dotazioni anche prima della pubblicazione dell'ammissione a finanziamento della domanda di contributo. In tal caso, l'amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora la domanda non sia totalmente o parzialmente finanziata.

Le date di avvio cui far riferimento, rigorosamente successive alla data di presentazione informatica della domanda, sono:

- per la realizzazione di **opere**, la data di inizio lavori comunicata dal Direttore dei lavori al Comune;
- per l'acquisto delle **dotazioni e degli impianti**, la data delle fatture d'acquisto.

#### 4.3 INTERVENTI NON AMMISSIBILI

Sono escluse dal finanziamento le spese per i seguenti interventi:

- gli investimenti allo scopo di ottemperare ai requisiti, comunitari o nazionali, obbligatori da oltre tre anni (questo limite non si applica ai "giovani agricoltori" insediatisi da meno di 36 mesi)
- acquisto esclusivo di attrezzature;
- acquisto di impianti, macchine ed attrezzature usate;

- miglioramento agronomico dei pascoli;
- acquisto dei terreni;
- acquisto dei fabbricati;
- interventi di manutenzione ordinaria;
- investimenti di sostituzione:
  - **sono considerati investimenti di sostituzione** gli investimenti finalizzati alla semplice sostituzione di macchinari o fabbricati esistenti o parte di essi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata;
  - **non sono considerati investimenti di sostituzione** la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda che abbiano almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta al 50% almeno del valore del nuovo fabbricato. Art. 2, punto 17 del Reg. (CE) n. 1857/06 della Commissione del 15/12/2006;
- le spese generali relative **solamente** a oneri di architetti, ingegneri e consulenti di studi di fattibilità e acquisizione di brevetti e licenze direttamente collegati agli investimenti ammessi, quantificate al punto 4.1.

## 5. DOVE POSSONO ESSERE REALIZZATI GLI INTERVENTI

La sottomisura si applica nelle aree svantaggiate montane di cui all'allegato 12 al PSR.

## 6. LIMITI E DIVIETI

Il richiedente può chiedere che gli interventi previsti dalla Misura 323 sottomisura C siano finanziati anche con altre "fonti di aiuto" diversi dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, presentando domande di finanziamento anche per bandi previsti da altre "fonti di aiuto".

Tuttavia gli aiuti non sono cumulabili con altre fonti di finanziamento e pertanto, in caso di ammissione a finanziamento di due o più domande, il richiedente deve optare per una di esse e rinunciare formalmente alle altre. Copia della comunicazione di rinuncia deve essere inviata anche all'Amministrazione che ha ammesso la domanda a finanziamento.

In caso di applicazione della presente sottomisura nell'ambito dei Piani di Sviluppo Locale (PSL), predisposti ed attuati dai Gruppi di Azione Locale (GAL) secondo l'Asse 4 "Attuazione dell'approccio LEADER" e limitatamente ai territori di competenza, l'applicazione della Misura può essere soggetta ad ulteriori condizioni e limiti espressi dal GAL in coerenza con gli obiettivi del proprio PSL.

Per le tipologie indicate nella successiva tabella 1, gli interventi sono ammissibili solo nel rispetto dei limiti e dei divieti in essa riportati. Gli interventi proposti devono essere riconducibili a una delle categorie di intervento ammissibile, tra quelle indicate nella stessa tabella 1.

Per i comparti non indicati nella tabella 1, invece, sono ammissibili tutti gli interventi senza limitazioni, ferme restando le esclusioni di cui al precedente paragrafo 4.3.

**Tabella 1**

Tipologia	Categoria di interventi ammissibili	Limiti e divieti
<b>A - Fabbricati B - impianti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Interventi integrati di manutenzione straordinaria;</li> <li>○ Ristrutturazione di fabbricati esistenti comprensivi di impianti e di attrezzature fisse;</li> <li>○ realizzazione ex novo di locali e strutture a completamento dell'esistente;</li> <li>○ Installazione di impianti e di attrezzature fisse e sistemi di mungitura mobile</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ È necessaria la conformità degli impianti alla normativa per la trasformazione del latte negli alpeggi</li> <li>○ l'adeguamento delle strutture per la trasformazione lattiero casearia vincola il proprietario o l'affittuario all'effettiva monticazione con bovini per almeno cinque anni</li> <li>○ non sono finanziati interventi che prevedano l'esclusivo acquisto di attrezzature;</li> <li>○ non sono finanziati interventi di sostituzione;</li> </ul>
<b>C - Opere di approvvigionamento energetico</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ elettrodotti</li> <li>○ centraline idroelettriche (turbina)</li> <li>○ investimenti per il risparmio energetico,</li> <li>○ pannelli fotovoltaici;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ le centraline idroelettriche ed i pannelli fotovoltaici devono essere dimensionati in base ai fabbisogni dell'alpeggio ed in ogni caso non possono mai essere superiori ad 1 MW di potenza.</li> </ul>



Tipologia	Categoria di interventi ammissibili	Limiti e divieti
<b>C - Opere di approvvigionamento idrico</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ realizzazione di acquedotti o adeguamento di quelli esistenti;</li> <li>○ costruzione e o ripristino di punti di abbeverata (vasche, pozze, fontane, ecc.)</li> </ul>	
<b>D - Alpeggi pilota modello e didattici</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ interventi finalizzati alla ristrutturazione di una parte dell'alpeggio finalizzata ed attrezzata per l'attività didattica e dimostrativa: aula, sedie, attrezzature didattiche</li> <li>○ Adeguamento igienico sanitario strutture di accoglienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Possono presentare domanda di aiuto per questa tipologia ERSAF, consorzi forestali e proprietari pubblici, o privati convenzionati con enti ed istituti di ricerca e/o di istruzione</li> </ul>
<b>E - Escursionismo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Interventi finalizzati allo sviluppo integrato con il turismo d'alta quota:</li> <li>○ Adeguamento igienico sanitario strutture di accoglienza;</li> <li>○ Segnalazione di percorsi escursionistici;</li> <li>○ Creazione di aree attrezzate per il picnic, punti di ristoro/spacci</li> </ul>	
<b>F - Interventi immateriali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ piani comprensoriali di sviluppo e gestione degli alpeggi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ il costo dei piani non può superare il 12% dell'investimento previsto dal piano stesso.</li> <li>○ Sono esclusi gli interventi immateriali non collegati ad investimenti materiali</li> <li>○ I piani devono riguardare almeno tre alpeggi.</li> </ul>
<b>G - Viabilità</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ adeguamento e/o realizzazione di viabilità interna di servizio delle malghe e dei pascoli, ed eventuali piazzole di sosta per i carri di mungitura</li> <li>○ adeguamento e/o realizzazione di strade di collegamento tra malghe confinanti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ tali spese sono finanziabili solo ad integrazione e completamento delle tipologie A, B, C, D, E ed F</li> <li>○ la progettazione deve essere redatta in conformità alle linee guida per la progettazione della viabilità agro-silvo-pastorale in Lombardia redatto a cura dell'Istituto di Idraulica Agraria dell'Università degli Studi di Milano su iniziativa della D.G. Agricoltura</li> <li>○ i collegamenti tra malghe possono essere finanziati solo se previsti dal piano VASP</li> <li>○ Gli interventi relativi alla presente tipologia non possono superare, congiuntamente a quelli previsti dalla tipologia "H", il 25% della spesa complessivamente ammessa per l'intervento</li> </ul>
<b>H - Sistemazioni erosioni e dissesti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ tutti gli investimenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ tali spese sono finanziabili solo ad integrazione e completamento delle tipologie A, B, C, D, E ed F</li> <li>○ Ricorrere laddove possibile, all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica</li> <li>○ Gli interventi relativi alla presente tipologia non possono superare, congiuntamente a quelli previsti dalla tipologia "G", il 25% della spesa complessivamente ammessa per l'intervento</li> </ul>

## 7. A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO

L'ammontare del contributo è il seguente:

- 90% della spesa ammessa per proprietari pubblici;
- 70% della spesa ammessa per consorzi d'alpeggio
- 70% della spesa ammessa per province, comunità montane e associazioni allevatori (per la tipologia di intervento F);
- 60% della spesa ammessa per proprietari privati e affittuari degli alpeggi, qualora l'intervento rientri in un Piano di gestione
- 50% della spesa ammessa per proprietari privati e affittuari degli alpeggi

Il contributo viene concesso per una spesa minima ammissibile pari a € 30.000

L'aiuto è concesso in conto capitale: una erogazione in base all'anticipo, previa garanzia fideiussoria o allo stato di avanzamento del progetto e un saldo finale.

Le percentuali di aiuto sopra richiamate si applicano alle domande presentate dal 17 marzo 2009. Per le domande presentate entro il 16 marzo 2009, comprese in atti di riparto approvati dalla Direzione Generale

Agricoltura (domande ammesse a finanziamento e domande istruite positivamente ma non finanziate), rimangono confermate le percentuali di contributo stabilite con decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 187 del 16 gennaio 2009.

## 8. PRIORITÀ DI ACCESSO

Alle domande ritenute ammissibili, che prevedano interventi da realizzarsi nell'ambito di "progetti concordati" finanziati, sarà assicurato il finanziamento in via prioritaria, purché siano positivamente istruite e raggiungano una soglia di punteggio minimo definita dal Comitato di Gestione.

## 9. PRIORITÀ D'INTERVENTO

L'attribuzione del punteggio di priorità è elemento indispensabile per stabilire la posizione che ogni domanda assume all'interno della graduatoria.

In caso di domande che prevedano due o più tipologie di intervento, si applicano i punteggi relativi all'intervento cui è connessa la maggior spesa ammissibile.

Gli elementi che danno diritto all'attribuzione dei punti di priorità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

Il **punteggio massimo** attribuibile ad un progetto d'investimento è di 70, ottenuto sommando i punteggi assegnati nell'ambito dei seguenti elementi di priorità:

**Tabella 2**

	<b>Elementi di priorità</b>	<b>Punteggio massimo</b>
1	Caratteristiche del caricamento	30
2	Coerenza con la programmazione / pianificazione	10
3	Cantierabilità	5
4	Localizzazione	5
5	Caratteristiche del richiedente	10
6	Caratteristiche dell'intervento	10
	<b>Totale punti</b>	<b>70</b>

Il **punteggio minimo** per accedere ai benefici della misura è: 15

A parità di punteggio viene data precedenza alle domande col più alto punteggio in base alla cantierabilità dei lavori; in caso di ulteriore parità alle domande con maggior punteggio stabilito in base alla localizzazione dell'intervento e infine a quelle con maggior punteggio stabilito in base alle caratteristiche del richiedente.

A parità di punteggio definitivo, viene data precedenza all'impresa con il rappresentante legale più giovane.

L'attribuzione del punteggio avviene valutando nell'ordine:

### 1) CARATTERISTICHE DEL CARICAMENTO

#### a) Durata del caricamento al momento della domanda;

Oltre 5 anni	punti 10
ultimi 5 anni	punti 6
ultimi 3 anni	punti 4

#### b) Numero medio UB caricate nelle ultime due stagioni

Oltre 100	punti 10
oltre 50 e fino a 100	punti 5
Fino a 50	punti 3

#### c) Tipologia UB caricate nelle ultime due stagioni

Bovini	punti 10
Equini	punti 5
Ovicaprini	punti 3

### 2) COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E/O PIANIFICAZIONE

Intervento previsto dai Piani comprensoriali di sviluppo e gestione degli alpeggi	punti 10
Intervento previsto dai Piani d'assestamento	punti 5
Intervento previsto da programmi di sviluppo territoriale	punti 5
Intervento previsto dai Piani di indirizzo forestale	punti 3

## 3) CANTIERABILITÀ

Progetto esecutivo	punti 5
--------------------	---------

## 4) LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO: individuare una sola opzione, la più favorevole

Siti Natura 2000	punti 5
Riserve regionali o statali	punti 4
Parchi regionali o nazionali	punti 3
Aree vincolate in base all'art. 136 d.lgs. 42/2004 (ossia le aree sottoposte a vincolo paesaggistico stabilito con specifico decreto ministeriale)	punti 2

## 5) CARATTERISTICHE DEL RICHIEDENTE: individuare una sola opzione, la più favorevole

Consorzi d'alpeggio, Proprietari e affittuari singoli o associati di allevamenti bovini, il cui centro aziendale ricade in aree svantaggiate montane di cui all'Allegato 12 del PSR 2007-2013	punti 10
Province, comunità montane	punti 6
Altri richiedenti	punti 4

## 6) CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO

Intervento volto a sviluppare e valorizzare la multifunzionalità dell'alpeggio	punti 10
--	----------

Il requisito minimo per il riconoscimento della valorizzazione multifunzionale è che il progetto di investimento riguardi lo sviluppo di almeno uno dei seguenti **Elementi base di multifunzionalità**:

- vendita diretta di prodotti lattiero caseari realizzati in alpeggio
- strutture di accoglienza
- ristorazione
- percorsi escursionistici
- aree attrezzate per il turismo
- educazione ambientale.

**10. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO****10.1 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA**

Le domande possono essere presentate ininterrottamente dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul BURL al 15 dicembre 2010. Tuttavia, al fine dell'istruttoria delle domande e della redazione delle graduatorie, la presentazione delle domande è suddivisa in tre periodi, di cui gli ultimi due sono indicati nella seguente tabella:

CRONO - PROGRAMMA	2° periodo	3° periodo
Apertura periodo	17.03.2009	16.12.2009
Chiusura periodo	15.12.2009	15.12.2010

**10.2 A CHI INOLTRE LA DOMANDA**

La domanda deve essere inviata, per via telematica e cartacea, alla Comunità Montana sul cui territorio si attua l'investimento o, nel caso in cui l'area in questione si estenda sul territorio di più Comunità Montane, alla Comunità Montana sul cui territorio ricade la parte finanziariamente più rilevante dell'intervento. In quest'ultimo caso, la Comunità Montana che riceve la domanda informa le altre Comunità Montane interessate. Qualora la domanda sia presentata da una Comunità Montana, deve essere inviata, per via telematica e cartacea, alla Provincia sul cui territorio si attua l'investimento o, nel caso in cui l'area in questione si estenda sul territorio di più Province, alla Provincia sul cui territorio ricade la parte finanziariamente più rilevante dell'intervento. In quest'ultimo caso, la Provincia che riceve la domanda informa le altre Province interessate.

**10.3 COME PRESENTARE LA DOMANDA**

Fasi dell'inoltro della domanda:

- accedere al sito [www.agricoltura.regione.lombardia.it](http://www.agricoltura.regione.lombardia.it) (indirizzo attuale), nella sezione dedicata al Sistema Informativo Agricolo di Regione Lombardia (SIARL);
- registrarsi: il sistema rilascia i codici di accesso personali (login e password).

Le informazioni relative alla presentazione della domanda informatizzata sono reperibili anche presso la Direzione Generale Agricoltura, le Province, le Comunità montane, le Organizzazioni Professionali Agricole e presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola riconosciuti (CAA);

- accedere al sito [www.siarl.regione.lombardia.it](http://www.siarl.regione.lombardia.it), selezionare e compilare il modello di domanda per la Misura 323 c.  
I dati inseriti durante la compilazione della domanda vengono incrociati, per verificarne la correttezza, con le informazioni certificate contenute nell'anagrafe delle imprese agricole e nel fascicolo aziendale istituiti nell'ambito del SIARL;
- compilare on line anche la scheda della Misura 323 C in cui riportare:
  - gli investimenti previsti con i tempi di realizzazione degli interventi. Sono ammesse non più di due liquidazioni per ogni programma di investimento: anticipo e saldo oppure stato di avanzamento dei lavori e saldo, come meglio specificato nei paragrafi 17, 18 e 19;
  - un'autodichiarazione relativa ai requisiti posseduti;
  - gli impegni assunti per la realizzazione del programma di investimento.
 Il SIARL rilascia al richiedente una ricevuta attestante la data di presentazione, che coincide con l'**avvio del procedimento**, e l'avvenuta ricezione della domanda da parte della Comunità Montana o della Provincia;
- stampare domanda e scheda di Misura e firmare entrambe in originale;
- far pervenire alla Comunità Montana o alla Provincia competente la copia cartacea della domanda, della scheda di Misura e la documentazione di cui al paragrafo successivo, entro 10 giorni di calendario dall'inizio elettronico della domanda tramite SIARL. La data di riferimento è certificata dal timbro del Protocollo se la domanda è presentata a mano, dal timbro postale se inviata tramite posta.

#### 10.4 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Oltre alla documentazione amministrativa specificata nel precedente paragrafo 10.3, per essere ammessi all'istruttoria di ammissibilità è necessario presentare la seguente documentazione:

- a. Copia cartacea della domanda e della scheda di Misura firmate in originale con fotocopia di documento di identità;
- b. progetto e il computo metrico analitico estimativo preventivo delle opere a firma di un tecnico progettista iscritto a un Ordine Professionale, corredati dai disegni relativi alle opere in progetto;
- c. copia del permesso di costruire o in alternativa, laddove ne ricorrano le condizioni ai sensi della legge regionale n. 12 del 2005, Titolo III, articolo 62, della Denuncia di Inizio Attività (DIA) assentita per le opere connesse con il programma di investimento;
- d. tre preventivi di spesa, forniti da ditte in concorrenza, nel caso di acquisto di dotazioni finanziabili, ossia macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci del prezzario della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, indicando il preventivo considerato e le motivazioni della scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, appare il più conveniente.  
Nel caso in cui non si scelga l'offerta economicamente più vantaggiosa, deve essere fornita una breve relazione tecnico/economica sottoscritta da un tecnico qualificato.  
Per l'acquisto di beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di € 5.000,00, IVA esclusa, fermo restando l'obbligo di presentare tre preventivi, è sufficiente una dichiarazione del richiedente, con la quale si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell'importo previsto. È fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica.
- e. autocertificazione, riferita alla situazione del giorno di presentazione della domanda, relativa a:
  - autorizzazione del proprietario, qualora il richiedente sia un soggetto diverso, ad effettuare gli interventi oppure esito della procedura prevista (parere dell'Ente competente) ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 203 del 1982 "Norme sui contratti agrari";
  - per gli interventi ricadenti in aree demaniali, presenza di regolare concessione e pagamento del canone, con l'indicazione dei rispettivi estremi;
  - rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori dalla data di presentazione della domanda, di cui al precedente paragrafo 3, lettera C.
- f. elenco dei documenti allegati alla domanda.

Tutte le informazioni e/o i dati indicati in domanda e nella scheda di Misura sono resi ai sensi del d.P.R. n. 445 del 28.12.2000, articoli 46 e 47, e costituiscono "dichiarazioni sostitutive di certificazione" e "dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà".

La Comunità Montana<sup>3</sup> (o la Provincia), in conformità a quanto previsto dalla legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, comunica al richiedente il nominativo del funzionario responsabile del procedimento, come stabilito dal capitolo 6.2 del "Manuale".

<sup>3</sup> In conformità a quanto previsto dalla legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni

## **10.5 ERRORI SANABILI O PALESI, DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA, DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA**

### **10.5.1 Errore sanabile o palese**

Nel caso di presentazione di domande con errori sanabili o palesi la Comunità Montana o la Provincia, ai sensi della legge 241/90 e successive modificazioni, richiede all'interessato le correzioni necessarie fissando contestualmente i termini temporali, non superiori a 20 giorni, per la presentazione delle correzioni.

Gli errori palesi presenti nelle domande di aiuto e di pagamento se riconosciuti come tali dalla Comunità Montana, dalla Provincia o dalla Direzione Generale Agricoltura possono essere corretti in qualsiasi momento.

Gli errori sanabili possono essere corretti su iniziativa del richiedente mediante domanda di correzione, che può essere presentata entro **15 giorni continuativi** dalla data di presentazione della domanda.

A tale proposito si considerano sanabili i seguenti errori:

- gli errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati;
- l'incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati.

Si considerano non sanabili i seguenti errori:

- domanda carente di informazioni minime necessarie a definirne la ricevibilità (ad esempio: domanda presentata fuori termine, domanda priva di firma, ecc.);
- omessa richiesta di aiuto relativamente ad alcune operazioni, azioni o tipologie di intervento previste dalla Misura.

In questi casi la Comunità Montana o la Provincia pronuncia la non ricevibilità della domanda, comunicandola al richiedente o prosegue il procedimento solo per le operazioni, azioni o tipologie di intervento per cui l'aiuto è richiesto.

### **10.5.2 Documentazione incompleta**

Nel caso in cui la documentazione tecnica e amministrativa presentata con la domanda risulti incompleta e la documentazione mancante non sia indispensabile all'avviamento dell'istruttoria, la Comunità Montana o la Provincia può richiederne la presentazione al richiedente entro un termine non superiore a 20 giorni.

Nel caso in cui la domanda sia priva di documentazione tecnica e amministrativa indispensabile per poter avviare l'istruttoria, indicata al precedente paragrafo 10.4, la Comunità Montana o la Provincia pronuncia la non ricevibilità della domanda, comunicandola al richiedente.

### **0.5.3 Documentazione integrativa**

Nel caso in cui si evidenzia la necessità di documentazione integrativa, rispetto a quella prevista dalle presenti disposizioni attuative, la Comunità Montana o la Provincia deve inoltrare richiesta formale indicando i termini temporali di presentazione.

## **11. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA**

L'istruttoria della domanda è affidata alla Comunità Montana o alla Provincia (in caso di domande presentate dalle Comunità Montane) e prevede lo svolgimento di controlli amministrativi che comprendono:

- la verifica della affidabilità del richiedente;
- la verifica dell'ammissibilità del programma di investimento proposto, ossia della completezza e della validità tecnica della documentazione presentata;
- il controllo tecnico sulla documentazione allegata alla domanda di aiuto; per la verifica della congruità dei prezzi contenuti nei computi metrici estimativi analitici, si fa riferimento ai prezzi riportati nel primo prezzario dell'anno pubblicato dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato (C.C.I.A.A.) della provincia di appartenenza, forfettariamente scontati fino al 20%;
- il controllo tecnico e la risoluzione di eventuali anomalie sanabili del modello unico di domanda informatizzato presentato a SIARL e della scheda di Misura, anche attraverso specifici documenti prodotti dall'impresa su richiesta della Comunità Montana o della Provincia che ha in carico l'istruttoria. La risoluzione delle anomalie e delle segnalazioni e la convalida dei dati dichiarati a seguito dell'istruttoria determinano l'aggiornamento del fascicolo aziendale tramite segnalazione al CAA di competenza;
- la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative;
- la verifica della conformità del programma di investimento per il quale è richiesto il finanziamento con la normativa comunitaria e nazionale;
- la verifica della ragionevolezza delle spese proposte, valutata tramite il raffronto di tre preventivi di spesa per l'acquisto delle dotazioni finanziabili, ossia macchine ed attrezzature;
- l'attribuzione del punteggio di priorità secondo i criteri definiti nei precedenti paragrafi 8 e 9;
- la redazione, da parte del funzionario incaricato, del verbale di ammissibilità o di non ammissibilità della domanda, atto che conclude l'istruttoria.

### 11.1 COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELL'ISTRUTTORIA AL RICHIEDENTE

La Comunità Montana o la Provincia, entro 10 giorni continuativi dalla data di redazione del verbale, comunica al richiedente l'esito dell'istruttoria allegando copia del verbale stesso.

Per le domande istruite positivamente, sono indicati:

- il punteggio assegnato;
- l'importo totale dell'investimento ammissibile a contributo;
- gli investimenti ammessi, specificando gli eventuali investimenti non ammessi;
- il contributo concedibile.

In caso di istruttoria con esito negativo, la Comunità Montana o la Provincia ne motiva in modo dettagliato le cause.

Il richiedente può presentare una richiesta di riesame dell'esito dell'istruttoria, con le modalità indicate al successivo paragrafo.

### 11.2 RICHIESTA DI RIESAME

Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento dell'esito dell'istruttoria, può presentare alla Comunità Montana o alla Provincia memorie scritte per chiedere il riesame della domanda e della ridefinizione della propria posizione, ai sensi della legge 241/90. Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l'istruttoria assume carattere definitivo, salvo le possibilità di ricorso previste dalla legge. La Comunità Montana o la Provincia ha 10 giorni di tempo continuativi dalla data di ricevimento della memoria per comunicare l'esito positivo/negativo del riesame. Tra la data della comunicazione dell'esito dell'istruttoria e la data di comunicazione dell'esito del riesame non possono trascorrere più di 30 giorni continuativi.

## 12. COMPLETAMENTO DELLE ISTRUTTORIE E GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI AIUTO AMMISSIBILI

La Comunità Montana o la Provincia, esperite le eventuali richieste di riesame con la modalità di cui al precedente paragrafo, completa l'istruttoria delle domande ricevute.

La Comunità Montana o la Provincia, sulla base della data di presentazione delle domande e dell'esito dell'istruttoria a SIARL, approva le graduatorie delle domande ammissibili a finanziamento, ordinandole per punteggio di priorità decrescente. La Comunità Montana o la Provincia, inoltre, trasmette il provvedimento di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili alla Direzione Generale Agricoltura entro la scadenza indicata nella seguente tabella:

<b>CRONO - PROGRAMMA</b>	<b>2° periodo</b>	<b>3° periodo</b>
Termine per l'invio alla Regione delle graduatorie; entro tali date devono essere concluse le istruttorie, compresi i riesami	15.04.2010	15.04.2011

Nella graduatoria devono essere indicati, fra l'altro:

- i punteggi ottenuti dalla domanda;
- la spesa ammissibile e il relativo contributo.

## 13. PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

La dotazione finanziaria complessiva della Misura che si ipotizza di impiegare per il presente bando è pari a € 5.000.000.

La Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, dopo il ricevimento dalle Comunità Montane e dalle Province del provvedimento di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili di cui al precedente paragrafo 12, con proprio atto, provvede alla:

- suddivisione delle risorse finanziarie e definisce, in relazione alla dotazione finanziaria disponibile, la quota di risorse assegnata alle domande ammissibili a finanziamento di ciascuna Comunità Montana o Provincia;
- approvazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento di ciascuna Comunità Montana o Provincia.

In tale provvedimento, per le domande ammesse a finanziamento e per le domande istruite positivamente ma non finanziate, sono indicati:

- il punteggio assegnato;
- l'importo totale dell'investimento ammesso a contributo per le domande ammesse a finanziamento;
- l'importo totale dell'investimento ammissibile per le domande istruite positivamente ma non finanziate;
- il contributo concesso per le domande ammesse a finanziamento;
- il contributo concedibile per le domande istruite positivamente ma non finanziate.

La Direzione Generale Agricoltura, comunica alle Comunità Montane, alle Province e all'Organismo Pagatore Regionale l'ammissione a finanziamento delle domande.

Il suddetto provvedimento di ammissione a finanziamento:

- diventa efficace dalla data di pubblicazione sul BURL e rappresenta la comunicazione ai richiedenti della stessa ai sensi della legge 241/1990;
- deve essere pubblicato sull'albo pretorio provinciale per almeno quindici giorni consecutivi;
- deve essere divulgato tramite pubblicazione sul sito internet della Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura (<http://www.agricoltura.regione.lombardia.it>) (indirizzo attuale), e sul sito internet della Comunità Montana e della Provincia.

La Direzione Generale Agricoltura dispone quanto necessario per la pubblicazione del sopra indicato atto di suddivisione delle risorse finanziarie, inviandone copia alle Comunità Montane, alle Province e all'Organismo Pagatore Regionale, nella data indicata nella seguente tabella.

<b>CRONO - PROGRAMMA</b>	<b>2° periodo</b>	<b>3° periodo</b>
Termine entro cui la Regione ripartisce i fondi alle Comunità Montane e alle Province	17.05.2010	16.05.2011

A seguito di tale provvedimento, le Comunità Montane e le Province predispongono in ELEPAG l'elenco delle domande ammesse a finanziamento.

La Comunità Montana o la Provincia trasmette all'ASL l'elenco delle domande di contributo finanziate, chiedendo di segnalare gli eventuali esiti negativi, rilevati a partire dalla data di presentazione delle domande, dei controlli effettuati nell'ambito dell'attività ispettiva presso le aziende agricole connesse alle medesime domande.

#### **14. PERIODO DI VALIDITÀ DELLE DOMANDE**

Le domande istruite positivamente, ma non immediatamente finanziate con il provvedimento di cui al paragrafo 13, possono essere finanziate successivamente, purché entro 18 mesi a partire dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di pubblicazione dell'atto di suddivisione delle risorse finanziarie, di cui al precedente paragrafo 13.

#### **15. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI**

Gli interventi devono essere realizzati entro e non oltre 15 mesi dalla pubblicazione sul BURL del provvedimento di suddivisione delle risorse finanziarie di cui al paragrafo 13.

<b>CRONO - PROGRAMMA</b>	<b>1° periodo</b>	<b>2° periodo</b>	<b>3° periodo</b>
Fine dei lavori (salvo proroghe)	30.09.2010	16.08.2011	16.08.2012

##### **15.1 PROROGHE**

La Comunità Montana o la Provincia, su richiesta motivata del beneficiario, può concedere una sola proroga di 3 mesi. La proroga non può essere richiesta per interventi relativi all'acquisto di impianti ed attrezzature di cui al precedente paragrafo 4, lettera B).

#### **16. VARIANTI IN CORSO D'OPERA E MODIFICHE DI DETTAGLIO**

##### **16.1 VARIANTI IN CORSO D'OPERA**

Fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa vigente, in linea generale, al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è auspicabile ridurre al minimo le varianti.

Sono da considerarsi varianti i cambiamenti del progetto originario che comportano modifiche dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, in particolare:

- modifiche tecniche sostanziali delle operazioni approvate;
- modifiche della tipologia di operazioni approvate;
- cambio della sede dell'investimento;
- cambio del beneficiario;
- modifiche del quadro economico originario, con una diversa suddivisione della spesa tra i singoli lotti funzionali omogenei.

Per lotto funzionale omogeneo si intende l'insieme delle voci di spesa che concorrono alla realizzazione di una singola struttura (es. stalla, sala di mungitura), una singola attrezzatura o macchina (es. impianto di mungitura, impianto di refrigerazione).

Nel caso in cui si presentasse la necessità di richiedere una variante, il beneficiario deve inoltrare, tramite SIARL, alla Comunità Montana o alla Provincia un'apposita domanda, corredata di una relazione tecnica nella quale si faccia esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato alle modifiche del progetto inizialmente approvato, oltre ad un apposito quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante. Ciascuna domanda dovrà inoltre contenere un prospetto riepilogativo delle voci soggette a variazione, che consenta di effettuare una riconciliazione tra la situazione precedentemente approvata e quella risultante dalla variante richiesta.

Ogni richiesta di variante deve essere preventivamente presentata dal beneficiario prima di procedere all'acquisto dei beni o all'effettuazione delle operazioni che rientrano nella variante stessa e, in ogni caso, tassativamente prima della scadenza del tempo concesso per i lavori.

Il beneficiario che esegua le varianti preventivamente richieste senza attendere l'autorizzazione della Comunità Montana o della Provincia si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non venga autorizzata.

La Comunità Montana o la Provincia autorizza la variante, a condizione che:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
- la variante non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- non vengano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di lotti di spesa funzionali non previsti dal progetto originario.

### 16.2 VARIANTI NEI LIMITI DEL 10%

Se la variazione compensativa tra gli importi preventivati per i singoli lotti di spesa funzionali rientra nel campo di tolleranza del 10% - calcolato sull'importo della spesa complessiva ammessa a contributo – e nel limite di € 20.000, il beneficiario richiede preventivamente la variante alla Comunità Montana o alla Provincia.

Trascorsi 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di variante, in assenza di riscontro da parte della Comunità Montana o della Provincia, la variante si intende accolta.

### 16.3 MODIFICHE DI DETTAGLIO

Durante la realizzazione di ogni singolo lotto omogeneo di spesa non sono considerate varianti le modifiche di dettaglio, le soluzioni tecniche migliorative e i cambi di fornitore che comportano una variazione compensativa tra le singole voci di spesa che compongono il lotto non superiore al 10%, rispetto alla spesa prevista per il lotto omogeneo, nel limite di € 20.000.

Le modifiche all'interno di queste soglie sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento per il lotto omogeneo, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

Nel caso in cui le modifiche siano superiori al 10% della spesa ammessa a finanziamento per il lotto omogeneo o a € 20.000, deve essere preventivamente richiesta una variante alle Comunità Montane o alle Province con le modalità sopra descritte.

## 17. DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'ANTICIPO

Il beneficiario può richiedere alla Comunità Montana o alla Provincia, tramite una apposita "**domanda di pagamento**", l'erogazione di un anticipo, pari al 20% dell'importo del contributo concedibile.

Alla domanda di pagamento dell'anticipo, il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- dichiarazione della data di inizio dell'intervento sottoscritta dal richiedente e nel caso di opere edili (strutture e infrastrutture);
- certificato di inizio lavori inoltrato al Comune o dichiarazione di inizio lavori rilasciato dal direttore degli stessi;
- polizza fideiussoria bancaria o assicurativa stipulata secondo quanto previsto al successivo paragrafo 22
- copia del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività.

Al termine della verifica della documentazione presentata, il funzionario istruttore redige il relativo verbale.

La Comunità Montana o la Provincia propone all'OPR la liquidazione dell'anticipo secondo le procedure e le regole stabilite nel "Manuale" OPR.

## 18. DOMANDA DI PAGAMENTO DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)

Il beneficiario può presentare alla Comunità Montana o alla Provincia, in alternativa alla domanda di pagamento dell'anticipo, una sola "**domanda di pagamento**" per lavori parzialmente eseguiti. Per richiedere l'erogazione dello stato di avanzamento lavori, il beneficiario deve allegare alla domanda:

- fatture quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice;
- tracciabilità dei pagamenti effettuati (vedi "Manuale");
- copia dei mandati di pagamento;



- stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori;
- computo metrico riferito ai lavori eseguiti.

L'importo relativo allo stato di avanzamento è determinato in percentuale sulla base delle opere realizzate.

Non è prevista la possibilità di richiedere lo stato di avanzamento lavori per interventi relativi all'acquisto di macchine ed attrezzature innovative e dotazioni fisse, la cui installazione non sia soggetta al rilascio di concessione edilizia.

Al termine della verifica della documentazione presentata il funzionario istruttore redige il relativo verbale.

Lo stato di avanzamento lavori non è concesso a chi ha beneficiato dell'anticipo.

Eventuali costi sostenuti dal beneficiario in misura maggiore a quanto ammesso a finanziamento non possono essere né riconosciuti né pagati.

La Comunità Montana o la Provincia propone ad OPR la liquidazione del SAL secondo le procedure e le regole stabilite nel "Manuale" OPR.

## 19. DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO

Per richiedere il saldo del contributo, il beneficiario deve presentare una apposita "**domanda di pagamento**" alla Comunità Montana o alla Provincia, allegando la documentazione indicata al capitolo 9.3 del "Manuale", entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine di esecuzione dei lavori, comprensivo di eventuali proroghe. In caso contrario la Comunità Montana o la Provincia chiede al beneficiario di presentare la richiesta entro ulteriori 20 giorni.

### 19.1 ALLEGATI ALLA DOMANDA DI PAGAMENTO DA PARTE DEI BENEFICIARI

- copia delle rinunce ad altri contributi pubblici;
- documentazione attestante la spesa sostenuta, ossia fatture quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice, stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori, computo metrico analitico consuntivo per la parte quantitativa, ecc., al netto di eventuali sconti;
- tracciabilità dei pagamenti effettuati;
- dichiarazione del direttore dei lavori, sotto sua personale responsabilità, ai sensi della legge regionale n. 1/2007, sulla realizzazione dei lavori in conformità a quanto previsto nella relazione o autorizzato con varianti in corso d'opera o comunque in base a quanto indicato nel paragrafo 19;
- relazione tecnica descrittiva dello stato finale dei lavori, firmata dal direttore dei lavori.

### 19.2 CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI

Al termine della verifica della documentazione presentata, la Comunità Montana o la Provincia effettua una visita "*in situ*", ossia un sopralluogo per verificare la corretta e completa esecuzione dei lavori e l'avvenuto acquisto delle dotazioni, verificando in particolare se gli stessi sono stati realizzati/acquistati in conformità al progetto approvato, a quanto previsto nella relazione e nel progetto o a quanto autorizzato con varianti in corso d'opera o comunque in base a quanto indicato nel paragrafo 19.

Il funzionario istruttore redige il relativo verbale secondo quanto le procedure previste dal "Manuale".

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

La Comunità Montana o la Provincia comunica al beneficiario, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale, la concessione del pagamento, l'entità del contributo concesso, gli obblighi a suo carico con relativa durata temporale, le altre eventuali prescrizioni.

La Comunità Montana o la Provincia propone all'OPR la liquidazione del saldo secondo le procedure e le regole stabilite nel "Manuale". L'OPR autorizza il saldo a seguito dei controlli effettuati secondo le modalità stabilite dal "Manuale".

Per quanto non riportato al presente paragrafo si rimanda al "Manuale".

## 20. CONTROLLO *IN LOCO*

Il controllo *in loco* viene effettuato su un campione almeno pari al 5% della spesa ammessa a contributo, estratto da OPR sulla base dell'analisi del rischio definita nel Manuale.

Il controllo *in loco* viene eseguito dalla Comunità Montana o dalla Provincia prima dell'erogazione del saldo del contributo.

Per le aziende estratte, il controllo *in loco* include le verifiche previste dai controlli amministrativi e tecnici di cui al precedente paragrafo e prevede la verifica della totalità degli impegni assunti e delle dichiarazioni rese e le verifiche aggiuntive sul possesso dei requisiti dichiarati dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto, in conformità con quanto previsto dal capitolo 16 del "Manuale".

Al termine del controllo *in loco* è prevista la compilazione del relativo verbale da parte del funzionario della Comunità Montana o della Provincia.

Il funzionario che realizza il controllo amministrativo, sia documentale che *in situ*, non può coincidere con quello che realizza il controllo *in loco*, come stabilito dal capitolo 19 del "Manuale".

## 21. RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO RICHIESTO NELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

Dopo l'eventuale erogazione dell'anticipo o, in alternativa, del SAL, la liquidazione finale del contributo avviene tramite la presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Nelle domande di pagamento si rendiconta la spesa sostenuta, a fronte della quale si chiede l'erogazione del contributo.

Le Comunità Montane e le Province, controllando le domande di pagamento, determinano:

- il contributo richiesto (CR): cioè il contributo richiesto nella domanda di pagamento, sulla base della spesa rendicontata;
- il contributo ammissibile (CA): cioè il contributo erogabile al richiedente sulla base della spesa riconosciuta come ammissibile a seguito delle verifiche effettuate dalla Comunità Montana o dalla Provincia (spesa ammissibile).

Se l'esame delle domande di pagamento rileva che il contributo richiesto supera il contributo ammissibile di oltre il 3%, al contributo ammissibile si applica una riduzione. La riduzione del contributo si calcola secondo le indicazioni del "Manuale".

Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione nella rendicontazione di spese non ammissibili, che hanno causato la richiesta di un contributo (CR) superiore a quello ammissibile (CA).

L'eventuale riduzione del contributo, calcolata come sopra indicato, si applica anche a seguito dei controlli *in loco* ed *ex post*.

## 22. FIDEIUSSIONI

La polizza fideiussoria è richiesta nei seguenti casi:

- erogazione dell'anticipo;
- erogazione di saldo ai beneficiari che non hanno ancora ottenuto tutta la documentazione richiesta per la liquidazione;
- erogazione saldo ai beneficiari che non abbiano ancora raggiunto alcuni requisiti.

In questi casi o in casistiche non espressamente previste e valutate volta per volta dall'OPR, la polizza fideiussoria è svincolata dall'OPR. Al soggetto che ha prestato la garanzia e, per conoscenza, al beneficiario deve essere inviata una comunicazione di svincolo della polizza, previo nulla osta da parte delle Comunità Montane o delle Province responsabili dell'istruttoria.

L'importo della fideiussione è pari all'anticipazione o al contributo concesso, in caso di erogazione del saldo, maggiorati del 10%, comprensivo delle spese di escussione a carico dell'OPR e degli interessi legali eventualmente dovuti.

La durata della garanzia della polizza fideiussoria è indicata al capitolo 9.3.6 del "Manuale". Per lo schema di polizza fideiussoria vedere l'allegato 3 del "Manuale".

Il costo di accensione della fideiussione è ammissibile a finanziamento nell'ambito delle spese generali che comunque non devono superare il 12% della spesa ammessa a finanziamento.

## 23. COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO (ANTICIPO, SAL O SALDO)

In seguito agli esiti dei controlli amministrativi e tecnici previsti dai paragrafi 21 e 22 del Manuale, la Comunità Montana o la Provincia, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale, comunica al beneficiario l'importo del contributo da erogare oppure i motivi per i quali il contributo non può essere concesso.

Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento della comunicazione, può presentare alla Comunità Montana o alla Provincia memorie scritte al fine del riesame della comunicazione e della ridefinizione del relativo importo, ai sensi della legge 241/90. Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, la comunicazione assume carattere definitivo, fatte salve le possibilità di ricorso previste dalla legge.

## 24. ELENCHI DI LIQUIDAZIONE

La Comunità Montana o la Provincia dopo aver definito l'importo erogabile a ciascun beneficiario, predispone in ELEPAG gli elenchi di liquidazione che devono pervenire all'OPR entro le date indicate in tabella.

CRONO - PROGRAMMA	1° periodo	2° periodo	3° periodo
Termine per la definizione dell'importo erogabile e invio degli elenchi liquidazione all'OPR	16.05.2011	16.05.2012	15.05.2013

Le Comunità Montane e le Province comunicano alla Direzione Generale Agricoltura gli estremi degli elenchi di liquidazione inviati all'OPR (numero, data, importo e natura dei pagamenti).

## 25. CONTROLLI EX POST

Si definisce periodo "ex post" quello compreso tra l'erogazione dell'ultimo pagamento e la conclusione del periodo dell'impegno relativo ad ogni tipologia di intervento finanziato.

Nel periodo "ex post" la Comunità Montana o la Provincia effettua i controlli per verificare il rispetto degli impegni assunti da parte del beneficiario, con i seguenti obiettivi:

- a) verificare che le operazioni d'investimento non subiscano, nei cinque anni successivi alla data di comunicazione di concessione del contributo, modifiche sostanziali che:
  - ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad un'impresa o a un ente pubblico;
  - siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione dell'impresa o della società agricola beneficiaria;
- b) verificare la realtà e la finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario, quindi che i costi dichiarati non siano stati oggetto di sconti, ribassi, restituzioni, tranne in casi di contributi in natura o di importi forfetari. Le verifiche richiedono un esame dei documenti contabili;
- c) garantire che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con fondi di origine nazionale o comunitaria, ossia non sia oggetto di doppio finanziamento. Le verifiche richiedono un esame dei documenti contabili.

I controlli *ex post* coprono ogni anno almeno l'1% della spesa ammissibile per le domande di contributo per le quali è stato pagato il saldo. Essi sono **effettuati entro il termine dell'anno di estrazione del campione**. I controlli *ex post* si basano su un'analisi dei rischi e dell'impatto finanziario delle varie operazioni, gruppi di operazioni o misure.

A tal fine, ogni anno viene controllato un campione, scelto sulla base dell'analisi del rischio e di un fattore di rappresentatività (cfr. "Manuale"), che corrisponda almeno all'1% dei beneficiari.

I controllori che eseguono controlli *ex post* non possono aver preso parte a controlli precedenti al pagamento relativi alla stessa operazione di investimento.

## 26. PRONUNCIA DI DECADENZA DAL CONTRIBUTO

La domanda ammessa a finanziamento decade a seguito di:

1. irregolarità (difformità e/o inadempienze) accertate da:
  - Comunità Montane, Province o altri soggetti convenzionati con OPR, come ad esempio il Corpo Forestale dello Stato (CFS), nell'ambito dell'attività di controllo: amministrativo, *in loco* o *ex post*;
  - OPR o Sedi Territoriali Regionali (STeR) nell'ambito del controllo a campione sull'operato delle Comunità Montane e delle Province (controllo di secondo livello);
  - Guardia di Finanza e altri organi di polizia giudiziaria nell'ambito delle proprie attività ispettive;
2. rinuncia da parte del beneficiario.

Nel caso di accertamento di irregolarità, la procedura di decadenza totale o parziale dal contributo, prevede l'invio all'interessato del provvedimento di decadenza, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, con le modalità previste dal capitolo 10 del "Manuale".

Nel **caso di rinuncia da parte del beneficiario**, la procedura di decadenza totale o parziale dal contributo, prevede:

- che nessuna comunicazione debba essere fatta all'interessato, se la rinuncia precede l'erogazione del pagamento. La rinuncia da parte del beneficiario viene acquisita nel fascicolo di domanda;
- che debba essere inviato all'interessato il provvedimento di decadenza totale, se la rinuncia è presentata dopo il pagamento. In questo caso non è necessario inviare la comunicazione con raccomandata AR e il provvedimento assume carattere definitivo, non essendo prevista la possibilità di presentare controdeduzioni.

Il provvedimento di decadenza generato, dal sistema, contiene i seguenti elementi:

- a. motivazioni del provvedimento;
- b. quantificazione delle eventuali somme indebitamente percepite;
- c. quantificazione degli eventuali interessi giornalieri dovuti. Il calcolo degli interessi sarà effettuato per ogni giorno a partire dalla data di ricevimento del provvedimento e fino alla data di recupero delle somme;
- d. modalità di recupero delle somme, secondo quanto indicato al capitolo 11 del "Manuale" OPR;
- e. procedure per la presentazione del ricorso.

La pronuncia della decadenza dal contributo, è competenza delle Comunità Montane o delle Province per i casi descritti nel capitolo 10 del "Manuale".

## 27. RECESSO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI

### 27.1 RECESSO DAGLI IMPEGNI (RINUNCIA)

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno. La rinuncia non è ammessa qualora l'autorità competente abbia già informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o *in loco*.

La rinuncia non è ammessa anche nel caso in cui l'autorità competente abbia già comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo *in loco*.

Il recesso comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali, ad esclusione di cause di forza maggiore indicate al punto 12.2 del "Manuale" OPR.

La rinuncia deve essere presentata a SIARL tramite una apposita domanda ai sensi del punto 12.1 del "Manuale". Una copia cartacea della rinuncia deve essere inoltrata alla Comunità Montana o alla Provincia.

Indipendentemente dalla percentuale calcolata, la rinuncia diventa totale sulla singola misura, quando l'impegno, ancora in essere dopo la richiesta di rinuncia, è inferiore al valore finanziario minimo d'intervento, stabilito al precedente paragrafo 7.

### 27.2 TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI O CAMBIO DEL BENEFICIARIO

Il cambio del beneficiario conseguente al trasferimento degli impegni assunti o delle attività avviate con la presente Misura **può avvenire solo prima dell'erogazione del saldo**, deve essere effettuato attraverso il modello unico di domanda informatizzata e implica l'apertura di un nuovo procedimento.

In tal caso il beneficiario che subentra deve possedere i requisiti, soggettivi ed oggettivi, posseduti dal beneficiario originario. In caso contrario, la possibilità di effettuare il cambio di beneficiario deve essere valutata dalla Comunità Montana o dalla Provincia, che può non concedere il subentro, concederlo con revisione del punteggio di priorità acquisito e del contributo spettante oppure concederlo senza alcuna variazione.

Nel periodo compreso tra la data della liquidazione finale del contributo fino al termine del periodo di durata degli impegni assunti dal beneficiario **non è possibile variare l'assetto proprietario o la rilocalizzazione dell'attività produttiva**.

Il beneficiario è tenuto a notificare alla Comunità Montana o alla Provincia le variazioni intervenute **entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione**.

## 28. IMPEGNI

Gli impegni assunti dal beneficiario sono distinti in essenziali ed accessori e comportano, rispettivamente, la decadenza totale o parziale dai benefici concessi.

Il riconoscimento di causa di forza maggiore comporta la decadenza della domanda senza il recupero dei contributi erogati, purché le cause di forza maggiore vengano comunicate nei 10 giorni lavorativi successivi al loro verificarsi o dal momento in cui il beneficiario è in grado di comunicarle, come stabilito dal capitolo 12.2 del "Manuale".

### 28.1 IMPEGNI ESSENZIALI

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle somme indebitamente percepite.

Gli impegni essenziali sono:

1. consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco e/o dei sopralluoghi o "visite *in loco*", con riferimento a quanto stabilito dalla Parte II, Capitolo 24.1 del "Manuale";
2. far pervenire la copia cartacea della domanda informatizzata entro e non oltre il 20° giorno continuativo successivo alla presentazione della domanda di premio, con riferimento a quanto stabilito dalla Parte II, Capitolo 24.1 del "Manuale";
3. fare pervenire la documentazione mancante al momento della presentazione della domanda di contributo o della correzione degli errori sanabili successivamente al termine fissato dalla richiesta, ossia 20 giorni, come previsto ai capitoli 15.5.1 e 15.5.2 del "Manuale";
4. fare pervenire la documentazione integrativa richiesta dalla Comunità Montana o dalla Provincia entro e non oltre il termine fissato dallo stesso, come stabilito dalla Parte II, Capitolo 15.5.3 del "Manuale". La decadenza totale è applicata al singolo lotto cui è connessa la documentazione integrativa richiesta;
5. rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa agli obblighi previsti dal regime delle quote latte;
6. concludere i lavori entro il termine previsto, comprensivo di eventuali proroghe;
7. rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
8. realizzare le opere in modo conforme rispetto alle finalità della Misura e al progetto approvato, fatte salve eventuali varianti concesse;

9. comunicare alla Comunità Montana o alla Provincia, la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a finanziamento prima della relativa liquidazione a saldo, entro il termine di 90 giorni dal perfezionamento dell'atto di cessione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore indicate al capitolo 12.2 del "Manuale";
10. mantenere la destinazione agricola degli investimenti finanziati per 5 anni. Nel caso di opere, nei primi 5 anni, deve essere mantenuta la stessa destinazione d'uso per la quale è stato approvato il finanziamento. La decorrenza dell'obbligo di mantenimento della destinazione agricola e della destinazione d'uso degli investimenti ha inizio dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo;
11. presentare la documentazione necessaria per la liquidazione della domanda di pagamento del saldo del contributo, comprensiva di tutta la documentazione indicata al paragrafo 19.1, entro 20 giorni dalla data di ricezione del sollecito della Comunità Montana o alla Provincia, come stabilito al paragrafo 19;
12. apportare al programma di investimenti soltanto varianti che rispettino quanto stabilito ai precedenti paragrafi 16.1, 16.2 e 16.3;
13. provvedere all'adeguamento, dalla data di presentazione della domanda, alle norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori di cui al paragrafo 3, lettera C, di aspetti di particolare rilevanza (impianto elettrico aziendale, protezione di alberi cardanici e prese di forza, scale fisse e portatili, protezione vasconi, fornitura dei DPI, servizi igienici e spogliatoi). Il mancato adeguamento è documentato da esito negativo a seguito dei controlli effettuati dalle ASL nell'ambito dell'attività ispettiva presso le aziende agricole ed è segnalato alle Comunità Montane o alle Province;
14. mantenere il vincolo associativo o consortile per almeno 5 anni dalla data di presentazione della domanda e comunque sino al completo adempimento degli impegni previsti dalla presente sottomisura e indicati nel presente bando in caso di domanda presentata da associazioni o consorzi;
15. mantenere la monticazione del bestiame nell'alpeggio per almeno cinque anni, a partire dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo.

## 28.2 IMPEGNI ACCESSORI

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal contributo e la restituzione delle somme indebitamente percepite.

Di seguito sono elencati gli impegni accessori:

1. fare pervenire la copia cartacea della domanda di premio entro il 10° giorno di calendario dall'invio della domanda informatizzata, e comunque con un ritardo compreso tra l'11° ed il 20° giorno successivo a quella informatizzata, con riferimento alla presentazione della domanda e a quanto stabilito dalla Parte II, Capitolo 24.2 del "Manuale".  
Un ritardo superiore al 20° giorno comporta il mancato rispetto dell'impegno essenziale di cui al precedente paragrafo 28.1, punto 11;
2. informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso azioni specifiche correlate alla natura e all'entità dell'intervento finanziato.  
Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 1 del documento "Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali" approvate con d.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008 e successive modifiche e integrazioni, disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura [www.agricoltura.regione.lombardia.it](http://www.agricoltura.regione.lombardia.it) nella sezione dedicata al PSR 2007-2013;
3. provvedere all'adeguamento, dalla data di presentazione della domanda, alle norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori di cui al paragrafo 3, lettera C, per aspetti diversi da quelli elencati al paragrafo 28.1 punto 13. Il mancato adeguamento è documentato da esito negativo a seguito dei controlli effettuati dalle ASL nell'ambito dell'attività ispettiva presso le aziende agricole ed è segnalato alle Comunità Montane o alle Province;
4. presentare alla Comunità Montana o alla Provincia la richiesta di liquidazione del saldo del contributo, allegando tutta la documentazione necessaria, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta trasmessa dalla Comunità Montana o dalla Provincia stessa, come indicato al precedente paragrafo 19.

## 29. RICORSI

Contro gli atti con rilevanza esterna emanati dall'OPR, dalle Comunità Montane o dalle Province e dalla Direzione Generale Agricoltura è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate:

### 29.1 CONTESTAZIONI PER MANCATO ACCOGLIMENTO O FINANZIAMENTO DELLA DOMANDA

Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda l'interessato può proporre azione entro 60 giorni avanti al giudice amministrativo (TAR) competente per territorio nonché ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di decadenza.

## 29.2 CONTESTAZIONI PER PROVVEDIMENTI DI DECADENZA O DI RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO

Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati a seguito dell'effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire azione proposta avanti il Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di procedura Civile.

## 30. SANZIONI

L'applicazione di sanzioni amministrative<sup>4</sup> avviene secondo le modalità e con i criteri individuati nel "Manuale" Parte IV.

## 31. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Al fine di esplicitare l'obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi provenienti dal bilancio comunitario (Reg CE n. 1995/2006 del Consiglio) l'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 pubblica l'elenco dei beneficiari (con relativo titolo delle operazioni e importi della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni) del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Reg. CE 1974/2006, all. VI).

Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 2 del documento "Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali" approvate con d.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008,, e successive modifiche e integrazioni disponibili sul sito della Direzione generale agricoltura [www.agricoltura.regione.lombardia.it](http://www.agricoltura.regione.lombardia.it) nella sezione dedicata al PSR 2007-2013.

## 32. RIEPILOGO TEMPISTICA

Nella seguente tabella è riportato il crono-programma per il periodo di applicazione della Misura compreso tra il giorno successivo alla pubblicazione delle presenti disposizioni attuative sul BURL e il 15 maggio 2013.

CRONO - PROGRAMMA	1° periodo	2° periodo	3° periodo
Apertura periodo	/	17.03.2009	16.12.2009
Chiusura periodo	/	15.12.2009	15.12.2010
Presentazione documentazione all' O.D.: entro 10 giorni dalla conferma della domanda a SIARL e comunque entro il:	/	28.12.2009	27.12.2010
Termine per invio alla Regione delle graduatorie (entro tale date devono essere terminate le istruttorie, compresi i riesami)	/	15.04.2010	15.04.2011
Termine entro cui la Regione ripartisce i fondi agli OO.DD.	/	17.05.2010	16.05.2011
Termine per la realizzazione dei lavori	30.09.2010	16.08.2011	16.08.2012
Termine per la definizione dell'importo erogabile e invio degli elenchi liquidazione all'OPR	16.05.2011	16.05.2012	15.05.2013

<sup>4</sup> Ai sensi della l. 898/1986